



Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino

Davide Dimodugno

Gli edifici di culto come beni culturali in Italia

Nuovi scenari per la gestione
e il riuso delle chiese cattoliche
tra diritto canonico e diritto statale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO
29/2023

Comitato scientifico dei Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Manuela Consito, Francesco Costamagna, Eugenio Dalmotto, Riccardo de Caria, Edoardo Ferrante, Barbara Gagliardi (coordinatrice), Valerio Gigliotti, Matteo Losana, Valeria Marcenò, Lorenza Mola, Luciano Olivero, Francesco Pallante, Margherita Salvadori, Giovanni Torrente

Davide Dimodugno

Gli edifici di culto come beni culturali in Italia

Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche
tra diritto canonico e diritto statale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

La presente opera è stata sottoposta a revisione da parte di una Commissione di Lettura nominata dal Comitato Scientifico della Collana in conformità al Regolamento delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Davide Dimodugno, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale*

© 2023 – Università degli Studi di Torino
Via Verdi, 8 – 10124 Torino
www.collane.unito.it/oa/
openaccess@unito.it

ISBN: 9788875902605

Prima edizione: settembre 2023

Grafica, composizione e stampa: Rubbettino Editore



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale

Ai miei genitori

*A tutti coloro che mi vogliono bene,
hanno creduto in me
e mi hanno sostenuto*

«L'istituzione o consacrazione di un monumento – e non a caso si dicono monumenti anche quegli edifici, religiosi o profani, a cui tale carattere viene conferito dalla loro antichità – non fa che attualizzare una funzione che è già presente nel contenuto dell'opera come tale. È questa la ragione per cui le opere d'arte possono assumere determinate funzioni effettive e rifiutarsi certe altre, per esempio funzioni religiose o profane, pubbliche o private...

Quando un edificio è un'opera d'arte, esso non rappresenta solo la soluzione artistica di un problema costruttivo posto dallo scopo e dal contesto dell'ambiente a cui l'edificio deve appartenere, ma porta, fissati in sé stabilmente, il proprio scopo e il proprio contesto, di modo che questi sono sensibilmente presenti in esso anche quando la destinazione originaria sia divenuta remota o estranea. C'è qualcosa in esso che rimanda alla sua origine».

H.-G. GADAMER, *Verità e metodo*, 1960
(trad. italiana di G. Vattimo, Bompiani,
Bergamo, 1999, 192-193)

Indice

Introduzione	13
<i>Capitolo I</i>	
La gestione e il riuso degli edifici di culto: profili giuridici problematici	21
1. <i>Una premessa storica e terminologica: gli edifici di culto tra dimissione, dismissione, riuso e sconsacrazione</i>	21
2. <i>Il concetto di luogo sacro nel diritto canonico</i>	26
2.1 <i>Una tipologia particolare di luoghi sacri: i luoghi destinati al culto divino</i>	30
2.2 <i>La normativa canonica sulle chiese</i>	32
2.3 <i>Le chiese come “beni culturali” nel diritto canonico</i>	33
3. <i>La riduzione di una chiesa ad usi profani non indecorosi nel diritto canonico</i>	34
3.1 <i>Can. 1222 § 1 - L'impossibilità di adibizione al culto divino o al restauro</i>	35
3.2 <i>Can. 1222 § 2 - Il decreto vescovile di riduzione a usi profani</i>	36
3.2.1 <i>Le gravi ragioni</i>	37
3.2.2 <i>Il parere del consiglio presbiterale</i>	40
3.2.3 <i>Il consenso degli aventi diritto</i>	40
3.2.4 <i>La non indecorosità dell'uso</i>	42
3.2.5 <i>La salvaguardia del bene delle anime</i>	43
3.3 <i>La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in tema di riduzione ad uso profano di chiese</i>	44
3.4 <i>Il riuso di chiese nel diritto canonico particolare italiano</i>	55

3.5	<i>Le linee guida del Pontificio Consiglio della Cultura del 2018</i>	62
4.	<i>Il vincolo civile della deputatio ad cultum publicum: l'art. 831 c.c.</i>	68
5.	<i>I principi costituzionali del riuso degli edifici di culto tra tutela del patrimonio culturale e tutela del sentimento religioso dei fedeli</i>	79
6.	<i>Riuso degli edifici di culto tra diritto dell'Unione europea e diritto internazionale: una prospettiva poco esplorata</i>	84
6.1	<i>Il patrimonio culturale di interesse religioso nel diritto dell'Unione europea</i>	84
6.2	<i>I principi di diritto internazionale pattizio sul riuso del patrimonio culturale</i>	89
6.3	<i>Il punto di vista del Consiglio d'Europa sul riuso del patrimonio culturale di interesse religioso e la Convenzione di Faro</i>	92
6.4	<i>La soft law prodotta dagli organismi tecnici internazionali</i>	96
7.	<i>Le chiese cattoliche come beni culturali di interesse religioso nel diritto amministrativo</i>	98
7.1	<i>I beni culturali immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio</i>	109
7.2	<i>Il riuso degli edifici di culto tra tutela e valorizzazione dei beni culturali</i>	116
7.3	<i>Il problema della compatibilità del nuovo uso con il carattere storico-artistico dell'edificio</i>	120
7.4	<i>Tra "culturale" e "culturale": la valorizzazione culturale delle chiese e il problema del ticket d'accesso</i>	133
7.5	<i>Alla ricerca di uno strumento urbanistico per il riuso delle chiese</i>	140
8.	<i>Problemi di diritto civile: alla ricerca degli strumenti giuridici</i>	146
8.1	<i>Le clausole di non indecorosità dell'uso e il trasferimento a terzi: profili problematici</i>	150
9.	<i>Per un approccio diverso al problema: l'apporto delle altre discipline</i>	155
9.1	<i>La prospettiva sociologica</i>	156

9.2 Metodologie e studi architettonici	157
10. Una prima conclusione	162

Capitolo II

Il riuso degli edifici di culto nell'Arcidiocesi di Torino	165
1. <i>L'Arcidiocesi di Torino: territorio, persone ed edifici</i>	165
2. <i>L'approccio dell'Arcidiocesi di Torino al riuso degli edifici di culto</i>	167
3. <i>I casi di riuso nell'Arcidiocesi di Torino tra il 1978 e il 2019: una premessa metodologica</i>	168
3.1 <i>Alcune considerazioni generali e introduttive sui casi di dimissione e riuso nell'Arcidiocesi di Torino</i>	173
4. <i>Esempi di dimissione senza dismissione in ambito ecclesiastico</i>	185
5. <i>Esempi di dimissione senza dismissione a causa del mancato perfezionamento di un accordo con l'ente pubblico</i>	192
6. <i>Esempi di dimissione senza dismissione in ambito pubblico</i>	196
7. <i>Esempi di dismissione e riuso in ambito pubblico</i>	201
8. <i>Esempi di dimissione, dismissione e riuso in ambito privato</i>	217
8.1 <i>Beni già di proprietà privata</i>	217
8.2 <i>Beni già di proprietà pubblica</i>	218
8.3 <i>Beni già di proprietà ecclesiastica</i>	218
9. <i>Esempi di dimissione richiesta ma non concessa o non realizzata</i>	224
10. <i>Esempi di dimissione "di fatto"</i>	228
11. <i>Esempi di uso in favore di altre confessioni religiose cristiane</i>	231
12. <i>Esempi di uso misto o ibrido</i>	235
13. <i>Cenni per un confronto sulla dimissione e il riuso di chiese in altre diocesi italiane: il caso dell'Arcidiocesi di Milano</i>	237
14. <i>Valutazioni conclusive: cosa possiamo imparare (e migliorare) dai casi nell'Arcidiocesi di Torino?</i>	242

Capitolo III

Alla ricerca di soluzioni giuridiche innovative
per la gestione e il riuso degli edifici di culto

	251
1. <i>Premessa</i>	251
2. <i>Gli edifici di culto come “beni comuni”</i>	254
2.1 <i>I patti di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani</i>	260
2.2 <i>Spunti per una gestione condivisa degli edifici di culto dimessi tra sussidiarietà e partecipazione</i>	268
2.3 <i>Il riuso degli edifici di culto come motore dei processi di rigenerazione urbana</i>	271
3. <i>Gli strumenti offerti dal codice dei beni culturali</i>	279
3.1 <i>L’uso individuale, strumentale e precario, e temporaneo di beni culturali</i>	279
3.2 <i>Gli accordi di valorizzazione per i beni culturali di proprietà pubblica e privata e la prefigurazione di piani strategici “all’italiana”</i>	287
3.3 <i>La sponsorizzazione di beni culturali</i>	294
4. <i>La fondazione di partecipazione</i>	296
5. <i>Il trust</i>	304
5.1 <i>Il project management</i>	321
5.2 <i>Il project financing</i>	324
6. <i>Cenni sui profili tributari</i>	328
6.1 <i>Le agevolazioni fiscali per usi culturali e per attività sociali e culturali esercitate da enti del Terzo settore (ETS)</i>	328
6.2 <i>L’Art Bonus e le altre agevolazioni per la tutela del patrimonio culturale</i>	338
6.3 <i>I contratti di partenariato sociale</i>	341
7. <i>La grande sfida del riuso degli edifici di culto tra gestione e partecipazione</i>	345
Conclusioni	353
Bibliografia	365
Legislazione canonica	411

Introduzione

La presente monografia intende affrontare un tema di rilevante attualità, già emerso nel dibattito scientifico in Italia, ma sinora non particolarmente approfondito in ambito giuridico, ovvero quello della gestione e del riuso degli edifici di culto e, più nello specifico, delle chiese cattoliche, intese come beni culturali di interesse religioso.

Se è vero, infatti, che la dottrina, in prevalenza ecclesiasticista e canonistica, ha rivolto più volte la propria attenzione a queste tematiche nel corso degli ultimi decenni, ciò è avvenuto soprattutto mediante articoli in riviste o contributi in volumi¹, mai in modo sistematico.

1. Sui temi della riduzione ad uso profano di chiese e del riuso degli edifici di culto, si vedano C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 2 (1997), 7-11; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiae* 10, n. 1 (1998), 111-148; G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13, n. 3 (2000), 281-299; C. AZZIMONTI - A. FEDELI, *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, in *Ex lege* 4, n. 4 (2002), 84-94; N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (C. 1222 § 2): reasons and procedure*, in *The Jurist* 67, n. 2 (2007), 485-502; D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008; P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 3, aprile 2009, 1-38; P. CAVANA, *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 49-74; V. MARANO, *Regime proprietario e limiti di utilizzazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 93-106; F. DANEELS, *The reduction of a former parish church to profane use in the light of the recent jurisprudence of the Apostolic Signatura*, in M. JEĐRASZEWSKI (a cura di), *Quod iustum est et equum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio*, Arcidiocesi di Poznań, Poznań, 2013, 164-169; K. MARTENS, *Brief note regarding the reconfiguration of parishes and the relegation of churches to profane use*, in *The Jurist* 73, n. 2 (2013), 626-643; I. BOLGIANI, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, in *Jus* 61, n. 3 (2014), 555-582; A. CROSETTI, *La tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi tra Stato e Chiesa: profili giuridici e problematici*, in *Diritto e processo amministrativo* 9, n. 2-3 (2015), 445-489; G. PARISE, *La giurisprudenza del*

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri, EDUSC, Roma, 2015; C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 59-69; P. CAVANA, *Chiese dismesse: una risorsa per il futuro*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 44-56; L. DECIMO, *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Diritto e religioni* 11, n. 1 (2016), 153-165; D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: Casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 115-132; F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 18-36; G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 37-58; G. PARISE, *Il dato codiciale in materia di soppressione, unione, modifica di parrocchie (can. 515, § 2) e la riduzione ad uso profano di edifici sacri (can. 1222, §2)*, *Angelicum* 93, n. 4 (2016), 843-874; A. BAMBERG, *Édifices culturels face aux recompositions paroissiales. Réflexions autour du canon 1222, §2*, in *Revue de droit canonique* 67, n. 2 (2017), 363-388; I. BOLGIANI, *Dismissione e nuove destinazioni degli edifici di culto tra normativa canonica e diritto comune*, in C. BARTOLOZZI (a cura di), *Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi di trasformazione*, Gangemi, Roma, 2017, 23-30; D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 10, n. 23 (2017), 1-32; L.M. GUZZO, *Gli edifici destinati al culto cattolico tra disciplina normativa e nuove esigenze*, in A. FUCCILLO (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 507-528; P. MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata. Condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, Libellula Edizioni, Tricase, 2017; G. PARISE, *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica sul mutamento di stato di parrocchie ed edifici sacri (cann. 515 § 2 e 1222 § 2): riflessioni e proposte*, in *Ius Ecclesiae* 29, n. 2 (2017), 327-352; G. PARISE, *Soppressione, unione e modifica di parrocchie (can. 515 § 2) e riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri (can. 1222 § 2): evoluzioni recenti della giurisprudenza della Segnatura apostolica in materia*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 57, n. 1 (2017), 187-212; P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, in *JusOnline* 4, n. 3 (2018), 173-198; D. DIMODUGNO, *Attualità del riuso degli edifici di culto: il caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 27, n. 2 (2019), 375-396; M. ROVERSI MONACO, *Da res sacrae a beni culturali: prospettive per l'ordinamento statale*, in *Diritto amministrativo* 27, n. 2 (2019), 349-380; A. TOMER, "Loca sacra" e "edifici destinati all'esercizio pubblico del culto". *La condizione giuridica delle chiese cattoliche in Italia tra diritto canonico e ordinamento statale: linee di una ricerca*, in *Diritto e religioni* 14, n. 1 (2019), 116-152; P. MALECHA, *Riduzione di una chiesa a uso profano non sordido (can. 1222) e perdita della dedicazione (can. 1212). Distinzioni e analogie*, in L. SABBARESE (a cura di), *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del cardinale Velasio De Paolis*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2020, vol. II, 297-313; A.G.M. CHIZZONITI - A. GIANFREDA, *Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina di diritto ecclesiastico italiano*, in *Aedon* 24, n. 3 (2021); A. TOMER, *Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici*.

Un accresciuto interesse è sopraggiunto a seguito dell'importante convegno internazionale *Dio non abita più qui?*, organizzato a Roma nel 2018 dal Dipartimento dei Beni Culturali del Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e con la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana². Ciò nonostante, non si è finora pervenuti, al riguardo, all'elaborazione di uno studio monografico, a carattere prettamente giuridico. Il presente lavoro intende colmare, quantomeno in parte, questo vuoto, valorizzando gli aspetti di interdisciplinarietà che l'argomento in questione solleva. Esso si pone, infatti, nell'intersezione tra diverse discipline giuridiche: il diritto canonico, il diritto ecclesiastico, il diritto amministrativo – specialmente quello dei beni culturali e urbanistico – il diritto costituzionale, il diritto dell'Unione europea, il diritto internazionale e il diritto civile.

Il tema assume ulteriore rilevanza, se si riflette sia in termini quantitativi che qualitativi su questi beni, che presentano un valore storico-artistico del tutto peculiare nel contesto italiano. Le stime, infatti, ritengono che in Italia sussistano circa novantacinque/centomila edifici adibiti al culto cattolico, di cui almeno ottantacinquemila ricompresi nella categoria giuridica dei “beni culturali”³, tali da rappresentare, insieme con altri beni

La disciplina canonica, in *Aedon* 24, n. 3 (2021); F. BALSAMO, *Il riuso delle chiese dismesse alla luce delle Linee guida del Pontificio Consiglio della Cultura*, in V. BUONOMO - M. D'ARIENZO - O. ÉCHAPPÉ (a cura di), *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, Pellegrini, Cosenza, 2022, vol. I, 135-150; G. MANFREDI, *Il riuso dei beni culturali di interesse religioso*, in *Urbanistica e appalti* 26, n. 5 (2022), 589-595; A. TOMER, 'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. *La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, Bologna University Press, Bologna, 2022, 251-287.

2. Gli atti del convegno internazionale sono stati pubblicati in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici – Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural Heritage*, Artemide, Roma, 2019.

3. P. COLOMBO - G. SANTI, *I beni culturali ecclesiastici in Italia*, in *Aggiornamenti sociali* 41, n. 9-10 (1990), 647-662. G. SANTI, *Conservazione, tutela e valorizzazione degli edifici di culto*, in C. MINELLI (a cura di), *L'edilizia di culto. Profili giuridici. Atti del convegno di studi. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22-23 giugno 1994*, Vita e Pensiero, Milano, 1995, 66, stima in 95.000 le chiese cattoliche in Italia, di cui 30.000 chiese parrocchiali e 65.000 chiese sussidiarie. Sul fronte della proprietà, 91.600 apparterrebbero a circa 26.000 enti ecclesiastici (parrocchie e istituti religiosi), mentre 2.100 apparterrebbero a enti pubblici. G. FELICIANI, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero,

aventi carattere ecclesiale, circa il 70% dell'intero patrimonio storico-artistico della Nazione⁴.

Con specifico riferimento ai soli edifici di culto di proprietà ecclesiastica, il censimento chiese, tuttora in corso, ne ha individuati oltre sessantasettemila⁵. Ipotizzando che il riuso possa riguardare in futuro anche solo il 10% di questi beni, i succitati numeri rendono plasticamente le dimensioni di un fenomeno potenzialmente esplosivo, che potrebbe interessare migliaia di edifici sparsi in tutto il Paese, sottoposti a condizioni giuridiche, conservative e territoriali molto diverse tra loro.

La complessità dell'argomento, che trova le sue cause in numerosi fattori, tra i quali il costante processo di secolarizzazione delle società occidentali – ivi compresa quella italiana⁶ – la diminuzione del numero dei sacerdoti, gli spostamenti della popolazione dalle zone rurali e montane verso le città, lo svuotamento dei centri storici e l'incessante calo demografico che sta colpendo la nostra Nazione, abbraccia non solo molti settori scientifici disciplinari in ambito giuridico, ma anche svariate discipline, tra cui l'architettura, la teologia, la sociologia, l'ingegneria, la geografia, la storia, la storia dell'arte e dell'architettura. Si è cercato, quindi, di far riferimento al meglio della dottrina, valorizzando la riflessione interdisci-

Milano, 2008, 255, afferma che, delle 95.000 chiese stimate esistenti, almeno 85.000 devono essere ricomprese tra i beni culturali.

4. Secondo N. ASSINI - G. CORDINI, *I beni culturali e paesaggistici. Diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, Padova, CEDAM, 2006, 79, «la Chiesa cattolica in Italia, nelle sue diverse espressioni, diocesi, parrocchie, santuari, province religiose e istituzioni affini, confraternite, associazioni e movimenti laicali, possiede di gran lunga la maggior parte dei beni culturali del Paese [...] e si suppone che superi il 70% del patrimonio nazionale». Alla medesima conclusione giungono anche R. BORIO DI TIGLIOLE, *La legislazione italiana dei beni culturali. Con particolare riferimento ai beni culturali ecclesiastici*, Giuffrè, Milano, 2018, 91; A.G. CHIZZONITI, *Il patrimonio immobiliare della Chiesa di interesse culturale: risorsa o zavorra?*, in G. D'ANGELO (a cura di), *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Grazia Folliero*, Giappichelli, Torino, 2018, vol. I, 183, e N. GULLO, *Art. 9 Beni culturali di interesse religioso*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 90. Secondo F. ALVINO - C. PETRILLO, *La gestione dei beni culturali ecclesiastici*, in ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE (a cura di), *La gestione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali nella prospettiva aziendale. Atti del convegno svoltosi a Siena, 30-31 ottobre 1998*, CLUEB, Bologna, 1998, 593, i beni culturali ecclesiastici rappresenterebbero circa l'80% del patrimonio culturale e artistico nazionale.

5. Sul portale *BeWeb*, <https://beweb.chiesacattolica.it>, sono riportati i dati, costantemente aggiornati, derivanti dal censimento degli edifici di culto di proprietà ecclesiastica.

6. Si veda, per tutti, F. GARELLI, *Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell'Italia incerta di Dio*, il Mulino, Bologna, 2020.

plinare e il contributo che importanti studiosi di differente provenienza scientifica stanno offrendo al dibattito pubblico su questi temi.

Da un punto di vista metodologico, abbiamo inteso alternare a una speculazione di carattere teorico circa i profili problematici che la dimissione e la dismissione di chiese pongono innanzi allo studioso e all'operatore del diritto, uno sguardo maggiormente pratico, frutto di una ricerca d'archivio condotta presso l'Ufficio Arte e Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Torino, che ha consentito una disamina critica di esempi concreti di riuso. L'obiettivo è stato quello di ricostruire *ex post* l'approccio al problema sin qui tenuto da parte delle autorità ecclesiastiche e civili in un numero significativo di casi, onde valutare la possibilità di migliorare le procedure e le prassi, mediante il ricorso a soluzioni giuridiche innovative, sia di diritto pubblico sia di diritto privato, che superino una visione meramente *case by case* e consentano una gestione più attenta ed economicamente sostenibile sia degli edifici che continueranno ad essere destinati al culto, sia di quelli che nei prossimi anni saranno adibiti a usi non liturgici.

In questo senso, particolare attenzione è posta al complesso rapporto, oseremmo dire di tensione, che il fenomeno del riuso di chiese comporta tra "interesse cultuale" e "interesse culturale", valorizzando la loro tendenziale appartenenza alla *species* dei "beni culturale di interesse religioso", di cui all'art. 9 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Non per nulla, "culto" e "cultura" hanno in comune la medesima origine semantica⁷.

L'obiettivo finale della presente ricerca è consistito nell'individuazione di proposte di soluzione che, dando spazio alla partecipazione non solo della comunità dei fedeli, ma dell'intera società civile, possano consentire un futuro sostenibile a questo immenso patrimonio di arte, di cultura e di religiosità che, in mancanza di una significativa inversione di tendenza, risulterà sovrabbondante rispetto alle esigenze religiose di una popolazione ormai sempre più secolarizzata.

Non abbiamo sicuramente l'ardire di "imporre" o prospettare con assoluta certezza quale sia "la" soluzione al problema, preferendo piuttosto presentare e proporre un ampio panorama di possibili percorsi, alcuni improntati ad una gestione di natura più pubblicistica, altri ad una più privatistica, ma in ogni caso tenendo sempre ben chiara in mente l'importanza della partecipazione e dell'interazione con le comunità, onde

7. Entrambi i termini, "culto" e "cultura", derivano dal verbo latino *colère*, ovvero sia coltivare.

pervenire ad esiti più efficaci e maggiormente soddisfacenti per tutti i soggetti coinvolti.

Riuscire a restituire una nuova vita a questi beni potrebbe consentire di dare nuova linfa ai nostri territori, creando occasioni di lavoro, soprattutto per i giovani, altamente qualificati nei diversi campi, che potrebbero essere utilmente impiegati non solo nei lavori di conservazione, manutenzione, messa a norma e restauro, ma anche nell'elaborazione degli strumenti giuridici e nella successiva gestione, economicamente sostenibile, di questi beni, nel rispetto, tuttavia, dell'originaria funzione e del *genius loci* che continua a pervadere gli edifici di culto, anche quando risultano ormai adibiti ad usi profani.

Questa tipologia di beni, che sin da ora possiamo definire “comuni”, si caratterizza, infatti, per una forma altamente simbolica ed evocativa, tale da plasmare il paesaggio, nonché per la sua centralità spaziale, in quanto capace di porsi e imporsi al centro di ogni comunità territoriale, che sia il quartiere della grande metropoli oppure il piccolo borgo rurale o montano. Questi immobili, spesso architettonicamente molto pregevoli, costruiti dai nostri antenati sotto impulso di una grande fede e di una profonda religiosità, devono ritornare a essere utili alle rispettive comunità che li hanno creati, facendo così comprendere il senso profondo dell'*ecclesia*, ovvero di una comunità universale, composta di persone più che di pietre, aperta al dialogo e al confronto con tutti. Solo così la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento di questi beni, già da noi definiti «luoghi evocativi di una appartenenza»⁸, potranno continuare a rivestire un duplice interesse, sia per la comunità dei credenti sia per l'intera società civile.

In conclusione, questo studio monografico intende promuovere e favorire una discussione ad ampio spettro, sia in ambito accademico sia tra gli operatori pratici, che si ritrovano ogni giorno ad affrontare le numerose problematiche che la gestione e il riuso delle chiese cattoliche pongono in Italia. La nostra speranza è quella di riuscire ad offrire un contributo concreto, seppur piccolo, al dibattito sugli strumenti per il rilancio del nostro Paese che, ancora profondamente provato dalla pandemia da coronavirus, si è ritrovato in una situazione di ulteriore crisi e incertezza, a causa delle ben note tensioni internazionali. A nostro avviso, solo se saremo capaci di ripartire dalla cultura e dalla bellezza, ovvero da valori che sono intrinsecamente connaturati alla nostra identità nazionale e

8. Sia consentito rinviare, sul punto, a D. DIMODUGNO, *Attualità del riuso degli edifici di culto*, cit., 391.

insiti nel nostro immenso patrimonio storico-artistico, potremo davvero tornare a sperare in un futuro migliore per tutti. In questa sfida, ne siamo certi, il contributo offerto dal riuso e dalla valorizzazione del patrimonio culturale religioso potrà risultare assai significativo per la rinascita sociale, economica e culturale dei nostri territori, purché vi siano molto impegno e tanta buona volontà da parte di tutti. Questo è quanto noi, con questa nostra ricerca, auspichiamo vivamente.

Capitolo I

La gestione e il riuso degli edifici di culto: profili giuridici problematici

1. *Una premessa storica e terminologica: gli edifici di culto tra dimissione, dismissione, riuso e sconsecrazione*

Il riuso¹ degli edifici di culto è un fenomeno che, seppur riscontrato con numeri sempre più importanti e significativi negli ultimi decenni in Occidente, in realtà esiste da sempre, da quando gli uomini hanno sentito il bisogno di innalzare templi, luoghi dove riunirsi e rendere lode ad una divinità, ad un essere trascendente, cui rivolgere preghiere e sacrifici, implorando per sé e per i propri cari protezione, sicurezza di vita e salute.

Le concezioni teologiche e l'approccio dell'uomo alla trascendenza sono cambiati nel corso dei millenni, passando da una pluralità di divinità zoomorfe e antropomorfe, sino al definitivo prevalere dei tre grandi monoteismi, ebraismo, cristianesimo e islam. L'avvicinarsi di una piuttosto che di un'altra confessione religiosa ha inciso profondamente sugli edifici esistenti, basti pensare alle innumerevoli chiese cristiane costruite su precedenti basiliche o templi romani, come, ad esempio, il Pantheon a Roma, o, al contrario, la basilica di Santa Sofia a Istanbul, trasformata in una moschea, poi in un museo e nell'estate 2020 di nuovo in moschea, con tutte le polemiche e le reazioni geopolitiche che ciò ha suscitato.

Concentrando la nostra attenzione sulle chiese cattoliche, in ragione della loro peculiare rilevanza numerica in Italia e del loro innegabile interesse storico-artistico, possiamo tranquillamente affermare che molti di questi edifici sono stati costruiti nel corso dei secoli nelle nostre città e nei nostri paesi non per il soddisfacimento delle esigenze religiose della

1. In ambito urbanistico, A. DINISI, *Sillabario della Rigenerazione - voce Riuso*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, 335, definisce «riuso» come «riattribuzione di una funzione, anche temporanea, ad un immobile o ad un'area. Non comporta necessariamente interventi sulla consistenza fisica dei manufatti».

popolazione, ma per i motivi più diversi: dalla celebrazione di una casa regnante o di una signoria locale all'espressione di un voto personale o collettivo per richiedere una grazia, per venerare un santo, per vincere una guerra, per scongiurare una calamità naturale o un'epidemia o, ancora, alla volontà di una comunità, di una istituzione religiosa, di una confraternita o di una corporazione di "marcare" la propria presenza sul territorio. Possiamo, quindi, concordare con quell'autorevole dottrina che sostiene vi siano alcuni edifici di culto «sovrabbondanti sin dalla loro nascita»².

Peraltro, nel corso del tempo è mutato anche il concetto di "sacralità" del luogo di culto: se in passato non è stato raro vedere utilizzate chiese come luoghi di raduno in caso di calamità o di ricovero in caso di guerre e pandemie, ovvero per riunioni politiche, plebisciti e altri momenti rilevanti nella storia civile delle nostre realtà locali³, progressivamente si è imposta una visione tendente a escludere attività diverse da quelle prettamente culturali. Ciò anche se nel cristianesimo e, specialmente, nella confessione cattolica, che professa Gesù Cristo quale vero Dio e vero uomo, «la distinzione tra sacro e profano è abolita e non ha più senso»⁴, in quanto i cristiani «non hanno un tempio di pietra, perché oramai lo hanno di carne e divino in Gesù Cristo Signore»⁵. L'importanza dell'edificio sacro nel cristianesimo consiste, dunque, nel rappresentare una manifestazione visiva, «un'icona spaziale della Chiesa locale», ovvero di localizzare la presenza di una comunità su di un territorio, ossia di una Chiesa viva, fatta di persone⁶.

Se in epoche più remote il riuso riguardava tendenzialmente il passaggio da una confessione religiosa ad un'altra, in concomitanza di progressivi cambiamenti religiosi e culturali ovvero a seguito di guerre e conquiste territoriali, a partire dalla Rivoluzione francese e financo oggi il tema centrale è divenuto quello di un utilizzo di questi beni per usi profani, diversi da quelli di culto, ma non indecorosi o incompatibili rispetto alla funzione primigenia. A ciò si aggiunge la mutata sensibilità della collettività, mag-

2. Si vedano, sul punto, A. LONGHI, *Il ruolo contemporaneo delle chiese storiche, tra processi di appropriazione, patrimonializzazione e abbandono*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 33; ID., *Storie di architettura ecclesiale e processi di patrimonializzazione: valori, resilienza, adattività, riuso*, in *Bollettino del Centro Calza Bini* 19, n. 1 (2019), 13.

3. B. GEREMEK, voce "Chiesa", in *Enciclopedia*, Einaudi, Torino, 1977, vol. II, 1121.

4. M. CALVI, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13, n. 2 (2000), 229.

5. *Ivi*, 230.

6. *Ivi*, 234-235.

giormente attenta al valore patrimoniale e culturale di questi beni⁷, che in parte si sovrappone ma, al tempo stesso, si distingue da quello culturale.

Prima di concentrarci sulla disamina dei numerosi profili giuridici problematici che le tematiche del riuso e della gestione degli edifici di culto pongono al giurista contemporaneo, che si ritrova a doversi districare tra numerose discipline, apprestate da due ordinamenti diversi, quello canonico e quello civile, occorre precisare il lessico che sarà adottato in maniera costante e uniforme nel corso della trattazione.

Abbiamo deciso di distinguere due termini che talora sono utilizzati, anche dalla dottrina giuridica, quali sinonimi quando, a nostro avviso, meritano un uso differenziato. Il termine “dimissione”⁸, ricorrente nei decreti ex can. 1222 che abbiamo avuto modo di esaminare negli archivi dell’Arcidiocesi di Torino, intende designare la conclusione del procedimento di riduzione dell’edificio di culto – chiesa, cappella o oratorio – a usi profani non indecorosi. Al contrario, il termine “dismissione” implicherebbe, a nostro avviso, la rinuncia alla proprietà del bene e, conseguentemente, un passaggio proprietario che, tuttavia, non sempre è dato riscontrare nella prassi. È ben possibile, infatti, che il bene, una volta dimesso a usi profani, rimanga in proprietà dell’ente ecclesiastico (diocesi, parrocchia, confraternita, istituto di vita consacrata o società di vita apostolica) che ne era già titolare e che esso stesso intenda adibirlo, direttamente o indirettamente, a nuove finalità.

Siamo, tuttavia, consapevoli che, nell’ambito della normativa urbanistica, la locuzione «immobili dimessi o in via di dismissione», utilizzato principalmente con riguardo a complessi o aree industriali da riqualificare⁹, può significare, invece, «immobili che hanno perso l’uso per cui erano

7. Sulla nozione di patrimonio culturale, per come concepita in Francia e poi recepita anche in Italia, si vedano J.-P. BABELON - A. CHASTEL, *La notion de patrimoine*, Lévi, Paris, 1995; D. AUDRERIE, *La notion et la protection du patrimoine*, PUF, Paris, 1997.

8. Dal latino *dimittere*, ovvero lasciare andare, abbandonare, rinunciare, il termine “dimissione” intende designare, dal punto di vista giuridico, la rinuncia all’esercizio di una funzione, in questo caso culturale, mentre il termine “dismissione” si riferisce, più specificatamente, alla rinuncia alla proprietà di un bene. Trattasi, quest’ultima, di una conseguenza soltanto eventuale ed ulteriore rispetto alla dimissione di un edificio al culto. Si spiega così l’utilizzo, nei decreti vescovili ex can. 1222 § 2 che abbiamo avuto modo di esaminare durante le nostre ricerche d’archivio, del termine “dimissione”, anziché di quello, più frequente nel linguaggio corrente, di “dismissione”.

9. A. DINISI, *Sillabario della Rigenerazione - voce Dismissione*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione*, cit., 328, definisce “dismissione” come «attività con la quale un’azienda elimina dal proprio processo produttivo gli impianti, i macchinari e altri beni strumentali all’attività d’impresa a seguito dell’esauri-

stati costruiti, in attesa di un nuovo uso e/o di un nuovo proprietario»¹⁰ e, in questo senso, adopereremo il termine “dismissione” quando ci riferiremo a questa specifica disciplina.

Come vedremo nel prosieguo della trattazione, è molto importante distinguere tra assetto giuridico-proprietario e uso, pubblico o privato che sia, in quanto trattasi di due aspetti che possono essere distinti. La proprietà può, infatti, rimanere ben salda in mano ecclesiastica, eppure aprirsi ad un utilizzo pubblico o di interesse pubblico da parte di una collettività più ampia, tramite modelli di gestione in grado di coinvolgere associazioni o altri enti pubblici o privati, schiudendo così le porte all’inquadramento delle chiese dimesse tra i “beni comuni”¹¹. Al contrario, vi sono casi in cui la dimissione canonica è sin dall’inizio propedeutica e finalizzata alla successiva dismissione a terzi, enti pubblici o a privati, persone fisiche o giuridiche, per usi pubblici o privati.

Non riveste, invece, valenza giuridica e significato scientifico il termine “sconsacrazione”, molto adoperato, invece, nel linguaggio comune e in ambito giornalistico¹². Ciò già solo per il fatto che gli edifici di culto

mento della loro funzione produttiva. La dismissione può essere causata da circostanze di tipo fisiologico (il termine del periodo di utilizzo originariamente programmato e l’obsolescenza tecnica o economica del bene) o straordinario e patologico (ricconversioni o ristrutturazioni produttive, riduzioni delle dimensioni aziendali, incendi, furti e danneggiamenti fortuiti)».

10. In questo senso ci pare di dover interpretare l’art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* (TUE), così come da ultimo sostituito dall’art. 10, comma primo, lett. h), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale così dispone: «Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso».

11. L. BARTOLOMEI, *Le chiese abbandonate d’Italia. Cause, significato, prospettive di gestione*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura*, v. 7, n. 10, 21, inquadra le chiese tra i beni comuni, ovvero quei beni «sui quali converge un interesse sociale più ampio di quello proprietario, primo passo per un’opera di progettazione condivisa e restituzione alla collettività». Sul tema, si ritornerà *infra*, cap. III, allorché si esamineranno le diverse possibili soluzioni giuridiche per tentare di affrontare in modo innovativo il tema del riuso degli edifici di culto.

12. A. LONGHITANO, *Execración*, in J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, vol. III, 841, sottolinea che il codice di diritto canonico del 1983 utilizza il termine “consacrazione” per riferirsi alle persone, ai sacramenti e ad alcuni sacramentali, mentre

assumono il loro carattere di “luoghi sacri”, a norma dei cann. 1205-1243 del codice di diritto canonico, non più mediante la consacrazione, atto riservato, a seguito della riforma dei libri liturgici, alle sole persone fisiche¹³, ma mediante la dedicazione (le chiese) o la benedizione (cappelle o oratori).

Se la terminologia di «edifici destinati all'esercizio pubblico del culto», utilizzata in ambito civilistico dall'art. 831, comma secondo, c.c., sembrerebbe riferirsi alle sole chiese di cui al can. 1214, la più ampia espressione di «edifici aperti al culto», adottata in ambito concordatario dall'art. 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, sembrerebbe ricomprendere, invece, tanto le chiese, quanto le cappelle e gli oratori, purché ne sia consentito, ai sensi del can. 1223, l'accesso al pubblico per il culto¹⁴. Tuttavia, vedremo come in giurisprudenza si tenda talora ad ampliare la garanzia di cui all'art. 831, comma secondo, c.c., anche alle cappelle private e agli oratori, se aperti al pubblico.

Recentemente, si sta diffondendo in dottrina l'uso della locuzione “luoghi di culto”¹⁵, allo scopo di ricomprendere spazi non dedicati esclusivamente al culto, ma anche ad attività culturali, ricreative o di incontro, o comunque caratterizzati da una minore stabilità rispetto a quella che contraddistingue gli “edifici di culto” in senso stretto¹⁶, nel rispetto della concezione espressa dalla singola confessione religiosa. Nel diritto canonico, invece, si preferisce utilizzare la categoria dei “luoghi sacri”, all'interno della quale si distinguono i “luoghi destinati al culto divino”.

Questa precisazione impone di incominciare la nostra ricerca soffermando dapprima la nostra attenzione sul concetto di “luogo sacro”,

preferisce, con riguardo ai luoghi sacri, sostituire il termine “sconsacrazione” con l'espressione “perdita di dedicazione o di benedizione”.

13. A. GIACOBBI - A. MONTAN, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1992, vol. III, 318.

14. A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831 c.c.*, II ed., Giuffrè, Milano, 2013, 168-169.

15. C. CARDIA, *La condizione giuridica degli edifici di culto*, in *Jus* 55, n. 1 (2008), 153; A. BETTETINI, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 5-7; P. CAVANA, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 13, n. 20 (2019), 30-32.

16. Sulla nozione di edificio di culto, si vedano F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Edifici di culto*, in *Enciclopedia giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana - Treccani, Roma, 1989, vol. XII, 1-10; G. DALLA TORRE, *Dalle “chiese” agli “edifici di culto”*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., 3-8.

per poi spostarci ad individuare quali caratteri identifichino una “chiesa” secondo il diritto canonico.

2. *Il concetto di luogo sacro nel diritto canonico*

Nel codice di diritto canonico¹⁷ del 1983 l’aggettivo “sacro” è utilizzato in contesti molto diversi, con significati simili ma non sempre coincidenti. In particolare, “luogo sacro” non equivale a “luogo di culto” e le due espressioni non sono interscambiabili, in quanto «soltanto alcuni luoghi di culto, a determinate condizioni, sono identificati come luoghi sacri»¹⁸. Il codice, allorché utilizza la qualifica di “sacro”, intende attribuire un connotato primariamente giuridico, più che teologico o liturgico¹⁹.

Il canone 1205 richiede due elementi per considerare sacro un luogo:

- La destinazione al culto o alla sepoltura dei fedeli, fatta dall’autorità competente;
- La dedicazione o la benedizione, come prescritte dai libri liturgici.

17. Per facilitare la lettura e la comprensione del volume, l’Autore ha deciso di non ricorrere alla versione ufficiale in lingua latina delle disposizioni codiciali, preferendo fare ricorso alla loro traduzione in lingua italiana, così come pubblicata sul sito ufficiale della Santa Sede: https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html. Per lo stesso motivo si è cercato di fare riferimento, per quanto possibile, alla traduzione in lingua italiana dei documenti pontifici e delle istituzioni curiali.

18. M. CALVI, *L’edificio di culto è un «luogo sacro»?», cit.*, 236.

19. Si vedano, sul concetto di luogo sacro, M. PETRONCELLI, *La disciplina dei luoghi sacri e la nuova classificazione degli edifici di culto*, in W. SCHULZ - G. FELICIANI (a cura di), *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano-Roma, 1986, 261-276; A. GIACOBBI - A. MONTAN, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, cit., 317-332; A. LONGHITANO, *Il sacro nel Codice di Diritto Canonico*, in *Ius Ecclesiae* 6, n. 2 (1994), 709-730; M. CALVI, *L’edificio di culto è un «luogo sacro»?», cit.*, 228-247; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, 22-23; B.F. PIGHIN, *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull’Istruzione CEI in materia amministrativa*, Marcianum Press, Venezia, 2007, 117-138; J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 2008, 46-49; M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, EDUSC, Roma, 2013, 347-373; D. CENALMOR - J. MIRAS, *Il Diritto della Chiesa. Corso di Diritto Canonico*, EDUSC, Roma, 2014, 446-448; T. RINCÒN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, EDUSC, Roma, 2014, 499-506; C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, *Corso fondamentale sul diritto della Chiesa, 2: I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa. I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano, 2017, 272-281; G. PARISE, *Sul concetto canonico di edificio-luogo sacro e la norma del can. 1222 § 2*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 152, n. 1 (2020), 289-299.

In assenza di questo secondo elemento, i luoghi di culto sono considerati “luoghi pii”, i quali esigono di essere trattati con rispetto (can. 1229), ma non sono giuridicamente considerati luoghi sacri.

A differenza del codice del 1917, l'attuale legislazione preferisce il termine “dedicazione” anziché “consacrazione”. Questa scelta corrisponde alla volontà di uniformarsi alla terminologia rinnovata del nuovo *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, nel quale il termine “consacrazione” è utilizzato in riferimento alle persone, mentre “dedicazione” per la celebrazione liturgica, solenne e pubblica, con cui un luogo è destinato al culto in modo stabile, permanente ed esclusivo²⁰.

Il codice stabilisce l'obbligo di dedicare con rito solenne le chiese cattedrali e le parrocchie (can. 1217 § 2); le altre chiese devono essere almeno benedette. È compito del Vescovo o delle figure a lui equiparate dedicare i luoghi di culto eretti nel suo territorio. In caso di impossibilità, è possibile delegare un altro Vescovo o, in casi eccezionali, un presbitero (can. 1206). La destinazione al culto tramite benedizione, generalmente utilizzata per oratori, cappelle private, sacelli o altri edifici sacri, compete al Vescovo se si tratta di una chiesa, all'Ordinario del luogo in tutti gli altri casi, con possibilità per entrambi di delegare un altro sacerdote (cann. 1207 e 1229).

La differenza principale tra dedicazione e benedizione consiste nel carattere di minore stabilità proprio della benedizione, meno solenne perché non prevede l'unzione dell'edificio con il crisma, pur essendo dotata anch'essa di carattere costitutivo, in quanto l'edificio è in tal modo sottratto, seppur non permanentemente, all'uso ordinario e profano per essere riservato alla sola celebrazione del culto²¹.

Inoltre, il can. 1171 dispone: «Le cose sacre, destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione, siano trattate con riverenza e non siano adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di privati». Ciò significa che, una volta intervenuta la dedicazione o la benedizione, il bene o il luogo diviene “sacro” e tale qualificazione ne limita le possibilità di utilizzazione, determinando una *deminutio* dei diritti del proprietario²², che non potrà più goderne e disporne a suo piacimento, nonché l'applicabilità di alcune norme peculiari, tra cui il can. 1220, volte a garantirne il decoro, la protezione e la sicurezza.

20. M. CALVI, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»?», cit., 237.*

21. *Ivi*, 238-239.

22. E. CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Giappichelli, Torino, 2013, 19.

Allo scopo di tenere memoria di queste cerimonie, che attribuiscono la qualità di “sacro” alla cosa, la normativa canonica richiede, sia nel caso di dedizione che di benedizione, la conservazione in duplice copia della documentazione certa dell’avvenuta celebrazione (can. 1208). Uno dei due esemplari va custodito nell’archivio della Curia diocesana, l’altro nell’archivio della chiesa *ad perpetuam rei memoriam*, cioè come atto ufficiale e prova giuridica del fatto della dedizione o della benedizione: tale documento assume valenza probatoria anche per la giurisprudenza civile²³. In mancanza, l’ordinamento canonico consente di darne prova mediante segni, ad esempio le croci poste sulle pareti della chiesa, oppure mediante testimoni a norma del diritto processuale, ma sarà sufficiente un solo testimone al di sopra di ogni sospetto se non ne deriva danno ad alcuno (can. 1209).

Da queste celebrazioni discende il fatto che nel luogo sacro può essere consentito soltanto ciò che serve per l’esercizio del culto, della pietà e della religione, vietando qualunque altra cosa aliena alla santità del luogo, anche se l’Ordinario del luogo può consentire altri usi, purché non indecorosi (can. 1210), ad esempio per concerti di musica sacra²⁴ o per ricovero in caso di bisogno o di calamità. Parte della dottrina ritiene, invece, meno opportuno e causa di inconvenienti aprire i luoghi sacri a riunioni politiche o sindacali e ad incontri sportivi o di divertimento²⁵.

Ai sensi del can. 1212 i luoghi sacri perdono la dedizione o la benedizione in tre casi:

- 1) se sono distrutti in gran parte;

23. Cons. Stato, sez. IV, sent. 10 maggio 2005, n. 2234, afferma che la *deputatio ad cultum* deve essere provata mediante un «apposito documento, da redigere contestualmente alla *dedicatio* o *benedictio* e conservare nei modi indicati, come previsto e richiesto dal canone n. 1208, documento che non ammette equipollenti». Pertanto, «in difetto del documento richiesto che deve avere il contenuto sopraillustrato, per i manufatti in questione non può ritenersi sussistente la *dedicatio ad cultum publicum*».

24. I concerti di musica sacra costituiscono, ai sensi della determinazione n. 130 dell’Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 2005, una «attività istituzionale dell’ente officiante» solo quando congiuntamente ricorrono tre condizioni: a) organizzazione da parte di un ente ecclesiastico; b) esecuzione prevalente di musica sacra; c) ingresso libero e gratuito. In mancanza anche di una sola di queste condizioni, il concerto si configura come «attività culturale» che richiede, ai sensi del can. 1210, la licenza scritta dell’ordinario diocesano per l’uso profano della chiesa *per modum actus* ed è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli.

25. A. GIACOBBI - A. MONTAN, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, cit., 321; M. CALVI, *L’edificio di culto è un «luogo sacro»?», cit., 240.*

- 2) se sono destinati permanentemente a usi profani con decreto del competente Ordinario (can. 1222);
- 3) se la destinazione ad uso profano avviene di fatto²⁶, mediante chiusura permanente.

Questa norma costituisce una *lex generalis*, valida per tutti i luoghi sacri, rispetto al can. 1222 sulla riduzione ad uso profano non indecoroso, che costituisce invece una *lex specialis*, valida solo per le chiese²⁷. Secondo certa dottrina, la differenza tra i due istituti consiste nel fatto che la perdita della dedicazione o della benedizione presenta carattere liturgico e natura dichiarativa, a differenza della riduzione ad uso profano, la quale dispone di carattere giuridico e di natura costitutiva²⁸. Inoltre, mentre la riduzione a uso profano di una chiesa comporta sempre la perdita della dedicazione o della benedizione, non si può affermare in tutti i casi il contrario: la distruzione parziale o totale di una chiesa non comporterebbe inevitabilmente la sua dimissione a usi profani, laddove vi sia la possibilità di ripararla²⁹.

Il can. 1213 afferma, infine, che «nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici». La Chiesa cattolica ha, infatti, cercato di affermare nei secoli il principio in forza del quale i luoghi sacri non devono essere assoggettati al potere civile né alla legislazione o alla giurisdizione statali, salve apposite convenzioni tra Stato e Chiesa. Nel corso del tempo, tuttavia, si è riscontrata la tendenza a un affievolimento di questa rigorosa separazione, riconoscendo l'intervento delle autorità civili per ragioni igieniche, urbanistiche, di sicurezza pubblica e in materia di tutela dei beni culturali³⁰.

26. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 130-131.

27. N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (C. 1222 § 2): reasons and procedure*, cit., 491; P. MALECHA, *Riduzione di una chiesa a uso profano non sordido (can. 1222) e perdita della dedicazione (can. 1212)*, cit., 297.

28. P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, cit., 196-197; ID., *Riduzione di una chiesa a uso profano non sordido (can. 1222) e perdita della dedicazione (can. 1212)*, cit., 311.

29. ID., *Riduzione di una chiesa a uso profano non sordido (can. 1222) e perdita della dedicazione (can. 1212)*, cit., 309-310.

30. A. GIACOBBI - A. MONTAN, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, cit., 321-322; M. CALVI, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»?», cit., 241.*

2.1 Una tipologia particolare di luoghi sacri: i luoghi destinati al culto divino

Il codice di diritto canonico distingue, all'interno dei luoghi sacri, alcune tipologie di luoghi destinati al culto divino³¹:

- La *chiesa*, edificio nel quale i fedeli hanno il diritto di entrare per esercitare, soprattutto pubblicamente, ma anche privatamente, il culto divino (can. 1214);
- L'*oratorio*, luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore competente (can. 1223);
- La *cappella privata*, luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo e sotto la sua vigilanza, al culto divino in favore di una o più persone fisiche (can. 1226). Sia l'oratorio che la cappella privata possono esser ridotti a usi profani a mente del can. 1224 § 2³², previsto per gli oratori ma applicabile, in via analogica, anche alle cappelle private³³;
- Il *santuario*³⁴, chiesa o altro luogo sacro caratterizzato dall'afflusso di fedeli che, per motivi di pietà, vi si recano pellegrini con l'approvazione dell'Ordinario del luogo (can. 1230); è dotato di un proprio statuto emanato dall'Ordinario del luogo, dalla Conferenza Episcopale o dalla Santa Sede a seconda che sia diocesano, nazionale o internazionale (cann. 1231-1232).

31. A. GIACOBBI - A. MONTAN, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, cit., 323-329; M. CALVI, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»?», cit.*, 241-247.

32. Can. 1224 § 2. Concessa la licenza, poi, l'oratorio non può essere convertito ad usi profani senza l'autorizzazione del medesimo Ordinario.

33. Nella prassi che abbiamo avuto modo di riscontrare nell'Arcidiocesi di Torino, per la dimissione o conversione ad uso profano di cappelle e oratori sono stati emanati decreti vescovili ex can. 1224 § 2. Sul punto, G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., 43, ritiene che «allo cessare della licenza, l'edificio torni allo *status quo ante*, ossia, a seconda dei casi, a quello di chiesa o a quello di edificio profano».

34. Si vedano, per un approfondimento sulla disciplina canonica e giuridica dei santuari, A. GIACOBBI - A. MONTAN, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, cit., 329-332; G. FELICIANI, *La disciplina canonica dei santuari*, in *Aedon* 6, n. 3 (2003); G. FELICIANI, *I santuari cristiani*, in *Id.*, *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, 279-294; G. DAMMACCO, *I santuari*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., 147-171; L. DECIMO, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, 186-193.

Tra le chiese, è opportuno fare ulteriori precisazioni in relazione alla loro funzione pastorale, alla comunità che vi celebra la liturgia, alla loro qualificazione giuridica e dignità.

Si distinguono, in particolare, le quattro basiliche maggiori o patriarcali di Roma di San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore, dotate di questo titolo onorifico dal XVIII secolo in quanto legate in modo speciale al ministero del Romano Pontefice. Altro titolo onorifico è quello concesso alle *basiliche minori*, chiese insignite di tale titolo dalla Santa Sede o per consuetudine immemorabile, in quanto si distinguono per ampiezza e splendore artistico, per le reliquie o le immagini insigni ivi conservate e per una particolare vitalità spirituale o pastorale.

Vi sono poi le *chiese cattedrali*, sedi di un Vescovo diocesano, il quale è tenuto a celebrarvi le principali festività liturgiche (can. 389). Si distinguono inoltre le cattedrali metropolitane, primaziali e patriarcali, a seconda della rispettiva qualifica con cui è insignita la sede vescovile.

Altra tipologia ancora è quella della *chiesa rettoriale* o *rettoria*, caratterizzata dal non essere al servizio di una specifica comunità di fedeli ma di essere destinata al culto pubblico³⁵ per i fedeli della diocesi, con finalità pastorali particolari determinate dal Vescovo diocesano, che ne nomina il rettore e che può dotarla di un proprio statuto.

Di particolare rilevanza sono le *chiese parrocchiali*, sedi di una parrocchia regolarmente eretta, in cui si celebrano i principali eventi della vita cristiana e si amministrano i sacramenti: battesimo, confermazione, celebrazioni eucaristiche, matrimoni e funerali. Le parrocchie, comunità di fedeli costituite stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare e affidate alla cura pastorale di un parroco (can. 515 § 1), possono essere erette, modificate o soppresse dal Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale (can. 515 § 2). Nel caso in cui, all'esito della soppressione di una parrocchia, non si intenda procedere con la riduzione ad uso profano della relativa chiesa parrocchiale, essa può restare adibita al culto e assumere la qualifica di *chiesa sussidiaria*.

Da ultimo vi sono le chiese annesse ad una persona giuridica, ovvero a un capitolo, un istituto religioso clericale o una società clericale di vita apostolica, un istituto religioso laicale o una società laicale di vita apostolica o un istituto secolare, una confraternita, un seminario o un altro ente ecclesiastico.

35. Ai sensi del can. 834 § 2, il culto di Dio pubblico integrale «si realizza quando viene offerto in nome della Chiesa da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati dall'autorità della Chiesa».

Come avremo modo di rilevare nel prosieguo, in Italia sono soprattutto quest'ultima tipologia di chiese, ovvero quelle non parrocchiali, ad essere oggetto dei fenomeni di dimissione e riuso. Così non è in altri contesti, in nord Europa e nel resto dell'Occidente, dove è prevalente il fenomeno della soppressione e fusione di parrocchie, con la conseguente dimissione degli edifici parrocchiali divenuti ormai sovrabbondanti.

2.2 *La normativa canonica sulle chiese*

Oltre a quanto sin qui indicato, occorre sinteticamente richiamare alcuni canoni che disciplinano in modo specifico le chiese³⁶, in particolare:

- 1) la costruzione di una nuova chiesa richiede il previo consenso scritto del Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine (can. 1215), mentre l'autorità civile, «per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali» «terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dall'autorità ecclesiastica»³⁷;
- 2) la nuova chiesa deve essere dedicata o benedetta quanto prima, osservando le leggi della sacra liturgia, e, se si tratta di una cattedrale o di una parrocchia, la cerimonia deve avvenire con rito solenne (can. 1217);
- 3) ciascuna chiesa deve essere dotata di un titolo, non più modificabile una volta intervenuta la dedicazione (can. 1218);
- 4) nella chiesa, legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali (can. 1219);
- 5) la chiesa va tenuta con cura, garantendo la manutenzione, la pulizia, il decoro, la custodia e la sicurezza dei beni in essa custoditi (can. 1220);
- 6) l'accesso alla chiesa, durante il tempo delle sacre funzioni, deve essere libero e gratuito (can. 1221);
- 7) la riduzione di una chiesa ad uso profano non indecoroso spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, con il consenso degli aventi diritto (can. 1222).

36. A. GIACOBBI - A. MONTAN, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., 326-327.

37. Art. 5, comma terzo, della legge 25 marzo 1985, n. 121, *Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*.

2.3 Le chiese come “beni culturali” nel diritto canonico

Il codice di diritto canonico del 1983, così come quello piano-benedettino del 1917, non definisce la nozione di “bene culturale”³⁸. Il termine occorre una sola volta, nel can. 1283 n. 2, laddove si stabilisce che, prima che un amministratore di beni ecclesiastici inizi il suo incarico, occorre redigere un accurato inventario «dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali» [*rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium*]. In altri canoni, e specificatamente nei cann. 638 § 3; 1189, 1270, 1283, 1292 § 2, si evoca il diverso concetto, parimenti non definito, di «oggetti preziosi di valore artistico o storico», che sembrerebbe riferirsi alla preziosità dei beni per la qualità dei loro materiali ovvero per l'epoca o per le modalità della loro fattura³⁹.

Sebbene vi fossero state un'approfondita riflessione sull'individuazione del concetto di “bene culturale” durante i lavori preparatori del codice del 1983 e la proposta del cardinal Giovanni Colombo di definire genericamente “beni culturali ecclesiastici” «tutti quelli che in qualche modo sono connessi con una testimonianza di fede»⁴⁰, si preferì, infine, non cristallizzare una volta per tutte una nozione, peraltro suscettibile di continui cambiamenti, a seconda del diverso stato di avanzamento della riflessione internazionale sul patrimonio culturale⁴¹.

Occorre rammentare, infatti, che il diritto canonico ha carattere universale e si applica nel mondo intero, anche nei Paesi in cui vi sono sensibilità diverse dalla nostra rispetto a ciò che debba intendersi per “valore culturale” di un bene. In questo modo, la Chiesa può, da un lato, fare riferimento alle discipline civili proprie di ciascuno Stato, riservandosi, al

38. Si vedano, sul punto, G. FELICIANI, *I beni culturali nel nuovo codice di diritto canonico*, in W. SCHULZ - G. FELICIANI (a cura di), *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, cit., 249-259; C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., 205-206; A.G. CHIZZONITI, *I beni culturali nell'ordinamento canonico*, in R. MAZZOLA - I. ZUANAZZI (a cura di), *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Giappichelli, Torino, 2011, vol. I, 131-134.

39. I. ZUANAZZI, *Beni culturali ecclesiali e dismissione del patrimonio monastico*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio la città e l'architettura*, v. 12, n. 6 (2021), 62.

40. G. FELICIANI, *La nozione di bene culturale nell'ordinamento canonico*, in *Id.*, *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti*, cit., 272-273; C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, EDB, Bologna, 2001, 196-201.

41. C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., 187-188.

contempo, la possibilità di determinare, secondo propri criteri e autonome categorie, che cosa in concreto possa rivelarsi un “bene culturale” per i suoi propri fini di evangelizzazione, di culto e di carità.

Il Pontefice Giovanni Paolo II, in un’allocuzione ai membri dell’allora Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, poi unita al Pontificio Consiglio della Cultura⁴² e dal 5 giugno 2022 divenuta Sezione per la Cultura del Dicastero per la Cultura e l’Educazione⁴³, elaborò un’ampia definizione ed interpretazione autentica del concetto di “bene culturale”, ricomprendendovi non solo «i patrimoni artistici della pittura, della scultura, dell’architettura, del mosaico e della musica [...], i beni librari contenuti nelle biblioteche ecclesiastiche e i documenti storici custoditi negli archivi delle comunità ecclesiali» ma anche «le opere letterarie, teatrali, cinematografiche, prodotte dai mezzi di comunicazione di massa»⁴⁴.

Ne discende che non solo le chiese possono ricadere nel concetto di bene culturale elaborato dalla Chiesa, ma sono da considerarsi, altresì, tra le più preziose testimonianze di fede, di arte e cultura che l’uomo abbia mai realizzato.

3. *La riduzione di una chiesa ad usi profani non indecorosi nel diritto canonico*

Come abbiamo già avuto modo di appurare, vi è un apposito canone, il can. 1222, dedicato all’ipotesi in cui una chiesa perda le proprie funzioni culturali. Il testo della disposizione, di fondamentale importanza e snodo di partenza centrale per la nostra ricerca, così recita:

Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.

42. BENEDETTO XVI, *Pulchritudinis fidei*. Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio* con la quale la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa viene unita al Pontificio Consiglio della Cultura, 30 luglio 2012, in *Acta Apostolicae Sedis* 104, n. 8 (2012), 631-632.

43. FRANCESCO, *Praedicate Evangelium*. Costituzione Apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022, artt. 153-158, 117-120.

44. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione papale alla I Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa*, 12 ottobre 1995, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, EDB, Bologna, 2002, 561-562.

Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.

Il canone distingue due ipotesi, divise in altrettanti paragrafi, che provvederemo ad analizzare separatamente.

3.1 *Can. 1222 § 1 - L'impossibilità di adibizione al culto divino o al restauro*

Il can. 1187 del codice piano-benedettino del 1917, riprendendo quanto stabilito dal Concilio di Trento⁴⁵, prevedeva un'unica ipotesi di riduzione ad uso profano di una chiesa, ovvero quella in cui i soggetti, tenuti a prendersene cura a mente del can. 1186⁴⁶, non fossero stati in concreto in grado di provvedere alle riparazioni⁴⁷, per mancanza di fondi, beni o altri redditi ovvero per il grave stato di degrado dell'edificio e, quindi, la chiesa poteva essere *nullo modo* adibita al culto divino. In tal caso, l'Ordinario del luogo poteva ridurre la chiesa *in usum profanum non sordidum* ed era ritenuta possibile anche la sua demolizione⁴⁸.

L'ipotesi dell'impossibilità di adibire il bene al culto divino o di restaurarlo è stata mantenuta anche nel codice del 1983, venendo a costituire il primo paragrafo del can. 1222. In tale situazione, da considerarsi assolutamente eccezionale, non è possibile adibire in alcun modo il bene al culto né restaurarlo⁴⁹. Per tali ragioni, è possibile, o forse addirittura si

45. CONCILIO DI TRENTO, *Decreto di riforma*, Sessione XXI, 16 luglio 1562, can. VII, in ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, EDB, Bologna, 1991, 730-731.

46. Can. 1186. Salve consuetudini, convenzioni e obblighi di legge civile, le riparazioni gravano per la Cattedrale sui beni della Fabbrica, salvo il culto e l'amministrazione ordinaria; sul Vescovo e i Canonici in proporzione ai proventi; sui diocesani, i quali saranno piuttosto invitati che forzati. Per la parrocchiale sui beni della Fabbrica, sul patrono, sui partecipanti dei beni e redditi, sui parrocchiani opportunamente invitati. Ciò in proporzione si farà anche per le altre chiese.

47. Can. 1187. Se le riparazioni sono impossibili, l'Ordinario del luogo può ridurre la chiesa ad uso profano ma non sordido, trasferendo gli oneri, i redditi e i titoli della parrocchia a un'altra chiesa.

48. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 125.

49. G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13, n. 3 (2000), 283.

deve⁵⁰, ridurre il bene a usi profani, per poi demolirlo ed eventualmente costruire qualcos'altro al suo posto⁵¹. Questa condizione potrebbe riguardare edifici di culto fatiscenti ovvero in gran parte distrutti a seguito di un terremoto, un'alluvione o un'altra calamità naturale o artificiale, e che non si ritenga più conveniente, per ragioni economiche o di utilità per la comunità dei fedeli, restaurare o ricostruire in loco. Trattasi, quindi, di una situazione di assoluta necessità, che non impone alcun adempimento né l'emanazione di alcun provvedimento da parte del Vescovo diocesano⁵².

3.2 *Can. 1222 § 2 - Il decreto vescovile di riduzione a usi profani*

L'ipotesi di cui al secondo paragrafo è quella che in questa sede ci interessa maggiormente, in quanto delinea un procedimento ben preciso al fine della validità del provvedimento finale, ovvero del decreto di riduzione di una chiesa ad usi profani, con il quale il Vescovo, rilevando e motivando in forma scritta la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, decide la dimissione dell'edificio dall'esercizio del culto⁵³.

La cessazione dell'uso cultuale di una chiesa può essere "indotta" da diversi motivi, quali gli interessi turistici ed economici, religiosi di altre Chiese o comunità ecclesiali, oppure può essere "spontanea", frutto di una accurata e condivisa scelta di riorganizzazione pastorale, ovvero può essere, infine, "forzata" da impellenti necessità economiche⁵⁴.

Molto spesso all'estero, meno frequentemente in Italia, la riduzione ad usi profani di una chiesa costituisce la diretta conseguenza della soppressione di una parrocchia⁵⁵. Proprio in questo ambito sono emersi

50. I. BOLGIANI, *La dimissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, in *Jus* 61, n. 3 (2014), 565-566, riporta interpretazioni del can. 1222 § 1 che lo riconducono a casi di "impossibilità assoluta" o comunque che lasciano uno spazio molto limitato della discrezionalità del Vescovo diocesano.

51. F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 28.

52. C. AZZIMONTI - A. FEDELI, *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, in *Ex lege* 4, n. 4 (2002), 87; G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., 283-284, sottolinea che la decisione, anche se concretizzata in un mero comportamento o in un'azione, può essere comunque impugnata avanti al giudice ecclesiastico, nonostante la mancanza di un provvedimento espresso.

53. Can. 51. Il decreto si dia per iscritto esponendo, almeno sommariamente, le motivazioni, se si tratta di una decisione.

54. G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., 282.

55. Sulla soppressione di parrocchie, si vedano J.H. PROVOST, *Some canonical considerations on closing parishes*, in *The Jurist* 53, n. 2 (1993), 362-370; T.J. PAPROCKI, *Parish*

alcuni casi nei quali i fedeli si sono opposti alla decisione del loro Vescovo, sollevando contenziosi che sono giunti in ultima istanza – dopo il ricorso immediato previo all'autorità emanante e il ricorso gerarchico al competente Dicastero della Curia Romana – avanti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il quale, nelle sue sentenze, ha avuto l'occasione di interpretare le singole condizioni di cui si compone il canone, che devono essere tutte rispettate e che meritano di essere esaminate separatamente⁵⁶.

3.2.1 *Le gravi ragioni*

A differenza della soppressione di una parrocchia, per la quale si ritiene sufficiente una “giusta causa”⁵⁷, la quale può consistere semplicemente in una ragione di carattere pastorale, la riduzione ad uso profano richiede, invece, una “causa grave”. Nella sentenza *coram* Agustoni del 4 maggio 1996⁵⁸, il

closing and administrative recourse to the Apostolic See: recent experiences of the Archdiocese of Chicago, in *The Jurist* 55, n. 2 (1995), 875-896; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 111-148; K. MARTENS, *Brief note regarding the reconfiguration of parishes and the relegation of churches to profane use*, in *The Jurist* 73, n. 2 (2013), 626-643; G. NÚÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquias y reducción de una iglesia a un uso profano no indecoroso*, in *Ius canonicum* 53, n. 1 (2013), 279-309; G. PARISE, *Il dato codiciale in materia di soppressione, unione, modifica di parrocchie (can. 515 § 2) e la riduzione ad uso profano di edifici sacri (can. 1222 §2)*, in *Angelicum* 93, n. 4 (2016), 843-874; B. DUNN, *The Merger of Parishes and the Closure of Churches. Lessons Learned from a Bishop's Perspective*, in *Studia canonica* 51, n. 2 (2017), 471-496; G. PARISE, *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica sul mutamento di stato di parrocchie ed edifici sacri (cann. 515 § 2 e 1222 § 2): riflessioni e proposte*, in *Ius Ecclesiae* 29, n. 2 (2017), 327-352; G. PARISE, *Soppressione, unione e modifica di parrocchie (can. 515 § 2) e riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri (can. 1222 § 2)*, cit., 187-212. Più specificamente, sul diritto dei fedeli di accedere alle chiese e sui casi in cui questo diritto può essere limitato, tra cui la soppressione della parrocchia e la dimissione della chiesa parrocchiale, si veda E. LOHSE, *Restricting the right of the faithful to enter a church for divine worship: law and jurisprudence*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2016.

56. Si veda, sul punto, G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio. Villa S. Giuseppe - Torino, 29 giugno - 3 luglio 1998*, Glossa, Milano, 1999, 85-119.

57. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 117; E. LOHSE, *Restricting the right of the faithful to enter a church for divine worship: law and jurisprudence*, cit., 311-312 e 334.

58. Il testo della sentenza è riprodotto in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 2 (1997), 3-7. Si veda, per un commento, C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 2 (1997), 7-11.

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha affermato che la “causa grave” non deve essere necessariamente “gravissima” (come potrebbe essere, invece, il caso dell’impossibilità assoluta di adibire il bene al culto divino), ma neppure futile. In mancanza di una meglio articolata e più precisa definizione, parte della dottrina ha proposto di definire “grave” la causa che si sostanzia in un «presupposto o circostanza che giustifica un’azione diversa o contraria rispetto ad una disposizione giuridica avente una speciale forza obbligatoria»⁵⁹, ovvero, nel caso di specie, il mantenimento in perpetuo del carattere sacro di un edificio destinato al culto divino⁶⁰.

La valutazione circa la gravità della causa è rimessa a una decisione discrezionale del Vescovo diocesano, il quale dovrebbe conoscere, meglio di chiunque altro, le circostanze di luogo, di tempo e di persone. Ciò significa che la causa grave, oltre che intrinseca, può essere anche estrinseca rispetto all’edificio di culto da dimettere ad usi profani⁶¹.

La causa grave può avere, infatti, anche natura economica, ma deve essere specifica e valutata in rapporto al contesto: una mera difficoltà finanziaria non costituisce una causa grave, a differenza dell’impossibilità di fronteggiare i debiti necessari per la conservazione della chiesa⁶². In questo ambito, si rinviene una causa grave allorché l’onere economico necessario per l’erezione di una nuova parrocchia comporti la vendita di altre chiese, mentre il numero ridotto dei fedeli non consente di giustificare la conservazione di tali chiese per la loro cura pastorale. La Chiesa locale non deve essere immaginata, infatti, come costituita da compartimenti stagni e separati, ma come un insieme unitario, per cui è possibile sacrificare l’interesse di pochi fedeli – che peraltro non avevano alcuna responsabilità circa l’indebitamento, dovuto alla costruzione di una nuova chiesa parrocchiale – per il bene dell’intera diocesi⁶³.

59. G. PARISE, *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica sul mutamento di stato di parrocchie ed edifici sacri (cann. 515 § 2 e 1222 § 2): riflessioni e proposte*, cit., 341.

60. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera e Linee guida procedurali circa la modificazione delle parrocchie e la chiusura, riduzione e alienazione delle chiese*, 30 aprile 2013, in L. GRASSELLI (a cura di), *Enchiridion Vaticanum* 29 (2013), EDB, Bologna, 2015, versione originale in lingua inglese e traduzione in lingua italiana, punto 2, lett. c, n. 562t, 388-389.

61. G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., 113.

62. G. PARISE, *Soppressione, unione e modifica di parrocchie (can. 515 § 2) e riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri (can. 1222 § 2)*, cit., 194.

63. C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, cit., 11.

D'altro canto, la soppressione di una parrocchia e il fatto che la nuova non abbia bisogno di un ulteriore edificio di culto non sarebbero sufficienti a giustificare, perciò soli, la riduzione ad usi profani della chiesa della parrocchia soppressa⁶⁴ e nemmeno, di per sé, la mancanza di sacerdoti⁶⁵. Allo stesso modo non appaiono costituire una “causa grave” la volontà di riordinare le strutture pastorali secondo un piano globale oppure di favorire la celebrazione della messa domenicale nella chiesa parrocchiale della nuova parrocchia⁶⁶. Vi possono essere, infatti, tante “giuste cause” che, di per sé, non sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di dimissione a usi profani ma che, se considerate tutte insieme, possono rendere manifesta la gravità della situazione.

Appare opportuno, in ogni caso, contemperare i diversi interessi: ad esempio, non si dovrebbero destinare tutte le elemosine e le offerte alla conservazione dell'edificio sacro, trascurando le necessità dei poveri, dell'apostolato e del sostentamento del clero, se questa non è assistita da una causa grave⁶⁷. La Chiesa costituita dalle persone è considerata, giustamente, più importante di quella costruita con le pietre.

La gravità della causa è stata, invece, riscontrata allorquando lo stato di pericolosità della chiesa sia stato dichiarato dal giudice civile e il Vescovo non abbia inteso onerare la comunità con le spese per il restauro, visto che nelle vicinanze era disponibile una chiesa abbastanza ampia per accogliere tutti i fedeli, oppure quando la mancata riduzione a uso profano di una chiesa avrebbe potuto permettere ad una comunità ecclesiale non in comunione con la Chiesa cattolica di occupare l'edificio⁶⁸.

Secondo attenta dottrina, l'individuazione e la possibilità di tipizzare i casi nei quali sussiste una “causa grave” spetterebbero al legislatore particolare, ovvero alla Conferenza episcopale nazionale o all'Ordinario del luogo, oppure all'amministratore locale nell'esercizio del potere esecutivo e, quindi, al Vescovo diocesano⁶⁹. In assenza di una normativa particola-

64. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 127.

65. ID., *The reduction of a former parish church to profane use in the light of the recent jurisprudence of the Apostolic Signatura*, cit., 166, cita, sul punto, le cause Prot. N. 45232/11 CA, Prot. N. 45233/11 CA e Prot. N. 45234/11 CA.

66. ID., *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 128.

67. *Ivi*, 127.

68. G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., 288.

69. C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, cit., 9.

re, la decisione è rimessa ad una valutazione discrezionale del Vescovo, eventualmente impugnabile, previa preposizione del ricorso gerarchico al Dicastero per il Clero, avanti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica⁷⁰.

3.2.2 *Il parere del consiglio presbiterale*

Il consiglio presbiterale, a norma del can. 495 § 1, consiste in «un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata».

La condizione della sua audizione, al fine di ottenerne un parere, è richiesta, secondo la giurisprudenza canonica, a pena di nullità del decreto vescovile di riduzione di una chiesa a usi profani. In particolare, è necessario che il consiglio presbiterale sia interpellato prima che il Vescovo prenda la sua decisione, dopo che il consiglio sia stato pienamente informato nel merito della questione, e che esso si esprima mediante un parere cui corrisponda un voto consultivo⁷¹.

Peraltro, il consiglio presbiterale deve essere consultato distintamente sia per la soppressione della parrocchia, sia per la riduzione della chiesa parrocchiale ad uso profano, in quanto decisioni riguardanti due procedimenti e due provvedimenti diversi e distinti. Tale organismo si dovrà sempre esprimere mediante un parere espresso, non essendo sufficiente un consenso implicito⁷². Un eventuale parere negativo non risulterà in ogni caso vincolante per il Vescovo, la cui decisione potrà imporsi anche contro la volontà della maggioranza del consiglio⁷³.

3.2.3 *Il consenso degli aventi diritto*

In relazione a questa condizione, si deve fare riferimento al consenso di coloro i cui diritti potrebbero venir lesi dal decreto⁷⁴, ad esempio i soggetti proprietari della chiesa, come potrebbero essere una parrocchia

70. C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, cit., 10.

71. G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., 111.

72. J.H. PROVOST, *Some canonical considerations on closing parishes*, cit., 367.

73. N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (C. 1222 § 2): reasons and procedure*, cit., 499.

74. Can. 50. Prima di dare un decreto singolare, l'autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie, e, per quanto possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere lesi.

o un istituto religioso che dispongano, rispettivamente, di una chiesa parrocchiale o sussidiaria, e di una chiesa annessa all'istituto. Il Vescovo avrà bisogno, pertanto, del consenso del parroco o del superiore, salvo che, per quanto riguarda il caso della parrocchia, essa non sia già stata soppressa⁷⁵.

Altre persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, possono far valere i propri diritti, intesi in senso stretto⁷⁶, oltre che nel caso in cui risultino proprietarie dell'edificio – si pensi ad una cappella privata annessa ad una villa, oppure ad una chiesa di proprietà di un ente pubblico territoriale o di una fondazione bancaria – anche nel caso in cui abbiano effettuato una donazione essenziale, concedendo ad esempio il terreno su cui costruire la chiesa, ma sottoponendo tale trasferimento alla condizione per cui l'edificio avrebbe dovuto rimanere in uso quale “luogo sacro” per un certo periodo di tempo, pena la retrocessione della proprietà del terreno a sé o ai propri eredi⁷⁷. Se l'originario atto dispositivo, finalizzato alla costruzione, al restauro o alla manutenzione straordinaria della chiesa, non avesse previsto una clausola simile, il Vescovo non sarebbe giuridicamente obbligato a consultare o ad ottenere il consenso del donante, il quale non potrà invocare in suo favore il disposto del can. 1267 § 3⁷⁸ per vedersi riconosciuto un diritto di assenso o di revocazione della donazione⁷⁹. Infatti, solo le competenti autorità ecclesiastiche possono, a norma del diritto, assumere le decisioni definitive relative all'uso della chiesa, e comunque non sussiste alcun diritto di veto in capo ai parrocchiani⁸⁰.

75. J.P. BEAL - J.A. CORIDEN - T.J. GREEN, *New Commentary on the Code of Canon Law*, Paulist Press, Mahwah, 2000, 1432.

76. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione a uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 131, cita la causa Prot. N. 24388/93 CA, nella quale si è richiesto che la persona provi la titolarità dei propri «vera iura in ecclesia». Il testo in latino e la traduzione in lingua inglese del decreto del Congresso 3 maggio 1995 e della sentenza definitiva 4 maggio 1996 sono pubblicati in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin with English Translation*, Librairie Wilson & Lafleur, Montreal, 2011, vol. I, 503-513 e 514-528. Si veda, per un commento, G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, cit., 31-38.

77. T.J. PAPROCKI, *Parish closing and administrative recourse to the Apostolic See: recent experiences of the Archdiocese of Chicago*, cit., 894.

78. Can. 1267 §3 - Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.

79. J.P. BEAL - J.A. CORIDEN - T.J. GREEN, *New Commentary on the Code of Canon Law*, cit., 1432-1433; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione a uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 119-120.

80. J.H. PROVOST, *Some canonical considerations on closing parishes*, cit., 366.

Occorre distinguere, quindi, i soggetti che possono vantare veri e propri diritti in relazione alla chiesa, i quali dovranno assentire alla sua riduzione ad uso profano, e coloro che potrebbero essere legittimati soltanto a proporre ricorso contro il decreto⁸¹.

Ciò nonostante, la giurisprudenza e la dottrina suggeriscono l'opportunità di individuare modalità di consultazione dei parrocchiani interessati, per mezzo del consiglio pastorale o di un'assemblea generale, allo scopo di rendere visibile e tangibile la responsabilità condivisa da tutti i fedeli in relazione alla vita della Chiesa, che si pone ben oltre i confini delle singole parrocchie⁸².

Infine, ricade tra le fattispecie per cui è richiesto il consenso degli aventi diritto la previsione di cui all'art. 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Se un edificio di culto è stato in parte costruito mediante l'erogazione di fondi pubblici, esso non potrà essere sottratto alla sua destinazione per il culto prima che siano trascorsi vent'anni, a pena di restituzione degli importi ricevuti, oltre alla relativa rivalutazione.

3.2.4 *La non indecorosità dell'uso*

La nozione di "uso profano non indecoroso" non è di facile e di sicura individuazione. Si è soliti affermare che spetta al Vescovo valutare se l'uso cui il bene sarà destinato possa rientrare o meno in questo concetto⁸³. La prassi mostra, tuttavia, che non sempre il Vescovo è stato reso edotto circa il futuro uso profano della chiesa dimessa, in quanto ancora solo eventuale, oppure rimesso, di fatto, alle determinazioni del proprietario, sia esso un istituto religioso o un'altra persona, fisica o giuridica, pubblica o privata.

Per tentare di comprendere cosa significhi "uso non indecoroso" bisogna distinguere due dimensioni dell'edificio di culto, quella «oggettiva», di «carattere identitario» nei confronti di una precisa «comunità cristiana locale», e quella soggettiva, relativa al «sentire» del singolo fedele che coltiva un legame affettivo con la "sua" chiesa, dove ha vissuto momenti particolarmente significativi della sua vita⁸⁴. La condizione della destinazione non indecorosa ha, quindi, lo scopo di tutelare il bene immateriale del sentimento religioso dei fedeli, costituito da un insieme di memorie

81. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione a uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 131.

82. J.H. PROVOST, *Some canonical considerations on closing parishes*, 369-370.

83. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 130.

84. C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., 59-60.

ed affetti ricollegati ad un “luogo sacro”⁸⁵. Ciò significa che la nuova attività non deve stridere con la precedente destinazione al culto ovvero arrecare pregiudizio alla Chiesa cattolica e al sentimento religioso dei suoi appartenenti.

Secondo autorevole dottrina, in assenza di una elencazione ufficiale, esempi di trasformazioni reputate non decorose, a maggior ragione laddove la struttura architettonica dell’edificio risulti ancora immediatamente percepibile, sarebbero quelli, talora invero riscontrati nella realtà, a «officina, ristorante, pub, night club»⁸⁶. Si ritengono, invece, compatibili le attività di tipo culturale, come «sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei»⁸⁷ o «sedi di strutture sanitarie, assistenziali o caritative, ma anche di scuole o università» o comunque per attività a carattere sociale, non speculative, rivolte al benessere della collettività⁸⁸.

Il concetto di cosa si possa intendere come “decoroso” o meno può comunque variare, e molto, a seconda della sensibilità del singolo Vescovo, nonché del sistema di relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato in cui si trova il bene e del suo maggiore o minore livello di secolarizzazione, del valore storico-artistico del bene e, infine, dell’incidenza della normativa in materia di patrimonio culturale⁸⁹. Ciò che può essere ritenuto indecoroso da un Vescovo in Italia non è detto che possa essere ritenuto tale in un altro, diverso contesto.

3.2.5 *La salvaguardia del bene delle anime*

Quest’ultima condizione intende richiamare le necessità pastorali della comunità di fedeli, che non deve soffrire alcun danno spirituale

85. C. AZZIMONTI, *Garanzie per l’utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., 60.

86. *Ibidem*.

87. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, n. 35.

88. I. BOLGIANI, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, cit., 571.

89. Per un cenno sul fenomeno della dismissione di chiese in Francia, in Québec (Canada) e negli Stati Uniti, si veda P. CAVANA, *Il problema delle chiese dismesse*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 3 (aprile 2009), 10-17; ID., *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d’uso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 61-68. Sulla dismissione delle chiese anglicane in Riviera Ligure e in Costa Azzurra, si veda L. BAGNOLI - R. CAPURRO, *Il riuso delle chiese anglicane in Riviera e Costa Azzurra*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura* v. 8, n. 11 (2017), 335-345, nonché, per un approfondimento sugli aspetti più propriamente giuridici, sia consentito rinviare a D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, cit., 24-26.

dalla riduzione ad uso profano di una chiesa: se è vero che non sussiste, in capo al fedele, il diritto ad una determinata parrocchia o a un determinato edificio sacro⁹⁰, deve pur sempre essere garantita, ad una distanza non irragionevole, la presenza di un altro luogo di culto in cui poter celebrare le funzioni liturgiche⁹¹.

Secondo certa dottrina, questa condizione non costituirebbe di per sé una “causa” per la riduzione ad uso profano, quanto piuttosto un limite alla stessa, laddove risultino presenti altre gravi ragioni e siano stati positivamente soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dal canone⁹². Un danno al bene delle anime non può essere, comunque, ravvisato nel comportamento scomposto dei parrocchiani che avevano manifestato la propria contrarietà alla riduzione ad uso profano, affermandone l’illegittimità⁹³.

3.3 *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in tema di riduzione ad uso profano di chiese*

La giurisprudenza canonica ha avuto modo di soffermarsi sulla soppressione o unione estintiva di parrocchie e sulla riduzione ad uso profano di chiese parrocchiali⁹⁴, nell’ambito del contenzioso amministrativo. In particolare, sulla base di quanto è stato pubblicato e commentato dalla dottrina, è dato sapere che nel periodo 1985-1995 sono state proposte ben ventidue cause⁹⁵ innanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostoli-

90. G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 45, laddove riporta il contenuto del decreto del Congresso *Suppressionis paroecliae*, Prot. N. 38691/06 CA, 1° febbraio 2008.

91. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Prot. N. 24388/93 CA, *Reductionis ecclesiae in usum profanum, coram Agustoni*, 4 maggio 1996, n. 9, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 2 (1997), 6-7.

92. G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., 55.

93. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, N. 24048/93 CA, *Decreto del Congresso*, 6 dicembre 1993, in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, cit., vol. I, 467-475; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Prot. N. 42278/09 CA, *Reductionis ecclesiae in usum profanum, coram Burke*, 21 maggio 2011, in *Apollinaris* 85, n. 2 (2012), 427-431; traduzione italiana, in *ivi*, 431-426; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Prot. N. 45243/11 CA, *Decretum Suppressionis paroecliae*, 21 dicembre 2011, in *Ius canonicum* 53, n. 1 (2013), 273-278. Si veda, per un commento, G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 26-29, 59-62 e 70-73.

94. Si veda, da ultimo, E. LOHSE, *Restricting the right of the faithful to enter a church for divine worship: law and jurisprudence*, cit., 316-380.

95. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 112-113.

ca⁹⁶, giunte a Roma principalmente dagli Stati Uniti⁹⁷. Altri casi, ancora, si sono verificati tra il 2006 e il 2015⁹⁸.

La maggior parte di questi ricorsi ha riguardato la soppressione di parrocchie personali, rivolte a specifiche comunità linguistiche o nazionali, con la conseguente riduzione ad uso profano dell'edificio o adibizione dello stesso a parrocchia territoriale⁹⁹. Essi sono stati proposti, oltre che dai parroci, anche da singoli o da gruppi di parrocchiani.

Dal punto di vista della legittimazione attiva, per ricorrere contro la soppressione della parrocchia¹⁰⁰ e la riduzione della chiesa ad uso profano, appare sicuramente legittimato ad agire il parroco, in qualità di legale rappresentante della parrocchia, o, in sua mancanza e ai sensi rispettivamente del can. 540 e del can. 517 § 2, l'amministratore parrocchiale ed il moderatore responsabile della cura pastorale della comunità¹⁰¹. È più difficile, invece, che siano ritenute capaci di agire, come *coetus*, associazioni di fedeli riconosciute e, a maggior ragione,

96. Sulla giurisdizione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in merito alla legittimità dei provvedimenti amministrativi canonici, si vedano I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Jovene, Napoli, 2005, 662-678; J. CANOSA, *Giurisprudenza della Segnatura Apostolica e prassi amministrativa*, in E. BAURA - J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2006, 99-131. Si veda, inoltre, per un'approfondita analisi della giurisprudenza canonica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano di edifici sacri, G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 19-89.

97. Negli ultimi decenni sono giunti costantemente a Roma dagli Stati Uniti ricorsi in tema di soppressione di parrocchie. Si veda, sul punto, A. GULLO, *Soppressione di parrocchia: uno tsunami proveniente dagli Stati Uniti*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, vol. I, 55-89.

98. I testi di ulteriori tredici decisioni in materia di soppressione di parrocchie e/o di riduzione a uso profano di edifici di culto, emanate dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica tra il 2006 e il 2015, sono pubblicati, in latino e nella traduzione in lingua inglese, in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae. The lex propria and more recent contentious administrative jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, Librairie Wilson & Lafleur, Montreal, 2021, vol. II, 249-405.

99. G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., 86-87.

100. Si veda, per un approfondimento sui diritti della parrocchia e sulle modalità per la loro rivendicazione, attraverso ricorsi amministrativi e giurisdizionali, J.A. CORIDEN, *The vindication of parish rights*, in *The Jurist*, 54, n. 1 (1994), 22-39.

101. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 133-134; G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 106.

non riconosciute¹⁰², vista la giurisprudenza costante e particolarmente restrittiva sul punto della Segnatura Apostolica¹⁰³.

Più complessa ancora appare la questione concernente la legittimazione di singoli fedeli, ovvero se possano proporre un ricorso o solamente presentare una *petitio gratiae* o una *denuntiatio*¹⁰⁴: negli ultimi anni si è tendenzialmente riconosciuta la legittimazione attiva a singoli parrocchiani, in forza del loro *status* di fedeli appartenenti a quella parrocchia¹⁰⁵, a condizione, però, che l'atto amministrativo avesse provocato un *gravamen* nei loro confronti, ovvero una lesione di un interesse personale, diretto, attuale e tutelato, almeno indirettamente, dall'ordinamento canonico¹⁰⁶. Qualche spiraglio si è poi aperto con riguardo alla possibilità, per i singoli fedeli, di agire per far valere interessi non meramente individuali, ma anche di carattere collettivo¹⁰⁷.

Per cercare di mettere ordine in questa materia, la Congregazione per il clero, con delle linee guida risalenti al 2013, ha provveduto a distinguere tre diversi e separati procedimenti canonici¹⁰⁸:

- 1) la modificazione delle parrocchie per soppressione o unione estintiva;
- 2) la riduzione ad uso profano e/o la chiusura permanente delle chiese;
- 3) l'alienazione di edifici ancora sacri o non più tali¹⁰⁹.

102. Si veda, in proposito, SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum, coram* Agustoni, 4 maggio 1996, Prot. N. 25500/94 CA, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 2 (1997), 11-15.

103. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 134-136.

104. *Ivi*, 139-141; G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., 107.

105. G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., 107-110.

106. G. PARISE, *Soppressione, unione e modifica di parrocchie (can. 515 § 2) e riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri (can. 1222 § 2): evoluzioni recenti della giurisprudenza della Segnatura apostolica in materia*, cit., 201.

107. Si veda, sul punto, I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, in R. BERTOLINO - S. GHERRO - L. MUSSELLI (a cura di), *Diritto per valori e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Giappichelli, Torino, 1996, 441-442.

108. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera e Linee guida procedurali circa la modificazione delle parrocchie e la chiusura, riduzione e alienazione delle chiese*, 30 aprile 2013, in L. GRASSELLI (a cura di), *Enchiridion Vaticanum* 29 (2013), EDB, Bologna, 2015, versione originale in lingua inglese e traduzione in lingua italiana, 378-395.

109. *Ivi*, punto 3, lett. 3), n. 562ee, 393, distingue, per il caso di alienazione, secondo un ordine di preferenza decrescente, il mantenimento dell'uso per il culto, l'uso per l'apostolato o altro ministero cattolico, usi profani compatibili con la dignità originaria, e, da ultimo, la demolizione dell'edificio e il recupero del terreno.

Infatti, la modificazione o la cessazione di una *parrocchia* ai sensi del can. 515 § 2 non comporta necessariamente e neppure implicitamente la riduzione ad uso profano dell'edificio *chiesa parrocchiale*, né appare sufficiente la sua chiusura a tempo indeterminato. Se è pur vero che, per la giurisprudenza della Segnatura Apostolica¹¹⁰ e per le linee guida della Congregazione per il clero¹¹¹, la chiusura di una chiesa a tempo indeterminato equivale alla sua riduzione ad uso profano, ciò non significa che non occorra rispettare anche in questo caso le condizioni contenute nel can. 1222 § 2¹¹².

Secondo autorevole dottrina¹¹³, in caso di prolungata non utilizzazione dell'edificio per il culto, questa situazione deve protrarsi per un lungo arco di tempo, pari ad almeno cento anni, per poter aver rilievo quale "dimissione di fatto". Altri autori sostengono, invece, che il non uso non faccia venire meno la qualità di "chiesa" o di "luogo sacro" acquisita da un edificio, rendendosi comunque necessaria la distruzione dell'immobile ovvero l'emanazione di un *decretum de profanando*¹¹⁴.

Sempre a questo riguardo, occorre tenere presente che, a norma del can. 1212, «i luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se

110. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva *coram* Caffarra, 21 maggio 2011, Prot. N. 41719/08 CA, n. 8. Il testo della sentenza è consultabile in *Apollinaris* 85, n. 2 (2012), 414-419; traduzione italiana in *ivi*, 420-426. Tale principio è stato ribadito da SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva *coram* Mamberti, 8 ottobre 2019, Prot. N. 53235/17 CA, in *Periodica de re canonica* 111, n. 2 (2022), 307-319, e partic. 310-311, nella quale si è affermata la possibilità per i fedeli di ricorrere avverso la chiusura di fatto, in assenza di decreto ex can. 1222 § 2, al fine di ottenere la riapertura della chiesa al culto. Si veda, per un commento, G.P. MONTINI, *I diritti dei fedeli di fronte all'autorità ecclesiastica che procede per vie di fatto*, in *Periodica de re canonica* 111, n. 2 (2022), 321-341.

111. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera e Linee guida procedurali circa la modificazione delle parrocchie e la chiusura, riduzione e alienazione delle chiese*, cit., punto 2, lett. d), n. 562u, 389.

112. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 130; K. MARTENS, *Brief note regarding the reconfiguration of parishes and the relegation of churches to profane use*, cit., 628.

113. G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., 298, nota 56; A. CROSETTI, *La tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi tra Stato e Chiesa: profili giuridici e problematici*, in *Diritto e processo amministrativo*, n. 2-3 (2015), 462.

114. D. BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 179, n. 1-2 (1959), 92; M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1965, vol. XIV, 303. In questo senso, con riguardo all'imprescrittibilità del carattere sacro dei beni, si veda J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., 48-49.

sono stati distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani con decreto del competente Ordinario o di fatto». Secondo alcuni commentatori¹¹⁵, la previsione della destinazione ad usi profani di fatto, in maniera stabile e continuativa, non si pone come alternativa giuridicamente valida rispetto alla necessità di un decreto di dimissione di cui al can. 1222, ma semplicemente come una previsione per il caso, non certamente auspicabile, di mancata emanazione di un formale decreto di dimissione ad usi profani. Tale provvedimento ha, infatti, il pregio di togliere ogni incertezza circa lo status giuridico del luogo¹¹⁶ e di garantire, inoltre, ai soggetti legittimati, la possibilità di proporre ricorso. Secondo altra dottrina¹¹⁷, il can. 1212, a differenza del can. 1222 § 2, non si riferirebbe a casi nei quali l'uso profano del bene corrisponde ad una decisione discrezionale e ben ponderata del Vescovo, quanto piuttosto a casi nei quali l'intervento del Vescovo sarebbe imposto da condizioni ormai irreversibili, a fronte di un già avvenuto e prolungato utilizzo del bene per scopi profani. Infine, seguendo un altro orientamento, il can. 1212 non si riferirebbe, a differenza del can. 1222, solo alle chiese, ma alla più ampia categoria dei "luoghi sacri", e rivestirebbe una valenza meramente liturgico-rituale, «indicando quando la dedicazione o la benedizione debba essere effettuata di nuovo sul medesimo luogo sacro in cui sia intervenuto un fattore di rilevanza contraria alla dedicazione al culto»¹¹⁸.

Appare diversa, ancora, la decisione del Vescovo di ridurre l'uso culturale di una chiesa già parrocchiale e divenuta sussidiaria, ad esempio per

115. J.P. BEAL - J.A. CORIDEN - T.J. GREEN, *New Commentary on the Code of Canon Law*, cit., 1428.

116. Un caso concreto dimostra l'importanza dell'emanazione del decreto vescovile ex can. 1222 § 2. La chiesa di San Paolo Converso, sita in Milano, adibita a magazzino dal 1808 e poi a sala per concerti di musica sacra e a studio di registrazione musicale, è divenuta, infine, di proprietà di un gruppo di architetti, che intendeva adibirla a proprio studio. Tuttavia, il Comune ha costretto gli architetti a rimuovere un'imponente struttura in ferro e acciaio, alta quattro piani, da loro installata all'interno della chiesa, al fine di ricavarvi settanta postazioni di lavoro, non appena ha potuto constatare la mancanza di un formale decreto di dimissione ad usi profani. La notizia è riportata da E. ANDREIS, *L'ufficio degli architetti volanti sospeso nella chiesa sconsacrata: la sovrintendenza lo fa smontare*, in *Corriere della Sera*, edizione di Milano, 28 settembre 2018, consultabile sul sito https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_settembre_28/chiesa-consacrata-stop-architetti-volanti-costretti-smontare-studio-26475942-c30d-11e8-8616-bab322c639b4.shtml.

117. I. BOLGIANI, *La dimissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, cit., 567.

118. G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., 290.

la celebrazione delle sole messe funebri degli ex parrocchiani e della festa del santo titolare: in questi casi, secondo la giurisprudenza canonica, non è dato ravvisare una riduzione dell'edificio ad usi profani, ma soltanto una legittima limitazione dell'uso¹¹⁹.

Nei casi giunti al vaglio del giudice ecclesiastico, molto spesso il decreto di dimissione della chiesa è ricollegato alla soppressione o alla modifica di una o più parrocchie. Tali decisioni spettano unicamente al Vescovo diocesano e ai suoi equiparati ai sensi del can. 381 § 2, sentito il consiglio presbiterale (can. 515 § 2). Infatti, dei succitati ventidue casi, ben tredici riguardavano sia la soppressione delle parrocchie sia la riduzione ad uso profano delle rispettive chiese parrocchiali, quattro la sola riduzione ad uso profano di chiese parrocchiali, mentre in uno il ricorrente contesta il fatto che la propria chiesa parrocchiale non fosse stata mantenuta come sede della nuova parrocchia sorta dopo l'unione estintiva di più parrocchie¹²⁰.

I giudici della Segnatura Apostolica, nel momento in cui sono chiamati a valutare la legittimità di un atto amministrativo canonico, possono riscontrare una violazione della legge *in procedendo*, ovvero nella fase procedurale, dalla preparazione e sino alla notifica del provvedimento, oppure *in decernendo*, ovvero nella fase decisoria, con riguardo al contenuto dell'atto¹²¹, che risulterebbe privo, in questo caso, delle gravi ragioni.

Nello specifico, per quanto riguarda l'esito di questi ricorsi:

119. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Prot. N. 46187/11 CA, *Decreto del Segretario, Circa l'uso di una chiesa*, 20 gennaio 2012, in *Ius Ecclesiae* 26, n. 1 (2014), 99-102. Si vedano, per un commento, J. CANOSA, *I diversi effetti della tutela garantita dal diritto amministrativo canonico*, in *ivi*, 103-111; G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 73-75.

120. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 112; G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., 85-119.

121. GIOVANNI PAOLO II, *Pastor Bonus*. Costituzione Apostolica sulla Curia Romana, 28 giugno 1988, Edizioni Paoline, Roma, 1988, art. 123 § 1, 55, dispone che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica «giudica dei ricorsi, presentati entro il termine perentorio di trenta giorni utili [oggi sessanta giorni utili, in conformità a BENEDETTO XVI, *Antiqua Ordinatione*. Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* con la quale è stata promulgata la *Lex Propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 28 giugno 2008, in *Acta Apostolicae Sedis* 100, n. 8 (2008), art. 34 § 1, 521], contro singoli atti amministrativi sia posti da dicasteri della Curia romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere».

- a) alcuni non sono stati ammessi alla decisione per difetto di capacità processuale e di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti¹²², perché riuniti in associazioni non riconosciute di fedeli¹²³ o perché non lesi direttamente, attualmente e personalmente da un *gravamen*¹²⁴;
- b) altri sono stati rigettati per mancanza di legittimazione dei ricorrenti¹²⁵;
- c) altri ancora sono stati rigettati per manifesta mancanza di fondamento¹²⁶;
- d) alcuni sono stati accolti per violazione della legge *in procedendo*, sia per la soppressione della parrocchia che per la riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale, in quanto non era stato ascoltato il consiglio presbiterale¹²⁷;
- e) altri sono stati ammessi alla discussione solo per quanto riguarda la riduzione ad uso profano, per poi essere respinti nel merito per

122. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 114, cita le cause Prot. N. 17447/85 CA (testo in latino e traduzione inglese del decreto del Congresso 22 agosto 1987 e del decreto del Collegio 21 novembre 1987 in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, vol. I, cit., 441-446 e 447-460, con commento di G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 20-24), Prot. N. 17914/86 CA e Prot. N. 19672/87 CA; 115 la causa Prot. N. 24924/92 CA. La decisione Prot. N. 17914/86 CA è stata pubblicata in *Ius Ecclesiae* 33, n. 2 (2021), 623-634, con commento di J. CANOSA, *L'impugnazione del decreto di demolizione di una chiesa parrocchiale da parte di un gruppo di fedeli*, in *Ivi*, 635-648.

123. Le decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in tema di legittimazione attiva di un gruppo di fedeli privo di personalità giuridica secondo il diritto canonico si sono conformate al responso della PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Responsiones ad proposita dubia*, 29 aprile 1987, in *Acta Apostolicae Sedis* 80, n. 13 (1988), 1818, negativo con riguardo alla possibilità di proporre un ricorso da parte di un *coetus* di fedeli non dotato di *recognitio*; positivo, se da parte di singoli o di più persone congiuntamente, purché la decisione abbia provocato loro un *gravamen*.

124. In questo senso, si veda Prot. N. 21024/89 CA, decreto del Congresso 26 gennaio 1990, in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, vol. I, cit., 461-466, commentato da G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 24-26.

125. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 114, cita le cause Prot. N. 21023/89 CA e Prot. 21896/90 CA.

126. *Ivi*, 114-116, cita le cause Prot. N. 24048/93 CA (testo in latino e traduzione inglese del decreto del Congresso 6 dicembre 1993 e del decreto del Collegio 25 giugno 1994 consultabili in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, vol. I, cit., 467-475 e 476-481, commentati da G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 26-29), Prot. N. 25427/94 CA, Prot. 25465/94 CA, Prot. N. 25530/94 CA, Prot. N. 25931/95 CA, Prot. N. 26205/95 CA, Prot. N. 26248/95 CA e Prot. N. 26339/95 CA.

127. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 114, cita le cause Prot. N. 21883/90 CA e Prot. 22036/90 CA. Si vedano anche 120-121.

non essere stata constatata una violazione della legge *in decernendo*¹²⁸;

- f) altri ancora sono stati ammessi alla discussione solo per quanto riguarda la riduzione ad uso profano, per poi essere respinti nel merito per non essere stata constatata una violazione della legge *in procedendo*¹²⁹;
- g) alcuni sono stati rigettati *in limine* con decreto del Segretario della Segnatura Apostolica¹³⁰;
- h) altri non sono stati ammessi alla discussione per manifesta mancanza di fondamento in relazione alla soppressione della parrocchia, mentre sono stati ammessi alla discussione per la riduzione ad uso profano, anche se poi la lite è stata decretata finita perché il Vescovo diocesano ha revocato il decreto di riduzione ad uso profano¹³¹;
- i) altri ancora sono stati rigettati per tardiva rimostranza¹³²;

128. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 114-116, cita le cause Prot. N. 24388/93 CA e Prot. N. 25540/94 CA.

129. *Ivi*, 115-116, cita le cause Prot. N. 25322/94 CA e Prot. N. 25540/94 CA.

130. *Ivi*, 115, cita la causa Prot. N. 24936/94 CA. Un altro e più recente decreto del Segretario del Tribunale, Prot. N. 44612/12 CA, in cui il ricorso è respinto *in limine* per mancanza di fondamento, è integralmente riportato, con testo latino e traduzione in inglese, in *Monitor ecclesiasticus* 129 (2014), 231-234. Successivamente, in sede di ricorso, il Congresso ha confermato la mancanza di fondamento con un decreto del Prefetto del Tribunale integralmente riportato, con testo latino e traduzione inglese, in *Monitor ecclesiasticus* 129 (2014), 235-240. I due decreti sono commentati da K. MARTENS, *Commento/Note - Decretum n. 46612/12 CA*, in *Monitor ecclesiasticus* 129 (2014), 241-244, il quale si sofferma sulla data di inizio del termine perentorio di dieci giorni per proporre il ricorso e sulle modalità per una legittima notificazione del decreto di dimissione della chiesa ad usi profani, nonché da G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 82-84. Allo stesso modo è stata rigettata *in limine* la causa Prot. N. 45816/11 CA, concernente la soppressione di due parrocchie personali tramite unione estintiva con due parrocchie territoriali e i relativi decreti, del Segretario del Tribunale in data 22 ottobre 2011 e del Congresso in data 27 marzo 2012, che conferma, sono riprodotti, in latino e in traduzione inglese, in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, vol. II, cit., 353-363 e 363-374. Egualmente si è verificato nella causa Prot. N. 48760/14 CA, questa volta con riguardo alla soppressione con unione estintiva di due parrocchie territoriali e di una personale: i testi dei decreti del 25 marzo 2014 e del 21 gennaio 2015 e la loro traduzione in inglese sono riprodotti in *The Jurist* 77, n. 1 (2021), 206-211 e 212-216, con commento di E. LOHSE, *Brief note on the Contentious-Administrative Process and the Jurisprudence on the Status and Use of Churches*, *ivi*, 217-223, nonché in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, cit., vol. II, 395-400 e 400-405.

131. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 115, cita la causa Prot. N. 25323/94 CA.

132. *Ivi*, 116, cita la causa Prot. N. 25500/94 CA. Il testo in latino e la traduzione inglese del decreto del Congresso 12 ottobre 1995 e del decreto del Collegio 4 maggio 1996 sono

- l) altri, infine, non sono stati ammessi alla discussione per manifesta mancanza di fondamento in relazione alla mancata elezione della propria chiesa a sede della parrocchia sorta a seguito di unione estintiva¹³³.

Dagli esiti di queste cause emerge come nessun ricorso sia stato accolto per violazione della legge *in decernendo*, e soltanto due per vizi *in procedendo*, consistenti nel non aver udito ed ottenuto il parere del consiglio presbiterale prima dell'adozione della decisione da parte del Vescovo¹³⁴. I pochi casi di accoglimento sono spiegabili con il fatto che, se per la riduzione ad uso profano è necessaria una "causa grave", per la soppressione di una parrocchia è sufficiente una "giusta causa", la cui mancanza è molto difficile da provare¹³⁵. Infatti, nell'unico caso a noi noto, risalente al 2011, nel quale è stata ravvisata una violazione della legge *in decernendo*, essa è consistita proprio nella mancanza di una "causa grave" per la riduzione di una chiesa ad uso profano, in quanto l'edificio in questione si trovava in ottimo stato di conservazione e i fedeli si erano dichiarati disposti a sostenere i relativi oneri¹³⁶.

consultabili in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, cit., vol. I, 483-488 e 488-501. Si veda, per un commento, G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 39-43.

133. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 116, cita la causa Prot. N. 26001/95 CA.

134. G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., 111. Anche la causa Prot. N. 46165/11 è stata accolta per sola violazione della legge *in procedendo*, perché il vescovo non aveva sentito il consiglio presbiterale, in relazione alla decisione di sopprimere una parrocchia, in violazione del can. 515 § 2. Il testo della sentenza definitiva del 27 novembre 2012 è consultabile, in latino e nella traduzione in inglese, in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, cit., vol. II, 375-382, mentre si veda, per un commento, A. VIANA, *Consultar no es informar de una decisión ya tomada. Comentario de la Sentencia de la Signatura Apostólica de 27 de noviembre de 2012*, in *Ius canonicum*, 55, n. 2 (2015), 763-767. Egualmente, con riguardo alla soppressione di una parrocchia presso una accademia militare da parte del vescovo ordinario militare, avvenuta senza aver ascoltato il consiglio presbiterale, si veda SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Prot. 52094/16 CA, 2 ottobre 2018, in *Ius Ecclesiae* 33, n. 1 (2021), 241-251, con commento di G. PARISE, *Soppressione di una parrocchia e impossibilità di sanare un atto amministrativo illegittimo da parte del superiore gerarchico*, in *ivi*, 252-274.

135. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 124.

136. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Prot. 41719/08 CA, *Soppressionis paroeciae B et reductionis ecclesiae in usum profanum - D.na N. et alii - Congregatio pro Clericis*, 21 maggio 2011, in *Apollinaris* 85, n. 2 (2012), 414-419; traduzione italiana, in *ivi*, 420-426. Si veda, per un commento, G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 55-59. Tale decisione è stata oggetto di una ulteriore sentenza di esecuzione, SUPREMO TRIBUNALE

Al contrario, sono stati rigettati i ricorsi nei quali si contestava soltanto l'individuazione della chiesa da mantenere adibita al culto e a sede della nuova parrocchia risultante da una fusione, in quanto questione attinente al merito e non alla legittimità¹³⁷.

Circa la possibilità di ottenere la sospensione degli atti consequenziali al decreto di riduzione ad uso profano, ovvero l'alienazione o la modifica sostanziale dell'edificio di culto¹³⁸, essa è stata accordata in una decisione del Congresso¹³⁹, purtuttavia subordinata alla condizione che i fedeli lasciassero la chiesa che nel frattempo avevano occupato, in segno di protesta.

Un'altra decisione interessante si è avuta nel 2011 con un decreto del Prefetto del Tribunale¹⁴⁰, il quale ha affermato che un Vescovo che abbia dapprima ridotto una chiesa ad oratorio, allo scopo di ridurre successivamente quest'ultimo ad usi profani non indecorosi, deve comunque rispettare tutte le condizioni contenute nel can. 1222. In caso contrario, si tratterebbe di un abuso *in fraudem legis*, in quanto con due

DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Prot. N. 48568/13, *Exsecutionis sententiae H.S.T. diei 21 maii 2011 (D.na N. et alii - Congregatio pro Clericis)*, 30 maggio 2014, consultabile nel testo latino e nella sua traduzione in inglese in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, cit., vol. II, 298-305.

137. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Prot. N. 45184/11 CA, *Decreto del Segretario, Scelta della chiesa di una nuova parrocchia*, 5 luglio 2011, in *Ius Ecclesiae* 26, n. 1 (2014), 89-92; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Prot. N. 44958/11 CA, *Decreto del Prefetto, Soppressione di parrocchia*, 23 settembre 2011, in *Ius Ecclesiae* 26, n. 1 (2014), 92-98. Si veda, per un commento, G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 63-65 e 65-68. Egualmente, si vedano anche i testi, in latino e in traduzione inglese, dei decreti del Congresso e del Collegio nella causa Prot. N. 38691/06 CA, *Decreto del Congresso*, in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, cit., vol. II, 261-282, nella quale il vescovo aveva disposto soltanto la soppressione della parrocchia personale, senza assumere alcuna decisione con riguardo alla chiusura della chiesa. Si veda, per un commento, G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 44-47.

138. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 145.

139. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Prot. 46628/12 CA, *Decretum Congressus, D.na X et alii - Congregatio pro Clericis, Reductionis ecclesiae in usum profanum. Incid: Suspensionis*, 25 maggio 2012, in *Apollinaris* 85, n. 2 (2012), 440-441; traduzione italiana, in *ivi*, 442-443. Si veda, per un commento, G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 80-81.

140. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Prot. n. 44426/10 CA, *Decretum Praefecti, Rev.dus X et alii - Congregatio pro Clericis, Reductionis ecclesiae in usum profanum, coram Burke*, 8 novembre 2011, in *Apollinaris* 85, n. 2 (2012), 436-437; traduzione italiana, in *ivi*, 438-439. Si vedano, per un commento, C. BEGUS, *Adnotationes in Decreta*, in *Apollinaris* 85, n. 2 (2012), 445-452; G. PARISE, *La giurisprudenza*, cit., 68-70.

atti che richiedono la semplice “giusta causa” il Vescovo eviterebbe di dover giustificare la sussistenza di una “causa grave”, nonché di dover sottostare agli altri adempimenti prescritti per la riduzione ad usi profani di una chiesa¹⁴¹.

In conclusione, ciò che emerge da questa disamina è che le questioni della soppressione di una parrocchia e/o della riduzione ad uso profano di una chiesa continuano ad essere oggetto di ricorsi al Tribunale della Segnatura Apostolica¹⁴², i quali, tuttavia, hanno poche speranze di essere accolti, viste le obiettive difficoltà che spesso incontrano i ricorrenti nel soddisfare l'onere probatorio¹⁴³. Sussiste, infatti, anche nel diritto canonico la presunzione relativa, propria del diritto amministrativo statale, secondo cui il provvedimento emanato dall'autorità amministrativa deve essere considerato legittimo sino a prova contraria.

In una prospettiva *de iure condendo*, sarebbe auspicabile, ferma restando la discrezionalità garantita dal can. 1222 § 2 ai Vescovi diocesani, un ampliamento delle competenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, affinché quest'ultimo possa, oltre che vagliare la legittimità degli atti amministrativi canonici, anche sindacarne, nel merito, la ragionevolezza¹⁴⁴, nonché consentire a gruppi di parrocchiani di intervenire, facendo valere le proprie ragioni, sia in sede procedimentale sia in sede contenziosa.

Per raggiungere questo importante obiettivo e garantire una tutela giurisdizionale effettiva ai ricorrenti, sarebbe senz'altro utile procedere con una riforma del diritto canonico, non soltanto della normativa processuale, ma anche del codice, al fine di dissolvere, una volta per tutte, i dubbi e i problemi interpretativi che insorgono intorno ai concetti di “causa grave” e “uso non indecoroso”.

Infine, sarebbe opportuna la pubblicazione ufficiale e in forma integrale di tutte le sentenze rese dalla Segnatura Apostolica nell'ambito del

141. G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., 44.

142. Per un elenco di cause recenti in materia, si veda J. CANOSA, *I diversi effetti della tutela garantita dal diritto amministrativo canonico*, cit., 105-106, nota 7.

143. G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., 114.

144. P. BARBERO, *Diritto amministrativo canonico*, a cura di L. Musselli e L. Bianchi, Eupress FTL, Lugano, 2014, 42-43, spiega cosa si debba intendere, nel diritto canonico, per “legittimità”, ovvero «sussistenza e osservanza di certi requisiti, formali o sostanziali, prescritti dalla legge, in riferimento ad un atto amministrativo», e “merito”, ovvero «aspetti di opportunità, di utilità, di convenienza, di equità, di pastoralità dell'atto amministrativo».

contenzioso amministrativo, onde renderne conoscibili gli orientamenti, per ragioni di trasparenza e nell'interesse di tutti i fedeli.

3.4 *Il riuso di chiese nel diritto canonico particolare italiano*

Oltre alla normativa universale contenuta nel codice di diritto canonico, così come interpretata dalla giurisprudenza, occorre considerare anche la normativa particolare, adottata dai competenti organi e organismi della Conferenza Episcopale Italiana, al fine di comprendere quale sia l'approccio dell'assise dei vescovi italiani rispetto a questo tema.

I documenti da prendere in esame sono essenzialmente quattro: le Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia del 1974, gli Orientamenti sui Beni Culturali della Conferenza Episcopale Italiana del 1992, l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 2005 e un documento del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana del 2012.

Le Norme del 1974¹⁴⁵, primo documento della CEI dedicato ai beni culturali ecclesiastici in Italia, si sofferma al n. 16 su quelli che definisce «edifici di culto abbandonati», ma che, al contempo, «rivestono carattere di riconosciuta importanza storico-artistica»: per essi si esige che «la loro sistemazione, convenientemente studiata in collaborazione con le competenti Sovrintendenze, corrisponda al titolo della dignità originaria».

Dalla lettura di questa breve norma, dal contenuto piuttosto limitato, si può, tuttavia, comprendere come la Chiesa italiana avesse ben chiara l'interrelazione esistente tra edifici di culto, patrimonio culturale e normativa statale: in un contesto di fattiva collaborazione con la Soprintendenza, sembrerebbe possibile ricercare nuovi usi che siano non indecorosi per la Chiesa e, al contempo, capaci di valorizzare la natura di bene culturale, loro attribuita dalla disciplina dello Stato. Un esempio concreto si rinviene comunque nel n. 11, laddove si suggerisce, «per la sistemazione di musei diocesani, centri di studio, biblioteche, aule di musica sacra ed altre iniziative promozionali della cultura cristiana», «l'uso delle chiese e degli oratori ora chiusi al culto».

145. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*, in *Notiziario CEI* 8, n. 6 (1974), 107-117. Queste disposizioni normative sono state approvate dalla X Assemblea dei Vescovi Italiani dell'11-16 giugno 1973 e promulgate con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in data 14 giugno 1974.

Il tema è stato ripreso dalla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia, la quale, dopo aver svolto per anni un ruolo di supplenza su queste tematiche rispetto alla non ancora o da poco costituita Conferenza Episcopale Italiana¹⁴⁶, approvò, nel 1987, una *Carta sulla destinazione d'uso degli antichi edifici ecclesiastici*. Il testo, richiamando diversi documenti elaborati a livello nazionale e internazionale, tra cui la Carta di Venezia (1964), la Carta italiana del restauro (1972), la Carta europea del patrimonio architettonico (1975) e la Convenzione di Granada (1985), intendeva affermare alcuni principi da tenere in considerazione per la salvaguardia e il riuso del patrimonio monumentale ecclesiastico. Nello specifico, laddove non fosse stato possibile mantenere la funzione originale per cui l'immobile era stato costruito, occorreva individuarne una nuova, coerente con le «vocazioni» dell'edificio e compatibile con le sue caratteristiche architettoniche, ovvero idonea a non far venir meno il significato primario dell'edificio, la sua preesistente immagine e l'originaria disposizione funzionale degli spazi. Allo scopo di evitare usi, adattamenti o interventi impropri, si richiedeva l'inserimento di specifiche clausole nei contratti di compravendita¹⁴⁷.

Il successivo documento emanato dalla Conferenza Episcopale Italiana è ravvisabile negli Orientamenti sui Beni Culturali del 1992¹⁴⁸, i quali costituiscono un testo non legislativo, equiparabile ad un'istruzione, integrativo ma non sostitutivo delle precedenti norme adottate dall'Assemblea dei Vescovi italiani del 1974. Ciò non ne mina, però, l'autorevolezza, in quanto i singoli vescovi possono discostarsi, secondo l'art. 18 del vigente Statuto della CEI, soltanto nel caso in cui siano ravvisabili «ragioni di speciale rilievo» che ne dissuadano l'applicazione nella propria diocesi.

Con riguardo agli usi diversi da quelli culturali, il n. 34 afferma che:

Le chiese sono essenzialmente destinate all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione. Altri usi, in genere, non ne garantiscono adeguatamente il dovuto rispetto, la buona conservazione e il pubblico godimento.

146. A. LONGHI, *Beni culturali della Chiesa e vita ecclesiale negli anni del Concilio Vaticano II*, in A. LONGHI - E. ROMEO (a cura di), *Patrimonio e tutela in Italia. A cinquant'anni dall'istituzione della Commissione Franceschini (1964-2014)*, Ermes, Ariccia, 2017, 112.

147. PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA, *Carta sulla destinazione d'uso degli antichi edifici ecclesiastici*, Roma, 28 ottobre 1987, Arti Grafiche Scalia, Roma, 1987, nn. 6-7, 9.

148. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, in *Notiziario CEI* 26, n. 9 (1992), 309-336. Il documento è stato approvato dalla XXXVI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (26-29 ottobre 1992) e promulgato con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale italiana, Prot. 862/92, in data 9 dicembre 1992.

L'approccio dell'episcopato italiano appare, quindi, piuttosto restio a considerare usi misti nello spazio (distinguendo una parte dell'edificio, ad esempio l'abside o una navata, che rimane adibita al culto, e un'altra, utilizzata come libreria, biblioteca o colombario) o nel tempo (ad esempio per attività sociali o culturali) che, come si potrà evincere nella prospettiva comparata della nostra indagine, alla quale sarà dedicato un distinto volume, sono invece pacificamente ammessi all'estero.

Per quanto riguarda i concerti, si invita al rispetto della normativa canonica vigente¹⁴⁹, che richiede una previa autorizzazione all'uso profano *per modum actus*, laddove essi non siano organizzati da enti ecclesiastici ovvero non siano eseguiti prevalentemente brani di musica sacra oppure l'ingresso non sia libero e gratuito. Per quanto concerne le mostre, si pone l'accento sull'utilità pastorale che esse devono assurgere e si suggerisce di allestirle in chiese non più adibite al culto o in altri luoghi, in modo da non disturbare le celebrazioni liturgiche.

Tuttavia, la norma più interessante ai fini della nostra ricerca è il n. 35 degli Orientamenti¹⁵⁰, dedicato al mutamento di destinazione d'uso delle chiese. Esso individua una scala di preferenza che auspica, in primo luogo, il mantenimento dell'uso culturale per il servizio liturgico parrocchiale e della proprietà in mano ecclesiastica. In subordine, laddove ciò non fosse in concreto possibile, si ipotizza l'adibizione a funzioni di culto di tipo sussidiario¹⁵¹ o per comunità particolari (ad esempio parrocchie universitarie, gruppi riuniti per lingua o nazionalità, associazioni ecclesiali ecc.). Nel momento in cui si procedesse, invece, con la riduzione a usi

149. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Concerti nelle chiese*, 5 novembre 1987, in *Notitiae* 24, n. 1 (1988), 33-39.

150. XXXVI ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, in *Notiziario CEI* 26, n. 9 (1992), n. 35, 331-332, così dispone: «L'uso continuato dei beni culturali ecclesiastici in conformità con la destinazione originaria e la loro permanenza nell'ambito della proprietà ecclesiastica costituiscono condizioni favorevoli per la loro tutela e la loro conservazione. Perciò le chiese non più destinate al servizio liturgico parrocchiale siano di preferenza adibite a funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari. Altri usi compatibili sono quelli di tipo culturale, come sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei. Il mutamento temporaneo di destinazione è sempre comunque preferibile all'alienazione dell'edificio; qualora questa fosse inevitabile, si dia la preferenza a nuovi proprietari, che ne garantiscano non solo l'integrale conservazione, ma anche l'uso pubblico, almeno temporaneo. In caso di destinazione diversa da quella originaria, nel rispetto delle norme civili, la suppellettile sia trasferita e conservata, per quanto possibile, ad uso di culto».

151. Si veda, per un approfondimento sul punto, M. CALVI, *C'è posto per una chiesa sussidiaria in parrocchia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 70-78.

profani, si ritengono compatibili gli usi «di tipo culturale, come sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei». Viene espressa, infine, una predilezione per il «mutamento temporaneo di destinazione» delle chiese rispetto all'alienazione definitiva che, laddove inevitabile, deve privilegiare «nuovi proprietari, che ne garantiscano non solo l'integrale conservazione, ma anche l'uso pubblico, almeno temporaneo».

Se gli Orientamenti del 1992 tendono a preferire mutamenti d'uso temporanei, che, secondo certa dottrina, sarebbero possibili senza determinare il venir meno della sacralità del luogo¹⁵², al contrario molto più restrittiva appare l'Istruzione in materia amministrativa del 2005¹⁵³, che tende a preferire usi più nettamente distinti: o adibizione esclusiva del bene al culto pubblico o utilizzo per soli usi profani, tendendo ad escludere, quindi, usi misti nello spazio e nel tempo. In particolare, la determinazione n. 128 dell'Istruzione afferma che:

La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso. Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione, tutelato anche dall'art. 831 cod. civ.

La Conferenza Episcopale Italiana richiama, in questo modo, l'art. 831 c.c., concernente il vincolo della *deputatio ad cultum*, per opporsi a usi misti nello spazio o nel tempo, che potrebbero risultare in contrasto con la destinazione esclusiva al culto pubblico, richiesta per garantire al bene la tutela apprestata dalla succitata disposizione civilistica. Alla luce del carattere "sacro" che caratterizza gli edifici di culto, si comprende la posizione particolarmente conservatrice adottata in quest'ambito dall'autorità ecclesiastica, la

152. I. BOLGIANI, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, cit., 563, la quale ipotizza l'affidamento del bene ad associazioni o a movimenti ecclesiali per attività non strettamente culturali, come riunioni o incontri, oppure lo svolgimento di attività culturali, tali da non impedire un eventuale ritorno del bene alla sua originaria destinazione culturale. Sulla stessa linea d'onda anche P. CAVANA, *Gli edifici di culto dismessi*, cit., 236-237, secondo cui sarebbe possibile un «utilizzo solo parziale per altri fini o attività, purché consoni al luogo e senza pregiudizio per le esigenze di culto» e purché «autorizzato dal vescovo diocesano, conformemente all'attuale normativa canonica».

153. L'Istruzione in materia amministrativa, approvata dalla LIV Assemblea Generale dei Vescovi Italiani (Roma, 30-31 maggio 2005) e promulgata con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Prot. 753/05, in data 1° settembre 2005, è consultabile in *Notiziario CEI* 39, n. 8-9 (2005), 325-427, nonché sul sito https://giuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/37/2017/07/18/Notiziario8-9_05.pdf.

quale risulta favorita, peraltro, anche dalla restrittiva normativa di esenzione, stabilita in ambito tributario¹⁵⁴. Tuttavia, ci domandiamo se, con maggior lungimiranza, non siano invece da favorire usi misti, se non nello spazio, quantomeno nel tempo¹⁵⁵. Ciò potrebbe costituire un modo per convogliare nuove energie intorno a questi beni e rendere maggiormente partecipe la popolazione del loro futuro. Le esperienze estere – in particolare quella belga, che sarà esaminata, insieme a quella francese, in un apposito volume, dedicato alla comparazione – appaiono aver riscontrato, nella prassi e in un contesto di secolarizzazione maggiormente avanzato, un buon successo sia pastorale sia di sostenibilità, anche economica, per cui non escludiamo che, prima o poi, anche l'orientamento dell'episcopato italiano possa mutare in questo senso. La stessa normativa canonica universale sembra, peraltro, guardare con favore ad usi misti, perlomeno tra diverse confessioni cristiane, laddove ve ne siano i presupposti¹⁵⁶.

154. L'art. 36, comma terzo, del D.P.R. 1986, n. 917, *Testo unico delle imposte sui redditi* (TUIR), così dispone: «Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze». Allo stesso modo, l'art. 1, comma 759, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, garantisce l'esenzione dalla cosiddetta "nuova IMU" ai soli «fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze». Sul tema si ritornerà, *infra*, cap. III, par. 6.1.

155. Un esempio di uso misto è quello che ha trovato come una base giuridica un protocollo d'intesa, stipulato tra il Municipio VIII del Comune di Roma e il Vicariato di Roma in data 4 settembre 2006, avente ad oggetto la chiesa di San Clemente a Torrenova, di proprietà privata e in corso di acquisizione da parte del Municipio, in cui si stabiliva di mantenere la destinazione dell'immobile al culto pubblico, attribuendo, tuttavia, al Municipio la facoltà di realizzare avvenimenti artistico-culturali che «non impediscano la regolare officatura e purché abbiano uno spessore e una rilevanza tale da non contrastare con le finalità istituzionali della Chiesa Cattolica». La vicenda è riportata nelle premesse in fatto di T.A.R. Lazio, sez. II-Quater, sent. 2 marzo 2018, n. 2380, avente ad oggetto la mancata liquidazione dei contributi assegnati dalla Provincia/Città Metropolitana di Roma al Municipio VIII, a sostegno dei lavori di adeguamento e restauro del bene, che, secondo il progetto originario, avrebbe dovuto ospitare un museo archeologico e una sala per conferenze e mostre temporanee. Non essendo l'immobile mai stato dimesso ad usi profani e a seguito di un accordo con il Vicariato, il progetto è stato rivisto, nel senso di utilizzare la chiesa per avvenimenti culturali, di carattere non continuativo, in quanto compatibili con la destinazione al culto, e quindi per un uso diverso da quello per il quale erano stati assegnati i contributi provinciali, fattore che ha comportato, insieme con altri elementi, la decisione in favore della legittimità del provvedimento di revoca del contributo.

156. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25 marzo 1993, in E.

Rammentiamo, peraltro, che la succitata determinazione, particolarmente stringente e che non trova riscontro nei documenti e nella prassi di altri Paesi europei, in quanto contenuta in una disposizione dell'Istruzione in materia amministrativa, approvata dalla LIV Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana (30-31 maggio 2005) a maggioranza assoluta ma non all'unanimità, risulta priva, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della CEI, di un valore giuridico vincolante e, pertanto, dovrà essere considerata tutt'al più come un orientamento al quale ciascun Vescovo si atterrà «in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni di speciale rilievo ne dissuadano, a suo giudizio, l'adozione nella propria diocesi»¹⁵⁷, ma che potrebbe, quantomeno da un punto di vista teorico, essere eventualmente derogata a livello locale.

La norma prosegue affermando che:

La chiesa deve essere nell'esclusiva disponibilità della persona giuridica competente per l'ufficiatura e pertanto non può essere oggetto di un contratto che attribuisca a terzi diritti, facoltà, poteri, possesso o compossesso sull'edificio di culto; non può essere bene strumentale di attività commerciale né può essere utilizzata in alcun modo a fine di lucro.

Questa affermazione appare coerente con l'utilizzo esclusivamente culturale delle chiese, capace di incidere e limitare la posizione giuridica del proprietario del bene, pubblico o privato che sia, mentre ovviamente non ha ragione di sussistere con riguardo agli edifici di culto dimessi: qui servono, eccome, strumenti giuridici idonei e ben congegnati per garantire sia le esigenze dell'ente ecclesiastico proprietario sia di coloro che intendono adibire il bene ad altri usi.

Un'ulteriore determinazione, la n. 129, riguarda la visita culturale alle chiese, la quale afferma l'impossibilità di «distinguere la dimensione culturale di una chiesa da quella religiosa, perché di fatto i due aspetti sono inseparabili» e ribadisce il generale principio dell'accesso libero e gratuito a tutti nell'orario stabilito dal rettore¹⁵⁸.

LORA - B. TESTACCI (a cura di), *Enchiridion Vaticanum* 13 (1991-1993), EDB, Bologna, 1995, n. 138, 1227: «A causa dell'evoluzione sociale, del rapido incremento demografico e dell'urbanizzazione e per motivi finanziari, là dove esistono buone relazioni ecumeniche e c'è comprensione tra le comunità, il possesso o l'uso comune di luoghi di culto per un periodo prolungato può diventare di interesse pratico».

157. PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto di promulgazione dell'Istruzione in materia amministrativa Prot. 753/05*, in *Notiziario CEI* 39, n. 8-9 (2005), 328.

158. Si veda, sul punto, *infra*, cap. I, par. 7.4.

Da ultimo, nel documento *Le chiese non più utilizzate per il culto*, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana¹⁵⁹, facendo leva sulla determinazione n. 128 dell'Istruzione in materia amministrativa della CEI e sull'art. 831 c.c., suggerisce prioritariamente di mantenere quanto più a lungo possibile la destinazione originaria al culto, verificando tutte le «possibili esigenze e utilità pastorali» che «devono prevalere su ogni valutazione di natura economica», prevedendo la possibilità di concedere, tramite apposita convenzione, il bene in uso a

soggetti ecclesiali diversi dall'ente proprietario, quali le parrocchie o altri enti ecclesiastici, comunità cattoliche di migranti, associazioni riconosciute, confessioni religiose cristiane non cattoliche¹⁶⁰, ecc. che oltre all'uso, possano assicurare la manutenzione almeno ordinaria dell'edificio di culto.

Laddove l'uso pastorale non risulti in concreto perseguibile, si suggerisce la cessione in uso per attività non indecorose a soggetti che siano in grado di garantire anche la manutenzione straordinaria dell'edificio, preferendo «organizzazioni del terzo settore o del volontariato sociale, le realtà operanti nell'ambito culturale, gli enti pubblici» rispetto ai soggetti privati, in quanto ritenuti maggiormente in grado di «garantire un utilizzo dell'ex edificio di culto non in palese contrasto con la sua destinazione originaria, specie se architettonicamente riconoscibile»¹⁶¹.

159. COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Le chiese non più utilizzate per il culto*, Roma, 4 ottobre 2012, consultabile sul sito <http://www.diocesisalerno.it/wp-content/uploads/2012/02/documento-cei-chiese-non-utilizzate.pdf>.

160. Si veda, sul punto, PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, cit., n. 137, 1225-1227: «Le chiese cattoliche sono edifici consacrati o benedetti, che hanno un importante significato teologico e liturgico per la comunità cattolica. Di conseguenza, sono generalmente riservate al culto cattolico. Tuttavia, se sacerdoti, ministri o comunità che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica non hanno un luogo, né gli oggetti liturgici necessari per celebrare degnamente le loro cerimonie religiose, il Vescovo diocesano può loro permettere di usare una chiesa o un edificio cattolico e anche prestar loro gli oggetti necessari per il loro culto. In circostanze analoghe può essere loro consentito di fare funerali o di celebrare ufficiature in cimiteri cattolici».

161. Il Terzo settore trova una definizione legislativa all'art. 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*, laddove si afferma che «Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza

Per la scelta degli istituti giuridici, si invita l'ente interessato alla disamina contenuta in un'apposita circolare¹⁶², che evidenzia aspetti positivi e negativi di ciascuna ipotesi: diritti reali (usufrutto e superficie) e personali (locazione e comodato) di godimento, affitto di azienda, diritto di uso pubblico, diritto di godimento come contenuto di una prestazione di servizi.

Come ultima possibilità rimane, in via residuale, l'alienazione, da effettuarsi nel rispetto dei controlli canonici di cui ai cann. 1290-1295, nonché della normativa civile in materia urbanistica e di tutela del patrimonio culturale¹⁶³.

3.5 *Le linee guida del Pontificio Consiglio della Cultura del 2018*

All'esito del convegno internazionale *Dio non abita più qui?*, tenutosi a Roma, presso la Pontificia Università Gregoriana, il 29-30 novembre 2018, e dei lavori dei delegati delle conferenze episcopali provenienti per l'occasione da Europa, Nord America e Oceania, il Pontificio Consiglio della Cultura ha provveduto a emanare, in data 17 dicembre 2018, il documento *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*¹⁶⁴.

Per stessa ammissione della lettera di presentazione, a firma del Card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, le succitate linee guida non rivestono un valore giuridico, ma costituiscono soltanto un «orientamento pratico per le Diocesi, le Comunità religiose e le altre comunità», ferma restando l'autorità ultima dell'Ordinario diocesano in materia di patrimonio culturale¹⁶⁵.

con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

162. COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Circolare n. 32, Cessione di locali e spazi pastorali a terzi per uso diverso*, Roma, 10 maggio 2002, consultabile sul sito <https://giuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/37/2017/07/13/circolare-32.pdf>.

163. Sull'alienazione degli edifici di culto dimessi, si veda M. BELLIN, *La circolazione degli edifici (s)consacrati al culto cattolico*, in *I Contratti* 28, n. 5 (2020), 612-621.

164. Il testo delle linee guida del Pontificio Consiglio della Cultura è consultabile in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui?*, cit., 258-271, nonché, nelle versioni in lingua italiana, inglese e francese, sul sito <http://www.cultura.va/content/cultura/it/pub/documenti/decommissioning.html>.

165. La lettera del Card. Gianfranco Ravasi è pubblicata in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui?*, cit., 257.

A differenza dei testi adottati a livello di Chiesa italiana, il documento approvato dal Pontificio Consiglio della Cultura si indirizza a uno spettro molto più ampio di Paesi, situati in contesti diversi tra loro, in Europa, in Nord America e in Oceania, ma tutti caratterizzati dal trovarsi ad affrontare la medesima condizione di “secolarizzazione avanzata”. Esso si compone di un’introduzione e di sei paragrafi, dedicati rispettivamente al contesto socio-pastorale della dimissione delle chiese, alla disciplina apprestata dal diritto canonico, ad un raffronto con il quadro normativo internazionale sul patrimonio culturale, alle questioni relative al patrimonio immobile e mobile e a una serie di raccomandazioni finali.

Il riuso è inquadrato dai delegati episcopali sia nell’ambito della svolta missionaria, impressa da Papa Francesco alle strutture della Chiesa, sia all’interno della «più ampia sfida della “umanizzazione” della città e del territorio», e ricondotto nell’alveo del «principio dell’economia circolare»¹⁶⁶. Lo stesso Pontefice, nel messaggio indirizzato ai partecipanti al convegno, ha affermato che i beni culturali «non hanno un valore assoluto, ma in caso di necessità devono servire al maggior bene dell’essere umano e specialmente al servizio dei poveri»¹⁶⁷ e, citando l’esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, ha ribadito la prevalenza del tempo sullo spazio e, quindi, l’importanza di «iniziare processi più che di possedere spazi»¹⁶⁸.

Con riguardo alla disamina del fenomeno dal punto di vista del diritto canonico, il testo delle linee guida non fa altro che riepilogare la normativa codicistica vigente e individuare alcune prassi, oggetto di controversie giunte all’attenzione della giurisprudenza ecclesiastica¹⁶⁹. L’aspetto

166. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *La dimissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, cit., nn. 10-11, 260. La prospettiva dell’economia circolare è stata seguita dal progetto CLIC per il riuso adattivo del patrimonio culturale, ivi compreso quello religioso, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma Horizon 2020. Si veda il sito <https://www.clicproject.eu>.

167. FRANCESCO, *Messaggio ai partecipanti al convegno “Dio non abita più qui? Dimissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici”*, 29 novembre 2018, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui?*, cit., 21.

168. FRANCESCO, *Evangelii Gaudium*. Esortazione apostolica ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013, n. 223, 201-202.

169. In particolare, il n. 15 delle Linee guida individua come «comportamenti da parte dell’autorità ecclesiastica [...] che possono dare adito a contestazioni sul piano giuridico»: «(a) ridurre a uso profano una chiesa in mancanza delle cause gravi richieste (oggi quasi sempre identificate nella impossibilità a sostenere economicamente l’agibilità dell’edificio); (b) destinare a uso improprio («sordido», cf. can. 1222) una chiesa dopo la sua riduzione

maggiormente innovativo emerge allorchando si passa ad analizzare le acquisizioni del dibattito internazionale sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, anche di interesse religioso¹⁷⁰. Da questo confronto con il contenuto di carte e altri documenti tecnico-scientifici emergono sia l'importanza della corresponsabilità delle comunità religiose locali e dei tecnici – nozione che, a nostro avviso, dovrebbe ricomprendere non solo gli architetti e i restauratori, ma tutte le figure professionali che, a vario titolo, possono contribuire alla protezione di questi beni – sia la tensione che in concreto si può riscontrare tra la «conservazione materiale» e la «fruizione liturgica»¹⁷¹.

Alla luce del dibattito internazionale, le linee guida propongono tre direttrici di ricerca¹⁷² per lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alla conservazione e al riuso dei beni culturali ecclesiastici:

- 1) l'inquadramento del singolo bene sia nell'ottica di un «sistema urbano o rurale, territoriale e paesaggistico», che tenga conto, unitariamente, delle dinamiche sociali, delle strategie pastorali e delle emergenze conservative, sia quale manifestazione visiva e culturale di una «trama relazionale costruita sui valori religiosi», che deve essere valorizzata dai processi di dimissione e riuso;
- 2) la conoscenza del patrimonio immateriale (riti, devozioni, pratiche liturgiche, consuetudini sociali) quale mezzo di comprensione del valore spirituale, religioso e culturale del patrimonio materiale;
- 3) la necessità imprescindibile di coinvolgere le comunità locali, religiose e civili, nei processi di conoscenza, decisione e pianificazione degli

a uso profano; (c) confondere la soppressione di una parrocchia con la riduzione ad uso profano della chiesa; (d) sopprimere una parrocchia per unione estintiva (con altra parrocchia) in vista della riduzione ad uso profano della ex chiesa parrocchiale; (e) cessare il culto divino mediante la chiusura di fatto di una chiesa, in vista della riduzione a uso profano; (f) cessare il culto cattolico mediante il trasferimento a diverso titolo dell'edificio sacro a comunità non cattoliche o non cristiane, con rischio di successiva riduzione a uso profano; (g) ridurre una parte della chiesa ad uso profano; (h) destinare di fatto una chiesa ad attività diverse dal culto divino (sala per concerti, conferenze ecc.), mantenendo in modo sporadico le funzioni religiose».

170. Le Linee guida citano ai nn. 19-21 la *Resolution 916* (1989) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il forum *Conservation of Living Religious Heritage*, promosso da ICCROM nel 2003, la Convenzione di Faro del 2005, la dichiarazione di Xi'an del 2005 e la dichiarazione di Québec del 2008, entrambe promosse dall'ICOMOS, la Carta di Burra del 2013, promossa da ICOMOS Australia, e la dichiarazione UNESCO di Kiev del 2010.

171. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *La dimissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, cit., n. 20, 263.

172. *Ivi*, nn. 22-23, 265.

interventi di riuso, i quali dovranno risultare sostenibili, tanto nella fase esecutiva quanto nella successiva gestione, da un punto di vista tecnico, economico, sociale e culturale. Dovrebbero essere ricercati, pertanto, «accordi che individuino precise responsabilità e interessi, scenari di uso articolati nel tempo e nello spazio, attuati da soggetti gestori preparati, con regole di utilizzo chiare», nella prospettiva di una sempre più condivisa e diffusa «consapevolezza dei valori in gioco, alle diverse scale».

Per decidere quali nuovi usi possano essere intrapresi, si deve partire dalla constatazione che l'edificio di culto, anche se dimesso ad usi profani, mantiene una sua «leggibilità evangelizzatrice» e occorre conoscere e rispettare i «significati acquisiti da esso nel tempo e la sua presenza reale all'interno della comunità». Per questo motivo, gli interventi di riuso dovrebbero muoversi nell'ambito delle quattro categorie della resilienza (nel rispetto della riconoscibilità), della sostenibilità (culturale-sociale e politico-amministrativa), della corresponsabilità (in un'ottica di riappropriazione da parte delle comunità) e della pianificazione (gli interventi dovrebbero essere predisposti all'interno di strategie pastorali, che tengano conto delle dinamiche sociali, nonché delle condizioni conservative degli edifici)¹⁷³.

Sul fronte dell'individuazione, in concreto, dei possibili nuovi usi, lungi dal riuscire ad individuare, in negativo, in che cosa consista un "uso indecoroso", si è proceduto, in positivo, ad un ampliamento dei possibili usi considerabili "non indecorosi". In particolare, il documento sofferma la sua attenzione sui possibili «usi ecclesiali» in ambito liturgico (per pastorali specializzate), catechetico, caritativo, culturale o ricreativo, per il turismo o per la creazione di spazi di silenzio e di meditazione aperti a tutti. Trattasi di attività che potrebbero, in un'ottica di corresponsabilità, essere affidate ad «aggregazioni laicali (associazioni, movimenti ecc.), che ne garantiscano una apertura prolungata e una migliore gestione patrimoniale».

Per quanto riguarda l'uso misto nello spazio, viene evocata la prospettiva di una necessaria, quanto da noi personalmente auspicata, «revisione del diritto canonico»¹⁷⁴ sul punto. Concretamente, sarebbe necessaria una modifica della normativa canonica particolare italiana e, in specie,

173. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, cit., nn. 24 e 27, 265-267.

174. *Ivi*, n. 27, lett. c), 267.

di quella adottata dalla Conferenza Episcopale Italiana nell'Istruzione in materia amministrativa del 2005, in modo da poter superare, una volta per tutte, l'approccio particolarmente restrittivo sinora adottato, il quale sembrerebbe trovare una giustificazione nella volontà dell'autorità ecclesiastica di non perdere la tutela civilistica della *deputatio ad cultum*, garantita dall'art. 831, comma secondo, c.c. Peraltro, occorre segnalare che, secondo certa dottrina, anche qualora la dimissione riguardi una parte soltanto dell'edificio di culto, continuando la restante ad essere ad usi liturgici, occorrerebbe rispettare comunque la procedura di cui al can. 1222 § 2, come se l'intero edificio dovesse essere ridotto ad usi profani¹⁷⁵.

Coordinando il n. 27, lett. c), delle linee guida, con la raccomandazione finale n. 7), si individuano, tra le possibili soluzioni, *in primis*, l'uso religioso intraecclesiale ovvero l'affidamento del bene ad altre comunità cristiane, oppure, in subordine, lo svolgimento di attività culturali, sociali o caritative, «per quanto possibile compatibili con l'intenzione originale della sua costruzione», ovvero, a titolo esemplificativo, come musei, aule per conferenze, librerie, biblioteche, archivi, laboratori artistici, luoghi di incontro, centri Caritas, ambulatori, mense per i poveri. Sembrerebbero, dunque, esclusi «riutilizzi commerciali a scopo speculativo», ma non quelli «a scopo solidale», mentre si ammette la trasformazione in civile abitazione delle «costruzioni più modeste e prive di valore architettonico».

Per garantire la non indecorosità dell'uso, il Pontificio Consiglio della Cultura invita gli enti ecclesiastici a inserire negli atti di alienazione «clausole a difesa degli edifici sacri, anche in vista dei successivi passaggi di proprietà» e le autorità civili a «garantire mediante un vincolo giuridico la dignità del luogo»¹⁷⁶.

Per ciò che concerne i beni mobili, se ne auspica l'inventariazione, la rimozione dall'edificio di culto dimesso e il trasferimento in uno o più edifici normalmente officiati, allo scopo di garantire loro una continuità d'uso ovvero una sorta di «vincolo funzionale», oppure, in alternativa, una «custodia ecclesiastica», all'interno di un'esposizione museale¹⁷⁷.

In conclusione, il documento, nelle sue undici raccomandazioni finali, auspica una forte collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili; una

175. N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (C. 1222 § 2): reasons and procedure*, cit., 487-488.

176. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *La dimissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, cit., n. 6 delle Raccomandazioni finali, 270.

177. *Ivi*, nn. 31-33, 268-269.

formazione specifica dei presbiteri, onde accrescere la loro sensibilità sui temi dei beni culturali ecclesiastici; un'accurata inventariazione del patrimonio, con specifica attenzione a quello in disuso; il coinvolgimento tanto della comunità dei fedeli quanto della società civile, per l'individuazione del nuovo uso; la necessità di far precedere gli interventi architettonici, preferibilmente rimuovibili o reversibili, da uno studio sulla storia dell'edificio, in grado di leggerne le trasformazioni ed evoluzioni nel corso del tempo.

Da un punto di vista critico, queste linee guida devono essere accolte con favore¹⁷⁸: seppur non risolutive della complessità dell'argomento – e forse non era neanche quello il loro obiettivo, in quanto testo dal carattere orientativo ma non normativo – esse cercano comunque di affrontare questo fenomeno ampliando il novero delle possibili soluzioni e puntando molto sulla collaborazione con le autorità civili e sul confronto con la comunità, intesa in senso ampio. Si apre, inoltre, alla possibilità di usi misti, che sarebbe bene trovasse riscontro in una modifica della normativa particolare della Conferenza Episcopale Italiana, sulla scia di quanto stabilito dalle diocesi fiamminghe e dalla Conferenza Episcopale Belga¹⁷⁹.

Restano irrisolti tutti i problemi concernenti l'individuazione in concreto degli “usi non decorosi” da evitare, in relazione ai quali non ci si può certo limitare a una lettura *a contrario* del testo, rispetto a ciò che non è stato espressamente indicato, peraltro a titolo di mero esempio, all'interno del documento, nonché la questione di come garantire il mantenimento nel tempo dell'uso non indecoroso, alla luce degli eventuali passaggi proprietari a terzi soggetti. Trattasi di problematiche che devono, però, tenere conto delle peculiarità proprie dei singoli ordinamenti civili e dello specifico sistema di relazioni tra Chiesa cattolica e Stato in cui si trova il bene e che, giustamente, dovrebbero essere demandate alle legislazioni canoniche particolari.

Auspichiamo, quindi, che, a partire da queste linee guida, le Conferenze Episcopali nazionali possano riprendere in mano la questione e adottare

178. In questo senso, concordiamo con R. TAGLIAFERRI, *Edifici sacri, segni visibili della presenza di Dio*, in *Religioni e Società* 96, n. 1 (2020), 57-66.

179. La traduzione in lingua inglese delle linee guida dell'episcopato fiammingo sul riuso delle chiese è stata pubblicata in J. DANCKERS - J. JASPERS - D. STEVENS, *The future of parish churches in Flanders, Belgium: a dialogue on municipality level*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 154-158. L'approccio adottato contempla diverse possibilità: valorizzazione culturale, uso misto nel tempo, uso misto nello spazio, riuso adattivo dell'edificio.

nuovi testi, magari dal carattere maggiormente cogente, in grado di declinare i principi affermati in astratto nel contesto delle singole realtà locali.

4. *Il vincolo civile della deputatio ad cultum publicum: l'art. 831 c.c.*

Il decreto vescovile di riduzione di una chiesa ad uso profano produce effetti nell'ordinamento civile anche quando la proprietà non sia di un ente ecclesiastico: esso costituisce, infatti, il presupposto per la cessazione della destinazione al culto pubblico dell'edificio, che da quel momento non potrà più essere considerato né quale «luogo sacro» per il diritto canonico, né quale «edificio di culto», ai sensi e per i fini della normativa civilistica¹⁸⁰.

Dal punto di vista civilistico bisogna fare riferimento, infatti, all'art. 831 del codice civile, rubricato «Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto», il quale, al primo comma, adottando un criterio soggettivo d'individuazione dei «beni degli enti ecclesiastici», afferma che essi «sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano», richiamando, quindi, in particolare, il diritto comune in materia di proprietà, comunione e pertinenze¹⁸¹, e facendo salva la prevalenza di eventuali norme speciali derogatorie. La succitata disposizione è stata interpretata dalla dottrina in senso estensivo, ricomprendendovi anche i beni degli enti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica¹⁸².

Il secondo comma, per individuare gli edifici di culto, adotta, invece, un criterio oggettivo¹⁸³, non dipendente dal soggetto che possiede o risulta essere proprietario di tali beni, bensì fondato sulla loro destinazione all'esercizio pubblico del culto, e stabilisce che:

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

180. F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit., 20.

181. V. MARANO, *La proprietà*, cit., 38.

182. ID., *Art. 831*, in A. JANNARELLI - F. MACARIO (a cura di), *Della proprietà. Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, UTET Giuridica, Torino, 2012, vol. I, 263.

183. M. FINOCCHIARO, *I beni d'interesse religioso nell'ordinamento italiano*, CEDAM, Padova, 1969, 2.

Il vincolo di destinazione al culto sorge, quindi, a seguito della *deputatio ad cultum publicum*¹⁸⁴, ovvero di un atto, adottato dalla competente

184. Si vedano, per un approfondimento sulla destinazione al culto pubblico e sull'art. 831 c.c., M. PETRONCELLI, *La "deputatio ad cultum publicum"*. Contributo alla dottrina canonica degli edifici pubblici di culto, Giuffrè, Milano, 1937; O. GIACCHI, *La condizione giuridica degli edifici di culto nel diritto italiano*, in *Foro della Lombardia* 9 (1939), 21-34; M. PETRONCELLI, *La condizione giuridica degli edifici di culto ed il nuovo codice civile*, in *Archivio di diritto ecclesiastico* 3 (1941), 31-48; ID., *Sulla discrezionalità dell'esercizio del culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 53 (1942), 156-159; G. OLIVERO, *Note sul regime civile degli edifici di culto, e in particolare sull'acquisto di essi per usucapione*, in *Archivio di diritto ecclesiastico* 5 (1943), 240-266; P. FEDELE, *In tema di «dicatio ad cultum publicum»*, in *Giurisprudenza italiana* 100, n. 1 (1948), 171-186; ID., *Ancora in tema di «deputatio ad cultum publicum»*, in *Giurisprudenza italiana* 101, n. 1 (1949), 753-756; A. MORONI, *Natura ed effetti della «deputatio ad cultum»*, in *Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione. Sezioni civili* 6, n. 2 (1949), 1023-1028; L. SCAVO LOMBARDO, *Aspetti del vincolo civile protettivo della «deputatio ad cultum»*, in *Il diritto ecclesiastico* 61 (1950), 250-307; P. GISMONDI, *Le limitazioni alle facoltà di godimento del privato proprietario degli edifici destinati al culto cattolico*, in *Il foro italiano* (1952), 605-612; M. PETRONCELLI, *Destinazione al culto e disponibilità dell'edificio da parte del proprietario*, in *Diritto e giurisprudenza* 68 (1953), 102-108; A. MORONI, *Chiese ed edifici destinati all'esercizio del culto*, in *Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione. Sezioni civili* 11, n. 4 (1954), 75-79; ID., *Contributo allo studio sulla Deputatio ad cultum*, Giuffrè, Milano, 1954; L. SPINELLI, *Osservazioni sul regime giuridico degli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico*, in *Il foro italiano* 77, n. 7 (1954), 153-164; R. BACCARI, *La situazione giuridica delle chiese nel diritto italiano*, in *Il diritto ecclesiastico* 66, n. 2 (1955), 36-42; G.R. GIACOMAZZO, *Sul pubblico uso degli edifici di culto di proprietà privata: premesse ed effetti*, in *Il diritto ecclesiastico* 68, n. 2 (1957), 225-235; ID., *Art. 831, comma 2 c.c.: rinvio o presupposto?*, in *Il diritto ecclesiastico* 69, n. 1 (1958), 338-340; M. MANFREDI, *In tema di passaggio per l'accesso ad un edificio di culto di proprietà privata*, in *Il diritto ecclesiastico* 69, n. 1 (1958), 447-477; D. BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 179, n. 1-2 (1959), 3-129; M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1965, vol. XIV, 297-312; D. BARILLARO, *Edifici di culto ed art. 700 cod. proc. civ.*, in *Il diritto ecclesiastico* 77, n. 1 (1966), 181-215; A. CONSOLI, *L'attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1961, 147-178; L.M. DE BERNARDIS, *Destinazione al culto di edifici sacri e trasferimento degli oneri di culto*, in *AA.VV., Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo. Diritto canonico. Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1963, vol. I, t. I, 321-327; G.N. VIRECONTE, *Parrocchia, Chiesa e fabbrica nel diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1963; M. FINOCCHIARO, *I beni d'interesse religioso nell'ordinamento italiano*, CEDAM, Padova, 1969, 37-55 e 78-115; A. VITALE, *L'art. 831, comma 2, c.c.*, in *Giustizia civile* 24, n. 4 (1974), 602-632; A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1975, 385-391; G.B. VARNIER, *Osservazioni in tema di alienazione di edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico con speciale riferimento alle successioni «mortis causa» nella proprietà della basilica di S.M. Assunta di Carignano in Genova*, in *Il diritto ecclesiastico* 86, n. 2 (1975), 237-260; A. ALBISETTI, *Brevi note in tema di «deputatio ad cultum publicum» e art. 42*

della Costituzione, in *Il diritto ecclesiastico* 87, n. 2 (1976), 133-146; G. CASUSCELLI, *Calamità naturali, opere pubbliche ed edifici di culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 89, n. 2 (1978), 368-381; ID., *Edifici ed edilizia di culto. Problemi generali*, Giuffrè, Milano, 1979; R.M. FALASCA, *Sull'art. 23 del Trattato Lateranense. Il vincolo di destinazione degli edifici di culto cattolico*, in *Giustizia civile* 29, n. 1 (1979), 1977-1982; A. VITALE, *Chiesa (come edificio di culto)*, in *Novissimo Digesto Italiano. Appendice*, UTET, Torino, 1980, vol. I, 1142-1145; G. LEZIROLI, *In tema di edifici di culto (osservazioni preliminari)*, in *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica. Atti del 2° Convegno nazionale di diritto ecclesiastico. Siena, 27-29 novembre 1980*, Giuffrè, Milano, 1981, 381-411; ID., *Problemi di «destinazione» in materia ecclesiasticistica*, in *Il diritto ecclesiastico* 94, n. 1 (1983), 433-456; G. VEGAS, *Vincolo di destinazione degli edifici di culto e danni materiali*, in *Il diritto ecclesiastico* 96, n. 2 (1985), 571-580; C. CASTRONOVO, *I beni ecclesiastici dopo il nuovo Concordato*, in *Jus* 36, n. 1 (1989), 62-66; P. COLELLA, *Sulla «deputatio ad cultum» di una chiesa aperta al culto pubblico*, in *Diritto e giurisprudenza* 105, n. 2-3 (1990), 473-482; V. TOZZI, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Edisud, Salerno, 1990, 101-119 e 204-213; L. ZANNOTTI, *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso. Contributo allo studio della problematica del dissenso religioso*, Giuffrè, Milano, 1990, 16-29 e 111-191; C. DELL'AGNESE, *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, in *Il diritto ecclesiastico* 101, n. 2 (1990), 192-201; G. VEGAS, *Spesa pubblica e confessioni religiose*, CEDAM, Padova, 1990, 258-261; G. LEZIROLI, *Edifici di culto cattolico*, in *Il diritto ecclesiastico* 105, n. 1 (1994), 859-907; C. MINELLI (a cura di), *L'edilizia di culto. Profili giuridici. Atti del convegno di studi. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22-23 giugno 1994*, Vita e Pensiero, Milano, 1995; M.F. MATERNINI ZOTTA, *Amministrazione pubblica e beni ecclesiastici. L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico negli accordi di Villa Madama*, Giappichelli, Torino, 1998, 109-115; M. RICCA, *Edilizia di culto, normativa concordataria e partecipazione democratica*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 218, n. 3-4 (1998), 369-395; C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1999, 396-406; R. BOTTA, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Giappichelli, Torino, 2002, 277-281; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, il Mulino, Bologna, 2003, 181-185; V. CALÌ - F. LEO, *Edifici di culto: tutela dell'acquirente e responsabilità del notaio*, in *Il diritto ecclesiastico* 114, n. 1 (2003), 1383-1394; A. MANTINEO, *La legislazione sull'edilizia di culto alla prova della giurisprudenza (nella Regione Calabria e altrove)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 13, n. 3 (2005), 685-692; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 2005, 349-351; C. MINELLI, *La rilevanza giuridica della 'Deputatio ad cultum' (art. 831 c.c.)*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, Marcianum Press, Venezia, 2007, 257-271; P. FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, 57-77; V. MARANO, *La proprietà*, in *ivi*, 37-56; G. SCHIANO, *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 831 comma 2 c.c.*, in *Diritto e religioni* 3, n. 2 (2008), 409-431; C. CARDIA, *La condizione giuridica degli edifici di culto*, in *Jus* 55, n. 1 (2008), 141-163; A. BUCCI, *Brevi note sul vincolo della destinazione all'uso degli edifici di culto in Italia*, in *Caietele Institutului Catolic*, n. 2 (2009), 111-136; G. CASUSCELLI, *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2009, 232-233; A. BETTETINI, *La condizione giuridica*

autorità ecclesiastica, ma produttivo di effetti anche per l'ordinamento statale. In questo senso, si tratta di un atto non sindacabile nel merito né da parte delle autorità statali né della magistratura civile, la quale potrà, tutt'al più, limitarsi a verificare la sussistenza in capo al soggetto ecclesiastico del potere di far iniziare e cessare tale vincolo, a norma del diritto canonico¹⁸⁵. Il rinvio alle «*leggi che li riguardano*» appare, infatti, riferirsi alle norme dell'ordinamento canonico che disciplinano il mutamento della destinazione d'uso originaria¹⁸⁶, la quale, sino a quel momento, dovrà essere riconosciuta e tutelata dallo Stato, in quanto persegue «un fine di pubblico interesse»¹⁸⁷.

Tuttavia, appaiono diverse le interpretazioni dottrinarie circa la natura delle «leggi» cui fa menzione l'art. 831, comma secondo, c.c., e che sono dapprima in grado di far sorgere e poi di far venire meno il vincolo di destinazione al culto. Parte della dottrina fa riferimento alla *deputatio ad cultum*, intesa come un mero atto, una dichiarazione di volontà provenien-

dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 3-26; P. CAVANA, *Lo spazio fisico della vita religiosa (luoghi di culto)*, in V. TOZZI - G. MACRI - M. PARISI (a cura di), *Proposta di riflessione per l'emana-zione di una legge generale sulle libertà religiose*, Giappichelli, Torino, 2010, 209-225; V. MARANO, *Regime proprietario e limiti di utilizzazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 93-106; V. TOZZI, *Gli edifici di culto tra fede e istituzione religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 27-47; C. ELEFANTE, *Il valore interpretativo della libertà religiosa: destinazione al culto e sottoposizione del bene a procedura esecutiva in una significativa pronuncia del giudice salernitano*, in *Diritto e religioni* 7, n. 2 (2012), 633-646; G. BARBERINI - M. CANONICO, *Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2013, 314-315; A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, Giuffrè, Milano, 2013, 159-213; L. DECIMO, *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Diritto e religioni* 11, n. 1 (2016), 153-165; L.M. GUZZO, *Gli edifici destinati al culto cattolico tra disciplina normativa e nuove esigenze*, in A. FUCCELLLO (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 507-528; P. MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata. Condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, Libellula Edizioni, Tricase, 2017, 15-71; N. MARCHEL, *Il diritto al tempio. Dai vincoli urbanistici alla prevenzione securitaria. Un percorso giurisprudenziale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 5-47; A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 87-102; L. DECIMO, *Templa moderna*, cit., 122-161; A. TOMER, *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'*, cit., 147-173; A. BETTETINI - A. PEREGO, *Diritto ecclesiastico*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2023, 197-208.

185. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sent. 10 marzo 2004, n. 133, in *Il diritto ecclesiastico* 115, n. 2 (2004), 317-327.

186. G. VEGAS, *Vincolo di destinazione degli edifici di culto e danni materiali*, cit., 576.

187. A. BETTETINI, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, cit., 14.

te da un organo dell'ordinamento canonico, oggetto di mera presupposizione¹⁸⁸. Secondo un altro orientamento, l'art. 831, comma secondo, c.c., deve essere considerato come una "norma in bianco" che, senza far venir meno la necessità, riconosciuta anche dalla giurisprudenza civile¹⁸⁹, del consenso, espresso o tacito, dell'eventuale terzo proprietario dell'edificio per la sua destinazione al culto¹⁹⁰, consente un rinvio¹⁹¹, secondo alcuni non recettizio¹⁹², secondo altri recettizio¹⁹³ alla disciplina canonica, in

188. P. FEDELE, *In tema di «dicatio ad cultum publicum»*, cit., 177-178; G.R. GIACOMAZZO, *Sul pubblico uso degli edifici di culto di proprietà privata*, cit., 229; D. BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, cit., 23-24; C. DELL'AGNESE, *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, cit., 196; G. SCHIANO, *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico*, cit., 416.

189. Cass. civ., sent. 16 marzo 1981, n. 1474, in *Il diritto ecclesiastico* 92, n. 2 (1981), 571-576, e in *Giustizia civile* 31 (1981), 578-579.

190. D. BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, cit., 67-68; M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., 305; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, cit., 183; V. MARANO, *Art. 831*, cit., 267-269.

191. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sent. 10 marzo 2004, n. 133, riconoscendo nell'art. 831 un rinvio al diritto canonico, ha affermato che la sussistenza del vincolo della *deputatio ad cultum* deve essere provato in conformità dell'ordinamento canonico, ovvero mediante la produzione in giudizio di «copia dell'atto scritto, previsto [...] dai canoni 1208 ("della compiuta dedicazione o benedizione [...] si rediga un documento e se ne conservi una copia nella curia diocesana e un'altra nell'archivio della chiesa"); 1215 ("non si costruisca nessuna chiesa – edificio sacro destinato al culto divino – senza consenso scritto del Vescovo diocesano") e 1223 ("Col nome di oratorio si intende il luogo destinato su licenza dell'Ordinario al culto divino...")» recante la *deputatio ad cultum publicum*, costitutivo della destinazione ad esercizio pubblico del culto cattolico». La succitata sentenza è stata confermata da Cons. Stato, sez. IV, sent. 10 maggio 2005, n. 2234. In questo senso, si era già espressa Cass. civ., sez. I, sent. 16 marzo 1981, n. 1474, in *Giustizia civile* 31 (1981), 578-579, secondo cui *la deputatio ad cultum* nell'ordinamento canonico «è integrata *ad substantiam* soltanto da un atto rituale dell'autorità ecclesiastica (consistente o nella consacrazione [...] ovvero nella benedizione [...]), il quale deve risultare da apposito documento, da conservare in duplice esemplare (in Chiesa e in Curia)» mentre «richiede per l'ordinamento statale, e quindi affinché il vincolo produca effetti civili, il concorso del suindicato provvedimento ecclesiastico con il consenso espresso o tacito del proprietario alla destinazione della cosa allo specifico uso religioso oggetto del provvedimento medesimo, consenso che può essere accertato anche mediante presunzione». La tesi del rinvio alle norme interne dell'ordinamento canonico è stata accolta anche da Pretura di Dolo, sent. 20 settembre 1989, in *Il diritto ecclesiastico* 101, n. 2 (1990), 191-192.

192. G.B. VARNIER, *Osservazioni in tema di alienazione di edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico con speciale riferimento alle successioni «mortis causa» nella proprietà della basilica di S.M. Assunta di Carignano in Genova*, cit., 241.

193. E. CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, cit., 74.

particolare ai cann. 1205-1213 sui luoghi e i tempi sacri, ai cann. 1214-1222 sulle chiese e ai cann. 1223-1229 sugli oratori e sulle cappelle private. In questo modo, sarebbe possibile per l'ordinamento italiano recepire la futura evoluzione del diritto canonico sulla dedicazione al culto e sulla dimissione di tali edifici e, al contempo, si potrebbe tentare di giustificare, in via interpretativa, il riconoscimento di una sorta di "efficacia rinforzata" al contenuto stesso del decreto e alle condizioni di uso non indecoroso in esso contenute. Infine, secondo un terzo orientamento, in mancanza di leggi speciali, adottate dall'ordinamento statale, il riferimento del secondo comma dell'art. 831 dovrebbe essere inteso come un rinvio alla normativa di diritto comune¹⁹⁴.

In ambito contenzioso, la giurisprudenza amministrativa ha pronunciato l'illegittimità di una concessione edilizia per la trasformazione d'uso di una cappella privata, con accesso sulla pubblica via, in assenza di un decreto vescovile di riduzione ad uso profano, per violazione dell'art. 831 c.c. e dei principi generali dell'ordinamento in materia di tutela dei beni destinati al culto della religione cattolica¹⁹⁵. La Cassazione ha, invece, qualificato il vincolo di destinazione al culto come una «situazione giuridica di carattere reale» e ha riconosciuto la legittimazione del parroco «per tutelare il rispetto del vincolo in base alla sua qualità di ecclesiastico preposto all'ufficiatura»¹⁹⁶. Al contrario la Pretura di Padova, inquadrando il vincolo di destinazione di cui all'art. 831, comma secondo, c.c., come servitù di uso pubblico, aveva riconosciuto la legittimazione a far valere il «diritto all'uso pubblico di un edificio di culto» a «ciascun componente della collettività, soltanto se la servitù non sia contestata; in tal caso, infatti, il singolo difende non già il diritto di servitù pubblica, bensì, nell'ambito della stessa, il diritto di libertà»¹⁹⁷.

La nozione di «edificio destinato all'esercizio pubblico del culto cattolico», così come interpretata dalla giurisprudenza civile in relazione all'art.

194. G. CASUSCELLI, *Edifici ed edilizia di culto. Problemi generali*, cit., 107-108.

195. T.A.R. Liguria, sent. 13 maggio 2011, n. 770, nella quale è stata attribuita rilevanza decisiva alla dichiarazione resa dal direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano, il quale ha certificato che «il sito è di interesse religioso, vista la sua dedicazione al culto, e che non è mai intervenuto un atto di sconsacrazione». In senso conforme, si veda T.A.R. Basilicata, sent. 9 novembre 2016, n. 1035.

196. Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 1984, n. 6652, in *Il diritto ecclesiastico* 96, n. 2 (1985), 140-146, che conferma Corte di appello di Napoli, sent. 26 aprile 1982, in *Il diritto ecclesiastico* 94, n. 2 (1982), 220-231. Si veda, per un commento, G. VEGAS, *Vincolo di destinazione degli edifici di culto e danni materiali*, in *Il diritto ecclesiastico* 96, n. 2 (1985), 571-580.

197. Pretura di Padova, sent. 25 maggio 1987, in *Il diritto ecclesiastico* 103, n. 2 (1992), 93-95.

831 c.c., appare, quindi, non riferirsi esclusivamente alle “chiese”, la cui nozione canonica assume, comunque, rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano¹⁹⁸, ma anzi può spingersi sino a ricomprendere le cappelle private e, per estensione, forse anche gli oratori semipubblici: pertanto, in assenza di un formale provvedimento ecclesiastico di dimissione ad usi profani, non sarà possibile, secondo il giudice civile, mutare la destinazione di questi beni.

Sempre in relazione all’art. 831 c.c., occorre rammentare che il vincolo garantito dalla norma trova applicazione in qualsiasi situazione giuridico-proprietaria che caratterizza il bene, anche e forse soprattutto qualora il proprietario risulti essere diverso da un ente ecclesiastico, sia esso un privato, persona fisica o giuridica, ovvero un ente pubblico, ivi compresi il Fondo Edifici di Culto, il Demanio, le Regioni, le Province, i Comuni¹⁹⁹.

Il “vincolo di destinazione” connesso con la *deputatio ad cultum*, tendenzialmente perpetuo²⁰⁰ e che soltanto l’autorità ecclesiastica può far cessare²⁰¹, non determina, tuttavia, un vincolo di incommerciabilità assoluta sugli edifici del culto cattolico²⁰² e, al contempo, non ne esclude la pignorabilità²⁰³ e, quindi, il trasferimento coattivo²⁰⁴, l’usuc-

198. Cass. civ., sez. I, 20 ottobre 1953 n. 3460, in *Giustizia civile* 3 (1953), 3294-3299.

199. C. CARDIA, *La condizione giuridica*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., 12.

200. M. PETRONCELLI, *La “deputatio ad cultum publicum”*. *Contributo alla dottrina canonica degli edifici pubblici di culto*, cit., 34; A. MORONI, *Contributo allo studio sulla Deputatio ad cultum*, cit., 48; A. CONSOLI, *L’attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, cit., 156; M. FINOCCHIARO, *I beni d’interesse religioso nell’ordinamento italiano*, cit., 5-6; V. MARANO, *La proprietà*, cit., 47.

201. Così il n. 401 della relazione al codice civile, riportato da V. MARANO, *La proprietà*, cit., 38-39, nota 7. Si veda, sul punto, anche Tribunale di Lecce, sez. I, sent. 5 gennaio 1999, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 8, n. 3 (2000), 713-719, la quale ha affermato che un Comune non può concedere in uso chiese di sua proprietà per l’esercizio del culto vetero-cattolico, in assenza di un accordo con l’autorità ecclesiastica competente, indipendentemente dal maggiore o minor uso che quest’ultima faccia del luogo di culto in questione.

202. Si vedano, sul punto, M. PETRONCELLI, *La “deputatio ad cultum publicum”*. *Contributo alla dottrina canonica degli edifici pubblici di culto*, cit., 79-83; M. BERRI, *Sulla commerciabilità e personalità giuridica delle Chiese nel diritto canonico e nel diritto concordatario italiano*, in *Il diritto ecclesiastico* 40 (1939), 238-251; M. PETRONCELLI, *Commerciabilità degli edifici di culto e comunione del muro divisorio*, in *Il diritto ecclesiastico* 53 (1942), 27-31; V. CALÌ - F. LEO, *Edifici di culto: tutela dell’acquirente e responsabilità del notaio*, cit., 1387.

203. Corte d’appello di Messina, sent. 7 ottobre 1998, consultabile sul sito <https://www.olir.it/documenti/sentenza-07-ottobre-1998/>.

204. L. SCAVO LOMBARDO, *Aspetti del vincolo civile protettivo della “deputatio ad cultum”*, cit., 300-302; A. CONSOLI, *L’attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, cit., 173-174.

pibilità²⁰⁵ e la possibilità di concedere tali beni in locazione²⁰⁶. L'obbligo di garantire l'utilizzo cultuale, quantomeno durante l'orario delle funzioni²⁰⁷, ne riduce, tuttavia, l'appetibilità dal punto di vista economico²⁰⁸, non potendo il proprietario opporsi o contrastare l'ufficiatura. Trattasi, quindi, di una limitazione alle facoltà proprietarie che trova giustificazione nella rilevanza sociale dei bisogni religiosi della popolazione e un fondamento costituzionale nell'art. 42 cost.²⁰⁹. Nello specifico, la funzione sociale degli edifici di culto si concretizza nello «esercizio in pubblico ed in forma associata del culto (art. 19 cost.), per concorrere al progresso spirituale (art. 4 cpv. cost.) dei *cives-fideles*, ossia non della generalità indistinta dei cittadini, ma di una “categoria” formalmente individuata sulla base dell'appartenenza religiosa»²¹⁰.

Sull'inquadramento giuridico di questo vincolo la dottrina si divide tra coloro che sostengono si tratti di un peculiare diritto d'uso riconducibile all'art. 1021 c.c.²¹¹, piuttosto che di una servitù di uso pubblico²¹²,

205. V. MARANO, *La proprietà*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., 47.

206. G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., 295.

207. Secondo parte della dottrina sarebbe possibile, per il privato proprietario, utilizzare la chiesa per scopi culturali, in orari diversi rispetto a quelli delle funzioni, purché compatibili con la destinazione al culto del bene, ricavandone, eventualmente, anche un corrispettivo di natura economica. Si vedano, sul punto, L. SCAVO LOMBARDO, *Aspetti del vincolo civile protettivo della “deputatio ad cultum”*, cit., 286-297; D. BARILLARO, *Edifici di culto ed art. 700 cod. proc. civ.*, cit., 190.

208. L'art. 514 c.p.c., rubricato «Cose mobili assolutamente impignorabili», esclude, infatti, la pignorabilità solo delle «cose sacre e di quelle che servono all'esercizio del culto». Si veda, sulla pignorabilità degli edifici di culto, M. PETRONCELLI, *Osservazioni in materia di impignorabilità delle cose sacre*, in *Il diritto ecclesiastico* 53 (1942), 65-75, e, più recentemente, A. LICASTRO, *Sulla questione della pignorabilità degli edifici di culto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 13, n. 31 (2019), 71-101, nonché E. FABBIANI, *Finanziamenti a istituzioni religiose. Brevi appunti in materia di ponderazione di credito e garanzie ipotecarie su edifici di culto*, 28 agosto 2019, consultabile sul sito <https://www.tidona.com/brevi-appunti-in-materia-di-ponderazione-di-credito-e-garanzie-su-edifici-di-culto/>. Si veda, inoltre, l'ordinanza 25 maggio 2010 del Tribunale di Salerno, sez. III, Esecuzioni Immobiliari, in *Diritto e religioni* 7, n. 2 (2012), 629-632, commentata da C. ELEFANTE, *Il valore interpretativo della libertà religiosa: destinazione al culto e sottoposizione del bene a procedura esecutiva in una significativa pronuncia del giudice salernitano*, in *ivi*, 642-646.

209. V. MARANO, *Regime proprietario e limiti di utilizzazione degli edifici di culto*, cit., 96.

210. G. CASUSCELLI, *Calamità naturali, opere pubbliche ed edifici di culto*, cit., 378.

211. L. SCAVO LOMBARDO, *Aspetti del vincolo civile protettivo della “deputatio ad cultum”*, cit., 282-283; M. MANFREDI, *In tema di passaggio per l'accesso ad un edificio di culto di proprietà privata*, cit., 450.

212. La tesi del diritto di servitù d'uso pubblico è stata sostenuta in una risalente pronuncia del Tribunale di Padova, sent. 12 aprile 1954, secondo la quale ciascun fedele può agire per

ovvero di un limite legale al diritto di proprietà o, più precisamente, alle facoltà di godimento del proprietario²¹³, oppure ancora di un'obbligazione *propter rem*²¹⁴ ovvero di un peculiare diritto reale che la legge fa sorgere in capo all'autorità ecclesiastica²¹⁵ o alla comunità ecclesiale²¹⁶ e che sarebbe, pertanto, suscettibile di trascrizione nei registri immobiliari²¹⁷.

Dall'altra parte, c'è anche chi ritiene che l'art. 831, comma secondo, del codice civile, più che tutelare la qualificazione canonica di un edificio di culto come "luogo sacro", la quale richiede la dedicazione o la benedizione o, secondo certa dottrina, «l'uso legittimo per il culto cattolico, ancorché non sanzionato all'inizio o introdotto da un provvedimento esplicito autorizzativo dell'autorità competente», ma non ad esso contrario²¹⁸, tuteli, coerentemente con il principio di libertà religiosa di cui all'art. 19 cost.²¹⁹, la sua effettiva e attuale destinazione all'esercizio pubblico del culto, considerando quindi l'afflusso dei fedeli, la stabilità dell'ufficiatura, l'accessibilità e la sua apertura²²⁰. Oggetto della tutela approntata dall'art.

far valere il suo diritto individuale a frequentare una chiesa. Si veda, per un commento critico, G.R. GIACOMAZZO, *Sul pubblico uso degli edifici di culto di proprietà privata: premesse ed effetti*, cit., 225-235. Sulla medesima linea si pone anche Cass. civ., sez. I, sent. 27 novembre 1973, n. 3227, commentata criticamente da A. ALBISETTI, *Brevi note in tema di 'deputatio ad cultum publicum' e art. 42 della Costituzione*, cit., 133-146. Favorevoli all'inquadramento dell'art. 831, comma secondo, c.c., come servitù di uso pubblico sono L. SPINELLI, *Osservazioni sul regime giuridico degli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico*, cit., 157-158, e C. DELL'AGNESE, *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, cit., 201, secondo la quale ciascuno può agire mediante l'*actio confessoria servitutis* ex art. 1079 c.c.

213. A. CONSOLI, *L'attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, cit., 162-164; O. GIACCHI, *La condizione giuridica degli edifici di culto nel diritto italiano*, cit., 33; V. CALÌ - F. LEO, *Edifici di culto: tutela dell'acquirente e responsabilità del notaio*, cit., 1385-1387.

214. G. VEGAS, *Vincolo di destinazione degli edifici di culto e danni materiali*, cit., 579-580; A. BUCCI, *Brevi note sul vincolo della destinazione all'uso degli edifici di culto in Italia*, cit., 124.

215. A. VITALE, *L'art. 831, comma 2, c.c.*, 626-628.

216. L. ZANNOTTI, *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso. Contributo allo studio della problematica del dissenso religioso*, cit., 120-180 e 211-222, affronta il tema della difficile tutela degli interessi religiosi di un gruppo cattolico dissidente in relazione all'art. 831 c.c., al fine di poter ottenere in concessione un edificio adibito al culto cattolico o un altro immobile di proprietà pubblica, nonostante il contrasto insorto con l'autorità ecclesiastica.

217. V. MARANO, *La proprietà*, cit., 48-50.

218. G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., 294.

219. P. CAVANA, *Gli edifici dismessi*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., 215.

220. P. FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, cit., 69-70; P. CAVANA, *Gli edifici dismessi*, cit., 237.

831, comma secondo, c.c., sarebbe, quindi, il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi religiosi di coloro che fruiscono della chiesa aperta al culto²²¹, ovvero il fatto che il bene sia effettivamente²²² e legittimamente destinato all'esercizio pubblico del culto²²³. Conseguentemente, la succitata tutela civilistica verrebbe meno, nel caso in cui il bene fosse da tempo abbandonato o comunque non più utilizzato per il culto.

In questa prospettiva e come garanzia ulteriore, che rafforza il vincolo della *deputatio ad cultum*, si deve interpretare l'art. 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, legge di ratifica dell'Accordo di Villa Madama, modificativo del Concordato Lateranense, in forza del quale «gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica»²²⁴. Ciò significa che sussiste un interesse giuridicamente tutelato dell'intera comunità alla conservazione dell'edificio di culto²²⁵: nel momento in cui il Vescovo decide di far venir meno la sua destinazione culturale, in conformità al can. 1222 § 2, le autorità civili potranno procedere alla requisizione, occupazione, espropriazione o demolizione, senza più la necessità di una grave ragione né di un accordo con l'autorità ecclesiastica²²⁶.

Occorre, altresì, rammentare che, venendo meno il vincolo della *deputatio ad cultum* a seguito dell'emanazione del decreto vescovile ex can. 1222 § 2, i diritti e le facoltà si riespandono in capo al soggetto proprietario del bene²²⁷, il che può destare qualche preoccupazione, soprattutto nel caso in cui il bene appartenga a soggetti diversi da enti ecclesiastici. Solo una soluzione interpretativa che cercasse di attribuire effetti reali all'art. 831, comma secondo, c.c., e, conseguentemente, al contenuto del decreto di dimissione emanato ex can. 1222 § 2, potrebbe consentire di garantire

221. F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, X ed., aggiornamento a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2009, 360.

222. A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., 388-389; C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., 400; A. BETTETINI, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, cit., 17.

223. G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., 293. Così anche Cass. civ., 21 dicembre 1984, n. 6652, in *Il diritto ecclesiastico* 96, n. 2 (1985), 140-146.

224. Si veda, per un approfondimento sul punto, G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., 295-299.

225. P. CAVANA, *Il problema delle chiese dismesse*, cit., 23.

226. C. AZZIMONTI - A. FEDELI, *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, cit., 89.

227. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1999, 399-400; E. VITALI - A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, XIV ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 169-170.

quantomeno il rispetto dei limiti ivi prescritti. Va rilevato, in ogni caso, il ricorso a frasi generalmente molto vaghe e late, che vietano usi non indecorosi o che recano comunque pregiudizio alla Chiesa cattolica, ma senza specificarli puntualmente, salvo forse il caso dell'espressa menzione del divieto della celebrazione di matrimoni civili.

A ribadire l'importanza degli effetti discendenti dall'art. 831, comma secondo, del codice civile, si è espressa la Conferenza Episcopale Italiana che, alla determinazione n. 124 della già citata Istruzione in materia amministrativa del 2005²²⁸, afferma che:

la tutela della destinazione al culto e la riserva delle relative facoltà all'autorità ecclesiastica competente per territorio costituisce una costante della legislazione statale, che garantisce l'immodificabilità della destinazione al culto, fino a quando non sia disposta dall'autorità ecclesiastica la riduzione a uso profano dell'edificio di culto, a norma del can. 1222.

Come già precedentemente accennato, interviene sullo stesso punto anche il par. 128 della medesima Istruzione, secondo il quale la dedicazione di una chiesa al culto pubblico costituisce «un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso», perché altrimenti si violerebbe il vincolo di destinazione al culto, tutelato anche dall'art. 831 c.c.

Di fatto, la Chiesa cattolica intende far leva su una norma statale, l'art. 831 c.c., al fine di rafforzare e difendere la destinazione degli edifici al culto cattolico, anche nei confronti di eventuali terzi proprietari, per il tramite di un'interpretazione assai rigida del vincolo civile della *deputatio ad cultum*, intendendolo come una sorta di «immodificabilità assoluta e integrale»²²⁹, volta, in costanza di uso, seppur saltuario, per il culto, ad impedire qualsiasi uso profano diverso, precludendosi, così, la possibilità di usi misti.

Infatti, fatta salva la possibilità di procedere con l'emanazione di una licenza ex can. 1210, emanata volta per volta dal Vescovo diocesano, per usi profani temporanei «non contrari alla santità del luogo», ad esempio per l'esecuzione di un concerto di musica classica, la normativa canonica non prevede alcuna soluzione intermedia, che non sia l'adibizione del bene ad usi esclusivamente profani, mediante l'emanazione di un decreto

228. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1° settembre 2005, promulgata con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Prot. 753/05, in *Notiziario CEI* 39, n. 8-9 (2005), 325-427.

229. P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit., 33.

vescovile di dimissione, all'esito del procedimento di cui al can. 1222. Seguendo questo approccio, non sarebbero contemplabili soluzioni miste nello spazio o nel tempo: o un edificio è esclusivamente abito al culto oppure è utilizzabile solamente per scopi profani non indecorosi.

In mancanza di un *revirement* interpretativo e legislativo, l'attuale approccio sembrerebbe impedire, quindi, il ricorso a soluzioni maggiormente innovative, tanto dal punto di vista architettonico quanto da quello giuridico, che potrebbero consentire di coniugare il mantenimento di uno sporadico utilizzo per il culto ovvero un uso liturgico limitato ad un'area delimitata dell'edificio, con un altro, diverso uso profano, che potrebbe essere in grado di generare, quantomeno in parte, le entrate necessarie per far fronte alle spese per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'edificio²³⁰.

Il vincolo della *deputatio ad cultum* di cui all'art. 831, comma secondo, c.c., assume, dunque, una natura ambivalente: da un lato costituisce una forte garanzia per il mantenimento dell'esclusiva destinazione culturale, laddove la proprietà del bene risulti in capo ad enti pubblici o a privati, dall'altro un indubbio "appesantimento" delle procedure per il cambiamento della sua destinazione d'uso, se si tratta di un bene di proprietà di un ente ecclesiastico, in cui il regime proprietario sembrerebbe da solo già sufficiente a garantire un suo "uso non indecoroso". Allo stesso modo, se si tratta di edifici privi di valore storico-artistico ovvero abbandonati da lungo tempo dalla popolazione, il mantenimento del vincolo, tendenzialmente in perpetuo, potrebbe risultare superfluo se non addirittura d'ostacolo rispetto a operazioni di riuso²³¹.

Riemerge il problema dell'interpretazione di tale vincolo, estremamente rigida e rigorosa, offerta dalla Chiesa cattolica italiana, che appare al momento contraria rispetto alla possibilità di usi misti. Scopriremo, tuttavia, nel prosieguo della presente trattazione, che esempi di usi misti o "ibridi" siano sorti e riscontrabili nella prassi della realtà locale²³².

5. *I principi costituzionali del riuso degli edifici di culto tra tutela del patrimonio culturale e tutela del sentimento religioso dei fedeli*

Dal punto di vista del diritto costituzionale, la questione del riuso degli edifici di culto implica un concorso tra almeno due diversi diritti che trovano

230. Questo è l'approccio multifunzionale adottato in Québec, come riporta P. CAVANA, *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, cit., 62.

231. *Ivi*, 73-74.

232. Si veda, *infra*, cap. II, par. 12.

entrambi saldo ancoraggio nella Carta costituzionale. Trattasi della tutela del patrimonio storico-artistico, garantita dalla Repubblica nel suo complesso e sancita dall'art. 9 cost.²³³, e della libertà di religione e di culto, nel suo aspetto di tutela del sentimento religioso dei fedeli, apprestata dall'art. 19 cost.²³⁴, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale²³⁵.

233. Si vedano, per un commento all'art. 9 cost., F. MERUSI, *Art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Artt. 1-12. Principi fondamentali. Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1975, vol. I, 434-460; S. BARTOLE - R. BIN, *Art. 9*, in *Commentario breve alla Costituzione*, CEDAM, Padova, 2008, 70-80; M.A. CABIDDU, *Il quadro costituzionale*, in M.A. CABIDDU - N. GRASSO (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2007, 1-21; A. MATTIONI, *Cultura e persona nella Costituzione*, in L. DEGRASSI (a cura di), *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008, 1-21; R. CHIARELLI, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Giappichelli, Torino, 2010; F. RIMOLI, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Rivista giuridica dell'edilizia* 59, n. 5 (2016), 505-526; ID., *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in E. BATTELLI - B. CORTESE - A. GEMMA - A. MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, RomaTrE-Press, Roma, 2017, 91-114, e, più specificatamente, in relazione ai beni culturali di interesse religioso, tra competenze dello Stato e delle Regioni, F. MERUSI, *Beni culturali, esigenze religiose e art. 9 della Costituzione*, in G. FELICIANI (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, il Mulino, Bologna, 1995, 21-28; M. RENNA, *I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista*, in *Aedon* 6, n. 2 (2003); G. LA LOGGIA, *I beni culturali e di interesse religioso: le prospettive a seguito della riforma federale dello Stato*, in *federalismi.it* 2, n. 3 (2004), 1-8; G. PASTORI, *I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la normazione più recente*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 13, n. 1 (2005), 191-200; P. PIRAS, *I beni culturali di interesse religioso: alcune considerazioni di sintesi*, in *Aedon* 8, n. 3 (2005); A. ROCCELLA, *Le intese delle Regioni con le autorità ecclesiastiche sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Le Regioni* 34, n. 6 (2006), 1105-1126; G.M. FLICK, *Un contributo essenziale al dialogo tra cultura e fede: il patrimonio artistico e ambientale nell'art. 9 della costituzione*, in O. NIGLIO, con C. VISENTIN (a cura di), *Conoscere, conservare, valorizzare il patrimonio culturale religioso*, Aracne, Canterano, 2017, vol. I, 71-76.

234. Sulla tutela del sentimento religioso del fedele come corollario della libertà religiosa si vedano, *ex multis*, N. MARCHEI, *Sentimento religioso e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Giuffrè, Milano, 2006, 1-34; E. VITALI - A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., 273; F. FRANCESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico. Analisi di principi generali, istituti e problematiche dottrinali e giurisprudenziali*, Neldiritto, Molfetta, 2019, 373-374; I. ZUANAZZI, *La libertà di religione e di coscienza: principi fondamentali*, in I. ZUANAZZI - M.C. RUSCAZZO - M. CIRAVEGNA, *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, Giappichelli, Torino, 2022, 187-189.

235. Corte costituzionale, sent. 14 novembre 1997, n. 329, così afferma: «[...] la protezione [del sentimento religioso] è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione [...] che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni».

Infatti, sebbene un edificio di culto dimesso ad usi profani perda l'utilizzo culturale, non per questo vengono meno le memorie, i ricordi e i sentimenti delle persone che sono legate a quello specifico luogo, che saranno tanto maggiori quanto più il bene è sentito come proprio dalla comunità, perché costruito all'esito di sforzi e sacrifici collettivi da parte dell'intera popolazione, un tempo coincidente con la comunità dei credenti, ovvero nel caso in cui l'inutilizzo del bene a usi culturali sia meno risalente nel tempo, e quindi la decisione di riusare il bene può costituire l'oggetto di possibili contestazioni o rimostranze.

Come suggerito in dottrina, per la Chiesa la tutela dell'uso non indecoroso appare necessaria non tanto per la salvaguardia dell'immobile in sé, che potrebbe, dal suo punto di vista, rivelarsi in concreto non necessaria allorquando il bene sia sottoposto a trasformazioni radicali, tali da modificarne significativamente la struttura, quanto a tutela del sentimento religioso che è evocato dalla «capacità attuale dell'immobile di fungere ancora da simbolo e richiamo religioso»²³⁶.

Dal punto di vista architettonico e della forma spaziale, l'immagine della chiesa, anche se dimessa, continua a costituire un simbolo evocativo molto forte, particolarmente importante all'interno dello spazio pubblico, e a mantenere «forme di eloquente apertura al Mistero che lì è stato celebrato e rappresentato»²³⁷. Per questo motivo, esso merita tutela e rispetto, sia come “bene culturale”, per i valori storico-artistici che esso esprime, sia come luogo che per più o meno tempo è stato adibito al culto, alla pietà e alla celebrazione dei sacramenti che hanno segnato tappe importanti nella vita di diverse generazioni di persone, e quindi anche per il suo valore religioso, costitutivo e immanente rispetto al suo valore culturale²³⁸. Tenere presente questo duplice aspetto risulta fondamentale per poter individuare nuovi usi che risultino coerenti con il luogo, nonché soluzioni architettoniche che, seppur possano

236. C. AZZIMONTI - A. FEDELI, *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, cit., 90.

237. C. MANENTI, *La chiesa e i luoghi dell'inutile nella città contemporanea*, in *Religioni e Società* 96, n. 1 (2020), 41.

238. Sui diversi valori immanenti ai beni culturali religiosi, che devono essere tenuti in considerazione al momento del loro riuso, si veda A. LONGHI, *Storie di architettura ecclesiale e processi di patrimonializzazione: valori, resilienza, adattività, riuso*, cit., 14-19; ID., *Calling 'Values' by 'Name': Historical Analysis and Critical Discernment for the Interpretation and Regeneration of Underused Religious Heritage*, in O. NIGLIO (a cura di), *Regenerating Cultural Religious Heritage. Intercultural Dialogue on Places of Religion and Rituals*, Springer Nature, London, 2022, 16-22.

risultare in concreto anche molto innovative, devono pur sempre tenere conto dello specifico contesto spaziale e delle memorie individuali e collettive che continuano a caratterizzare e a contraddistinguere irrimediabilmente questi beni.

Si aggiunga, peraltro, che, in forza del principio di autonomia e indipendenza, nel rispettivo ordine, dello Stato e della Chiesa cattolica, solennemente proclamato dall'art. 7, comma primo, cost., lo Stato si è impegnato a non ingerirsi nel diritto e nelle procedure interne alla Chiesa, ivi compreso il procedimento di dimissione di edifici di culto²³⁹, al quale, come si è visto, fa implicitamente rinvio l'art. 831, comma secondo, del codice civile.

D'altra parte, il secondo comma del medesimo art. 7 cost., disponendo, secondo parte della dottrina, il principio pattizio o concordatario nelle relazioni tra Stato e Chiesa Cattolica²⁴⁰, si pone a fondamento della collaborazione tra autorità civili ed ecclesiastiche su tutte le materie di interesse comune, tra le quali dovrebbe essere ricompresa anche la necessità di conciliare i nuovi usi profani delle chiese dimesse sia con il loro carattere culturale, sia con il concetto di non indecorosità, prescritto dal diritto canonico.

Da parte sua, l'art. 42 cost., comma secondo, affermando la possibilità per la legge di imporre limiti alla proprietà privata «allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti» costituisce un appiglio utile per giustificare, dal punto di vista del diritto costituzionale, le limitazioni alle facoltà dominicali, derivanti dal vincolo di destinazione conseguente alla *deputatio ad cultum publicum*, a maggior ragione quando il proprietario sia un soggetto diverso da un ente ecclesiastico²⁴¹. Nella funzione sociale della proprietà possono

239. F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit., 21.

240. Si vedano, *ex multis*, sul punto, E. VITALI - A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., 41-46; F. FRANCESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., 54-57; I. ZUANAZZI, *Le fonti del diritto in materia di convivenza delle religioni*, in I. ZUANAZZI - M.C. RUSCAZIO - M. CIRAVEGNA, *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, cit., 123-124.

241. Si veda, sul punto, A. ALBISETTI, *Brevi note in tema di "deputatio ad cultum publicum" e art. 42 della Costituzione*, cit., 143-146, il quale preferisce giustificare la legittimazione dell'autorità ecclesiastica ad agire in via possessoria contro il terzo proprietario per la tutela della servitù d'uso pubblico di una chiesa ricorrendo all'art. 42 cost., anziché interpretare l'art. 831, comma secondo, c.c., come un rinvio formale alle norme di diritto canonico. Sulla stessa linea anche L. ZANNOTTI, *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso. Contributo allo studio della problematica del dissenso religioso*, cit., 120-124.

rientrare a pieno titolo, quindi, sia i bisogni di natura sociale, religiosi e di culto della popolazione e, in questo specifico caso, della comunità cattolica, ovvero di una “formazione sociale” che ricade nel disposto di cui all’art. 2 cost., sia quelli di natura culturale, sociale ed economica derivanti dall’eventuale riuso del bene.

Da ultimo, l’art. 118, comma quarto, cost., affermando che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale», introduce nell’ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale²⁴², posto alla base della teoria dei cosiddetti “beni comuni”²⁴³ e dei conseguenti “patti di collaborazione”, stipulati tra la pubblica amministrazione e organizzazioni di cittadini per la loro gestione. Allo stesso modo, la norma in questione garantisce, a livello costituzionale, la possibilità per i privati di partecipare e/o di promuovere attività di valorizzazione dei beni culturali, affermata dall’art. 6, comma terzo, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio. Si tratta di una base giuridica che potrà rivelarsi molto utile nel momento in cui procederemo, nel prosieguo della trattazione, ad individuare e a esaminare alcune proposte di soluzione, che ci paiono in grado di affrontare il problema, su ampia scala²⁴⁴, e di coinvolgere i membri della comunità ecclesiale, i cittadini attivi e gli enti del Terzo settore.

242. Sul principio di sussidiarietà orizzontale, si rinvia, *ex multis*, a G.U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Diritto pubblico* 8, n. 1 (2002), 5-50; A. ALBANESE, *Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici*, in *ivi*, 51-84; P. DE CARLI, *Ripercussioni legislative del principio di sussidiarietà orizzontale*, in *Amministrare* 34, n. 2 (2004), 275-286; G. BRUNETTA - S. MORONI (a cura di), *La città intraprendente. Comunità contrattuali e sussidiarietà orizzontale*, Carocci, Roma, 2011; G. MACDONALD, *Sussidiarietà orizzontale. Cittadini attivi nella cura dei beni comuni*, Aracne, Canterano, 2018; R. REALDON (a cura di), *La sussidiarietà orizzontale nel titolo V della Costituzione e la sussidiarietà generativa. Verso l’auto-organizzazione della società civile istituyente. Atti del convegno “Sussidiarietà orizzontale nel titolo V della Costituzione. L’autoamministrazione” (20 settembre 2017 - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Verona)*, Wolters Kluwer, Milano, 2018; P. DURET, *L’amministrazione della società e l’emersione del principio della sussidiarietà sociale*, in *Amministrare* 48, n. 2 (2018), 219-233; F. TRIMARCHI BANFI, *La sussidiarietà orizzontale*, in *ivi*, 211-218.

243. Per un primo approccio alla teoria dei beni comuni, si rinvia a U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari, 2011; M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Ombre corte, Verona, 2012.

244. Si veda, *infra*, cap. III.

6. *Riuso degli edifici di culto tra diritto dell'Unione europea e diritto internazionale: una prospettiva poco esplorata*

In un mondo sempre più complesso e globalizzato come quello in cui viviamo, anche il tema oggetto del presente studio merita un inquadramento più ampio di quello nazionale, alla luce del diritto dell'Unione europea e delle numerose convenzioni internazionali che sono state stipulate in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico²⁴⁵.

Si tratta di una prospettiva multilivello, sinora scarsamente esplorata in dottrina²⁴⁶, che può fornire un'ulteriore base giuridica per l'adozione di normative che favoriscano l'uso e il riuso dei beni culturali, nonché costituire un parametro di costituzionalità interposto, in relazione all'art. 117, comma primo, cost.

6.1 *Il patrimonio culturale di interesse religioso nel diritto dell'Unione europea*

Volendo principiare la nostra prospettiva sovranazionale dall'Unione europea²⁴⁷, occorre purtroppo constatare che il suo intervento in ambito culturale è stato, sinora, piuttosto limitato, in quanto la sua competenza in materia è di mero "sostegno" rispetto a quella degli Stati membri, ai sensi dell'art. 6 TFUE²⁴⁸.

245. Si pensi, tra le altre, alla Convenzione istitutiva dell'UNESCO (Londra, 16 novembre 1945), alla Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (L'Aia, 14 maggio 1954), alla Convenzione culturale europea (Parigi, 19 dicembre 1954), alla Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Ambientale (Parigi, 16 novembre 1972) e alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005).

246. Si segnala, con riguardo al patrimonio culturale religioso, il recente contributo di C. VIDETTA, *Patrimonio culturale e religioso e identità europea: riflessioni critiche*, in M. ANDREIS - G. CREPALDI - S. FOÀ - R. MORZENTI PELLEGRINI - M. RICCIARDO CALDERARO (a cura di), *Studi in onore di Carlo Emanuele Gallo*, Giappichelli, Torino, 2023, vol. II, 568-581, nonché, in ambito extragiuridico, l'interessante monografia di A. PIGNATTI - L. BARALDI, *Il patrimonio culturale di interesse religioso. Sfide e opportunità tra scena italiana e orizzonte internazionale*, Franco Angeli, Milano, 2017.

247. Si veda, sul ruolo dell'Unione europea rispetto al patrimonio culturale, M. FRIGO, *Beni culturali e diritto dell'Unione europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 4, novembre 2010, 1-17; A. PIGNATTI - L. BARALDI, *Il patrimonio culturale di interesse religioso. Sfide e opportunità tra scena italiana e orizzonte internazionale*, cit., 126-137.

248. L'art. 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) così dispone: «L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare

Questa competenza è ulteriormente declinata dall'art. 167 TFUE, disposizione meramente programmatica che prevede la possibilità, da parte dell'UE, di sostenere la «conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea»²⁴⁹. Ciò appare coerente rispetto all'art. 3, comma terzo, quarto paragrafo del TUE, secondo cui l'Unione «vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo».

Per il resto, l'Unione europea, lungi dal fornire una definizione onnicomprensiva di “bene culturale europeo”²⁵⁰, si è limitata ad apprestare una disciplina sulla circolazione internazionale²⁵¹ e sulla restituzione dei beni culturali mobili illecitamente fuoriusciti da uno Stato membro²⁵²,

l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana, b) industria, c) cultura, d) turismo, e) istruzione, professionale, gioventù e sport, f) protezione civile, g) cooperazione amministrativa».

249. L'art. 167 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) così dispone: «1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
- scambi culturali non commerciali,
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:

- il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni».

250. Si veda, sul punto, L. DEGRASSI, *Patrimonio culturale e identità europea*, in M. MALO - F. MORANDI (a cura di), *Declinazioni di patrimonio culturale*, il Mulino, Bologna, 2021, 45-64.

251. Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'exportazione di beni culturali.

252. Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione).

considerati alla stregua di merci²⁵³, prevedendo, altresì, una deroga parziale alla disciplina in materia di aiuti di Stato²⁵⁴.

Non essendoci, quindi, al momento, una nozione di “patrimonio culturale europeo”, se non come sommatoria di ciò che è qualificato come patrimonio culturale nei diversi Stati membri, vanamente si potrebbe ricercare una nozione comune di “patrimonio culturale europeo di interesse religioso”. Occorre, tuttavia, far constare che nel preambolo del Trattato sull’Unione europea, le Alte Parti contraenti affermano di essersi ispirate, nella volontà di costruire la “casa comune europea”, «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto». Di questa eredità, culturale e spirituale, il patrimonio culturale religioso costituisce senza dubbio una tra le manifestazioni più eminenti.

Tenuto conto che in Europa si stima vi siano oltre 600.000 edifici di culto²⁵⁵, appare opportuno segnalare che importanti progetti di tutela e valorizzazione culturale delle chiese – come *Open Churches*²⁵⁶ – e organismi impegnati a favorire la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio culturale religioso a livello europeo – come *Future for Religious Heritage* – sono finanziati e supportati dai fondi europei, nell’ambito di azioni e programmi²⁵⁷, come *Creative Europe Programme*²⁵⁸.

253. L’art. 36 TFUE lascia impregiudicati i divieti e le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito di merci giustificati dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Si veda, sul punto, M. FRIGO, *Beni culturali e diritto dell’Unione europea*, cit., 6.

254. Sulle deroghe in materia di aiuti di Stato al settore culturale, si veda C. CIPOLLETTI, *La Commissione europea tra promozione del patrimonio culturale e tutela del mercato interno*, in R. CORDEIRO GUERRA - A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale. Prime riflessioni*, Giappichelli, Torino, 2019, 51-66.

255. T. COOMANS - L. GROOTSWAGERS, *Future of Religious Heritage and the Benefits of European Cooperation*, in D. VIDAL-CASELLAS - S. AULET - N. CROUS-COSTA (a cura di), *Tourism, Pilgrimage and Intercultural Dialogue*, CABI, Wallingford, Oxfordshire, 2019, 160.

256. Trattasi di un progetto per la messa in rete e la valorizzazione culturale di chiese site in Belgio, Francia nord-occidentale, Lussemburgo. Si veda il sito ufficiale <https://openchurches.eu/en>.

257. Si veda, per una sintetica ricostruzione delle politiche e dei programmi europei in ambito culturale, S. MANGANO, *I territori culturali in Italia. Geografia e valorizzazione turistica*, Carocci, Roma, 2018, 30-48.

258. Si vedano, sul punto, T. COOMANS - L. GROOTSWAGERS, *Developing a European Network for the Future of Religious Heritage*, in K. VAN BALEN - A. VANDESANDE (a cura di),

In particolare, *Future for Religious Heritage* (FRH)²⁵⁹, organizzazione non governativa, senza scopo di lucro e aconfessionale, fondata nel 2011 e con sede a Bruxelles, raggruppa un insieme eterogeneo di oltre 200 membri tra associazioni, università, istituzioni governative e confessionali situate in 36 Paesi europei, ma anche singoli individui impegnati su queste tematiche, al fine di promuovere la condivisione di esperienze e lo scambio di idee progettuali; ispirare le decisioni dei *policy makers* per mezzo di attività di *lobbying*; raccogliere risorse economiche, anche mediante la partecipazione a bandi europei; accrescere nei cittadini europei la consapevolezza circa l'importanza di questo patrimonio²⁶⁰. Si tratta, di fatto, di uno *stakeholder* che intende affrontare i temi della valorizzazione e del riuso dei beni culturali di interesse religioso privilegiando un approccio *bottom-up*, mettendo in rete e supportando le singole realtà impegnate sul territorio, rispetto a quello *top-down*, con decisioni calate dall'alto, prese unilateralmente o d'accordo tra le autorità civili e quelle confessionali.

La conferma del ruolo centrale che può svolgere l'Unione europea con riguardo a queste problematiche si evince dal fatto che, proprio nel 2018, in occasione dell'anno europeo del patrimonio culturale, è stata adottata a Leeuwarden, nei Paesi Bassi, una dichiarazione sull'*adaptive reuse* del patrimonio culturale immobile, promossa dall'*Architects' Council of Europe* (ACE) e supportata dalla *European Federation of Fortified Sites* (EFFORTS), dalla *European Route of Industrial Heritage* (ERIH), da *Europa Nostra*, nonché da *Future for Religious Heritage* (FRH)²⁶¹.

In questo documento, si sottolineano i tanti benefici che il riuso del patrimonio culturale può apportare, tanto in favore dei singoli, quanto della società nel suo complesso, sotto i diversi profili, culturali, sociali, ambientali ed economici, ma anche l'importanza dei processi partecipativi per l'assunzione delle decisioni e la necessità di ricorrere a gruppi di lavoro qualificati e multidisciplinari, capaci di affrontare e gestire il fenomeno sul territorio in modo sistematico, a diverse scale.

Heritage Counts, Garant, Antwerpen, 2016, 221-228; T. COOMANS - L. GROOTSWAGERS, *Future of Religious Heritage and the Benefits of European Cooperation*, cit., 160-173.

259. Si veda il sito ufficiale di *Future for Religious Heritage*: www.frh-europe.org.

260. Si veda, sul punto, A. PIGNATTI - L. BARALDI, *Il patrimonio culturale di interesse religioso. Sfide e opportunità tra scena italiana e orizzonte internazionale*, cit., 43-44.

261. Il testo della dichiarazione di Leeuwarden, *Adaptive re-use of the built heritage: preserving and enhancing the values of our built heritage for future generations*, 23 novembre 2018, è consultabile sul sito https://www.ace-cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/LEEWARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-NEW.pdf.

Peraltro, secondo un sondaggio promosso nel 2014 da *Future for Religious Heritage*, la necessità di conservare e di utilizzare il patrimonio culturale di interesse religioso, anche per scopi diversi da quelli strettamente culturali, sembrerebbe mettere d'accordo la stragrande maggioranza dei cittadini europei²⁶².

Proprio grazie all'attività di sensibilizzazione e di *lobbying* esercitata da *Future for Religious Heritage*²⁶³, la risoluzione *Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe*, approvata nel suo testo definitivo dal Parlamento europeo in data 8 settembre 2015²⁶⁴, è stata emendata mediante l'inserimento di espliciti riferimenti al patrimonio culturale di interesse religioso, in particolare nei punti n. 49, 50 e 60, nei quali, rispettivamente, il Parlamento europeo:

- «affirms that religious heritage constitutes an intangible part of European cultural heritage; stresses that the importance of places, practices and objects linked to religious practices should not be disregarded in a discourse of European cultural heritage or be subjected to any form of discriminatory treatment»;
- «considers that historical religious heritage, including architecture and music, must be preserved for its cultural value, regardless of its religious origins»;
- «stresses that cultural tourism has a major role to play in preserving and realising the value of our cultural heritage, which includes not only the physical heritage and landscape, but also the intangible heritage, such as languages and religious and culinary traditions».

262. Secondo un sondaggio commissionato da *Future for Religious Heritage* e svolto nel 2014 su un campione di 6.000 cittadini europei provenienti da Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Svezia, l'84% degli intervistati ha affermato che le chiese e gli edifici religiosi rientrano a pieno titolo tra il patrimonio culturale della propria nazione, mentre il 79% ha ritenuto cruciale la protezione di tale patrimonio sia per la comunità attuale sia per quella futura. Circa la possibilità di utilizzare le chiese per usi diversi da quelli strettamente culturali, l'87% si è dichiarato favorevole ad una valorizzazione di tipo turistico, mentre il 72% allo svolgimento di altre attività (concerti, conferenze, mostre) da cui possano derivare proventi utili per la loro manutenzione. Il report completo è consultabile sul sito <https://www.frh-europe.org/cms/wp-content/uploads/2017/11/2014-06-Secular-Europe-backs-religious-heritage-report.pdf>.

263. A. PIGNATTI - L. BARALDI, *Il patrimonio culturale di interesse religioso. Sfide e opportunità tra scena italiana e orizzonte internazionale*, cit., 42.

264. EUROPEAN PARLIAMENT, *Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe, Resolution of 8 September 2015 (2014/2149(INI))*, consultabile sul sito https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0293_EN.pdf.

Forse, occorrerebbe ripartire proprio dalla riscoperta dei valori culturali comuni ai popoli europei e, *in primis*, dall'impegno, anche economico²⁶⁵, sul fronte della conservazione, della valorizzazione e del riuso di questo patrimonio, nel rispetto dei diversi sistemi di relazione tra Stato e confessioni religiose²⁶⁶ e delle competenze degli Stati membri in materia di tutela del patrimonio culturale. I beni culturali religiosi accomunano, al di là di ogni confine politico o amministrativo, tutti i Paesi europei, da Nord a Sud, da Est a Ovest: uno sforzo comune su questo fronte potrebbe costituire davvero un'occasione di impegno verso una rinnovata unità, capace di dare nuovo fiato a un'Europa che, anche a causa della crisi economica seguita all'emergenza sanitaria e all'inflazione, accresciuta enormemente nel contesto della guerra in Ucraina, appare stanca, lenta nell'assumere le proprie decisioni e scossa da latenti ma mai sopite tensioni interne.

6.2 *I principi di diritto internazionale pattizio sul riuso del patrimonio culturale*

Sono numerose le convenzioni internazionali che riguardano la salvaguardia del patrimonio culturale²⁶⁷, approvate in ambito Unesco,

265. Si veda, per un elenco di progetti di restauro e/o riuso di beni culturali di interesse religioso siti in Italia, che hanno beneficiato dei fondi strutturali europei, A. PIGNATTI - L. BARALDI, *Il patrimonio culturale di interesse religioso. Sfide e opportunità tra scena italiana e orizzonte internazionale*, cit., 213-220.

266. Sui diversi sistemi di relazione tra Stati e confessioni religiose nei Paesi europei, si rinvia, *ex multis*, a I. ZUANAZZI, *Il quadro attuale dei sistemi giuridici di convivenza delle religioni nei Paesi europei*, in I. ZUANAZZI - M.C. RUSCAZIO - M. CIRAVEGNA, *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici europei*, cit., 55-73.

267. Si vedano, sulla tutela e la valorizzazione dei beni culturali in ambito internazionale, E. SPATAFORA, *I beni culturali e la comunità internazionale: aspetti generali*, in G. TRUPIANO (a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali. Aspetti economici, giuridici e sociologici*, Franco Angeli, Milano, 2005, 225-235; M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, *La valorizzazione del patrimonio culturale nel diritto internazionale*, in L. DEGRASSI (a cura di), *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008, 23-61; E. BARONCINI (a cura di), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale nel diritto internazionale*, Bononia University Press, Bologna, 2021 e, più specificatamente, sui beni culturali di interesse religioso, F. MARGIOTTA BROGLIO, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso nel diritto internazionale*, in M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, cit., 169-181; J.A. ESTRELLA FARIA, *The international protection of religious cultural property*, in *Uniform Law Review* 20, n. 4 (2015), 594-609.

Consiglio d'Europa e Unidroit²⁶⁸, apprestando ciascuna una nozione diversa di "bene culturale", che muta in relazione allo scopo di volta in volta perseguito²⁶⁹.

Per quanto interessa ai fini della nostra trattazione, particolare attenzione merita la *Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa*, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 in seno al Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia con la legge 15 febbraio 1989, n. 93.

Nello specifico, occorre soffermarsi sull'art. 11 della Convenzione, il quale stabilisce che:

Ciascuna Parte s'impegna a favorire, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche del patrimonio:

- l'uso dei beni tutelati, tenuto conto delle esigenze della vita contemporanea;
- l'adattamento, qualora ciò si riveli appropriato, di edifici antichi a nuovi usi.

Pertanto, l'art. 2 della legge 15 febbraio 1989, n. 93, che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione di Granada, letto in combinato disposto con l'art. 117, comma primo, cost.²⁷⁰, può costituire una base giuridica molto forte, anche se sinora, a nostra conoscenza, non è mai

268. Si pensi, tra le altre, alla Convenzione istitutiva dell'Unesco (Parigi, 16 novembre 1945), alla Convenzione sulla tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato (Aja, 14 maggio 1954), alla Convenzione culturale europea (Parigi, 19 dicembre 1954), alla Convenzione concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali (Parigi, 14 novembre 1970), alla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Londra, 16 novembre 1972), alla Carta europea del patrimonio architettonico (Amsterdam, 25 ottobre 1975), alla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa (Granada, 3 ottobre 1985), alla Convenzione Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (Roma, 24 giugno 1995), alla Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000), alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 17 ottobre 2003), alla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Parigi, 20 ottobre 2005) e alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005).

269. C. BARBATI - M. CAMMELLI - L. CASINI - G. PIPERATA - G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, II ed., il Mulino, Bologna, 2020, 38.

270. L'art. 117, comma primo, cost., così come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, così dispone: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

stata espressamente esplorata dalla dottrina e nella successiva legislazione, per promuovere su larga scala il riuso dei beni culturali, ivi compresi gli edifici di culto dimessi.

La Convenzione può venire a costituire, peraltro, parametro di legittimità costituzionale interposto, rispetto alle norme di legge ordinaria che venissero successivamente adottate in materia, quindi occorre prestarvi grande attenzione.

L'Italia, ratificando la succitata convenzione Unesco, si è impegnata a utilizzare i propri numerosissimi beni culturali – al punto da essere il primo paese al mondo per i beni iscritti nella Lista dei Patrimoni dell'Umanità dall'UNESCO²⁷¹ – tenendo conto delle esigenze della vita contemporanea: ciò significa che, se l'uso per cui i beni sono stati costruiti è col tempo cambiato o venuto meno, si dovranno ricercare altri, diversi usi che rispondano ai bisogni concreti e attuali della popolazione (necessità di lavoro, di cultura, di formazione, di socializzazione ecc.). Ciò può comportare la necessità di adattare il bene ai nuovi usi, nel rispetto, tuttavia, dei vincoli e delle autorizzazioni ministeriali.

Gli stessi orientamenti sull'applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, aggiornati periodicamente, sottolineano l'importanza dell'uso di questi beni²⁷² e, nello specifico, affermano che:

1. l'uso e la funzione costituiscono elementi in grado di esprimere le condizioni di autenticità di un bene dotato di valore culturale (n. 82);
2. sono auspiccate restrizioni all'uso delle aree circostanti il bene iscritto (*buffer zones*), stabilite giuridicamente o consuetudinariamente, onde garantirgli una protezione ulteriore (n. 104);
3. i beni protetti possono essere utilizzati per diversi usi, presenti e futuri, purché ecologicamente e culturalmente sostenibili, al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere delle comunità coinvolte; in

271. Al 2021 sono ben 58 i beni protetti dall'Unesco come patrimoni dell'umanità in Italia. Si vedano, per un approfondimento sui beni culturali di interesse religioso che sono al contempo parte del patrimonio mondiale Unesco, pari al 40% del totale dei beni culturali a tale titolo protetti, F. BANDARIN, *Il patrimonio religioso nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO*, in M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia*, cit., 183-186; F. FOLLO, *Lo stato dell'arte del Patrimonio Culturale Mondiale dell'UNESCO. Spunti di riflessione con particolare riferimento ai siti culturali di interesse religioso*, in O. NIGLIO con C. VISENTIN (a cura di), *Conoscere, conservare, valorizzare il patrimonio culturale religioso*, cit., vol. I, 61-69.

272. UNESCO WORLD HERITAGE COMMITTEE, *The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, WHC.21/01, 31 July 2021, consultabile sul sito <https://whc.unesco.org/en/guidelines>.

questa prospettiva, gli Stati devono garantire che l'uso sia rispettoso del valore universale ed eccezionale del bene e, al contempo, incoraggiare e promuovere la partecipazione effettiva ed equa delle comunità, delle popolazioni indigene e degli altri portatori di interesse, come condizioni necessarie alla sua protezione, conservazione, gestione e valorizzazione sostenibile (n. 119).

La convenzione richiede, quindi, agli Stati aderenti, un atteggiamento lungimirante e proattivo, che tenda a considerare il patrimonio culturale non come un "museo di se stesso", ma in una prospettiva dinamica, che sottolinei l'utilità (culturale, sociale e, perché no, anche economica) che la società può trarne. Risulta, quindi, incoraggiata, se non addirittura necessaria, l'attivazione di processi partecipativi, in grado di coinvolgere le comunità territoriali e tutti i portatori di interesse, onde individuare le soluzioni migliori per garantire a questi beni un utilizzo sostenibile, che assicuri la preservazione della loro materialità, e, al contempo, consenta di generare ricadute positive sul territorio. Questi principi devono trovare applicazione pratica a maggior ragione con riguardo ai beni culturali di interesse religioso, oggetto di processi di dimissione e riuso, i quali presentano un duplice valore di uso e di interesse, quello di una comunità specifica (quella dei credenti) e quello di una collettività più ampia (l'intera società civile).

6.3 *Il punto di vista del Consiglio d'Europa sul riuso del patrimonio culturale di interesse religioso e la Convenzione di Faro*

Il Consiglio d'Europa è intervenuto sul tema del riuso del patrimonio culturale religioso sin dal 1989, quando fu adottata la risoluzione n. 916²⁷³, la quale prende atto del considerevole numero di edifici di culto che hanno perso la loro originale funzione e che, di conseguenza, si trovano «*vulnerable through neglect to demolition or inappropriate transformation*». Le cause del fenomeno sono rinvenute in fattori storici, quali lo spopolamento, i mutamenti nella pratica religiosa della popolazione e la costruzione di nuovi edifici di culto. Sorge dunque un problema di tutela di questi beni, considerato che molto spesso essi risultano caratterizzati da «*architectural and historical significance*». L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa dichiara che il futuro uso di questi beni, sia esso

273. COUNCIL OF EUROPE, PARLIAMENTARY ASSEMBLY, *Resolution on redundant religious buildings* 916 (9 May 1989), consultabile sul sito <https://pace.coe.int/en/files/16327/html>.

religioso o culturale, deve risultare «*compatible with the original intention of its construction*» e richiama la Chiesa e le autorità civili, nazionali e locali, a cooperare, insieme con le organizzazioni e gli esperti del settore, per adottare misure concrete di conservazione, in grado di assicurare un uso appropriato, sia dell'edificio, sia della suppellettile in esso contenuta; realizzare inventari aggiornati delle chiese in disuso; incentivare progetti di riuso non incompatibili con la funzione originaria e che non siano irreversibili; provvedere fondi o agevolazioni fiscali per il restauro, la riparazione e la manutenzione degli edifici religiosi, incoraggiando il loro inserimento in itinerari europei²⁷⁴ che attraggano il “turismo culturale” e un «*more imaginative use of existing religious buildings*». Per ciò che riguarda, invece, gli antichi edifici di culto caduti in rovina, si suggerisce di evitare interventi conservativi, salvo che essi rivestano un eccezionale interesse architettonico, storico o commemorativo.

Successivamente, la raccomandazione 1484 del 2000²⁷⁵ si è soffermata su un particolare tipo di edifici di culto, ovvero le cattedrali e gli altri grandi edifici ancora in uso, in quanto rappresentano «*the most significant constructions of the European architectural heritage*». Essi presentano particolari fragilità, dovute alle loro dimensioni, ricchezza, antichità e frequentazione turistica, oltre alle problematiche relative all'inquinamento e agli eventuali danni inflitti da calamità naturali e non (si pensi, da ultimo, all'incendio della cattedrale di Notre-Dame a Parigi). Poiché spesso gli enti religiosi non possiedono risorse sufficienti per sostenere i costi di manutenzione e restauro, il testo suggerisce la stipula di accordi tra le autorità religiose e quelle civili che si occupano della protezione del patrimonio culturale, a livello nazionale e locale. Ciò deve avvenire nella consapevolezza della differente concezione degli edifici di culto da parte delle diverse confessioni religiose: se la Chiesa cattolica e quella ortodossa li considerano entrambe quali “luoghi sacri”, altre Chiese, tra cui quelle protestanti, li ritengono meri luoghi di adunanza e sono più propense a considerare usi multifunzionali.

274. Si tratta degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, che attraversano diversi Stati europei, alcuni direttamente collegati con la storia religiosa europea, come, a titolo di esempio, la Via Francigena o il Cammino di Santiago de Compostela. Si veda, sul punto <https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/cultural-routes>.

275. COUNCIL OF EUROPE, STANDING COMMITTEE, ACTING ON BEHALF OF THE ASSEMBLY, *Recommendation on management of cathedrals and other major religious buildings in use* 1484 (9 November 2000), consultabile sul sito <https://pace.coe.int/en/files/16852/html>.

Il testo della raccomandazione invita, infine, il Comitato dei Ministri a esaminare i modelli tecnico-organizzativi per il mantenimento, la conservazione ed il restauro delle cattedrali adottati nei diversi Paesi europei, mentre suggerisce ai governi degli Stati membri di redigere degli inventari dei grandi edifici e dei siti religiosi di interesse storico e culturale; di predisporre piani di conservazione per ciascuno di essi; di facilitare accordi tra le autorità religiose, i portatori di interesse, gli esperti e le organizzazioni turistiche, per il coordinamento delle iniziative su base nazionale; di promuovere la diffusione di buone pratiche, incoraggiando l'uso degli edifici religiosi per funzioni diverse nei casi appropriati e stanziando adeguati finanziamenti per la loro manutenzione.

Il peculiare interesse del Consiglio d'Europa rispetto alla sorte di questi beni appariva giustificato, al momento dell'adozione della succitata raccomandazione, dalla problematica concreta della restituzione degli edifici di culto alle autorità ecclesiastiche da parte dei Paesi ex comunisti, che si voleva avvenisse facendo particolare attenzione agli aspetti conservativi dei beni.

Da ultimo, non può mancare un cenno alla *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, meglio conosciuta come Convenzione di Faro, adottata nel 2005 e ratificata dall'Italia con legge 1° ottobre 2020, n. 133²⁷⁶.

Per quanto a noi interessa in questa sede, occorre sottolineare la definizione apprestata dall'art. 2, lett. a), della convenzione, secondo la quale il patrimonio (o "eredità") culturale consiste in «un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone considerano, a prescindere dal regime di proprietà dei beni, come un riflesso e un'espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione».

Se proviamo a sostituire l'espressione «alcune persone» con «Chiesa cattolica», intendendola sia come "Chiesa gerarchica", sia come "Chiesa

276. Si vedano, per un primo commento alla Convenzione di Faro, C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in *Aedon* 16, n. 1 (2013); P. CARPENTIERI, *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)*, in *federalismi.it* 15, n. 4 (2017), 1-29; C.A. D'ALESSANDRO, *La ratifica della Convenzione di Faro e il difficile inserimento del cultural heritage nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Società e diritti* 5, n. 10 (2020), 208-218; G. SEVERINI - P. CARPENTIERI, *La ratifica della Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società: politically correct v. tutela dei beni culturali?*, in *federalismi.it* 19, n. 8 (2021), 224-274; P. CARPENTIERI, *La Convenzione di Faro sul valore del Cultural Heritage per la società. Un esame giuridico*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 37, n. 2 (2021), 274-290.

comunità”, ci troviamo innanzi ad un’ottima definizione di patrimonio culturale di interesse religioso. La Chiesa può essere, infatti, a tutti gli effetti considerata come una «comunità patrimoniale» ai fini della successiva lett. b), ovvero come comunità di «persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro dell’azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future».

Altrettanto significativo appare il disposto dell’art. 7, lett. b), laddove gli Stati aderenti si impegnano a «stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse». I beni culturali di interesse religioso e gli edifici di culto in particolare sono beni ai quali possono essere attribuiti significati diversi da parte della comunità religiosa e di quella civile. Pertanto, in ossequio alla normativa convenzionale, occorrerà a maggior ragione individuare sedi di dialogo preventivo tra le diverse autorità, ecclesiastiche e civili, in cui discutere non solo della tutela e della valorizzazione di questi beni, ma anche del loro riuso.

Un’ulteriore definizione che riteniamo di evidenziare nella prospettiva delle nostre ricerche è quella di «patrimonio comune dell’Europa» che, ai sensi dell’art. 3, lett. a), consiste in «tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e creatività». E cosa meglio se non il patrimonio culturale di interesse religioso caratterizza e abbraccia, senza soluzione di continuità, i territori di tutti gli Stati europei, costituendo davvero una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività?

Spostandoci ad esaminare i contenuti nel merito della convenzione, occorre sottolineare l’importanza da essa attribuita all’uso sostenibile del patrimonio culturale e alla necessaria precomprensione dei valori culturali ad esso sottesi, prima di procedere ad eventuali cambiamenti d’uso (art. 9), al potenziale economico dei beni culturali (art. 10), alla partecipazione della comunità nell’assunzione delle decisioni (art. 12)²⁷⁷, alla ricerca interdisciplinare (art. 13), all’utilizzo delle migliori tecnologie digitali (art. 14), tutte condizioni imprescindibili per un riuso sostenibile e consapevole degli edifici di culto sovrabbondanti.

277. Si vedano, per un primo approfondimento sul punto, A. SIMONATI, *Il ruolo della cittadinanza nella valorizzazione dei beni culturali alla luce della Convenzione di Faro: niente di nuovo sotto il sole?*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 37, n. 2 (2021), 248-273; V. DI CAPUA, *La Convenzione di Faro. Verso la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune*, in *Aedon* 24, n. 3 (2021).

Le conseguenze della ratifica ed esecuzione, da parte dell'Italia, della succitata convenzione, dovrebbero concretizzarsi, sul lungo periodo, in una modifica della legislazione in materia di beni culturali e nell'ideazione di «strategie trasversali di valorizzazione che tengano conto delle interrelazioni tra il patrimonio culturale, il territorio, l'ambiente e l'economia»²⁷⁸, nelle quali ben potrebbe, anzi dovrebbe, trovar posto anche la questione del riuso del patrimonio culturale di interesse religioso.

6.4 *La soft law prodotta dagli organismi tecnici internazionali*

Un'ulteriore categoria di documenti che ci appare opportuno considerare nella presente trattazione è quella, di carattere tecnico-scientifico, adottata da organismi e organizzazioni internazionali come IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), ICCROM (*International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property*), ICOMOS (*International Council on Monuments and Sites*), PRE-RICO (*ICOMOS Committee for Places of Religion and Ritual*) e dal *World Heritage Committee* dell'UNESCO, ovvero da enti composti da esperti del settore, che si riuniscono periodicamente per elaborare nuove strategie per la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico, anche di interesse religioso²⁷⁹.

Il contenuto, molto ampio e generale, di questi documenti non è dotato di forza giuridica vincolante ma appare, tuttavia, assimilabile alla *soft law*, in quanto essi ambiscono ad influenzare, in forza dell'autorevolezza degli studiosi che li hanno predisposti, le politiche dei singoli Stati, allorquando questi ultimi si ritrovano a dover predisporre i lavori preparatori per l'adozione di normative concernenti queste tematiche.

Tra i documenti più significativi, occorre menzionare la Carta internazionale di Venezia del 1964 per la conservazione e il restauro dei monumenti e dei siti²⁸⁰, la Carta internazionale di Washington del 1987

278. M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, *La valorizzazione del patrimonio culturale nel diritto internazionale*, cit., 39-43 e 53-58. Si veda, inoltre, A. GUALDANI, *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, in *Aedon* 23, n. 3 (2020).

279. Per un sintetico approfondimento su queste organizzazioni e su alcuni documenti da queste elaborate, si rinvia a A. PIGNATTI - L. BARALDI, *Il patrimonio culturale di interesse religioso. Sfide e opportunità tra scena italiana e orizzonte internazionale*, cit., 45-72.

280. IInd INTERNATIONAL CONGRESS OF ARCHITECTS AND TECHNICIANS OF HISTORIC MONUMENTS, *International Charter for the conservation and restoration of monuments*

per la conservazione delle città storiche e delle aree urbane²⁸¹, la Carta di Cracovia del 2000, contenente i Principi per la conservazione e il restauro del patrimonio costruito²⁸², i Principi ICOMOS per l'analisi, la conservazione e il restauro delle strutture del patrimonio architettonico del 2003²⁸³, la Dichiarazione ICOMOS di Xian sulla conservazione dell'insieme del patrimonio costruito, siti e aree del 2005²⁸⁴, la Dichiarazione ICOMOS di Québec City del 2008 sulla conservazione dello spirito del luogo²⁸⁵, la Dichiarazione UNESCO di Kiev del 2010 sulla protezione delle proprietà religiose nel quadro della Convenzione del Patrimonio Mondiale²⁸⁶, le Raccomandazioni UNESCO sul paesaggio storico urbano del 2011²⁸⁷ e, infine, i Principi ICOMOS de La Valletta per la salvaguardia e la gestione delle città e dei centri storici del 2011²⁸⁸.

In generale, la Carta di Venezia e quella di Cracovia sottolineano l'importanza che i monumenti siano utilizzati «per funzioni utili alla so-

and sites, Venice, 1964, consultabile sul sito <https://www.icomos.org/en/participer/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/157-thevenice-charter>.

281. ICOMOS, *Charter for the conservation of historic towns and urban areas*, Washington, D.C., ottobre 1987, consultabile sul sito https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/towns_e.pdf.

282. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONSERVATION "KRAKOW 2000", *The Charter of Krakow 2000 Principles for conservation and restoration of built heritage*, consultabile sul sito https://icomosubih.ba/pdf/medjunarodni_dokumenti/2000%20Krakovska%20povelja.pdf.

283. ICOMOS, *Principles for the analysis, conservation and structural restoration of architectural heritage*, Victoria Falls, Zimbabwe, 2003, consultabile sul sito <https://www.icomos.org/en/about-the-centre/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/165-icomos-charter-principles-for-the-analysis-conservation-and-structural-restoration-of-architectural-heritage>.

284. ICOMOS, *Xi'an Declaration on the conservation of the setting of heritage structures, sites and areas*, 21 ottobre 2005, consultabile sul sito <https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/xian-declaration.pdf>.

285. ICOMOS, *Québec City Declaration on the preservation of the spirit of place*, Québec, 4 ottobre 2008, consultabile sul sito <http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-646-2.pdf>.

286. UNESCO WORLD HERITAGE COMMITTEE, *Statement on the Protection of Religious Properties within the Framework of the World Heritage Convention*, Kiev, 2-5 novembre 2010, consultabile sul sito <https://whc.unesco.org/en/religious-sacred-heritage/>.

287. UNESCO GENERAL CONFERENCE, *Recommendation on the Historic Urban Landscape*, Parigi, 10 novembre 2011, consultabile sul sito <https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-638-98.pdf>.

288. ICOMOS, *The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Town and Urban Areas*, 28 novembre 2011, consultabile sul sito https://civvih.icomos.org/wp-content/uploads/2022/03/Valletta-Principles-GA-_EN_FR_28_11_2011.pdf.

cietà», ma senza «alterare la distribuzione e l'aspetto dell'edificio», e che il «progetto di restauro [...] presuppon[ga] un uso appropriato compatibile con gli spazi ed i significati architettonici esistenti».

Più nello specifico, la Dichiarazione di Kiev enfatizza la peculiarità dei beni culturali di proprietà di comunità religiose e degli altri luoghi sacri iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale, sia a causa del loro «*religious and spiritual significance*», sia come «*part of larger ensembles, such as historic cities, cultural landscapes and natural sites*». Infatti, «*the protection of religious heritage represents a special challenge and opportunity that needs to be addressed in the effective implementation of the World Heritage Convention*». Il testo evidenzia il ruolo delle comunità religiose, intese in senso ampio, tale da ricomprendere tutte le diverse forme di credenza, «*in conveying, expressing and sustaining spiritual identity, meaning and purpose to human life*» e le invita al dialogo e alla comprensione reciproca con gli altri attori interessati, pubblici e privati, al fine di promuovere percorsi di formazione per implementare le capacità gestionali delle comunità religiose, nonché ad individuare innovative forme di azione per la salvaguardia del «*religious heritage of outstanding universal value for future generations*».

7. *Le chiese cattoliche come beni culturali di interesse religioso nel diritto amministrativo*

L'ordinamento italiano distingue, all'interno del più ampio *genus* dei «beni culturali», una *species*, ovvero i «beni culturali di interesse religioso»²⁸⁹.

289. Sul concetto di «bene culturale di interesse religioso», si vedano, *ex multis*, R. ASTORRI, *I beni culturali di interesse religioso: tra legislazione canonica e intese con le regioni*, in *Panorami* 6 (1994), 33-60; F. FINOCCHIARO, *I beni culturali d'interesse religioso: tra formalismo giuridico e sistema delle fonti*, in *Il diritto ecclesiastico* 105, n. 1 (1994), 427-445; E. CAMASSA AUREA, *I beni culturali d'interesse religioso: norme statali, norme pattizie e norme confessionali*, in L. MEZZETTI (a cura di), *I beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti*, CEDAM, Padova, 1995, 163-209; G. FELICIANI (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, il Mulino, Bologna, 1995; F. PETRONCELLI HÜBLER, *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, Jovene, Napoli, 2001; A. ROCCELLA, *I beni culturali di interesse religioso della Chiesa cattolica*, in AA.VV., *Studi in onore di Umberto Pototschnig*, Giuffrè, Milano, 2002, vol. II, 1093-1127; S. AMOROSINO, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 53, n. 2 (2003), 375-392; R. ASTORRI, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano, spunti problematici*, in C. CARDIA (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Giappichelli, Torino, 2003, 21-34;

M. VISMARA MISSIROLI, *I beni culturali di interesse religioso dall'accordo del 1984 al Codice Urbani*, in *Iustitia* 57, n. 2-3 (2004), 310-327; V.M. SESSA, *La disciplina dei beni culturali di interesse religioso*, Electa, Milano, 2005; R. DALLA VEDOVA, *I beni culturali di interesse religioso. Dal Codice Urbani alle intese Stato-Chiesa*, Editoriale Italiana, Roma, 2005; A. ALBISETTI, *I beni culturali di interesse religioso*, in R. BOTTA (a cura di), *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, 1-14; L. LAMACCHIA, *I beni culturali di interesse religioso alla luce dell'Intesa 26 gennaio 2005*, in *Notariato* 13, n. 4 (2007), 441-452; M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, Marcianum Press, Venezia, 2007; P. STEFANI, *I beni culturali di interesse religioso*, in M.A. CABIDDU - N. GRASSO (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2007, 291-302; A.G. CHIZZONITI, *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, in L. DEGRASSI (a cura di), *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008, 63-103; P. PICOZZA, *I beni culturali di interesse religioso nella nuova legislazione statale: le innovazioni nell'intesa con la Conferenza episcopale italiana*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, Giappichelli, Torino, 2008, vol. V, 31-41; A.G. CHIZZONITI, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Libellula, Tricase, 2008; I. BOLGIANI, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ('vecchi' e 'nuovi')*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 6, n. 33 (2012), 1-25; N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 6, n. 21 (2012), 1-18; M. TIGANO, *Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali d'interesse religioso*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; E. CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Giappichelli, Torino, 2013; A. MORRONE, *Patrimonio culturale fra Chiesa e Stato, Prospettive*, Roma, 2013; A. RENDE, *I beni culturali di interesse religioso*, in G. VOLPE, *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, III ed., CEDAM, Assago, 2013, 148-163; G. LOPRESTI, *Il diritto dei beni culturali d'interesse religioso. Storia e legislazione*, Edizioni Saletta dell'Uva, Caserta, 2014; I. VECCHIO CAIRONE, *Principio di bilateralità e processi di innovazione. Il caso emblematico del patrimonio culturale a valenza religiosa*, in *Diritto e religioni* 9, n. 1 (2014), 251-320; A. CROSETTI, *La tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi tra Stato e Chiesa: profili giuridici e problematici*, in *Diritto e processo amministrativo* 9, n. 2-3 (2015), 445-489; G. BRUGNOTTO, *I beni culturali e quelli di interesse liturgico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 1 (2016), 90-112; R. BENIGNI, *Tutela e valorizzazione del bene culturale religioso. Tra competenza statale e collaborazione con le confessioni religiose*, in E. BATTELLI - B. CORTESE - A. GEMMA - A. MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, RomaTrE-Press, Roma, 2017, 115-145; M. PARISI, *Diritto pattizio e beni culturali di interesse religioso. Sulla cooperazione tra Stato e Chiese nella tutela giuridica del patrimonio storico-artistico ecclesiastico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017; A. PIGNATTI - L. BARALDI, *Il patrimonio culturale di interesse religioso. Sfide e opportunità tra scena italiana e orizzonte internazionale*, Franco Angeli, Milano, 2017; R. ROLLI, *Sul concetto di «bene culturale» e di «bene culturale di interesse religioso»*, in M. D'ARIENZO (a cura di), *Il diritto come «scienza di mezzo». Studi in onore di Mario Tedeschi*, Pellegrini, Cosenza, 2017, vol. IV, 2113-2133; B. SERRA, *La protección de los*

La definizione di “bene culturale”²⁹⁰, fornita dal combinato disposto dell’art. 2, comma secondo, 10, comma primo, e 12, comma primo, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio²⁹¹, individua tali beni come

le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà [...] appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche

bienes culturales de la Iglesia católica: la experiencia italiana, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11, n. 42 (2017), 1-21; M. TOCCI, *Il regime giuridico dei beni culturali di interesse religioso*, Pacini giuridica, Ospedaletto, 2017; A. CROSETTI - D. VAIANO, *Beni culturali e paesaggistici*, V ed., Giappichelli, Torino, 2018, 42-46; F. PASSASEO, *La tutela dell’interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra ius conditum e ius condendum*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 7 (2018), 1-29; ID., *Prospettive attuali di tutela dell’interesse religioso dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, allo Stato o ad altri enti pubblici*, in G. DAMMACCO - C. VENTRELLA (a cura di), *Religioni, diritto e regole dell’economia*, Cacucci, Bari, 2018, 431-444; M. TIGANO, *Sulla gestione, secondo criteri economici, dei beni culturali di interesse religioso*, in F. ASTONE (a cura di), *Patrimonio culturale e modelli organizzativi e sviluppo territoriale. Atti del Convegno di Messina, 14-15 ottobre 2016*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 95-115; P. ALLIATA - A. BISCALDI - C. MARZAGALLI - A. PALOMBA - V. PIGLIONICA - L. SALVEMINI - T. ZANETTI, *L’arte e il mistero. Sui beni culturali di interesse religioso*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2020; G. SCIULLO, *I beni culturali della Chiesa cattolica nel codice Urbani*, in *Aedon* 23, n. 2 (2020); G. MAZZONI (a cura di), *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021; M.R. PICCINNI, *La qualificazione giuridica dei beni culturali tra interesse pubblico e interessi religiosi*, Phasar, Firenze, 2021.

290. Sulla nozione di bene culturale nell’ordinamento statale si veda, per tutti, M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 26, n. 1 (1976), 3-38.

291. Si vedano, per un commento al codice dei beni culturali e del paesaggio, M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, il Mulino, Bologna, 2004; R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, Giuffrè, Milano, 2005; G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006; C. BARBATI - M. CAMMELLI - G. SCIULLO (a cura di), *Il diritto dei beni culturali*, il Mulino, Bologna, 2006; V. PIERGIGLI - A.L. MACCARI (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, Giuffrè, Milano, 2006; W. VACCARO GIANCOTTI, *Il patrimonio culturale nella legislazione costituzionale e ordinaria. Analisi, proposte e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2008; M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.

private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico [...] che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni.

Sussiste, dunque, un meccanismo presuntivo, per cui qualsiasi bene, mobile o immobile, dotato di un pur minimo interesse storico-artistico, opera di un autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, che sia di proprietà di un ente pubblico o di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, sarà ritenuto bene culturale e sarà inalienabile fino alla conclusione, con un provvedimento espresso, del procedimento di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del codice.

Per cercare di individuare, tra i beni culturali, quali possano dirsi più propriamente "beni culturali di interesse religioso", dobbiamo soffermare la nostra attenzione sull'art. 9 del codice²⁹², il quale così dispone:

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con

292. Si vedano, per un commento all'art. 9 del codice dei beni culturali, A.G. CHIZZONITI, *Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio: prime considerazioni di interesse ecclesiasticistico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 12, n. 2 (2004), 399-406; E. CAMASSA, *Art. 9 (Beni culturali di interesse religioso)*, in *Le nuove leggi civili commentate* 28, n. 5/6 (2005), 1102-1115; V. CAPUTI JAMBRENGHI - M.T.P. CAPUTI JAMBRENGHI, *Articolo 9 Beni culturali di interesse religioso*, in A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2005, 57-59; R. TAMIOZZO, *Art. 9 Beni culturali di interesse religioso*, in Id. (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, Giuffrè, Milano, 2005, 24-30; E. CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso*, in V. PIERGIGLI - A.L. MACCARI (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, cit., 307-330; V.M. SESSA, *Articolo 9 Beni culturali di interesse religioso*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 78-99; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Articolo 9. Beni culturali di interesse religioso*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, cit., 84-93; N. GULLO, *Art. 9 Beni culturali di interesse religioso*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 87-127.

le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Da una prima lettura della succitata disposizione, si può rilevare che i beni culturali di interesse religioso non appaiono chiaramente definiti dal codice: al primo comma l'art. 9 si limita a considerare soltanto le "esigenze di culto"²⁹³ che, tuttavia, connaturano soltanto alcuni di questi beni e richiedono, nell'esercizio concreto dell'attività di tutela da parte della Soprintendenza, un previo accordo con l'autorità ecclesiastica²⁹⁴. Ciò significa, ad esempio, che i restauri di una chiesa che sia al contempo riconducibile alla nozione di "bene culturale", così come *supra* individuata, dovrebbero essere organizzati ed effettuati nell'ottica di garantire la celebrazione delle funzioni religiose anche durante il periodo di esecuzione dei lavori, se possibile. A parte questa peculiarità, i beni culturali di interesse religioso sembrerebbero assoggettati in tutto e per tutto alle disposizioni del codice in materia di tutela.

Tuttavia, se il primo comma dell'art. 9 lascia intendere un'accezione ristretta dei beni culturali di interesse religioso, che, di fatto, finirebbe per coincidere, per quanto riguarda gli immobili, con quella di «luoghi di culto che posseggono i requisiti prescritti dalla legge per poter essere considerati beni culturali», il secondo comma, rinviando alle intese stipulate ex art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato e alle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, stipulate ex art. 8, comma terzo, cost., amplia notevolmente il raggio d'azione della norma²⁹⁵.

293. Ai sensi dell'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, si devono considerare quali «attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana».

294. Con riferimento alla previgente disciplina dei beni culturali di interesse religioso, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, Cons. Stato, sez. V, sent. 27 gennaio 2006, n. 238, ha affermato la necessità dell'accordo previo con l'autorità ecclesiastica per decidere, a seguito di un terremoto, quale chiesa, rientrando tra i beni culturali di interesse religioso, debba essere ricostruita e in quale località, in quanto essa risulta essere l'unica autorità competente a rappresentare le esigenze di culto della popolazione.

295. Si vedano, sull'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, T. MAURO, *Beni culturali d'interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Archiva Ecclesiae* 28-29 (1985-1986), 37-72; A. GIANNI, *Beni culturali religiosi e nuovo concordato*, in *Aggiornamenti sociali* 38, n. 12 (1987), 753-766; D. BALBONI, *L'articolo 12 del nuovo concordato*, in *Apollinaris* 60, n. 1 (1987), 177-181; F. PETRONCELLI HÜBLER, *Brevi note sulla tutela dei beni culturali nell'accordo di modificazione del Concordato*, in R.

Per quanto di interesse ai fini della nostra ricerca, occorre soffermarsi sull'art. 12, n. 1, primo e secondo periodo, dell'Accordo di Villa Madama, stipulato il 18 febbraio 1984, il quale così dispone:

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

Questa disposizione introduce, per la prima volta nell'ordinamento italiano, il concetto di «bene culturale di interesse religioso», che il secondo periodo dell'art. 12, n. 1, sembrerebbe ricondurre al criterio dell'appartenenza dei beni «a enti e istituzioni ecclesiastiche». Solo per questi beni sarebbe possibile, quindi, per gli organi competenti dello Stato e della Chiesa, concordare «opportune disposizioni» al fine della loro «salvaguardia, valorizzazione e godimento», aprendo così la possibilità alla stipula di intese di carattere subconcordatario, a livello nazionale (già Ministero per i Beni Culturali, oggi Ministero della Cultura, e Conferenza Episcopale Italiana), regionale (Regioni e Conferenze Episcopali Regionali) e locale (Comuni o altri enti pubblici territoriali e Diocesi o Parrocchie).

In effetti, in relazione ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ecclesiastici sono state stipulate a livello nazionale ben tre intese, di cui due, quella del 1996²⁹⁶ e quella del 2005²⁹⁷, dedicate alla loro

COPPOLA (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, 717-726; G. PASTORI, *L'art. 12 del nuovo concordato: interpretazione e prospettive di attuazione*, in *Jus 36*, n. 1 (1989), 77-90; S. BORDONALI, *L'art. 12 del Nuovo Concordato dieci anni dopo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 3, n. 1 (1995), 76-100; G. PASTORI, *L'art. 12 dell'Accordo 18 febbraio 1984 nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano*, in G. FELICIANI (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, il Mulino, Bologna, 1995, 29-40; L. LACROCE, *I beni culturali d'interesse religioso e l'intesa sull'art. 12 dell'Accordo del 1984*, in *Il diritto ecclesiastico* 109, n. 1 (1998), 483-537; G. FELICIANI, *I beni culturali ecclesiastici nell'Accordo Italia-Santa Sede del 1984 e nelle sue norme di attuazione*, in *Id.*, *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, 245-266.

296. Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana del 13 settembre 1996 relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, resa esecutiva con D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571.

297. Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana del 26 gennaio 2005 relativa alla tutela dei beni culturali di interesse

tutela, e una, quella del 2000²⁹⁸, alla conservazione e alla consultazione degli archivi storici e delle biblioteche ecclesiastiche. Sono poi innumerevoli le ulteriori intese, stipulate tra gli uffici del Ministero e quelli della CEI²⁹⁹, nonché, a livello regionale, tra le Regioni e le Conferenze Episcopali Regionali³⁰⁰.

Al contrario, il primo paragrafo dell'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense stabilisce il più generale principio di collaborazione tra la Santa Sede e la Repubblica italiana per la tutela del «patrimonio storico e artistico», senza ulteriori specificazioni. Richiamando implicitamente sia l'art. 1 del medesimo Accordo sulla reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica «per la promozione dell'uomo e il bene del Paese», sia la formulazione dell'art. 9 cost., il primo paragrafo dell'art. 12 lascia aperta la porta ad un'interpretazione molto più ampia del concetto di bene culturale di interesse religioso, capace di prescindere dalla titolarità del bene per focalizzarsi, invece, sulla sua afferenza e pertinenza culturale³⁰¹.

religioso appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche, resa esecutiva con D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78.

298. Intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana del 18 aprile 2000 relativa alla conservazione e alla consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche, resa esecutiva con D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189.

299. Si pensi, ad esempio, all'Accordo tra il Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili, stipulato in data 8 marzo 2005.

300. Per la consultazione di alcune intese regionali si rinvia a I. BOLGIANI, *La Chiesa cattolica in Italia. Normativa pattizia*, Giuffrè, Milano, 2009, mentre, per i testi degli accordi successivi alla pubblicazione di questa monografia, si rinvia al sito <https://www.olir.it>. Si vedano, per un approfondimento sul punto, G. GIOVETTI, *Rassegna delle recenti intese regionali in tema di beni culturali di interesse religioso*, in *Il diritto ecclesiastico* 116, n. 1 (2005), 737-752; A. ROCCELLA, *Le intese delle Regioni con le autorità ecclesiastiche sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Le Regioni* 34, n. 6 (2006), 1105-1125; ID., *Le intese regionali. a) profili pubblicitici*, in M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, cit., 117-135; G. FELICIANI, *Le intese regionali. b) profili canonistici*, in *ivi*, 137-149; I. BOLGIANI, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ('vecchi' e 'nuovi')*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale* 6, n. 33 (2012), 1-25; EAD., *Chiesa cattolica e diffusione della 'prassi pattizia' a livello locale in Italia*, *Studia Z Prawa Wyznaniowego*, Tom 20 (2017), 267-303; A. LOSANNO, *La disciplina regionale e locale dei beni culturali di interesse religioso. La tutela partecipata e le varie forme di collaborazione*, in *Diritto e religioni* 5, n. 2 (2010), 177-245.

301. C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali in Italia*, cit., 362-363.

Effettivamente, è proprio con riguardo a questa speciale categoria di beni culturali che le esigenze dell'uso da parte del soggetto preposto all'ufficiatura e della comunità dei fedeli, da una parte, e quelle del soggetto proprietario, dall'altra, possono situarsi su posizioni differenti e necessitare, pertanto, di una qualche forma di collaborazione e coordinamento. Si pensi, ad esempio, alle chiese di proprietà del Fondo Edifici di Culto³⁰², erede del Fondo per il Culto e delle leggi ottocentesche, eversive dell'asse ecclesiastico, che sono state incamerate dallo Stato e che sono tuttora utilizzate per il culto³⁰³, oppure alle chiese di proprietà di soggetti privati.

In questa accezione più ampia e onnicomprensiva, rientrano anche i cosiddetti beni culturali *per relationem*, di cui all'art. 10, comma terzo, lett. d), del codice, ovvero le «cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del

302. Si vedano, sul Fondo Edifici di Culto, M.F. SCANDURA, *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Jus* 42, n. 3 (1995), 481-489; A. BOTTI, *Questioni e ipotesi ricostruttive interpretative della gestione del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.)*, in *Gazzetta Ambiente* 2, n. 6 (1996), 179-191; G. BIANCO, *Il fondo edifici di culto: il trasferimento degli edifici di culto ex art. 6 l. n. 848/29*, in V. TOZZI (a cura di), *Lo studio del diritto ecclesiastico. Attualità e prospettive*, Edisud, Salerno, 1996, vol. II, 41-48; MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI (a cura di), *Il Fondo Edifici di Culto. Chiese Monumentali, storie, immagini, prospettive*, Elio De Rosa Editore, Roma, 1997; F. FINOCCHIARO, *Appunti sulla natura giuridica e sul patrimonio del Fondo Edifici di Culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 1 (1997), 297-306; G. BIANCO, *Osservazioni sulla disciplina del Fondo Edifici di Culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 1 (1997), 833-866; M.F. SCANDURA, *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Amici dei musei* 31, n. 99-100 (2004), 8-18; F. FALCHI, *Il Fondo Edifici di Culto*, in I. BOLGIANI (a cura di), *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio (1985-2005)*, il Mulino, Bologna, 2007, 135-177; S. TARULLO, *Il Fondo Edifici di Culto ed i suoi beni visti dall'amministrativista. Un'analisi strutturale funzionale*, in *Diritto e religioni* 5, n. 1 (2010), 176-229; CORTE DEI CONTI. SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, *La gestione del "Fondo Edifici di Culto"*, Deliberazione 3 luglio 2017, n. 8/2017/G, consultabile sul sito http://www.rivistacorteconti.it/export/sites/rivistaweb/RepositoryPdf/2017/fascicolo_18_2017/14_CDC_gestione_edifici-di-culto.pdf; A. BETTETINI, *Il Consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto: natura e composizione*, in *Diritto e religioni* 15, n. 2 (2020), 69-84; T. DI IORIO, *Il Fondo Edifici di Culto. Tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 15, n. 5 (2021), 1-18.

303. In questo senso si deve leggere l'art. 30 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, che vieta l'uso dei beni culturali di proprietà del Fondo Edifici di Culto per fini diversi da quelli cui sono destinati senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, che può essere data sentito il consiglio di amministrazione del Fondo Edifici di Culto (nel quale tre componenti su nove sono designati dalla Conferenza Episcopale Italiana), quando ricorrano ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale, sotto il profilo culturale od artistico.

loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose», individuate a conclusione del procedimento di dichiarazione di cui all'art. 13, e che possono risultare tali indipendentemente dall'esistenza di un legame ancora diretto e attuale con le esigenze di culto, in quanto appare sufficiente un legame di tipo storico.

Ferma restando, quindi, l'ambiguità circa l'assetto giuridico-proprietario dei beni considerati dalla norma, la cui ampiezza, per così dire "a fisarmonica", varia a seconda dell'interpretazione che le si può, di volta in volta, attribuire, nonché in base al fatto che la confessione religiosa interessata abbia o meno stipulato un'intesa con lo Stato, possiamo provare a definire "beni culturali di interesse religioso", con specifico riferimento ai beni oggetto della presente indagine, tutti quei beni in relazione ai quali sussiste un duplice interesse, uno "culturale", tutelato dalla Repubblica in tutte le sue articolazioni, in forza dell'art. 9, comma secondo, cost., in quanto parte piena ed integrante del «patrimonio storico e artistico della Nazione», e uno "religioso", tutelato, *in primis*, per diritto suo proprio, dalla Chiesa cattolica, ma che trova, altresì, un fondamento costituzionale nel diritto di libertà religiosa, garantito dall'art. 19 cost. In questa accezione, è possibile considerare questi beni come *res mixtae*³⁰⁴, nel senso che sia lo Stato, sia la Chiesa cattolica sono competenti, ciascuno nel rispettivo ordine, ad adottare proprie normative in materia. Pertanto, con riguardo

304. In senso favorevole al riconoscimento dei beni culturali di interesse religioso come *res mixtae*, nell'accezione da noi condivisa, nonché, più in generale, per una valutazione positiva dei contenuti dell'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, si vedano G. PASTORI, *L'art. 12 del nuovo concordato: interpretazione e prospettive di attuazione*, in *Jus* 36, n. 1 (1989), 82-84; G. DALLA TORRE, *I beni culturali ecclesiastici. Appunti per una riflessione*, cit., 113; G. PASTORI, *L'art. 12 dell'Accordo 18 febbraio 1984 nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano*, in G. FELICIANI (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, il Mulino, Bologna, 1995, 30-34; A. LOSANNO, *La disciplina regionale e locale dei beni culturali di interesse religioso. La tutela partecipata e le varie forme di collaborazione*, cit., 184. In senso contrario all'inquadramento dei beni culturali di interesse religioso tra le *res mixtae*, si vedano, invece, P. BELLINI, *I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo concordato*, in *Il diritto ecclesiastico* 95, n. 1 (1984), 265-275; R. COPPOLA, *Tutela del patrimonio storico e artistico*, in *Apollinaris* 60, n. 1 (1987), 164; P. BELLINI, *Il patrimonio artistico ecclesiastico italiano fra concordato e intesa di attuazione*, in *Giurisprudenza italiana* 144, n. 11 (1992), 486-496; R. BOTTA, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, cit., 281; A.G. CHIZZONITI, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, cit., 150-152.

a questi beni, possono sussistere due regolamentazioni giuridiche concorrenti, con la differenza, però, che la Chiesa deve, nell'adottare la propria, rispettare la disciplina di tutela imposta dalla legislazione civile e può, tutt'al più, ricercare, attraverso la collaborazione pattizia, specifiche e concrete modalità attuative delle disposizioni civili, capaci di contemperare le esigenze della tutela con quelle di culto³⁰⁵.

Sulla base dell'intesa del 2005³⁰⁶, gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali e l'autorità ecclesiastica territorialmente competente sono tenuti a concludere un previo accordo, in relazione alle «esigenze di culto», per ciò che concerne gli interventi di conservazione, i provvedimenti autorizzativi e la regolamentazione della fruizione pubblica degli edifici aperti al culto. Trattasi di accordi che parte della dottrina amministrativistica tende ad inquadrare tra gli accordi integrativi del procedimento, di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241³⁰⁷, il cui raggiungimento, in sede

305. Questo approccio è chiaramente riconosciuto dalla Chiesa al n. 4 delle *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*, in *Notiziario CEI* 8, n. 6 (1974), 108-109, il quale afferma: «La Chiesa e lo Stato nell'adozione dei loro urgenti provvedimenti, che riguardano l'Arte Sacra, devono procedere in armoniosa intesa e mutua collaborazione, stando in mezzo il comune interesse. Però non deve essere elusa la reale proporzione delle rispettive sfere di competenza. Se lo Stato, infatti, interviene in un ambito, nel quale i diritti della Chiesa sono universalmente riconosciuti, l'osservanza della legislazione predisposta da parte civile a favore e tutela del patrimonio culturale è doverosa, perché lo Stato ha la responsabilità della conservazione di esso di fronte alla società. Nella collaborazione si devono riconoscere anche le competenze dell'Ente Regione, ora in continuo sviluppo, e delle organizzazioni internazionali, che operano nel campo storico ed artistico».

306. Si vedano, per un approfondimento sull'Intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 26 gennaio 2005, C. AZZIMONTI, *La nuova intesa in materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica*, in *Ex lege* 6, n. 4 (2004), 47-56; A.G. CHIZZONITI, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità e innovazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 13, n. 2 (2005), 387-398; G. FELICIANI, *Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive*, in *Il diritto ecclesiastico* 117, n. 1 (2006), 5-17; A. ROCCELLA, *La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Aedon* 9, n. 1 (2006); M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, Marcianum Press, Venezia, 2007.

307. L'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento», così dispone: «1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi

locale oppure a livello apicale, in caso di «rilevanti questioni di principio», è necessario a pena di invalidità del successivo provvedimento³⁰⁸.

Ulteriore nozione che appare opportuno esaminare in questa sede è quella di “beni culturali ecclesiastici”³⁰⁹, caratterizzati dall'appartenenza a

di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento». 308. M. ROVERSI MONACO, *Da res sacrae a beni culturali: prospettive per l'ordinamento statutale*, cit., 363.

309. Sulla nozione di “bene culturale ecclesiastico”, si vedano, *ex multis*, G. FELICIANI, *I beni culturali ecclesiastici tra Stato e Regioni*, in *Le Regioni* 9, n. 2 (1981), 338-348; D. BALBONI, *Problemi attuali dei beni culturali ecclesiastici*, in R. BERTOLINO (a cura di), *Beni culturali e interessi religiosi. Atti del Convegno di studi. Napoli, 26-28 novembre 1981*, Jovene, Napoli, 1983, 41-61; F.S. RABOTTI, *Problemi attuali dei beni culturali ecclesiastici*, in *ivi*, 63-72; A. TALAMANCA, *I beni culturali ecclesiastici tra legislazione statale e normativa bilaterale*, in *Il diritto ecclesiastico* 96, n. 1 (1985), 3-36; L. MUSSELLI, *Beni culturali nel diritto canonico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 1987, vol. II, 226-228; A. VITALE, *Beni culturali nel diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 1987, vol. II, 228-232; P. COLOMBO - G. SANTI, *I beni culturali ecclesiastici in Italia*, in *Aggiornamenti sociali* 41, n. 9-10 (1990), 647-662; G. GIOVETTI, *Il regime giuridico italiano dei beni culturali ecclesiastici*, in *Il diritto ecclesiastico* 102, n. 1 (1991), 512-515; G. DALLA TORRE, *I beni culturali ecclesiastici. Appunti per una riflessione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 1, n. 1 (1993), 109-121; P. FERRARI DA PASSANO, *I beni culturali ecclesiastici*, in *La civiltà cattolica* 3434 (17 luglio 1993), 116-128; G. FELICIANI, *I beni culturali ecclesiastici. Dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense alla recente Intesa*, in *Vita e pensiero* 84, n. 7-9 (1997), 493-507; A. ROCCELLA, *Regioni e beni culturali ecclesiastici*, in *Il diritto ecclesiastico* 112, n. 3 (2001), 919-931; *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa*, EDB, Bologna, 2002; A. ROCCELLA, *I beni culturali ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 12, n. 1 (2004), 199-232; A.G. CHIZZONITI, *Enti ecclesiastici e beni culturali*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, Marcianum Press, Venezia, 2007, 299-310; G. FELICIANI, *Chiesa e beni culturali: nuove prospettive della legislazione canonica*, in *Id.*, *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, 229-243; A. FUCILLO, *I beni immobili culturali ecclesiastici tra principi costituzionali e neo dirigismo statale*, in *Stato*,

persone giuridiche pubbliche della Chiesa di cui al can. 1257 § 1, ovvero, dal punto di vista dell'ordinamento statale, a enti ed istituzioni ecclesastiche civilmente riconosciute ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Meno frequenti appaiono, invece, le nozioni di “beni culturali ecclesiali”³¹⁰ e di “beni culturali di interesse ecclesiastico”³¹¹, le quali, con una portata ben più ampia, tendono a ricomprendere tutti quei beni che, indipendentemente da chi ne sia il soggetto proprietario, costituiscono manifestazione e testimonianza di cultura ecclesiale e di fede cristiana, in relazione ai quali sussiste un interesse concreto e attuale della Chiesa cattolica alla loro conservazione e valorizzazione, prima di tutto per finalità eminentemente pastorali. Trattasi, dunque, di concetti più descrittivi che giuridici, in grado di ricomprendere al proprio interno tutte le possibili condizioni di questi beni, che in concreto possono risultare di proprietà di enti ecclesiastici, di enti pubblici, dello Stato, di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

7.1 *I beni culturali immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio*

Come si è avuto modo fin qui di illustrare, i “beni culturali di interesse religioso”, per essere riconosciuti e qualificati come tali, devono possedere

Chiese e pluralismo confessionale 3, marzo 2009, 1-17; S. PESCE, *Il concetto di bene culturale ecclesiastico*, in *Diritto e religioni* 7, n. 2 (2012), 88-130; G. SANTI, *I beni culturali ecclesiastici. Sistemi di gestione*, EDUCatt, Milano, 2016; R. BORIO DI TIGLIOLE, *La legislazione italiana dei beni culturali: con particolare riferimento ai beni culturali ecclesiastici*, Giuffrè, Milano, 2018; A.C.R.I. COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI (a cura di), *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione, valorizzazione*, il Mulino, Bologna, 2021. 310. Sulla nozione di “bene culturale ecclesiale”, si vedano R. BERTOLINO, *Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali*, in ID. (a cura di), *Beni culturali e interessi religiosi. Atti del Convegno di studi. Napoli, 26-28 novembre 1981*, Jovene, Napoli, 1983, 99-165; C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, EDB, Bologna, 2001; ID., *I beni culturali ecclesiali in Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 3 (2016), 347-378; J. MIÑAMBRES - J.-P. SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, EDUSC, Roma, 2022, 53. Sia consentito, inoltre, rinviare a D. DIMODUGNO, *I beni culturali ecclesiali dal Codice del 1917 al Pontificio Consiglio della Cultura*, in O. NIGLIO - M. DE DONÀ (a cura di), *Arte, diritto e storia. La valorizzazione del patrimonio culturale*, Aracne, Canterano, 2018, 223-245.

311. Questa nozione si rinviene in G. ANGELINI, *L'idea di bene culturale e le questioni di principio sottese*, in *I beni culturali nello sviluppo e nelle attese della società italiana. Analisi e proposte per la legge di tutela dei beni culturali. Atti del Convegno di studio promosso dalle Commissioni per l'arte delle diocesi lombarde, dall'Unione giuristi cattolici, dalla rivista "Città e Società"*, Milano, 28-29 marzo 1980, Vita e Pensiero, Milano, 1981, 39-42.

tutti i requisiti, stabiliti dalla normativa statale, che identificano i “beni culturali”, oltre alla specificità dell’interesse religioso. In realtà, vi sono alcune particolarità ravvisabili nella disciplina dettata dal codice con riguardo a tutti i beni culturali di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, indipendentemente dal loro carattere “religioso” o “culturale”.

Infatti, sul fronte della tutela, il meccanismo presuntivo di culturalità, con conseguente sottoposizione del bene alla normativa codicistica e al regime di inalienabilità assoluta sino alla conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale, accomuna perfettamente le «cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», «opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni», di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti a quelli degli enti pubblici. Al contrario, sul fronte della valorizzazione, questi beni sono considerati alla stregua di beni privati³¹².

Ne discende che gli enti ecclesiastici, al pari degli altri privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali di interesse religioso, possono sì beneficiare di misure di sostegno da parte dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici territoriali per le attività di valorizzazione, ma, a mente del disposto di cui all’art. 113 del codice, la loro adozione risulterà subordinata ad un previo accordo e la loro entità dovrà essere calibrata in base alla rilevanza del bene³¹³. L’art. 111, comma terzo, riconosce, peraltro, alla valorizzazione a iniziativa privata (e, quindi, perché no, anche ecclesiastica), carattere di «attività socialmente utile» e «finalità di solidarietà sociale»³¹⁴.

312. Si vedano, per un approfondimento sulla valorizzazione dei beni culturali privati, G. PIPERATA, *La valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Aedon* 7, n. 1 (2004); A. BUZZANCA, *La valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019.

313. Si vedano, per un commento all’art. 113 del codice dei beni culturali, P. CARPENTIERI, *Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, cit., 496-500; G. PIPERATA, *Articolo 113. Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in M. CAMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, cit., 2007, 447-450; G. SEVERINI, *Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 1033-1036.

314. Si vedano, per un commento all’art. 111 del codice dei beni culturali, A. FANIZZA, *Articoli 111-112*, in A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 280-285; P. CARPENTIERI, *Art. 111 Attività di valorizzazione*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, cit., 478-486; A.L. TARASCO, *Articolo 111 Attività*

Questo diverso approccio del Ministero, molto rigoroso in astratto per quanto riguarda la tutela, e molto meno proattivo per quanto concerne la valorizzazione, che appare rimessa agli intendimenti dell'ente ecclesiastico proprietario e che può eventualmente fruire soltanto di un sostegno economico all'esito di uno specifico accordo, può, a nostro avviso, causare in concreto qualche tensione e difficoltà, determinando uno iato tra le aspirazioni ideali e i risultati effettivamente conseguibili.

Anche per quanto riguarda la dismissione, ovvero il trasferimento di beni culturali di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti a terzi, il codice disegna una disciplina particolare. L'art. 54, comma secondo, lett. a), stabilisce un vincolo di inalienabilità delle «cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, [ivi compresi, quindi, i beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti] che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni», fino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale, di cui all'art. 12 del codice. Se l'esito sarà negativo, i beni saranno liberamente alienabili, altrimenti la loro alienazione sarà soggetta a un'autorizzazione ministeriale, disciplinata dall'art. 56.

Forti garanzie risultano apprestate per questi beni dall'art. 56, commi 4-bis e 4-ter, in forza dei quali «l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi» e le «prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari». Trattasi, tuttavia, di condizioni che riguardano esclusivamente la preservazione del bene nella sua materialità, oggetto di una valutazione meramente tecnico-discrezionale e, pertanto, opinabile. A nostro avviso, esse non possono, perciò sole e in assenza di qualche forma di accordo previo, garantire un futuro utilizzo non indecoroso, così come concepito dalle autorità ecclesiastiche, a maggior ragione in mancanza di una chiara definizione e di un'auspicabile elencazione di cosa debba intendersi per «uso non decoroso» secondo la Chiesa³¹⁵.

di valorizzazione, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 689-693; C. BARBATI, *Articolo 111. Attività di valorizzazione*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, cit., 431-435; G. SEVERINI, *Art. 111 Attività di valorizzazione*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 1006-1015.

315. Concordiamo con P. TOMATIS, *Gli edifici ecclesiali, tra culto liturgico e cultura cristiana*, in C. BARTOLOZZI (a cura di), *Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi*

Peraltro, sebbene l'originario impianto del codice prevedesse una sostanziale assimilazione del regime autorizzatorio previsto per l'alienazione dei beni culturali pubblici³¹⁶, a seguito della novella apportata dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, per i beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è stato stabilito un regime meno rigoroso. Il mancato richiamo, da parte dell'art. 56, comma terzo, all'art. 55, comma secondo, lett. d), ha comportato che non occorra più inserire, nella richiesta di autorizzazione ad alienare, l'indicazione della «destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire», rimasta prescritta, invece, per i beni appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli, inalienabili, elencati dall'articolo 54, comma primo. Circa la futura destinazione d'uso di questi ultimi, il Ministero può tuttora intervenire, mediante l'adozione di un provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 55, comma 3-bis³¹⁷, a differenza dei beni culturali appartenenti a enti ecclesiastici, per i quali tale norma non trova più applicazione.

Allo stesso modo, l'autorizzazione ministeriale non si deve pronunciare più sulla «congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta»³¹⁸,

di trasformazione, cit., 37, il quale afferma che: «[...] la Chiesa è chiamata non soltanto a dire ciò che non si può fare negli edifici dismessi a uso profano, ma pure a suggerire ciò che si può e si dovrebbe fare, perché luoghi da secoli deputati ad accogliere, purificare, elevare l'animo dei fedeli, possano continuare a svolgere la loro funzione umanizzatrice, nella varietà delle esperienze estetiche e storiche».

316. A. PONTRELLI, *Articolo 56 Altre alienazioni soggette ad autorizzazione*, in A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2005, 173-174, giustificava l'assimilazione dei beni culturali appartenenti alle persone giuridiche private senza scopo di lucro a quelli pubblici sottolineando le «finalità sociali che contraddistinguono gli enti privati di erogazione di origine privatistica, in senso non sostanzialmente difforme da quelli pubblici», e concedendo l'autorizzazione all'alienazione quale «pregnante limite pubblicistico e significativo strumento di controllo sull'attività negoziale dei soggetti del settore no profit».

317. L'art. 55, comma 3-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, applicabile adesso ai soli beni ricompresi nel demanio culturale alienabile, così dispone: «L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione».

318. Il riferimento è all'art. 55, comma terzo, lett. c.), del codice, non richiamato dall'art. 56, comma terzo, e rimasto così in vigore per i soli beni appartenenti al demanio culturale e non inalienabili.

cosicché la valorizzazione di questi beni – pur sempre appartenenti a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ovvero a persone giuridiche private – appare rimessa esclusivamente agli intendimenti del futuro proprietario. Senza contare che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza amministrativa, i poteri autoritativi della pubblica amministrazione non si possono spingere, senza un'adeguata e ragionevole motivazione, sino ad imporre specifiche modalità di valorizzazione o una determinata destinazione d'uso ad un bene culturale appartenente a un soggetto privato³¹⁹, al contrario di quanto può avvenire, invece, allorché il bene in questione appartenga ad un ente pubblico³²⁰. Occorre, tuttavia, segnalare

319. In senso contrario all'apposizione di vincoli culturali di mera destinazione, per attività commerciali o imprenditoriali, su beni culturali di proprietà privata, si vedano Cons. Stato, sez. VI, sentenze 13 settembre 1990, n. 819; 16 settembre 1998, n. 1266; 28 agosto 2006, n. 5004; 6 maggio 2008, n. 2009; 12 luglio 2011, n. 4198; 2 marzo 2015, n. 1003; sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3255; sez. IV, 29 dicembre 2017, n. 6166; sez. V, 25 marzo 2019, n. 1933. Si veda, sul punto, anche Corte costituzionale, sent. 6-9 marzo 1990, n. 118, che, con riferimento alla legge Bottai, ha affermato che: «Lesigenza di protezione culturale dei beni, determinata dalla loro utilizzazione e dal loro uso pregressi, si estrinseca in un vincolo di destinazione che agisce sulla proprietà del bene e può trovare giustificazione, per i profili costituzionali, nella funzione sociale che la proprietà privata deve svolgere (art. 42 della Costituzione). Il vincolo non può assolutamente riguardare l'attività culturale in sé e per sé, cioè, considerata separatamente dal bene, la quale attività, invece, deve essere libera secondo i precetti costituzionali (artt. 2, 9 e 33)».

320. Si veda, a titolo di esempio, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sent. 13 gennaio 2005, n. 4, nella quale è stato ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il soprintendente aveva elencato, nell'autorizzazione ad alienare un ex collegio, di proprietà di un ente pubblico, ovvero di un'azienda sanitaria locale, le possibili destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico-artistico del bene, ovvero per strutture ricettive di tipo socio-assistenziale, sanitario e di tipo residenziale speciale, escludendo esplicitamente altre attività commerciali, industriali e artigianali, in quanto «attività prive di qualsiasi collegamento con l'identità storico-culturale del bene e di per sé suscettibili di alternarne in modo significativo i tratti distintivi». In senso contrario, Cons. Stato, sez. VI, sent. 22 febbraio 2010, n. 1011, ha ritenuto illegittimo, in sede di emanazione di autorizzazione all'alienazione, il divieto di ogni destinazione residenziale privata e per attività industriali e commerciali dell'ex convento di San Girolamo a Misano Adriatico, di proprietà dell'Istituto del Divino Amore, «in quanto non tiene conto che le antiche celle delle suore sono state demolite già negli anni sessanta, e che gli attuali corpi di fabbrica non presentano particolari elementi di decoro architettonici degni di interesse». Con riguardo ad un immobile dichiarato di interesse culturale di proprietà di un comune, alienato ad un privato, Cons. Stato, sez. VI, sent. 8 aprile 2016, n. 1396, ha ritenuto illegittimo il divieto di destinazione per scopi commerciali apposto dalla Soprintendenza, così come Cons. Stato, sez. VI, sent. 30 maggio 2017, n. 2596, confermando T.A.R. Liguria, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 10017, ha ritenuto illegittima l'apposizione di vincoli di destinazione e di pubblica fruizione che aggravano, rispetto alle sue precedenti destinazioni, la situazione di un bene immobile, di proprietà

una recente pronuncia fortemente innovativa dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato³²¹, la quale, discostandosi dall'orientamento più restrittivo, ha affermato la legittimità di un vincolo di destinazione d'uso, imposto su un immobile dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma terzo, lett. d), appartenente a un privato, al fine non soltanto di tutelare il bene nella sua materialità, ma anche di garantire la continuità delle «espressioni di identità culturale collettiva», aventi carattere immateriale e richiamate dall'art. 7-bis, che vi si svolgono. Questa soluzione, seppur adottata in un contesto diverso, potrebbe aprire scenari inediti per la protezione dell'uso non indecoroso di una chiesa dimessa, in quanto, in sede di autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso, oppure nel provvedimento di verifica dell'interesse culturale o in quello di autorizzazione all'alienazione, il diniego o il divieto di determinati usi da parte del competente organo del Ministero della Cultura potrebbe trovare giustificazione non tanto nella conservazione

di una persona giuridica privata senza scopo di lucro e dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante, adibito ad ostello della gioventù. Si veda, sulla stessa linea d'onda, anche T.A.R. Lazio, sez. II-Quater, sent. 18 maggio 2018, n. 5541.

321. Cons. Stato, Adunanza plenaria, sent. 13 febbraio 2023, n. 5. Il caso ha riguardato il ristorante "Il Vero Alfredo", sito in Roma, famoso per avere inventato il piatto delle "fettucine Alfredo", che molto ha contribuito alla costruzione dell'immaginario dell'italianità all'estero. Il provvedimento di vincolo, ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato, era stato adottato, tra l'altro, al fine di tutelare la «continuità ininterrotta dell'unione tra il locale ristorante, gli arredi e le opere artistiche contenute al suo interno, la tradizione enogastronomica e le socialità che, dai primi anni cinquanta ad oggi, ha reso il ristorante, frequentato nel tempo "per il suo carattere e la sua singolarità" da personalità dello spettacolo e della vita culturale e politica», ovvero il suo valore culturale immateriale. L'Adunazione plenaria ha, infatti, stabilito il seguente principio di diritto: «[...] ai sensi degli articoli 7-bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del Codice n. 42 del 2004, il 'vincolo di destinazione d'uso del bene culturale' può essere imposto» non solo «quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione da cui risulti l'esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell'integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato», «ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituire la testimonianza». Sarà interessante comprendere la portata di questa decisione rispetto alla tutela del patrimonio culturale religioso immateriale, insito nei beni culturali ecclesiastici, soprattutto nelle chiese che si intenderanno dimettere e alienare, e se potrà legittimare l'apposizione di eventuali vincoli o divieti di destinazione, in sede di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'interno del provvedimento di verifica dell'interesse culturale o in quello di autorizzazione all'alienazione.

del bene nella sua materialità, quanto nella protezione del suo valore immateriale, religioso e culturale, che esso è ancora in grado di esprimere.

Tornando a considerare, per ragioni di completezza, i diversi regimi proprietari nei quali il bene culturale “chiesa” può ricadere, nel caso in cui appartenga ad un ente pubblico, occorre distinguere diverse ipotesi, ai fini della sua alienabilità:

- se esso rientra tra i beni del demanio culturale inalienabile di cui all’art. 54, comma primo, ovvero tra gli «immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico» (art. 822, comma secondo, c.c.) che, a norma dell’art. 53 del codice dei beni culturali, appartengono «allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali», purché si tratti di immobili di interesse archeologico oppure dichiarati monumenti nazionali ai sensi della previgente disciplina o, ancora, di immobili dichiarati di interesse particolarmente importante «a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose», ai sensi dell’art. 10, comma terzo, lett. d), allora sarà sottoposto ad un regime di inalienabilità assoluta;
- se esso rientra, ai sensi dell’art. 55, comma primo, tra i «beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo 54, comma 1», ovvero diversi da quelli appartenenti al demanio culturale inalienabile, allora potrà essere alienato nel rispetto di tutte le condizioni e di tutte le prescrizioni stabilite dai successivi commi del medesimo art. 55;
- se esso rientra, ai sensi dell’art. 56, comma primo, lett. a), tra i «beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1», allora potrà essere alienato seguendo la procedura meno rigorosa, disegnata dai commi 3 e 4 del medesimo art. 56.

Se il bene appartiene, infine, ad un privato, non è richiesta alcuna autorizzazione per l’alienazione, ferma restando la necessità di procedere con la denuncia di trasferimento, ai sensi dell’art. 59, anche al fine di consentire l’eventuale esercizio della prelazione culturale da parte dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali.

All’esito di questa breve disamina della normativa amministrativa in materia di alienazione di beni culturali possiamo concludere che il futuro uso dei beni che non siano più di proprietà ecclesiastica appare meno garantito rispetto a quelli di proprietà pubblica o ancora in mano

ecclesiastica e che, in mancanza di opportune sedi nelle quali conciliare i diversi interessi convergenti su questi beni, prima dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali³²², spetterà ai giudici bilanciare le necessità avanzate dal soggetto che intende destinare l'immobile a nuove attività – le quali, almeno teoricamente, non dovrebbero risultare irriguardose nei confronti dei valori culturali e religiosi connessi con la precedente destinazione – e le esigenze di conservazione dell'edificio nella sua materialità.

7.2 *Il riuso degli edifici di culto tra tutela e valorizzazione dei beni culturali*

Il riuso degli edifici di culto che siano al contempo anche beni culturali³²³, in quanto esito di un processo dinamico, implica tutta una serie di attività propedeutiche al nuovo uso, alcune volte alla tutela del bene, ovvero alla sua conservazione e al suo restauro, e altre alla sua gestione³²⁴ e valorizzazione, sia culturale sia economica, intesa come ampliamento delle possibilità di fruizione da parte della collettività e come concreta possibilità di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio in cui il bene si situa³²⁵.

322. G. LEZIROLI, *In tema di edifici di culto (osservazioni preliminari)*, cit., 407, afferma che, in materia di edifici di culto, «si avverte l'esigenza che le decisioni vengano di volta in volta prese in seguito a mutui accordi fra le due autorità [civili ed ecclesiastiche] e ciò non solo [...] in ordine alla cessazione del vincolo di destinazione, ma anche in ordine al suo momento costitutivo».

323. Per un approfondimento sul diritto amministrativo dei beni culturali, si rinvia alla relativa manualistica: G. VOLPE, *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, III ed., CEDAM, Assago, 2013; A. CROSETTI - D. VAIANO, *Beni culturali e paesaggistici*, V ed., Giappichelli, Torino, 2018; G. CLEMENTE DI SAN LUCA - R. SAVOIA, *Elementi di diritto dei beni culturali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019; A. FERRETTI, *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Simone, Napoli, 2019; C. BARBATI - M. CAMMELLI - L. CASINI - G. PIPERATA - G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, II ed., il Mulino, Bologna, 2020; S. LOMBARDI, *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2021; M. AINIS - M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, A. ROCCELLA, *Manuale di legislazione dei beni culturali*, II ed., Cacucci, Bari, 2022.

324. Sull'incidenza del regime proprietario rispetto alle modalità di gestione dei beni culturali, si veda A. SERRA, *L'incidenza del regime dominicale dei beni culturali sulle modalità di gestione*, in *Aedon* 5, n. 3 (2002).

325. Si vedano, sul rapporto tra beni culturali e sviluppo sostenibile, G. SIRCHIA, *I beni culturali come beni economici: le teorie di riferimento*, in EAD. (a cura di), *La valutazione economica dei beni culturali*, Carocci, Roma, 2000, 24-25; C. VIDETTA, *Cultura e sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro*, Giappichelli, Torino, 2018, 114-123.

Tuttavia, a frenare gli entusiasmi circa i possibili nuovi usi si inserisce la normativa sui beni culturali, la quale, all'art. 6, comma secondo, del codice afferma che: «La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze». Ciò significa che la valorizzazione³²⁶, definita dal comma primo del medesimo art. 6, come

esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. [...]

Non può mai porsi in contrasto con la tutela, definita dall'art. 3, comma primo, come

esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

Il secondo comma del medesimo art. 3 aggiunge, peraltro, che:

L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

In altre parole, le attività volte a promuovere l'utilizzazione, il godimento e la fruizione pubblica del bene culturale, riconosciute, secondo autorevole dottrina, quali diritti soggettivi e assoluti che devono essere garantiti ad ogni cittadino³²⁷, non possono arrecare alcun danno al bene, tanto nella sua materialità, quanto nei valori culturali e, nel peculiare caso che qui interessa, anche religiosi che esso esprime. Allo stesso modo, lo sfruttamento economico non può spingersi sino a comprometterne la

326. Si veda, per un approfondimento sulla valorizzazione dei beni culturali, D. VAIANO, *La valorizzazione dei beni culturali*, Giappichelli, Torino, 2011.

327. R. CAVALLO PERIN, *Il diritto al bene culturale*, in *Diritto amministrativo* 24, n. 4 (2016), 506-510; ID., *Il diritto al bene culturale come libertà individuale e interesse della nazione*, in F. ASTONE (a cura di), *Patrimonio culturale modelli organizzativi e sviluppo territoriale. Atti del Convegno di Messina, 14-15 ottobre 2016*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 22-28.

preservazione³²⁸. Ne consegue che l'equilibrio tra tutela, capace di imporre «effetti limitativi della sfera soggettiva dei destinatari», e valorizzazione, «attributiva di vantaggi a soggetti che si trovano in un particolare rapporto con il bene»³²⁹ – seppur attività logicamente e circolarmente connesse l'una all'altra – appare, quindi, piuttosto delicato.

Ad esempio, a seguito della riduzione ad uso profano, si pone il problema di come trattare le parti fisse della chiesa, come gli altari che, a norma del can. 1238 § 2, non perdono la loro dedizione al culto e/o la benedizione se l'edificio in cui si trovano perde il proprio carattere sacro e la cui presenza può risultare inappropriata rispetto alla nuova destinazione³³⁰. La dottrina afferma la necessità della loro rimozione o, se ciò non fosse possibile, della loro distruzione³³¹. In tali operazioni occorre ricercare la fattiva collaborazione con le Soprintendenze³³²: se si tratta di beni aventi valore culturale, si dovrà valutare, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, dell'Intesa del 2005, la possibilità di una loro rimozione e trasferimento in un museo ecclesiastico o statale; altrimenti, se ciò non risulta in concreto possibile, si dovrà ricorrere a soluzioni non impattanti sul bene nella sua materialità, quali, ad esempio, la copertura dell'altare con dei pannelli occultanti o con un telo. Lo stesso problema si pone con riguardo ai beni mobili e alle suppellettili: l'art. 6, paragrafo 4, dell'Intesa del 2005 suggerisce al Soprintendente, d'accordo con il Vescovo, di valutare l'opportunità di trasferire i beni mobili

già in proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorità ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione [...] presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio.

328. D. VAIANO, *La valorizzazione dei beni culturali*, cit., 86.

329. *Ivi*, 72.

330. Si veda, per un approfondimento sul punto, F. PASSASEO, *La dimensione giuridico-ecclesologica degli altari delle chiese dismesse: questioni divise tra diritto canonico, diritto liturgico e diritto dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 15, n. 14 (2021), 155-207.

331. F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit., 23.

332. Peraltro occorre rammentare che l'art. 50, comma primo, del codice dei beni culturali dispone che: «È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista».

Si aggiunga, inoltre, che la tutela e la valorizzazione costituiscono attività e funzioni oggetto di normative diverse, rispettivamente di competenza legislativa esclusiva statale (tutela) e concorrente con le Regioni (valorizzazione)³³³, e ciò può costituire, in concreto, fonte di problematicità e di possibili contenziosi³³⁴.

Per il riuso degli edifici di culto, occorre, dunque, individuare funzioni che appaiano rispettose del valore culturale (e religioso) del bene che, seppur ridotto a usi profani, mantiene una sua «leggibilità evangelizzatrice»³³⁵, un'atmosfera simbolica, ricca di memorie personali e collettive ed evocatrice di sacertà, il cosiddetto «*sacramental sediment*»³³⁶. A loro volta, gli eventuali

333. L'art. 117, comma secondo, lett. s), cost., individua tra le materie di competenza esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», mentre il successivo comma terzo ricomprende tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali».

334. Si vedano, sul punto, G. SCIULLO, *Beni culturali e riforma costituzionale*, in *Aedon* 4, n. 1 (2001); P. PETRAROLA, *Il ruolo delle regioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni culturali: ciò che si 'può' fare e ciò che 'resta' da fare*, *Aedon* 4, n. 3 (2001); A. POGGI, *La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni culturali*, in *federalismi.it* 1, n. 8 (2003), 1-10; EAD., *La Corte torna sui beni culturali*, in *federalismi.it* 2, n. 6 (2004), 1-4; F. PETRANGELI, *Il riparto di funzioni legislative fra Stato e Regioni in materia di beni culturali*, in P. BILANCIA (a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studio dei modelli di gestione integrata*, Franco Angeli, Milano, 2005, 43-62; E. BUOSO, *La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: una proposta interpretativa alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 22, n. 4 (2006), 471-512; A. SERRA, *Il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni nelle materie 'tutela' e 'valorizzazione' dei beni culturali*, in *Autonomie territoriali e beni culturali dopo il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Aedon* 9, n. 2 (2006); G. MANFREDI, *Il riparto delle competenze in tema di beni culturali e la leale collaborazione*, in *Le istituzioni del federalismo* 38, n. 3 (2017), 791-809; M. PICCHI, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Verso un progressivo accentramento delle competenze?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna* 6, n. 10 (2017), 1-38; G. SCIULLO, *Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio culturale*, in *Aedon* 20, n. 1 (2017); S. MABELLINI, *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, Giappichelli, Torino, 2021; nonché, fra le più importanti sentenze della Corte costituzionale che si sono pronunciate in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di beni culturali, la 28 marzo 2003, n. 94; 13 gennaio 2004, n. 9; 25 gennaio 2004, n. 26; 8 giugno 2005, n. 232; 17 luglio 2013, n. 194; 9 luglio 2015, n. 140; 25 novembre 2016, n. 251 e, più recentemente, 6 luglio 2020, n. 138.

335. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, cit., n. 24, 265-266.

336. Il sociologo Luca Dioallevi, nel suo intervento al convegno internazionale *Dio non abita più qui?*, il cui video è disponibile sulla piattaforma YouTube, ha sottolineato come il processo di dimissione delle chiese si caratterizza per il «capitale di memoria (*sacramental sediment*)» e per il «valore simbolico degli edifici di culto destinati alla dismissione», tali

interventi sul bene, necessari per concretizzare il nuovo uso (adattamenti della struttura, adeguamenti degli impianti tecnologici e di riscaldamento, abbattimento delle barriere architettoniche, creazione di servizi ecc.) dovranno essere realizzati mediante soluzioni architettoniche che risultino, secondo una valutazione discrezionale degli organi periferici del Ministero, compatibili con i vincoli culturali imposti sull'edificio. Questa prima disamina non esaurisce, tuttavia, i problemi che possono porsi tra la nuova destinazione d'uso e il valore culturale dell'edificio dimesso, in quanto ne possono sorgere anche altri con riguardo al suo valore simbolico e immateriale. È giunto, dunque, il momento di affrontare l'ancora più complessa questione della compatibilità del nuovo uso con il carattere storico-artistico dell'edificio e il suo rapporto con la clausola di uso non indecoroso prescritta dal diritto canonico.

7.3 Il problema della compatibilità del nuovo uso con il carattere storico-artistico dell'edificio

Un problema molto importante sul quale riteniamo opportuno soffermare la nostra attenzione è quello del rapporto tra il riuso degli edifici di culto e la compatibilità della nuova destinazione d'uso con il carattere storico-artistico dell'edificio, la cui valutazione spetta, a mente del codice dei beni culturali, ad una decisione discrezionale del soprintendente. Infatti, l'art. 21, comma quarto, del codice, dispone che:

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1 [...]

il quale a sua volta stabilisce che:

I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Da parte sua, l'art. 21, comma primo, lett. a), subordina ad autorizzazione ministeriale «la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali».

da poter scatenare una «non trascurabile dose di conflitto sociale, prevalentemente su scala locale e non solo in ambito religioso».

In caso di “uso illecito”, consistente nel destinare i beni culturali ad un «uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità», l’art. 170 prevedeva le sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda³³⁷. A seguito dell’entrata in vigore della legge 9 marzo 2022, n. 22, i reati in materia di patrimonio culturale sono stati espunti dal codice dei beni culturali e inseriti nel nuovo Titolo VIII-bis del Libro II del codice penale, artt. 518-bis – 518-noviesdecies, disposizioni che hanno inasprito notevolmente le pene. L’art. 518-duodecies, comma primo, c.p., punisce, infatti, l’uso illecito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.500 a 10.000 euro. Il terzo comma della nuova fattispecie precisa, inoltre, che

la sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna³³⁸.

Infine, l’art. 45 prevede misure di tutela indiretta che consistono nella facoltà, in capo al Ministero della Cultura, di

prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro³³⁹.

337. A. CROSETTI - D. VAIANO, *Beni culturali e paesaggistici*, cit., 173-174; G. MARI, *Art. 170 Uso illecito*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 1482-1483, sottolineano l’uso, nell’art. 170 del codice dei beni culturali, del verbo «destina» anziché «non possono essere adibite», presente nel previgente art. 11, comma secondo, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con la conseguenza che risulterebbe penalmente rilevante soltanto la «assegnazione oggettiva e di apprezzabile durata dal bene culturale ad un utilizzo incompatibile con le sue caratteristiche». In senso contrario, secondo cui la modifica del verbo «non muta il raggio di azione della norma», si veda F.E. SALAMONE, *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, Giappichelli, Torino, 2017, 39-40, per il quale i verbi “adibire” e “destinare” devono essere intesi come sinonimi e, in ogni caso, l’art. 20 del codice mantiene la dizione «non possono essere adibiti».

338. Si veda, per un primo commento sul punto, E. BENATO, *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*, in L. MAZZA (a cura di), *Le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Una prima lettura*, Pacini giuridica, Pisa, 2023, 99-119.

339. Sul vincolo indiretto, si vedano G. GARZIA, *Il vincolo storico-artistico indiretto tra attività di accertamento e ponderazione degli interessi coinvolti*, in *Aedon* 5, n. 3 (2002); A.

Ricostruito in questo modo il quadro normativo, occorre comprendere, in primo luogo, se la succitata verifica di compatibilità del nuovo uso con il carattere storico-artistico dell'edificio debba limitarsi a considerare solamente attività incidenti sulla conservazione del bene nella sua materialità³⁴⁰ ovvero anche attività che, seppur non comportanti un'alterazione fisica del manufatto, possono notevolmente incidere su di esso dal punto di vista emotivo, affettivo e culturale. Secondo certa dottrina, infatti, il concetto di "uso incompatibile" deve essere inteso in senso dinamico ed evolutivo, quale nozione che, lungi dal poter essere considerata indeterminata³⁴¹, deve bilanciare i diversi interessi coinvolti, considerando i mutamenti in seno alla società³⁴².

CROSETTI, *Art. 45 Prescrizioni di tutela indiretta*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 486-503.

340. Cass. pen., sez. III, sent. 16 dicembre 2011, n. 42065, afferma che: «[...] interventi che incidano sulla conservazione e l'integrità del bene storico sono possibili, e dunque autorizzabili, esclusivamente qualora essi mirino a valorizzare o meglio utilizzare il bene protetto, anche mediante modifiche d'uso che ne salvaguardino, pur in una prospettiva di adeguamento al mutare delle esigenze, la natura e il valore». Per il caso di interventi che incidano sul bene nella sua materialità ma che non siano stati previamente autorizzati, parte della dottrina sostiene la possibilità di procedere in sanatoria e ricorrere ad un accertamento di compatibilità *ex post*. Si veda, sul punto, G. SCIULLO, *Accertamento di compatibilità ex post e autorizzazione in sanatoria in tema di interventi su beni culturali*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 35, n. 3 (2019), 456-472.

341. Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2014, n. 5708, ha escluso che la nozione di "uso incompatibile" potesse risultare in contrasto con il principio di determinatezza di cui all'art. 25 cost., in quanto «commisurata e rapportata specificamente a un "carattere storico od artistico": il che costituisce, ovviamente, una valutazione di merito affidata al giudice e che peraltro si nutre di quello che insegna il notorio quanto all'incidenza di un siffatto carattere sulla corretta fruizione di un edificio».

342. Così F.E. SALAMONE, *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, cit., 40-41, il quale cita, in questo senso, Pretura di Venezia, sent. 3 maggio 1993, in *Rivista giuridica dell'edilizia* 37, n. 1 (1994), 221-237, con nota di F. NOVARESE, *Tutela del patrimonio storico ed artistico ed uso compatibile*, in *ivi*, 238-240. In quel caso, il Pretore di Venezia ha ritenuto incompatibile con il carattere storico-artistico degli edifici e di Piazza San Marco il posizionamento di bancarelle per il commercio ambulante sotto i portici di Palazzo Ducale e del Palazzo delle Prigioni Vecchie. Altre pronunce interessanti appaiono quelle della Pretura di Reggio Emilia, 8 ottobre 1958, in *Giustizia penale* 65, n. 2 (1960), cc. 265-271, che ha ritenuto incompatibile lo svolgimento di un comizio politico nel teatro comunale cittadino, nel quale «dovrebbero essere coltivate calma e serenità», e quella della Pretura di Roma, 3 aprile 1979, in *Giurisprudenza di merito* 13, n. 1 (1981), 150-152, secondo cui «la destinazione di un immobile, di riconosciuto interesse storico-artistico, a sala da gioco, con la collocazione di biliardini, biliardi, tavoli, bar nonché frequenza di persone che scompostamente attendono a tali giochi, è incompatibile con il carattere del bene e costituisce violazione della legge n. 1089 del 1939».

Fermo restando che anche gli enti ecclesiastici sono tenuti a garantire la conservazione dei beni culturali di cui sono proprietari, possessori o detentori³⁴³, riteniamo di accogliere la tesi formulata da autorevole dottrina e di voler dare preferenza alla seconda, più estensiva, interpretazione³⁴⁴, la quale appare, peraltro, maggiormente coerente con un risalente ma, a nostro avviso, ancora attuale orientamento giurisprudenziale³⁴⁵.

D'altra parte, anche la scarsa giurisprudenza formatasi sul punto, concernente in gran parte la disciplina previgente al codice Urbani, ha riguardato casi di usi temporanei di beni culturali, non ritenuti compatibili con il loro carattere storico-artistico³⁴⁶.

343. L'art. 1, comma quinto, del codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che: «I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione».

344. C. VIDETTA, *Alla ricerca di un punto di equilibrio tra valutazioni tecniche opinabili e uso dei beni culturali*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 33, n. 2 (2017), 296, così afferma: «va ritenuto vietato qualunque uso inappropriato del bene culturale ancorché transitorio ovvero occasionale, atteso che l'obiettivo della norma dovrebbe correttamente cogliersi nell'essere, essa, garanzia del rispetto del bene culturale, sia nel suo aspetto fisico sia in quello immateriale; in effetti, la lesione di quest'ultimo pare idonea di per sé a compromettere la sua capacità di trasmettere quei valori identitari di cui è portatore e a fronte dei quali è tutelato, ovvero, in altre parole, qualunque lesione del decoro del bene determinerebbe una lesione della stessa dignità del popolo italiano».

345. Pretura di Venezia, sent. 3 maggio 1993, cit., 230-231, richiama Cass. pen., sez. II, sent. 22 maggio 1982, n. 5136, secondo cui «la *ratio* della tutela va individuata non tanto nella materiale custodia e conservazione del bene, che comporterebbe una visione esclusivamente materiale, quanto piuttosto nella conservazione del valore artistico che il bene stesso rappresenta».

346. A. MAFFETTONE, *Articolo 20 Interventi vietati*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 226, segnala alcuni casi sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, con riferimento alla valutazione della compatibilità di uno specifico uso con il carattere culturale del bene. In questo senso, sono citati i casi dell'autorizzazione all'uso di Piazza San Marco a Venezia, non rilasciata per la rappresentazione dell'opera lirica "La Gioconda" di Amilcare Ponchielli, peraltro ambientata proprio a Venezia, ma successivamente concessa per un concerto rock dei Pink Floyd, e dell'utilizzo del Circo Massimo per la manifestazione "Estate romana", nonché dell'area archeologica del Colosseo per la mostra "L'economia italiana tra le due guerre: 1919-1939", ambedue organizzate dal Comune di Roma nel 1984. Con riferimento a quest'ultimo caso, il collegio peritale nominato dal Pretore di Roma aveva individuato alcuni criteri, «esemplificativi ma non esaustivi», ritenendo non compatibile, dal punto di vista storico, «quell'uso che utilizza il bene con una destinazione contraddittoria rispetto ai valori della cultura, espressa dal monumento specifico e dalla sua storia» (Pret. Roma, sent. 9 luglio 1985, in *Cass. pen.* 1986, 175-179). Più di recente, Cons. Stato, sez. V, sent. 28 ottobre 2015, n. 4941, ha ritenuto compatibile con il vincolo gravante sull'intero immobile,

Si possono, dunque, verificare due situazioni problematiche distinte, ovvero la valutazione della compatibilità in relazione ad un nuovo uso tendenzialmente permanente ovvero rispetto ad un uso temporaneo.

Con riferimento alla prima ipotesi, riteniamo utile evocare il recente caso della chiesa degli Ex Ospedali Riuniti di Bergamo, che ha destato l'attenzione dell'opinione pubblica e che ha generato un notevole contenzioso. Il Tribunale di Bergamo ha, infatti, accertato il carattere discriminatorio e ha disposto la revoca della delibera con cui la giunta regionale lombarda ha esercitato la prelazione culturale sull'immobile, allo scopo più o meno implicito di evitare la trasformazione del bene in luogo di culto per una comunità islamica, che lo aveva acquistato ad un'asta pubblica bandita dalla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale "Papa Giovanni XXIII"³⁴⁷. Avverso questa decisione, la Regione ha proposto appello e lo ha vinto, sulla base del fatto che il giudice civile non poteva revocare *pro futuro* il provvedimento amministrativo di esercizio della prelazione culturale, i cui effetti si erano già prodotti e consumati al momento del rogito notarile, ma doveva, tutt'al più, disapplicarlo³⁴⁸, mentre risulterebbe ancora pendente un procedimento amministrativo avanti al T.A.R. Lombardia, avente ad oggetto la legittimità della medesima delibera.

Questa chiesa, mai dimessa formalmente dal Vescovo diocesano, era già stata concessa, con il suo assenso, in comodato d'uso gratuito dalla ASST proprietaria alla comunità ortodossa romena, bisognosa di un luogo in cui celebrare il proprio culto in città³⁴⁹ e che aveva dal canto suo partecipato, ma senza risultare aggiudicataria, all'asta pubblica.

la temporanea utilizzazione di un deposito di 14 m², situato in un ex convento, come sito per la raccolta differenziata dei rifiuti.

347. Sia consentito rinviare, per un commento critico all'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., resa dal Tribunale di Bergamo in data 7 ottobre 2020, nell'ambito di un'azione civile contro la discriminazione ex art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, instaurata dall'Associazione Musulmani di Bergamo nei confronti della Regione Lombardia, a D. DIMODUGNO, *Un caso emblematico di discriminazione per motivi religiosi: la chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo tra esigenze cultuali e culturali*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 153, n. 2 (2021), 515-545.

348. Questa era la tesi anche da noi sostenuta in D. DIMODUGNO, *Un caso emblematico di discriminazione per motivi religiosi*, cit., 527-528. La notizia dell'esito dell'appello, favorevole alla Regione Lombardia, è stata riportata dalla stampa locale, consultabile sul sito <https://www.bergamonews.it/2022/03/01/corte-dappello-la-chiesetta-degli-ex-riuniti-torna-alla-regione-ecco-perche/498307/>.

349. Si veda, in generale sul riuso e sull'uso condiviso di chiese cattoliche da parte della confessione ortodossa, I. COZMA - M.C. GIORDA, *Sostituire, condividere, costruire: le par-*

Con l'*escamotage* dell'acquisto di un immobile già urbanisticamente adibito all'esercizio di un culto, seppur diverso, qual è quello cattolico, l'Associazione Musulmani di Bergamo intendeva aggirare la restrittiva normativa urbanistica lombarda³⁵⁰, peraltro più volte sanzionata di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni in materia di edilizia di culto³⁵¹.

Come abbiamo già avuto modo di rilevare in altra sede³⁵², la Regione Lombardia, anziché esercitare la prelazione culturale ed esporsi a più che legittime critiche circa la ragionevolezza e il carattere discriminatorio del proprio operato – visto che essa stessa aveva autorizzato l'ASST, ente pubblico sottoposto al suo controllo e alla sua vigilanza, ad alienare il succitato bene – avrebbe potuto sottolineare che, in assenza di un formale decreto di dimissione ex can. 1222 § 2, l'immobile oggetto della vendita rimaneva e rimane tuttora una chiesa adibita al culto cattolico, il cui vincolo culturale resta tutelato dall'art. 831, comma secondo, c.c., indipendentemente da chi ne sia il proprietario³⁵³.

rocchie ortodosse romene nel tortuoso cammino del riconoscimento, in *Religioni e Società* 96, n. 1 (2020), 25-32.

350. Si vedano, per un approfondimento sulla normativa urbanistica lombarda in relazione all'edilizia di culto, N. MARCHEI, *La legge della Regione Lombardia sull'edilizia di culto alla prova della giurisprudenza amministrativa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 8, n. 12 (2014), 1-16; G. CASUSCELLI, *La nuova legge regionale lombarda sull'edilizia di culto: di male in peggio*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 9, n. 14 (2015), 1-25; F. OLIOSI, *La legge regionale lombarda e la libertà di religione: storia di un culto (non) ammesso e di uno (non?) ammissibile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 10, n. 3 (2016), 1-38; EAD., *La Corte Costituzionale e la legge regionale lombarda: cronaca di una morte annunciata o di un'opportunità mancata?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 10, n. 33 (2016), 1-29.

351. Da ultimo con la sentenza 5 dicembre 2019, n. 254 della Corte costituzionale. Si vedano, per un commento, C. PADULA, *Il diritto al luogo di culto: la Corte costituzionale censura nuovamente la disciplina lombarda "antimoschee"*, in *Il diritto ecclesiastico* 130, n. 3-4 (2019), 599-617; A. AMBROSI, *La garanzia del diritto ad un luogo di culto: un interminabile percorso ad ostacoli*, in *Le Regioni* 48, n. 2 (2020), 331-356; N. MARCHEI, *La Corte costituzionale sugli edifici di culto tra limiti alla libertà religiosa e interventi positivi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 14, n. 5 (2020), 64-80.

352. Sia consentito rinviare, sul punto, a D. DIMODUGNO, *Attualità del riuso degli edifici di culto: il caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 27, n. 2 (2019), 375-396.

353. G. LEZIROLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., 878, sottolinea che: «[...] l'eventuale tutela del proprietario del bene edificio, interessato al cessare del vincolo, è legata alla volontà delle autorità ecclesiastiche; ove dette autorità riconoscano essere interesse della Chiesa istituzione di procedere alla profanazione dell'edificio, conseguentemente viene meno

Pertanto, seguendo questo ragionamento, l'associazione musulmana risultata aggiudicataria avrebbe sì validamente acquistato una chiesa ma, come tale, dovrebbe utilizzarla, non potendola adibire a moschea, in mancanza di un atto giuridico, emanato dalla competente autorità ecclesiastica, che la riduca ad usi profani non indecorosi ai sensi del can. 1222 § 2.

Ad opporsi a questa nostra ricostruzione vi sarebbe la posizione di coloro che, in dottrina, sostengono che l'assenso del Vescovo all'uso della chiesa da parte della comunità ortodossa avrebbe determinato un'ipotesi di "dimissione di fatto", in quanto, così facendo, la chiesa non sarebbe più destinata al culto divino³⁵⁴. Tuttavia, la succitata interpretazione non tiene in considerazione il fatto che con la comunità ortodossa sussiste una piena comunione sacramentale in relazione al can. 844, §§ 2, 3 e 4³⁵⁵, per cui il Vescovo potrebbe ritenere in concreto superflua o persino inopportuna l'emanazione di un formale decreto di dimissione³⁵⁶, intendendo questo nuovo uso come temporaneo e non volendosi privare della possibilità che il bene possa ritornare in futuro all'uso per il culto cattolico. Per questi motivi, secondo altra dottrina, il can. 1222 § 2 non dovrebbe trovare applicazione in questa fattispecie³⁵⁷.

In ogni caso, un utilizzo per l'esercizio del culto da parte della comunità musulmana appare escluso dal fatto che, nell'atto di compravendita, sia stata espressamente menzionata la sussistenza di un vincolo ex art.

anche il vincolo civile. In caso contrario la sacralità dell'edificio è ostacolo insormontabile al cessare della protezione accordata attraverso il 2° comma dell'art. 831 c.c.».

354. G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., 41-43; P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, cit., 195; Id., *Riduzione a uso profano delle chiese e sfide attuali*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui?*, cit., 58.

355. Si veda, sul punto, UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, in L. GRASSELLI (a cura di), *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana. Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana, 8: 2006-2010*, EDB, Bologna, 2011, 1622-1656.

356. Ciò è quanto avvenuto con riguardo al caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo, concessa, con l'autorizzazione del Vescovo, in comodato d'uso gratuito dalla ASST Papa Giovanni XXIII alla comunità ortodossa romena. Sia consentito rinviare, sul punto, a D. DIMODUGNO, *Attualità del riuso degli edifici di culto: il caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo*, cit., 383-384.

357. In questo senso, N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (C. 1222 § 2): reasons and procedure*, cit., 487.

831, comma secondo, del codice civile, che, con la stipula del rogito, la parte acquirente si è impegnata a rispettare³⁵⁸.

Certamente resta dubbio, nel caso in cui fosse effettivamente venuto meno il vincolo ex art. 831, comma secondo, c.c., e il bene avesse potuto essere adibito a moschea, quale ruolo sarebbe spettato al Soprintendente, ovvero se, alla luce della discrezionalità tecnica che gli compete, quest'ultimo avrebbe potuto censurare un siffatto mutamento di destinazione, indipendentemente dal fatto che esso possa incidere o meno sulla consistenza dell'edificio, dichiarato espressamente e tutelato quale bene culturale³⁵⁹.

Dal punto di vista del diritto canonico, la trasformazione di una chiesa in una moschea, se prefigurata sin dall'inizio del procedimento canonico di dimissione, potrebbe configurare un'ipotesi di compromissione del "bene delle anime", a causa dello scandalo che una simile decisione potrebbe suscitare nella comunità dei fedeli. Sia la Conferenza Episcopale Italiana³⁶⁰ sia il Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti³⁶¹

358. Si veda l'art. 3 dell'atto di compravendita a seguito di aggiudicazione all'asta a rogito Notaio Morelli Nicoletta in data 2 maggio 2019, registrato ai nn. 61.499/15.039 di Repertorio e Raccolta.

359. All'esito di una verifica topografica, si è potuto appurare che il Palazzo dell'Amministrazione e la Chiesa-Casa dei Frati degli Ex Ospedali Riuniti sono stati assoggettati al vincolo n. 257 a seguito di decreto in data 11 aprile 2008, notificato alla proprietà in data 18 aprile 2008.

360. COMMISSIONE ECCLESIALE PER LE MIGRAZIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Ero straniero e mi avete ospitato. Orientamenti pastorali per l'immigrazione*, 18 novembre 1993, in *Notiziario CEI* 27, n. 10 (1993), 340, n. 34, afferma che: «Le comunità cristiane, per evitare inutili fraintendimenti e confusioni pericolose, non devono mettere a disposizione, per incontri religiosi di fedi non cristiane, chiese, cappelle e locali riservati al culto cattolico, come pure ambienti destinati alle attività parrocchiali. Così pure, prima di promuovere iniziative di cultura religiosa o incontri di preghiera con i non cristiani, occorrerà ponderare accuratamente il significato e garantire lo stile di un rapporto inter-religioso corretto, seguendo le disposizioni della Chiesa locale».

361. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Istruzione Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004, in *Acta Apostolicae Sedis* 96, n. 11 (2004), n. 61, 792-793, afferma che: «Ad evitare comunque fraintendimenti e confusioni, considerate le diversità religiose che reciprocamente riconosciamo, per rispetto ai propri luoghi sacri e anche alla religione dell'altro, non riteniamo opportuno che quelli cattolici - chiese, cappelle, luoghi di culto, locali riservati alle attività specifiche della evangelizzazione e della pastorale - siano messi a disposizione di appartenenti a religioni non cristiane, né tanto meno che essi siano usati per ottenere accoglienza di rivendicazioni rivolte alle Autorità Pubbliche». Tale orientamento è stato confermato da PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, *Dialogo nella verità e nella carità. Orientamenti per il dialogo interreligioso*, 19 maggio 2014, in L. GRASSELLI (a cura di), *Enchiridion Vaticanum* 30 (2014), EDB, Bologna, 2016, nn. 84-85, 493, secondo cui «offrire una chiesa come casa

si sono espressi in senso contrario alla concessione di edifici di proprietà ecclesiastica, anche ma non solo di culto, in favore di confessioni religiose diverse da quelle cristiane, ivi compresa quella islamica, alla luce della differente concezione di “luogo sacro” sottesa, in questo specifico caso, alla moschea³⁶².

D'altra parte, sussistono in Germania³⁶³ esempi di trasformazione di chiese protestanti in moschee che hanno comportato, dopo un primo momento di forte imbarazzo e di smarrimento nella comunità cristiana, la possibilità di sviluppare forme di collaborazione e di dialogo, nonché di migliorare la conoscenza reciproca. Anche in Italia esistono alcuni casi in cui un'ex chiesa cattolica è stata adibita a moschea, tra cui appare emblematico quello di San Paolino di Nola a Palermo, la cui trasformazione è avvenuta all'esito di una decisione condivisa tra i vertici delle comunità religiose coinvolte³⁶⁴.

Con riguardo alla seconda ipotesi, ovvero alla valutazione della compatibilità d'uso relativa ad un utilizzo temporaneo del bene, emblematico appare il caso sollevato dal Parroco di Racconigi, con riferimento ad un'attività collaterale al festival musicale “Il Regio a Racconigi”, tenutosi nell'estate 2008 nella piemontese città delle cicogne.

di preghiera a persone di altre religioni è sconveniente e si deve evitare», così come, «in momenti difficili, quando a volte non si può evitare di vendere un edificio della Chiesa, i pastori cattolici devono assicurarsi che nelle condizioni di vendita sia previsto che l'edificio conservi il suo carattere sacro, e venga destinato, se possibile, a un uso cattolico o a un altro uso cristiano».

362. I. BOLGIANI, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, cit., 575-576, riporta la dottrina che inquadra la moschea non come un semplice luogo religioso, ma come una «realtà multivalente (religiosa, culturale, sociale, politica, ecc.)» che «modifica il modo tradizionale di concepire lo spazio sacro». A. T. NEGRI, *La visita delle moschee e le interviste ai «dirigenti»*, in A.T. NEGRI - S. SCARANARI INTROVIGNE (a cura di), *Musulmani in Piemonte. In moschea, al lavoro, nel contesto sociale*, Guerini, Milano, 2005, 139-140, definisce la moschea come «un vero e proprio centro culturale e sociale».

363. Si vedano, sul punto, con riferimento all'esperienza tedesca, M. BREDENBECK, *Kirche als Moschee - wie geht das eigentlich aus kunsthistorischer Sicht? Gedanken zu einer notwendigen Debatte*, in A. GERHARDS - K. DE WILDT (a cura di), *Der Sakrale Ort im Wandel*, Ergon, Würzburg, 2015, 193-208, nonché A. GERHARDS, *Dialogo interculturale attraverso i beni culturali*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui?*, cit., 137-138, il quale riporta il caso il caso della chiesa luterana Kapernaum-Kirche di Amburgo, venduta nel 2005 a privati per essere adibita ad asilo infantile e, poi, nuovamente rivenduta per essere trasformata, nel 2012, nella moschea della comunità islamica Al-Nour, sottolineando il fruttuoso dialogo instauratosi tra le due comunità durante i lavori di trasformazione della chiesa in moschea.

364. A. INGOGLIA, *Welfare migration ed enti religiosi*, in *JusOnline* 3, n. 3 (2017), 235.

L'ex chiesa di Santa Chiara, già luogo di preghiera dell'annesso convento delle suore clarisse, acquistata dal Comune negli anni '60, è stata dimessa a usi profani nel 1982³⁶⁵, per essere adibita a concerti e incontri musicali. Al suo interno doveva essere proiettata la versione cinematografica, firmata dal regista Jean-Pierre Ponnelle, dei celebri *Carmina Burana*, composti tra il 1934 e il 1936 dal compositore tedesco Carl Orff, musicando canti goliardici scritti in latino e in volgare, conservati all'interno di un *corpus* di testi poetici medievali dell'XI e del XII secolo, ovvero il *Codex Buranus*, proveniente dal convento di *Benediktbeuern* in Germania³⁶⁶.

Il prelado dichiarava di essere «esterrefatto che per una simile rappresentazione sia stata scelta proprio la ex-chiesa di Santa Chiara, luogo sicuramente il meno idoneo ad ospitare ed esaltare i licenziosi contenuti inneggianti a Venere, a Bacco e alle parodie blasfeme della liturgia» e richiedeva il trasferimento della proiezione in altra sede³⁶⁷.

365. Il decreto vescovile di dimissione a usi profani, emanato in data 22 ottobre 1982 a seguito di richiesta del sindaco di destinare la chiesa ad attività culturali, si limita ad affermare che, a seguito dell'asportazione della pietra sacra dall'altare, dell'occultamento visivo di altare e tabernacolo e di quanto altro possa risultare in contrasto con il nuovo uso profano: «[...] la chiesa di S. Chiara con annesso coro dell'ex convento delle monache clarisse è da ritenersi chiusa al culto e privata dei privilegi propri dei luoghi sacri e può essere usata a scopi profani, purché non sordidi o empì. [...] È inteso che, nonostante il presente decreto, l'ente proprietario dell'edificio rimane vincolato alle leggi civili vigenti in materia di tutela artistica, sia per l'edificio e le possibili trasformazioni come per le opere d'arte in esso esistenti, ove si verifichino le situazioni previste dai competenti organismi statali».

366. V. CROSETTO, *Le dirò con due parole...*, in FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO (a cura di), *Carmina Burana*, Teatro Regio, Torino, 2015, 11-14.

367. PARROCCHIA S. MARIA - S. GIOVANI BATTISTA, *Lettera al Sindaco e all'Amministrazione Comunale di Racconigi. Richiesta di sospensione nella ex-chiesa di S. Chiara e trasferimento in altra sede*, Racconigi, 28 giugno 2008. La lettera proseguiva, affermando che: «Mi pare impossibile e inconcepibile che sia stata concessa l'autorizzazione ad allestire nel luogo più intimo, più riservato (clausura stretta), dove le Clarisse hanno pregato e cantato, nel raccoglimento mistico, il loro amore al Signore, una rappresentazione che esalta il vizio, ridicolizzando proprio la vita di clausura monacale. È un'operazione, se non blasfema... almeno di pessimo gusto che offende la sensibilità dei cittadini ancora legati all'umile e delicata memoria che quel luogo rappresenta. Qui dove si elevavano le voci delicate delle Clarisse, che si percepivano al di là della grata, ora ha preso il sopravvento la sprezzante e goliardica "cantata scenica" di Carl Orff, con gli inneggianti inni baccanici e... Tutto ciò è alquanto irriverente e irrispettoso anche nei riguardi della memoria storica che il coro delle Clarisse ispira. La musica sacra, i cori gregoriani, cantici, inni, consoni all'ambiente, non potevano essere presi in considerazione nelle scelte progettuali? Che dire dell'uso improprio dei preziosi stalli del Coro settecentesco, non solo perché sono fragili, ma anche come segni simbolici di un arredo liturgico, possono essere destinati

Non sappiamo come la vicenda sia poi andata a finire, ovvero se lo spazio sia stato infine revocato o meno dal Comune per lo svolgimento di questa attività, peraltro collaterale rispetto all'esecuzione dal vivo della medesima composizione, tenutasi presso i giardini della residenza sabauda del Castello di Racconigi.

In ogni caso questa vicenda solleva parecchi interrogativi, anche solo da un punto di vista meramente teorico. Chi deve valutare la compatibilità tra un'attività temporanea e un ex luogo di culto, di proprietà del Comune? Considerando l'eventualità per cui quella specifica versione cinematografica potesse essere effettivamente ritenuta "troppo licenziosa", si sarebbe potuto ritenere compatibile con il carattere storico-artistico del luogo ovvero non indecorosa la diffusione, invece, della registrazione audio dei medesimi *Carmina Burana*, la quale avrebbe potuto consentire all'ascoltatore medio di apprezzare la bellezza della composizione da un punto di vista meramente musicale, prescindendo dall'immediata percezione del significato di quanto cantato in latino? Oppure, ancora, l'esecuzione dal vivo, in forma di concerto, senza scene né costumi, all'interno della chiesa, da parte di solisti, coro e orchestra? E, invece, in forma scenica? E poi ancora, sussiste davvero un'incompatibilità assoluta tra questi canti, i cui testi sono stati ritrovati all'interno di un codice conservato in un monastero in Germania, e la loro esecuzione all'interno di un'ex chiesa di un ex monastero in Italia? Nell'eventualità in cui le valutazioni su cosa sia uso non indecoroso per la Chiesa e uso non compatibile con il carattere storico-artistico dell'edificio per la Soprintendenza non coincidano, quale deve prevalere? L'eventuale censura di una simile attività artistica potrebbe porsi in contrasto con l'art. 33 cost., che afferma la libertà dell'arte? Come si affrontano e si risolvono questo e altri casi simili? A chi spetta, infine, decidere?

Sono tutte domande che, per il momento, in assenza di organismi di coordinamento che possano tentare di conciliare le diverse esigenze, rimangono senza risposta. O meglio, la risposta è che il proprietario, in questo caso il Comune, tendenzialmente decide e, seguendo la propria sensibilità ovvero considerazioni di mera opportunità politica, potrà accondiscendere oppure scontrarsi con le richieste dell'autorità ecclesiastica. Ne discende che l'ente ecclesiastico proprietario, prima di trasferire la proprietà del bene a terzi, dovrebbe essere ben informato e consapevole delle conseguenze che possono derivare dalla cessione sul lungo periodo e circa le diverse sensi-

al 'consumo' del pubblico? Sono state informate e si è ottenuto il benessere delle competenti Soprintendenze preposte alla tutela dei beni artistici e storici? Pertanto, informate le autorità civili e religiose, richiedo che l'attuale rappresentazione sia immediatamente sospesa-trasferita in altra sede».

bilità che ente ecclesiastico ed ente pubblico possono avere su questioni come queste. Pertanto, bisognerebbe essere più precisi sul contenuto delle clausole da inserire all'interno del decreto di dimissione e poi da riportare nel contratto che trasferisce la proprietà del bene, evitando la tendenza sinora riscontata a mantenere al riguardo una certa genericità.

Ad esempio, in molti decreti da noi esaminati negli archivi dell'Arcidiocesi di Torino, è dato leggere che

l'immobile può essere destinato a usi profani, consoni all'originaria destinazione, comunque mai sordidi o empì, [...] senza che mai in detto luogo possa venire esercitata alcuna attività politica, partitica, sindacale e/o religiosa comunque in contrasto con i principi della Chiesa Cattolica. In specie sono consentite solo utilizzazioni compatibili con il riferimento simbolico alla religione cattolica che la struttura dell'immobile, nel suo complesso e nelle sue singole parti caratterizzanti ancora evoca, in conformità alle norme canoniche in materia. È fatto pertanto esplicito divieto di svolgervi riti di matrimonio civile nonché attività che possano recare pregiudizio alla Chiesa cattolica e al sentimento religioso cattolico, anche con riferimento alle sue parti caratterizzanti, ed inoltre di utilizzare esplicitamente i simboli religiosi ivi esistenti per caratterizzare l'attività.

Proprio con riguardo ai matrimoni civili, si ripropone la medesima questione di "compatibilità": se per la Chiesa sono sicuramente indecorosi – in quanto una siffatta soluzione non consentirebbe ai nubendi di distinguere chiaramente la celebrazione civile da quella religiosa, volendone in qualche modo mantenere la "scenografia" di contorno – allo stesso modo potrebbe non esprimersi la Soprintendenza, la quale, dal suo punto di vista, potrebbe non ravvisarvi alcuna attività incompatibile con il carattere storico-artistico del bene. Per questo motivo, in molti decreti ex can. 1222 si afferma espressamente il divieto di adibizione del bene quale sede di matrimoni civili. Tuttavia, non è raro che ciò capiti, soprattutto con riguardo a beni dimessi al culto da secoli e divenuti di proprietà comunale, come nel caso della Pieve di San Pietro a Pianezza (TO)³⁶⁸.

368. F. DE CARIA - D. TAVERNA, *Luci d'arte a Pianezza. La pieve di San Pietro*, Pianezza, 1994, 18, riferisce che la pieve di San Pietro già nel 1841 non era più officiata da tempo ed era utilizzata come cucina da una famiglia abitante la cascina confinante, mentre, durante la Prima Guerra Mondiale, essa fu adibita a ospedale da campo, per poi divenire autorimessa, durante il successivo conflitto mondiale. Si veda, sul recente utilizzo della chiesa come sede per matrimoni civili, G. GUCCIONE, *Torino, il sindaco al posto del prete: a Pianezza matrimoni civili in chiesa*, in *La Repubblica*, edizione di Torino, 17 marzo 2017, consultabile sul

Riemergono, anche in quest'ambito, l'importanza e la necessità di concretizzare il principio di collaborazione, sancito dagli artt. 1 e 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato, tra parte ecclesiastica e parte pubblica, soprattutto nel caso in cui quest'ultima sia o possa diventare proprietaria del bene: in questo senso, bisogna accogliere con favore il contenuto delle tre Intese, stipulate a livello regionale, rispettivamente tra il Presidente della Regione Campania³⁶⁹, Puglia³⁷⁰ e Sicilia³⁷¹, e il Presidente della Conferenza Episcopale Regionale corrispondente, le quali dedicano uno specifico articolo al riuso degli edifici di culto e all'impegno della Regione, dal contenuto più o meno pregnante a seconda del testo della diversa intesa e delle specifiche competenze in materia di beni culturali proprie delle Regioni a statuto speciale³⁷², al fine di garantire al bene un futuro uso non indecoroso.

Dagli spunti problematici emersi da questi casi si evince che l'incompatibilità con il carattere storico-artistico persegue un fine diverso³⁷³ da quello dell'uso non indecoroso, per cui a nostro avviso non ci si può limitare a in-

sito https://torino.repubblica.it/cronaca/2017/03/17/news/torino_il_sindaco_al_posto_del_prete_a_pianezza_matrimoni_civili_in_chiesa-160751640/.

369. L'art. 8, comma terzo, dell'Intesa programmatica tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana per la tutela e la valorizzazione di beni culturali appartenenti ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche, 13 maggio 2002, dispone che: «Per le destinazioni e i nuovi usi degli edifici di culto, che rivestono carattere di riconosciuta importanza storico-artistica ed in disuso, si esigerà che la loro sistemazione, convenientemente studiata in collaborazione con le competenti Soprintendenze, corrisponda al titolo della dignità originaria».

370. L'art. 9 dell'Intesa programmatica tra la Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese per la tutela e la valorizzazione di beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, 31 marzo 2004, afferma: «Per il recupero funzionale degli edifici di culto in disuso che rivestono carattere di riconosciuta importanza storico-artistica, la loro ristrutturazione dovrà corrispondere al titolo della dignità originaria, conformemente al can. 1212 del CIC e all'art. 831, comma 2 del Codice Civile».

371. L'art. 9 dell'Intesa tra il Presidente della Regione Siciliana e il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni di istituzioni ed enti ecclesiastici con interesse culturale, 6 agosto 2010, dispone: «Nel caso di cambiamento dell'uso religioso o di culto e conseguente cessione della proprietà a terzi, degli edifici di culto, la Regione Siciliana può esercitare il diritto di prelazione e si impegna ad osservarne la preclusione agli usi disdicevoli con l'identità nativa dei beni, che saranno indicati dalla medesima Regione Ecclesiastica Sicilia».

372. La Regione Siciliana dispone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. n) del suo Statuto speciale, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, della competenza esclusiva in tema di «conservazione delle antichità e delle opere artistiche».

373. Cass. pen., sez. III, sent. 17 marzo 2005, n. 14377, afferma che un uso incompatibile con il carattere storico-artistico si sostanzia in una «distorsione del godimento proprio del bene culturale che è quello di studio, ricerca, piacere estetico complessivo».

vocare e a fare affidamento sulla normativa in materia di beni culturali, come sinonimo di garanzia di un utilizzo non indecoroso, in quanto, al contrario, proprio in sede di applicazione della succitata normativa possono sorgere, in assenza di momenti di confronto e di scambio di opinioni tra le autorità ecclesiastiche e i funzionari ministeriali, problemi in ordine al concreto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, proprietari, religiosi e culturali.

Ben venga, in questo senso, la proposta, frutto di una riflessione della dottrina amministrativistica, di promuovere la partecipazione dei fedeli, delle autorità ecclesiastiche, degli operatori del settore e degli altri privati interessati, al procedimento amministrativo per l'autorizzazione del mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 21, comma quarto, secondo periodo, del codice dei beni culturali, al fine di giungere a soluzioni maggiormente condivise, capaci di far sintesi dei diversi interessi coinvolti³⁷⁴.

7.4 Tra “culturale” e “culturale”: la valorizzazione culturale delle chiese e il problema del ticket d'accesso

Il can. 1221, stabilendo i termini di apertura delle chiese³⁷⁵, lascia implicitamente intendere che la gratuità dell'accesso possa essere limitata alle sole funzioni culturali, nel rispetto, tuttavia, di precise condizioni, individuate dalla dottrina, tra cui una limitazione oraria e la fissazione di cifre modeste che siano destinate alle spese di custodia e conservazione³⁷⁶.

Nella disciplina pattizia italiana, se da un lato l'intesa del 2005 tra il Ministero per i Beni Culturali e la Conferenza Episcopale Italiana garantisce all'art. 2, comma 7, l'accesso e la visita ai beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, dall'altro specifica che

374. M. ROVERSI MONACO, *Prospettive giuridiche per le chiese “chiuse” veneziane*, in S. MARINI - M. ROVERSI MONACO - E. MONACI, *Guida alle chiese “chiuse” di Venezia*, Libria, Melfi, 2020, 163.

375. Can. 1221 - L'ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre celebrazioni sia libero e gratuito. Si vedano, per un commento al can. 1221, C. AZZIMONTI, *L'ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni (can. 1221)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18, n. 2 (2005), 194-201; E. LOHSE, *Restricting the right of the faithful to enter a church for divine worship: law and jurisprudence*, cit., 266-270.

376. Si vedano, sul punto, G. FELICIANI, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, cit., 264-269; ID., *La questione del ticket d'accesso alle chiese*, in *Aedon* 13, n. 3 (2010); F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 8, n. 33 (2014), 1-51; R. BENIGNI, *Tutela e valorizzazione del bene culturale religioso. Tra competenza statale e collaborazione con le confessioni religiose*, cit., 137-141.

Ove si tratti di edifici aperti al culto o di mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti.

Pertanto, in relazione a circa 60 chiese³⁷⁷, è sorta la prassi di istituire dei ticket di accesso per l'ingresso dei turisti, distinguendo talvolta tra un'area riservata ai fedeli per la preghiera e per l'adorazione del SS. Sacramento, in conformità con i cann. 1214³⁷⁸ e 937³⁷⁹, e un'area in cui l'accesso è a pagamento e nella quale è consentita ai turisti una visita di stampo storico, artistico e culturale³⁸⁰. La decisione di imporre un biglietto d'ingresso deve essere presa «dopo attenta valutazione del caso» e «in via temporanea» da parte dell'Ordinario diocesano, ma solo in «situazioni particolari» di presenza di «flussi turistici molto elevati, costanti e documentati», relativi a «chiese aperte al culto che siano monumenti di grande rilevanza artistica e storica»³⁸¹.

Successivamente una nota della CEI, risalente al 2012, ha voluto correggere leggermente questa impostazione, stabilendo come principio generale quello della gratuità dell'accesso alle chiese aperte al culto, perché ne risalti la «primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale» – tutelata, peraltro, dalla normativa statale all'art. 831, comma secondo, c.c. – «anche in presenza di flussi turistici rilevanti» e, solo in via eccezionale e sulla base di una scelta discrezionale dell'Ordinario, l'adozione di un biglietto d'ingresso a pagamento³⁸².

377. F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, cit., 12, afferma che, al 2014, le chiese autorizzate alla riscossione del biglietto d'ingresso erano 59, di cui 45 di proprietà di enti ecclesiastici e 14 di proprietà di soggetti diversi.

378. Can. 1214. Col nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto.

379. Can. 937. Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento.

380. È questo, ad esempio, il caso del Duomo di Milano, che, in vista di Expo Milano 2015, ha introdotto un ticket di accesso per i turisti al costo di due euro, poi aumentato a otto, inclusa la visita al museo del Duomo, mentre i fedeli possono accedere gratuitamente alla navata sinistra, riservata alla preghiera personale e alla celebrazione dei sacramenti dell'Eucaristia e della riconciliazione.

381. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I turisti nelle chiese. Un'accoglienza generosa e intelligente*, 13 dicembre 2002.

382. CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *L'accesso nelle chiese*, 31 gennaio 2012, in *Notiziario CEI* 46, n. 1 (2012), 26-27. Si veda, per

Il ticket sarebbe ammissibile «soltanto per la visita turistica di parti del complesso (cripta, tesoro, battistero autonomo, campanile, chiostro, singola cappella, ecc.), chiaramente distinte dall'edificio principale della chiesa, che deve rimanere a disposizione per la preghiera». Comunque, deve essere sempre assicurata la «possibilità dell'accesso gratuito a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare e deve essere sempre consentito l'accesso gratuito ai residenti nel territorio comunale».

Questa posizione appare coerente con quanto affermato dalla già citata determinazione n. 129 dell'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 2005 sull'impossibilità di distinguere le due dimensioni, culturale e religiosa, di una chiesa, in quanto si tratta di aspetti tra loro inscindibili. Infatti, la dedicazione al culto costituisce «la ragion d'essere dell'edificio e delle opere d'arte in esso contenute» e, pertanto, la visita ad una chiesa comporta la comprensione dei valori ad essa sottostanti, che differenziano tali strutture rispetto a qualsiasi altro bene di consumo turistico³⁸³.

Alla luce di un siffatto quadro normativo, ciò su cui si può discutere è l'interpretazione da dare al concetto di "eccezionalità" dei casi che possono giustificare l'ingresso a pagamento, ovvero se ci si debba riferire all'eccezionale qualità del bene dal punto di vista storico-artistico o alla sua peculiare localizzazione, dovendo conseguentemente far fronte alla gestione di flussi turistici particolarmente imponenti (si pensi, ad esempio, al duomo di Milano o alle chiese presenti nella città di Venezia), ovvero se il Vescovo si possa spingere a rilevare l'eccezionalità anche in relazione al difficile contesto economico, sociale ed occupazionale del territorio in cui si trova il bene.

All'indomani della pubblicazione della nota CEI del 2012, la diocesi di Trapani giustificò l'adozione di un ticket per l'accesso alle chiese di Erice sulla base delle criticità esistenti in ordine alla sostenibilità della manu-

un commento, M. RIVELLA, *Presentazione nota CEI sull'accesso nelle chiese*, in *Ius Ecclesiae* 24, n. 2 (2012), 494-498.

383. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 129, 397, così dispone: «Solo in linea teorica è possibile distinguere la dimensione culturale di una chiesa da quella religiosa, perché di fatto i due aspetti sono inseparabili: infatti la dedicazione al culto costituisce la ragion d'essere dell'edificio e delle opere d'arte in esso contenute. La visita di una chiesa comporta la comprensione dei valori sottesi al culto di quel luogo, che sono anche testimonianza della vita e della storia della Chiesa, ed esige rispetto: le chiese non sono semplici beni di consumo turistico. Riguardo alla visita e all'utilizzazione di una chiesa, si tenga fermo il principio che questa deve essere accessibile liberamente e gratuitamente a tutti nell'orario stabilito dal rettore».

tenzione ordinaria e straordinaria delle ben quindici chiese ivi presenti, imponendo il pagamento del suddetto ticket soltanto in quattro di queste, ovvero quelle cui è annessa anche una esposizione museale. In quello specifico caso, l'introduzione di un biglietto d'ingresso appariva come conseguenza diretta della mancanza di una vera e propria comunità che, a causa dello spopolamento, fosse in grado di occuparsi di questi numerosi beni³⁸⁴. Le entrate così ricavate sono state, quindi, devolute all'associazione "Erice la Montagna del Signore" e da questa investite nella manutenzione e nel restauro delle molte chiese di Erice³⁸⁵.

Un altro caso interessante ma al contempo parecchio controverso è quello di "*LeccEcclesiae - Alla scoperta del Barocco Lecce*", un progetto promosso dall'Arcidiocesi di Lecce e realizzato dalla Cooperativa sociale ArtWork, che tra le sue attività contempla la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dei beni culturali, nonché la promozione dell'arte sacra, della storia e delle tradizioni locali, mediante l'assunzione di diverse figure professionali impegnate in servizi turistici a più livelli³⁸⁶.

L'iniziativa, fortemente voluta dall'arcivescovo di Lecce, Mons. Michele Seccia, nasce dall'obiettivo di rendere fruibile, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21, da maggio a settembre e nei periodi di maggiore affluenza turistica³⁸⁷, il patrimonio storico-artistico della città e di garantire sia la cura e la manutenzione dei beni in questione, sia la crescita economica della comunità. Nello specifico, la corresponsione di un ticket da parte dei visitatori ha inteso consentire sia l'apertura delle quattro chiese più visitate della città – la Cattedrale Maria SS. Assunta, la chiesa di San Matteo, la chiesa di Santa Chiara e la basilica di Santa Croce – sia l'apertura del Museo diocesano e del chiostro dell'antico seminario.

Appaiono particolarmente interessanti le motivazioni addotte dall'arcivescovo Seccia, circa gli aspetti positivi del progetto "*LeccEcclesiae*", che contribuirebbe a rendere maggiormente fruibili gli spazi e i luoghi dedicati al culto. Innanzitutto, viene evocata la possibilità di realizzare un'apertura

384. Si veda il sito della diocesi di Trapani, <https://www.diocesi.trapani.it/content/view/1565/442/>.

385. Si veda il sito della diocesi di Trapani per l'elenco delle chiese coinvolte nel progetto e il cronoprogramma dei lavori di restauro, <https://www.diocesi.trapani.it/content/view/763/290/>.

386. Sul progetto "*LeccEcclesiae*", si veda F. PASSASEO, *Beni comuni e accesso a pagamento alle chiese. Il progetto 'LeccEcclesiae - alla scoperta del Barocco' dell'arcidiocesi di Lecce*, in *Archivio giuridico online* 1, n. 1 (2022) 382-396.

387. Si veda il sito del Comune di Lecce, <https://www.comune.lecce.it/vivi-lecce/itinerari-turistici/leccecclesiae-alla-scoperta-delle-principali-chiese-barocche-della-città>.

autonoma, autogestita e prolungata delle chiese e dell'antico seminario anche negli orari in cui solitamente questi siti restavano chiusi al pubblico; secondariamente, l'intenzione di razionalizzare e organizzare le visite nel rispetto della dignità dei luoghi e dei tempi dettati dalle liturgie, con particolare riguardo al decoro e all'osservanza di comportamenti adeguati (silenzio, abbigliamento e contegno consoni al luogo); infine, l'obiettivo di offrire nuove occasioni di lavoro ai giovani disoccupati del territorio, pur avendo riguardo alla qualifica del personale, in ordine alle diverse attività richieste, compresi l'ordine e la pulizia dei luoghi³⁸⁸.

In particolare, l'ultimo punto segnalato da Mons. Seccia lascerebbe intendere che nel concetto di eccezionalità dei casi, di cui alla Nota CEI del 2012, potrebbero rientrare anche eventuali finalità di carattere sociale, come l'incentivazione delle collaborazioni progettuali con gli enti del Terzo settore, per ciò che concerne la gestione dei luoghi di culto, favorendo, in via indiretta, anche un riscontro positivo, in termini di ricadute occupazionali sul territorio.

Questa interpretazione del concetto di "eccezionalità", seppur ammirevole nei fini che appare voler perseguire, sembra stridere con una risalente ma mai abrogata normativa civile³⁸⁹, che garantisce l'accesso libero e gratuito alle chiese per la visita ai beni d'arte in esse contenuti, quantomeno «in ore a ciò determinate», e con il fatto che nella normativa pattizia la questione non è mai stata espressamente regolata e che, anzi, lo Stato sembrerebbe pretendere l'apertura gratuita ogniqualvolta le autorità civili siano intervenute a coprire, quantomeno in parte, i costi dei lavori di restauro. Ciò appare coerente con la *ratio* dell'art. 38 del codice dei beni culturali, il quale rinvia ad «appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa» per l'individuazione delle modalità con cui i beni restaurati con fondi pubblici sono resi accessibili al pubblico.

Le perplessità sorte con riguardo a questo specifico caso sono approdate sin dentro le aule parlamentari, mediante la presentazione, nell'ottobre 2019, di un'interrogazione a risposta scritta da parte di un gruppo

388. Si veda il comunicato stampa di presentazione dell'iniziativa da parte dell'Arcidiocesi di Lecce, consultabile sul sito <https://www.diocesilecce.org/al-via-il-progetto-leccecclesiae-2/>.

389. L'art. 28, comma primo, del R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, *Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688 per le antichità e le belle arti*, afferma: «Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri, le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberalmente visibili a tutti in ore a ciò determinate». La norma è ancora in vigore, come rilevato da A. ROCCELLA, *Il regime giuridico delle opere d'arte negli edifici di culto in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 4, aprile 2010, 12-13.

di senatori nei confronti del Ministro per i Beni Culturali, nella quale si sosteneva che l'introduzione di un ticket da parte dell'arcivescovo di Lecce avesse comportato, di fatto, la «“musealizzazione” degli edifici sacri più importanti della città», domandando se la succitata iniziativa fosse da considerarsi «legittima e conforme alla legislazione vigente in materia di beni culturali» e proponendo, come alternativa al ticket d'accesso, la possibilità di «prevedere un numero limitato di visite giornaliere a pagamento, con ingresso contingentato e accompagnamento di guide, fuori dagli orari di apertura della chiesa stabiliti dal rettore (lasciando, negli altri orari, l'ingresso libero e gratuito per tutti)»³⁹⁰.

L'On. Anna Laura Orrico, sottosegretario del Ministero, ha risposto³⁹¹ affermando che si tratta di un'iniziativa autonoma della diocesi, limitata ad alcuni mesi dell'anno, quelli in cui è prevista una maggiore presenza turistica e nei quali l'apertura dei succitati edifici di culto è prolungata dalle ore 9 alle ore 21, mentre nei restanti mesi le stesse chiese restano aperte continuativamente dalle ore 9 alle ore 18 senza l'acquisto di un ticket, e che il costo del ticket è commisurato al percorso di visita e alla categoria di utenza, partendo da un minimo di tre euro e fino ad un massimo di nove, restando l'accesso libero e gratuito per i residenti a Lecce e per tutti i fedeli durante le funzioni.

Dal punto di vista giuridico, il Sottosegretario ha sottolineato che «l'accesso gratuito per finalità turistiche ai luoghi di culto non costituisce un diritto esigibile nei riguardi dei responsabili della loro gestione, essendo tutelato il solo diritto dei fedeli di partecipare alle funzioni liturgiche (canone 1221) e l'esercizio della pietà. È invece demandata ai soggetti responsabili della gestione delle singole chiese la possibilità di regolamentare la disciplina di accesso per gli usi diversi, prevedendo quindi che l'ingresso possa anche non essere gratuito per finalità turistico-culturali, senza che ciò si traduca in una lesione del diritto di accesso dei fedeli».

Dopo aver richiamato l'art. 9, comma secondo, del codice dei beni culturali, l'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato e l'intesa MIBACT/CEI del 2005 e, sul fronte della normativa canonica, le due note CEI del 2003 *I turisti nelle chiese. Un'accoglienza generosa e intelligente* e del 2012 *L'accesso nelle chiese*, la risposta all'interrogazione, senza entrare

390. XVIII Legislatura, Interrogazione a risposta scritta n. 4-02343, presentata dal Sen. Romano Iunio Valerio e altri in data 22 ottobre 2019.

391. Risposta scritta dell'On. Orrico Anna Laura, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, pubblicata nel fascicolo n. 075 all'Interrogazione 4-02343.

nel merito del caso leccese, si è limitata a richiamare il generale principio, secondo cui «l'ingresso libero e gratuito dovrebbe costituire la regola, derogabile in casi eccezionali, pur garantendo sempre e comunque la possibilità dell'accesso gratuito a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare e ai residenti nel territorio comunale. La *ratio*, ribadita ancora una volta, appare quella di considerare come prevalente la finalità culturale su quella culturale-turistica, circoscrivendo la possibilità di sottrarre l'edificio alla libera fruizione della collettività a limitate e motivate eccezioni».

In questo modo, evitando di entrare nel merito e di definire in cosa consistano questi «casi eccezionali», il Ministero ha implicitamente riconosciuto un ampio margine di discrezionalità al singolo vescovo diocesano.

A nostro avviso, onde tentare di conciliare queste due diverse e opposte esigenze, i vescovi diocesani dovrebbero cercare di superare, per quanto possibile, la prassi del ticket – particolarmente odiosa per i fedeli non residenti che sentano la necessità di accedere al luogo di culto per la preghiera personale in momenti diversi da quelli in cui si tengono le funzioni e che, pertanto, si vedrebbero costretti a dover pagare un ticket o quantomeno a vedersi limitato l'accesso a determinate zone del complesso – e valorizzare la ricerca di forme alternative di finanziamento, parimenti in grado di garantire il reperimento delle risorse economiche necessarie per le molteplici esigenze legate alla gestione, manutenzione e conservazione degli edifici di culto monumentali, ma al contempo compatibili con la primaria e costitutiva finalizzazione al culto dei medesimi.

Una valida alternativa al ticket d'accesso può consistere nella valorizzazione culturale di determinate parti degli edifici di culto, espediente che ha visto esempi di successo, sia in Italia sia all'estero. Basti pensare al caso del Museo Kronos della cattedrale di Piacenza, il cui biglietto di ingresso, al prezzo di dieci/dodici euro, comprende anche la visita alla cupola, con affaccio sugli affreschi del Guercino, e ai sottotetti, dove sono allestite mostre di opere d'arte sacra contemporanea e dove è visibile, al termine di un percorso multimediale, il prezioso *Codex 65*³⁹². Le visite guidate sono gestite a cura di una cooperativa sociale che ha consentito di offrire occasioni di lavoro a giovani professionisti del settore³⁹³. Peraltro, la mostra *Guercino tra sacro e profano*, tenutasi nel 2017 e allestita tra il museo

392. Le informazioni sono state desunte, oltre che da una visita personale in loco, anche dal sito ufficiale della Cattedrale di Piacenza, <https://cattedralepiacenza.it/museo/il-museo/> e <https://cattedralepiacenza.it/museo/orari-e-biglietti-opening-times-and-tickets/>.

393. Così riferisce il sito Internet della CoolTour s.c., <https://cooltour.it/chi-siamo/>.

e la chiesa, è riuscita ad attirare a Piacenza un numero particolarmente elevato di visitatori, superiore alle centomila unità³⁹⁴.

Sul fronte europeo, non è raro vedere trasformata in un museo una parte soltanto di una chiesa, come a Leuven, nella Regione belga delle Fiandre, dove il deambulatorio della Sint-Pieterskerk è stato musealizzato ed è gestito dagli operatori del museo civico M Leuven. Il biglietto d'accesso consente di ammirare non solo i tesori orafi della collegiata, ma anche il famoso trittico "L'ultima cena" del pittore fiammingo Dieric Bouts e altre statue e dipinti. L'organizzazione museale mette a disposizione del visitatore alcuni strumenti di realtà aumentata, ottenibili dietro il pagamento di un piccolo sovrapprezzo, i quali consentono di approfondire la conoscenza delle opere d'arte ivi presenti³⁹⁵.

Nel complesso, queste soluzioni ci sembrano in grado di valorizzare con successo, dal punto di vista culturale, gli edifici di culto, garantendo un più che accettabile compromesso tra esigenze e valori culturali e culturali, in modo che le due attività si possano svolgere in parallelo, senza interferire le une con le altre, consentendo, al contempo, l'ingresso libero e gratuito in qualsiasi orario per la preghiera e l'accesso, a pagamento, per una visita culturale, meglio se in grado, grazie all'ausilio delle migliori tecnologie, di produrre un forte impatto emotivo sul visitatore, che sarà così invogliato a ritornare e a raccomandare ad altri questa esperienza.

7.5 *Alla ricerca di uno strumento urbanistico per il riuso delle chiese*

Il nuovo uso degli edifici di culto dimessi può comportare il mutamento della destinazione del bene ai fini urbanistici, da opera di urbanizzazione secondaria³⁹⁶ e, nello specifico, da «attrezzatura di interesse comune destinata a servizi religiosi»³⁹⁷ ad una categoria funzionale tra quelle elencate dall'art. 23-ter del Testo unico edilizio³⁹⁸, con la conseguente

394. Si veda la rassegna stampa presente sul sito <https://cattedralepiacenza.it/press/rassegna-stampa/>.

395. Si veda, sul punto, il sito <https://www.mleuven.be/en/programme/between-heaven-and-earth>.

396. Ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che, inserendo un secondo comma all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, ha ricompreso tra le opere di urbanizzazione secondaria le «chiese e altri edifici per servizi religiosi».

397. La succitata qualificazione è contenuta nell'art. 3, comma secondo, lett. b), del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

398. Il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante è regolato dall'art. 23-ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia*

te necessità di ottenere i necessari provvedimenti autorizzativi da parte della pubblica autorità, in particolare dal Comune³⁹⁹, per acconsentire al mutamento della destinazione d'uso ed eseguire le opere eventualmente necessarie⁴⁰⁰.

edilizia (TUE), il quale dispone che: «1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis. 3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito». Si vedano, per un approfondimento sull'istituto del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, R. BERTOLI, *Il mutamento di destinazione d'uso (art. 23-ter TUED)*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 30, n. 3-4 (2014), 627-670; N.E. MILLEFIORI, *L'art. 23-ter del testo unico dell'edilizia ed il problematico raccordo sistematico della nuova - rectius: ulteriore - disciplina statale del mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante nell'ordinamento di settore*, in *Rivista giuridica dell'edilizia* 63, n. 2 (2020), 173-190. Dal punto di vista giurisprudenziale, Cass. pen., sez. III, sent. 30 agosto 2019, n. 36689, afferma che: «La destinazione d'uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione. Essa individua il bene sotto l'aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona».

399. Si veda, sul ruolo del Comune nel riuso del patrimonio immobiliare inutilizzato, M. ROVERSI MONACO, *Il Comune, amministratore del patrimonio edilizio inutilizzato*, in *Rivista giuridica dell'edilizia* 59, n. 5 (2016), 541-553.

400. Si veda, sul rapporto tra edifici di culto e legislazione urbanistica, V. TOZZI, *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 1990, vol. IV, 385-392. Si aggiunga, inoltre, che, con riguardo ai beni situati in una zona omogenea A (centri storici) ovvero ai beni tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, l'art. 10, comma primo, lett. c), del *Testo unico in materia edilizia*, assoggetta a permesso di costruire «gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [...]».

Per far ciò, concordiamo con quella dottrina che ha suggerito la possibilità di ricorrere all'istituto del permesso di costruire in deroga⁴⁰¹, così come disciplinato dall'art. 14 del Testo unico in materia edilizia, novellato nel 2014 dal decreto "Sblocca Italia" e, successivamente, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto "decreto semplificazioni"⁴⁰².

Per quanto qui interessa ai fini della nostra trattazione, occorre segnalare la possibilità di procedere con il permesso di costruire in deroga non solo per «impianti pubblici o di interesse pubblico», ma anche per «interventi di ristrutturazione edilizia», «previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico»⁴⁰³. La valutazione di-

401. Sull'istituto del permesso di costruire in deroga si vedano E. FURLAN, *Il permesso di costruire in deroga (artt. 14 tued e 5 d.l. 70 del 2011)*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 30, n. 3-4 (2014), 549-587; G. PAGLIARI, *Le novità in materia urbanistico-edilizia introdotte dal decreto Sblocca Italia*, in *Rivista giuridica dell'edilizia* 57, n. 6 (2014), supplemento, 9-19; A. SAVATTEI, *Gli interventi di recupero delle aree urbane ed il permesso di costruire in deroga*, in *Urbanistica e appalti*, n. 7 (2014), 840-854; M. CALABRÒ, *Art. 14 Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Testo unico dell'edilizia*, Giuffrè, Milano, 2015, 389-409. Con specifico riguardo al possibile ricorso al permesso di costruire in deroga per il riuso delle chiese, si veda S. MARINI - M. ROVERSI MONACO, *Le chiese chiuse di Venezia. Mappatura, progetti e criteri di riuso di una costellazione di edifici a fondamento di una nuova idea di città*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 8, n. 11 (2017), 367.

402. L'art. 14 del *Testo unico in materia edilizia*, rubricato «Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici», così dispone: «1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 [ora decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42] e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d'uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

403. Ai sensi del novellato art. 3, comma primo, lett. d), del *Testo unico in materia edilizia*, e con riferimento a interventi di «ristrutturazione edilizia» aventi ad oggetto un immobile vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero posto in una zona omogenea di tipo A, «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di

screzionale del Consiglio comunale in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico può riguardare, quindi, non solo l'immobile in sé considerato o il soggetto (generalmente pubblico, ma eventualmente anche ecclesiastico o privato) che ne è proprietario, ma può avere ad oggetto anche l'intervento di ristrutturazione del bene medesimo. La deroga in questo modo accordata rispetto agli strumenti urbanistici può riguardare, tra gli altri aspetti, anche le «destinazioni d'uso ammissibili»⁴⁰⁴.

Se l'edificio adibito al culto rivestiva un pubblico interesse per la sua finalizzazione al soddisfacimento dei bisogni religiosi dei *cives-fideles*⁴⁰⁵, potendosi a pieno titolo qualificare come “bene di uso sociale”⁴⁰⁶ ovvero quale “bene a destinazione pubblica”⁴⁰⁷, portatore di interessi più ampi di quelli meramente proprietari, ci appare coerente e corretto che la nuova destinazione del medesimo edificio possa orientarsi a concretizzare un altro, anche se diverso, interesse pubblico.

In relazione ad un possibile cambio di destinazione d'uso di una chiesa che si intenda mantenere di proprietà ecclesiastica e che sia, al contempo, anche bene culturale secondo la normativa statale, occorre distinguere diverse ipotesi. Nel caso in cui il bene appartenga direttamente alla diocesi o ad un'altra persona giuridica amministrata dal Vescovo, sarà necessaria un'autorizzazione canonica se il suo valore risulta superiore a duecentocinquantamila euro, in quanto atto considerato di straordinaria amministrazione ai sensi del can. 1277⁴⁰⁸ dalla Conferenza Episcopale Italiana⁴⁰⁹.

ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».

404. Si veda, sul punto, I. FORGIONE, *Le norme edilizie della rigenerazione urbana tra esigenze di semplificazione, sostenibilità ambientale e rilancio dell'economia*, in *P.A. Persona e Amministrazione* 3, n. 1 (2019), 449-451.

405. G. LEZIROLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., 875.

406. G. CASUSCELLI, *Calamità naturali, opere pubbliche ed edifici di culto*, cit., 379.

407. G. LEZIROLI, *In tema di edifici di culto (osservazioni preliminari)*, cit., 404-405.

408. Can. 1277 - Il Vescovo diocesano per porre atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza, deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori; ha tuttavia bisogno del consenso del medesimo consiglio ed anche del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di amministrazione straordinaria. Spetta poi alla Conferenza Episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria.

409. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 37*, punto d), 21 settembre 1990, in *Notiziario CEI* 24, n. 8 (1990), 205, ricomprende «la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 [ovvero

Se il bene appartiene, invece, ad un ente sottoposto alla giurisdizione del Vescovo (ad esempio, una parrocchia), oppure ad un istituto religioso, si dovrà richiedere rispettivamente l'autorizzazione del Vescovo diocesano e del competente Superiore, laddove il mutamento di destinazione d'uso sia qualificato come atto di straordinaria amministrazione da un decreto vescovile ex can. 1281 § 2⁴¹⁰ ovvero dallo statuto dell'istituto religioso ex can. 638 § 1⁴¹¹. Il provvedimento canonico dovrà essere seguito da un'autorizzazione civilistica emessa dal Comune sul cui territorio insiste l'edificio, concessa nel rispetto o in deroga rispetto agli strumenti urbanistici adottati⁴¹². Saranno necessarie, inoltre, l'autorizzazione per l'esecuzione di «opere e lavori di qualunque genere», nonché la comunicazione del mutamento di destinazione, entrambe rimesse, dall'art. 21, comma quarto, del codice dei beni culturali, ad una valutazione discrezionale del soprintendente, il quale dovrà verificare che il bene non venga «adibit[o] ad usi non compatibili con il [suo] carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla [sua] conservazione» (art. 20, comma primo, del codice)⁴¹³. Il procedimento autorizzativo, descritto dall'art. 22, si conclude normalmente entro 120 giorni dal ricevimento

superiore a duecentocinquantamila euro), determinando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia» tra gli «atti di straordinaria amministrazione, diversi da quelli previsti dai canoni 1291, 1295 e 1297, per la diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal Vescovo diocesano».

410. Can. 1281 - §2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.

411. Can. 638 - §1. Spetta al diritto proprio determinare, entro l'ambito del diritto universale, quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria, e stabilire ciò che è necessario per porre validamente un atto di amministrazione straordinaria.

412. F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit., 25.

413. Si vedano, per un approfondimento sull'art. 21, comma quarto, del codice dei beni culturali, interpretato nel senso che la comunicazione del mutamento di destinazione d'uso al soprintendente costituisca una richiesta di autorizzazione, M. BROCCA, *La disciplina d'uso dei beni culturali*, in *Aedon* 9, n. 2 (2006); E. BOSCOLO, *Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 302-306. In questo senso, si veda anche T.A.R. Lazio, sez. II-Quater, sent. 3 luglio 2012, n. 6071, la quale ha affermato che: «[...] l'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso può essere negata quando l'intervento progettato sia incompatibile con il carattere storico artistico del bene vincolato oppure quando sia idoneo ad arrecare pregiudizio alla conservazione del bene, e dunque il rilascio dell'autorizzazione presuppone che il

della richiesta con l'emanazione del provvedimento, salva la possibilità, per la Soprintendenza, di richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio oppure di effettuare accertamenti di natura tecnica. Ai sensi dell'art. 20, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esclusa, in materia di patrimonio culturale e paesaggistico, l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso.

È previsto, infine, dall'art. 24, nel caso in cui l'edificio sia di proprietà «dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico» – si pensi, ad esempio, alle chiese facenti parte del Fondo Edifici di Culto – che l'autorizzazione di cui all'art. 21 possa essere espressa «nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato»⁴¹⁴.

Occorre, da ultimo, accennare un'eventuale ulteriore forma di tutela a garanzia della conservazione del bene nella sua materialità, ovvero quella apprestata dalla normativa in materia di tutela del paesaggio, cioè dalla Parte III, artt. 131-159, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio. Nel caso in cui l'edificio "chiesa" sia ricompreso in un'area riconosciuta ovvero dichiarato come immobile di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, oppure rientri in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, a norma del piano paesaggistico regionale, laddove adottato ai sensi dell'art. 143, sarà necessaria l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, emanata dalla competente amministrazione, acquisito il parere vincolante del soprintendente, prima di poter intraprendere interventi sul bene oggetto di protezione⁴¹⁵.

mutamento di destinazione d'uso non incida sulla conservazione e sul carattere storico artistico del bene».

414. Si veda, per un approfondimento sulle modalità concrete di attuazione dell'art. 24 del codice dei beni culturali, F. TIGANO, *Art. 24 Interventi su beni pubblici*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 314-335.

415. Si veda, sul punto, L. CAPPELLO, *Beni culturali di interesse religioso come beni paesaggistici: l'elaborazione di una nuova categoria giuridica*, in AA.VV., *Tutele parallele, norme processuali. Trattato di diritto dell'ambiente*, CEDAM, Padova, 2015, vol. III, 241-276, la quale cerca di ricostruire, per il tramite di un'interpretazione deduttiva e sistematica delle norme codicistiche, la nozione onnicomprensiva di "beni culturali-paesaggistici di interesse religioso". Si tratta di una nozione che forse potrebbe riscuotere un più ampio e rinnovato successo, alla luce dell'introduzione della tutela dell'ambiente all'interno dell'art. 9 cost., da parte dell'art. 1, comma primo, della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

8. *Problemi di diritto civile: alla ricerca degli strumenti giuridici*

Nella prassi sinora consolidatasi, secondo un approccio meramente *case by case*, appaiono numerosi gli istituti di diritto civile che è possibile adoperare per concretizzare operazioni di riuso degli edifici di culto: la donazione modale, il comodato, la locazione, la compravendita e il diritto di superficie.

La donazione modale, di cui all'art. 793 c.c.⁴¹⁶, riesce, in concreto, a soddisfare una duplice esigenza: quella di rafforzare la clausola contrattuale di uso del bene per attività non indecorose, mediante l'inserimento di un *modus*, e quella di favorire la possibilità per i Comuni, normalmente beneficiari dell'atto, di ottenere finanziamenti pubblici per il restauro dell'immobile. Se il bene, infatti, viene trasferito in proprietà all'ente pubblico, dovrebbe essere più semplice ricercare e ottenere erogazioni per la rifunzionalizzazione del bene da parte della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, rispetto al caso in cui la proprietà rimanga in mano ecclesiastica. Esempi positivi di questa soluzione, seppur concretizzatisi all'esito di lunghe trattative e di procedimenti durati oltre un decennio, sono già stati evidenziati in nostri precedenti contributi⁴¹⁷.

In alternativa, l'ente ecclesiastico proprietario potrà concedere l'uso gratuito del bene ad altri soggetti, ricorrendo al contratto di comodato di cui agli artt. 1803-1812 c.c. e inserendo una clausola esplicita di utilizzo non indecoroso dell'immobile, a pena di risoluzione del contratto⁴¹⁸. Sarà possibile, quindi, ricorrere al contratto di comodato ordinario di cui all'art. 1803 c.c.⁴¹⁹, che prevede la restituzione del bene alla scadenza del contratto o non appena il comodatario se ne sia servito in conformità all'uso

416. Art. 793 c.c. Donazione modale. «1. La donazione può essere gravata da un onere. 2. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. 3. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. 4. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi».

417. Si pensi al caso delle chiese di San Bernardino e Sant'Orsola, dimesse a usi profani e donate, all'esito di complessi e lunghi procedimenti ecclesiastici e civili, rispettivamente dalla Confraternita di San Bernardino e dalla Parrocchia al Comune di Sommariva del Bosco, sul quale sia consentito rinviare a D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: Casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 119-127.

418. F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit., 26.

419. Art. 1803 c.c. Nozione. «1. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. 2. Il comodato è essenzialmente gratuito».

pattuito, salvo il sopravvenire di un «urgente e impreveduto bisogno»⁴²⁰, e quello precario o senza determinazione di durata, di cui all'art. 1810 c.c., che cesserà nel momento in cui il comodante richiederà la restituzione della cosa⁴²¹. In entrambi questi casi, l'ente proprietario potrà richiedere al comodatario il pagamento di un contributo come rimborso spese per le utenze o per gli altri oneri fiscali⁴²².

In alcuni casi concreti, si è proceduto alla stipula di un contratto di comodato che, senza far perdere all'edificio la natura di luogo di culto, ne consente un uso come sala polifunzionale per manifestazioni culturali, salva la possibilità di tenervi funzioni liturgico-religiose, secondo un calendario concordato⁴²³.

Se, infine, si intende concedere in locazione il bene a terzi ovvero costituire diritti reali in favore di questi, verso il pagamento di un canone, il can. 1297 rimanda alla legislazione della Conferenza episcopale, che fa rientrare la licenza per tali atti nella straordinaria amministrazione⁴²⁴. In assenza della licenza canonica per la locazione o per la costituzione di un diritto reale, il contratto stipulato sarà invalido⁴²⁵, ai sensi dell'art. 18 della legge 25 marzo 1985, n. 222.

Nella prassi, può risultare utile il ricorso al diritto reale di superficie, di cui all'art. 952, comma secondo, del codice civile⁴²⁶. In questo modo

420. Art. 1809 c.c. Restituzione. «1. Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. 2. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata».

421. Art. 1810 c.c. Comodato senza determinazione di durata. «1. Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede».

422. F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit., 27. Si veda, inoltre, Cass. civ., sez. lav., ord. 7 ottobre 2019, n. 24970.

423. Si veda, a titolo di esempio, il testo del contratto di comodato stipulato tra il Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) e la Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli, avente ad oggetto il complesso della chiesa di Santa Maria Assunta, danneggiata dal sisma del 1980 e restaurata con fondi ministeriali, riportato in A. DE MARCO, *Le chiese alla luce del diritto canonico*, in ID. (a cura di), *Sul recupero degli edifici di culto dismessi*, CUES, Fisciano, 2006, 36-37.

424. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 38*, 21 settembre 1990, in *Notiziario CEI* 24, n. 8 (1990), 206; EAD., *Istruzione in materia amministrativa*, cit., nn. 67-68, 367-368.

425. F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit., 28.

426. Art. 952 c.c. Costituzione del diritto di superficie. «1. Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. 2. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».

è possibile, in deroga al generale principio dell'accessione⁴²⁷, la dissociazione tra la proprietà del suolo e quella della costruzione, consentendo il trasferimento temporaneo della proprietà superficaria di una costruzione già esistente, verso il pagamento di una somma di denaro da pagarsi *una tantum* ovvero di un canone periodico⁴²⁸. Questa soluzione può risultare particolarmente utile nel caso in cui siano necessari costosi interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio, come suggerito anche da un documento del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana⁴²⁹.

È possibile, infine, che una chiesa sia alienata a terzi, enti ecclesiastici o pubblici o a privati, con l'impegno del compratore a adibirla ad usi non indecorosi, magari dietro il pagamento di un prezzo simbolico⁴³⁰, vista la difficoltà di individuare un valore di mercato per beni per i quali un vero e proprio mercato non sussiste. In tal caso, sarà necessario procedere con l'emanazione del decreto vescovile di riduzione del bene ad uso profano, nonché con l'autorizzazione canonica all'alienazione ai sensi dei cann. 1291 e ss., rilasciata dal Vescovo diocesano o dal Superiore dell'istituto religioso, a seconda di chi abbia la giurisdizione sull'ente ecclesiastico proprietario e purché il valore del bene risulti compreso tra la somma minima e la somma massima fissate, a mente del can. 1292 § 2, dalla competente Conferenza Episcopale⁴³¹. Tali soglie risultano attualmente fissate, in Italia, rispettivamente a duecentocinquantamila e un milione

427. Art. 934 c.c. Opere fatte sopra o sotto il suolo. «1. Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge».

428. R. CATERINA, *Usufrutto, uso, abitazione, superficie. Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, UTET Giuridica, Torino, 2009, 201-202.

429. COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Circolare n. 32. Cessione di spazi pastorali a terzi per uso diverso*, Roma, 10 maggio 2002, consultabile sul sito <https://giuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/37/2017/07/13/circolare-32.pdf>.

430. F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit., 29.

431. Can. 1292 - §1. Salvo il disposto del can. 638, §3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e la somma massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati; il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.

di euro⁴³². Sarà necessaria, inoltre, anche la licenza della Santa Sede, qualora il valore del bene superi la succitata somma massima, ovvero possa ricadere, nella nozione, non particolarmente chiara, di «oggetti preziosi di valore artistico o storico»⁴³³. In mancanza delle succitate autorizzazioni⁴³⁴, a mente di una lettura *a contrario* dell'art. 18 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'alienazione potrà essere considerata invalida dal punto di vista dell'ordinamento civile⁴³⁵.

Secondo autorevole dottrina, sarebbe necessario attivare, peraltro, anche l'ulteriore procedimento prescritto dall'art. 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel momento in cui l'ente ecclesiastico proprietario decidesse di adibire, direttamente o indirettamente, il bene a finalità diverse da quelle di religione o di culto⁴³⁶.

432. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 20*, 6 settembre 1984, così come modificata dalla XLV Assemblea Generale della CEI, 9-12 novembre 1998, in *Notiziario CEI* 33, n. 3 (1999), 92.

433. Can. 1292 § 2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

434. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota. La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*, 12 febbraio 2004, n. 12, in *Communicationes* 36, n. 1 (2004), n. 12, 32, specifica che: «In Diritto canonico, per licenza si intende la concessione fatta dall'autorità competente ad un soggetto per esercitare una facoltà od un diritto di cui egli è già titolare, ma l'esercizio del quale, per motivi di interesse pubblico, è condizionato a un controllo "esterno" al diritto stesso. In realtà, le licenze, e altri interventi amministrativi di questo tipo, non implicano l'assunzione in proprio del contenuto del progetto per il quale la licenza o il nulla osta sono stati rilasciati».

435. L'art. 18 della legge 20 maggio 1985, n. 222, così dispone: «Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche». Si vedano, sul punto, P. CAVANA, *Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile dei controlli canonici nell'amministrazione degli enti ecclesiastici*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, Marcianum Press, Venezia, 2007, 273-298; M. RIVELLA, *Rilevanza civile dei controlli canonici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 4 (2016), 490-499.

436. P. CAVANA, *Gli edifici di culto dismessi*, cit., 243, richiama l'art. 19, comma primo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che: «Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato». Il riconoscimento civile di tali atti è attivato, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, «su domanda dell'autorità ecclesiastica che li ha disposti o approvati, ovvero del legale rappresentante dell'ente con

In aggiunta, qualora il bene rivesta valore culturale a norma della disciplina statale, in presenza di un provvedimento espresso ovvero all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale, occorre l'autorizzazione all'alienazione da parte del Ministero, prevista dall'art. 56, comma primo, lett. b) del codice, se si tratta di un bene di proprietà di un ente ecclesiastico, al fine di poter procedere con la stipula del contratto civile di compravendita, che dovrebbe prevedere una clausola di utilizzo non indecoroso. Una volta effettuata la denuncia di trasferimento, resta salva la facoltà, prevista dagli artt. 60-62 del codice dei beni culturali, dell'esercizio della "prelazione culturale" da parte del Ministero della Cultura e, in via subordinata, da parte della Regione o di altri enti pubblici territoriali. Essa consiste nell'acquisto, in via di prelazione, dei beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento⁴³⁷.

8.1 *Le clausole di non indecorosità dell'uso e il trasferimento a terzi: profili problematici*

Da quanto è sin qui emerso nel corso della trattazione, appare importante fare attenzione alle clausole, da inserire negli strumenti giuridici individuati per attuare l'ipotesi di riuso prescelta, onde tentare di garantire un utilizzo non indecoroso del bene⁴³⁸. Occorre, dunque, individuare lo strumento giuridico o interpretativo più idoneo per sostituire, al vincolo di destinazione della *deputatio ad cultum*, riconosciuto dall'art. 831,

l'assenso dell'autorità ecclesiastica», «indirizzata al Ministro dell'interno con l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il mutamento». La domanda, «corredata dalla copia autentica del provvedimento ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia autentica della eventuale delibera degli organi dell'ente» è «presentata al prefetto della provincia in cui l'ente ha sede».

437. Si vedano, per un commento alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio in tema di prelazione culturale, M. BUONAURO, *Artt. 60-61-62*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 398-425; F.S. MARINI - L. PIROZZI, *Il regime della prelazione storico-artistica nel codice dei beni culturali e del paesaggio*, in V. PIERGIGLI - A. L. MACCARI (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, cit., 267-286; R. INVERNIZZI, *Artt. 60-62*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 601-636.

438. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera e Linee guida procedurali circa la modificazione delle parrocchie e la chiusura, riduzione e alienazione delle chiese*, cit., punto 3, lett. e), n. 562ff, 393, sottolinea la necessità di prevedere, in caso di alienazione di una ex chiesa, accordi contrattuali che garantiscano un utilizzo compatibile con la dignità intrinseca dell'edificio.

comma secondo, del codice civile, ma venuto meno con l'emanazione del decreto di dimissione, un vincolo di utilizzo non indecoroso, il quale trova fondamento nel can. 1222 § 2.

In caso di donazione del bene, è possibile inserire un *modus*, ovvero un onere modale circa il futuro utilizzo del bene. Qualora il donatario non rispetti tale onere di destinazione, qualsiasi interessato potrà chiedere l'adempimento, mentre il donante potrà domandare anche la risoluzione della donazione e la restituzione del bene, ai sensi dell'art. 793, comma quarto comma, c.c., se ciò è previsto nell'atto di donazione⁴³⁹. Al contrario, il donante sarà privato di una tutela reale nei confronti dell'eventuale successivo terzo acquirente, che non potrà ritenersi vincolato dal precedente contratto concluso tra altre parti, potendo, tuttalpiù, agire per il risarcimento del danno nei confronti del donatario/dante causa del terzo⁴⁴⁰.

Il medesimo problema è riscontrabile anche con riguardo alle alienazioni a titolo oneroso: le clausole contenute nel contratto di compravendita vincoleranno soltanto le parti stipulanti, ma non i successivi terzi aventi causa⁴⁴¹, in quanto dotate di efficacia meramente obbligatoria e non reale. Sarà, quindi, possibile prevedere patti con effetti obbligatori relativi all'uso non indecoroso, sanzionati magari con una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., oppure dedurre tale obbligo in una condizione risolutiva ex art. 1353 e ss. c.c. L'opponibilità di tale condizione a successivi compratori richiede la sua annotazione nei registri immobiliari in sede di trascrizione dell'atto di vendita, ai sensi dell'art. 2659, comma secondo, c.c.⁴⁴², e l'annotazione a margine della trascrizione dell'atto di vendita dell'inizio dell'uso indecoroso prima che il successivo acquirente trascriva il proprio atto di acquisto, ad iniziativa del «contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata»⁴⁴³, ovverosia l'ente ecclesiastico alienante.

439. C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., 61. Si veda, per un approfondimento sulle donazioni modali, M. PROTO, *Artt. 793 e 794*, in G. BONILINI (a cura di), *Delle donazioni, Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, UTET Giuridica, Torino, 2014, 380-390.

440. V. MARANO, *Art. 831*, cit., 287-288.

441. C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., 61-62.

442. L'art. 2659, comma secondo, del codice civile, così dispone: «Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto».

443. L'art. 2655, comma quarto, del codice civile, così dispone: «L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si

Per tentare di giustificare l'opponibilità della clausola ai successivi acquirenti, occorrerebbe interpretare l'espressione «in conformità delle leggi che li riguardano» di cui all'art. 831, comma secondo, c.c., relativo alla cessazione della destinazione all'esercizio pubblico del culto cattolico, intendendo tali leggi come un rinvio formale alle disposizioni di diritto canonico che disciplinano la riduzione ad uso profano⁴⁴⁴. In questo senso, occorre rammentare che il decreto vescovile ex can. 1222 § 2 produce due conseguenze: il venir meno della destinazione culturale e l'assoggettamento del bene ad un vincolo di destinazione ad uso profano non indecoroso.

Al fine del riconoscimento dell'efficacia *erga omnes* del vincolo, nel caso di un contenzioso che giunga avanti all'Autorità Giudiziaria, Carlo Azzimonti propone due interpretazioni⁴⁴⁵:

- a) intendere tale destinazione come un vincolo assoluto e applicare analogicamente l'art. 793, comma terzo, c.c., in materia di donazione modale, al fine di garantire la legittimazione ad agire a «qualsiasi interessato», in particolare all'autorità ecclesiastica che ha posto il vincolo e all'ente ecclesiastico che ha alienato l'edificio di culto dimesso;
- b) intendere tale vincolo come modalità di tutela di un diritto assoluto, il diritto costituzionale alla libertà religiosa (art. 19 cost.), nel suo aspetto di tutela del sentimento religioso. La legittimazione ad agire spetterebbe in questo caso alla Chiesa locale e al singolo fedele che si riterrebbe direttamente leso dall'atto dissacratorio⁴⁴⁶.

Parte della dottrina⁴⁴⁷ ritiene difficile un'applicazione *erga omnes* del succitato vincolo, in quanto una limitazione delle possibili destinazioni d'uso appare difficilmente perseguibile con i soli strumenti dell'autonomia privata, per sua natura refrattaria all'imposizione di vincoli di carattere reale «atipici», nonché poco idonea e anzi diffidente verso l'imposizione di vincoli perpetui al di là di quelli normativamente previsti e, comunque, la

tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata».

444. D. BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, cit., 91; G. LEZIROLI, *Edifici del culto cattolico*, cit., 870; A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831 c.c.*, cit., 174-176.

445. C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., 63-64.

446. *Ivi*, 64, sostiene la proponibilità della domanda cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ed il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto costituzionale alla libertà religiosa.

447. V. MARANO, *Art. 831*, cit., 287-288.

mancata osservanza dell'obbligo sarebbe sanzionabile soltanto con rimedi di natura risarcitoria e mai restitutoria.

Una "via d'uscita" potrebbe consistere nel ricorso all'art. 2645-ter c.c., concernente la trascrivibilità degli atti di destinazione novantennali per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, c.c., anche se la dottrina si divide tra chi la sostiene convintamente⁴⁴⁸ e chi la ritiene poco plausibile⁴⁴⁹, in quanto la durata limitata di tale vincolo nel tempo potrebbe scoraggiare il soggetto investitore, ovvero colui che dovrebbe sostenere i costi iniziali necessari per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione del bene, confidando in un ritorno economico sul lungo periodo, magari anche più ampio di novant'anni.

A nostro avviso, poiché tale vincolo può essere contenuto anche in un atto traslativo⁴⁵⁰, si potrebbe immaginare il caso di un ente ecclesiastico che intenda «trasferire la proprietà di un bene immobile» (la chiesa dimessa), «vincolandolo ad un determinato scopo» (il suo restauro e il suo riuso, per finalità sociali o culturali) «collegato all'interesse di un beneficiario» (nel nostro caso la Diocesi, interessata a che il nuovo uso profano sia non indecoroso, a tutela dell'originario carattere religioso del bene), prevedendo, al contempo, che la successiva «alienazione del medesimo bene, in quanto contrastante con lo scopo di destinazione, costituisca condizione risolutiva del trasferimento»⁴⁵¹. Tale soluzione potrebbe risultare percorribile, purché sia riscontrabile, in concreto, la disponibilità del primo acquirente ad assoggettarsi al rispetto di tale vincolo, che diminuirà, indubbiamente, il valore economico del bene. Ciò sarà più probabile laddove tale soggetto intenda esercitarvi un'attività ritenuta *ab origine* compatibile, oppure sia ideologicamente connotato e abbia interesse a mantenere un certo legame di contiguità, quantomeno ideale, con la dottrina della Chiesa cattolica e con i valori, culturali e religiosi, che l'edificio continua ad esprimere. Inoltre, poiché l'art. 2645-ter c.c. prevede la trascrizione dell'atto, il vincolo di destinazione per usi non indecorosi dovrebbe risultare opponibile, entro il periodo massimo di sua durata, pari a novant'anni, *erga omnes*, ovvero

448. P. CAVANA, *Gli edifici dismessi*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., 241-242; L. DECIMO, *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Diritto e religioni* 11, n. 1 (2016), 153-165.

449. V. MARANO, *Art. 831*, cit., 287.

450. Sul punto, dottrina e giurisprudenza appaiono ormai concordi. Si veda, per tutti, R.S. BONINI, *Destinazione di beni ad uno scopo. Contributo all'interpretazione dell'art. 2645 ter c.c.*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, 63-68.

451. G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Rivista di diritto civile* 52, n. 2 (2006), 200.

anche nei confronti di eventuali successivi terzi acquirenti⁴⁵², i quali acquisterebbero una cosa gravata da una limitazione di godimento⁴⁵³. In caso di atti dispositivi contrari alla destinazione, posti in essere da parte del terzo, secondo parte della dottrina sarebbe possibile agire nei suoi confronti onde vederne dichiarata l'inefficacia⁴⁵⁴, ovvero esercitare la condizione risolutiva del trasferimento⁴⁵⁵, oppure richiedere l'esatto adempimento dell'obbligo destinatorio o l'esecuzione forzata in forma specifica⁴⁵⁶.

Un'altra Autrice⁴⁵⁷ suggerisce, invece, di far leva sull'interpretazione dell'art. 831, comma secondo, c.c., inteso come un rinvio recettizio alle prescrizioni dell'ordinamento canonico in tema di dimissione delle chiese, in modo da farvi rientrare, come «logico corollario», anche il concetto di «uso non indecoroso», così come interpretato dalla Chiesa cattolica. In alternativa, propone di interpretare analogicamente l'art. 20, comma

452. In questo senso, A. GENTILI, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, in *Rivista di diritto privato* 15, n. 1 (2010), 53, il quale definisce la destinazione patrimoniale come il «vincolo *ex ante* ed *erga omnes* di impiegare [i beni] in un certo modo», mentre, 63-64, sostiene che «grazie alla pubblicità la *res transit cum onere suo*. Cosicché resta il diritto del beneficiario di percepire le utilità, quali che sia il successivo proprietario (il destinante, un subacquirente), del bene destinatogli». Sulla stessa linea d'onda anche G. VETTORI, *Atti di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645-ter*, in *Obbligazioni e contratti* 2, n. 10 (2006), 779, secondo cui «l'indicazione generica dei terzi fa sì che in tale categoria possano essere compresi sia i creditori che i terzi acquirenti di qualsiasi diritto incompatibile con lo scopo di destinazione».

453. E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (articolo 2645 ter c.c.)*, in *Vita notarile*, 58 n. 3 (2006), 1249; A. MORACE PINELLI, *Trascrizione degli atti negoziali di destinazione e amministrazione di sostegno*, in *Rivista di diritto civile* 55, n. 4 (2009), 507.

454. S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, in G. VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, CEDAM, Padova, 2008, 260-261; EAD., *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Giuffrè, Milano, 2009, 516-521; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, CEDAM, Assago, 2010, 271-274; R.S. BONINI, *Destinazione di beni ad uno scopo*, cit., 183-194; A. MORACE PINELLI, *Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. Art. 2645 ter*, Zanichelli, Bologna, 2017, 276-291.

455. G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., 198-199; A. VERCELLONE, *Sulla derogabilità dell'art. 1379 c.c.: pactum de non alienando e vincoli di destinazione immobiliare*, in *Notariato* 26, n. 2 (2020), 158-159.

456. S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., 250-253; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale e autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, CEDAM, Assago, 2010, 172-182.

457. I. BOLGIANI, *La dimissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, cit., 569-570.

secondo, del tuttora vigente Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635⁴⁵⁸, che vieta l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per «*manifestazioni estranee al sentimento religioso*», in modo tale da renderlo applicabile anche alle chiese dimesse, evidenziando la mancata richiesta di una «effettiva e attuale destinazione al culto pubblico»⁴⁵⁹. La prima di queste due ipotesi ci pare molto interessante, anche se forse si potrebbe ulteriormente meglio specificare, nel senso di rinviare non solo al contenuto e all'interpretazione del can. 1222, ma anche al contenuto del singolo decreto di dimissione, in una prospettiva di una loro riforma dal punto di vista redazionale, che consenta di poter meglio e più chiaramente individuare, al di là di formule tendenzialmente molto generiche e di stile, cosa si debba effettivamente intendere per “uso non indecoroso”. Tuttavia, non possiamo omettere di rilevare che, secondo altri studiosi, una siffatta soluzione si porrebbe in contrasto con i principi ispiratori del nostro ordinamento giuridico, in quanto, in questo modo, «il vincolo di destinazione al culto sortirebbe effetti, per così dire, illimitati nel tempo, che andrebbero ad interferire con i diritti e le facoltà del nuovo soggetto proprietario» e, pertanto, la clausola di uso non indecoroso dovrebbe limitarsi a spiegare i propri effetti all'interno del solo ordinamento ecclesiale, in un momento propedeutico rispetto all'emanazione del decreto vescovile⁴⁶⁰. Ancora più problematica appare, infine, la tesi dell'interpretazione analogica dell'art. 20 del Regio Decreto 5 maggio 1940, n. 635, in quanto, a seguito della dimissione, l'edificio di culto non può più essere considerato, a norma del diritto canonico, una “chiesa” e, pertanto, non potrà più esserlo nemmeno per il diritto statale.

9. *Per un approccio diverso al problema: l'apporto delle altre discipline*

Alla luce di quanto sin qui esaminato, appaiono davvero numerosi e complessi da affrontare i profili giuridici problematici che interessano il riuso delle chiese cattoliche.

458. Si tratta del *Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* (TULPS). L'art. 20, comma 2, afferma: «È vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto».

459. I. BOLGIANI, *La dimissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, cit., 570.

460. L.M. GUZZO, *Gli edifici destinati al culto cattolico, tra disciplina normativa e nuove esigenze*, cit., 521-522.

Onde voler tentare di restituire un quadro quanto più completo possibile, davvero a 360°, riteniamo opportuno accennare ad ulteriori prospettive e metodologie di ricerca, fornite da altre scienze che da tempo si stanno avvicinando al fenomeno in esame, ovvero dalla sociologia e dall'architettura, introducendo ulteriori elementi di criticità e modi diversi di affrontare il problema, dimostrando così, ancora una volta, il carattere multidisciplinare o, meglio ancora, transdisciplinare, intrinsecamente connaturato al tema oggetto del presente studio.

9.1 *La prospettiva sociologica*

I sociologi affrontano il riuso degli edifici di culto evidenziando l'evoluzione del concetto di "sacro" all'interno delle nostre città contemporanee⁴⁶¹, prendendo atto della progressiva secolarizzazione che caratterizza le società occidentali⁴⁶² e di una complessiva diminuzione dello "spazio sacro" nell'ambito pubblico, corrispondente ad una decrescita di interesse verso le religioni cosiddette "tradizionali" e, in special modo, verso le confessioni cristiane⁴⁶³. Ciò non significa, invero, una crisi della spiritualità, intesa in senso molto ampio, che sembra essere, al contrario, in crescita. Ne discende che siamo di fronte, più che ad una perdita di spazio, ad una «ridefinizione del rapporto tra spazio e religione»⁴⁶⁴.

Gli studi condotti da studiosi italiani hanno evidenziato alcune peculiarità della dimissione delle chiese, ovvero che si tratta di un fenomeno di non recente insorgenza, che ha dimensioni quantitativamente importanti, che tende a suscitare una «conflittualità sociale» in ambito prettamente

461. Si veda, sul punto, P. SHELDRAKE, *The spiritual city. Theology, Spirituality and the Urban*, Wiley-Blackwell, Hoboken, 2014, 63-80 e 117-136.

462. Sul processo di secolarizzazione si rinvia, tra le più recenti monografie sull'argomento, a L. DIOTALLEVI, *L'ordine imperfetto. Modernizzazione, Stato, secolarizzazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014; A. DEL NOCE, *L'epoca della secolarizzazione*, Aragno, Torino, 2015; I. GADDO - E. TORTAROLO, *Secolarizzazione e modernità. Un quadro storico*, Carocci, Roma, 2017; P. COSTA, *La città post-secolare. Il nuovo dibattito sulla secolarizzazione*, Queriniana, Brescia, 2019.

463. L. DIOTALLEVI, *Lettura sociologica e pastorale del fenomeno della dismissione di chiese*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui?*, cit., 35-48; ID., *Secolarizzazione, religione, chiese dismesse. Una ricognizione sociologica*, in *Religioni e Società* 96, n. 1 (2020), 15-24.

464. L. DIOTALLEVI, *Lettura sociologica e pastorale del fenomeno della dismissione di chiese*, cit., 40-41.

locale⁴⁶⁵ ed è generalmente inquadrato in termini negativi, come una sconfitta del cristianesimo di fronte all'evolversi della società⁴⁶⁶.

La lettura proposta dal Prof. Luca Diotallevi suggerisce di muovere le ricerche sul tema della dismissione degli edifici di culto lungo diverse direzioni⁴⁶⁷:

- 1) l'identificazione del singolo evento di dismissione;
- 2) l'individuazione delle confessioni religiose interessate;
- 3) la collocazione storico-geografica dell'edificio;
- 4) il contesto legale;
- 5) il decorso effettivo del processo di dismissione;
- 6) i diversi tipi di valore dell'edificio dismesso;
- 7) le ragioni o cause che hanno portato alla decisione;
- 8) gli effetti a breve e medio termine della dismissione;
- 9) il partner che subentra a causa della dismissione;
- 10) la nuova destinazione.

È questa, sicuramente, la strada da intraprendere, e che cercheremo di seguire, per quanto possibile, nella disamina dei casi concreti di riuso e nel prosieguo della trattazione, la quale, pur privilegiando gli aspetti giuridici della questione, ambisce senz'altro a «studiare il tema in modo sistematico» e a contribuire a costruire la «rappresentazione di questo fenomeno»⁴⁶⁸, sulla quale si possano innestare ulteriori riflessioni e lavori.

9.2 Metodologie e studi architettonici

Se è vero che negli ultimi decenni il tema del riuso degli edifici di culto sta interessando sempre di più i giuristi, occorre, tuttavia, riconoscere ai cultori delle discipline architettoniche e ingegneristiche il merito di aver affrontato e promosso gli studi in tema di *adaptive reuse* di edifici⁴⁶⁹, ivi

465. A riprova della succitata conflittualità, si è precedentemente esaminata la giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione di parrocchie e riduzione ad uso profano di chiese parrocchiali. Trattasi di cause giunte, tuttavia, perlopiù dagli Stati Uniti d'America. Si veda, *supra*, par. 3.3.

466. L. DIOTALLEVI, *Lettura sociologica e pastorale del fenomeno della dismissione di chiese*, cit., 37-38.

467. *Ivi*, 38-39.

468. *Ivi*, 39.

469. Sull'*adaptive reuse*, si vedano, *ex multis*, M.E. HULS, *Adaptive reuse of churches: a bibliography of recent periodical literature*, Vance bibliographies, Monticello, Iowa, 1986, 1-6; D. LATHAM, *Creative Re-use of Buildings*, Donhead, Shaftesbury, 2000, voll. I-II, e,

compresi gli immobili adibiti a finalità religiose o di culto⁴⁷⁰. Dal punto di vista architettonico il riuso consiste, infatti, in un programma di trasformazione di un immobile che esprime una «finalità positiva anche per ciò che si può e si deve conservare»⁴⁷¹.

In ambito accademico, un primo, importante convegno internazionale dedicato al futuro degli edifici di culto in Italia e all'estero, è stato il simposio “*The future of churches*”, tenutosi a Bologna il 5-7 ottobre 2016. Gli atti di quel convegno costituiscono una raccolta di casi ed esperienze imprescindibili per chi, in Italia, intenda approcciarsi a questo fenomeno⁴⁷². Successivamente, il convegno “*Conoscere, conservare, valorizzare. Il Patrimonio Religioso Culturale*”, tenutosi a Verona-Vicenza il 9-11 marzo 2017, ha proseguito la riflessione, ampliandola all'insieme del patrimonio culturale di interesse religioso, distinguendo, in una prospettiva interdi-

con specifico riguardo alle chiese, vol. II, 78-94; P.A. BULLEN - P.E. LOVE, *The rhetoric of adaptive reuse or reality of demolition: Views from the field*, in *Cities* 27, n. 4 (2010), 215-224; P.A. BULLEN - P.E. LOVE, *Factors influencing the adaptive re-use of buildings*, in *Journal of Engineering, Design and Technology* 9, n. 1 (2011), 32-46; J. DOUGLAS, *Building Adaptation*, Spon Press, London-New York, 2011; P.A. BULLEN - P.E. LOVE, *New future for the past: a model for adaptive reuse decision-making*, in *Built Environment Project and Asset Management* 1, n. 1 (2011), 32-44; A. LO FARO - A. MICELI, *Sustainable Strategies for the Adaptive Reuse of Religious Heritage: A Social Opportunity*, in *Buildings* 9, n. 10 (2019), 1-16. 470. Si vedano, in ambito architettonico, le monografie di A. DE MARCO (a cura di), *Sul recupero degli edifici di culto dismessi*, CUES, Fisciano, 2006; C. BARTOLOZZI (a cura di), *Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi di trasformazione*, Gangemi, Roma, 2017; F. SUSINI, *Chiese non più chiese. Itinerari inediti pisani tra sacro e profano*, Aracne, Canterano, 2018; S. MARINI - M. ROVERSI MONACO - E. MONACI, *Guida alle chiese “chiuse” di Venezia*, Libria, Melfi, 2020, nonché i contributi di L. BARTOLOMEI - A. LONGHI - F. RADICE - C. TILOCA, *Italian debates, studies and experiences concerning reuse projects of dismissed religious heritage*, in A. GERHARDS - K. DE WILDT (a cura di), *Wandel und Wertschätzung. Synergien für die Zukunft von Kirchenräumen*, Schnell & Steiner, Regensburg, 2017, 107-136; A. LONGHI - G. DE LUCIA - S. STERKEN - K. DE WILDT - D. ESPOSITO, *Decommissioning and reusing churches: issues and research perspectives*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui?*, cit., 291-307; A. LONGHI, *Chiese abbandonate, invisibili, resilienti: storie di architetture ecclesiali, tra conoscenza e rigenerazione*, in *Religioni e Società* 96, n. 1 (2020), 33-40.

471. A. DE MARCO, *Sul significato di “uso profano non indecoroso”*, in ID. (a cura di), *Sul recupero degli edifici di culto dismessi*, cit., 26, nota 7.

472. Gli atti del convegno di Bologna sono stati pubblicati in due numeri monografici della rivista telematica *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*: L. BARTOLOMEI (a cura di), *Il futuro degli edifici di culto: temi*, *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016); L. BARTOLOMEI (a cura di), *Il futuro degli edifici di culto: paesaggi*, *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 8, n. 11 (2017).

sciplinare, “temi di riflessione”, “arte, architettura e paesaggio” e, infine, “archivi, biblioteche e musei”⁴⁷³.

Più di recente, la dottrina architettonica italiana ha avanzato una proposta metodologica innovativa per analizzare il tema del riuso su area vasta ovvero il metodo A.U.R.A., che intende raggruppare edifici di culto dimessi, sottoutilizzati o chiusi al culto su aree omogenee, attribuendo un valore numerico a ciascun indice dell’acronimo, ovvero all’Accessibilità (inagibilità, inaccessibilità, su richiesta, per eventi, sempre aperto), all’Uso (chiuso, deposito, commercio, ristoranti, hotel, civile abitazione, studio privato, educazione, cultura, museo di se stessa), alla Riconoscibilità (architettonica dell’esterno e degli interni) e all’Ambito (disuso, ecclesiastico, pubblico o privato)⁴⁷⁴. Tale metodologia sembra aver ottenuto un buon riscontro in un contesto piccolo e concentrato, come quello della città di Venezia⁴⁷⁵, mentre potrebbe incontrare maggiori difficoltà e deve essere messo ancora alla prova in un ambito territoriale più grande ed eterogeneo, quale può essere quello di un’intera diocesi. In ogni caso, si tratta di un metodo prettamente architettonico, che richiede necessariamente un sopralluogo sul posto e che non può fornire risultati utili semplicemente mediante uno studio d’archivio dei documenti e degli atti giuridici e, pertanto, non può essere da noi utilmente adoperato ai fini della nostra trattazione.

Peraltro, proprio su Venezia si sono concentrati altri studi interdisciplinari, di matrice architettonico-giuridica, volti a catalogare, in una sorta di “guida turistica”, un “arcipelago” composto da trenta chiese “chiuse”⁴⁷⁶, appartenenti ai più diversi proprietari, evidenziando che solo

473. Per gli atti del convegno di Vicenza-Verona si rinvia a O. NIGLIO con C. VISENTIN (a cura di), *Conoscere, conservare, valorizzare il patrimonio culturale religioso*, Aracne, Roma, 2017, voll. I-III.

474. F. RADICE, *Chiese ‘sconsacrate’: processi di dismissione e riuso. Dal caso di Venezia un metodo di analisi*, Tesi di Dottorato in Beni Culturali (XXVIII ciclo), Tutor Prof.ssa C. Bartolozzi e Prof. A. Longhi, Politecnico di Torino, 77-81; F. RADICE, *Il metodo A.U.R.A. Conoscenza e riuso delle chiese dismesse*, in O. NIGLIO con C. VISENTIN (a cura di), *Conoscere, conservare, valorizzare il patrimonio culturale religioso*, Aracne, Canterano, 2017, vol. III, 147-153; F. RADICE, *Connaitre pour réutiliser: méthode d’analyse pour une approche systématique du patrimoine des églises désaffectées*, in B. CHAVARDÈS - P. DUFIEUX (a cura di), *L’avenir des églises. État des lieux, stratégies et programmes de reconversion*, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 2018, 101-113.

475. F. RADICE, *Chiese ‘sconsacrate’: processi di dismissione e riuso. Dal caso di Venezia un metodo di analisi*, cit., 82-259.

476. S. MARINI - M. ROVERSI MONACO - E. MONACI, *Guida alle chiese “chiuse” di Venezia*, Libria, Melfi, 2020.

quindici, da tempo non più utilizzate per il culto e normalmente quasi tutte chiuse al pubblico, siano state formalmente dimesse con decreto vescovile⁴⁷⁷.

Un'ulteriore prospettiva di indagine consiste nella promozione e diffusione di documenti internazionali, dal carattere tecnico-scientifico e adottati dalle già menzionate organizzazioni internazionali ICCROM, ICOMOS e PRERICO. Su questa linea, dobbiamo accogliere con favore la *Proposta di una Carta per la Risignificazione e la Rigenerazione del patrimonio culturale di interesse religioso*, promossa dalla Prof.ssa Olimpia Niglio nell'ambito del convegno "La via adriatica del dialogo interreligioso. Religioni, Arte e Cultura: un confronto italo-albanese", tenutosi a Rimini il 18 dicembre 2018 e sulla quale dovrebbe continuare la discussione in seno ai succitati organismi internazionali⁴⁷⁸.

Il testo, composto da dieci punti, invita le comunità religiose e civili, le istituzioni, i professionisti e gli esperti del settore a promuovere un fruttuoso dialogo tra di loro, al fine di diffondere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale di interesse religioso. Il documento propone di incentivare la riconsegna, alle comunità religiose, del patrimonio loro sottratto, per le più diverse ragioni, in passato, allo scopo di favorirne progetti di riuso e di riconversione, secondo finalità compatibili con i carismi delle rispettive comunità e le loro esigenze di vita. Si suggerisce, inoltre, di incentivare le

477. M. ROVERSI MONACO, *Prospettive giuridiche per le chiese "chiuse" veneziane*, in S. MARINI - M. ROVERSI MONACO - E. MONACI, *Guida alle chiese "chiuse" di Venezia*, cit., 134-140, afferma che quindici chiese su trenta non risultano essere state formalmente ridotte ad usi profani, anche se il culto non viene più esercitato da decenni, se non da secoli. Dal punto di vista proprietario, quindici chiese risultano appartenere ad enti pubblici (di cui quattro al Comune di Venezia, tre all'Istituto di ricovero e di educazione di Venezia, due allo Stato, due alla Città metropolitana di Venezia, una all'Università Ca' Foscari, una all'Agenzia del Demanio, una all'USSL3 Serenissima e una all'Autorità portuale di Venezia), quattordici sono di proprietà di enti ecclesiastici (di cui dodici del Patriarcato di Venezia, una della Scuola di San Rocco, una della congregazione dei Padri Armeni Mechitaristi di San Lazzaro in Venezia) mentre una soltanto appartiene a un privato. Per quanto riguarda il nuovo uso profano, alcune risultano essere sempre chiuse e in precarie condizioni conservative; qualcuna è diventata museo o sede per convegni, conferenze, eventi, mostre ed esposizioni temporanee o permanenti; altre ancora sono divenute sedi di archivi o depositi non accessibili al pubblico.

478. Il testo della proposta di carta è stato pubblicato in O. NIGLIO, *Proposta di una Carta per la "Risignificazione e la Rigenerazione del Patrimonio culturale di interesse religioso"*, in F. CANALI (a cura di), *Studium. Città, monumenti e cultura tra XVI e XXI secolo. Miscellanea per i vent'anni della «SSF-Società di Studi Fiorentini» (1997-2017)*, Altrilinea Edizioni, Firenze, 2018, 566-568.

attività di ricerca interdisciplinare e di incoraggiare ed esplorare progetti di riuso – di chiese, monasteri, conventi e altri edifici religiosi – che si rivelino in grado di rispettare quelle che sono state le originarie funzioni dei luoghi. Conformemente all’art. 11 della Convenzione di Granada del 1985, mai citato espressamente ma implicitamente richiamato, si auspica che il riadattamento di queste strutture possa risultare congeniale rispetto ai valori culturali connaturati ai beni, nonché compatibile con le nuove esigenze della vita contemporanea e in grado di rimettere al centro dell’attenzione i valori culturali, religiosi e spirituali propri di questi siti⁴⁷⁹.

Su questa linea d’onda si è mossa, ad esempio, l’esperienza torinese del restauro e del riuso del complesso di Santa Chiara, situato in pieno centro città: trattasi di un’operazione, coordinata da docenti del Politecnico di Torino, che ha inteso prospettare e concretizzare un nuovo uso, per scopi di ospitalità sociale e culturali, per l’ex convento e per il coro della chiesa ad esso annessa⁴⁸⁰.

Un ulteriore filone di ricerca, promosso dal Centro Interdipartimentale R3C *Responsible Risk Resilience Centre* del Politecnico di Torino⁴⁸¹, intende studiare gli edifici di culto in relazione ai possibili rischi, naturali – geologici, sismici, alluvionali – e artificiali, individuando, in relazione ad un’area determinata, che può coincidere con una diocesi o con una porzione di essa, le diverse criticità, connesse con lo stato conservativo e la tipologia costruttiva del singolo bene, e fornendo tutta una serie di dati, utili ai decisori per stabilire quali immobili mantenere adibiti al culto e quali no e, conseguentemente, su quali beni concentrare gli investimenti⁴⁸².

Altri lavori hanno provveduto, invece, a georeferenziare le chiese di un determinato territorio, pari, in quel caso, a tre province toscane, al fine di

479. O. NIGLIO, *Proposta di una Carta per la “Risignificazione e la Rigenerazione del Patrimonio culturale di interesse religioso”*, cit., 567.

480. C. BARTOLOZZI - F. NOVELLI - D. DABBENE, *Adaptive reuse di beni architettonici religiosi. Restauro e inclusione sociale in alcuni casi studio torinesi*, in *Bollettino del Centro Calza Bini* 19, n. 1 (2019), 47-54.

481. Per una presentazione del Centro di Ricerca R3C del Politecnico di Torino, si vedano i seguenti siti http://www.dist.polito.it/la_ricerca/centri_di_ricerca/r3c e <http://www.r3c.polito.it/>.

482. A. LONGHI - G. DE LUCIA, *Patrimonio culturale ecclesiastico, rischio e prevenzione. Analisi e politiche territoriali per un approccio multiscalare al rischio sismico*, Politecnico di Torino, Torino, 2019; G. DE LUCIA, *La conoscenza storica per la valutazione delle vulnerabilità del patrimonio culturale ecclesiastico: un approccio sistemico per strategie di valorizzazione e rigenerazione*, in *Bollettino del Centro Calza Bini* 19, n. 1 (2019), 75-88. Si veda, da ultimo sull’argomento, il manuale di G. DE LUCIA (a cura di), *Patrimonio culturale e rischio. Storia, analisi e prevenzione per un patrimonio resiliente*, CittàStudi, Milano, 2023.

individuare, per mezzo dell'analisi multicriteriale (*Multi Criteria Decision Analysis*), basata su calcoli logaritmici, quali edifici si prestino meglio ad un eventuale riuso⁴⁸³, oppure ancora, partendo dalla disamina di casi concreti in Italia e all'estero, sono giunti a prospettare una strategia di approccio al tema del riuso degli edifici di culto, capace di correlare le diverse variabili in gioco (risorse economiche, tempistiche, funzioni d'uso, accessibilità, necessità di impianti tecnologici ecc.) con le possibili soluzioni tecniche (dalla demolizione al completo restauro, passando per differenti possibilità intermedie, che intervengono sull'interno e/o sull'esterno del bene)⁴⁸⁴.

Si tratta di ricerche importanti, che segnalano come la scelta dell'uso ottimale per questi beni non possa prescindere dal contesto, non solo umano, ma anche fisico e territoriale, in cui si situano gli edifici di culto che si intendono riusare.

10. Una prima conclusione

All'esito della disamina dei principali aspetti giuridici problematici che il riuso degli edifici di culto pone all'attenzione del giurista, possiamo affermare che il tema oggetto della nostra indagine è davvero molto complesso dal punto di vista teorico, in quanto richiede la capacità di districarsi tra diverse discipline giuridiche e di sapersi confrontare con altri saperi che concorrono a fornire strumenti e idee, utili per restituire una visione complessiva del fenomeno e per affrontare il problema su ampia scala.

Analizzando la normativa canonica particolare abbiamo avuto modo di rilevare come la Chiesa cattolica italiana abbia espresso sinora una forte preferenza per il mantenimento al culto delle chiese, intendendo la loro dimissione ad usi profani non indecorosi come una *extrema ratio*, limitata a casi peculiari, nei quali non sia più possibile, per le più diverse ragioni, continuare a garantirne l'uso culturale.

Abbiamo, altresì, potuto constatare come il mantenimento della proprietà in capo ad un ente ecclesiastico o comunque sottoposto a una qual-

483. E. POZZOBON, *Religious architectural heritage losing its functions. Strategies to mitigate the problem and provide new value through territorial context analysis*, Dottorato in Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni (XXXI ciclo), Tutor Prof.ssa E. Karwacka, Prof.ssa L. Santini, Università di Pisa.

484. L. MIGLIETTA, *Redundant churches: a toolkit for a strategy of reuse*, Tesi di laurea magistrale in Architecture for Sustainable Design, Relatori Prof. M. Robiglio, Prof. A. Longhi, Prof.ssa L. Galluzzo, Arch. L. Baima, Politecnico di Torino, a.a. 2019/2020.

che forma di controllo da parte dell'autorità ecclesiastica sembrerebbe costituire la soluzione che meglio dovrebbe garantire, in concreto, un utilizzo effettivamente non indecoroso, senza la necessità di dover bilanciare questa esigenza con altri interessi divergenti, magari anch'essi dotati di rilevanza costituzionale, che possono sorgere, allorquando la proprietà passasse, invece, ad un ente pubblico o a un privato.

Nel momento in cui la destinazione al culto cessa, in conformità al diritto canonico, viene meno anche la tutela apprestata dallo Stato per mezzo dell'art. 831, comma secondo, del codice civile, ma possono persistere altre forme di protezione, *in primis* quella, concernente il bene nella sua materialità, derivante dall'applicazione della disciplina in materia di patrimonio culturale e paesaggistico. In secondo luogo, appare possibile prospettare il ricorso a soluzioni interpretative, ovvero all'applicazione diretta di principi costituzionali, come la tutela del sentimento religioso dei fedeli, discendente dall'art. 19 cost., combinata con la salvaguardia del patrimonio storico-artistico di cui all'art. 9 cost.

Se, come si riscontra in concreto nella maggior parte dei casi, il bene riveste un anche pur minimo valore culturale, appare necessario che le autorità ecclesiastiche interagiscano con il Ministero della Cultura e, a livello locale, con le Soprintendenze, le quali perseguono la tutela nel senso della conservazione materiale dell'edificio e di quanto in esso contenuto, anche mediante la valutazione sulla compatibilità della nuova destinazione con il carattere storico-artistico dell'edificio. Trattasi di una decisione che lascia ampi margini di discrezionalità ai singoli funzionari, con i quali appare opportuno avviare un confronto e un'interlocuzione previa, se non, addirittura, ipotizzare una qualche forma di partecipazione al procedimento amministrativo.

Abbiamo sottolineato, inoltre, come non sussista sempre una relazione biunivoca tra uso e proprietà: un uso pubblico può essere garantito da una proprietà ecclesiastica, così come da una proprietà pubblica o, talvolta, anche da quella privata. Allo stesso modo, situazioni di non uso o di incuria possono riguardare tanto immobili appartenenti ad enti ecclesiastici, quanto ad enti pubblici o a privati.

Purtroppo, non è stato finora individuato uno strumento giuridico in grado di garantire sempre e comunque che il futuro uso del bene sia "non indecoroso", così come interpretato dall'autorità ecclesiastica, soprattutto in caso di successivi passaggi proprietari, ma soltanto alcune soluzioni di natura interpretativa, che devono, tuttavia, ancora trovare un riscontro concreto nella prassi e nella giurisprudenza, oppure i cui effetti appaiono limitati nel tempo, come nel caso dell'art. 2645-ter c.c.

Per garantire efficacemente l'opponibilità del vincolo di uso non indecoroso, occorre, a nostro avviso, rovesciare la prospettiva e individuare nuovi strumenti giuridici e gestionali in grado di imprimere, in positivo, un vincolo d'uso sul bene per una finalità ritenuta *ab origine* compatibile con la sua precedente destinazione. Alla ricerca di tali soluzioni sarà dedicato il terzo capitolo del presente volume.

Infine, qualora il bene appartenga ad enti pubblici – perché lo era già come chiesa adibita al culto oppure perché ci si accorda per un trasferimento della proprietà del bene dimesso, in favore, ad esempio, dell'ente comunale – appare necessario fare ricorso al principio di collaborazione tra autorità civili ed ecclesiastiche, consacrato dagli artt. 1 e 12 dell'Accordo di Villa Madama e tutelato, a livello costituzionale, dall'art. 7 cost., onde prevenire ed evitare situazioni di potenziale conflitto, in relazione a nuovi usi che possano, in concreto, non apparire conformi con la primigenia destinazione e con il sentimento religioso cattolico.

Capitolo II

Il riuso degli edifici di culto nell’Arcidiocesi di Torino

1. *L’Arcidiocesi di Torino: territorio, persone ed edifici*

Dopo aver esaminato i principali profili problematici che i temi della gestione e del riuso degli edifici di culto pongono all’attenzione del giurista, la nostra ricerca prosegue arricchendosi con una prospettiva pratica, mediante l’analisi e l’approfondimento di alcuni esempi di riuso di chiese, cappelle e oratori, tra il centinaio di casi che si sono verificati presso l’Arcidiocesi di Torino tra il 1978 e il 2019.

La scelta, come caso di studio, di questa importante diocesi piemontese appare pienamente giustificata, oltre che sulla peculiare attenzione riservata a queste tematiche da parte degli Uffici diocesani, anche sulla base di una rielaborazione dei dati forniti dal portale *BeWeb*. Nella Regione civile piemontese risulterebbe sussistere, in valori assoluti, il maggior numero di edifici di culto di proprietà di enti sottoposti alla giurisdizione del vescovo diocesano, pari a ben 9.182 beni, rappresentanti il 14,2% del totale nazionale¹.

Prima di addentrarci nella disamina dei casi, elaborati all’esito di una ricerca d’archivio, occorre presentare i tratti distintivi dell’Arcidiocesi di Torino. Fondata nel IV secolo d.C., divenuta arcidiocesi metropolitana il 21 maggio 1515, essa si estende su una superficie territoriale di 3.540 km² che comprende 137 comuni siti nella città metropolitana di Torino, 6 nella provincia di Asti e 15 in quella di Cuneo². Posta a capo della Provincia

1. S. MANGANO, *I territori culturali in Italia. Geografia e valorizzazione turistica*, Carocci, Roma, 2018, 115-119. Il totale complessivo nazionale risultava, all’epoca della ricerca effettuata da parte dell’Autrice, ovvero al 16 gennaio 2018, pari a 64.638 edifici di culto (dati tratti dal portale *BeWeb*).

2. CANCELLERIA DELLA CURIA METROPOLITANA, *Guida dell’Arcidiocesi di Torino 2014*, Opera Diocesana della Preservazione della Fede - Buona Stampa, Torino, 2014, 795. Sulla storia dell’Arcidiocesi, si vedano, *ivi*, 795-798, nonché i riferimenti bibliografici presenti a 791-792.

Ecclesiastica di Torino, che comprende anche altre 11 diocesi (Acqui, Alba, Aosta, Asti, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo e Susa), essa si situa nella Regione Ecclesiastica Piemontese, che ricomprende anche la Provincia Ecclesiastica di Vercelli, la quale riunisce a sua volta altre 4 diocesi suffraganee (Alessandria, Biella, Casale Monferrato e Novara).

Sulla base di dati aggiornati al 31 dicembre 2020 e contenuti nell'annuario pontificio 2022, la popolazione residente risulta essere pari a 2.050.108 abitanti, di cui 1.967.108 battezzati³. L'Arcidiocesi risulta suddivisa in 346 parrocchie, ben 9 in meno rispetto al 2012⁴, affidate alla cura pastorale di 416 sacerdoti regolari e di 145 diaconi permanenti. Le succitate parrocchie sono raggruppate in 60 Unità pastorali, a loro volta ricondotte a quattro Distretti pastorali: Torino Città (23), Torino Nord (12), Torino Ovest (11) e Torino Sud-Est (14)⁵.

Al 31 dicembre 2012 l'età media dei 512 sacerdoti incardinati in diocesi ammontava a 65,97 anni: la fascia d'età più ampia risultava essere quella tra i 70 e i 79 anni, pari al 28,32%⁶.

Per quanto riguarda il numero dei religiosi presenti in diocesi, i membri di istituti religiosi maschili e femminili al 31 dicembre 2018 ammontavano rispettivamente a 690 e a 1.693⁷. Con riferimento ai dati relativi al 31 dicembre 2012, ai religiosi risultavano affidate 40 delle 355 parrocchie all'epoca esistenti, pari all'11,27% del totale⁸.

Con specifico riguardo al numero degli edifici di culto esistenti in diocesi, sulla base dei dati rilevati sia a livello di "censimento chiese" (scheda del bene completa) sia a livello di "elenco chiese" (scheda del bene da completare), consultabili congiuntamente mediante il portale online *BeWeb*⁹, sono risultate complessivamente 1.924 tra cappelle e chiese, parrocchiali,

3. SEGRETERIA DI STATO VATICANO. UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA CHIESA CATTOLICA, *Annuario Pontificio per l'anno 2022*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022, 748.

4. CANCELLERIA DELLA CURIA METROPOLITANA, *Guida dell'Arcidiocesi di Torino 2014*, cit., 799.

5. *Ivi*, 799.

6. *Ivi*, 801.

7. SEGRETERIA DI STATO VATICANO. UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA CHIESA CATTOLICA, *Annuario Pontificio per l'anno 2020*, cit., 748.

8. CANCELLERIA DELLA CURIA METROPOLITANA, *Guida dell'Arcidiocesi di Torino 2014*, cit., 805.

9. Si veda, sul portale *BeWeb*, UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L'EDILIZIA DI CULTO (a cura di), *BeWeb 2020. Vent'anni del portale*, Gangemi, Roma, 2020.

sussidiarie e santuari. Volendo suddividere i dati per tipologia, le cappelle sarebbero 1.249 mentre 675 le chiese, di cui 355 parrocchiali¹⁰.

Occorre precisare, tuttavia, che le schede descrittive dei singoli beni non sempre appaiono coerenti e aggiornate rispetto all'effettiva dimissione al culto e/o alla dismissione della proprietà da parte dell'ente ecclesiastico che ne era proprietario¹¹, e possono presentare anche qualche incongruenza tra la tipologia architettonica (chiesa o cappella) e l'effettiva denominazione o qualificazione canonica.

2. *L'approccio dell'Arcidiocesi di Torino al riuso degli edifici di culto*

Il Direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano, in una nota ad uso interno¹², ha affrontato la tematica della dimissione delle chiese, evidenziando come vi sia una stretta interrelazione tra comunità e destinazione al culto dell'edificio: nel momento in cui la comunità viene meno, per le più diverse ragioni – tra cui, a titolo di esempio, il calo della pratica religiosa, il decremento e lo spostamento della popolazione, lo spopolamento dei centri storici, la diffusione di altri culti – non possono che risentirne anche gli edifici di culto che costituiscono una presenza visibile di quella comunità. Tuttavia, questi beni continuano a rappresentare «come una icona spaziale l'identità storica e locale della comunità e il riferimento simbolico ai valori religiosi di cui essa è custode. [...] il “qui e ora” del culto è sostituito dal “qui e allora” della memoria culturale»¹³. L'oggettiva impossibilità di far fronte a tutto il patrimonio ecclesiastico, che sta diventando sempre più sovrabbondante rispetto alle effettive esigenze religiose della popolazione, deve spingere la Chiesa ad abbandonare un atteggiamento meramente conservativo, a favore di un approccio propositivo e aperto al dialogo con tutti i soggetti potenzialmente interessati.

10. Dati tratti dal portale *BeWeb*, consultabile sul sito <https://www.beweb.chiesacattolica.it/> (ultima consultazione: 5 maggio 2023).

11. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili. Viaggio fra i casi di riduzione ad usi profani della Diocesi di Torino dal 1999 al 2018*, Tesi di laurea magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio, Relatore Prof. A. Longhi, Politecnico di Torino, a.a. 2018/2019, 65.

12. P. TOMATIS, *Le chiese non più utilizzate per il culto: principi per un discernimento*, Documento a uso interno dell'Arcidiocesi di Torino, non datato, 1-10. Il contenuto della nota riprende, in versione più ampia, P. TOMATIS, *Gli edifici ecclesiali, tra culto liturgico e cultura cristiana*, in C. BARTOLOZZI (a cura di), *Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi di trasformazione*, Gangemi, Roma, 2017, 31-38.

13. *Ivi*, 4.

La Chiesa locale deve operare, quindi, un approfondito discernimento, atteso che i confini tra i diversi usi si possono rivelare, in concreto, molto labili «tra il culturale e il commerciale (turismo, enogastronomia...), tra pastorale e ricreativo (sport, discoteca...), tra lo spirituale e il sincretistico (performance, rappresentazioni “sacre” di altre religioni)»¹⁴. In questo senso, il documento auspicava l’istituzione di un “Direttorio diocesano” che, partendo da alcuni criteri condivisi, emergenti dalle disposizioni adottate dalla Chiesa italiana, si potesse dedicare a studiare possibili alternative all’alienazione, in particolare modalità per preferire nuovi usi pubblici e culturali, rispetto a quelli privati e commerciali, distinguendo l’edificio di culto dalle sue pertinenze e differenziando l’approccio verso i beni aventi valore culturale rispetto a quelli più modesti¹⁵.

Il Direttore dell’Ufficio Arte e Beni Culturali¹⁶, da parte sua, ha inquadrato gli edifici da dimettere nell’ambito di una più ampia categoria di beni ecclesiastici, in relazione ai quali riteneva necessario procedere con l’elaborazione di un “fascicolo” per ciascun fabbricato, onde aver chiara la situazione (giuridica, catastale, conservativa ecc.), prima di procedere con gli interventi di manutenzione e restauro e per decidere, eventualmente, anche quali beni dimettere e riusare, direttamente o indirettamente¹⁷. Disporre di un quadro complessivo e agire in un’ottica di sistema costituiscono, infatti, gli elementi fondamentali per poter implementare una strategia di lungo e medio periodo, volta a superare definitivamente il precedente approccio *case by case*.

3. *I casi di riuso nell’Arcidiocesi di Torino tra il 1978 e il 2019: una premessa metodologica*

Prima di concentrarci sulla disamina critica di alcuni tra i più interessanti casi di riuso, realizzati o solo prospettati, nel territorio dell’Arcidiocesi di Torino, evidenziandone i profili problematici e i risvolti positivi e

14. P. TOMATIS, *Le chiese non più utilizzate per il culto: principi per un discernimento*, cit., 10.

15. *Ivi*, 7.

16. Sull’istituto dell’Ufficio Diocesano per l’Arte Sacra e i Beni Culturali, si rinvia a A. FRATI, *L’ufficio diocesano per i beni culturali. Profili storico-normativi, competenze e problematiche attuali*, Marcianum Press, Venezia, 2015, e partic. 113-150.

17. Sia consentito rinviare, sul punto, a D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: Casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura*, 127-130.

negativi, occorre anteporre una breve premessa metodologica sul lavoro di ricerca che è stato condotto presso l'archivio dell'Ufficio Diocesano Arte e Beni Culturali.

Il punto di partenza è stato un registro, tenuto dal Cancelliere dell'Arcidiocesi, che vede annotati 98 decreti di riduzione ad uso profano di 47 chiese, 38 oratori e 13 cappelle, dal 1978 al 2019. Presa contezza del contenuto di questo quaderno, si è provveduto a richiedere in visione all'Ufficio Arte e Beni Culturali i fascicoli corrispondenti, detenuti presso l'archivio corrente. Oltre a questi 98 casi, si è proceduto ad esaminare anche qualche caso "fuori elenco", o perché antecedente al 1978, o perché non presente nel registro, ma di cui siamo venuti a conoscenza da altre fonti¹⁸, oppure perché si tratta di beni che non risultano essere mai stati formalmente dimessi ma, ciò nonostante, appaiono adibiti a usi profani ovvero a usi misti.

All'esito delle nostre ricerche abbiamo potuto constatare come la pratica corrispondente al caso descritto non sempre sia stata ritrovata nell'archivio dell'Ufficio Arte e Beni Culturali, magari perché la decisione non è mai passata da quell'Ufficio, oppure perché essa potrebbe essere già stata trasferita dall'archivio corrente in quello storico. In alcuni casi, pur in presenza del fascicolo, la documentazione in esso contenuta si è rivelata parecchio scarsa, ma è stato comunque possibile ricostruire il caso attraverso altre fonti: precedenti ricerche accademiche condotte in ambito architettonico, articoli di giornale, riferimenti bibliografici, siti Internet ecc.

Nello specifico, con riguardo a 30 casi su un totale di 98, non è stato rinvenuto alcun fascicolo e nemmeno il relativo decreto di dimissione, pur tuttavia attestato nel registro tenuto dalla Cancelleria, e quindi, molto probabilmente, già trasferito nell'archivio storico. Trattasi di 4 chiese, 4 cappelle e 22 oratori, dimessi in un arco temporale che va tra il 1979 e il 2013¹⁹.

18. L'elenco degli edifici di culto sui quali si è pronunciata, con un parere, la Sezione Arte della Commissione Liturgica Diocesana, così come riportato in R. GABETTI - A. MARENCO (a cura di), *Arte e Liturgia. Interventi nella Diocesi di Torino 1967-1998*, Quaderni dell'Ufficio Liturgico Diocesano, n. 18, Arcidiocesi di Torino, Torino, 1998, 13-16, e in M. SUDANO - P. TOMATIS (a cura di), *Architettura, arte e liturgia, Interventi nella diocesi di Torino 1998-2015*, Quaderni dell'Ufficio Liturgico Diocesano, n. 24, Effatà, Cantalupa, 2017, 44-46, non sempre coincide con i casi effettivamente concretizzati mediante l'emanazione di un formale decreto di dimissione, così come annotati nel registro di Cancelleria.

19. Si tratta dei casi: 1) cappella dell'Istituto "Davide Ottolenghi" dell'Opera Pia "Crociata contro la tubercolosi", sita in Torino (1979); 2) cappella dell'ex Casa di Cura Salus, sita in

Dei 68 casi rimanenti²⁰, riguardanti rispettivamente 43 chiese, 16 ora-

Torino (1980); 3) cappella della ex sede del Centro Europa di formazione e iniziazione comunitaria, sita in Torino (1981); 4) cappella dell'Istituto provinciale per l'Infanzia e la maternità, sita in Torino (1981); 5) oratorio dell'ex Ospedale Psichiatrico, sito in Torino, Via Carlo Ignazio Giulio n. 22 (oggi sede dell'anagrafe centrale comunale) (1986); 6) oratorio dell'ex Istituto Pro Pueritia, sito in Torino (1987); 7) chiesa di Santa Elisabetta d'Ungheria, sita in Buttigliera d'Asti (1990); 8) oratorio dell'ex seminario diocesano, sito in Chieri (TO) (1990); 9) oratorio dell'Educatario della Provvidenza, sito in Torino, Corso Trento n. 13 (oggi sede di concerti) (1990); 10) oratorio dell'Opera Madonna della Provvidenza "Pozzo di Sicar", sito in Torino (1991); 11) oratorio della SS. Annunziata, sito a Savigliano (CN) (1991); 12) oratorio dell'Istituto Beato Amedeo di Savoia, sito a Savigliano (CN); 13) oratorio sito in Collegno (TO) (1993); 14) oratorio annesso all'Istituto di Riposo per la Vecchiaia, sito in Torino, Corso Unione Sovietica angolo Via Gorizia (1993); 15) oratorio della Visitazione di Maria Vergine, sito in Moncalieri (TO) (1994); 16) oratorio di San Alessio, sito in Vigone (TO) (1995); 17) oratorio dell'Assunzione di Maria Vergine e di San Carlo Borromeo, sito in Vigone (TO) (1995); 18) oratorio Esaltazione della Santa Croce, sito in Vigone (TO) (1995); 19) oratorio dell'Opera Marco Antonetto, sito in Torino (1997); 20) oratorio della casa religiosa "Cenacolo Domenicano", sito in Torino (1997); 21) oratorio di San Grato, sito in Cavallermaggiore (CN) (1997); 22) chiesa dello Spirito Santo, sita in Rivalba (TO) (1998); 23) oratorio N.S. di Lourdes, sito in Cumiana (TO) (1999); 24) chiesa Santa Rosa da Lima, sita in Torino (2000); 25) chiesa di San Giovanni Battista Decollato detta "della misericordia", sita in Marene (CN) (2000); 26) oratorio dell'Istituto Rosmini, sito in Torino (2001); 27) oratorio dell'Istituto Sacro Cuore, sito in Torino (2002); 28) oratorio dell'ex Ospedale Psichiatrico di Grugliasco (TO) (2003); 29) oratorio annesso al castello comunale di Piobesi Torinese (TO) (2004); 30) oratorio dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe, sito in Torino (2013).


20. Si tratta dei casi: 1) chiesa Beatissima Vergine delle Grazie detta "del Monastero", sita in Villafranca Piemonte (TO) (1978); 2) chiesa della Confraternita di S. Croce, sita in Racconigi (CN) (1979); 3) cappella dell'ex monastero di S. Croce delle Canonichesse Regolari Lateranensi, sita in Rivoli (TO) (1979); 4) chiesa della Madonna del Carmine, sita in Piossasco (TO) (1980); 5) chiesa di San Giovanni Battista Decollato, sita in Racconigi (CN) (1981); 6) chiesa di Gesù Risorto e della SS. Trinità detta del Gesù, sita in Racconigi (CN) (1982); 7) cappella dell'ex "Casa dell'Orfano", sita in Racconigi (CN) (1982); 8) chiesa di Santa Chiara con annesso coro dell'ex monastero delle Monache Clarisse, sita in Racconigi (CN) (1982); 9) chiesa di San Rocco, sita in Pianezza (TO) (1982); 10) cappella della Sede Ospedaliera Beato Umberto di Savoia, sita in Avigliana (TO) (1983); 11) chiesa della S. Croce, sita in Beinasco (TO) (1985); 12) oratorio dell'ex casa di cura "Villa dei Colli", sito in Torino (1987); 13) chiesa di San Sebastiano, sita in Druento (TO) (1987); 14) chiesa di S. Maria della Mercede, sita in Villafranca Piemonte (TO) (1988); 15) chiesa del SS. Nome di Gesù, sita in Avigliana (TO) (1989); 16) chiesa della Confraternita della SS. Trinità, sita in Cuorgnè (TO) (1989); 17) chiesa della Confraternita di San Giovanni Battista, sita in Savigliano (CN) (1989); 18) chiesa dei SS. Carlo e Grato, sita a Marentino (TO) (1989); 19) chiesa di San Bartolomeo, sita a Castelnuovo Don Bosco (TO) (1989); 20) chiesa del SS. Nome di Gesù, sita in Pecetto Torinese (TO) (1990); 21) oratorio dell'Ospedale Santa Croce, sito in Villastellone (TO) (1990); 22) cappella dell'Immacolata Concezione di Maria

tori e 9 cappelle, si è riusciti a rinvenire quantomeno un fascicolo, con una documentazione di volta in volta più o meno ampia.

In molti casi, si è riusciti non solo a reperire una copia del decreto, ma anche tutto il carteggio anteriore tra l'ente proprietario, parrocchia, confraternita o congregazione religiosa, i diversi Uffici Diocesani coinvolti (Ufficio Amministrativo, Ufficio Liturgico, Ufficio Arte e Beni Culturali), i Comuni, interessati ad acquistare la proprietà del bene a titolo gratuito od

Vergine, sita in Piossasco (TO) (1990); 23) chiesa della Confraternita di San Bernardino, sita in Sommariva del Bosco (CN) (1993); 24) chiesa di Sant'Orsola, sita in Sommariva del Bosco (CN) (1993); 25) chiesa di San Marco, sita in Andezeno (TO) (1994); 26) chiesa di San Rocco, sita in Bra (CN) (1994); 27) chiesa di San Michele Arcangelo, sita in Favria (TO) (1994); 28) chiesa dello Spirito Santo, sita in Sciolze (CN) (1994); 29) chiesa del SS. Nome di Gesù, sita in Moncalieri (TO) (1997); 30) chiesa del SS. Nome di Gesù, sita in Vigone (TO) (1997); 31) chiesa di San Bernardino da Siena, sita in Scalenghe (TO) (1998); 32) antica chiesa parrocchiale di San Grato Vescovo, sita in Cafasse (TO) (2001); 33) chiesa dello Spirito Santo o dei Battuti Bianchi, sita in Carignano (TO) (2001); 34) chiesa di San Grato, sita in Piossasco (TO) (2001); 35) chiesa della Santa Croce, sita in Villastellone (TO) (2003); 36) oratorio della casa religiosa della Società del Sacro Cuore di Gesù, sito in Torino (2004); 37) chiesa dello Spirito Santo, sita in Polonghera (TO) (2005); 38) chiesa del SS. Nome di Gesù, sita in Villafranca Piemonte (TO) (2005); 39) antica chiesa parrocchiale, sita in Cantoira (TO) (2005); 40) oratorio della casa religiosa dell'Istituto Suore Immacolatine, sito in Lanzo Torinese (TO) (2006); 41) oratorio della casa dell'Istituto Suore di Sant'Anna, sita in Ala di Stura (TO) (2006); 42) chiesa di Santa Teresa del Gesù, sita in Cavallermaggiore (CN) (2007); 43) chiesa della Santa Croce, sita in Moncalieri (TO) (2007); 44) chiesa della SS. Trinità, sita in Moncalieri (TO) (2007); 45) chiesa di San Domenico, sita in Carmagnola (TO) (2007); 46) oratorio dell'Istituto Colle Bianco di San Michele Arcangelo, sito in Torino (2007); 47) oratorio dell'Istituto La Salle, sito in Torino (2007); 48) oratorio di Villa Botteri, sita in Rivoli (TO) (2008); 49) oratorio dell'ex casa salesiana Conte Cays, sita in Caselette (TO); 50) chiesa di San Giuseppe, sita in Murello (CN) (2008); 51) chiesa San Sebastiano, sita in Lombriasco (TO) (2008); 52) oratorio del Presidio Ospedaliero San Lazzaro, sito in Torino (2008); 53) oratorio dell'Immacolata Concezione, sito in Bruino (TO) (2008); 54) oratorio dell'Immacolata Concezione, sita in Caselle (TO) (2008); 55) oratorio dell'Istituto Buon Pastore, sito in Torino (2009); 56) chiesa di Sant'Anna, sita in None (TO) (2009); 57) cappella della Madonna della Neve, sita in Cuorgnè (TO) (2009); 58) chiesa del SS. Rosario, sita in Usseglio (TO) (2009); 59) oratorio annesso a casa esistente in Strada Val San Martino a Torino (2012); 60) cappella dell'Ospedale San Giovanni Bosco, sita in Torino (2013); 61) chiesa dello Spirito Santo, sita in Poirino (TO) (2013); 62) cappella di San Giuseppe, sita in Alpignano (TO) (2015); 63) chiesa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, sita a Salassa (TO) (2016); 64) chiesa non parrocchiale di Sant'Egidio, sita a San Gillio (TO) (2016); 65) cappella del Centro di Apostolato Liturgico Pie Discepolo del Divin Maestro, sita a Torino (2018); 66) oratorio dell'Istituto delle Suore del Famulato Cristiano, sito a Carignano (TO) (2018); 67) cappella di San Giovanni Battista presso la Tenuta Bergamino, sita in Marene (CN) (2019); 68) oratorio dell'Istituto Arti e Mestieri, sito in Torino (2019).

oneroso, ovvero preoccupati dalle condizioni conservative degli edifici per esigenze di pubblica sicurezza, nonché le Soprintendenze, chiamate ad autorizzare lavori sugli immobili o sui beni mobili in essi contenuti ovvero a prescrivere interventi urgenti di tutela²¹. Talvolta, è emerso persino l'interesse all'acquisto da parte di soggetti privati, soprattutto se si tratta di vicini confinanti, per contiguità di mappali, ovvero da parte di società immobiliari, interessate a trasformare complessi più ampi in civili abitazioni.



Si può notare, in via generale, che la documentazione presente nei fascicoli aumenta con riguardo ai casi più recenti, in quanto, seguendo le indicazioni contenute in un documento ad uso interno²², a partire dal 2009 la richiesta di dimissione deve essere corredata da tutta una serie di elementi:

1. lettera del legale rappresentante dell'ente ecclesiastico proprietario (parrocchia, confraternita, istituto di vita consacrata o società di vita

21. Si vedano, per un approfondimento sulle attività di tutela dei beni culturali ecclesiastici svolte dall'Arcidiocesi di Torino nel periodo 2006-2016, S. SUMMA, *Manutenzione e restauro del patrimonio ecclesiastico: monitoraggio e interpretazione delle attività nella Diocesi di Torino (2006-2016)*, Tesi di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, Tutor Prof.ssa C. Bartolozzi, Prof. A. Longhi, Arch. A. Sozza, Politecnico di Torino, dicembre 2017, nonché EAD., *La manutenzione del patrimonio culturale della diocesi di Torino: analisi qualitativa e quantitativa degli interventi di conservazione e restauro*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 74, n. 1 (2020), 33-38.

22. UFFICIO LITURGICO DIOCESANO, *Richiesta di autorizzazione per dimissione ad uso profano di una chiesa*, Torino, febbraio 2009.

apostolica) o del pubblico (ad esempio il Comune) o privato proprietario, da cui risulti l'attuale e la futura destinazione d'uso, nonché la necessità della dimissione;

2. parere favorevole del Consiglio Pastorale Parrocchiale (se il bene è di proprietà di una parrocchia);
3. relazione storico-artistica del bene oggetto di dimissione ad uso profano;
4. descrizione dei principali arredi mobili (suppellettili, decorazioni, elementi mobili) ed immobili (altari, tabernacoli, coro e altri elementi fissi);
5. documentazione fotografica a colori che attesti lo stato attuale di conservazione del bene (interno ed esterno).

Nel complesso, ci pare che una siffatta procedura possa dirsi corretta, in quanto consente al Vescovo e al Consiglio presbiterale di reperire tutta la documentazione necessaria per assumere una decisione informata e consapevole, in grado di tenere conto di tutte le circostanze, nonché della posizione espressa dai rappresentanti della comunità. Al contempo, essa permette all'Ufficio Arte e Beni Culturali di predisporre un fascicolo che potrà risultare utile per l'eventuale presentazione di pratiche alla Soprintendenza (se si rende opportuno procedere con interventi conservativi sull'edificio) o al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura, per il tramite dell'Incaricato ai Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Regionale (se occorre attivare il procedimento di verifica dell'interesse culturale, propedeutico ad un'eventuale alienazione del bene).

Inoltre, in parecchi casi, prima di sottoporre la questione al Vescovo e al Consiglio presbiterale, si è pronunciata, con un parere, la Sezione Arte della Commissione Liturgica Diocesana, composta da architetti, liturgisti ed altri esperti del settore, la quale, prima di rendere la propria opinione, ha provveduto talvolta a delegare un suo membro ad effettuare un sopralluogo sul posto e a redigere una relazione.

3.1 Alcune considerazioni generali e introduttive sui casi di dimissione e riuso nell'Arcidiocesi di Torino

Volendo tratteggiare una panoramica generale sui casi di dimissione e riuso nell'Arcidiocesi di Torino, occorre partire da un'attenta disamina dei dati, i quali riescono a fornirci importanti informazioni circa la distribuzione territoriale dei beni, circa il loro valore culturale e i loro assetti

proprietari, *pre e post* dimissione, nonché con riguardo agli ambiti del nuovo uso (ecclesiastico, pubblico e privato).



Dal punto di vista della distribuzione territoriale, il 26% dei 98 casi è situato nella città di Torino (25), il 59% in altri comuni siti nella città metropolitana di Torino (58), il 14% nella provincia di Cuneo (14) e l'1% in quella di Asti (1). In totale, i comuni considerati sono 50.

Dopo Torino, che si situa al primo posto con 25 casi, il comune con più casi di dimissione è Racconigi (CN) con 5 casi²³, seguito da Moncalieri (TO) e Vigone (TO) con 4, Piosasco (TO), Savigliano (CN) e Villafranca Piemonte (TO) con 3 casi e da Avigliana (TO), Carignano (TO), Cavallermaggiore (CN), Cuorgnè (TO), Marene (CN), Rivoli (TO), Sommariva del Bosco (CN), Villastellone (TO) con 2 casi. Tutti i rimanenti 35 Comuni hanno un solo caso ciascuno²⁴.

Dal punto di vista temporale, nel periodo esaminato, 1978-2019, gli anni in cui si è verificato il maggior numero di casi di dimissione sono stati il 1990 e il 2008, entrambi con 7 casi ciascuno. Seguono il 2007 con 6 casi, e il 1993, 1994 e 1997, ciascuno con 5 casi. Sono sette, invece, gli anni in cui non si è rilevato alcun caso di dimissione, ovvero il 1984, 1992, 1996, 2010, 2011, 2014, 2017. Da questi dati sembrerebbe emergere un acuirsi dei casi in prossimità della crisi economica del periodo 2007-2008: nonostante non vi siano dati univoci che possano suffragare una correlazione tra l'aumento dei decreti di dimissione e la crisi economica, possiamo, tuttavia, constatare che, in molti dei casi verificatisi in questo lasso di tempo, i fondi ricavati dall'alienazione di questi beni sono stati destinati a copertura di altri investimenti, effettuati dalle parrocchie su propri beni, maggiormente utilizzati e adibiti a finalità pastorali (chiese parrocchiali, oratori, ecc.).

23. In un documento dell'Ufficio Liturgico Diocesano datato 28 ottobre 1978, Prot. 77/8a, si evidenziava che a Racconigi (CN), a fronte di una popolazione di 10.000 abitanti, vi erano due chiese parrocchiali e altre undici chiese, di cui solo 3 aperte al pubblico, altre 3 aperte una volta all'anno, 1 aperta solo nei giorni festivi e 4 chiuse al pubblico.

24. Si tratta, in ordine alfabetico, dei Comuni di Ala di Stura (TO), Alpignano (TO), Andezeno (TO), Beinasco (TO), Bra (CN), Bruino (TO), Buttigliera d'Asti (AT), Cafasse (TO), Cantoira (TO), Carmagnola (TO), Caselette (TO), Caselle (TO), Castelnuovo Don Bosco (TO), Chieri (TO), Collegno (TO), Cumiana (TO), Druento (TO), Favria (TO), Grugliasco (TO), Lanzo (TO), Lombriasco (TO), Marentino (TO), Murello (CN), None (TO), Pecetto Torinese (TO), Pianezza (TO), Piobesi Torinese (TO), Poirino (TO), Polonghera (TO), Rivalba (TO), Salassa (TO), San Gillio (TO), Scalenghe (TO), Sciolze (TO), Usseglio (TO).




Per quanto riguarda il valore culturale dei beni in oggetto, sulla base di una ricerca effettuata tramite i portali informatici del Ministero, sia a livello nazionale²⁵ sia a livello locale²⁶, possiamo affermare che, su 98 casi, 39, pari al 40%, sono stati dichiarati, mediante provvedimento espresso, di interesse culturale. Sulla base di una nostra personale valutazione, alla luce della documentazione rinvenuta in atti e di eventuali altre informazioni

25. Si tratta del portale *Vincoli in rete*, consultabile sul sito <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/ricercabeni>.

26. Si tratta del portale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, consultabile sul sito <http://sabap-to.beniculturali.it/index.php/vincoli/14-applicazioni/49-gestione-vincoli-monumentali>.

disponibili da altre fonti, ulteriori 22 immobili, pari al 22%, dovrebbero rivestire un valore culturale e, comunque, dovrebbero essere sottoposti alle norme del codice dei beni culturali, in attesa di un provvedimento dichiarativo espresso. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma primo, e 12, comma primo, del codice, opera, infatti, una presunzione di culturalità per tutti gli immobili, di autore non più vivente, risalenti ad oltre settant'anni, che appartengono ad enti pubblici o a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, superabile soltanto mediante l'attivazione del procedimento di verifica dell'interesse culturale. Di questi, 4 appaiono già essere stati inseriti nel database ministeriale quali beni di «interesse culturale non verificato»²⁷.

Non rivestono, invece, valore culturale 29 casi, pari al 30%, mentre di altri 8, pari all'8%, non è disponibile alcun tipo di informazione, per cui abbiamo ritenuto opportuno classificarli come beni di valore culturale "non pervenuto". Sommando i casi dichiarati espressamente quali beni culturali e quelli che presuntivamente possiamo considerare come tali, giungiamo a un totale di 61 casi, pari al 62%, mentre sommando quelli privi di valore culturale e quelli su cui non disponiamo di informazioni, raggiungiamo quota 37, pari al 38%.




27. Si tratta della chiesa di San Rocco a Pianezza (TO), della chiesa del SS. Nome di Gesù o dei flagellanti o dei Battuti Bianchi a Pecetto Torinese (TO), della chiesa dello Spirito Santo o dei Battuti Bianchi a Carignano (TO) e dell'antica chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo Apostoli (canonica) a Cantoira (TO).

Questo campione ci conferma che la stragrande maggioranza degli edifici di culto dimessi nell’Arcidiocesi di Torino negli ultimi trent’anni ricadono nella categoria giuridica statale dei “beni culturali”. Proiettando questi dati a livello nazionale, trovano un riscontro pratico le nostre precedenti considerazioni circa la sussistenza di un valore culturale in un’ampia maggioranza degli edifici di culto esistenti nel nostro Paese.

Sul fronte proprietario, prima della dimissione, 66 beni appartenevano ad enti ecclesiastici, 15 ad enti pubblici, territoriali e no, e altri enti ad essi assimilabili (Comuni, aziende ospedaliere e sanitarie, ex IPAB ovvero ex Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza), 6 a privati, 1 al Fondo Edifici di Culto, mentre, con riguardo a 10 casi, non disponendo del relativo fascicolo, non si è stati in grado nemmeno di ipotizzare la qualità giuridica del soggetto proprietario.

Occorre poi ulteriormente distinguere, tra i succitati 66 casi, i 49 in cui la proprietà apparteneva a una parrocchia o a una confraternita, e quindi rientranti nell’ambito della Chiesa cosiddetta “gerarchica”, e quelli, e sono 17, in cui essa apparteneva a istituti, congregazioni o ad opere religiose.

A seguito della formale dimissione degli edifici al culto, il quadro proprietario appare notevolmente cambiato: sono solo più 24 gli immobili appartenenti ad enti ecclesiastici, mentre diventano, rispettivamente, 40 quelli appartenenti ad enti pubblici e 18 a soggetti privati; 13 sono i casi in cui il soggetto proprietario non è stato chiaramente individuato; 2 sono i beni che risultano essere tuttora in vendita, mentre l’edificio di proprietà del Fondo Edifici di Culto è rimasto tale.



Per ciò che concerne gli strumenti giuridici utilizzati per attuare la dismissione, si può notare come prevalga il ricorso all'alienazione in 25 casi (da enti ecclesiastici in favore del Comune o di privati, oppure tra privati o da privati a un ente pubblico), seguito dal contratto di donazione in 15 casi. Occorre, tuttavia, precisare con quale significato intendiamo adoperare i termini "donazione" e "alienazione": il termine "donazione" è utilizzato per riferirci a quei casi in cui, sulla base dei dati a nostra disposizione, il trasferimento della proprietà è avvenuto a titolo gratuito, mentre la più ampia nozione di "alienazione" intende ricomprendere sia i casi in cui la dismissione si è concretizzata mediante la stipula di un contratto di compravendita, tendenzialmente verso il corrispettivo di un prezzo simbolico, sia quelli in relazione ai quali non siamo certi se si sia fatto ricorso ad una compravendita o ad una donazione. Per fugare ogni dubbio, sarebbero necessarie ulteriori verifiche, da effettuarsi presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari, previo pagamento dei relativi diritti.

In 1 solo caso si è provveduto, invece, alla stipula di un atto costitutivo di un usufrutto trentennale, mentre 2 beni, di proprietà di istituti religiosi, sono stati posti in vendita, ma non sappiamo se si è già giunti o meno alla finalizzazione dell'atto.


Sul fronte dei diritti relativi, che non comportano una dismissione definitiva del bene, ma soltanto la sua concessione in godimento per un periodo di tempo determinato, si sono potuti riscontrare 3 casi di comodato e altrettanti di locazione.

Provando a catalogare i nostri 98 casi secondo categorie omogenee, sulla base degli esiti del riuso, effettivamente realizzato o anche soltanto prospettato, ma poi non attuato per mancanza di fondi o per altri motivi, possiamo affermare che 37 edifici ricadono nell'ambito culturale (sale polifunzionali per mostre temporanee, per convegni, rappresentazioni teatrali, per esposizioni permanenti o musei); 19 non sono pervenuti (non abbiamo potuto recuperare sufficienti informazioni in merito al nuovo uso); 12 rientrano nell'ambito sociale (aule scolastiche o universitarie, sedi per lo svolgimento di attività associative o socio-assistenziali, sale di degenza, locali per l'intrattenimento e la socialità giovanile, incubatori per *start-up*); 7 sono stati trasformati o inglobati o ripristinati in civili abitazioni; 5 non sono utilizzati; 3 rientrano in un ambito religioso/spirituale, inteso in senso ampio (stanze del silenzio, sedi per attività oratoriali, uso culturale da parte di confessioni cristiane diverse dalla cattolica); 4 sono stati distrutti; 3 sono adibiti a deposito; 3 sono utilizzati come uffici (pubblici o privati); 2 ospitano sale riunioni del Consiglio comunale; 1

vede installato, in via permanente, un presepe elettromeccanico; 1 solo è utilizzato in ambito commerciale.

Andando ad analizzare i casi dal punto di vista dell'effettiva realizzazione della soluzione di riuso originariamente proposta, possiamo distinguere 56 progetti di riuso realizzati, 19 casi non pervenuti, 9 sinora non realizzati (e quindi al momento i beni non sono utilizzati), 6 in corso di realizzazione (attualmente sono in fase di esecuzione i lavori di restauro), 4 sono stati realizzati parzialmente (ovvero in modo difforme rispetto al progetto iniziale, ad esempio non si è provveduto a realizzare un museo d'arte sacra, ma solo uno spazio multifunzionale per attività socio-culturali) e 4 beni che non sono usati, senza alcuna chiara prospettiva circa il loro futuro.

Per quanto riguarda il contenuto della documentazione da noi rinvenuta nei fascicoli, possiamo affermare che, tendenzialmente, quando il bene risulta essere di proprietà di un istituto di vita consacrata, la documentazione presente in archivio tende ad essere molto più scarsa, in quanto il decreto vescovile di dimissione è inteso come una mera autorizzazione, che viene concessa, dietro un controllo puramente formale, quando l'istituto intende dismettere, per le più diverse ragioni, una propria casa, con annesso oratorio o cappella.



In questi casi la Diocesi, una volta concesso il decreto vescovile ex can. 1222 e predisposta da parte dell'Ufficio Arte e Beni Culturali la pratica

per l'attivazione del procedimento di verifica dell'interesse culturale²⁸, necessario al fine di poter alienare il bene, e che sarà inoltrata, in vista dell'emanazione del relativo provvedimento, al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il tramite dell'Incaricato Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici²⁹, non sarà più coinvolta circa il futuro uso, pubblico o privato che sia, del bene. Se l'ente ecclesiastico non è sottoposto alla giurisdizione del Vescovo diocesano, le sorti dell'immobile saranno interamente rimesse al Superiore designato dagli statuti e l'alienazione sottoposta a licenza della Santa Sede, laddove ne siano ravvisabili i relativi presupposti. Quest'ultimo provvedimento, adottato in concreto dal Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, è richiesto in Italia per l'alienazione di beni di valore superiore a 1 milione di euro³⁰ ovvero nel caso in cui si tratti di «cose preziose per valore artistico o storico», ai sensi del can. 638 § 2³¹. Se, invece, il bene appartiene a un ente ecclesiastico sottoposto alla giurisdizione del Vescovo diocesano, il Dicastero per il Clero sarà competente a emanare la licenza sia nel caso in cui i beni abbiano valore superiore a 1 milione di euro sia che l'alienazione riguardi «oggetti preziosi di valore artistico o storico», ai sensi del can. 1292³².

28. Ciò ai sensi dell'art. 5, comma secondo, dell'Intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, stipulata a Roma, in data 26 gennaio 2005.

29. Ciò in ossequio alla procedura concordata all'art. 3 dell'Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili, stipulato in data 8 marzo 2005. Si veda, per un approfondimento sul punto, M. RIVELLA, *Procedura per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici*, in *Ex lege* 6, n. 4 (2004), 57-67.

30. Tale somma massima, in relazione al can. 1292 § 1, è stata stabilita dalla delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana in data 6 settembre 1984, così come modificata dalla XLV Assemblea Generale della CEI, 9-12 novembre 1998, in *Notiziario CEI* 33, n. 3 (1999), 92.

31. Can. 638 § 3. Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa.

32. Can. 1292 § 1. Salvo il disposto del can. 638, §3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e la somma massima da stabilirsi dalla Conferenza

Tuttavia, in mancanza di una definizione che individui cosa debba intendersi per “bene culturale” secondo la Chiesa, la dottrina discute ed è divisa tra chi sostiene che la licenza deve essere concessa allorché il bene rivesta valore culturale secondo una valutazione autonoma da parte delle autorità ecclesiastiche o anche solo secondo la disciplina dello Stato³³. Quest’ultima interpretazione sembrerebbe essere stata avallata da una lettera inviata nel 2007 dalla Congregazione per il Clero al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana³⁴, la quale ha ritenuto opportuno subordinare l’emanazione della licenza alla previa conclusione del procedimento civile di verifica dell’interesse culturale ovvero allo spirare dei termini per l’esercizio, da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici territoriali, della prelazione culturale di cui agli artt. 60-62 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ciò nonostante, nella prassi, può succedere che questo procedimento sia aggirato, mediante la dichiarazione che il bene in questione valga meno di 1 milione di euro, rendendo, quindi, sufficiente la decisione del Superiore dell’istituto religioso o del Vescovo diocesano, senza l’intervento della Santa Sede.

Inoltre, allorché il bene risulti di proprietà di comunità religiose – che, ricordiamo, non usufruiscono dei fondi derivanti dall’8 per mille dell’IRPEF – è maggiormente probabile che l’ex casa sia, infine, alienata a privati e trasformata in un complesso residenziale, in uno studentato ovvero in una casa di riposo per anziani, e ciò per la necessità di reperire risorse economiche per il sostentamento della comunità rimasta, destinata

Episcopale per la propria regione, l’autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all’autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l’autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati; il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi. § 2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

33. Si vedano, sul punto, C. LOMONACO, *La licenza della Santa Sede per l’alienazione di un bene culturale di proprietà di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, in *Ex lege* 15, n. 2 (2013), 107-108; M. TIGANO, *Un “modello Unesco” per la gestione, in chiave economica, dei beni culturali di interesse religioso?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 23 (2018), 12-18. Sia consentito, inoltre, rinviare a D. DIMODUGNO, *Monasteri dismessi: proposte per una soluzione giuridica*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura*, v. 12, n. 6 (2021), 138-139.

34. L. SIMONELLI, *L’alienazione dei beni ecclesiastici e i cosiddetti “atti peggiorativi”*, in *Ex Lege* 15, n. 2 (2013), 34-36.

a trasferirsi in altra sede. L'ex cappella o l'ex oratorio, una volta dimessi ad usi profani, seguiranno molto probabilmente la medesima sorte della restante parte del complesso e, in alcuni casi, laddove il procedimento di verifica si sia concluso senza riscontrare la presenza di alcun valore culturale, potranno essere demoliti per lasciar spazio a nuove costruzioni.

Al contrario, la documentazione presente nei fascicoli appare più ricca ogniqualvolta il bene risulti di proprietà di una parrocchia o di una confraternita. Allorquando la confraternita si sia estinta per totale mancanza di aderenti, il Vescovo diocesano normalmente designa, mediante proprio decreto ex can. 318 § 1³⁵, il Parroco quale legale rappresentante dell'ente, al solo scopo di consentirgli l'attivazione del procedimento canonico di dimissione e la stipula degli atti finalizzati al perfezionamento della dimissione, normalmente in favore del Comune in cui il bene si trova, mediante una donazione o un contratto di compravendita, dietro la corresponsione di cifre tendenzialmente simboliche. In questi casi, l'uso appare maggiormente improntato ad attività sociali o culturali a beneficio della popolazione, come spazi polifunzionali a disposizione delle associazioni locali, sedi di un museo o di una biblioteca civica, oppure ancora come sala riunioni del Consiglio comunale.

Vi sono, inoltre, alcuni casi in cui, sebbene vi sia stata formale riduzione ad usi profani, non vi è stata, tuttavia, una successiva dimissione, in quanto l'immobile è rimasto saldamente in mano all'ente ecclesiastico proprietario, il quale può averlo concesso in locazione o in comodato per attività sociali o culturali ad associazioni cittadine ovvero per esigenze di culto ad altre comunità cristiane non cattoliche, in particolare a quella ortodossa³⁶.

In ogni caso, a seguito della dimissione dell'edificio, si richiede sempre la rimozione e l'asportazione della pietra sacra, nonché il trasferimento delle suppellettili in altro luogo di culto, salvo che possano essere ricomprese nella nozione di "pertinenza", di cui agli artt. 817-818 c.c. e, quindi, seguano la sorte della cosa principale cui servono.

35. Can. 318 - §1. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'autorità ecclesiastica di cui nel can. 312, §1 può designare un commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'associazione.

36. UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, cit., n. 68, 1650-1651, consente al Vescovo diocesano di concedere «edifici sacri non in uso» «a una comunità orientale non cattolica».

Un limite a queste operazioni si rinviene, tuttavia, nel codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale, all'art. 50, vieta, senza l'autorizzazione del soprintendente, di «disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista», così come risulta subordinato all'autorizzazione del Ministero «lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili», ai sensi dell'art. 21, comma primo, lett. b).

Con riguardo alla base giuridica dei provvedimenti di dimissione, occorre rammentare che, mentre i decreti relativi alle chiese sono stati tutti emanati ai sensi del can. 1222 § 2, quelli relativi a oratori e a cappelle private portano come loro fondamento il can. 1224 § 2, relativo espressamente agli oratori, ma interpretato estensivamente e analogicamente con riguardo alle cappelle private³⁷. Con riferimento agli oratori, peraltro, parte della dottrina ecclesiasticistica ha già avuto occasione di sottolineare come l'art. 831, comma secondo, c.c., debba applicarsi anche a loro³⁸ e, aggiungiamo noi, la norma deve trovare applicazione anche con riguardo alle cappelle private, così come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa³⁹, tenuto presente l'utilizzo a volte "interscambiabile" di questi termini, non sempre formalmente e giuridicamente corretto, che abbiamo potuto riscontrare nella prassi. Per semplicità e coerenza metodologica, nella nostra trattazione ci atterremo alla dizione utilizzata nel registro, tenuto dalla Cancelleria, prescindendo da eventuali ulteriori considerazioni circa l'appropriatezza del termine utilizzato.

Nella disamina dei singoli casi o gruppi di casi, distingueremo diverse categorie:

- esempi di dimissione ad usi profani senza dismissione della proprietà, che è rimasta, quindi, in mano ecclesiastica, per usi di tipo ecclesiale oppure di più ampia natura;
- esempi di dimissione a usi profani senza dismissione della proprietà, a causa del mancato perfezionamento dell'accordo con l'ente pubblico;
- esempi di dimissione e alienazione, mediante donazione o compravendita, in favore di enti pubblici, per usi di natura pubblica;

37. Can. 1224 - § 1. L'Ordinario non conceda la licenza richiesta per la costituzione dell'oratorio, se prima non abbia visitato personalmente o per mezzo di altri, il luogo destinato all'oratorio e non l'abbia trovato allestito in modo conveniente. § 2. Concessa la licenza, poi, l'oratorio non sia convertito ad usi profani senza l'autorizzazione del medesimo Ordinario.

38. G. LEZIROLI, *Edifici di culto cattolico*, in *Il diritto ecclesiastico* 105, n. 1 (1994), 898-900.

39. Si veda, sul punto, T.A.R. Liguria, sent. 13 maggio 2011, n. 770.

- esempi di dimissione di beni già pubblici, per usi profani di natura pubblica;
- esempi di dimissione e alienazione, mediante donazione o compravendita, in favore di privati;
- esempi di dimissione richiesta ma non ottenuta⁴⁰;
- esempi di dimissione “di fatto”;
- esempi di uso in favore di altre confessioni religiose cristiane non cattoliche;
- esempi di uso misto o ibrido, ovvero di edifici adibiti, totalmente o parzialmente, a usi profani, nonostante non sia mai stato emanato un formale decreto o quantomeno a noi non risulta la sua emanazione.

In seguito, procederemo ad una comparazione statistica con i casi verificatisi nel periodo 1993-2019 nell’Arcidiocesi di Milano, onde effettuare un paragone con una grande area metropolitana. Infine, intendiamo proporre una conclusione critica rispetto all’insieme dei casi analizzati, agli strumenti giuridici sinora utilizzati, prospettando la necessità di ricorrere a soluzioni giuridiche e gestionali maggiormente innovative, per poter affrontare il problema su ampia scala nei prossimi anni.

40. Si tratta dei seguenti casi: 1) chiesa di San Rocco a San Mauro Torinese (TO), citata nel Quaderno n. 18 dell’Ufficio Liturgico come dimessa ad usi profani, ma che, in realtà, sembrerebbe continuare ad essere utilizzata per la celebrazione delle messe feriali; 2) la chiesa dello Spirito Santo, sita in Torino, la cui dimissione è stata prospettata nel periodo 1973-1980, ma poi non è stata mai conclusa; 3) la cappella di San Sebastiano a San Gillio (TO), che non è stata distrutta, bensì restaurata e mantenuta ad uso culturale; 4) la cappella dell’ex Istituto di Riposo per la Vecchiaia, oggi sede del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, per la quale la dimissione è stata richiesta ma non concessa nel 2004; 5) la cappella di San Rocco a Piscina (TO), in relazione alla quale la Parrocchia auspicava nel 2011 la dimissione e la cessione della proprietà al Comune, ma che, in realtà, non sono mai stati perfezionati; 6) la cappella dell’Ospedale San Giovanni Antica Sede, a Torino, per la quale nel 2009 è stata richiesta la dimissione, ma essa non è stata accordata dall’Arcidiocesi; 7) la chiesa dell’Immacolata Concezione a Borgaro Torinese (TO), per la quale era stato prospettato un uso come oratorio parrocchiale; 8) la chiesa di Sant’Agostino a Carmagnola (TO), che l’Arcidiocesi ha dichiarato di non voler dimettere ad usi profani; 9) la chiesa di San Rocco a San Gillio (TO), per la quale la dimissione è stata richiesta ma non accordata e che risulta essere sottoposta ad un uso misto, consistente in un utilizzo liturgico, una volta all’anno, per la festa del Santo titolare, e per manifestazioni culturali.

4. Esempi di dimissione senza dismissione in ambito ecclesiastico

Nell'ambito delle nostre ricerche, abbiamo potuto constatare numerosi casi in cui alla dimissione del bene a usi profani non è seguita la dismissione della proprietà. Trattasi di esempi interessanti, perché dimostrano che una relazione biunivoca tra le due fattispecie non deve sussistere necessariamente e perché possono fornire spunti di riflessione utili nella prospettiva di individuare nuove soluzioni giuridiche.

Ad esempio, la Provincia dell'Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani) in Italia ha richiesto e ottenuto la dimissione ad usi profani della chiesa di San Domenico a Carmagnola (TO)⁴¹, affinché potesse essere trasformata in sede dell'ufficio amministrativo e reception di una casa di riposo⁴², situata negli adiacenti locali dell'ex convento, concesso in locazione dall'Ordine ad una società privata.

Si è fatto ricorso, invece, al contratto di comodato, stipulato tra le Parrocchie proprietarie e i Comuni in tre casi. Nel caso dell'ex chiesa dello Spirito Santo o dei Battuti Bianchi a Carignano (TO)⁴³, lo scopo precipuo di quest'operazione era quello di adibire il bene a museo civico d'arte sacra⁴⁴, poi non realizzato, e utilizzato, invece, come sede per mostre di scultura e pittura⁴⁵. Il contratto di durata trentennale stipulato per la chiesa di San Grato a Piossasco (TO) prevedeva, invece, più generici «usi istituzionali comunali e usi educativi, religiosi e culturali anche di terzi autorizzati dal Comune» e che le spese di manutenzione straordinaria sarebbero state poste in capo all'ente pubblico⁴⁶. Infine, nel caso dell'ex chiesa di San Bernardino da Siena a Scalenghe (TO), il comodato è stato stipulato con l'ente comunale, il quale ha successivamente concesso la

41. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di chiesa a usi profani. Chiesa di S. Domenico, sita nel Comune di Carmagnola*, Prot. 73/D/07, 3 maggio 2007.

42. Si veda il sito www.architettopierro.com/progetto.asp?id=63.

43. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di chiesa a usi profani. Chiesa dello Spirito Santo detta dei Battuti Bianchi, sita nel Comune di Carignano*, Prot. 202/D/01.

44. CITTÀ DI CARIGNANO, *Comodato relativo al Museo di Arte Sacra di Carignano*, Prot. 2890, 3 marzo 2003.

45. Si vedano i siti https://www.comune.carignano.to.it/archivio/news/MOSTRE-D-ARTE-DI-GIANCARLO-LAURENTI-E-ISIDORO-COTTINO_340.asp e https://www.comune.carignano.to.it/archivio/news/VOLTI-PAESAGGI-COLORI-E-POESIA--Artisti-Carignanesi-in-mostra-ai-Battuti-Bianchi_362.asp.

46. COMUNE DI PIOSSASCO, *Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 189*, 9 ottobre 2002.

struttura in godimento alla Pro Loco, affinché la potesse utilizzare come propria sede⁴⁷.

Particolare è, invece, il caso dell'ex chiesa di Gesù Risorto e della SS. Trinità (detta del Gesù) a Racconigi (CN)⁴⁸: rimasta di proprietà ecclesiastica, ospita al proprio interno un presepe meccanico che, aperto al pubblico durante le festività natalizie, costituisce un importante punto di richiamo non solo per finalità religiose, ma anche turistiche e culturali⁴⁹. D'altra parte, sempre a Racconigi, l'ex chiesa di San Giovanni Battista Decollato (detta dei Battuti Neri)⁵⁰ è stata restaurata ed aperta alle visite turistiche.

Similmente, l'ex chiesa del SS. Nome di Gesù, situata in pieno centro a Moncalieri (TO) e tuttora di proprietà della relativa Confraternita, è stata oggetto di lavori di restauro, grazie a un progetto di cooperazione interistituzionale⁵¹, volto a consentirne la riapertura al pubblico, a scopo di visita culturale e per la custodia e la documentazione del patrimonio religioso moncalierese. Al cantiere hanno preso parte anche alcuni studenti del Centro di Conservazione e Restauro de "La Venaria Reale"⁵², con ciò consentendo loro di praticare sul campo le attività di restauro oggetto dei loro studi.

Sempre in ambito culturale, era stato prospettato ed approvato un progetto di restauro dell'antica chiesa parrocchiale di San Grato a Cafasse (TO)⁵³, al fine di trasformarla in uno spazio espositivo e per eventi culturali, ma al momento tale pratica risulta archiviata⁵⁴.

47. COMUNE DI SCALENGHE, *Scadenza della convenzione per la concessione in godimento della ex chiesa sconsacrata "San Bernardino"*, Prot. 3215, 8 maggio 2018.

48. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di chiesa a usi profani. Chiesa di Gesù Risorto e della SS. Trinità (detta del Gesù), sita in Racconigi*, Prot. 70/D/82, 9 aprile 1982.

49. Si veda il sito <http://www.presepediracconigi.it/raggiungerci.php>.

50. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di chiesa a usi profani. Chiesa di S. Giovanni Battista, sita in Racconigi*, Prot. 56/D/81, 3 marzo 1981.

51. Risultano coinvolte nella realizzazione del progetto la Compagnia di San Paolo, la Parrocchia di Santa Maria della Scala, il Comune di Moncalieri, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, l'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Studi Storici e SUSCOR) e il Centro di Conservazione e Restauro "La Venaria Reale".

52. F. CASSETTA, *Moncalieri, tornerà a splendere la chiesa del SS. Nome di Gesù*, in *La Voce del Tempo*, 7 luglio 2019, consultabile sul sito https://www.centrorestaurovenaria.it/sites/default/files/rassegna_stamp/Cantiere%20ss%20gesu_la%20voce%20del%20tempo_7%20luglio%202019.pdf.

53. ARCIDIOSI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di chiesa a usi profani. Chiesa di S. Grato Vescovo, antica chiesa parrocchiale, sita nel Comune di Cafasse*, Prot. 201/D/01, 11 giugno 2001.

54. PARROCCHIA SAN GRATO VESCOVO, *Trasmissione progetto definitivo per restauro conservativo ai fini espositivi con eventi culturali chiesa di San Grato Vescovo nel Comune di Cafasse*, 1° settembre 2016.

In ambito intraecclesiale, spiccano, invece, i casi dell'ex oratorio della Visitazione di Maria Vergine, sito in Borgata Palera a Moncalieri (TO), il quale, una volta dimesso, è stato adibito allo svolgimento delle attività dell'oratorio giovanile "San Domenico Savio", e dell'ex oratorio della "Casa Arti e Mestieri" di Torino che, inutilizzato da vent'anni, ovvero dal momento in cui è cessata l'attività scolastica nell'istituto, è stato dimesso nel 2019⁵⁵ al fine di ospitare l'archivio storico della Provincia Italiana dei Fratelli delle Scuole Cristiane⁵⁶.

In una prospettiva di valorizzazione del bene orientata al coinvolgimento della popolazione giovanile si colloca il caso, più unico che raro, della chiesa di San Rocco a Pianezza (TO), divenuta, infine, con un gioco di parole, il "Barrocco". Trattasi di un luogo di ritrovo giovanile, dotato di bar e di discoteca, che è stato definito, da certa stampa cattolica, come un esempio capace di operare un «compromesso accettabile tra sacralità originaria e nuova vita»⁵⁷.

Per quest'immobile, risalente alla seconda metà del XVIII secolo, un uso diverso da quello cultuale veniva ipotizzato già nel 1973, allorquando il Comune richiedeva alle autorità diocesane che la chiesa fosse «concessa in affitto al Comune di Pianezza per riunioni sociali e manifestazioni culturali, che non siano disdicevoli con il carattere di originaria sacralità dell'edificio, e siano a servizio di tutti i parrocchiani e i cittadini di Pianezza»⁵⁸. L'immobile, dimesso ad usi profani nel 1982, si caratterizza per la sua peculiare struttura, riflesso di una divisione tra la zona absidale, dove si trova un prezioso coro ligneo, riservato ai confratelli, e la navata centrale, destinata alla generalità dei fedeli.

Per trasformare l'edificio dimesso in un "centro aggregativo socio-culturale", la Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli di Pianezza, proprietaria dell'edificio, ha dapprima stipulato un contratto di comodato

55. ARCIDIOSI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di oratorio a usi profani. Oratorio annesso all'Istituto Arti e Mestieri, sito nel Comune di Torino*, Prot. CAN/D/1564/2019, 16 luglio 2019.

56. CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE, *Richiesta di autorizzazione per dismissione ad uso profano della Cappella dell'Istituto Arti e Mestieri di Torino*, 9 luglio 2019.

57. G. CERQUETI, *L'altra vita di navate e transetti*, in *Famiglia Cristiana*, 16 febbraio 2020, 40-43. L'inchiesta, partendo dal caso del "Barrocco" di Pianezza, prosegue a 44-45, citando anche i casi dell'ex chiesa di Santa Maria a Cappella Vecchia a Napoli, diventata un centro fitness; dell'ex chiesa della Confraternita di San Rocco a Fabriano (AN), divenuta il bistro "La cambora"; dell'ex chiesa di San Sisto a Milano, adibita a "civico museo-studio Francesco Messina", e di due ex chiese a Milano, divenute rispettivamente il discobar "Gattopardo café" e il locale "La Chiesetta".

58. COMUNE DI PIANEZZA, *Lettera all'Arcidiocesi*, Prot. 6039/1973, 22 novembre 1973.

decennale con l'associazione "Il Coro Onlus"⁵⁹, costituita *ad hoc*, allo scopo di perseguire «finalità di solidarietà sociale», ovvero

la tutela dei diritti civili relativi all'aiuto ed alla solidarietà a persone svantaggiate, principalmente perché in stato di indigenza e povertà o, relativamente al mondo giovanile, per la prevenzione del disagio giovanile attraverso opere caritative e ricreative, anche finalizzate a coinvolgere tali soggetti nei processi quotidiani delle attività svolte in favore delle comunità, con particolare riferimento a quella pianezzeze⁶⁰.

Nell'ambito del processo di trasformazione dell'immobile appare decisiva, nel 2006, ovvero ventiquattro anni dopo la sua dimissione, l'approvazione, da parte del Consiglio comunale di Pianezza, di un ordine del giorno con il quale si stabiliva di trasformare un finanziamento, già erogato per una somma pari a duecentomila euro, in un contributo economico, al fine di sostenere il progetto di riqualificazione del bene. In quella sede il Consiglio comunale demandava al Sindaco la definizione, insieme con il Parroco, di una convenzione, concertata con la Commissione Consiliare Bilancio e Regolamenti, che prevedesse «l'utilizzo della ex chiesa per lo svolgimento di attività ricreative e culturali, prevalentemente rivolte ai giovani e in particolari a quelli pianezzesi, che dovranno garantire i caratteri di laicità e pluralismo» e, al contempo, la «possibilità per il Comune di utilizzare, secondo programmi concordati, la struttura per iniziative istituzionali, sociali e culturali autonome»⁶¹. L'operazione si inseriva nel più ampio contesto del Tavolo Territoriale per le Politiche Giovanili, costituito nell'ambito di un "Piano Giovani Integrato", approvato dalla Giunta comunale nel 2008⁶². L'anno successivo alla stipula della succitata convenzione, di durata decennale, essa veniva approvata dal Consiglio Comunale con una propria delibera⁶³, consentendo così l'apertura del "Barrocco".

59. *Scrittura privata di comodato tra la Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli di Pianezza (TO) e l'associazione "Il Coro Onlus"*, 15 giugno 2009.

60. Art. 3 dello Statuto dell'Associazione "Il Coro Onlus", consultabile sul sito https://www.barrocco.it/wp-content/uploads/2019/07/PRIVACY_STATUTO.pdf.

61. COMUNE DI PIANEZZA, *Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2006 avente ad oggetto l'approvazione di un ordine del giorno in merito alla riqualificazione ex chiesa S. Rocco - contributo*, 30 novembre 2006.

62. COMUNE DI PIANEZZA, *Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 105/2008 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Giovani Integrato*, 4 giugno 2008.

63. COMUNE DI PIANEZZA, *Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2009 avente ad oggetto la convenzione per la gestione della ex chiesa di San Rocco - approvazione*, 12 febbraio 2009.

L'accordo prevede la costituzione di un "Comitato di Programmazione e Verifica", composto dal Sindaco o da un suo rappresentante e da un membro dell'Associazione "Il Coro". Questo Comitato, le cui riunioni sono convocate indicativamente due volte all'anno, ha come propria finalità la concertazione delle linee di indirizzo delle attività e la verifica dello stato di realizzazione della programmazione culturale e ricreativa svoltasi nell'anno precedente. Resta, tuttavia, in capo all'associazione, ogni responsabilità in ordine alla gestione dell'edificio e alla definizione particolareggiata della programmazione, alla luce di quanto concordato semestralmente, in sede di Comitato.

L'art. 9 della convenzione individua le attività che si possono svolgere all'interno dell'immobile, ovvero quelle «di carattere educativo, socio-culturale, aggregativo e ricreativo, improntate a criteri di pluralità e rispetto delle sensibilità di ciascuno e [...] per la maggior parte rivolte a tutti i giovani ed adolescenti indipendentemente dalle loro caratteristiche di genere, condizione sociale, economica, culturale e religiosa», fatta salva la possibilità, stabilita dal successivo art. 13, di organizzare all'interno della chiesa dimessa anche «manifestazioni, eventi, mostre, esposizioni». Il Comune, da parte sua, si riserva il diritto di utilizzare la struttura per l'organizzazione di proprie autonome iniziative, per un massimo di dieci giorni all'anno. La convenzione è stata sottoscritta anche dal Parroco, in qualità di garante del rispetto degli accordi intervenuti tra il Comune e l'associazione, con specifico riguardo alla possibilità di utilizzo dell'immobile da parte dell'ente pubblico e alla durata decennale dell'accordo, fatte salve eventuali modifiche, da concordarsi per iscritto tra le Parti, o ripetute gravi inadempienze che comportino la risoluzione della convenzione.

A distinguere il "Barroco" rispetto ad altri locali più o meno analoghi si pone la necessità per l'avventore di tesserarsi previamente all'associazione "Il Coro", di cui, attualmente, è presidente il Parroco di Pianezza, perché, in caso contrario, l'accesso è interdetto.

Questo caso appare emblematico, sia per la peculiare configurazione giuridica del soggetto gestore come Onlus e per la ricerca di una forma di riuso sostenibile, anche da un punto di vista economico, sia perché è successivamente insorto un problema di compatibilità dell'intervento di adeguamento e restauro rispetto al carattere storico-artistico dell'edificio, in relazione al combinato disposto degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio⁶⁴.

64. Sul punto, si veda *supra*, cap. I, par. 7.3.

Le perplessità sollevate dalla Soprintendenza⁶⁵ sono state, infine, risolte sulla base di due ordini di considerazioni: da una parte è stato evidenziato che gli interventi necessari per adibire l'immobile anche ad attività di ballo e di consumazione di cibi e bevande (in specie il bancone-bar e le apparecchiature acustiche e di illuminazione) sono, pur sempre, rimuovibili e, in questo senso, la Parrocchia si è resa disponibile ad effettuare alcuni interventi modificativi e migliorativi⁶⁶; dall'altra, è emersa una forte volontà "politica", sia da parte del Comune⁶⁷, sia da parte dell'Arcidiocesi, la quale ha chiaramente precisato la propria consapevolezza circa la natura degli interventi e delle attività che si sarebbero svolte all'interno della ex chiesa⁶⁸, facendo così comprendere che non si trattava di un'iniziativa estemporanea, portata avanti unilateralmente dal Parroco, ma il frutto di una decisione ben ponderata, avallata dall'Arcidiocesi al suo più alto livello.

Dall'esito di questa vicenda possiamo trarre qualche considerazione di ordine generale, ovvero che la valutazione, da parte della Soprintendenza, circa la compatibilità del mutamento della destinazione d'uso ovvero di interventi su un bene culturale rispetto al carattere storico-artistico dell'edificio, non può essere rilasciata sulla base di considerazioni astratte, ma richiede, al contrario, un attento esame, volta per volta e in concreto, degli elementi fattuali che caratterizzano la singola fattispecie. Tale valutazione, pur caratterizzandosi per un elevato grado di discrezionalità in capo ai funzionari della Soprintendenza, sembrerebbe non poter ignorare quali siano gli effettivi intendimenti del soggetto proprietario, in questo caso un ente ecclesiastico, che si è espressamente dichiarato favorevole a consentire all'interno dell'ex chiesa lo svolgimento di attività aggregative e di socializzazione in favore dei giovani del territorio, ovvero a garantire

65. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE, *Pianezza (TO) Chiesa di San Rocco*, Prot. 9081/2009, 26 giugno 2009.

66. Gli interventi di ripristino sono stati approvati dalla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI TORINO, ASTI, CUNEO, BIELLA E VERCELLI, *Pianezza (TO) Chiesa di San Rocco*, Prot. 23634/2010, 5 novembre 2010.

67. COMUNE DI PIANEZZA, *Intervento migliorativo per la fruizione della ex Chiesa di San Rocco*, Prot. 18316/2009, 18 novembre 2009.

68. ARCIVESCOVO DI TORINO, *Lettera al Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte*, 5 maggio 2010. In questa missiva, l'Arcivescovo sottolinea che: «L'uso dell'edificio ad attività oratoriali a servizio della gioventù, richiesto dai parrocchiani, ne garantiva il mantenimento della originaria destinazione pubblica. [...] Tale destinazione non poteva disattendere gli orientamenti attuali dei giovani pur nel rispetto delle esigenze di tutela dei beni culturali. Per questo l'allestimento interno è stato realizzato con apparecchiature tecnologiche distinguibili e reversibili».

la pubblica fruizione del bene. Ne consegue che l'autorità di tutela non ha voluto o non si è potuta spingere sino ad affermare un'incompatibilità assoluta dell'uso prescelto, forse anche per evitare gravi tensioni istituzionali, sia con l'Arcidiocesi, sia con il Comune, soggetto promotore, insieme con la Parrocchia, dell'iniziativa, ma si è limitata a richiedere circoscritti interventi modificativi e migliorativi rispetto a quanto già realizzato.

Dal punto di vista dell'ordinamento canonico, per poter giudicare questa soluzione e valutare se essa possa costituire o meno un "uso non indecoroso", tenuto conto che parte della dottrina tende a qualificare come indecorosi usi a ristoranti, pub o night-club⁶⁹, occorrerebbe verificare se questo utilizzo corrisponde effettivamente ad una finalità sociale per i giovani del territorio, se c'è un "qualcosa in più e di diverso" rispetto ad altri locali simili, che possa giustificare una siffatta operazione. Questa soluzione tenta, in ogni caso, di rispondere alle sfide della gestione e del riuso delle chiese cattoliche dimesse in modo originale e innovativo, riuscendo, peraltro, ad ottenere sia l'assenso delle autorità ecclesiastiche, sia a superare, nei termini anzidetti, la valutazione di compatibilità storico-artistica da parte delle autorità di tutela.

Diversamente, nel caso della chiesa della Confraternita di Santa Croce a Villastellone (TO), si è proceduto mediante la costituzione di un diritto d'usufrutto ventennale in favore del Comune. Una volta ottenute tutte le autorizzazioni, canoniche e civili, e approvata da parte del Consiglio comunale un'apposita delibera⁷⁰, le Parti hanno potuto stipulare un atto pubblico per la costituzione di un diritto di usufrutto gratuito per venti anni, in favore del Comune di Villastellone⁷¹.

Nel succitato atto, il Comune si impegna «ad utilizzare la chiesa per mostre, concerti, sacre rappresentazioni e spazi museali, oltre la conservazione degli oggetti di particolare valore artistico non trasferiti nella Chiesa Parrocchiale», nonché a non impiegarla «per usi non consoni all'originaria destinazione, quali ad esempio scopi sordidi, empi e la celebrazione di matrimoni con rito civile». In deroga agli artt. 985 e 1005 c.c., le Parti hanno convenuto che anche le spese straordinarie e per la messa a norma

69. C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 60.

70. COMUNE DI VILLASTELLONE, *Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33*, 27 aprile 2004.

71. *Concessione del diritto d'usufrutto a favore del Comune di Villastellone*. Atto a rogito Notaio Osella Paolo in data 19 aprile 2005, registrato ai nn. 36853/16226 di Repertorio e Raccolta.

degli impianti siano poste a carico dell'usufruttuario, ovverosia il Comune, il quale non potrà pretendere alcuna indennità per tutti i miglioramenti apportati all'immobile nell'arco del ventennio, ma si è riservato, tuttavia, di poter concedere a terzi, in tutto o in parte, il diritto di usufrutto di cui gode, previa notifica da effettuarsi al proprietario in ossequio al disposto di cui all'art. 999 c.c.

Il Comune ha così potuto provvedere a restaurare l'immobile e a cederlo in gestione al "Centro Studi Santa Croce", il quale ha realizzato negli ultimi anni numerosi eventi di carattere culturale, quali mostre e convegni. Con il sostegno della CEI e della Compagnia di San Paolo⁷², si è potuto, altresì, provvedere al restauro dell'organo a canne, permettendo, così, l'organizzazione di concerti nell'ex chiesa, rimasta – ed è bene sottolinearlo – sempre di proprietà ecclesiastica e, più specificatamente, della Confraternita di Santa Croce.

Una simile soluzione, così gravosa per le finanze comunali, non ha trovato riscontro in altri casi. Al contrario, molte volte l'incidenza economica del costo dei lavori di adeguamento e restauro si è rivelata dirimente rispetto alla possibilità di portare a termine l'operazione di riuso sino a quel momento prospettata. Evidentemente, in questo caso le autorità comunali hanno ritenuto che la salvaguardia di un bene di particolare valore storico-artistico e, al contempo, la creazione di un polo culturale, a disposizione dell'intera collettività, rispondessero ad un interesse pubblico di primaria importanza, tale da giustificare la stipula di un siffatto contratto e l'impegno economico che ne è derivato.

5. Esempi di dimissione senza dismissione a causa del mancato perfezionamento di un accordo con l'ente pubblico

Un ampio sottoinsieme di casi ricomprende tutti quei beni in relazione ai quali, una volta emanato il decreto di dimissione, la successiva dismissione della proprietà, prevista originariamente in favore dei Comuni come propedeutica e necessaria rispetto ad un nuovo uso, non ha poi avuto alcun seguito, per i più diversi motivi, di natura burocratica o politica, continuando così a rimanere in mano dell'ente ecclesiastico, talvolta in stato di abbandono, chiusura e non uso.

Non si tratta di un'eventualità poi così peregrina: vi rientrano, infatti, la chiesa di Santa Teresa a Cavallermaggiore (CN), le due chiese della SS.

72. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 80.

Trinità e di Santa Croce a Moncalieri (TO) e la chiesa della Confraternita dello Spirito Santo a Poirino (TO).

A Cavallermaggiore, cittadina famosa per le sue molte chiese⁷³, il Comune ha mutato avviso rispetto alla trasformazione dell'ex chiesa di Santa Teresa⁷⁴ quale sede della biblioteca civica, avanzando ragioni di opportunità politica ed economica⁷⁵ ma lasciando, tuttavia, intendere che questa decisione sia stata principalmente determinata dalla complessità, anche con riguardo all'impegno economico, delle operazioni di inventariazione, conservazione e ricollocazione dei beni mobili, così come disposte dalla Soprintendenza⁷⁶. Venuto meno l'impegno da parte dell'ente pubblico, i lavori di manutenzione urgente della copertura sono stati avviati in autonomia dal Parroco, delegando per la raccolta fondi il Comitato permanente per la tutela del patrimonio culturale di Cavallermaggiore, al fine di riaprire il bene e di destinarlo quantomeno a visite turistiche⁷⁷.

Le due chiese di Santa Croce e della SS. Trinità, rispettivamente nelle località Tagliaferro e Tetti Piatti a Moncalieri, sono state entrambe dimesse nel 2007⁷⁸ nella prospettiva di essere trasferite a titolo gratuito al Comune, il quale avrebbe dovuto provvedere al loro riuso nell'ambito del Piano di Sviluppo Strategico Territoriale⁷⁹. Si prevedeva, in particolare, che la chiesa della SS. Trinità avrebbe dovuto costituire una «sede per il decentramento amministrativo e la partecipazione», mentre la chiesa di Santa Croce avrebbe dovuto ospitare «attività espositive e accessorie rispetto a quelle svolte nella

73. Si veda, per un elenco e una sommaria descrizione di una ventina di edifici di culto siti nel concentrico e nelle frazioni, il sito del Comune di Cavallermaggiore https://www.comune.cavallermaggiore.cn.it/archivio/pagine/Passaggiare_.asp.

74. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione a usi profani. Chiesa di S. Teresa sita nel Comune di Cavallermaggiore*, Prot. 70/D/07, 3 maggio 2007

75. CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE, *Acquisizione della Chiesa di "Santa Teresa" - Cavallermaggiore*, Prot. 10071/2009, 29 settembre 2009.

76. SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DEL PIEMONTE, *Cavallermaggiore (CN) - Chiesa di Santa Teresa - Proposta di cessione al Comune - Beni mobili*, Prot. 6991 cl. 34.16.09, 4 giugno 2008.

77. PARROCO DI CAVALLERMAGGIORE, *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*, 21 marzo 2016.

78. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione a usi profani. Chiesa di Santa Croce sita nel Comune di Moncalieri*, Prot. 71/D/07, 3 maggio 2007; ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione a usi profani. Chiesa della SS. Trinità sita nel Comune di Moncalieri*, Prot. 72/D/07, 3 maggio 2007.

79. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 101.

chiesa della SS. Trinità»⁸⁰. Tuttavia, gli immobili appaiono attualmente in uno stato di conservazione assai critico, nessuna attività di restauro è stata ancora intrapresa e non è stato dato impulso a nessun nuovo uso di interesse pubblico⁸¹.

Nel caso della chiesa dello Spirito Santo, detta anche “dei Batù Gris”, sita in Poirino (TO), il procedimento di dimissione prende avvio nel 2009 con l'intenzione, manifestata dall'allora sindaco, di trasformare l'immobile, di rilevante interesse storico-artistico, in un auditorium musicale⁸². La Confraternita dello Spirito Santo, proprietaria dell'edificio, aveva cessato di esistere negli anni '80 e, conseguentemente, nell'ultimo trentennio, la chiesa era rimasta chiusa al pubblico, versando in condizioni sempre più degradate⁸³. Il Parroco, tuttavia, attivava il procedimento canonico soltanto nel 2013, riferendo all'Arcidiocesi di aver ottenuto il parere favorevole alla dimissione da parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale⁸⁴. La richiesta veniva successivamente integrata, riferendo la proposta, formulata nuovamente dal Comune nell'aprile 2013⁸⁵, di acquisire la proprietà del bene a titolo gratuito, al fine di adibirlo ad auditorium e a sede della banda musicale comunale⁸⁶. Previo parere favorevole dell'Ufficio Liturgico⁸⁷ e ottenuto l'assenso del Consiglio presbiterale, veniva concesso, nell'arco di un mese, il decreto vescovile di dimissione⁸⁸. Il progetto preliminare per il riuso dell'edificio veniva approvato dalla Soprintendenza, la quale richiedeva, nondimeno, l'attivazione del procedimento di verifica dell'interesse culturale, per poter procedere con la cessione del bene al Comu-

80. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 58.

81. *Ivi*, 101.

82. COMUNE DI POIRINO, *Recupero Chiesa di Santo Spirito*, Prot. 11510/2009, 6 luglio 2009.

83. N. VAIRANO, *Chiesa dello Spirito Santo. Progetto di restauro conservativo e rifunzionalizzazione della Confraternita dello Spirito Santo. Destinazione d'uso ad auditorium e locale banda musicale del Comune. Relazione storica*.

84. PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE, *Richiesta di autorizzazione per dimissione ad uso profano della chiesa Spirito Santo di Poirino*, 17 aprile 2013.

85. COMUNE DI POIRINO, *Dichiarazione*, Prot. 7007/2013, 29 aprile 2013.

86. PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE, *Lettera di presentazione circa l'opportunità di intervento da realizzarsi nei locali della Confraternita dello Spirito Santo - Passeggiata Marconi, Poirino*, 17 aprile 2013.

87. ARCIDIOCESI DI TORINO. UFFICIO LITURGICO DIOCESANO, *Poirino (TO) - Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo. Dimissione chiesa ad uso profano*, Prot. 220/2013, 2 maggio 2013.

88. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di chiesa a usi profani. Chiesa dello Spirito Santo sita nel Comune di Torino*, Prot. 82/D/13, 22 maggio 2013.

ne⁸⁹. Tuttavia, l'iniziativa portata avanti dall'amministrazione veniva fortemente osteggiata dall'opposizione in Consiglio comunale, la quale, non ritenendola una priorità per il paese, ha esercitato pressione affinché il Comune desistesse dal proseguire con l'acquisizione del bene e con la realizzazione degli interventi di restauro⁹⁰ e, ciò, a maggior ragione, una volta vinte le elezioni e mutata la maggioranza in Consiglio. La questione è stata, dunque, nuovamente presa in mano dal Parroco, nel frattempo cambiato, il quale ha deciso di attivare un dibattito pubblico e una raccolta fondi, volti a sostenere un possibile nuovo uso del bene, situato in una posizione strategica in pieno centro del paese, quale «laboratorio permanente per promuovere lo sviluppo economico della città, per favorire l'incontro tra offerta o domanda di professionalità e lavoro», una sorta di «incubatore di abilità e creatività per integrare talenti, tecnologie, conoscenze»⁹¹.

Per la predisposizione di uno studio tecnico volto alla realizzazione di questo progetto sono stati coinvolti anche alcuni studenti del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Torino, invitati a partecipare al workshop *Patrimonio architettonico religioso: dalla conservazione alla "rigenerazione"*⁹², tenuto da professori, docenti e studiosi in discipline architettoniche e giuridiche, da responsabili degli Uffici Diocesani e Regionali per i beni culturali ecclesiastici, nonché da due membri del *Churches Conservation Trust* di Londra⁹³. Le idee sviluppate in quella sede non

89. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI TORINO, CUNEO, ASTI, BIELLA, VERCELLI, *Poirino (TO) - Confraternita dello Spirito Santo - Passeggiata Marconi - Progetto conservativo per il recupero funzionale della Confraternita - Destinazione d'uso ad auditorium e locale banda musicale del Comune*, Prot. 1927, Cl. 34.16.09/799.3, 31 gennaio 2014.

90. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 135.

91. I documenti e i riferimenti dell'iniziativa sono consultabili sul sito ufficiale della Parrocchia di Poirino, <http://www.parcchiapoirino.it/SS.aspx>.

92. Il programma del workshop, tenutosi presso il Politecnico di Torino, diviso in una fase preliminare (26-27 giugno 2017), nella quale sono intervenuti esperti di diverse discipline, anche giuridiche, a introdurre l'argomento, e in una fase operativa di progettazione (3-7 luglio 2017), realizzata dagli studenti con l'ausilio di alcuni membri del *Churches Conservation Trust* di Londra, è consultabile sul sito <https://www.jerusalem-lospazioltre.it/wp-content/uploads/2017/07/workshop-CCT.pdf>.

93. Si veda, per un resoconto di questa iniziativa, S. SUMMA - C. SURRA, *Edifici di culto dismessi: conservazione e rigenerazione in una prospettiva metodologica internazionale*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 71, n. 1-2-3 (2017), 97-100.

hanno potuto, tuttavia, concretizzarsi, non essendo riuscito il Parroco a reperire i fondi necessari; nel frattempo, la situazione di degrado appare, purtroppo, immutata se non, addirittura, aggravata. La mancanza di interesse da parte del Comune e della popolazione stessa rispetto alla soluzione dell'incubatore per l'imprenditorialità giovanile sta spingendo il prelado a ripiegare verso la trasformazione della chiesa dimessa in un museo di paramenti sacri⁹⁴ oppure in un museo di quadri del pittore poirinese Paolo Gaidano, come proposto da una fondazione bancaria.

L'esito di questo caso ci consente di affermare che la collaborazione con le autorità pubbliche risulta davvero dirimente, al fine di poter realizzare progetti di riuso di chiese dimesse, in quanto, in questo modo, diventa più semplice cercare di reperire i fondi necessari e coinvolgere altri attori presenti sul territorio. Ciò nonostante, ci pare ammirevole l'atteggiamento proattivo del Parroco, che, nonostante le difficoltà incontrate, ha cercato di individuare una propria via al riuso, affidandosi a esperti, ovvero ai docenti del Politecnico di Torino, che hanno potuto predisporre per i propri studenti un seminario e un laboratorio specifico su questo caso di studio, dando vita a un fulgido esempio di didattica esperienziale.

6. *Esempi di dimissione senza dismissione in ambito pubblico*

Un'altra categoria che occorre analizzare è quella che ricomprende tutti quei beni che erano e sono rimasti di proprietà pubblica, ma che, a seguito del decreto di dimissione, hanno mutato l'uso, da culturale a profano.

Vi rientrano, ad esempio, gli edifici un tempo adibiti a orfanotrofi o brefotrofi: in questo ambito ricade l'ex cappella dell'ex "Casa dell'orfano" a Racconigi (CN), ridotta ad usi profani nel 1982 per essere adibita ad aula della scuola dell'infanzia Salvo d'Acquisto⁹⁵. Egualmente, l'oratorio dell'Istituto Beato Amedeo di Savoia a Savigliano (CN), già orfanotrofio cittadino, "sconsacrato" nel 1993, è oggi parte di "Oasi Giovani", centro dedito all'assistenza sociale, alla formazione e all'istruzione dei giovani. Al contrario, l'ex cappella dell'Istituto per l'Infanzia e la Maternità, sito in Corso Lanza n. 75 a Torino, dimessa nel 1981, è purtroppo caduta in disuso, così come l'intero complesso, già di proprietà della Città metro-

94. L. FILIOS, *Il culto dismesso*, in *Jesus* 43, n. 4 (aprile 2021), 34.

95. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di cappella a usi profani. Cappella della ex "Casa dell'Orfano", sita in Racconigi (CN)*, 22 ottobre 1982.

politana di Torino, e che dovrebbe, in prospettiva, essere trasformato in alloggi di pregio dalla Cassa Depositi e Prestiti⁹⁶.

In disuso appare anche l'ex casa di cura Salus, sita in Via Magenta n. 6 a Torino, di proprietà del Comune, al cui interno era presente una cappella, dimessa nel 1980, per la quale era stato prospettato un riuso come sede di uffici comunali⁹⁷ ma che, per il momento, non ha ancora trovato attuazione. In analoghe condizioni si trova l'ex oratorio dell'ex Ospedale Psichiatrico di Grugliasco (TO), dimesso a usi profani nel 2003 e da anni abbandonato, e l'ex oratorio dell'Istituto Buon Pastore a Torino, dimesso a usi profani nel 2009⁹⁸: nessun progetto di recupero del complesso⁹⁹, che ricomprende tutto un isolato di Corso Principe Eugenio e che in parte risulta occupato da un centro sociale, è sinora partito¹⁰⁰. Recentemente è stato individuato un superficario che dovrebbe adibire il compendio in parte a residenza universitaria e in parte a *social housing*¹⁰¹. Diversamente, l'ex Ospedale Psichiatrico di Via Carlo Ignazio Giulio è diventato sede dell'anagrafe centrale del Comune di Torino e molto probabilmente la sua ex cappella, dimessa nel 1986, è stata trasformata in un ufficio.

In ambito sociale, troviamo il caso dell'oratorio della casa di riposo ex IPAB "Ospedale Ricovero Santa Croce" a Villastellone (TO), che è stato dimesso nel 1990¹⁰², a causa del trasferimento del luogo di culto dal primo

96. Si veda il sito <https://www.cdprealasset.it/valorizzazione-immobili-pubblici/immobili-in-portafoglio/piemonte.html>.

97. Così riporta un comunicato stampa del Comune di Torino risalente al 12 settembre 2000, <http://www.comune.torino.it/ucstampa/2000/exsalus.htm>.

98. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di oratorio a usi profani. Oratorio nel complesso immobiliare dell'Istituto Buon Pastore, sito in Torino*, Prot. 71/D/09, 19 aprile 2009.

99. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le ipotesi circa la possibile futura destinazione dell'area passando dall'ipotesi di traslocarvi la "sede unica" degli uffici comunali ovvero delle sole divisioni Assistenza e Casa, nonché della Circoscrizione 1, insieme con alcuni interventi di *social housing*. Si vedano, sul punto, G. GUCCIONE, *Torino. Nell'ex buon Pastore verranno riuniti gli uffici del Comune*, in *La Repubblica*, edizione di Torino, 15 dicembre 2015, consultabile sul sito https://torino.repubblica.it/cronaca/2015/12/15/news/torino_nell_ex_buon_pastore_verranno_runiti_gli_uffici_del_comune-129551694/, e M. GENTILE, *Aprire al pubblico il giardino della ex Ipab "Buon Pastore"*, in *Torino Click*, 12 gennaio 2016, consultabile sul sito <http://www.torinoclick.it/?p=38322>.

100. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 128.

101. Si veda il sito http://www.comune.torino.it/comunevende/02_2021_Principe_Eugenio18_Moris/.

102. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di oratorio a usi profani. Oratorio dell'Ospedale Ricovero Santa Croce, sito in Villastellone*, Prot. 181/D/90, 25 luglio 1990.

piano a quello seminterrato¹⁰³, e che è stato trasformato in una stanza per il soggiorno degli ospiti¹⁰⁴, mentre in ambito culturale troviamo il caso dell'ex oratorio dell' Educatorio della Provvidenza, anch'esso di proprietà di un ex IPAB, oggi Fondazione, e utilizzato per attività culturali, mostre e concerti¹⁰⁵.

Altri casi interessanti sono quelli degli oratori o cappelle presenti all'interno degli ospedali e che, alla luce del pluralismo religioso emergente nella nostra società contemporanea, si è deciso, d'accordo con l'Arcidiocesi, di adibire a "stanze del silenzio" per la meditazione, la preghiera e la riflessione personale di chiunque, senza distinzioni di fede o di credo. Questo è quanto avvenuto nel 2008 nel caso dell'oratorio del presidio ospedaliero San Lazzaro di Torino¹⁰⁶, sito nel quartiere Nizza Millefonti, inutilizzato da quando le suore camilliane avevano smesso di esercitarvi il loro ministero, e ristrutturato all'esito di una consultazione condotta tra i rappresentanti di quattordici confessioni religiose presenti sul territorio¹⁰⁷.

Sempre in ambito ospedaliero, un esito del tutto peculiare è stato riscontrato a seguito della dimissione della cappella dell'Ospedale Giovanni Bosco, sito nel quartiere Barriera di Milano a Torino. In questo caso, il decreto vescovile, emanato nel 2013, era stato giustificato dallo spostamento del luogo di culto dal settimo al primo piano della struttura, per esigenze di riorganizzazione, adeguamento normativo e ampliamento dei reparti, sollevate dalla dirigenza sanitaria.

Tuttavia, contro questa decisione è insorto il Prof. Floriano De Santi, direttore dell'archivio dedicato allo scultore Umberto Mastroianni, artista che aveva realizzato nel 1961 tutti gli elementi decorativi della cappella, ovvero la statua della Madonna, due angeli, l'ambone, il crocifisso, l'acquasantiera e il tabernacolo¹⁰⁸, grazie ai fondi che, negli anni '60, all'epoca

103. OSPEDALE RICOVERO SANTA CROCE, *Riduzione ad usi profani cappella annessa a questo Istituto*, Lettera al Cancelliere Arcivescovile, Prot. 385/C/90, 25 maggio 1990.

104. UFFICIO LITURGICO DIOCESANO. COMMISSIONE LITURGICA. SEZIONE ARTE, *Verbale riunione Sezione Arte del 10 aprile 1990*, Prot. 22/90, 10 aprile 1990.

105. Si veda il sito <https://www.educatoriodellaprovvidenza.it>.

106. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di oratorio a usi profani. Oratorio del Presidio Ospedaliero "S. Lazzaro" posto in Via Cherasco n. 23 nel Comune di Torino*, Prot. 161/D/08, 1° luglio 2008.

107. Si veda, sul punto, E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 106, nonché il sito dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Città della Salute e della Scienza di Torino", https://www.cittadellasalute.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3892%3A-la-stanza-del-silenzio&catid=43%3Aprogetto-religioni&Itemid=199.

108. G. ROSENAL, *Dimissione ad uso profano della cappella piano settimo. Relazione storico-artistica descrittiva*, febbraio 2013.

della costruzione dell'ospedale, erano stati stanziati, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, per l'abbellimento, con opere d'arte, di nuovi edifici pubblici¹⁰⁹. Il docente non aveva esitato ad invocare persino l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, laddove l'Ospedale avesse effettivamente provveduto a smantellare la cappella, giungendo, peraltro, a raccogliere, a sostegno del proprio accorato appello, le firme di ben 134 fra intellettuali e studiosi¹¹⁰.

È sorto, quindi, un aspro dibattito tra i medici, i progettisti responsabili dell'ammodernamento della struttura ospedaliera e i dirigenti dell'azienda sanitaria, ovvero i principali sostenitori dello spostamento, i quali ritenevano troppo grande lo spazio occupato dalla cappella, e quegli studiosi d'architettura e di storia dell'arte che manifestavano la volontà di preservare la struttura, così come pensata e realizzata dal Maestro Mastroianni.

Lo scalpore sollevato da tutte queste iniziative e la volontà di evitare l'incancrenirsi del dibattito ha portato la dirigenza dell'ospedale a rinviare il progetto di spostamento della cappella fino a che, a causa della pandemia da coronavirus, non si è reso necessario trasformare il locale in una stanza di degenza per i pazienti sottoposti a terapia intensiva e subintensiva¹¹¹.

Per dovere di completezza si deve segnalare che, mentre per anni si discuteva circa il destino della cappella, si è proceduto con maggior speditezza alla realizzazione di una "stanza del silenzio", al piano terreno dell'ospedale, che è stata inaugurata il 30 marzo 2017¹¹².

Sempre in ambito pubblico, occorre menzionare la cappella presente presso la Tenuta Bergamino a Marene (CN), di proprietà del Fondo Edifici di Culto: in questo caso il decreto vescovile è stato emanato senza la piena consapevolezza di quale sarà – se vi sarà – un nuovo uso

109. La legge 29 luglio 1949, n. 717, *Norme per l'arte negli edifici pubblici*, individua tre coefficienti percentuali, di valore decrescente con l'aumentare della spesa totale prevista per l'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, al fine del calcolo della quota di spesa da destinare alla realizzazione di opere d'arte da collocare nei succitati nuovi edifici pubblici.

110. L. TORTELLO, *Guerra al San Giovanni Bosco sul futuro della chiesa dell'ospedale*, in *La Stampa*, edizione di Torino, 17 dicembre 2013, consultabile sul sito <https://www.lastampa.it/torino/2013/12/17/news/guerra-al-san-giovanni-bosco-1.35947533/>.

111. A. MONDO, *Smantellata la cappella del San Giovanni Bosco. La diocesi protesta, l'Asl: "Inutilizzata dal 2013"*, in *La Stampa*, edizione di Torino, 20 ottobre 2021, consultabile sul sito <https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/10/20/news/smantellata-la-cappella-del-san-giovanni-bosco-la-diocesi-protesta-l-asl-inutilizzata-dal-2013-1.40830665/>.

112. Così viene riferito dal sito <https://www.nev.it/nev/2017/03/31/torino-stanza-del-silenzio-allospedale-san-giovanni-bosco/>.

per il bene, non avendo il Ministero dell'Interno e, più nello specifico, la Prefettura di Cuneo, precisato la futura destinazione d'uso del bene. Ciò nonostante, il decreto è stato richiesto¹¹³, più volte sollecitato¹¹⁴ e, infine, concesso¹¹⁵.

Da ultimo, un ulteriore possibile riuso per le chiese dimesse di proprietà pubblica che abbiamo riscontrato nella prassi è quello di diventare sale riunioni del Consiglio comunale, così come avvenuto nel caso dell'ex chiesa di Santa Croce a Beinasco (TO). Alla luce dello stato di degrado in cui si trovava l'immobile, utilizzato soltanto saltuariamente per le funzioni liturgiche, sin dagli anni '70 il Comune si attivava per domandare al Parroco la rinuncia in perpetuo al diritto di uso liturgico sul bene, opera barocca dell'arch. Bernardo Antonio Vittone e sede della Confraternita omonima, al fine di poterlo restaurare e destinare a sala per le riunioni del Consiglio comunale¹¹⁶. La Commissione Liturgica proponeva, quindi, al Parroco la stipula di una convenzione con il Comune per un «uso coordinato» dell'edificio per un triennio, sulla base di un «programma generale» delle iniziative da attuare, individuando responsabili, tempistiche e destinatari¹¹⁷. La prima bozza della convenzione prevedeva una “destinazione pluralistica” della chiesa, tale da ampliarne quanto più possibile l'utilizzo da parte della comunità locale, proponendo tre soluzioni in alternativa, ovvero:

- 1) un rapporto diretto tra Comune e Parrocchia;
- 2) la creazione di un organismo di gestione munito di un fondo di dotazione alimentato da ambedue le parti;
- 3) la costituzione di un comitato di programmazione con compiti propositivi delle iniziative, presieduto dal Sindaco, e con altri otto membri, di cui due nominati dal Comune, due dalla Parrocchia, e quattro designati dai principali organismi culturali e sociali del territorio.

113. PREFETTURA DI CUNEO. UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO, *Fondo Edifici di Culto – Cappella di San Giovanni Battista in Tenuta Bergamino in Marene – Gestione bene*, Prot. 29020/5/B/12/scgf, 15 maggio 2018.

114. PREFETTURA DI CUNEO. UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO, *Fondo Edifici di Culto – Cappella di San Giovanni Battista in Tenuta Bergamino in Marene – Gestione bene*, Prot. 398/5/B/12/scgf, 4 gennaio 2019.

115. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di cappella a usi profani. Cappella di San Giovanni Battista in Marene (CN)*, Prot. CAN/D/0065/2019, 16 gennaio 2019.

116. Dattiloscritto non datato.

117. COMMISSIONE LITURGICA DIOCESANA. SEZIONE ARTE, *Verbale riunione esame progetti del 18 novembre 1977*, Prot. 89/77, 18 novembre 1977.

Le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'edificio sarebbero state sostenute dal Comune, mentre ci si sarebbe successivamente accordati per la ripartizione di quelle ordinarie¹¹⁸.

Nonostante tutti questi buoni propositi, alla fine si optò, molto più semplicemente, per un'intesa tra la Parrocchia – che si impegnava a richiedere alla Confraternita omonima, avente sede in quella chiesa, di esprimersi favorevolmente in merito alla cessazione dell'uso liturgico – e il Comune, al quale si domandava un impegno scritto a non celebrarvi matrimoni civili. In cambio della dimissione, il Comune avrebbe dovuto realizzare alcune opere di urbanizzazione primaria in favore di una nuova chiesa, da poco costruita¹¹⁹.

Il decreto vescovile di dimissione veniva, quindi, emanato nel 1985, con espresso divieto di celebrazione di matrimoni civili, nonché di svolgimento di attività di gioco, danza, divertimento o commerciali, e di quelle comunque contrarie alla fede o alla morale cattolica o in contrasto con la destinazione originaria del luogo¹²⁰.

Attualmente l'immobile risulta essere adibito a sala consiliare del Comune di Beinasco e si caratterizza per una soluzione architettonica molto originale, che ha previsto l'inserimento, al centro dell'aula, di una struttura metallica inclinata a gradoni, dotata di poltroncine, utilizzabile come platea per il pubblico in occasione delle sedute del Consiglio comunale o di altri incontri pubblici. Al progettista, arch. Domenico Bagliani, è stato riconosciuto dall'Ordine degli Architetti di Torino il premio "Architetture Rivelate", prima edizione, anno 2004, per la qualità dell'intervento¹²¹.

7. Esempi di dimissione e riuso in ambito pubblico

Numerosi sono i casi di dimissione e conseguente trasferimento della proprietà da un ente ecclesiastico ad un ente pubblico, ovvero, tendenzialmente, al Comune: infatti, su 66 edifici di culto che possiamo stimare

118. Dattiloscritto non datato, *Prima ipotesi per una bozza relativa all'uso pluralistico dell'edificio monumentale detto "chiesa della Confraternita della Santa Croce"*.

119. Dattiloscritto non datato, *Bozza di convenzione tra la chiesa S. Croce in Beinasco e il Comune di Beinasco*, contenente l'intesa raggiunta in data 4 marzo 1982.

120. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di chiesa ad usi profani. Chiesa di S. Croce nel territorio della Parrocchia di S. Giacomo Maggiore Apostolo in Beinasco*, Prot. 300/D/85, 27 novembre 1985.

121. Si veda il sito dell'Ordine degli Architetti di Torino, http://www.ord.to.archiworld.it/editoria/repubblica/04/rep_04_12.pdf.

come originariamente di proprietà ecclesiastica, ben 39 sono passati in mano pubblica.

Parecchi casi riguardano chiese confraternali, le quali si sono dovute confrontare molto spesso con l'estinzione della confraternita deputata al loro uso culturale e alla loro manutenzione, a causa del venir meno dei confratelli. Un esempio è quello della chiesa della Confraternita di Santa Croce, che, per tale motivo, è stata ridotta a usi profani¹²² nel 1979 e donata nel 1983 al Comune di Racconigi, con l'onere, inserito a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 793, comma quarto, c.c., di adibire il bene «esclusivamente a “Museo di storia religiosa locale” ed ad altre manifestazioni culturali con espressa esclusione, in ogni caso, dell'utilizzazione a locale di gioco, danza, divertimento e commercio»¹²³.

Prima di proporre la cessione del bene al Comune, la Parrocchia aveva riscontrato l'interessamento da parte di una banca, che intendeva acquistare la chiesa al fine di adibirla ad uffici, ma il Consiglio Amministrativo Diocesano aveva chiaramente espresso la propria preferenza per un utilizzo di tipo pubblico, anziché privato, del bene¹²⁴. Nello specifico, venivano avanzate due proposte: o la stipula di un comodato d'uso gratuito con il Comune, prevedendo che gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria fossero posti in capo al comodatario, oppure l'acquisto del bene da parte dell'ente comunale¹²⁵.

Tuttavia, in questo come anche in altri casi (si pensi anche alla chiesa di Sant'Orsola a Sommariva del Bosco¹²⁶ e alla chiesa della Confraternita di San Giuseppe a Murello¹²⁷) una volta trasferita la proprietà al Comune, queste chiese, anziché ospitare un museo di storia religiosa locale, sono più facilmente diventate sedi polivalenti per lo svolgimento di più generiche e diversificate attività culturali, come mostre, esposizioni, concerti e

122. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Decreto di dimissione a usi profani della chiesa della Confraternita di S. Croce al Comune di Racconigi (CN)*, 20 luglio 1979.

123. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Decreto di autorizzazione alla donazione della chiesa della Confraternita di S. Croce al Comune di Racconigi (CN)*, 23 luglio 1979; *Donazione modale*. Atto a rogito Notaio Arangio Corrado in data 15 dicembre 1983, registrato ai nn. 1747/471 di Repertorio e di Raccolta.

124. CURIA ARCIVESCOVILE. CONSIGLIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO, *Dimissione edificio chiesa Confraternita Santa Croce*, 25 settembre 1975.

125. CURIA ARCIVESCOVILE. CONSIGLIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO, *Chiesa Confraternita S. Croce in Racconigi*, 26 marzo 1976.

126. Sia consentito rinviare, sul punto, a D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: Casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino*, cit., 126-127.

127. Si veda il sito [https://artbonus.gov.it/117-14-confraternita-di-san-giuseppe-\(la-crusà\).html](https://artbonus.gov.it/117-14-confraternita-di-san-giuseppe-(la-crusà).html).

convegni, probabilmente per mancanza di fondi oppure per il venir meno dell'interesse da parte del nuovo proprietario o, ancora, per le difficoltà incontrate dal punto di vista burocratico (inventariazione dei beni, rilascio delle autorizzazioni da parte delle Soprintendenze, adeguamento dei locali alle normative richieste per i musei ecc.).

Sembra paradossale, eppure gli unici musei che sono stati effettivamente realizzati sono quelli ospitati in chiese dimesse rimaste di proprietà ecclesiastica. Questo è il caso dell'antica chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paoli Apostoli a Cantoira (TO)¹²⁸, destinata a diventare un museo di arte sacra¹²⁹, e della cappella del SS. Rosario a Usseglio (TO)¹³⁰, data in locazione al Comune¹³¹, affinché diventasse una delle sedi del Museo civico alpino "Arnaldo Tazzetti"¹³², gestito dall'Associazione Amici del Museo Civico di Usseglio e dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico-ambientale delle Valli di Viù.

Il nuovo uso come sale multifunzionali per attività culturali appare, invece, decisamente prevalente, quando si verifica il trasferimento della proprietà del bene da un ente ecclesiastico (parrocchia o confraternita) ai Comuni: questo è il caso dell'ex chiesa della Madonna del Carmine a Piossasco (TO)¹³³, dell'ex chiesa del SS. Nome di Gesù o dei flagellanti o dei Battuti Bianchi a Pecetto Torinese (TO)¹³⁴, dell'ex chiesa del SS. Nome di Gesù a Vigone (TO)¹³⁵, dell'ex chiesa del Santo Spirito (detta anche cappella della Trinità) a Rivalba (TO)¹³⁶, dell'ex chiesa della confraternita

128. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di chiesa ad usi profani. Antica Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli sita nel Comune di Cantoira*, Prot. 188/D/05, 11 luglio 2005.

129. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 88.

130. ARCIDIOCESI DI TORINO. UFFICIO LITURGICO DIOCESANO, *Usseglio (TO) - Cappella del SS. Rosario. Dimissione chiesa ad uso profano*, Prot. 629/2009, 10 dicembre 2009.

131. PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE IN USSEGLIO, *Richiesta dimissione ad uso profano della cappella SS. Rosario*, 24 gennaio 2009.

132. Si veda il sito del museo <https://www.vallediviu.it/museocivicotazzetti/>.

133. Si vedano i siti http://old.comune.piossasco.to.it/Locali/Locali_Carmine.htm e <https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/i-beni-artistici>.

134. Si veda il sito <https://www.comune.pecetto.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/chiesa-della-confraternita-del-ss-nome-di-gesu-4898-1-cba9876c247e93169be265ada90582d7>.

135. Sull'uso per mostre di opere d'arte o fotografiche, si veda il sito <https://comune.vigone.to.it/ita/pagine.asp?id=144&idindice=5&title=Chiese>.

136. Si veda, per un approfondimento sui lavori di restauro della Cappella della Trinità, al fine di adibirla a spazio polivalente per mostre e convegni, il sito del comune di Rivalba, <https://www.comune.rivalba.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/cappella-della-trinita-44892-1-5016514e8928a58c99eef91b24c2fec8>.

della SS. Trinità a Cuorgnè (TO)¹³⁷, dell'ex chiesa della confraternita (detta Crociata) di San Giovanni Battista a Savigliano (CN)¹³⁸, dell'ex chiesa della confraternita dello Spirito Santo a Sciolze (TO)¹³⁹ e dell'ex chiesa della confraternita dello Spirito Santo a Polonghera (TO)¹⁴⁰.

Stessa sorte è toccata alla chiesa di San Bernardino a Sommariva del Bosco (CN), dimessa a usi profani insieme alla vicina chiesa di Sant'Orsola, dopo quasi vent'anni di trattative tra autorità ecclesiastiche e Comune sulla scelta dello strumento giuridico da adottare, se compravendita, comodato o donazione, e che è stata infine donata nel 1998 dalla Parrocchia al Comune, divenendo sede dell'Auditorium "Vittorio Amedeo di Seyssel d'Aix", a disposizione per le attività promosse dalle associazioni del paese¹⁴¹.

Proprio per favorire lo sviluppo dell'associazionismo locale, l'ex chiesa di San Michele Arcangelo a Favria (TO)¹⁴², una volta divenuta di proprietà comunale, è stata adibita a spazio polivalente per lo svolgimento di attività ricreative e culturali promosse dagli attori del territorio¹⁴³, mentre per l'ex chiesa di Sant'Egidio a San Gillio (TO)¹⁴⁴ è stata prospettata la concessione in gestione a un'associazione del territorio¹⁴⁵, dopo il trasferimento della proprietà al Comune.

137. Si veda il sito <https://www.comune.cuorgne.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/chiesa-della-ss-trinita-33409-1-80564986413b060eb773278f9559d69c>.

138. Si veda, a titolo di esempio, il sito <https://www.targatocn.it/2018/10/02/amp/argomenti/eventi/articolo/a-savigliano-ritorna-la-mostra-di-arte-contemporanea-agorarte.html>.

139. ARCH. G. LAGANÀ, *Relazione sullo stato di fatto, sulle modalità e sui costi del recupero della chiesa della Confraternita dello Spirito Santo in Sciolze*, agosto 1998, 1.

140. Sull'acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune e sul relativo progetto di recupero, si veda il sito <https://www.lapancalera.it/progetto-recupero-chiesa-confraternita-spirito-santo-polonghera-la-pancalera/>.

141. Sia consentito rinviare, sul punto, a D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: Casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino*, cit., 119-127, per quanto riguarda l'approfondita disamina, a titolo esemplificativo, dei casi dell'ex chiesa di San Bernardino e dell'ex chiesa di Sant'Orsola, donate dalla Parrocchia SS. Giacomo e Filippo al Comune di Sommariva del Bosco (CN), al fine di adibirle ad attività culturali, dopo trattative e procedimenti ecclesiastici e civili protrattisi per quasi venti anni (1981-1997).

142. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di chiesa a usi profani. Chiesa di San Michele Arcangelo sita in Favria*, Prot. 786/D/94, 23 dicembre 1994.

143. Si veda il sito <https://www.comune.favria.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/chiesa-di-san-michele-al-castello-ora-salone-polifunzionale-sec-xiv-2422-1-c8571d3b2a27bcc8f45f412a9457ed8>.

144. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di chiesa a usi profani. Chiesa non parrocchiale di S. Egidio, sita nel Comune di San Gillio*, Prot. 89/D/16, 31 maggio 2016.

145. PARROCCHIA SANT'EGIDIO, *Richiesta di alienazione antica chiesa di S. Egidio*, Lettera all'Ufficio Liturgico, 23 novembre 2015.

La donazione al Comune è stata individuata come unica soluzione possibile per consentire il risanamento conservativo dell'ex cappella di San Giuseppe ad Alpignano (TO)¹⁴⁶, al fine di adibirla a polo per mostre ed eventi culturali¹⁴⁷, mentre è stata effettivamente perfezionata in favore del Comune di Salassa (TO)¹⁴⁸, dove l'ex chiesa dell'Immacolata Concezione di Salassa¹⁴⁹ sarà presto trasformata in una sala multifunzionale¹⁵⁰.

Sempre in ambito culturale, abbiamo potuto riscontrare la donazione di una chiesa dimessa ad un Comune, al fine di potervi allestire una biblioteca civica, come avvenuto nel caso dell'ex chiesa di Santa Elisabetta a Buttigliera Alta (AT)¹⁵¹, oppure un centro culturale e l'archivio storico comunale, come nel caso dell'ex chiesa di San Sebastiano a Druento (TO)¹⁵², ovvero la sede del Festival Internazionale della Musica "Clara e Robert Schumann", nel caso dell'ex chiesa di San Bartolomeo a Castelnuovo Don Bosco (TO)¹⁵³. Un caso del tutto peculiare è poi quello dell'ex Seminario Arcivescovile, sito a Chieri (TO): alienato al Comune, esso è divenuto sede della "Casa Don Bosco", un museo sulla vita del "Santo dei giovani", mentre nell'annesso oratorio, dimesso a usi profani nel 1990, si tengono concerti e mostre¹⁵⁴.

In ambito sociale ricade, invece, il caso della chiesa succursale di Sant'Anna a None (TO): realizzata negli anni '80 in una zona periferica del paese e priva di valore culturale, essa è stata dimessa ad usi profani

146. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di cappella a usi profani. Cappella di San Giuseppe sita nel Comune di Alpignano*, Prot. 283/D/15, 28 ottobre 2015.

147. PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO, *Lettera all'Ufficio Liturgico Diocesano*, 4 dicembre 2015.

148. Si veda il sito <https://primailcanavese.it/cronaca/la-chiesa-dei-disciplinati-adesso-passa-al-comune-di-salassa/>.

149. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di chiesa ad usi profani. Chiesa dell'Immacolata Concezione della B.V.M. sita nel Comune di Salassa*, Prot. 90/D/16, 31 maggio 2016.

150. Si veda il sito <https://www.quotidianocanavese.it/politica/salassa-nuova-vita-per-l-ex-chiesa-dei-disciplinanti-diventera-un-centro-culturale-39743/>.

151. Si vedano i siti <http://www.comune.buttigliera.at.it/Home/Guida-al-paese?IDPagina=17731&IDCat=2699> e <http://www.studiomaccagno.it/biblioteca-comunale/>.

152. Si veda il sito <https://www.edizionicomunali.it/materiale/giornali/druento.pdf>.

153. M. RISSONE, *Il festival Schumann a Castelnuovo Don Bosco*, in *La Stampa*, edizione di Asti, 14 luglio 2016, consultabile sul sito <https://www.lastampa.it/asti/2016/07/14/news/il-festival-schumann-a-castelnuovo-don-bosco-1.34835218>.

154. Si vedano i siti <http://www.startgallerychieri.it/benvenuti-a-start/> e <https://www.comune.chieri.to.it/cultura-turismo/museo-don-bosco>.

nel 2009 per essere alienata dalla Parrocchia al Comune e diventare sede del consorzio intercomunale socio-assistenziale e della locale Croce Verde¹⁵⁵, mentre il prezzo della compravendita è stato impiegato per realizzare interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa parrocchiale¹⁵⁶.

Per quanto riguarda l'Istituto Rosmini di Torino, il suo annesso oratorio, dimesso nel 2001, è stato adibito, a seguito di alienazione, ad aula magna per la sede dei corsi di laurea in professioni sanitarie "Antonio Rosmini" dell'Università degli Studi di Torino¹⁵⁷.

Un altro possibile esito del procedimento di dimissione e riuso in favore dei Comuni è quello di adibire le chiese dimesse a case comunali. Questo è quanto accaduto all'ex chiesa dei SS. Carlo e Grato a Marentino (TO), dimessa a usi profani nel 1989 e donata dalla proprietaria Confraternita dello Spirito Santo al Comune nel 1996, dopo essere stata concessa per qualche anno in comodato all'ente pubblico¹⁵⁸. In questo modo, è stato possibile facilitare l'inizio dei lavori di ristrutturazione ed evitare la demolizione del bene, già paventata nel 1965, a causa delle sue precarie condizioni e del suo prolungato inutilizzo¹⁵⁹. Sembra un esito paradossale, eppure non è poi così assurdo che una chiesa, da sempre luogo di incontro e di preghiera aperto a chiunque, possa diventare la casa di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni personali e religiose, come sede di un municipio. Anzi, ciò costituisce la dimostrazione lampante del ruolo centrale che hanno avuto e dell'importanza che tuttora possono rivestire i numerosi edifici di culto che costellano i nostri territori.

Molto interessante è anche il caso – fuori elenco, in quanto antecedente al 1978 – della chiesa di San Giovanni Battista Decollato o della Confraternita della Misericordia a Savigliano (CN), dichiarata bene culturale già con D.M. 7 settembre 1909 e danneggiata dai bombardamenti durante la II Guerra Mondiale. Una volta privata dei suoi arredi, essa veniva dimessa ad usi profani con decreto vescovile in data 4 ottobre 1960 per essere uti-

155. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 119.

156. PARROCCHIA SS. GERVASIO E PROTASIO DI NONE, *Richiesta di autorizzazione per dimissione ad usi profani della Chiesa di Sant'Anna in None*, 12 gennaio 2009.

157. Si vedano i siti <https://portalerosmini.wixsite.com/cdlprofsanitarie> e https://medtriennialito.campusnet.unito.it/do/strutture.pl/Show?_id=49b9.

158. P.P. FALCONE, *La chiesa di San Carlo*, in *Giornale della comunità parrocchiale di Marentino*, n. 25 (dicembre 1993), 9.

159. PARROCCHIA DI MARENTINO, *Lettera alla Soprintendenza ai Monumenti*, 10 novembre 1965.

lizzata come deposito e magazzino¹⁶⁰. Infatti, i costi stimati nel 1953 per il ripristino erano talmente elevati da risultare insostenibili per i membri della confraternita proprietaria che, di fatto, si era ormai estinta¹⁶¹.

Nel 1966 venivano intavolate le trattative per la cessione dell'area al Comune, che avrebbe inteso demolire la chiesa per costruirvi una scuola; tuttavia il Ministero per la Pubblica Istruzione, all'epoca competente in materia di tutela del patrimonio storico-artistico, aveva negato l'autorizzazione alla demolizione, in quanto il complesso costituiva un «bell'esempio del '700 piemontese degno di essere protetto, restaurato e conservato», ed affermava di «essere disposto, a lavori eseguiti e collaudati, ad intervenire con proprio contributo commisurato all'entità della spesa sostenuta per le opere di carattere artistico-monumentale effettuate»¹⁶². L'immobile si trovava, infatti, in una situazione molto precaria: il campanile minacciava di crollare, la volta appariva lesionata in più punti, mentre i muri perimetrali presentavano numerose crepe¹⁶³. I lavori, tuttavia, non iniziarono: il Comune, infatti, non essendone proprietario, non prendeva l'iniziativa, così come la Parrocchia, in quanto l'effettivo titolare risultava essere la Confraternita della Misericordia, ovverosia un ente ecclesiastico distinto, anche se ormai, di fatto, estinto. Da parte sua, nemmeno l'Ufficio Amministrativo Diocesano poteva dichiararsi competente, in quanto la Diocesi non risultava né proprietaria dell'immobile né amministratrice della confraternita¹⁶⁴.

Nel marzo 1977 la Sezione Arte della Commissione Liturgica Diocesana esprimeva il proprio parere favorevole circa la proposta di trasferimento della proprietà dell'immobile, privo di utilità pastorale e fatiscente, al Comune¹⁶⁵, nonché di interessare la Soprintendenza e la Regione Piemonte per la programmazione degli interventi di restauro¹⁶⁶. Pochi mesi dopo, a

160. Così riferisce il sito ufficiale del Comune di Savigliano, in un'apposita scheda descrittiva http://www.comune.savigliano.cn.it/upload/savigliano_ecm10/gestionedocumentale/1_Croce_Nera-I_ruderi_prima_del_restauero_784_4399.pdf.

161. ARCH. O. GARZINO, *Arciconfraternita di S. Giovanni Decollato detta della Misericordia - Savigliano*, relazione di perizia tecnica non datata, 2.

162. *Ivi*, 4.

163. *Ivi*, 5.

164. UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO, *Savigliano (Cn) - Arciconfraternita della Misericordia*, lettera alla Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte, 26 febbraio 1970.

165. COMMISSIONE LITURGICA DIOCESANA. SEZIONE ARTE, *Verbale riunione esame progetti del 18 marzo 1977*, Prot. 31/77, 18 marzo 1977.

166. COMMISSIONE LITURGICA DIOCESANA. SEZIONE ARTE, *Verbale riunione esame progetti del 19 settembre 1980*, Prot. 53/80, 19 settembre 1980.

seguito di un sopralluogo del capo ufficio tecnico, il Sindaco ritenne opportuno emanare un'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'allora vigente art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, *Testo Unico della legge provinciale e comunale*, con la quale si ordinava al Parroco di provvedere alla «immediata demolizione delle strutture pericolanti del fabbricato della Chiesa della Misericordia entro 15 giorni dalla data della notifica», con l'avvertimento che, in difetto, avrebbe provveduto il Comune, addebitando le spese al Parroco e fatto salvo l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti¹⁶⁷. La demolizione veniva, tuttavia, impedita a seguito di un sopralluogo di un funzionario della Soprintendenza: si decideva, quindi, di procedere con la cessione dell'edificio al Comune e la predisposizione di un programma di restauro sovvenzionato dal Provveditorato alle opere pubbliche¹⁶⁸.

Per dare attuazione all'indirizzo concordato, il Vescovo diocesano provvedeva a nominare il Parroco di San Pietro in Savigliano quale amministratore della chiesa dell'Arciconfraternita della Misericordia, la quale aveva «cessato ogni attività per mancanza assoluta di confratelli», ai soli fini di poter addivenire alla stipula del contratto di donazione dell'immobile al Comune¹⁶⁹. Ciò nonostante, l'accordo raggiunto tra la Parrocchia, la Soprintendenza e il Comune veniva meno nel maggio 1979, allorché il Consiglio comunale rifiutava all'unanimità di ricevere il bene in donazione, sostenendo che la chiesa era «fatiscente»¹⁷⁰. La Soprintendenza esprimeva, quindi, il proprio rammarico e invitava il Sindaco e la proprietà al «rispetto delle leggi e disposizioni in materia di tutela dei beni culturali» e, quindi, a «provvedere ai lavori di puntellamento e restauro necessari ad impedire l'ulteriore degrado o il crollo del fabbricato nell'attesa che si individuino attendibili fonti e collaborazioni per il recupero funzionale dell'intero fabbricato», nonché a interessare la Regione Piemonte per il reperimento di finanziamenti¹⁷¹. L'Ufficio Liturgico Diocesano, da parte sua, riconosceva, da un lato, l'impossibilità di abbattere i ruderi dell'edificio, in quanto di interesse storico-artistico, e, dall'altro, l'assoluta mancanza di fondi per i restauri da parte della

167. CITTÀ DI SAVIGLIANO, *Ordinanza di demolizione di struttura pericolante*, Prot. 7309, 15 settembre 1977.

168. UFFICIO LITURGICO DIOCESANO, *Savigliano, chiesa della Confraternita della Misericordia*, Prot. 16/80, 29 febbraio 1980.

169. CURIA ARCIVESCOVILE DI TORINO, *Arciconfraternita della Misericordia in Savigliano. Amministratore e legale rappresentante*, Prot. 5/D/79, 25 gennaio 1979.

170. CITTÀ DI SAVIGLIANO, *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45*, 14 maggio 1979.

171. SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE, *Savigliano (CN) - Legge 1.6.1939 - Chiesa della Confraternita della Misericordia*, Prot. 1245, 24 luglio 1980.

Parrocchia, la quale si rendeva disponibile a cedere gratuitamente il bene e il terreno al Comune, per consentirne il restauro e una nuova destinazione d'uso¹⁷². Lo studio di un piano di recupero complessivo dell'area veniva richiesto dalla Regione Piemonte al Comune, onde poter valutare il nuovo utilizzo del bene e gli interventi da effettuare¹⁷³, mentre la Soprintendenza richiamava la disponibilità del Provveditorato alle opere pubbliche all'effettuazione degli interventi urgenti e necessari a garantire la conservazione dell'immobile¹⁷⁴.

A dispetto di questi sforzi, nulla di significativo si verificava e nel 1984 veniva notificata una seconda ordinanza contingibile e urgente, con la quale il Sindaco, alla luce dell'aggravamento dello stato di instabilità e precarietà dell'edificio, nonché del pericolo per la pubblica sicurezza, intimava nuovamente al Parroco di procedere al ripristino o alla demolizione delle strutture pericolanti entro 15 giorni¹⁷⁵. Interveniva, quindi, nuovamente la Soprintendenza, auspicando che gli interventi si limitassero a quelli «indispensabili per evitare danni notevoli all'opera» e, ribadendo il proprio parere negativo alla demolizione, incoraggiava «iniziative volte al recupero dell'edificio»¹⁷⁶. Ciò nonostante, la demolizione incominciò ad opera del Comune in data 29 marzo 1984 e si protrasse dalle ore 7 alle ore 11.30, quando fu interrotta dai Carabinieri, intervenuti sul posto, non appena ricevuto un telegramma della Soprintendenza che intimava l'immediata sospensione dei lavori¹⁷⁷.

Si mobilitò, quindi, un gruppo di architetti, ingegneri e geometri che, effettuato un sopralluogo, constatò che dell'antica chiesa erano rimasti soltanto più la facciata e il campanile, e sollecitò un intervento urgente

172. UFFICIO LITURGICO DIOCESANO, *Savigliano, Confraternita della Misericordia*, Prot. 60/80, 8 novembre 1980.

173. REGIONE PIEMONTE. ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, *Savigliano (CN) - Confraternita della Misericordia. Piano di recupero di parte del centro storico*, Prot. 1441/BA, 5 marzo 1981.

174. REGIONE PIEMONTE. ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, *Savigliano (CN) - Legge 1/6/1939 n. 1089 - Confraternita della Misericordia*, Prot. 7330/80, 5 marzo 1981.

175. COMUNE DI SAVIGLIANO, *Ordinanza contingibile e urgente n. 13*, Prot. 3376, 27 febbraio 1984.

176. SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE, *Savigliano (CN) - Legge 1.6.1939 n. 1089 - Chiesa della Misericordia - Grave stato di degrado segnalato fin dal 1967*, Prot. 2230, 10 marzo 1984.

177. Così riferisce il sito ufficiale del Comune di Savigliano, in una scheda descrittiva, consultabile sul sito http://www.comune.savigliano.cn.it/upload/savigliano_ecm10/gestionedocumentale/1_Croce_Nera-I_ruderi_prima_del_restauero_784_4399.pdf.

di consolidamento delle strutture¹⁷⁸. Prese posizione anche l'Associazione "Italia Nostra", la quale sottolineò che «l'abbattimento abusivo» non doveva essere considerato la «soluzione finale al problema» e auspicava un «progetto di consolidamento e sistemazione» di ciò che restava del fabbricato¹⁷⁹.

Da parte sua, la Soprintendenza informava della situazione il Ministero, sollecitando un sopralluogo degli Ispettori Centrali, e richiedeva al Comune l'esecuzione urgente degli interventi necessari per assicurare la pubblica incolumità, a seguito della parziale demolizione del bene¹⁸⁰. Respingeva le accuse di inadempienza il Comune, il quale declinava ogni responsabilità conseguente alla pericolosità pubblica dell'immobile, sottolineando di non esserne proprietario e che «qualsiasi intervento di spesa inerente ad interventi diversi [da quelli relativi alla tutela della pubblica incolumità] sarebbe [stato] illegittimo in quanto [avrebbe configurato] il reato di peculato per distrazione, essendo l'edificio di proprietà della Curia»¹⁸¹. L'Ufficio Amministrativo Diocesano rispondeva precisando che il bene in realtà risultava essere di proprietà della Confraternita della Misericordia, «ente giuridico a sé stante» rispetto alla Parrocchia, «riconosciuto con Regio Decreto 2 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1936 (reg. 376, foglio 80), nel quale si specifica che è alle dipendenze dell'Autorità Ecclesiastica solo per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione»¹⁸². La Soprintendenza ribadiva la necessità che il Comune o, in sua surroga, la Prefettura, procedesse ai puntellamenti e alle rimozioni necessarie per garantire la pubblica sicurezza; constatava l'arbitrarietà dell'intervento sindacale di

178. AA.VV., *Relazioni tecniche di sopralluogo in data 4 aprile 1984 e 14 giugno 1984*.

179. ITALIA NOSTRA. CONSIGLIO INTERREGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, *Lettera all'Amministrazione Comunale di Savigliano, al Parroco di San Pietro Apostolo in Savigliano, alla Curia Arcivescovile di Torino, alla Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici del Piemonte, alla Soprintendenza per i Beni artistici e storici del Piemonte e all'Associazione Natura Nostra*, Prot. 111/84, 26 aprile 1984.

180. SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI, *Savigliano (CN) - Legge 1.6.1939 n. 1089 - Chiesa Confraternita di S. Giovanni Decollato o della Misericordia - Abbattimento - Rimozione parti pericolanti*, Prot. 5640, 5 luglio 1984.

181. CITTÀ DI SAVIGLIANO, *Chiesa confraternita di San Giovanni decollato o della Misericordia*, Prot. 11981, 11 luglio 1984.

182. UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO, *Lettera alla Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici del Piemonte, al Sindaco di Savigliano, al Ministero per i Beni culturali e ambientali, alla Prefettura di Cuneo, al Procuratore della Repubblica di Saluzzo, al Pretore di Savigliano, al Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo e agli Arch. Buscatti-Durando*, Prot. 783.84/UA, 14 luglio 1984.

demolizione e auspicava, al fine di agevolare l'esecuzione dei lavori di restauro, la cessione della proprietà del bene al Comune, nei confronti del quale si riservava, tuttavia, di richiedere la «rimessa in pristino per i gravissimi e ingiustificati danni perpetrati all'edificio stesso a pregiudizio dei valori dichiarati di pubblico interesse»¹⁸³.

Una svolta si rinviene soltanto nel 1985, quando, all'esito di nuovi colloqui tra l'Arcidiocesi e il Comune di Savigliano, si ripalesa la disponibilità dell'ente pubblico ad accettare in donazione l'intera proprietà della confraternita¹⁸⁴. La soluzione della vicenda non è stata, comunque, a portata di mano, in quanto la stipula del rogito notarile è avvenuta, ottenute le autorizzazioni ecclesiastiche (decreto vescovile di autorizzazione alla donazione, previo parere favorevole del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori) e civili (autorizzazione prefettizia al Comune per l'acquisto), soltanto nel 1999. Acquisita la proprietà dell'area, il Comune ha potuto procedere, tra il 2005 e il 2010, ai lavori di restauro dei ruderi esistenti e all'inserimento, dietro alla facciata e al campanile, di una struttura moderna, progettata dall'arch. Gianfranco Gritella, al fine di realizzare un Auditorium, denominato “*Creusà Neira*”, in ricordo dell'antica confraternita. Una profonda crepa, appositamente tracciata sulla facciata dell'ex chiesa, intende ricordare questa tormentata vicenda, che si è sviluppata tra la «melanconia tragica e il fascino estetico della rovina»¹⁸⁵, ma che forse, al di là di queste belle parole poetiche, nasconde, invece, un esempio non molto positivo di mancanza di collaborazione tra le autorità civili ed ecclesiastiche, e che avrebbe potuto concludersi in modo diverso e in tempi più celeri.

Anche il caso della chiesa della Santa Croce ad Avigliana (TO), come il precedente, si situa “fuori elenco”, in quanto la succitata chiesa è stata dimessa, su richiesta del Parroco, con decreto vescovile in data 21 agosto 1961¹⁸⁶, ai sensi del can. 1187 dell'allora vigente codice di diritto canonico

183. SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI, *Savigliano (CN) - Chiesa Confraternita di S. Giovanni decollato o della Misericordia - Abbattimento - Rimozione parti pericolanti - l. 1/6/1939 n. 1089*, Prot. 6512/3671, 16 luglio 1984.

184. UFFICIO LITURGICO DIOCESANO, *Savigliano, Arciconfraternita di San Giovanni Battista Decollato o della Misericordia*, Prot. 31/85, 7 maggio 1985.

185. Così riporta il sito ufficiale del Comune di Savigliano <http://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=16540&idCat=16657&ID=23831&TipoElemento=categoria>.

186. CARD. M. FOSSATI, Arcivescovo di Torino, *Decreto ex Can. 1187 del Codice di Diritto Canonico*, Prot. 42/61, 21 agosto 1961.

piano-benedettino¹⁸⁷, con la motivazione di adibire il bene, già di proprietà di una confraternita, estinta per mancanza di membri, a salone per le opere parrocchiali, escluso l'uso per cinema o teatro. Ci interessa, comunque, esaminarlo, per le peculiari questioni ad esso sottese, concernenti, in particolare, la natura giuridica delle confraternite.

A seguito di un evento atmosferico, che nel 1968 comportò il crollo di parte del tetto e fessurazioni sulle pareti della chiesa¹⁸⁸, l'Associazione "Amici di Avigliana" propose nel 1972 di acquistare l'immobile con l'intento di farne un salone per attività culturali, ma le trattative si interruppero per l'impossibilità di determinare con certezza, da un punto di vista giuridico, chi fosse l'ente proprietario¹⁸⁹. Successivamente si propose come acquirente anche il Comune, che da dieci anni utilizzava la chiesa come deposito, per farne un "museo di storia religiosa locale", in quanto risultava troppo oneroso per la Parrocchia sostenere da sola il costo dei lavori necessari per la trasformazione dell'edificio in salone parrocchiale¹⁹⁰.

All'esito di una ricerca effettuata dalla Curia e alla luce di un parere reso dalla Soprintendenza¹⁹¹, sulla base della normativa antecedente la stipula dell'Accordo di Villa Madama, la Confraternita in questione doveva essere qualificata non come ente ecclesiastico, in quanto privo del riconoscimento dello «scopo esclusivo o prevalente di culto», ai sensi e per gli effetti dell'art. 77, comma primo, del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, bensì doveva essere equiparata alle IPAB, Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza, ai sensi dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6792¹⁹². La succitata soluzione giuridica è stata successivamente confermata anche da una nota della Prefettura di Torino, secondo la quale, stante l'inerzia della Confraternita, il Beneficio Parrocchiale di San Giovanni,

187. Can. 1187. Se le riparazioni non sono possibili, l'Ordinario del luogo può ridurre la chiesa ad uso profano ma non sordido, trasferendo gli oneri, i redditi e i titoli della parrocchia a un'altra chiesa.

188. PARROCCHIA SS. GIOVANNI E PIETRO, *Lettera alla Commissione Diocesana di Arte Sacra*, 26 settembre 1968.

189. PARROCCHIA SS. GIOVANNI E PIETRO, *Lettera al Vicario Generale, al Direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano, all'Incaricato per le Confraternite e al Direttore dell'Ufficio Amministrativo Diocesano*, 30 dicembre 1982.

190. *Ibidem*.

191. SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE, *Condizioni giuridiche delle Confraternite: estinzione di fatto e non di diritto e titolarità dei beni*, Prot. 5741, 20 novembre 1978.

192. ARCIDIOCESI DI TORINO. VICARIO GENERALE, *Lettera*, Prot. UL/11/84, 6 febbraio 1984.

in persona del Parroco, avrebbe usucapito la proprietà dell'immobile per possesso ultraventennale ex art. 1158 c.c.¹⁹³. A questo punto la Parrocchia, responsabile civilmente e penalmente per gli eventuali danni causati dall'immobile in stato di pericolo, è stata spronata a donare al Comune l'ex chiesa, che, opportunamente restaurata, risulta tuttora utilizzata per mostre e altre manifestazioni culturali¹⁹⁴.

Al fine di comparare le procedure anteriori alla promulgazione del nuovo codice di diritto canonico del 1983 e alla firma dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 1984 con quelle attuali, riteniamo opportuno presentare il caso della chiesa della Madonna del Carmine di Piossasco (TO), uno dei più risalenti fra quelli contenuti nel nostro elenco e da noi esaminati. Citato nel Quaderno n. 18 dell'Ufficio Liturgico¹⁹⁵, si verificò nel 1980, allorquando vigeva ancora il sistema dei benefici, per cui l'atto pubblico che è stato stipulato è consistito nella «cessione dal beneficio parrocchiale di San Francesco di Piossasco al Comune di Piossasco della Chiesa della Madonna del Carmine»¹⁹⁶, per il prezzo simbolico di mille lire. La nuova destinazione dichiarata nell'atto e nell'allegato decreto di dimissione ad usi profani¹⁹⁷ è a «centro per attività culturali».

L'atto di alienazione è stato perfezionato a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa all'epoca vigente, ovvero di un'autorizzazione all'alienazione, resa, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1939, n. 1089¹⁹⁸, dal Direttore Generale del Ministero per i Beni

193. PREFETTURA DI TORINO, *Chiesa di Santa Croce in Avigliana della omonima Confraternita*, Prot. 5780/A/S, 14 novembre 1984.

194. Così riferisce il sito ufficiale del Comune di Avigliana: <https://www.comune.avigliana.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/chiesa-di-santa-croce-xvii-xviii-39623-1-21828cd0df218e6417acce765e72bd66>.

195. R. GABETTI - A. MARENGO (a cura di), *Arte e Liturgia. Interventi nella Diocesi di Torino 1967-1998*, cit., 14.

196. *Cessione dal beneficio parrocchiale di San Francesco di Piossasco al Comune di Piossasco*. Atto a rogito Notaio Placido Astore in data 15 ottobre 1980, registrato ai nn. 107155/17390 di Repertorio e di Raccolta.

197. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Decreto 16 settembre 1980*.

198. L'art. 26 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (legge Bottai), così disponeva: «Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa».

Culturali e Ambientali¹⁹⁹, in favore del sacerdote titolare del beneficio parrocchiale, e di un'autorizzazione prefettizia, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1896, n. 218²⁰⁰, che ha permesso al Sindaco di stipulare l'atto di acquisto del bene²⁰¹, unitamente alla deliberazione del Consiglio comunale²⁰². L'immobile è stato restaurato mediante un contributo della Regione Piemonte, erogato impiegando gli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, *Tutela ed uso del suolo*, e ancora oggi risulta adibito a sala civica-sala conferenze comunale²⁰³.

Con un esito non dissimile dal precedente caso, ma concluso in un'epoca molto più recente, si colloca la vicenda della chiesa del SS. Nome di Gesù a Villafranca Piemonte (TO), esemplificativa di tutti i procedimenti, canonici e civili, che occorre attivare e concludere per poter ottenere sia la dimissione sia la dismissione dell'edificio di culto in ambito pubblico.

L'immobile in questione si presentava in un pessimo stato conservativo e, sin dagli anni '70, si poneva il problema di restaurarne il campanile²⁰⁴, colpito e danneggiato da un fulmine. Nel 2004 il Comune di Villafranca Piemonte domandava alla Parrocchia dei SS. Maria Maddalena e Stefano informazioni sul procedimento da seguire per giungere all'acquisizione di questa chiesa al patrimonio comunale²⁰⁵. L'obiettivo dichiarato era quello di restaurarla, con il coinvolgimento degli studenti delle facoltà artistiche e di restauro, e adibirla, infine, a «centro di polarizzazione artistico-culturale nonché socio-turistica finalizzato ad ottenere un punto di richiamo

199. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. DIVISIONE III - BENI ARCHITETTONICI, *Piossasco (TO) - Chiesa Madonna del Carmine - Autorizzazione alienazione*, Prot. 1097/1980, 28 gennaio 1980.

200. L'art. 2 della legge 21 giugno 1896, n. 218, *Riflettente l'accettazione, da parte delle Provincie, Comuni e Istituzioni pubbliche, di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore*, così disponeva: «Spetta egualmente al Prefetto di autorizzare, previo parere della Giunta provinciale amministrativa, l'acquisto dei beni stabili per parte delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, osservate per queste ultime le disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972».

201. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO, *Decreto di autorizzazione all'acquisto*, Prot. 801/1980, 14 ottobre 1980.

202. COMUNE DI PIOSSASCO, *Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 122*, 21 aprile 1980.

203. Così riferisce il sito ufficiale del Comune di Piossasco, consultabile alla pagina <https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/i-beni-artistici>.

204. COMMISSIONE LITURGICA DIOCESANA. SEZIONE ARTE SACRA, *Verbale riunione esame progetti del 15 marzo 1974*, Prot. 31/74 e *Verbale riunione esame progetti del 16 marzo 1979*, Prot. 19/79.

205. COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE, *Lettera*, Prot. 13328, 16 novembre 2004.

particolarmente rivolto all'indirizzo giovanile». Più nel dettaglio, in una lettera all'Arcivescovo, il Comune specificava l'intenzione di accettare il bene in donazione, al fine di «farne oggetto di richiamo turistico, anche se inizialmente riservato a gruppi di studenti, e successivamente, a qualsiasi destinazione che si rilevi consona alla struttura, non esclusa la possibilità di centro di aggregazione giovanile socio-culturale, museo, sala convegni o concerti e similari», evitando così di demolire l'immobile e trasformare l'area in un parcheggio²⁰⁶. La lettera veniva prontamente riscontrata dall'Arcivescovo, il quale esprimeva il proprio apprezzamento per l'iniziativa e ricordava al Comune la necessità del previo ottenimento delle autorizzazioni prescritte dal codice dei beni culturali²⁰⁷.

Nell'arco di pochi giorni, il Parroco, in qualità di amministratore straordinario della Confraternita SS. Nome di Gesù, proprietaria dell'edificio, domandava al Cancelliere della Curia Arcivescovile la dimissione dell'edificio ad uso profano, avendo ottenuto il previo parere favorevole del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio per gli Affari Economici, e considerata la sua «inutilità dal punto di vista culturale e pastorale», essendo presenti in paese «altre cinque chiese aperte al culto»²⁰⁸.

La pratica veniva così istruita e il procedimento ecclesiastico ha potuto avere inizio: il direttore dell'Ufficio Liturgico ha emanato un proprio parere favorevole²⁰⁹, indicando le condizioni essenziali per la dimissione, effettivamente recepite dal decreto²¹⁰, e rimettendo all'Ufficio Amministrativo e alla Sezione Arte e Beni Culturali l'individuazione degli oneri da inserire nell'atto di donazione modale, prevedendo espressamente la clausola risolutiva per inadempimento dell'onere di cui all'art. 793, comma quarto, c.c. In particolare, il decreto vescovile si premura di stabilire l'esplicito divieto di

svolgervi riti di matrimonio civile nonché attività dalle quali possa derivare un qualsiasi pregiudizio alla Chiesa Cattolica e al sentimento religioso cattolico, anche attraverso un uso indecoroso dell'immobile o di sue parti caratterizzanti,

206. COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE, *Lettera all'Arcivescovo di Torino*, Prot. 13329, 16 novembre 2004.

207. ARCIVESCOVO DI TORINO, *Lettera all'assessore alle attività produttive del Comune di Villafranca Piemonte*, 30 dicembre 2004.

208. PARROCCHIA SS. MADDALENA E STEFANO, *Lettera al Cancelliere della Curia Metropolitana di Torino*, 7 gennaio 2005.

209. UFFICIO LITURGICO DIOCESANO, *Villafranca Piemonte (TO) - Chiesa del SS. Nome di Gesù: dimissioni ad uso profano*, Prot. 24/05, 26 gennaio 2005.

210. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di chiesa ad usi profani. Chiesa del SS. Nome di Gesù sita nel Comune di Villafranca Piemonte*, Prot. 23/D/05, 8 febbraio 2005.

ed inoltre di utilizzare esplicitamente i simboli religiosi ivi esistenti per caratterizzare l'attività²¹¹.

Successivamente, veniva attivato, da parte dell'Ufficio Arte e Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Torino, il procedimento di verifica dell'interesse culturale, che si è concluso con l'emanazione, da parte del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, di un decreto di dichiarazione dell'interesse culturale²¹². Trattasi di un provvedimento amministrativo necessario, in quanto propedeutico alla successiva autorizzazione all'alienazione²¹³ in favore del Comune, effettivamente rilasciata qualche mese dopo, ai sensi dell'art. 57 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nella formulazione all'epoca vigente²¹⁴. Si è potuto, così, giungere alla stipula dell'atto pubblico di donazione, in favore del Comune, il quale, da quel momento, ha potuto utilizzare il bene esclusivamente per attività sociali e culturali, in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto di dimissione. I lavori di restauro dell'immobile e del contesto spaziale

211. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di chiesa ad usi profani. Chiesa del SS. Nome di Gesù sita nel Comune di Villafranca Piemonte*, Prot. 23/D/05, 8 febbraio 2005.

212. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE, *Decreto di dichiarazione di interesse culturale della Chiesa SS. Nome di Gesù in Villafranca Piemonte*, Prot. 14136/06, 30 agosto 2006.

213. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE, *Autorizzazione all'alienazione della Chiesa SS. Nome di Gesù in Villafranca Piemonte*, Prot. 19315/06, 16 novembre 2006.

214. L'art. 57 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'epoca rubricato «Regime dell'autorizzazione ad alienare», nella sua formulazione applicabile *ratione temporis*, così disponeva: «1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari. 2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari. 3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4. 4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. 5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi».

in cui si situa sono cominciati nel 2015²¹⁵. Attualmente il bene risulta essere aperto saltuariamente, in occasione di eventi espositivi²¹⁶.

8. Esempi di dimissione, dismissione e riuso in ambito privato

Un'altra categoria di interesse per la nostra ricerca ricomprende quei beni che erano già oppure sono divenuti, a seguito della dimissione, di proprietà privata o che comunque si caratterizzano per usi di tipo privato. Occorre, quindi, distinguere, le diverse tipologie: beni già di proprietà di privati e beni già di proprietà pubblica o ecclesiastica.

8.1 Beni già di proprietà privata

Vi sono alcuni casi in cui il bene, già prima della dimissione, era in mano a privati: tra questi si segnalano, a Torino, i casi dell'oratorio dell'ex casa di cura "Villa dei Colli" e dell'oratorio dell'ex Istituto *Pro Pueritia*, divenuti, rispettivamente, una civile abitazione e un centro medico-diagnostico. Rientra in questo gruppo anche la piccola chiesa di Santa Maria della Mercede a Villafranca Piemonte (TO), dimessa ad usi profani nel 1988²¹⁷ e demolita, con l'autorizzazione vescovile²¹⁸, a causa della presenza di infiltrazioni e nell'ambito di una più ampia ristrutturazione dell'intero complesso in cui si situava, venduto da privati ad altri privati.

Più recente è la vicenda della cappella privata sita in Strada Val San Martino in Torino, nella quale è stato il proprietario stesso della cappella a domandare, nel 2012, la sua dimissione a usi profani, al fine di poterla utilizzare liberamente, come parte della propria abitazione. Nella richiesta, il proprietario evidenziava che la cappella non era stata più utilizzata per il culto dal 1992, in quanto da allora non era stata più concessa la possibilità di celebrarvi una santa messa annuale "di famiglia"²¹⁹.

215. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI TORINO, ASTI, CUNEO, BIELLA E VERCELLI, *Prot. 2082.34.16.17*, 20 febbraio 2015.

216. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 86.

217. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di cappella a usi profani. Chiesa S. Maria della Mercede, sita in Villafranca Piemonte*, *Prot. 567/D/88*, 13 novembre 1988.

218. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Autorizzazione alla demolizione della chiesa di S. Maria della Mercede, sita in Villafranca Piemonte*, *Prot. 568/D/88*, 13 novembre 1988.

219. PRIVATO, *Lettera all'Arcivescovo di Torino*, 15 novembre 2011.

Diverso appare, invece, il caso dell'oratorio annesso al castello di Pio-besi Torinese (TO), che è stato interamente alienato nel 1998 da privati al Comune, il quale ha trasformato l'ex luogo di culto in una biblioteca civica, aperta a visite turistiche insieme con la torre medioevale, le sale al piano terreno e il giardino all'italiana²²⁰.

8.2 Beni già di proprietà pubblica

Altri casi riguardano, invece, immobili che, originariamente, erano di proprietà pubblica ma che, a seguito della dimissione, sono stati alienati a privati. Tra questi, si segnala l'Istituto Davide Ottolenghi per la lotta alla tubercolosi di Torino, al cui interno si trovava anche una cappella: esso è stato alienato dal Comune a privati, che hanno trasformato l'intero complesso in abitazioni di pregio²²¹.

8.3 Beni già di proprietà ecclesiastica

Sul fronte dei beni già di proprietà ecclesiastica, occorre ulteriormente distinguere quelli già di proprietà di istituti religiosi e quelli già di proprietà di enti rientranti nella cosiddetta "Chiesa gerarchica".

Tra i primi casi in ordine temporale vi rientra l'ex monastero di Santa Croce delle Canonichesse Regolari Lateranensi, sito in Rivoli (TO) e comprendente anche una cappella, costruita nel 1901 e dimessa a usi profani nel 1979. Vista la mancanza di interesse da parte del Comune, cui è stato proposto in prelazione, le monache hanno deciso di alienare l'intero complesso a privati²²², che l'hanno trasformato in appartamenti. Non dissimili sono i casi dell'oratorio dell'Istituto delle Suore di Sant'Anna ad Ala di Stura (TO) e dell'oratorio dell'Istituto delle Suore del Famulato Cristiano a Carignano (TO). Entrambi i complessi, privi di valore culturale, sono stati posti sul mercato come civili abitazioni o case indipendenti²²³.

Sempre in quest'ambito, un altro importante sottogruppo di casi riguarda quelli che si sono conclusi, nel periodo 2007-2008, con l'emanazione del decreto vescovile di dimissione e con la successiva distruzione degli oratori annessi a case religiose, tutte trasformate in civili abitazioni.

220. Si veda il sito <https://www.comune.piobesi.to.it/Guidaalpaese?IDDettaglio=43451>.

221. Si veda il sito dell'operazione immobiliare <https://www.parcovilleottolenghi.it>.

222. CANONICHESSE REGOLARI LATERANENSI, *Lettera della Abbadessa alla Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici*, 13 luglio 1978.

223. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 89 e 143.

Trattasi, a Torino città, dei casi dell'ex Istituto Colle Bianco San Michele Arcangelo, interamente demolito per far posto a un condominio²²⁴, e dell'Istituto La Salle, già scuola professionale gestita dalla Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, abbattuto per far posto a un nuovo complesso residenziale di lusso²²⁵. Analogamente a Rivoli (TO) l'ex Villa Botteri, già di proprietà della Congregazione delle Suore di San Giuseppe, è stata alienata nel 2008 a una società privata che ha provveduto a lottizzarla, trasformandola in 26 alloggi di pregio, e a demolire l'oratorio ivi presente, risalente agli anni '50 e ritenuto privo di valore culturale²²⁶, a differenza del resto del complesso²²⁷.

Non vi è stata, invece, demolizione per l'oratorio dell'ex centro salesiano "Conte Cays" a Caselette (TO), in quanto l'intero compendio, dichiarato di interesse culturale nel 2007 a seguito della conclusione del procedimento di verifica, è diventato un *senior hotel*, ovvero un insieme di 23 unità abitative, destinate a persone anziane autosufficienti ma che preferiscono non vivere da sole, e l'ex oratorio dovrebbe rientrare tra gli spazi destinati a manifestazioni, esposizioni e concerti²²⁸. Egualmente non è stata distrutta la cappella dell'ex Istituto del Sacro Cuore, sito nella zona precollinare di Torino, dimessa a usi profani nel 2002²²⁹ al fine di poter

224. Si veda il sito Internet della società costruttrice http://www.arcamimmobiliare.it/Residenza-del-Parco---Torino_42.html.

225. S. PAROLA, *Alloggi di lusso al posto dell'istituto La Salle*, in *La Repubblica*, edizione di Torino, 19 febbraio 2009.

226. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 117-118.

227. L'opuscolo "Rivoli d'impegno", edizione di dicembre 2012, a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Rivoli, riferisce che il complesso della "Collegiata" e l'annesso convento dei Padri Domenicani risalgono ai primi anni del 1300 e che il convento fu soppresso nel luglio del 1797. Nel 1800 il complesso fu utilizzato come ospedale militare, per poi essere acquisito dalla famiglia Chiesa della Torre, danti causa della famiglia Botteri, e trasformato in residenza estiva. Nel 1939 la villa è stata acquistata dalla Congregazione delle Suore di San Giuseppe, per adibirla dapprima a casa per il noviziato e poi a casa di riposo per le suore anziane. L'opuscolo è consultabile sul sito http://www.comune.rivoli.to.it/wp-content/uploads/2016/09/Rivolid_impegno3_ridotto-dicembre-2012.pdf.

228. P. ROMANO, *Il castello Cays di Caselette diverrà un «senior hotel»: una comunità per chi ha i capelli bianchi*, in *La Stampa*, edizione di Torino, 23 ottobre 2018, consultabile sul sito <https://www.lastampa.it/2018/10/23/cronaca/il-castello-cays-di-caselette-diverr-un-senior-hotel-una-comunit-per-chi-ha-i-capelli-bianchi-QF9DOJfmhaza1ZdPvJS4hO/pagina.html>.

229. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di oratorio a usi profani. Oratorio della casa religiosa della Società del Sacro Cuore di Gesù sito nel Comune di Torino*, Prot. 583/D/04, 10 dicembre 2004.

essere trasformata in un *loft*, dotato di giardino privato²³⁰, seguendo così la sorte del complesso, lottizzato e immesso sul mercato come un insieme di appartamenti di pregio, dotati di terrazza o giardino, e ville indipendenti²³¹.

Un esito migliore è toccato all'oratorio dell'Istituto delle Suore Immacolatine di Lanzo (TO): una volta verificata la sussistenza dell'interesse culturale sull'intero complesso, esso è stato alienato al Comune per essere trasformato in uffici comunali, mentre l'ex luogo di culto²³² è stato adibito nel 2009 a museo dell'arte tessile lanzese, inteso non solo come spazio in cui conservare gli antichi strumenti utilizzati per il ricamo, ma anche sede dove tenere corsi, laboratori e incontri per tramandare e preservare questa tradizione²³³.

Nel sottogruppo che riguarda, invece, quei beni che, di proprietà di parrocchie o di istituti religiosi, saranno adibiti a usi commerciali, ricade, invece, il caso dell'ex cappella del centro di apostolato liturgico della congregazione delle Pie Discepolo del Divin Maestro, sito in via XX Settembre, in pieno centro a Torino. Trattasi di un negozio di articoli religiosi al cui interno era stato ricavato uno spazio per la preghiera, dove, per speciale concessione ecclesiastica, le suore potevano conservare un tabernacolo contenente il Santissimo Sacramento. Chiudendo il negozio nel 2018, l'immobile è stato messo in vendita²³⁴.

Era già una casa di civile abitazione ed è tornato ad essere tale l'oratorio dell'Immacolata Concezione, detto "del Caldano", a Caselle (TO). Si tratta di un'unità immobiliare situata all'interno di un condominio e acquisita dalla Parrocchia tramite una donazione effettuata nel 1981 da un sacerdote e vincolata alla sua adibizione a "centro religioso" per almeno un quinquennio²³⁵. La decisione di dimettere l'immobile ad usi profani e

230. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 78.

231. Si vedano, per un approfondimento, <https://www.ilsole24ore.com/art/thovez-11-torinodomotica-ed-efficienza-un-contesto-storico--AEzJjiOB> e <https://www.impresedilines.it/thovez11-torino/>.

232. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Dimissione di oratorio a usi profani. Oratorio della casa religiosa dell'Istituto Suore Immacolatine nel Comune di Lanzo Torinese*, Prot. 227/D/06, 11 luglio 2006.

233. Si veda il sito istituzionale del Comune di Lanzo, <https://www.comune.lanzotorinese.to.it/it-vivere-il-comune/cosa-vedere/museo-dell-arte-tessile-lanzese-30020-1-fbbf1463c29acb5a504cc0260b820b54>, nonché quello della Scuola di ricamo di Lanzo <https://digilander.libero.it/ricamolanzo/>.

234. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di cappella a usi profani. Cappella annessa al Centro di Apostolato Liturgico della Congregazione delle Pie Discepolo del Divin Maestro nel Comune di Torino*, Prot. CAN/D/0904/2018, 22 maggio 2018.

235. M. TUNINETTI, *Perizia tecnico-estimativa*, 15 gennaio 2007.

di alienarlo ha ottenuto il pieno avallo da parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale, i cui membri, in una lettera indirizzata all'Ufficio Liturgico, precisavano che: «la maggior parte della cifra ricavata sarà stanziata per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale di San Giovanni»²³⁶. In questa scelta rileviamo anche una finalità sociale: il Parroco ha provveduto ad alienare l'immobile a due privati, già proprietari di alloggi confinanti con l'oratorio, i quali necessitavano entrambi di uno spazio ulteriore per esigenze di cura e di assistenza ai propri familiari non più autosufficienti²³⁷.

Per i beni privi di valore culturale, numerosi appaiono i casi di riuso come deposito da parte di privati: tra questi, quello della cappella dell'Immacolata Concezione a Piossasco (TO), che, come risulta da un articolo de *La Stampa* del 1993, è stata adibita a deposito di un mobilificio²³⁸. Il Parroco, intervistato da un giornalista all'epoca dei fatti, riferiva che l'immobile era già stato utilizzato dalla Parrocchia come magazzino e che il prezzo della compravendita sarebbe stato impiegato per terminare la costruzione del nuovo oratorio.

Non dissimile ci pare il più recente caso dell'ex oratorio Immacolata Concezione a Bruino (TO)²³⁹, dimesso a usi profani nel 2008, a seguito della decisione assunta dall'Arcivescovo, in occasione della sua visita pastorale, di non consentire più la prosecuzione del servizio liturgico-pastorale nella Cappellania intitolata all'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, sita nel Villaggio La Quercia di Bruino²⁴⁰. Trattasi di un borgo, posto in una zona periferica della cittadina, nel quale, a partire dagli anni '70, presero a concentrarvisi persone, spesso in condizioni di disagio economico, provenienti dal Meridione d'Italia, bisognose di un'attenzione pastorale specifica²⁴¹. Essendo venuta meno, nel corso del tempo, la necessità di mantenere attiva questa cappella, la Parrocchia proprietaria dell'immobile ha provveduto ad alienarlo a

236. PARROCCHIA S. MARIA E S. GIOVANNI EVANGELISTA, *Autorizzazione del CPP per la dimissione e la vendita della Cappella del Caldano*, 24 maggio 2008.

237. PARROCCHIA S. MARIA E S. GIOVANNI EVANGELISTA, *Richiesta di dimissione a usi profani della Cappella del Caldano e autorizzazione per la sua vendita*, 6 maggio 2008.

238. N. GUI., *Il sacrificio dell'Immacolata*, in *La Stampa*, 29 gennaio 1993.

239. ARCIDIOCESI DI TORINO. CURIA METROPOLITANA, *Dimissione di oratorio a usi profani. Oratorio della "Immacolata Concezione", sito nel Comune di Bruino*, Prot. 162/D/08, 1° luglio 2008.

240. PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO, *Richiesta dimissione ad usi profani locale adibito a Cappella*, 1° aprile 2008.

241. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 115.

privati, che lo utilizzano quale deposito a supporto di un'attività commerciale²⁴², e ad impiegare i fondi per sostenere i lavori realizzati dalla Parrocchia nel 2007²⁴³.

Un caso che, da ultimo, merita un approfondimento, in quanto testimonianza come i tempi lunghi della burocrazia possano talvolta impedire il buon esito di un'operazione di riuso, è quello della cappella della Madonna della Neve, situata in aperta campagna a Cuornè (TO).

Dopo un decennio di trattative inconcludenti tra il Parroco e il proprietario dei fondi confinanti, interessato ad acquistarla per trasformarla in un ufficio, nel 2006 la Soprintendenza era a richiedere una dettagliata relazione e invitava a valutare con il funzionario di zona i provvedimenti più opportuni per evitare il crollo completo dell'edificio e salvaguardare gli affreschi ivi conservati²⁴⁴. La Parrocchia procedeva, quindi, ad inoltrare alla Soprintendenza una relazione storica e tecnico-illustrativa, una documentazione fotografica e un rilievo dello stato del bene²⁴⁵.

Stante la situazione di degrado avanzato delle murature, tale da determinare un elevato rischio di distacchi e di crollo della facciata, il Parroco richiedeva un incontro urgente con la Soprintendenza, e ribadiva la propria disponibilità all'alienazione dell'immobile «in quanto la cappella è in condizioni di assoluto degrado ed essa ha perso ogni interesse dal punto di vista religioso, e dal punto di vista artistico»²⁴⁶.

Visto il peggioramento delle condizioni dell'edificio, il proprietario dei terreni confinanti non si dichiarava più disponibile ad acquistare l'immobile al fine di un suo utilizzo, ma soltanto a impiegare il prezzo pattuito per mettere in sicurezza il bene e restaurarne una parte, ovvero per realizzare un pilone votivo in ricordo della cappella²⁴⁷.

La Soprintendenza, da parte sua, si rendeva disponibile a valutare un progetto di recupero e ricordava gli obblighi di conservazione

242. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 116.

243. PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO, *Richiesta dismissione ad usi profani locale adibito a Cappella*, 1° aprile 2008.

244. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO DEL PIEMONTE, *Cuornè (TO) - loc. Fornengo - Cappella Madonna della Neve - obblighi di conservazione*, Prot. GS/3915, 11 marzo 2008.

245. PARROCCHIA SAN DALMAZZO, *Chiesa della Madonna della Neve frazione Fornengo - Cuornè*, 2 settembre 2008.

246. PARROCCHIA SAN DALMAZZO, *Chiesa della Madonna della Neve frazione Fornengo - Cuornè. Richiesta di intervento urgente*, 23 aprile 2009.

247. *Ibidem*.

posti in capo alla proprietà²⁴⁸, ai sensi dell'art. 30 del codice dei beni culturali²⁴⁹.

A questo punto si rendeva inevitabile procedere con la dimissione ad usi profani e con la successiva dismissione del bene: in questo senso, da un lato è stato consultato il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il quale ha espresso il proprio parere favorevole alla demolizione della cappella²⁵⁰, al quale ha aderito anche l'Ufficio Liturgico Diocesano²⁵¹; dall'altro, è stato avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale, il quale, stante la peggiorata situazione dell'immobile, si è concluso negativamente²⁵². Si è potuto così trasferire la proprietà della cappella al privato confinante, il quale, demolitane la facciata e lasciato ormai soltanto più un rudere, ha potuto utilizzare quel che ne resta come legnaia²⁵³.

Rimane il nostro rimpianto per l'esito triste che ha avuto questa vicenda: se si fosse facilitata l'immediata acquisizione da parte del privato, senza perdere più di dieci anni nel decidere cosa fare, nell'individuare chi fosse competente a farlo e a richiedere l'elaborazione continua di progetti e di altra documentazione, forse si sarebbe riusciti a conservare nella sua integrità questo bene, la cui valenza culturale appare testimoniata proprio dalla copiosa documentazione che è stata prodotta a suo riguardo, inspiegabile altrimenti. Sarebbe stato meglio, a nostro giudizio, trasformare questa piccola cappella in uno studio professionale, anziché vederla oggi parzialmente distrutta e adibita a deposito di legna da ardere. Comprendiamo, tuttavia, che appaia molto più semplice risolvere la questione dal punto di vista burocratico, limitandosi a dichiarare la mancanza di interesse culturale, allorquando di quel bene non restano che pochi brandelli di muro.

248. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO DEL PIEMONTE, *Cuorgnè (TO) - Cappella Madonna della Neve - fraz. Fornengo - Intervento urgente - richiesta di progetto*, Prot. GS/6348, 26 maggio 2009; Prot. 9333/2009, 30 giugno 2009.

249. L'art. 30, comma terzo, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, così dispone: «I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione».

250. PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO, *Autorizzazione per dismissione ad uso profano della Cappella della Madonna della Neve in località Fornengo - Cuorgnè*, 22 luglio 2009.

251. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, UFFICIO LITURGICO - ARTE E BENI CULTURALI, *Cuorgnè (TO) - Loc. Fornengo - Cappella Madonna delle Neve. Dismissione chiesa ad uso profano*, Prot. 463/2009, 31 luglio 2009.

252. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE, *Cuorgnè (TO) - Cappella Madonna della Neve - fraz. Fornengo - Insussistenza dell'interesse culturale*, Prot. 13277/2008.

253. E. CONTARIN, *Le chiese invisibili*, cit., 123.

9. Esempi di dimissione richiesta ma non concessa o non realizzata

Tra i casi che ci sembra opportuno segnalare e approfondire, ve ne sono alcuni in cui la dimissione è stata sì richiesta dall'ente proprietario, ma l'Arcidiocesi ha ritenuto di non procedere con l'emanazione del decreto di dimissione ad uso profano del bene. Trattasi di situazioni particolarmente significative, in quanto potenzialmente foriere di conflitti tra gli intendimenti dei soggetti proprietari – normalmente enti pubblici – e il mantenimento dell'interesse religioso. La tendenza che emerge da un'attenta disamina di questi casi è quella di voler preservare quanto più possibile l'uso culturale e non dimettere ad usi profani chiese che siano utilizzate, anche se soltanto una volta all'anno, e di favorire, eventualmente, soluzioni di uso misto²⁵⁴.

Il caso della chiesa di Sant'Agostino a Carmagnola è molto interessante. Questo edificio, che risulta essere di proprietà del Comune dal 1962, attualmente e almeno dal 2015, si trova in condizioni conservative alquanto precarie. La Soprintendenza, all'esito di un sopralluogo, ha verificato l'inagibilità dell'immobile e la presenza in loco di vecchi allestimenti di mostre, in un contesto complessivo di incuria e abbandono. Ha domandato, pertanto, quali iniziative intendesse intraprendere il Comune, per garantire la pubblica fruizione dell'edificio, e che cosa intendesse fare l'Arcidiocesi, se ripristinare un utilizzo culturale ovvero ridurre il bene a usi profani, in specie ad attività culturali²⁵⁵.

L'Ufficio Diocesano Arte e Beni Culturali ha risposto affermando che:

è intenzione della parrocchia continuare ad utilizzare la chiesa in oggetto per il culto, cosa che non è stata possibile per ragioni di sicurezza dell'edificio. La chiesa è tuttora sentita dagli abitanti come uno dei beni ecclesiastici più cari e

254. CURIA METROPOLITANA DI TORINO. UFFICIO LITURGICO DIOCESANO, *Dimissione ad uso profano delle chiese di San Gillio (TO)*, Prot. 158/2016, 23 maggio 2016, ha espresso parere favorevole alla dimissione della chiesa non parrocchiale di Sant'Egidio, in quanto da tempo non più utilizzata e in condizioni fatiscenti, mentre ha espresso parere negativo per la chiesa di San Rocco, in quanto «regolarmente adibita al culto – utilizzata una volta all'anno» e suggeriva «soluzioni di tipo diverso, tali da consentire un utilizzo misto e in ogni caso confacente all'originaria destinazione dell'edificio».

255. SOPRINTENDENZA DELLE BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO, *Carmagnola (TO) – Applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. – Chiesa di Sant'Agostino*, Prot. 12261 cl. 34.16.07/59.4, 2 novembre 2015.

preziosi. Si comunica, pertanto, che l'Arcidiocesi di Torino non intende avviare un procedimento di dimissione ad uso profano della chiesa in oggetto²⁵⁶.

Ciò nonostante il Comune, evidentemente non concordando con quanto affermato dalla Curia, ha deciso di lanciare una campagna di *crowdfunding* online per il restauro e l'uso culturale del bene, che ha avuto risonanza persino sui quotidiani²⁵⁷, ma che non ha ottenuto il successo sperato²⁵⁸.

Questo esempio rappresenta una dimostrazione lampante del conflitto che può sorgere tra il soggetto proprietario e l'autorità ecclesiastica, in ordine al mantenimento del vincolo della *deputatio ad cultum*. Senza un momento di confronto previo e di condivisione delle strategie, qualsiasi iniziativa che il Comune intenderà intraprendere in via unilaterale si scontrerà inevitabilmente con il disposto di cui all'art. 831, comma secondo, c.c. In casi come questo, sarebbe a nostro avviso opportuno attivare un tavolo di discussione e valutare se non sia preferibile percorrere la strada di un uso misto, soluzione che potrebbe costituire un buon bilanciamento tra le due opposte esigenze.

Un caso diverso è quello della cappella dell'ex Istituto di Riposo per la Vecchiaia, familiarmente chiamato dai torinesi "Ospizio dei Poveri Vecchi", dal 1999 sede del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino²⁵⁹. Tale luogo di culto, dedicato alla Pietà, fu realizzato negli anni 1883-1887 da Crescentino Caselli, allievo di Alessandro Antonelli²⁶⁰, e ripro-

256. CURIA METROPOLITANA DI TORINO. UFFICIO LITURGICO - ARTE E BENI CULTURALI, *Carmagnola (TO) – Chiesa di S. Agostino*, Prot. 357/2015, 26 novembre 2015.

257. M. RAMBALDI, *I soldi per riaprire la chiesa di Carmagnola li trova il crowdfunding civico*, in *La Stampa*, edizione di Torino, 30 gennaio 2020, consultabile sul sito <https://www.lastampa.it/torino/2020/01/30/news/i-soldi-per-riaprire-la-chiesa-di-carmagnola-li-trova-il-crowdfunding-civico-1.38401500>.

258. Il sito della piattaforma di *crowdfunding* utilizzata mostra come siano stati raccolti, con i contributi di 18 finanziatori, solo 1.966 euro rispetto all'obiettivo di 10.000 euro, pari al 19,66%: <https://www.derevcrowdfunding.com/carmagnola-santagostino>.

259. Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Torino e la Città di Torino per il perfezionamento degli accordi volti al potenziamento delle infrastrutture universitarie. All'interno delle premesse si dà atto che: «nel Padiglione centrale è presente un locale di culto adibito a cappella dell'Istituto, lo stesso potrà essere consegnato all'Università che provvederà a restaurarlo e a mantenerne la destinazione d'uso».

260. POLITECNICO DI TORINO. DIPARTIMENTO CASA-CITTÀ, *Beni culturali ambientali nel Comune di Torino*, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Torino, 1984, vol. I, 477.

duce, dal punto di vista architettonico, i «caratteri spaziali dell'originario ambiente della Mole antonelliana»²⁶¹.

Nell'archivio dell'Ufficio Liturgico è stata rinvenuta una comunicazione della Soprintendenza, in risposta ad una lettera dell'allora Arcivescovo di Torino, con la quale, di fronte ad un diniego rispetto all'ipotesi di dimissione ad usi profani, proponeva un uso di tipo "misto" della chiesa/cappella, tale da poter giustificare i costi di un eventuale restauro. Si suggeriva, infatti, che:

l'uso religioso della Chiesa [...] possa non essere il solo e unico: la Chiesa, una volta restaurata, potrebbe assolvere saltuariamente anche ad usi culturali, allargandone la visibilità senza disattendere alla destinazione principe di spazio cristiano²⁶².

Effettivamente, l'utilizzo a dir poco saltuario a fini di culto – una volta all'anno in occasione della celebrazione della messa per lo scambio degli auguri di Natale – non pare giustificare gli ingenti investimenti necessari al restauro dell'edificio. A nostro avviso, una soluzione percorribile potrebbe essere, anche in questo caso, quella dell'uso misto. In questa prospettiva, tenuto fermo l'uso sporadico per il culto e per eventuali iniziative della pastorale universitaria, sarebbe possibile utilizzare questa pregevole struttura per seminari, mostre o convegni di particolare valore scientifico. Il nostro auspicio è, quindi, che, alla luce dei più recenti orientamenti in tema di riuso, l'Arcidiocesi possa rivedere la propria posizione sul punto, mentre il Comune, l'Università e le fondazioni bancarie, laddove vi fosse una forte "volontà politica", potrebbero riprendere in mano il dossier e attivarsi per il reperimento dei fondi necessari per restaurare questo piccolo "gioiello" di arte e fede, situato all'interno di uno spazio attualmente adibito a sede universitaria. Non sarebbe, peraltro, il primo caso di un forte legame tra una chiesa e un'Università, basti pensare alle ex chiese di Santa Lucia a Bologna, di Sant'Agostino a Bergamo e di San Salvatore a Genova, oggi aule magne rispettivamente dell'Alma Mater Studiorum²⁶³, dell'Università di Bergamo²⁶⁴ e del Dipartimento di Architettura dell'Università di Ge-

261. Si veda, per un approfondimento, la pagina del portale "Museo Torino", dedicata all'Istituto di Riposo per la Vecchiaia, <http://www.museotorino.it/view/s/335e5d19d3f64e1582d89852dddcbca>.

262. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO, *Torino – C.so Unione Sovietica, Istituto di Riposo per la Vecchiaia*, Prot. DB/17970, 3 novembre 2004.

263. M. FINI, *Bologna sacra. Tutte le chiese in due millenni di storia*, Pedragon, Bologna, 2007, 106-107.

264. Si veda il sito www.unibg.it/servizi/luoghi/nostre-sedi/santagostino.

nova²⁶⁵, e alle numerose cappellanie universitarie, presenti in Italia e nel mondo, che rappresentano luoghi di incontro, formazione e spiritualità per studenti e docenti²⁶⁶.

Spostandoci dall'ambito universitario a quello ospedaliero, il caso della cappella dell'Ospedale San Giovanni Antica Sede di Torino si caratterizza per un esito esattamente uguale e contrario rispetto a quello dell'oratorio sito nel Presidio Ospedaliero San Lazzaro. Nonostante la richiesta di dimissione ad usi profani, formulata dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino²⁶⁷, l'Arcidiocesi di Torino e, nello specifico, l'Ufficio Liturgico, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per poter avviare il procedimento di dimissione della cappella presente all'interno dell'ospedale. La decisione è stata motivata in questo modo:

Nonostante l'assenza di celebrazioni liturgiche, si è constatata una costante frequenza di persone che nell'arco della giornata si recano nella cappella per una visita o per una preghiera, in un ambiente denso di pace e di sacralità. Nell'attesa di ulteriori future verifiche, la Diocesi assicura la massima disponibilità per la realizzazione di eventi culturali, non esplicitamente contrari alla natura del luogo²⁶⁸.

Restano così aperte le porte a eventuali soluzioni di uso misto, capaci di conciliare le esigenze di tutti.

Da ultimo, appare singolare la vicenda della cappella di San Sebastiano a San Gillio (TO), in quanto, in questo caso, sono stati i cittadini e i fedeli stessi, mediante il proprio personale apporto economico, ad evitare una quasi certa dimissione e distruzione del bene, e a restituirgli un utilizzo liturgico. Questa cappella, risalente al XVII secolo e un tempo utilizzata per la benedizione delle salme prima della loro sepoltura in cimitero, veniva dichiarata già nel 1981 come «priva di interesse pastorale» dalla Commissione Liturgica Diocesana, la quale, tuttavia, non ne auspica-

265. Si veda il sito www.stoarte.unige.it/gewiki/index.php/Ex_chiesa_di_San_Salvatore%2C_Aula_Magna_Facoltà_di_Architettura.

266. Si veda, per un approfondimento sul punto, F. RADICE, *L'architettura delle cappelle universitarie: città, spazi, liturgia*, Tesi di laurea magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio, Relatore Prof. A. Longhi, Politecnico di Torino, a.a. 2011/2012.

267. AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA, *Lettera all'Arcidiocesi*, Prot. 0051911/2009.

268. ARCIDIOCESI DI TORINO. UFFICIO LITURGICO DIOCESANO, *Richiesta dimissione ad uso profano della cappella dell'ospedale San Giovanni Antica Sede*, Prot. 129/2009, 9 marzo 2009.

va la demolizione²⁶⁹, a differenza di quanto suggerito dal Comune e dal Parroco, i quali ritenevano i costi di ripristino sproporzionati rispetto al suo ipotetico uso²⁷⁰. L'eventualità della distruzione del bene, di proprietà comunale, è stata scongiurata grazie all'Associazione "Sanctus Aegidius", costituita da privati cittadini, la quale ha promosso e realizzato, tra il 2007 e il 2013, il restauro dell'edificio, al fine di ripristinarne l'uso culturale. L'inaugurazione, con la benedizione della cappella, la posa di una nuova pala e di un nuovo altare, è effettivamente avvenuta il 9 giugno 2013²⁷¹.

10. Esempi di dimissione "di fatto"

Alcuni casi, nonostante non sia stato possibile reperire alcuna documentazione attestante la sussistenza di un formale decreto di dimissione, e quindi si situano al di fuori del perimetro dei nostri 98 casi "ufficiali", risultano da tempo adibiti, di fatto, ad usi profani.

Tra questi, rientra la cappella di Sant'Elisabetta a Piossasco (TO). Nel 1982 la Parrocchia di San Vito, proprietaria del bene, lo concedeva in locazione per nove anni al Coro maschile "La Baita"²⁷², il quale vi aveva fissato la propria sede sin dal 1976²⁷³. Il contratto prevedeva un canone annuo di 10.000 lire e l'assunzione in capo alla corale sia degli oneri di manutenzione ordinaria, con specifico riguardo al controllo del manto di copertura, sia delle eventuali opere di manutenzione straordinaria, da effettuarsi previo accordo con l'ente proprietario. La corale si impegnava, inoltre, ad astenersi dallo svolgimento di «manifestazioni in contrasto alla natura Sacra del luogo», restando autorizzate soltanto le «manifestazioni attinenti alle attività della corale, quali le prove e i concerti, mentre, per ogni altro tipo di manifestazione, si dovrà richiedere l'autorizzazione al Parroco». Sulla base delle nostre ricerche, sembrerebbe che non sia mai stato emanato un formale decreto di dimissione, quantomeno in data successiva al 1978, mentre si può ipotizzare, invece, una dimissione di

269. COMMISSIONE LITURGICA DIOCESANA. SEZIONE ARTE, *Verbale riunione esame progetti del 16 ottobre 1981*, Prot. 97/81, 16 ottobre 1981.

270. PARROCCHIA SANT'EGIDIO, *Lettera all'Ufficio Liturgico*, 20 settembre 1981.

271. Così è dato evincere dal sito dell'Associazione "Sanctus Aegidius" consultabile sul sito <http://www.sanctusaegidius.org/attivita.php>.

272. *Scrittura privata tra la Parrocchia San Vito e il Coro "La Baita"*, 1982.

273. Così riferisce il sito ufficiale del Coro "La Baia" http://www.corolabaitapiosiasco.it/?page_id=2.

fatto, atteso che l'altare appare rimosso²⁷⁴. È certo, invece, che sono state sollevate contestazioni da parte della Soprintendenza in ordine alla compatibilità dell'uso, in forza del potere di controllo assegnato al Ministero dall'allora vigente art. 7 della legge 1° giugno 1939, n. 1089²⁷⁵, in relazione ad alcuni momenti conviviali svoltisi all'interno della cappella²⁷⁶. L'immobile è stato restaurato nel 1993 da una società privata, sotto forma di sponsorizzazione, ai sensi della legge 2 agosto 1982, n. 512, *Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale*²⁷⁷.

Un altro caso significativo è quello della chiesa di San Remigio a Carignano (TO), i cui lavori di restauro e rifunzionalizzazione costituiscono il frutto di un'iniziativa, promossa da un'associazione costituita da volenterosi privati cittadini, volta a restituire il bene alla collettività, anche se, probabilmente, per scopi non liturgici. Di dimissione a usi profani di questa chiesa – inagibile dal 1977, allorché una nevicata ne danneggiò gravemente il tetto – si è incominciato a parlare nel 1989, quando fu avanzata la proposta di demolirla per costruire una nuova ala dell'ospedale per malati cronici della Fondazione Quaranta (già IPAB). Sorsero, all'epoca, aspre discussioni, in quanto si tratta di una chiesa barocca, ricostruzione di un precedente edificio sacro risalente addirittura a prima dell'anno Mille²⁷⁸.

Fortunatamente non si è proceduto con la distruzione dell'immobile; tuttavia, nel 2003 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio rilevava il pessimo stato di conservazione dell'edificio e dell'area circostante, delimitata da una recinzione provvisoria che impediva l'accesso alla chiesa²⁷⁹. Ribadiva, altresì, che il complesso e l'area circostante dovevano essere considerati “beni culturali”, ai sensi degli artt. 2 e 5 dell'allora vigente d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, *Testo unico sui beni culturali*, e sollecitava l'esecuzione di interventi per «la conservazione delle

274. Così è dato evincere dalle immagini pubblicate sul sito ufficiale del Coro “La Baita” http://www.corolabaitapiossasco.it/?page_id=21.

275. L'art. 7 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così disponeva: «Il Ministro per l'educazione nazionale vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge».

276. SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI TORINO, *Piossasco (TO) - Chiesa S. Elisabetta - Legge 1089/1939*, Prot. DB/3935/3936, 28 giugno 1993.

277. PARROCCHIA SANTI APOSTOLI, *Lettera alla Soprintendenza*, dattiloscritto non datato (probabilmente risalente al 1993).

278. *Carignano - Le proposte per S. Remigio. Conservare la chiesa per usarla meglio*, in *La Voce del Popolo*, 18 giugno 1989.

279. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO, *Carignano (TO) - D.lgs. 490/1999 T.U. in materia di beni culturali e ambientali - Chiesa di San Remigio*, Prot. 10477/AD, 3 giugno 2003.

vestigia della chiesa»²⁸⁰. Peraltro, all'esito di alcune ricerche d'archivio in Arcidiocesi, si è potuto apprendere che la proprietà della chiesa non era, come si era sino a quel momento ritenuto, della Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Remigio, bensì del Comune di Carignano²⁸¹.

Nel 2004, per iniziativa di alcuni privati cittadini, è stata costituita l'associazione "Pro San Remigio Onlus", la quale si è preposta non solo di studiare la storia dell'immobile (già chiesa parrocchiale, incominciò a perdere importanza dal punto di vista culturale sin dalla seconda metà del XIX secolo, allorquando fu trasferito il cimitero, all'epoca latitante la chiesa, in altra zona)²⁸², ma anche di sollecitare l'interessamento delle istituzioni pubbliche e dei privati, al fine di promuoverne il restauro, attraverso raccolte fondi ed altre iniziative, coinvolgendo anche le scuole²⁸³. L'associazione si è immediatamente attivata, a partire dal 2005, per raccogliere il denaro necessario, tramite donazioni volontarie, lasciti testamentari e mediante il meccanismo del 5 per mille dell'IRPEF. I lavori – già iniziati e tuttora in corso – intendono dare una nuova vita a questa piccola chiesa e all'area verde in cui è situata, probabilmente per usi sociali e culturali e per esposizioni d'arte²⁸⁴, senza escludere, tuttavia, un saltuario uso culturale, in occasione della festa del santo patrono. Parallelamente l'associazione ha promosso l'apposizione, da parte della Soprintendenza, del vincolo di interesse culturale²⁸⁵, e ha domandato ed è riuscita ad ottenere la concessione in uso ventennale dell'immobile da parte del Comune²⁸⁶.

Trattasi di uno straordinario esempio di quanto l'amore per il proprio paese e lo spirito d'iniziativa dei cittadini possa portare alla realizzazione di soluzioni di riuso e di valorizzazione per il patrimonio culturale reli-

280. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO, *Carignano (TO) - D.lgs. 490/1999 - Chiesa di San Remigio*, Prot. 22610/AD, 26 aprile 2004.

281. PARROCCHIA SANTI GIOVANNI BATTISTA E REMIGIO, *Lettera alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio*, 11 luglio 2003.

282. Si veda il sito <http://www.prosanremigio.it/storia.html>.

283. Le attività dell'associazione "Pro San Remigio" Onlus sono presentate sul sito <http://www.prosanremigio.it/>.

284. Così riferisce il sito <https://repartoeverest.wordpress.com/2014/06/10/lavori-per-san-remigio-di-nima-mizzon/>.

285. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE, *Carignano (TO) - Chiesa di San Remigio e parco - Artt. 10-12 del D.lgs. 42/2004 - Verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico. Notifica del provvedimento di tutela datato 08/11/2006*, Prot. 18952/06, 15 novembre 2006.

286. *Concessione d'uso dell'immobile di proprietà comunale denominato "Chiesa di San Remigio", sito in Carignano*, Rep. n. 5168, 26 marzo 2009.

gioso, pienamente coerenti con il principio di sussidiarietà orizzontale, solennemente proclamato dall'art. 118, comma quarto, cost.

11. *Esempi di uso in favore di altre confessioni religiose cristiane*

La disamina di questi casi, tutti “fuori elenco” e studiati a campione, appare interessante per verificare se, nella prassi, gli edifici di culto cattolici concessi in uso ad altre confessioni religiose cristiane e, specificatamente, agli ortodossi, siano stati previamente dimessi a usi profani o meno, punto sul quale, come abbiamo già avuto modo di esaminare precedentemente, la dottrina è divisa²⁸⁷.

Sulla base della documentazione che abbiamo potuto esaminare, relativa a tre chiese cattoliche messe a disposizione e utilizzate da comunità ortodosse, soltanto una risulta essere stata ridotta ad usi profani, peraltro molti anni prima di essere concessa in uso a questa comunità cristiana e, comunque, ciò è avvenuto per altre finalità.

Incominciando dalla chiesa barocca di Santa Croce, in piazza Carlo Emanuele II a Torino, divenuta di proprietà del Comune a seguito delle leggi ottocentesche, eversive dell'asse ecclesiastico, essa è stata riaperta al culto dopo venti mesi di chiusura con decreto arcivescovile in data 12 marzo 1977, per essere affidata alla comunità dei fedeli orientali residenti in diocesi²⁸⁸ e, da quel momento, è stata regolarmente officiata a vantaggio dei fedeli «ortodossi greci, serbi, russi, arabi; armeni; copti d'Egitto, d'Eritrea e d'Etiopia»²⁸⁹.

Per questa chiesa, il Comune di Torino aveva prospettato nel 1985 un mutamento d'uso come aula universitaria, in favore degli studenti che frequentano le aule nell'annesso ex convento, divenuto oggi sede del Diparti-

287. Favorevoli alla formale dimissione degli edifici di culto concessi dalla comunità cattolica a quella ortodossa sono G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., 41-43; P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, cit., 195. Contrario è, invece, N. SCHÖCH, *Religation of churches to profane use (C. 1222 § 2): reasons and procedure*, cit., 487.

288. CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Riapertura al culto della chiesa di Santa Croce, piazza Carlina, responsabile della comunità dei fedeli orientali residenti in diocesi eccettuati gli italo-albanesi*, 12 marzo 1977.

289. RETTORE CHIESA SANTA CROCE, *Problemi connessi alla conservazione e alla destinazione d'uso*, Lettera alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, 18 febbraio 1985.

mento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, ma nessun formale decreto di dimissione a usi profani era stato emanato sino ad allora²⁹⁰ e nemmeno l'Arcidiocesi ha mai inteso adottarlo. Pertanto, come riferisce un articolo di quotidiano risalente al 1986, essa ha continuato ad essere utilizzata per il culto dei fedeli orientali, senza essere mai stata formalmente dimessa²⁹¹.

È oggetto di un uso misto, invece, la chiesa di Santa Pelagia a Torino, di proprietà dell'Opera Munifica Istruzione, già Regia Opera della Mendicizia Istruita. Trattasi di un'istituzione, fondata dalle suore di Sant'Agostino nel 1740 per soccorrere i mendicanti, che è stata laicizzata da Napoleone nel 1803²⁹². Divenuto ente di diritto pubblico, ad esso competeva l'assistenza religiosa agli alunni delle scuole Vittorio Amedeo III, gestite dai Fratelli delle Scuole Cristiane, e il funzionamento della chiesa di Santa Pelagia. A tale scopo, spettava all'Arcivescovo proporre la nomina di un cappellano, che doveva essere successivamente convalidata con decreto del Prefetto e poi della Regione²⁹³. Questo ente, ex IPAB, oggi Fondazione²⁹⁴, continua la propria attività, ma con uno scopo diverso da quello originario: promuove la diffusione della cultura musicale tra i più giovani e si occupa della manutenzione e dei lavori di restauro della chiesa stessa, terminati nel 2008 e festosamente celebrati con l'esecuzione di un oratorio di Alessandro Stradella²⁹⁵.

La particolarità di questa chiesa è che risulta sussistere un uso misto da parte della comunità ortodossa, in specie della Parrocchia Ortodossa Romana di San Nicola il Taumaturgo (Patriarcato di Romania), che vi celebra le proprie funzioni domenicali²⁹⁶, e dell'Opera Munifica Istruzione, che vi organizza al proprio interno attività culturali, come i concerti della rassegna "Piccoli dialoghi musicali", festival di cori di voci bianche e giovanili.

290. *Ibidem*.

291. P.P. BENEDETTO, *Il piano permute non è più attuale. Ora si deve rifare tutto*, in *La Stampa*, 15 aprile 1986, il quale riferisce, seppur con termini non proprio giuridicamente corretti, che: «[...] la chiesa di S. Croce che doveva ospitare aule dell'Istituto di Scienze non sarà ceduta dalla curia per questa destinazione e quindi verrà ripristinata per il culto».

292. M. LUPO, *L'oratorio di un libertino festeggia Santa Pelagia*, in *La Stampa*, edizione di Torino, 4 aprile 2008.

293. RETTORE DELLA CHIESA DI SANTA PELAGIA, *Figura giuridica del cappellano di S. Pelagia*, dattiloscritto non datato.

294. Si veda il sito <https://www.operamunificaistruzione.it/8/lopera>.

295. M. LUPO, *L'oratorio di un libertino festeggia Santa Pelagia*, in *La Stampa*, edizione di Torino, 4 aprile 2008.

296. P. COCCORESE, *La fede dell'Est riapre le chiese abbandonate*, in *La Stampa*, edizione di Torino, 11 gennaio 2017, consultabile sul sito <https://www.lastampa.it/torino/quartieri/regio-parco/2017/01/11/news/la-fede-dell-est-riapre-le-chiese-abbandonate-1.34667070>. Si veda anche il sito <https://www.piemontesacro.it/ortodossi/indirizzi.htm>.

Da ultimo si segnala il caso della chiesa di San Rocco a Bra (CN). In relazione a questa chiesa è stata rinvenuta negli archivi diocesani una lettera, sottoscritta nel 1982 dal Presidente della sezione braidese dell'associazione "Italia Nostra", nella quale si rilevava che l'immobile risultava da anni adibito esclusivamente ad «usi laici» quale «spazio culturale» – in particolare per «mostre d'arte» – e con la quale si intendeva aprire un dibattito tra tutti gli enti interessati e con la cittadinanza circa la gestione di questo edificio, percepito e descritto come «la sala mostre di Bra»²⁹⁷. Si suggeriva, quindi, la stipula di una convenzione tra la Parrocchia e il Comune «che prevedesse la cessione in comodato del locale all'ente pubblico», e una «gestione attiva, non burocratica e allargata alle forze culturali operanti in città, delle iniziative da attuarsi». Si proponeva, altresì, la «costituzione di un organismo di coordinamento che promuov[esse] una raccolta di fondi per il restauro di San Rocco» e di «sondare la disponibilità degli amministratori comunali a addivenire ad un accordo tra Parrocchia, Comune e associazioni interessate»²⁹⁸. Da parte sua, la Sezione Arte della Commissione Liturgica Diocesana mostrava la più ampia disponibilità sia ad «approfondire il problema, anche in ordine al significato culturale dell'edificio e al restauro dell'immobile e degli arredi, d'intesa con le Soprintendenze interessate»²⁹⁹, sia a valutare l'ipotesi di una convenzione fra Comune e Parrocchia³⁰⁰. Si procedeva, quindi, a lanciare una raccolta fondi, anche attraverso concerti, il cui ricavato veniva destinato ai lavori di restauro³⁰¹, che sarebbero incominciati nel 1992³⁰².

297. ITALIA NOSTRA. SEZIONE DEL BRAIDESE, *Lettera all'Amministrazione Comunale di Bra, al Priore della Parrocchia Sant'Andrea Apostolo in Bra, alla Curia Arcivescovile di Torino, alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, alla Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte, alla sede centrale di Italia Nostra, agli organi di stampa locali*, Prot. 38b/82, 21 giugno 1982.

298. ITALIA NOSTRA. SEZIONE DEL BRAIDESE, *Lettera al Priore della Parrocchia Sant'Andrea Apostolo in Bra e alla Commissione di Arte Sacra della Diocesi di Torino*, Prot. 79/84, 25 luglio 1984.

299. COMMISSIONE LITURGICA DIOCESANA. SEZIONE ARTE, *Verbale riunione esame progetti del 16 luglio 1982*, Prot. 72/82, 16 luglio 1982.

300. COMMISSIONE LITURGICA DIOCESANA. SEZIONE ARTE, *Verbale riunione esame progetti del 21 settembre 1984*, Prot. 56/84, 21 settembre 1984.

301. ITALIA NOSTRA. CONSIGLIO INTERREGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA, *Lettera alla Curia Arcivescovile di Torino, all'Amministrazione della Parrocchia Sant'Andrea Apostolo in Bra, all'Associazione Braidese Commercianti, all'Ente Manifestazioni Pro Loco Bra, all'Amministrazione Comunale di Bra, alla redazione dei giornali braidesi*, Prot. 116/88, 27 luglio 1988.

302. B.C., *Bra, chiesa di San Rocco: inizia la ristrutturazione*, in *La Voce del Popolo*, 21 giugno 1992.

Tuttavia, all'esito di questi lavori, non veniva stipulato alcun accordo per una gestione plurale e condivisa del bene. Al contrario, la proprietà rimaneva saldamente in capo all'ente ecclesiastico parrocchiale, mentre l'utilizzo culturale della chiesa come sala espositiva veniva meno nel corso del tempo. Nel 2012 si procedeva, infatti, alla stipula di un comodato d'uso ventennale tra la proprietaria Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo e la Diocesi Romana Ortodossa in Italia, nonché con la Parrocchia Ortodossa Romana Santa Caterina d'Alessandria. Il contratto riferisce che l'immobile era stato formalmente dimesso ad usi profani con decreto in data 23 dicembre 1994 e che da allora era stato adibito ad attività culturali³⁰³.

Tra le clausole inserite, a pena di risoluzione del contratto, vi è il divieto di uso del bene per finalità diverse da quelle culturali e pastorali e per la celebrazione di altri culti, diversi da quelli propri della comunità ortodossa romana. Risulta proibita, inoltre, l'ufficiatura da parte di sacerdoti ortodossi che siano stati precedentemente cattolici, in conformità a quanto disposto dalla Conferenza Episcopale Italiana³⁰⁴. In capo al comodatario è stabilito l'onere di provvedere agli eventuali interventi di restauro che risultassero necessari e urgenti, nonché di garantire l'apertura al pubblico per le visite culturali, la stipula di specifiche polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, contro il furto e l'incendio, e il divieto di svolgimento di qualsiasi attività commerciale, politica e comunque in contrasto con l'originaria destinazione dell'edificio.

All'esito della conclusione dell'accordo, si è reso necessario presentare alla Soprintendenza un progetto per il risanamento conservativo e l'adeguamento liturgico della chiesa al culto ortodosso³⁰⁵, prevedendo l'installazione dell'iconostasi in legno e di un nuovo altare idoneo. In questo modo e nei termini stabiliti dalla succitata pattuizione, è stato possibile sostituire, al precedente uso profano, avente carattere esclusivamente

303. *Contratto di comodato tra la Parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in Bra, e la Diocesi Ortodossa Romana in Italia e la Parrocchia Ortodossa Romana Santa Caterina d'Alessandria*, 9 gennaio 2012.

304. UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, cit., n. 68, 1651: «Non si ammetta assolutamente che siano nominati parroci, o comunque incaricati della pastorale in quei luoghi, sacerdoti già appartenenti alla Chiesa cattolica».

305. CURIA METROPOLITANA DI TORINO. DELEGATO ARCIVESCOVILE PER I RAPPORTI CON LE SOPRINTENDENZE, *Bra (CN) - Parrocchia S. Andrea Apostolo. Chiesa S. Rocco. Progetto di risanamento conservativo e adeguamento liturgico*, Prot. 466/2012, 15 novembre 2012.

culturale, un uso prevalentemente liturgico da parte di una confessione cristiana non cattolica.

12. Esempi di uso misto o ibrido

A partire da una ricerca effettuata sul campo³⁰⁶, possiamo affermare che, anche nell'Arcidiocesi di Torino, sono presenti alcuni casi di “usi misti”, altrimenti detti anche “usi ibridi”³⁰⁷.

Questo studio parte dal rilievo della sproporzione che sussiste, in determinati comuni situati nella diocesi, specie in quelli più piccoli e rurali, tra numero di chiese e numero di abitanti. Al fine di garantire un minimo di utilizzo e di manutenzione a questi beni, sono insorti, nella prassi, casi di «ibridazione, di tipo spontaneo o programmato»³⁰⁸. Questa “ibridazione” per così dire “fluida”, che si verifica in modo nascosto, quasi “sottotraccia”, può essere ricondotta a diverse sottocategorie: “orizzontale” (uso misto nello spazio); “verticale” (uso misto nel tempo) e “altro” (con diverse soluzioni intermedie)³⁰⁹.

Ad esempio, vi sono alcuni casi in cui l'uso liturgico è limitato a un solo momento all'anno, in occasione della celebrazione della festa del santo titolare, mentre nel restante periodo il bene risulta adibito ad altre funzioni: in questo senso, la cappella di Sant'Anna a Orbassano (TO) e la cappella della Madonna della Neve a Moriondo Torinese (TO), sono utilizzate, altrimenti, come deposito di attrezzature varie, determinando, così, un «processo di sostituzione e di ibridazione *bottom up* inconsapevole che interferisce con un uso regolare della cappella»³¹⁰.

306. E. ASSELLE - G. DE LUCIA, *Luoghi di culto, spazi ibridi: la conoscenza del fenomeno per la gestione dei processi di trasformazione*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 73, n. 2 (2019), 117-124.

307. M.C. GIORDA - A. LONGHI, *Religioni e spazi ibridi nella città contemporanea: profili di metodo e di storiografia*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 73, n. 2 (2019), 108-116, e partic. 112-114.

308. E. ASSELLE - G. DE LUCIA, *Luoghi di culto, spazi ibridi: la conoscenza del fenomeno per la gestione dei processi di trasformazione*, cit., 118, rileva, a titolo di esempio, che nei comuni rurali di Cumiana e Poirino si contano rispettivamente 36 chiese per 7895 abitanti (1 ogni 220 abitanti) e 24 chiese per 10.635 abitanti (1 ogni 440 abitanti), e opera un confronto con realtà più grandi, come Moncalieri e Nichelino, ove il rapporto è rispettivamente di 1 chiesa ogni 2.200 abitanti e di 1 ogni 6.000 abitanti.

309. *Ivi*, 119.

310. E. ASSELLE - G. DE LUCIA, *Luoghi di culto, spazi ibridi: la conoscenza del fenomeno per la gestione dei processi di trasformazione*, cit., 122.

Più strutturati ci appaiono i casi dell'antica chiesa parrocchiale di Usseglio (TO), che ospita in via permanente alcune opere dello scultore Gabriele Garbolino Rù³¹¹, e della chiesa dell'Annunciazione di Maria Vergine ad Avigliana (TO), detta anche di Santa Maria Maggiore, sede dell'associazione culturale "Vita e Pace"³¹², dove lo svolgimento di attività culturali ha assunto carattere prevalente, relegando la funzione liturgica in un ambito meramente residuale³¹³.

È possibile, poi, un'ibridazione di tipo turistico, grazie alla possibilità, offerta dalle nuove tecnologie mediante un'applicazione per smartphone, di un'apertura e di una narrazione automatizzata, senza presidio umano, di alcuni edifici di culto/beni culturali, specie se situati in zone rurali, isolate rispetto ai centri abitati, e comunque non facilmente accessibili in via ordinaria³¹⁴. Al di fuori degli orari in cui è consentita la prenotazione della visita, è possibile mantenere un utilizzo culturale, anche saltuario, per questi beni, come nel caso della cappella di San Sebastiano a Giaveno (TO)³¹⁵.

Particolare è poi il caso della cappella della Madonna degli Angeli a Coazze (TO): situata in alta montagna, a 2.679 metri d'altitudine, vi si può accedere soltanto nei mesi estivi: essa è utilizzata dagli escursionisti e dai pellegrini come bivacco e, tre volte all'anno, per le celebrazioni liturgiche³¹⁶.

Un ulteriore ambito di ibridazione può assumere natura sociale ed economica: questo è il caso della chiesa succursale di Nazareth della parrocchia dell'Immacolata Concezione e di San Giovanni Battista di Torino. Trattasi di un locale commerciale – quindi non di un bene culturale – riadattato come luogo di culto per facilitare la partecipazione dei fedeli anziani che abitano in una zona più lontana rispetto alla chiesa parroc-

311. Si veda il sito <https://www.vallediviu.it/antico-complesso-parrocchiale-di-usseglio/>.

312. Si veda il sito <http://www.vitaepace.it/chiesa-storia-arte/la-chiesa/>.

313. E. ASSELLE - G. DE LUCIA, *Luoghi di culto, spazi ibridi: la conoscenza del fenomeno per la gestione dei processi di trasformazione*, cit., 120-122.

314. Trattasi del progetto "Chiese a porte aperte", promosso dalla Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte e della Valle d'Aosta e dalla Fondazione CRT, con il sostegno della Regione Piemonte, realizzato nell'ambito del più ampio programma "Città e cattedrali" per la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici di Piemonte e Valle d'Aosta. Si veda, per un approfondimento sul punto, R. CANU, *Cultural heritage e nuove tecnologie. L'apertura automatizzata dei Beni Culturali Ecclesiastici*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 72, n. 2 (2018), 31-36, nonché il sito https://www.cittaecattedrali.it/it/chiese_aperte.

315. E. ASSELLE - G. DE LUCIA, *Luoghi di culto, spazi ibridi: la conoscenza del fenomeno per la gestione dei processi di trasformazione*, cit., 120.

316. *Ibidem*.

chiale. Essa è utilizzata, oltre che per la celebrazione delle funzioni, anche come sede per incontri della comunità dei fedeli o di altri comitati attivi sul territorio, ed è affittata come sala per le assemblee di condominio³¹⁷.

In conclusione, all'esito della disamina di questi casi, possiamo affermare che alcuni esempi di uso misto, seppur ancora limitati, anche perché non molto conosciuti, sussistono e sono già stati riscontrati nell'Arcidiocesi di Torino. Occorrerà adesso avviare un'attenta riflessione, anche da un punto di vista giuridico, per valutare se questa non possa essere la strada giusta da percorrere, al fine di contemperare la pluralità di interessi sussistenti su questi beni, valorizzandone appieno tutte le loro caratteristiche, per fini culturali, culturali, sociali ed economici.

13. *Cenni per un confronto sulla dimissione e il riuso di chiese in altre diocesi italiane: il caso dell'Arcidiocesi di Milano*

Prima di concludere questo capitolo con una valutazione finale circa i casi di dimissione e riuso riscontrati nell'Arcidiocesi di Torino, abbiamo ritenuto opportuno procedere con una comparazione statistica rispetto a quelli verificatisi nell'Arcidiocesi di Milano nel periodo 1993-2019. La diocesi meneghina è, infatti, una delle più grandi e importanti diocesi italiane, che ricomprende, al suo interno, la capitale economica d'Italia e la seconda città a livello nazionale per numero di abitanti.

Il raffronto tra i casi milanesi e quelli torinesi prende le proprie mosse da un contributo del compianto Mons. Giancarlo Santi, pubblicato tra gli atti di un convegno, svoltosi telematicamente nell'ottobre 2020, dedicato alla valorizzazione del patrimonio ecclesiastico³¹⁸.

L'Autore, già Direttore dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, auspicava l'adozione, da parte della CEI, di un «documento di orientamenti» in materia di dimissione di chiese, che approfondisca e concretizzi, con riguardo al contesto italiano, il contenuto delle linee guida emanate dal Pontificio Consiglio della Cultura, e proponeva la realizzazione di un'indagine capillare sui

317. E. ASSELLE - G. DE LUCIA, *Luoghi di culto, spazi ibridi: la conoscenza del fenomeno per la gestione dei processi di trasformazione*, cit., 119-120.

318. G. SANTI, *Una proposta*, in A. ALESSIO (a cura di), *La valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. Presentazione degli Atti del Convegno "Dio non abita più qui?", su dimissione e riuso di Chiese. Status quaestionis nella Chiesa italiana*, Koinè Ricerca, 27 ottobre 2020, 61-66, consultabile sul sito https://www.koinexpo.com/koine/pdf/atti_convegno_valorizzazione.pdf.

casi di dimissione verificatisi negli ultimi trent'anni in tutte le diocesi italiane. In appendice a quell'articolo, l'Autore, volendo offrire lui per primo un contributo concreto a questa ricerca, riportava un elenco di 36 casi, riscontrati nell'Arcidiocesi di Milano nel periodo 1993-2019, così come riferiti dalla Rivista Diocesana Milanese³¹⁹.

L'Arcidiocesi di Milano, con i suoi 4.908.331 di fedeli cattolici su una popolazione complessiva di 5.608.331 persone, distribuiti su un territorio pari a 4.208 km², diviso in 1.107 parrocchie e con 1.712 presbiteri diocesani a disposizione³²⁰, è senza dubbio una delle diocesi più grandi e importanti d'Italia.

Ci si sarebbe potuti aspettare, dunque, che i casi meneghini superassero di gran lunga quelli torinesi, alla luce delle pressioni di natura

319. Si tratta dei seguenti casi: 1) chiesa di S. Rocco, sita in Leggiuno (VA) (1993); 2) chiesa di S. Stefano, sita in Cesano Maderno (MI) (1993); 3) chiesa di S. Giovanni Battista, sita in Casciago (VA) (2013); 4) cappella di S. Anna, sita in Vimodrone (MI) (1993); 5) chiesa di S. Giovanni Evangelista, sita nella frazione Perego di La Valletta Brianza (LC) (1997); 6) chiesa di S. Michele, sita in Golasecca (VA) (1999); 7) chiesa di S. Celso presso il santuario di S. Maria presso San Celso, sita in Milano (2000); 8) cappella del seminario, sita in Saronno (VA) (2000); 9) chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, sita in Cardano al Campo (VA) (2000); 10) chiesa di S. Rocco, sita in Carnago (VA) (2000); 11) chiesa di S. Pietro dei Pellegrini, sita in Milano (2000); 12) ex chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in Pozzo d'Adda (MI) (2001); 13) oratorio di S. Luigi, sito in Legnano (MI) (2002); 14) oratorio di S. Ambrogio, sito in Varese (2003); 15) chiesa della Madonna del Buon Soccorso, sita in Milano (2003); 16) chiesa di S. Carlo, sita in Airuno (LC) (2004); 17) cappella privata dei Santi Giuseppe e Anna, sita in Cassinetta di Lugagnano (MI) (2004); 18) chiesa della Beata Vergine di Fatima e S. Rita, sita in Castelletto di Senago (MI) (2005); 19) chiesa di S. Giorgio, sita in Limbiate (MB) (2005); 20) oratorio di S. Bartolomeo, sito in Brumano (BG) (2005); 21) cappella privata presso il palazzo Tavola-Orsenigo, sito nella frazione Villa San Carlo di Valgrehentino (LC) (2008); 22) chiesa della Beata Vergine del Rosario, sita in Mombretto di Mediglia (MI) (2008); 23) chiesa di S. Carlo, sita in Grantola (VA) (2009); 24) cappella ospedaliera di S. Giovanni Evangelista, sita in Varese (2010); 25) cappella della Resurrezione presso la Cappellania Ospedaliera dei Santi Giovanni di Dio e Vincenzo de' Paoli, sita in Milano (2010); 26) chiesa di S. Ambrogio, sita in Cairate (VA) (2010); 27) chiesa di S. Francesco, sita in Oggiono (LC) (2010); 28) oratorio del Seminario Arcivescovile, sito in Milano (2013); 29) cappella dell'ex oratorio femminile della parrocchia di Sant'Ambrogio e Sempliciano, sito in Carate Brianza (MB) (2013); 30) chiesa di S. Sigismondo, sita in Pioltello (MI) (2014); 31) oratorio di Maria Bambina, sito in Brugherio (MB) (2015); 32) chiesa di S. Giuseppe, sita in Valmadra (LC) (2016); 33) chiesa di Maria Immacolata nella parrocchia di S. Stefano in Vimercate (MB) (2016); 34) oratorio nella casa di cura S. Pio X in Milano (2017); 35) oratorio della Comunità Tedesca, sito in Milano (2018); 36) oratorio della Beata Vergine Immacolata nella parrocchia di S. Giuseppe, sito in Seregno (MB) (2019).

320. SEGRETERIA DI STATO VATICANO. UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA CHIESA CATTOLICA, *Annuario Pontificio per l'anno 2022*, cit., 469.


economica, relative al valore degli immobili, particolarmente elevato nella città di Milano, e che possono spingere maggiormente in favore della dimissione e successiva dismissione degli edifici di culto.

A ben vedere, l'esito della comparazione, con riguardo all'arco temporale preso in considerazione, di quindici anni più limitato rispetto a quello da noi studiato ai fini delle nostre ricerche nell'Arcidiocesi di Torino, appare molto diverso da quello immaginato.


Infatti, nel periodo 1993-2019, sono stati riscontrati soltanto 36 casi, di cui 7 nella città di Milano e 7 nella Città metropolitana (ex Provincia) di Milano, per un totale di 14 casi. I rimanenti 22 casi si sono verificati al di fuori dell'hinterland milanese, e tendenzialmente in piccole realtà, site nelle Province di Varese (10), Monza-Brianza (6), Lecco (5) e Bergamo (1). Ciò significa che, sul totale dei 36 casi, solo il 19% ha riguardato la città di Milano, altrettanto la Città metropolitana di Milano, mentre il 28% la Provincia di Varese, il 17% quella di Monza-Brianza, il 14% quella di Lecco e il 3% quella di Bergamo.

Al contrario, nello stesso periodo, nell'Arcidiocesi di Torino sono stati riscontrati ben 65 casi, di cui 16 nella città di Torino (più del doppio rispetto a Milano), 40 nella Città metropolitana (ex Provincia) di Torino, e i rimanenti 9 casi nella Provincia di Cuneo. Su un totale di 65 casi, quindi, il 25% è stato riscontrato nella città di Torino, il 62% nella Città metropolitana di Torino e il 14% nella Provincia di Cuneo.

Per quanto riguarda la tipologia di edificio, nell'Arcidiocesi di Milano sono stati ridotti a usi profani 21 chiese (58%), 8 oratori (22%) e 7 cappelle (20%) contro le 30 chiese (46%), i 30 oratori (46%) e le 5 cappelle (8%) dell'Arcidiocesi di Torino.



Se l'anno che ha visto più casi nell'Arcidiocesi di Torino è, come abbiamo già precedentemente evidenziato, il 2008 con 7 casi, nell'Arcidiocesi di Milano è, invece, il 2000, con 5 casi, seguito dal 1993 e dal 2010 con 4 casi, dal 2005 con 3 casi, e dagli anni 2003, 2004, 2008, 2013 e 2016, tutti con due casi ciascuno. Addirittura, sono 9 gli anni, sui 30 presi in considerazione, che non hanno visto alcun caso di dimissione, e precisamente gli anni 1994-1996, 1998, 2005-2007, 2011 e 2012, contro i soli 5 nell'Arcidiocesi di Torino (1996, 2010, 2011, 2014, 2017).



Da questi dati possiamo trarre alcune considerazioni, ovvero che il fenomeno della dimissione degli edifici di culto, così come è emerso dalla disamina dei casi, sembrerebbe riguardare maggiormente le aree rurali e i piccoli paesi rispetto alle grandi città.

La differenza verificata tra Milano e Torino si potrebbe spiegare con ragioni di natura temporale (magari alcuni casi di dimissione e riuso – che eppure esistono e sono conosciuti nella città di Milano³²¹ – risalgono a più

321. S. MELIS - D. VERTONE, *L'applicazione di criteri per un'ipotesi di riuso adattivo del patrimonio religioso dismesso*, Tesi di laurea magistrale in Architettura Costruzione Città, Relatore Prof.ssa I.M. Lami, Politecnico di Torino, a.a. 2017/2018, 59-64 e 102-103, riporta i casi milanesi della chiesa di San Paolo Converso in Corso Italia angolo Via Sant' Eufemia (spazio espositivo e studio di architettura), della chiesa di San Giuseppe in Via Piero della Francesca (disco-bar "Gattopardo Café"), de "La chiesetta" in Via Lomazzo (birreria) e della chiesa di Santa Teresa in Via della Moscova (mediateca). Questi e altri casi, ovvero la chiesa dei SS. Simone e Giuda in Via Correnti (oggi Teatro Arsenale) e l'oratorio dei SS. Filippo e Donato in Via Privata Piero Martinetti (uffici privati) sono segnalati anche da F. ALBANI, *New lives for deconsecrated churches. Symbolic values and the identity of the places*, in D. FIORANI - L. KEALY - S.F. MUSSO (a cura di), *Conservation adaptation. Keeping*

di trent'anni fa) oppure economiche (a Torino si deve forse dimettere e, conseguentemente, dismettere più immobili perché si dispone di risorse economiche inferiori per fronteggiare i relativi oneri) oppure ancora per motivi pastorali, relativi al numero di presbiteri a disposizione della comunità dei fedeli (1.712 sacerdoti diocesani per 4.908.331 fedeli nell'Arcidiocesi di Milano contro i 416 sacerdoti diocesani per 1.967.108 fedeli nell'Arcidiocesi di Torino che, in concreto, significa, un rapporto di un 1 sacerdote ogni 2.867 fedeli a Milano contro quello di 1 sacerdote ogni 4.729 fedeli a Torino). Certamente conta anche il dato relativo al numero degli edifici, che giustifica un maggior numero di presbiteri in terra meneghina: nell'Arcidiocesi di Milano sono state censite, infatti, 2.515 chiese, di cui 1.097 parrocchiali e 1.400 sussidiarie, rispetto alle 675 chiese, di cui 355 parrocchiali, in quella di Torino³²². Il fatto, poi, che siano stati dimessi molti oratori nella diocesi torinese sembrerebbe costituire un indice della riduzione delle comunità religiose sul territorio: sono proprio questi i beni sui quali si dispone di meno informazioni e che molto più spesso sono alienati o distrutti per far posto a nuove costruzioni.

Per quanto riguarda, infine, i nuovi usi dei beni situati nella diocesi ambrosiana, sulla base di notizie che è stato possibile reperire su Internet, abbiamo potuto individuare funzioni diversificate come auditorium³²³, spazi per attività culturali³²⁴, saloni polifunzionali³²⁵, sedi per attività so-

alive the spirit of the place adaptive reuse of heritage with symbolic value, EAAE, Hasselt, 2017, 13.

322. Dati tratti dal portale *BeWeb* (ultima consultazione: 5 maggio 2023).

323. L'ex chiesa di Santo Stefano a Cesano Maderno (MB) è diventata l'"Auditorium Paolo e Davide Disarò", <http://www.comune.cesano-maderno.mb.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=21206&idCat=27633&ID=29861&TipoElemento=categoria>. Allo stesso modo è divenuta un auditorium l'ex chiesa SS. Ambrogio e Martino a Cairate (VA), <https://www.varesenews.it/2016/07/la-chiesa-dei-santi-ambrogio-e-martino-e-salva-diventera-un-auditorium/535426/>.

324. L'ex chiesa di San Giovanni a Casciago (VA), di proprietà comunale, è divenuta sede di mostre d'arte, tra cui l'installazione artistica *Témenos* nel mese di ottobre 2019, <https://www.varesenews.it/2019/11/arte-musica-si-fondono-nella-chiesa-sconsacrata-san-giovanni/873723/>, così come l'ex chiesa di San Giovanni a Perego (LC) ha ospitato la mostra di quadri "Sacro e profano" tra settembre e ottobre 2015, <https://www.merateonline.it/articolo.php?id=57625&origine=1&t=Perego%3A+nella+chiesetta+antica+in+mostra+le+opere+tra+sacro+e+profano+di+Massironi>, mentre l'ex chiesa di San Rocco a Carnago (VA), <https://www.varesenews.it/2007/03/san-rocco-una-chiesa-riconsacrata-alla-cultura/240144/>, e l'ex chiesa di San Carlo a Grantola (VA), <https://www.varesenews.it/2013/01/era-una-chiesa-diventera-un-centro-culturale/69646/>, sono diventate centri culturali.

325. Così l'ex chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Cardano al Campo (VA), [https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Pietro_\(Cardano_al_Campo\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Pietro_(Cardano_al_Campo)), e l'ex chiesa parrocchiale di Sant'Anto-

ciali³²⁶, civili abitazioni³²⁷, un albergo di lusso³²⁸, un magazzino³²⁹ e una chiesa che, purtroppo, consta attualmente di un rudere, in attesa di essere restaurata e, per quanto possibile, recuperata³³⁰.

Questa breve elencazione dimostra che, oltre ad interessi solidaristici e culturali, sussistono sicuramente anche interessi di natura economica che possono incidere notevolmente circa i possibili nuovi usi profani dei beni che si vanno a dismettere, soprattutto in una città, ricca e dinamica per antonomasia, come è Milano.

14. *Valutazioni conclusive: cosa possiamo imparare (e migliorare) dai casi nell'Arcidiocesi di Torino?*

L'Arcidiocesi di Torino ha da sempre prestato grande attenzione al tema del riuso degli edifici di culto, e questo sia per una peculiare sensibilità di coloro che si sono succeduti alla Commissione Liturgica Diocesana, Sezione Arte, e all'Ufficio Arte e Beni Culturali, sia perché nel corso degli anni si è potuto sviluppare un dialogo fecondo con numerosi studiosi, docenti e tesisti provenienti dal Politecnico e dall'Università degli Studi di Torino, che hanno condotto ricerche d'archivio in relazione alle tematiche del patrimonio culturale ecclesiastico.

Dall'analisi di questi casi ci è sembrata, tuttavia, mancare una visione complessiva e sistematica del fenomeno. Si è potuto constatare, infatti, come le istanze di dimissione presentate nel corso degli ultimi quarant'anni

Abate a Pozzo d'Adda (MI), <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05811/>.

326. È il caso dell'ex oratorio Maria Bambina a Brugherio, divenuto sede delle associazioni locali, <https://primalamartesa.it/cronaca/aria-bambina-riapre-porte-brugherio/>, nonché dell'ex oratorio femminile di Carate Brianza (MB), divenuto sede di corsi dell'ECFoP e dell'associazione "La nostra famiglia" per la cura e la riabilitazione delle persone con disabilità.

327. Così per l'ex oratorio di San Pietro dei Pellegrini, sito in Milano, <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00320/>, e per la cappella privata di San Giuseppe, sita presso Villa Nai Bossi Poroli, in Cassinetta di Lugagnano (MI), <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00040/>.

328. Questo è il destino dell'ex Seminario Arcivescovile di Milano, <https://www.ilsole24ore.com/art/polo-lusso-ferragamo-quadrilatero-fashion-milano--AE8ILetG>.

329. È il caso dell'ex chiesa di S. Giorgio, sita in Limbiate (MB), <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03834/>.

330. È il caso dell'ex chiesa di San Michele a Golasecca (VA), <https://www.varesenews.it/2010/11/il-san-michele-di-golasecca-un-bene-da-recuperare/134214/>.

ni siano pervenute da soggetti molto diversi tra loro, principalmente da parroci di comunità situate in piccoli centri che non riescono ad affrontare le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici sovrabbondanti rispetto alle esigenze religiose della popolazione, oppure superiori di istituti religiosi che intendono dismettere una casa, ovvero sindaci di comuni interessati ad acquisire la proprietà di questi beni per adibirli ad iniziative socio-culturali. L'attivazione del procedimento appare spesso costituire l'unica possibile soluzione per fronteggiare una situazione ormai divenuta emergenziale e insostenibile per l'ente ecclesiastico proprietario.

Molte volte il successo o meno di queste operazioni è dipeso in gran parte dall'insistenza, dalla determinazione e dalla volontà politica di un sindaco, piuttosto che di un parroco o di un altro responsabile diocesano e, comunque, queste vicende hanno richiesto talvolta molti anni, se non decenni, per giungere a completamento, in attesa del rilascio delle autorizzazioni canoniche e amministrative, al fine di poter procedere con la stipula degli atti notarili.

Dalla panoramica dei casi che siamo riusciti a ricostruire emerge una tendenziale dismissione della proprietà di una parte consistente del patrimonio ecclesiastico, vuoi perché ricompreso in più grandi complessi che le congregazioni religiose hanno inteso alienare, vuoi perché risulta più facile cedere chiese dimesse ai Comuni, sperando che questi possano raccogliere i fondi necessari per dare loro una nuova vita.

Il trasferimento proprietario, soprattutto a favore dei Comuni, sembrerebbe aver assunto, sinora, un carattere pressoché dirimente per poter restaurare e riusare gli edifici di culto non più utilizzati a fini liturgici. Il ruolo di questi enti pubblici può risultare, tuttavia, duplice: può essere, infatti, decisivo per il successo delle operazioni di riuso, oppure può decretarne, per ragioni economiche o politiche, il loro definitivo fallimento, o, ancora, può creare tensioni con l'autorità ecclesiastica in ordine alla definitiva ed esclusiva destinazione, culturale anziché culturale, per i beni già in mano pubblica. Per il futuro, riteniamo che la soluzione principale per affrontare il fenomeno non possa continuare a consistere nel trasferimento della proprietà di questi beni ai Comuni, alla luce anche delle risorse sempre più scarse di cui sono dotati.

Allo stesso modo e sulla base di quanto si è potuto riscontrare nella prassi, non appare logico e nemmeno economicamente sostenibile ipotizzare, come si ragionava un tempo, di donare tutte queste chiese sovrabbondanti ai Comuni, al fine di trasformarle in altrettanti piccoli musei di storia religiosa locale, dove conservare le suppellettili provenienti da questi e da altri edifici, visto che, alla fine, soltanto uno è riuscito ad essere

effettivamente realizzato. Allestire un museo richiede, infatti, uno studio molto accurato e attento, per il quale non ci si può improvvisare, e anche un investimento economico significativo. Si comprende, quindi, perché, al di là di tutte le migliori intenzioni, i Comuni preferiscano adibire questi beni a sale polivalenti e multifunzionali, che dovrebbero riuscire – quanto meno in teoria – a favorirne un maggiore e prolungato utilizzo nel tempo, da parte di più attori presenti sul territorio.

In questa prospettiva, il Ministero della Cultura e le sue articolazioni a livello territoriale dovrebbero cercare di promuovere e incoraggiare le iniziative di riuso e di valorizzazione culturale di questi beni, offrendo il proprio supporto dal punto di vista tecnico e, perché no, anche economico, ai Comuni e agli enti ecclesiastici proprietari. Molto spesso, invece, l'intervento ministeriale sembrerebbe ridursi ad una burocratica ed astratta apposizione di articolate e scrupolose prescrizioni. Ci si dimentica, forse, che, senza un approccio maggiormente pragmatico e in mancanza di adeguati contributi economici, necessari per metterle concretamente in atto, queste prescrizioni possono scoraggiare i promotori di queste operazioni – pubblici, privati o ecclesiastici che siano – finendo, così, per lasciare questi beni in condizioni di incuria e di abbandono, ovvero l'esatto contrario dello scopo che la funzione amministrativa di tutela dovrebbe perseguire. Inoltre, l'analisi dei casi dimostra la necessità di una forte collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: in mancanza, non solo appare impossibile procedere con il riuso di questi beni, ma diventa difficile garantirne addirittura un'adeguata conservazione.

Dal punto di vista della distribuzione territoriale, i 98 casi da noi esaminati si sono presentati tanto a Torino città (25 casi), quanto in altri 42 comuni siti nella Città metropolitana di Torino (58 casi), e, rispettivamente, 6 comuni e 1 soltanto nelle province di Cuneo (14 casi) e Asti (1 caso), ma con una decisa prevalenza in quelli considerati “piccoli” dalla legge, ovvero con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, pari a ben 36 su un totale di 50 comuni nei quali i casi di dimissione si sono verificati. Trova così un riscontro pratico l'interrelazione, fino a questo momento soltanto da noi supposta, tra lo spopolamento dei territori, soprattutto quelli montani o rurali o, comunque, più distanti dal capoluogo di regione, e la necessità di ripensare nuovi usi per questi beni, oggettivamente sovrabbondanti rispetto alle esigenze religiose della popolazione.

Proprio con riguardo ai piccoli comuni, sia in forma singola, sia associata, è stata prevista la possibilità di stipulare, «con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato», «convenzioni per la salvaguardia e il recu-

pero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti»³³¹, potendosi avvalere di un apposito fondo³³², e dell'eventuale contributo di soggetti privati. Tali convenzioni potrebbero, astrattamente, ricomprendere anche operazioni di riuso.

Considerati dal punto di vista tipologico, possiamo affermare che i fenomeni di dimissione/dismissione/riuso hanno sinora riguardato prevalentemente chiese confraternali (con tutte le problematiche che derivano dalla configurazione giuridica di questi enti e dalla loro estinzione “di fatto” per mancanza di membri), oppure cappelle o oratori inseriti in più ampi complessi di proprietà di istituti religiosi o di istituzioni pubbliche, e qualche antica chiesa parrocchiale, sostituita, per i più svariati motivi, da altra, costruita in epoca relativamente più recente. Si tratta di beni dotati di consistenze molto diverse tra loro, appartenenti a soggetti diversificati, che perseguono finalità differenti.

Certamente il numero particolarmente elevato dei casi di dismissione di oratori o cappelle annessi a case di istituti religiosi sembra sollecitare un supplemento di attenzione con riguardo a monasteri e conventi, che, nella pratica, più facilmente potrebbero essere oggetto di trasformazioni o di speculazioni immobiliari. In questo senso, occorre segnalare alcune importanti esperienze accademiche, volte a ridestare l'interesse dell'opinione pubblica e il dibattito scientifico sulle problematiche relative a questi beni, soprattutto allorquando rivestano valore culturale³³³. Sarebbe

331. Si fa riferimento all'art. 7 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, *Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*, rubricato «Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose».

332. Ai sensi dell'art. 3, comma primo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è istituito un «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive», la cui dotazione ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

333. Si pensi alla *Lucca Summer School. Nuovi scenari per patrimoni monastici dismessi. Casi lucchesi tra memorie monastiche ed eredità pucciniana*, svoltasi a Lucca dal 25 luglio al 3 agosto 2019, i cui atti sono stati pubblicati in L. BARTOLOMEI - S. NANNINI (a cura di), *La casa comune, IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 12, n. 6 (2021), al convegno *Carisma & Creatività. Catalogazione, gestione e progetti innovativi per il patrimonio culturale delle comunità di vita consacrata*, promosso dalla

auspicabile, in una prospettiva futura, riuscire ad instaurare una forma stabile di coordinamento tra i diversi istituti di vita consacrata, le associazioni laicali e le parrocchie, in modo che, prima di immettere questi beni sul mercato, si possa verificare se non possano servire ad altri enti o associazioni ecclesiastiche o ecclesiali, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Una piacevole constatazione è data, invece, dall'interesse e dall'impegno dimostrati dai cittadini, che in parecchi casi si sono attivati in prima persona per il restauro e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso che sentivano come propri, concretizzando così il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. In questo modo, si intravedono ampi spazi per inquadrare il fenomeno del riuso degli edifici di culto nell'ambito dei cosiddetti "beni comuni", mediante la stipula di "patti di collaborazione" per la loro cura, ovvero una delle possibili proposte di soluzione che affronteremo nel prosieguo della nostra trattazione³³⁴. Al contrario, oggetto di maggior incuria e degrado, e quindi di disuso, sembrano essere i grandi complessi, di proprietà pubblica e siti nei centri urbani più grandi, dove il luogo di culto – cappella o oratorio che sia – costituisce soltanto un elemento marginale rispetto alla vastità delle strutture in cui si colloca.

Per quanto riguarda i nuovi usi, dobbiamo sottolineare positivamente la prevalenza di utilizzi di natura culturale o sociale, mentre usi di tipo privato o commerciale sembrano rivestire un ruolo marginale rispetto al totale complessivo dei casi. Ciò nonostante, occorre far constare che non sempre vi sia stata consapevolezza, da parte del Vescovo e degli Uffici diocesani, circa il futuro uso del bene, al quale l'emanazione del decreto di dimissione, dovrebbe essere, a nostro avviso, condizionata.

Circa la possibilità di usi misti, abbiamo verificato che proposte in tal senso e per una gestione condivisa di questi beni, sulla base di convenzioni che si sarebbero dovute stipulare tra tutti i soggetti interessati a prendersene cura (parrocchie, comuni, enti del Terzo settore e dell'associazionismo locale), sono già state formulate in passato con riguardo ai casi della chiesa di San Rocco a Bra (CN) e della chiesa della confraternita di Santa Croce a Beinasco (TO). Tali soluzioni, che lasciavano trasparire

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e dal Pontificio Consiglio della Cultura, che si è tenuto a Roma il 4-5 maggio 2022, nonché al *Lucca Intensive Programme. Strategic partnership for the reuse and social valorization of dismissed cultural heritage of religious communities*, svoltosi a Lucca dal 25 luglio al 3 agosto 2022, nell'ambito del progetto europeo Erasmus+ LED2LEAP (2019-2022).

334. Si veda, *infra*, cap. III, par. 2.1.

in nuce, magari inconsapevolmente, l'inquadramento di questi edifici come "beni comuni", non hanno, però, trovato una concreta attuazione, in quanto ha finito per prevalere una sola, unica funzione. Gli usi misti o ibridi effettivamente riscontrati sono nati e si sono diffusi nella prassi della realtà locale approfittando dei silenzi e degli interstizi normativi, ponendosi quasi come una consuetudine *praeter legem*, tanto del diritto canonico quanto di quello civile. In prospettiva, l'uso misto dovrebbe essere ricondotto nell'alveo normativo, in un contesto di soluzioni gestionali più strutturate, concordate tra una pluralità di soggetti, in modo tale da favorire una fruizione dei beni prolungata nel tempo, che possa facilitare il reperimento dei fondi necessari ai lavori di adattamento e restauro e alla loro gestione sostenibile sul lungo periodo. I pochi casi di dimissione "di fatto" significano, invece, che la procedura canonica di riduzione a usi profani non indecorosi è stata tendenzialmente ben rispettata.

Per il futuro, sarebbe, a nostro avviso, importante ricercare nuovi usi in grado di valorizzare il *genius loci* che caratterizza e pervade ogni singolo bene, a partire da una ricerca storica e dalla risposta ad alcune domande. Perché quel bene è stato costruito? Qual è il carisma proprio dell'ente ecclesiastico proprietario che sta procedendo alla dismissione di quel bene? Quali finalità perseguiva la confraternita estinta che aveva costruito quella chiesa o quell'oratorio? In questo modo potrebbero pervenire indicazioni molto utili per rintracciare un ventaglio di nuove funzioni che possano risultare effettivamente compatibili con il carattere storico e artistico dell'edificio, in quanto idonee a mantenere intatta, anche se in forma diversa, la sua essenza.

Sotto il profilo della partecipazione delle comunità, possiamo constatare come nella maggior parte dei casi sia stato ascoltato il Consiglio Pastorale Parrocchiale, prima dell'attivazione del procedimento ecclesiastico di dimissione, mentre abbiamo potuto rilevare un minor coinvolgimento della collettività, intesa in senso più ampio, ovvero dell'intera società civile. Appaiono del tutto mancare, infatti, quei processi partecipativi e di ascolto delle comunità, posti sotto l'egida di soggetti esperti, diffusi in altre realtà, come nelle Fiandre, in Belgio, o per il momento limitati, in Italia, alla costruzione di nuovi edifici di culto, e comportanti, in tal caso, un aumento dei contributi erogabili dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto³³⁵.

335. Il Regolamento applicativo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, approvato dal Consiglio Episcopale Permanente in data 15 gennaio 2019, ha inteso

Sul fronte degli strumenti giuridici utilizzati per dare forma alle operazioni di riuso, occorre rilevare il ricorso pressoché esclusivo a istituti tradizionali e “semplici”, quali la compravendita, la donazione, il comodato e la locazione³³⁶, ovvero soluzioni non sempre in grado di garantire la non indecorosità dell’uso nel tempo e prive di meccanismi gestionali più complessi e articolati, che richiederebbero, inevitabilmente, l’abbandono di un approccio *case by case*, a vantaggio di una prospettiva più ampia.

In un’ottica complessiva, pur valutando come tendenzialmente positivi gli esiti dei casi di riuso sin qui rilevati, ciò che sinora ci è parsa veramente mancare è una visione d’insieme, che si renderà tanto più necessaria in un futuro a nostro avviso non troppo lontano – soprattutto se la diminuzione del numero dei sacerdoti e dei fedeli non vedrà una brusca inversione di tendenza³³⁷ – allorquando le autorità ecclesiastiche dovranno confrontarsi con la questione della riduzione del numero delle parrocchie e con la conseguente dimissione di chiese parrocchiali. Trattasi di un fenomeno che si sta riscontrando da decenni in altri Stati europei, tra cui il Belgio e la Francia, ai quali intendiamo dedicare uno specifico approfondimento storico-giuridico in un successivo volume, dedicato alla comparazione con tali Paesi.

Negli ultimi anni, per incominciare ad affrontare questa complessa situazione, gli Uffici dell’Arcidiocesi si sono prontamente attivati, aderendo con convinzione al progetto nazionale del “censimento chiese”, la cui prima fase, limitata agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano, può dirsi ormai praticamente conclusa a

aumentare del 15% i costi unitari parametrici relativi al solo edificio chiesa, qualora la diocesi abbia deciso di intraprendere, d’accordo con l’Ufficio Nazionale, un processo di accompagnamento per la redazione dello studio di fattibilità, del documento preliminare alla progettazione e per l’indizione di un bando di progettazione. Il testo aggiornato del Regolamento è consultabile sul sito <https://bce.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/25/ALLEGATO-1-REGOLAMENTO-2019.pdf>.

336. Si tratta dei medesimi strumenti giuridici con i quali solitamente si gestiscono i beni parrocchiali. Si veda, per un approfondimento sul punto, A. INTERGUGLIELMI, *Amministrare la parrocchia oggi in Italia. Manuale teorico-pratico per parroci, componenti del consiglio parrocchiale affari economici, sacerdoti e uffici di curia corredato da schemi ed esempi pratici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, 55-86.

337. N. FAGONE LA ZITA, *Nella diocesi 115 parrocchie senza sacerdote residente: «È la crisi delle vocazioni»*, in *Corriere della Sera*, edizione di Torino, 4 aprile 2021, consultabile sul sito https://torino.corriere.it/cronaca/21_aprile_04/nella-diocesi-115-parrocchiesenza-sacerdote-residentee-crisi-vocazioni-397c6350-94ab-11eb-baed-430cc8195593.shtml, riferisce che nell’Arcidiocesi di Torino ben 115 parrocchie su 346 non dispongono di un sacerdote residente, di cui una ventina nel capoluogo.

livello locale³³⁸. Disporre di un quadro chiaro dei beni presenti sul proprio territorio rappresenta sicuramente il primo passo, propedeutico rispetto a qualsivoglia ulteriore iniziativa. Se è vero, infatti, che ciascun caso può dirsi “a sé stante”, per le sue peculiarità storiche, giuridiche e proprietarie, d'altra parte, come abbiamo cercato di mostrare in questo capitolo, è pur sempre possibile raggruppare un insieme più ampio di casi in ambiti e in sottogruppi omogenei.

Auspichiamo adesso, che, alla luce dell'esperienza sin qui accumulata, l'Arcidiocesi di Torino possa e voglia intraprendere la prima tappa di un percorso che la conduca verso una fase successiva. Occorrerebbe provare a dar vita ad un primo esperimento, di rilevanza nazionale, per la gestione innovativa di un insieme di edifici di culto dimessi, mediante il ricorso a strumenti giuridici in grado di innescare processi di cambiamento nei territori, creando nuove opportunità culturali, sociali e, perché no, anche economiche, a vantaggio dell'intera comunità e, soprattutto, dei più giovani, cercando di evitare, al contempo e quando ciò sia possibile, la dismissione della proprietà dei beni. Perché, come cercheremo di dimostrare nel prosieguo della presente trattazione, ci può essere una buona e sana “dimissione” anche senza “dismissione” del bene.

338. E. ASSELLE - G. DE LUCIA, *Luoghi di culto, spazi ibridi: la conoscenza del fenomeno per la gestione dei processi di trasformazione*, cit., 119.

Capitolo III

Alla ricerca di soluzioni giuridiche innovative per la gestione e il riuso degli edifici di culto

1. *Premessa*

In questo terzo e ultimo capitolo intendiamo indagare una serie di soluzioni giuridiche che riteniamo possano rispondere, in modo efficace ed innovativo, alle sfide che la gestione e il riuso degli edifici di culto pongono ai diversi proprietari di questi beni, siano essi enti ecclesiastici ovvero soggetti pubblici o privati. L'obiettivo che ci poniamo è quello di superare l'approccio meramente *case by case* e il carattere emergenziale sottostante a molte decisioni di dimissione e di dismissione, così come è emerso dalla disamina dei casi concreti. L'ampio ventaglio di proposte che intendiamo suggerire deriva dal fatto che non esiste né potrebbe esistere un'unica ricetta risolutiva di questo fenomeno, ma potenzialmente ve ne possono essere diverse, in concreto più o meno appropriate a seconda delle diverse circostanze di tempo, di luogo e di persone, e che possono configurarsi mediante il ricorso ad istituti tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato.

Tuttavia, prima di entrare nel merito delle soluzioni da noi individuate, ovvero, a partire dell'inquadramento delle chiese dimesse tra i "beni comuni", la stipula di patti di collaborazione, la costituzione di fondazioni di partecipazione e l'istituzione di *trust*, oltre al ricorso agli strumenti di collaborazione e di partenariato pubblico-privato apprestati dal codice dei beni culturali, occorre una precisazione per quanto riguarda una porzione rilevante dei beni oggetto della nostra trattazione, ovvero quelli di proprietà ecclesiastica, vale a dire la loro finalizzazione a norma del diritto canonico¹.

1. Si vedano, sul punto, C.R.M. REDAELLI, *Le finalità dei beni ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 23, n. 2 (2020), 237-251; J. MIÑAMBRES - J.-P. SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 61-77.

Ai sensi del can. 1254, infatti, i beni temporali della Chiesa sono finalizzati al conseguimento dei fini che le sono propri². Se viene meno l'uso culturale, quindi, laddove non si intenda percorrere la strada dell'alienazione, sottoposta dal diritto canonico alla sussistenza di requisiti di liceità piuttosto stringenti³, si dovrà immaginare un nuovo uso che rientri o nell'ambito del sostentamento del clero, e quindi che consenta di mettere tali beni a reddito e vincolarli a tale scopo, oppure in quello delle «opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri», nozione che riconosce implicitamente una sorta di «funzione sociale dei beni ecclesiastici»⁴.

I concetti di carità e di povertà ricomprendono situazioni molto diverse tra loro e devono essere interpretati in senso molto ampio⁵, come vicinanza e sostegno che la Chiesa e i credenti devono elargire a tutti, vicini e lontani, quale riflesso dell'amore di Dio, che Gesù Cristo ha rivelato agli uomini e alle donne di ogni tempo⁶. Nel nostro mondo attuale, infatti, la povertà non rivestono soltanto natura economica e materiale, ma anche spirituale, culturale e relazionale.

Anche la finalizzazione dei beni ricevuti dalla Chiesa per «cause pie», ovvero donati dai fedeli per un motivo soprannaturale⁷, allo scopo di

2. Can. 1254 - §1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. §2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri.

3. Can. 1293 - §1. Per l'alienazione dei beni il cui valore eccede la somma stabilita, si richiede inoltre: 1) una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale; 2) la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto. §2. Si osservino inoltre le altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa. Can. 1294 - §1. La cosa non deve essere ordinariamente alienata a prezzo minore di quello indicato nella stima. §2. Il denaro ricavato dall'alienazione venga cautamente investito in favore della Chiesa, oppure sia prudentemente impiegato secondo le finalità dell'alienazione.

4. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 36.

5. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., 93.

6. *Ivi*, 315-326.

7. A. PAGLIARINI, *Le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983. Excerptum thesios ad Doctoratum in Iure Canonico*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005, 9-11 e 22-28, precisa che, secondo certa dottrina, l'intenzione soprannaturale, più che un elemento costitutivo della volontà del disponente, rappresenterebbe, invece, un elemento di interpretazione della stessa, rendendo così possibile disporre per causa pia anche a soggetti non battezzati, purché i beni siano destinati alla Chiesa, per fini di culto o di carità, ovvero per opere che la Chiesa qualifica come pie.

perseguire determinate finalità di culto o di carità⁸, dalle quali essi non possono essere sottratti, contribuisce a configurare la sussistenza di un vero e proprio vincolo di destinazione, approntato dal diritto canonico, sui beni ecclesiastici⁹.

Alla luce di queste considerazioni di ordine generale possiamo configurare, quindi, i beni culturali ecclesiastici¹⁰ e, più nello specifico, gli edifici di culto, come “beni relazionali”, se non, addirittura, come “beni comuni”, ovvero della comunità, in quanto beni finalizzati al culto e alla comunione, per loro natura accoglienti, da sempre aperti a tutti, in cui ogni persona può entrare e sentirsi a casa. Infatti, ciascuno di questi edifici, seppur costruito in un contesto spazio-temporale ben definito, a volte anche per finalità ultranee rispetto a quelle eminentemente culturali, costituisce l’esito di un progetto, di un lavoro o quantomeno di un’offerta collettiva da parte della popolazione, un tempo perfettamente sovrapponibile rispetto alla comunità dei credenti¹¹.

Per tutte queste ragioni, la Chiesa cattolica non dovrebbe pensare di liberarsi del problema degli edifici di culto e degli altri beni culturali ecclesiastici sovrabbondanti limitandosi a svendere ciò che a prima vista sembra non servirle più, ma dovrebbe cercare, al contrario, di impegnarsi in prima persona nella ricerca e nella costruzione degli strumenti giuridici più idonei per preservare la propria eredità culturale e metterla a disposizione di tutti, per finalità sociali e culturali compatibili con quelle originarie.

8. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 107; J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., 86-87.

9. Can. 1300 - Le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto tra vivi, sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo dell’amministrazione e dell’erogazione dei beni, fermo restando il disposto del can. 1301, § 3 [che considera come non apposte clausole che si pongano in contrasto con il diritto dell’Ordinario di essere l’esecutore di tutte le pie volontà, sia in caso di morte sia tra vivi].

10. Sulla nozione di “bene culturale ecclesiastico”, si veda *supra*, cap. I, par. 7.

11. U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Bari, 2011, 27, ricorda che nel Medioevo «beni comuni erano pure le chiese, edificate con lo sforzo fisico ed economico di tutti e che per la maggior parte della popolazione costituivano i soli luoghi in cui l’esistenza, spesso brutale, potesse elevarsi, magari per poche ore della settimana durante il culto, a una dimensione compatibile con la spiritualità. In molti casi le chiese erano i soli luoghi comuni asciutti, puliti, decorati, dove non si conviveva con gli animali e per entrare nei quali occorreva un minimo di decoro personale». La ricomprensione delle chiese tra i beni comuni mantiene intatta, a nostro avviso, la sua valenza ancora oggi, sia per gli edifici di culto che manterranno la loro destinazione culturale, sia per quelli che potrebbero essere oggetto di riuso in favore dell’intera collettività.

Nel momento in cui la finalità culturale viene meno per qualsivoglia motivo, si dovrebbe cercare, per quanto possibile, di rimettere il bene a disposizione di quella medesima comunità, intesa oggi in senso ampio – non limitato, quindi, ai soli credenti – onde favorirne lo sviluppo culturale, sociale ed economico, ovvero esaltando il valore relazionale che esso riveste per l'intera collettività. Questa soluzione appare pienamente conforme rispetto al riconoscimento della funzione sociale della proprietà da parte del costante magistero della Chiesa¹² e dovrebbe avvenire, seppur con modalità e intensità diverse, sia che il bene, una volta dimesso, rimanga in mano ecclesiastica, sia che appartenga già o diventi di proprietà di enti pubblici o di privati. Permane, infatti, un interesse pubblico intorno a questi beni, che si manifesta a partire dal vincolo di destinazione al culto pubblico, passando per la tutela e la valorizzazione dell'interesse storico-artistico insito nel bene, sino alla destinazione a nuove funzioni per finalità di interesse collettivo. In concreto, si dovrebbe cercare di sostituire il vincolo culturale con un altro vincolo, questa volta di natura sociale e/o culturale, purché ciò risulti compatibile con l'originaria destinazione e con i principi costituzionali della funzione sociale della proprietà e di sussidiarietà orizzontale.

2. *Gli edifici di culto come "beni comuni"*

Nella prospettiva di valorizzare la funzione sociale degli edifici di culto, i fenomeni della dimissione e del riuso possono essere reinterpretati

12. Sulla funzione sociale della proprietà nel magistero della Chiesa, si vedano PRO XI, *Quadragesimo anno*. Lettera Enciclica sulla ricostruzione dell'ordine sociale secondo il Vangelo nel 40° anniversario della «*Rerum novarum*», 15 maggio 1931, nn. 18-23, in P. MAGAGNOTTI (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa. Testi integrali della Rerum novarum e dei documenti pontifici pubblicati per le ricorrenze dell'enciclica leonina*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1991, 123-127; GIOVANNI XXIII, *Mater et magistra*. Lettera Enciclica sui recenti sviluppi della questione sociale, nella nuova condizione dei tempi nel 70° anniversario della «*Rerum novarum*», 15 maggio 1961, nn. 11, 106-109, in *ivi*, 189 e 211-212; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso per l'inaugurazione della III Conferenza Generale dell'Episcopato Latino-americano*, 28 gennaio 1979, III, n. 4, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. II, n. 1 (1979), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1979, 224-225; FRANCESCO, *Fratelli tutti*. Lettera Enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale, 3 ottobre 2020, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, nn. 118-120, 91-94.

alla luce delle teorie e degli studi concernenti il riuso o la rigenerazione¹³ di “beni comuni” e, ancor più nello specifico, di “beni comuni urbani”¹⁴.

L’acquisizione, in ambito giuridico, accademico e giurisprudenziale, della nozione di “beni comuni”¹⁵ è relativamente recente e costituisce un

13. L’art. 2, comma primo, lett. h), del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani del Comune di Bologna, approvato con Delibera di Consiglio PG N. 45010/2014 del 19 maggio 2014 e preso a modello da centinaia di comuni italiani, definisce gli «interventi di rigenerazione» come «interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città». La rigenerazione urbana costituisce, secondo E. CHITI, *La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, il Mulino, Bologna, 2017, 18 e 35, una funzione dell’attività amministrativa volta al miglioramento della qualità della vita all’interno della città. Si vedano, ancora, per un approfondimento sui temi della rigenerazione urbana, F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, il Mulino, Bologna, 2017; P. CHIRULLI - C. IAIONE (a cura di), *La co-città. Diritto urbano e politiche pubbliche per i beni comuni e la rigenerazione urbana*, Jovene, Napoli, 2018; A. GIUSTI, *La rigenerazione urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione: strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018.

14. A. NERVI, *Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti di organizzazione e rappresentanza*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, cit., 41, definisce «beni urbani» i «beni immobili, ubicati in realtà cittadine e idonei – almeno in via potenziale – a costituire il contesto nel quale gli abitanti possano svolgere attività culturali, ricreative, artistiche, sportive ecc., ossia – in termini più generali – attività che investono il benessere psicofisico dell’individuo e che si prestano ad un esercizio in forma associata». Da parte sua, l’art. 2, comma primo, lett. a), del regolamento del Comune di Bologna del 2014 definisce «beni comuni urbani», i «beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva». Nel nuovo regolamento del Comune di Bologna, entrato in vigore il 1° gennaio 2023, si specifica all’art. 24, comma nono, che le attività di rigenerazione possono riguardare anche gli «usi di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi». Si vedano, sui beni comuni urbani, R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO - A. QUARTA (a cura di), *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive. Atti del convegno di Torino, 27-28 febbraio 2019*, Università degli Studi di Torino, Torino, 2020; R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, Celid, Torino, 2020.

15. Sulla nozione di “beni comuni”, si vedano, tra i contributi più recenti, oltre al già citato U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, anche A. CIERVO, *I beni comuni*, Ediesse, Roma,

tertium genus rispetto alla tradizionale dicotomia che distingue i beni in pubblici e privati¹⁶.

I beni comuni sono stati definiti dalla Commissione Rodotà per la riforma della disciplina dei beni pubblici come «beni che esprimono utilità funzionali all'esercizio di diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona» e che «devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future»¹⁷.

2012; M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Ombre corte, Verona, 2012; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2012; A. ALGOSTINO, *Riflessioni sui beni comuni tra il "pubblico" e la Costituzione*, in *Costituzionalismo.it* 11, n. 3 (2013), 1-43; A. LUCARELLI *La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2013; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, il Mulino, Bologna, 2013; N. GENGA - M. PROSPERO - G. TEODORO (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Giappichelli, Torino, 2014; A. LUCARELLI, *Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3 (2014), 1-40; G. ARENA - C. IAIONE (a cura di), *L'età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni comuni*, Carocci - Forum terzo settore - Laboratorio per la sussidiarietà, Roma, 2015; U. BRECCIA - G. COLOMBINI - E. NAVARRETTA - R. ROMBOLI (a cura di), *I beni comuni. Seminario congiunto della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche. Programma di diritto privato, programma di diritto pubblico e dell'economia, programma di giustizia costituzionale e diritti fondamentali. Università di Pisa, 12-13 ottobre 2012*, Pisa University Press, Pisa, 2015; L. SACCONI - S. OTTONE (a cura di), *Beni comuni e cooperazione*, il Mulino, Bologna, 2015; M. BOMBARDELLI (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016; A. QUARTA - M. SPANÒ (a cura di), *Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni*, Mimesis, Milano-Udine, 2016; C. MICCICHÈ, *Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; R.A. ALBANESE, *Nel prisma dei beni comuni. Contratto e governo del territorio*, Giappichelli, Torino, 2020.

16. Ciò nonostante, dal punto di vista del pensiero cattolico, Padre Antonio Rosmini aveva già tentato a suo tempo di distinguere il «bene comune», ovvero quello «di tutti gli individui che compongono il corpo sociale e sono soggetti di diritti», dal «bene pubblico», ovvero «il bene del corpo sociale preso nel suo tutto», con ciò esprimendo un chiaro disfavore nei confronti del secondo, a vantaggio del primo. Anche gli odierni fautori della teoria dei beni comuni, introducendo questa categoria, esprimerebbero la loro sfiducia nei confronti della proprietà pubblica. Si veda, sul punto, M. PROSPERO, *Beni comuni. Tra ideologia e diritto*, in N. GENGA - M. PROSPERO - G. TEODORO (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, cit., 7-9.

17. Il testo della proposta di articolato, redatto dalla Commissione nominata con D.M. 21 giugno 2007, è stato pubblicato, unitamente ad una sintesi della relazione di accompagnamento, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, cit., 161-168. Non avendo avuto seguito in Parlamento, a causa della conclusione anticipata dalla XV legislatura, il testo è stato ripresentato sotto forma di proposta di legge

Questa definizione pone l'accento sulla funzione e sull'uso¹⁸, più che sul regime proprietario dei beni¹⁹, purché questa finalizzazione intenda soddisfare esigenze di natura collettiva e relazionale²⁰, che trovano fondamento in diritti e libertà fondamentali garantiti dalla costituzione, e promuovere la partecipazione delle comunità e dei singoli cittadini alla co-progettazione degli interventi e alla successiva gestione dei beni²¹.

di iniziativa popolare, dal titolo *Disegno legge delega Commissione Rodotà beni comuni, sociali e sovrani*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2018.

18. U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., 83, afferma che le «utilità di tutti i beni comuni tanto di natura fisica (acqua, aria, ghiacciai, lido del mare...) quanto di natura culturale (pinacoteche, conoscenza, piazze, monumenti...) non sono prodotte dall'esclusione ma dall'inclusione. Secondo l'impostazione della Commissione Rodotà, quelli comuni intanto sono beni (cose che possono formare oggetto di diritti) in quanto siano accessibili a tutti, secondo la logica dell'inclusione, totalmente antagonista a quella classica dell'esclusione, che conferisce valore alla proprietà sotto forma di rendita. I beni comuni, in altri termini, valgono per il loro valore d'uso e non per quello di scambio».

19. Sul punto, con riferimento ai beni paesaggistici delle valli da pesca della laguna veneta, si veda Cass. civ., SS.UU., sent. 14 febbraio 2011, n. 3665, la quale riconduce al combinato disposto degli artt. 2, 9 e 42 cost. la «esigenza interpretativa di “guardare” al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica. Ciò comporta che [...] più che allo Stato-apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato-collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi; in tal modo disquisire in termine di sola dicotomia beni pubblici (o demaniali) – privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l'ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati. Ne deriva quindi che, là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del *dominium* romanistico e della proprietà codicistica, “comune” vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini».

20. U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., 54-55, afferma che la «fenomenologia dei beni comuni è nettamente funzionalistica, nel senso che essi divengono rilevanti per un fine sociale coerente con le esigenze dell'ecologia politica. I beni comuni richiedono perciò una percezione olistica, che ne colga appieno gli inestricabili nessi con la comunità di riferimento e con le altre comunità ad esse contigue o che ad essa si sovrappongono. [...] Nell'ambito dei beni comuni il soggetto è parte dell'oggetto (e viceversa)».

21. F. MUSCO, *Rigenerazione urbana e sostenibilità*, ETS, Pisa, 2009, 37-38, afferma che la partecipazione che si sviluppa all'interno di una comunità deve prevedere «una qualche forma di interazione tra una comunità insediata in un determinato luogo e un processo, un'iniziativa di qualche tipo, avviata da un soggetto di natura pubblica e il più delle volte anche esterno alla comunità».

All'interno di quest'ampia categoria sono stati individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia i beni naturali («i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata»), sia i beni culturali e paesaggistici («i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate»)²².

La ricomprensione, all'interno dei beni comuni, dei beni culturali²³ – categoria nella quale, come abbiamo visto, ricadono la maggior parte degli edifici di culto – appare giustificata dal fatto che da essi traspaiono le nostre «radici culturali comuni» o quantomeno le «ragioni identitarie che [essi] evoca[no] per talune collettività di individui»²⁴.

Secondo parte della dottrina, che propone una definizione maggiormente restrittiva, un bene, per poter essere definito “comune”, non deve solo disporre di un collegamento funzionale con l'attuazione di diritti fondamentali, ma deve poter essere ricompreso anche all'interno di una categoria di risorse scarse, vulnerabili, ovvero «oggetto di un processo di graduale e diffusa distruzione» o «compromissione delle qualità che hanno valore e rilevanza giuridica»²⁵, e per tale motivo deve essere conservato e gestito secondo modalità sostenibili, a vantaggio delle generazioni future. Tuttavia, ad avviso di altra dottrina, ciò che costituisce veramente il discrimine tra ciò

22. Art. 1, comma terzo, lett. c), della proposta di legge della Commissione Rodotà per la riforma della disciplina dei beni pubblici.

23. Si vedano, per una riflessione critica sul punto, E. VANNUCCI ZAULI, *I beni culturali come bene comune: come garantirne una tutela adeguata a tale natura tra vincoli e sussidiarietà orizzontale*, in U. BRECCIA - G. COLOMBINI - E. NAVARRETTA - R. ROMBOLI (a cura di), *I beni comuni*, cit., 397-408; M. AURIEMMA, *Solidarietà, cultura e beni comuni nell'art. 9 della Costituzione*, in N. GENGA - M. PROSPERO - G. TEODORO (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, cit., 147-163. Sui beni culturali di interesse religioso come beni comuni, si veda F. PASSASEO, *La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra ius conditum e ius condendum*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 7 (2018), 26-29.

24. G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, ETS, Pisa, 2017, 189.

25. C. MICCICHÉ, *Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile*, cit., 165-166. Tale carattere di scarsità e rivalità è stato segnalato dalla dottrina a partire dal famoso contributo di G.J. HARDIN, *The tragedy of commons*, in *Science* 162, n. 3859 (1968), 1243-1248, al quale ha tentato di dare di risposta il premio Nobel per l'economia E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia, 2006, la quale, opponendosi alla duplice alternativa della privatizzazione o dell'espropriazione, ha inteso proporre una soluzione terza, a partire dallo studio di forme di autorganizzazione e autogestione di “beni comuni” in diverse parti del mondo, da parte delle relative comunità di riferimento.

che può essere considerato “bene comune” o meno consiste nella «riferibilità dell’interesse a cui [esso] [è] preordinat[o] ad una determinata comunità» ovvero la sussistenza di una «relazione tra il gruppo di riferimento e il bene»²⁶, quasi una sorta di *affectio* che lega l’uno all’altro. Da qui discende la necessità, per la comunità di riferimento²⁷ – individuata in ambito territoriale ovvero sulla base di altri criteri²⁸ – di tutelare tali beni e di prendersene cura, secondo modalità condivise, assicurandone, purtuttavia, la pubblica fruizione a tutti i soggetti potenzialmente interessati²⁹.

Orbene, se l’uso primigenio di un edificio di culto intendeva garantire il diritto di libertà religiosa, un suo nuovo uso sociale o culturale dovrà soddisfare altri diritti, come il diritto al bene culturale³⁰ e alla cultura, il diritto al lavoro (pensiamo al riuso di un bene come incubatore per *start-up*), il diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione e alla socialità ecc. Ciò appare coerente, peraltro, con la funzione sociale della proprietà, sancita dall’art. 42 cost., alla quale parte della dottrina ha già ricondotto il primigenio vincolo di destinazione al culto pubblico di cui all’art. 831,

26. G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 200.

27. R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 62, definisce, in senso molto ampio, la «comunità di riferimento» come «quell’aggregazione collettiva, non identificabile in formazioni sociali stabilmente organizzate, che si riconosce nella relazione di uso pubblico intrattenuta con il bene comune urbano dai suoi componenti». Una definizione diversa, più ristretta e, in un certo qual modo, più escludente, potrebbe limitarsi, invece, a considerare le sole organizzazioni collettive strutturate in forma di persona giuridica, riconosciute o meno.

28. G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, 270, 282 e 339, individua, oltre alle «comunità territoriali (ad esempio, gli abitanti di una città o di un’area geografica)», anche comunità «di altra natura (ad esempio, categorie professionali, gruppi legati da interessi culturali, comunità scientifiche ecc.)», le quali potrebbero organizzarsi mediante la «costituzione di un ente rappresentativo». Secondo C. MICCICHÈ, *Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile*, cit., 95, la «individuazione della comunità di riferimento dei beni comuni non ubbidisce sempre agli stessi criteri, ma muta di caso in caso e, talvolta, anche nel tempo, perché dipende sia dalle caratteristiche del bene sia dalle capacità d’intervento del gruppo, secondo i principi di adeguatezza e di differenziazione». A nostro avviso, la comunità di riferimento potrebbe risultare accomunata anche dal criterio della medesima credenza religiosa.

29. G. ARENA, *I beni comuni nell’età della condivisione*, in G. ARENA - C. IAIONE (a cura di), *Letà della condivisione*, cit., 21, afferma che i beni comuni sono «beni di cui una determinata comunità ha il godimento ma, essendo per definizione beni condivisi, sono al tempo stesso beni dati per così dire “in custodia” dall’umanità a quella comunità. Quest’ultima ha certamente il diritto di goderne, ma anche la responsabilità di mantenerli in condizioni tali da consentirne l’uso a tutti gli altri esseri umani potenzialmente interessati».

30. Si veda, sul punto, R. CAVALLO PERIN, *Il diritto al bene culturale come libertà individuale e interesse della nazione*, cit., 22-28.

comma secondo, del codice civile³¹, e al quale dovrebbero essere ricondotti anche i nuovi usi profani non indecorosi.

Proprio la collocazione della disposizione dell'art. 831 c.c. all'interno del Libro III, Titolo I, Capo II del codice civile, rubricato «*Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici*», lascia trasparire un implicito riconoscimento degli interessi di natura pubblicistica sottesi agli «edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico». Questa considerazione, insieme alla mancanza di un vero e proprio mercato per questa tipologia di beni immobili commerciabili (le chiese e gli altri edifici di culto), costituiscono un ulteriore argomento a favore della loro possibile ricomprensione nell'ambito dei "beni comuni", ovvero di beni che necessitano di una cura condivisa dalla parte della comunità di riferimento.

2.1 *I patti di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani*

Il principio di sussidiarietà orizzontale, solennemente proclamato dall'art. 118, comma quarto, cost.³², comporta per la pubblica amministrazione non solo l'obbligo negativo di «non limitare le autonome iniziative svolte dagli individui e dai corpi sociali», ma anche quello, positivo, di incoraggiarle e sostenerle, anche economicamente³³.

Nella prassi che si è riscontrata sinora, gli enti che hanno provveduto maggiormente a riconoscere e ad avviare processi riguardanti i beni comuni urbani sono stati i Comuni³⁴, soprattutto mediante l'adozione di «regolamenti sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani»³⁵, direttamente attuativi del succitato principio costituzionale.

31. Si veda *supra*, cap. I, parr. 4 e 5.

32. Si vedano, sul principio di sussidiarietà orizzontale in relazione ai beni comuni, G. ARENA, *Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, cit., 283-305; P. CHIRULLI, *Sussidiarietà e collaborazione «amministrata» nei beni comuni urbani*, in P. CHIRULLI - C. IAIONE (a cura di), *La co-città*, cit., 55-60.

33. A. PERRONE, *Gli aspetti fiscali delle attività di rigenerazione e riuso di beni a fini di interesse generale*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, cit., 247 e 271-273.

34. Sul ruolo dei Comuni in relazione ai beni comuni, si veda A. LUCARELLI, *Beni comuni e funzione sociale della proprietà. Il ruolo del Comune*, in L. SACCONI - S. OTTONE (a cura di), *Beni comuni e cooperazione*, cit., 111-122.

35. Oltre al regolamento adottato dal Comune di Bologna nel 2014 (sostituito da un nuovo testo a far data dal 1° gennaio 2023), un altro documento preso come modello da molti comuni è quello predisposto nel 2018 dall'associazione LABSUS - Laboratorio per

Questa regolamentazione costituisce la base giuridica per la successiva stipula, volta per volta, dei singoli patti di collaborazione³⁶ tra l'amministrazione, in genere proprietaria del bene, e gruppi di cittadini, associazioni, comitati, enti del Terzo settore o imprese interessati a prendersene cura. Trattasi, questi ultimi, di atti non aventi natura autoritativa³⁷, mediante i quali l'amministrazione, a conclusione di un procedimento amministrativo attivato a partire da una proposta avanzata autonomamente dai privati³⁸, ovvero dietro sollecitazione dell'ente pubblico³⁹, bilancia i diversi interessi in gioco e riconosce l'impegno di coloro che sono disposti a occuparsi di questi beni, regolando i diritti e i doveri derivanti dalla loro gestione⁴⁰. I

la sussidiarietà, consultabile sul sito <http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2017/04/PROTOTIPO-2018-LABSUS.pdf>. Si veda, per un primo approccio ai regolamenti comunali per la cura condivisa dei beni comuni, I. CARLOTTO, *I regolamenti comunali per la cura condivisa dei beni comuni*, in T. DALLA MASSARA - M. BEGHINI (a cura di), *La città come bene comune*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, 15-26.

36. Si vedano, per una disamina approfondita dell'istituto dei patti di collaborazione, R.A. ALBANESE, *Nel prisma dei beni comuni*, cit., 247-284; R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 25-257.

37. La dottrina appare divisa tra chi configura i patti di collaborazione come contratti di diritto privato ex art. 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero come accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento ex art. 11 della medesima legge, e in merito alla natura pubblicistica o privatistica di questi ultimi. Si vedano, sul punto, R. TUCCILLO, *Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive e forme di responsabilità*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, cit., 94-100; A. GIUSTI, *La rigenerazione urbana*, cit., 153-159; G. CALDERONI, *Patti di collaborazione? Sì, ma preferibilmente (e, talvolta, necessariamente) con una seconda (e più esterna) cornice giuridica*, in P. CHIRULLI - C. IAIONE (a cura di), *La co-città*, cit., 35-54; R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 114-118; A. GIUSTI, *I patti di collaborazione come esercizio consensuale di attività amministrativa non autoritativa*, in R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO - A. QUARTA (a cura di), *Gestire i beni comuni urbani*, cit., 19-38.

38. E. CHITI, *La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?*, cit., 21.

39. R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 82.

40. F. GIGLIONI, *La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la funzione di gestione del territorio*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, cit., 220, afferma che nell'ambito del patto di collaborazione occorre definire gli «obiettivi della collaborazione, la durata, le modalità di azione concordate, i reciproci impegni, i requisiti e i limiti dell'intervento di rigenerazione, le modalità di fruizione collettiva dei beni rigenerati, la definizione delle responsabilità per danni compiuti, le agevolazioni e i vantaggi assicurati dal comune e, più in generale, le regole complessive del rapporto. In diversi regolamenti, per i patti più semplici, si prevede la predefinitone di accordi standard; in quelli più complessi,

principi a cui si ispira questo modello sono, quindi, quelli di informalità, fiducia reciproca, autonomia civica e legalità di risultato⁴¹.

Seguendo questo schema e ricollegandolo al tema oggetto della nostra indagine, è possibile ipotizzare il ricorso ai patti di collaborazione anche per la gestione di edifici di culto di proprietà pubblica, siano essi ancora adibiti al culto o meno.

Ciò è già avvenuto, ad esempio, nel comune di Rivoli (TO), per la Cappella della Croce Dorata⁴², di proprietà comunale e ancora utilizzata saltuariamente per il culto come chiesa cimiteriale, e, in un certo qual modo, anche nel caso della chiesa di San Remigio a Carignano (TO).

Quest'ultima, già chiesa cimiteriale e mai formalmente dimessa ad usi profani, ma soltanto caduta in disuso di fatto, a seguito di una nevicata che negli anni '70 ne provocò il crollo del tetto, è stata presa a cuore da un gruppo di cittadini, che nei primi anni 2000 hanno costituito l'associazione "Pro San Remigio Onlus", al fine di raccogliere i fondi necessari per il restauro del bene, di proprietà comunale⁴³.

La qualificazione come Onlus ha consentito all'associazione di accedere al meccanismo del 5 per mille dell'IRPEF⁴⁴, ottenendo un significativo riscontro della cittadinanza, mediante la sottoscrizione nella dichiarazione dei redditi da parte di circa trecento persone ogni anno, consentendo così di raccogliere un importo che si aggira intorno agli 8/10.000 euro annui.

invece, la stipulazione del patto si adegua alle necessità e alla varietà delle situazioni su cui si decide di intervenire».

41. C. IAIONE, *La collaborazione civica per l'amministrazione, la governance e l'economia dei beni comuni*, in G. ARENA - C. IAIONE (a cura di), *L'età della condivisione*, cit., 52-53.

42. Il testo del patto di collaborazione stipulato in data 1° giugno 2018 per la durata di otto anni tra il Comune di Rivoli e l'associazione Abbazia della Croce Dorata è disponibile sul sito <http://www.comune.rivoli.to.it/patto-di-collaborazione-tra-il-comune-di-rivoli-e-l-associazione-denominata-abbazia-della-croce-dorata-per-la-gestione-condivisa-della-cappella-della-croce-dorata/>. Nello specifico, oggetto del patto di collaborazione, è «l'attuazione di interventi co-progettati e concordati di cura e rigenerazione del bene comune, al fine di:

- mantenere vivo il culto della festa della Croce Dorata fissata ogni anno la domenica di settembre precedente la festa patronale della Madonna della Stella;
- prodigarsi per la conservazione di tutto quanto arredo e corredo la Cappella, del quale l'Abbazia è in parte proprietaria ed in parte affidataria [...], utilizzato sia per la festa annuale che, all'occorrenza, per le celebrazioni funebri, fermo restando che l'edificio è di proprietà del Comune di Rivoli».

43 Si veda il sito <http://www.prosanremigio.it/>.

44. Il meccanismo del 5 per mille dell'IRPEF è regolato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111, *Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106*.

Sebbene non vi sia stata la stipula di un vero e proprio patto di collaborazione, il Comune, riconoscendo la bontà dell'iniziativa, ha concesso il bene in uso gratuito per vent'anni all'associazione⁴⁵, ha disposto nei suoi confronti l'esenzione dagli oneri di urbanizzazione, dalla TOSAP e dai diritti di segreteria e ha elargito anche un contributo economico per l'avvio dei lavori di restauro, pari a circa 90.000 euro. Nel corso di quasi vent'anni, l'associazione ha potuto così raccogliere, anche tramite lasciti testamentari, i fondi necessari per dar corso ai lavori, che sono ormai in via di conclusione e che presto restituiranno alla cittadinanza la chiesa e l'area verde circostante.

Per il momento non è stato ancora individuato un nuovo uso per l'edificio, anche se si propenderebbe per una soluzione di uso misto, tale da consentire l'utilizzo culturale in occasione della festa patronale, ma anche altri usi profani di natura sociale e culturale, che si auspica possano rendere la gestione del bene sostenibile sul lungo periodo. Per l'intanto, i lavori in corso stanno permettendo di recuperare un'area degradata, di indubbio interesse culturale e paesaggistico, con l'obiettivo di migliorare il contesto urbano e la qualità della vita degli abitanti, con ciò determinando anche un aumento del valore degli immobili limitrofi.

Come si è potuto constatare dalla disamina di questi casi concreti, il ricorso all'istituto dei patti di collaborazione avviene, generalmente, allorché l'edificio di culto risulti essere di proprietà di un ente pubblico. Tuttavia, la teoria dei beni comuni, sebbene approfondita in dottrina con specifico riguardo ai beni di proprietà pubblica, non esclude che possa trovare applicazione anche a beni di proprietà privata⁴⁶, come quelli degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In particolare, osserviamo che operazioni di riuso e di rigenerazione di beni comuni urbani, ad opera di gruppi di cittadini, in forma più o meno organizzata, possono, in astratto,

45. Il contratto, stipulato in data 26 marzo 2009, fa riferimento all'art. 57-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio sulla concessione in uso di beni culturali pubblici, e afferma, nelle proprie premesse, che: «L'iniziativa proposta dall'Associazione di salvaguardare il rudere ed eventualmente rifunzionalizzare l'immobile e l'area circostante, persegue l'interesse pubblico di valorizzare il patrimonio del Comune di Carignano, eventualmente apportando anche vantaggi agli esercenti attività culturali ed economiche presenti nella Città, qualora la Chiesa fosse oggetto, in futuro di mostre e visite turistico-culturali che andassero ad incrementare il flusso turistico dei visitatori della Città».

46. L'art. 1, comma terzo, lett. c), della proposta di legge della Commissione Rodotà per la riforma della disciplina dei beni pubblici afferma che: «Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge».

riguardare qualsiasi bene intorno al quale sussistano interessi meta-individuali o collettivi, indipendentemente da chi ne sia l'effettivo proprietario⁴⁷, purché quest'ultimo consenta di mettere tale bene a disposizione della comunità, la quale, a sua volta, riconoscendone il valore identitario e/o culturale, decide di prendersene cura in vista di una finalità comune⁴⁸.

Sul punto, attenta dottrina ha osservato che, accanto ai beni di interesse pubblico (beni pubblici) e ai beni di interesse privato (beni privati), sussistono beni di interesse comune (beni comuni), la cui destinazione è «preposta a realizzare l'interesse di una comunità e non quello pubblico in generale ovvero quello individuale» e, pertanto, sono identificati «in relazione alla [loro] funzione [...] e in contrapposizione con la destinazione privata e con quella pubblica»⁴⁹. Seguendo questa ricostruzione, un bene non si potrebbe identificare come “comune” da un punto di vista ontologico, ma solo allorché sussista una comunità che lo riconosca come tale e che si renda disponibile a prendersene cura⁵⁰.

Pertanto, la teoria dei beni comuni e la conseguente necessità di avviare processi partecipativi per la loro gestione sono state investigate da alcuni autori anche con riferimento alla dottrina sociale della Chiesa e ricondotte al principio di dignità della persona umana⁵¹. Questa linea di ricerca appare inserirsi pienamente nell'ambito dei più recenti orientamenti della Chiesa cattolica italiana: se, infatti, il metodo partecipativo è quello che è stato intrapreso con decisione dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI per la progettazione e

47. Si vedano, sul punto, G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 43, 278, 299 e 308-311; A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, cit., 66 e 69-70; C. MICCICHÈ, *Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile*, cit., 66-67; A. GIUSTI, *La rigenerazione urbana*, cit., 143-145; A. QUARTA, *Introduzione*, in R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 9; U. MATTEI, *I beni comuni e le comunità locali. Dai lavori della commissione Rodotà ai percorsi di rigenerazione urbana*, in *ivi*, 17.

48. G. ARENA, *Un nuovo diritto per l'amministrazione condivisa*, in T. DALLA MASSARA - M. BEGHINI (a cura di), *La città come bene comune*, cit., 9; R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 36.

49. G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 22.

50. U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., 53; R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 32.

51. Per una ricostruzione dei beni comuni che richiama la dottrina sociale della Chiesa e che li inquadra come «beni fondamentali di uso comunitario», si veda C. AMATO, *I beni comuni. Una questione di paradigma r(el)azionale*, Aracne, Roma, 2014. Sia consentito rinviare, inoltre, a D. DIMODUGNO, *Ecclesiastical properties as common goods. A challenge for the cultural, social and economic development of local communities*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 16, n. 12 (2022), 11-37.

la realizzazione di nuove chiese⁵², attraverso l'ascolto delle richieste delle comunità che dovranno poi fruire di quei beni, non si comprende perché non si possa ricorrere al medesimo approccio anche per ripensare l'uso di edifici di culto dimessi, coinvolgendo, in questo caso, l'intera società civile.

Gli edifici di culto oggetto di dimissione e riuso, infatti, non si trovano, per la maggior parte, in un ambiente isolato, ma, al contrario, risultano situati all'interno di un contesto territoriale, sia esso di una grande città o di un piccolo paese di provincia. Per questo motivo risulta imprescindibile partire dall'individuazione e dall'ascolto delle necessità, dei desideri e dei bisogni provenienti dalla comunità di riferimento.

In questa prospettiva potrebbe essere utile ipotizzare il ricorso a forme peculiari di patti di collaborazione, che prevedano come parti non solo i Comuni e gruppi organizzati di cittadini, ma anche le Diocesi e gli enti ecclesiastici proprietari, *in primis* le Parrocchie. Tale soluzione appare conforme ad una interpretazione relazionale della proprietà che trova il proprio valore aggiunto nella mediazione da parte dell'ente pubblico⁵³ e nel coinvolgimento di una pluralità di soggetti per il perseguimento di un obiettivo comune⁵⁴.

I "patti di collaborazione" costituiscono, infatti, l'esito di un procedimento amministrativo, attivato senza particolari formalità, su richiesta di un privato cittadino o di uno o più gruppi di cittadini, secondo forme individuate da un apposito regolamento comunale⁵⁵. La definizione di questi accordi richiede la ponderazione di diversi interessi, pubblici e privati⁵⁶: ne consegue che la loro conclusione potrebbe risultare particolarmente idonea anche nell'ambito di studio che oggi qui ci occupa, in cui, a interessi inerenti alla pubblica fruizione e alla valorizzazione culturale del

52. Al tema è dedicato J. BENEDETTI (a cura di), *Comunità e progettazione. Atti della Giornata Nazionale "Comunità e progettazione. Dai Progetti pilota alla Progettazione pastorale" organizzata dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana - Viareggio, 17-18 giugno 2019*, Gangemi, Roma, 2021.

53. A. NERVI, *Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti di organizzazione e rappresentanza*, cit., 56.

54. R. TUCCILLO, *Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive e forme di responsabilità*, cit., 92, sottolinea che i procedimenti di rigenerazione coinvolgono una «pluralità di posizioni che, talvolta, possono coincidere: il gestore; la pubblica amministrazione; il proprietario; i destinatari di effetti diretti o indiretti; i dirigenti e i dipendenti pubblici in genere».

55. E. CHITI, *La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?*, cit., 21.

56. *Ivi*, 26.

bene⁵⁷, si sommano interessi di natura religiosa, in forza dei quali occorre rispettare il patrimonio immateriale di memoria condivisa che il bene è ancora in grado di evocare nella comunità di riferimento.

La collaborazione, in questa prospettiva, potrebbe incominciare mediante l'individuazione congiunta, da parte delle autorità pubbliche ed ecclesiastiche, di quali edifici di culto dimessi o in via di dimissione, di proprietà sia ecclesiastica sia pubblica, portare all'attenzione della cittadinanza, affinché quest'ultima possa avanzare proposte e progetti, che saranno poi valutati dall'amministrazione sulla base di criteri predeterminati, in vista della co-progettazione del contenuto dei patti di collaborazione e del riconoscimento, secondo modalità diverse, di un sostegno economico alle iniziative prescelte⁵⁸.

Queste attività vengono ricondotte dalla dottrina al cosiddetto *Enabling State*, in italiano traducibile come "Stato facilitatore"⁵⁹, il quale consiste in un nuovo modo di intendere il rapporto tra la pubblica amministrazione e i privati, basato sulla reciproca collaborazione, nonché sull'identificazione di nuovi bisogni e sul coinvolgimento di forze sociali non ancora riconosciute⁶⁰, per perseguire finalità di interesse pubblico, quali «l'innovazione sociale, la produzione di servizi collaborativi, la promozione della creatività urbana, la partecipazione del singolo alla vita della comunità»⁶¹.

57. Si vedano, sui patti di collaborazione stipulati in relazione a beni culturali, G. CALDERONI, *I patti di collaborazione: (doppia) cornice giuridica*, in *Aedon* 19, n. 2 (2016); P. MICHIAARA, *I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L'esperienza del Comune di Bologna*, in *Aedon* 19, n. 2 (2016); E. FIDELBO, *Strumenti giuridici di valorizzazione del rapporto tra patrimonio culturale e territorio: il caso dei patti di collaborazione tra amministrazioni locali e cittadini*, in *Aedon* 21, n. 3 (2018).

58. Sulle diverse modalità di sostegno economico alla gestione dei beni comuni da parte degli enti pubblici, sotto forma di rimborsi spese, contributi in denaro, diritti d'uso gratuito, accollo di spese, acquisto di beni strumentali e materiali di consumo, esenzioni da tributi, si veda R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 173-179.

59. Si vedano, sul punto, P. COTTINO - P. ZEPPETELLA, *Creatività, sfera pubblica e riuso sociale degli spazi. Forme di sussidiarietà orizzontale per la produzione di servizi non convenzionali*, in *Cittalia Paper*, n. 4 (2009), 10-17; L. MUZI, *L'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani: il ruolo dei privati nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, cit., 124-125; F. COGNETTI, *Enabling spaces. Quali ponti tra istituzioni e cittadini per pratiche di governo collaborative*, in *Tracce urbane* 2, n. 3 (2018), 52-63.

60. E. CHITI, *La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?*, cit., 32.

61. *Ivi*, 34.

Una soluzione, in questo senso, potrebbe in concreto prevedere che un ente locale, in specie, il Comune, possa assumersi direttamente gli oneri di gestione di una “chiesa dimessa”, di cui già dispone della proprietà, ovvero che intende acquisire, oppure limitarsi soltanto a conseguire un diritto di godimento, al fine di destinare tale bene alla “fruizione civica e collettiva” da parte della comunità territoriale di riferimento⁶². Quest’ultima dovrebbe, contestualmente, avviare processi più o meno spontanei di autoregolamentazione⁶³, volti all’utilizzazione dell’immobile per lo svolgimento di attività sociali, artistiche o culturali⁶⁴. In alternativa, laddove la proprietà del bene continui a permanere in capo ad un ente ecclesiastico, la gestione potrebbe essere affidata direttamente da quest’ultimo, senza la previa intermediazione dell’ente pubblico, ad un’associazione che riunisca i cittadini interessati a prendersene cura, oppure si potrebbe prevedere una soluzione mista, una sorta di “co-gestione” da parte degli enti pubblici, degli enti ecclesiastici e dei privati⁶⁵. In ogni caso è pur sempre possibile per l’ente pubblico limitarsi ad erogare un contributo per la rigenerazione del bene, laddove ciò corrisponda a una finalità di interesse pubblico⁶⁶,

62. A. GIUSTI, *La rigenerazione urbana*, cit., 191, fa giustamente riferimento alla funzione di gestione, di cui si dovrebbero riappropriare i Comuni, i quali, nel valutare l’interesse pubblico, dovrebbero agire «in una logica aperta alla partecipazione dei soggetti interessati, anche per elaborare soluzioni consensuali o collaborative».

63. In questo quadro, una gestione condivisa *ante litteram* di chiese dimesse può essere rinvenuta nel caso delle ex chiese di San Bernardino e di Sant’Orsola, donate dall’ente ecclesiastico proprietario al Comune per lo svolgimento di attività culturali. In concreto, il Comune ha conferito all’Associazione SS. Bernardino e Orsola il compito di gestire tali beni, disponendo che questa consenta a sua volta il loro utilizzo, secondo turnazioni, da parte delle varie associazioni cittadine interessate, evitando, così, l’uso esclusivo da parte di una sola. Sia consentito rinviare, sul punto, a D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: Casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura*, v. 7, n. 10, 119-127.

64. A. NERVI, *Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti di organizzazione e rappresentanza*, cit., 42.

65. F. ALVINO - C. PETRILLO, *La gestione dei beni culturali ecclesiastici*, cit., 606-610, individuano, accanto ai due tradizionali modelli di gestione dei beni culturali, uno proiettato all’internalizzazione, l’altro all’esternalizzazione delle “attività generatrici di valore” (tutela, restauro gestione, valorizzazione, attività culturali e di promozione), un modello di “co-gestione”, nel quale compiti e responsabilità sono ripartiti tra enti ecclesiastici e soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione.

66. Si veda, sulle condizioni di legittimità di siffatte operazioni di sostegno economico da parte dei Comuni, alla luce della giurisprudenza contabile, A.M. QUAGLINI, *Valore sociale e buon andamento nella lente della Corte dei conti*, in P. CHIRULLI - C. IAIONE (a cura di), *La co-città*, cit., 175-180.

senza intervenire direttamente nella gestione, ma limitandosi a verificare il corretto impiego delle somme erogate rispetto agli scopi sociali e culturali cui il gestore si impegna a adibire il bene. Un'ulteriore possibilità potrebbe essere, infine, quella per cui la co-progettazione dei modelli di *governance* e degli strumenti giuridici per la gestione partecipata del bene possa costituire essa stessa l'oggetto del patto di collaborazione, ad esempio mediante la creazione di una fondazione di partecipazione o di un *trust*, istituti dei quali esamineremo le potenzialità nel prosieguo della trattazione.

2.2 *Spunti per una gestione condivisa degli edifici di culto dimessi tra sussidiarietà e partecipazione*

Da quanto si è avuto modo sin qui di rilevare, non appare impropria la ricomprensione degli edifici di culto tra i beni comuni, sia per il loro valore culturale, sia per il loro forte carattere identitario che li lega alla comunità, territoriale e religiosa, di riferimento. Occorre, dunque, verificare come i principi di sussidiarietà e di partecipazione possano trovare concreta attuazione nella *governance* di questi beni.

Innanzitutto, si deve rilevare che la dottrina sociale della Chiesa ha da tempo affermato e riconosciuto il valore della sussidiarietà, sia come modello cui mirare al proprio interno, riconoscendo poteri sempre più ampi alle Chiese nazionali e locali, sia come principio da promuovere e diffondere nell'ambito degli Stati, valorizzando, in particolare, il ruolo delle formazioni sociali per lo sviluppo integrale della persona umana⁶⁷.

67. Un primo riferimento al principio di sussidiarietà nel magistero pontificio si rinviene in LEONE XIII, *Rerum novarum*. Lettera Enciclica sulla condizione dei lavoratori, 15 maggio 1891, n. 31, in P. MAGAGNOTTI (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa*, cit., 95-96, e poi nella successiva enciclica di PIO XI, *Quadragesimo anno*, cit., nn. 13-15, 117-121. GIOVANNI XXIII, *Mater et magistra*, cit., n. 138, 220, ha affermato che: «l'iniziativa privata deve portare il suo contributo a comporre l'equilibrio economico e sociale tra le differenti zone di un paese. Anzi i poteri pubblici, secondo il principio di sussidiarietà, devono favorire ed aiutare l'iniziativa privata affidando ad essa, dove e non appena è possibile in modo efficiente, la continuità dello sviluppo economico». Più recentemente, GIOVANNI PAOLO II, *Centesimus annus*. Lettera Enciclica ai venerati fratelli nell'episcopato al clero, alle famiglie religiose, ai fedeli della Chiesa cattolica e a tutti gli uomini di buona volontà nel Centenario della «*Rerum novarum*», 1° maggio 1991, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991, n. 48, 75-76, ha affermato che: «Una società di ordine superiore non deve interferire nella vita di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune». E ancora, GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla conclusione della seduta per*

Ne consegue che processi partecipativi che intendano coinvolgere le comunità nella gestione di questi beni si collocano perfettamente nel solco di un magistero pontificio ormai consolidato⁶⁸.

Per concretizzare efficacemente queste aspirazioni ideali nell'ambito del riuso degli edifici di culto, sarebbe auspicabile, più che la partecipazione di singoli individui, il coinvolgimento di gruppi di persone, meglio se in qualche modo organizzati e istituzionalizzati, sotto forma di associazioni o comitati, che si rendano disponibili a contribuire al recupero e alla successiva gestione di questi beni. Tali gruppi potrebbero cercare di reperire autonomamente, quantomeno in parte, le risorse necessarie per dar vita a operazioni di riuso, sia autotassandosi, attraverso la fissazione di una sorta di "quota sociale", sia mediante il ricorso agli innovativi strumenti e tecniche di *fundraising* e *crowdfunding*, capaci, grazie alle molteplici piattaforme telematiche oggi disponibili, di raggiungere un pubblico più ampio e fidelizzare i donatori rispetto all'obiettivo da raggiungere⁶⁹.

la celebrazione del I centenario della «Rerum novarum», 15 maggio 1991, n. 6, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. XIV, n. 1 (1991), 1264, sottolineava «il rischio che il peso dell'assistenza assicurata ai cittadini dallo Stato riduca e affievolisca quella che io chiamo la "personalità" della società. Ci troviamo oggi di fronte ad una situazione molto difficile: la tendenza all'individualismo e all'atomizzazione della società è in aumento. Di conseguenza, vediamo svilupparsi la tendenza dello Stato a rimediare alle lacune che ci sono nella solidarietà sociale per mezzo di strutture coercitive e di meccanismi burocratici. In queste condizioni è essenziale che lo Stato moderno riesca a responsabilizzare la società e a motivarla nel senso di attività economiche, sociali e culturali. Per ottenere il bene comune in una maniera veramente degna dell'uomo, bisogna che ci sia un giusto equilibrio tra la corresponsabilità dei membri della società e l'impegno dello Stato».

68. PAOLO VI, *Octogesima adveniens*. Lettera Apostolica nell'80° anniversario dell'enciclica *Rerum novarum*, 14 maggio 1971, n. 47, in P. MAGAGNOTTI (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa*, cit., 289, auspicava «una più diffusa partecipazione al formarsi delle decisioni, come alle stesse scelte e al loro tradursi in atto. Per creare un contrappeso all'invadenza della tecnocrazia, occorre inventare forme di moderna democrazia non soltanto dando a ciascun uomo la possibilità di essere informato e di esprimersi, ma impegnandolo in una responsabilità comune. I gruppi umani così si trasformano a poco a poco in comunità di partecipazione e di vita». Sulla stessa linea si veda anche GIOVANNI PAOLO II, *Centesimus annus*, cit., n. 46, 71, laddove si augurava la creazione di «strutture di partecipazione e di corresponsabilità» al fine di rendere possibile una «autentica democrazia». Si veda, per un approfondimento sul principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa, in relazione alla valorizzazione delle realtà non lucrative di utilità sociale, G. FELICIANI, *Principio di sussidiarietà e organizzazioni non profit nella dottrina sociale della Chiesa*, in G. VITTADINI (a cura di), *Il non profit dimezzato*, ETAS libri, Milano, 1997, 47-60.

69. Sulle modalità innovative per il reperimento di fondi in favore di beni e istituzioni culturali, si veda G. GRANATO - R. PICILLI, *L'inestimabile valore. Marketing e fundraising per il patrimonio culturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019.

Queste attività possono anche prescindere dall'assetto proprietario, il quale può risultare, di volta in volta, diverso: l'edificio dimesso può essere, infatti, già in origine di proprietà pubblica oppure può diventarlo a seguito di compravendita o di donazione, oppure ancora può rimanere in proprietà di enti ecclesiastici, ma essere al contempo concesso in uso o in gestione ad altri soggetti, pubblici o privati, per finalità di interesse pubblico.

Proprio con riferimento al concetto di "gestione"⁷⁰, si deve accogliere favorevolmente l'intuizione di quella parte della dottrina che ricava, quale elemento fondante di questa nozione, la consapevolezza della necessità di regolare – o forse meglio contemperare – «il concorso di molteplici interessi», riferibili a soggetti esponenziali anche diversi dal proprietario⁷¹. La molteplicità di interessi, potenzialmente riguardante qualsiasi edificio pubblico abbandonato nelle nostre città, è, a maggior ragione, riscontrabile con riguardo a questi beni, nei quali sussiste la compresenza di interessi culturali, religiosi, sociali e artistici, riferibili a diverse "comunità" civili, individuabili sulla base dell'interesse da ciascuna ritenuto prevalente.

La collettività può essere, infatti, portatrice di esigenze ed istanze tra loro molto differenziate se non addirittura contrapposte: si pensi, ad esempio, alla sussistenza di un duplice ordine di interessi su un edificio storico, come quello di poterlo visitare e apprezzare sotto il profilo estetico e artistico, ovvero quello degli abitanti del quartiere di poterlo adibire a sede di determinate manifestazioni (culturali, commerciali o sportive), che abbiano carattere riservato alla comunità locale e, dunque, in qualche modo escludente rispetto ad altre possibili destinazioni⁷². Si comprende, pertanto, come la gestione di questi beni da parte di un ente pubblico, quale è il Comune, ovvero l'ente percepito come più vicino ai bisogni e alle istanze della collettività, possa consentire in concreto un migliore contemperamento di molteplici esigenze.

70. A. NERVI, *Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti di organizzazione e rappresentanza*, cit., 50, identifica il concetto di «gestione» come «insieme delle attività che possono essere compiute intorno al bene».

71. *Ivi*, 51.

72. *Ivi*, 61.

2.3 Il riuso degli edifici di culto come motore dei processi di rigenerazione urbana

Come si è già avuto modo di accennare all'inizio di questa nostra trattazione, i concetti di "riuso"⁷³ e, soprattutto, di "rigenerazione"⁷⁴, non

73. Dal punto di vista giuridico, R. TUCCILLO, *Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive e forme di responsabilità*, cit., 103, afferma che il riuso «implica un'attività da svolgersi sui beni ai quali è diretto a imprimere un vincolo funzionale». A. DINISI, *Sillabario della Rigenerazione - voce Riuso*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Riconoscere la Rigenerazione*, cit., 335, definisce «riuso» come «riattribuzione di una funzione, anche temporanea, ad un immobile o ad un'area. Non comporta necessariamente interventi sulla consistenza fisica dei manufatti».

74. Sempre dal punto di vista giuridico, R. TUCCILLO, *Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive e forme di responsabilità*, cit., 89 e 108, sottolinea che: «Il processo di rigenerazione dei beni a fini di interesse generale, ferma la polisemia semantica del lemma nei suoi utilizzi nelle fonti normative locali, implica che l'amministrazione e la cittadinanza pongano in essere un comportamento diretto all'attribuzione di una nuova funzione al bene o alla riattivazione dell'utilità da questo svolta in precedenza». Secondo tale Autore, sono due le caratteristiche comuni al «riuso» e alla «rigenerazione»: la «modifica della realtà giuridica preesistente, con ripercussioni sulle posizioni dei soggetti in essa coinvolti» e la «funzionalizzazione del bene al perseguimento di un interesse generale, con conseguente commistione tra interessi pubblicistici e privatistici, particolarmente evidente nelle ipotesi in cui emerga un'alterità tra il gestore del bene e il proprietario». Tuttavia, la rigenerazione, «a prescindere dalla fonte e dalla natura pubblica o privata della proprietà, vincola il bene stesso alla realizzazione di un interesse, di cui è titolare una collettività più o meno estesa». Secondo F. GIGLIONI, *La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la funzione di gestione del territorio*, cit., 217, «l'oggetto di intervento di rigenerazione riguarda prevalentemente spazi e beni caduti in parziale o totale disuso, ovvero oggetti che hanno smarrito la loro funzione in origine assegnata dall'attività di pianificazione». Dal punto di vista architettonico, F. MUSCO, *Rigenerazione urbana e sostenibilità*, cit., 55-58, sostiene che «l'idea di rigenerazione urbana racchiude in sé la percezione di un declino della città (con particolare riferimento alle economie locali, alle modalità d'uso dei suoli, alla qualità dell'architettura, alla tutela dell'ambiente e ai supporti dati al tessuto sociale), dall'altro la consapevolezza della possibilità di innescare un processo di recupero, intervenendo sulla base economica e sul sistema sociale. [...] Si tratta di un processo [...] che ha l'obiettivo di rendere duraturo e sostenibile nel tempo il rinnovo del tessuto sociale [...], di trasmettere alle aree interessate la capacità, ma soprattutto gli strumenti, per rendere permanente nel tempo la rigenerazione [...]. Le politiche di rigenerazione sono il risultato di trasformazioni sostanziali del contesto sociale ed economico e, come solitamente accade, non esiste una uniformità di pareri sulle soluzioni e soprattutto sulle politiche da adottare. Questo non tanto perché la rigenerazione urbana sia una politica ambigua, ma perché si tratta di un gruppo di politiche molto diverse tra loro che però condividono un 'luogo' fisico e sociale di applicazione. Sono gli

appaiono immediatamente e univocamente identificabili nelle diverse discipline architettoniche e giuridiche⁷⁵; risulta, tuttavia, possibile individuare alcuni tratti caratterizzanti.

In ambito architettonico, la nozione di riuso sembra riferirsi prevalentemente a un singolo bene, mentre quella di rigenerazione dovrebbe riguardare un'area urbana più vasta⁷⁶. Dal punto di vista giuridico e per

attori della rigenerazione a dovere esplicitare a quale rigenerazione fanno riferimento». Su questa linea, I. FORGIONE, *Quali regole per la rigenerazione sostenibile*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione*, cit., 190, la quale sottolinea che nelle diverse normative «l'espressione "rigenerazione" viene utilizzata talvolta come principio ispiratore, talaltra come un obiettivo da raggiungere, altre volte come un'azione da compiere in vista del perseguimento di interessi pubblici ulteriori. In ulteriori occasioni l'espressione "rigenerazione" viene utilizzata insieme a (o in luogo di) quelle di riqualificazione, riuso e recupero».

75. Addirittura, secondo S. RUSCI, *Le risorse della rigenerazione. Alla ricerca dell'innovazione tra valore d'uso e valore di mercato*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione*, cit., 197, «il termine rigenerazione è senz'altro uno dei più controversi, indefiniti e generici del vasto vocabolario urbanistico della contemporaneità». Essa può essere definita come una «generica predisposizione culturale verso il miglioramento delle condizioni urbane», in «assenza di una specificità normativa ed attuativa tale da consentirne una chiara sistematizzazione entro il quadro delle tecniche urbanistiche». Secondo A. FIORITTO, *Come pianificare la rigenerazione urbana*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione*, cit., 39: «Il termine rigenerazione è entrato in uso, nella letteratura giuridica più recente, con una buona dose di incertezza, affiancandosi ad altri termini già usati dal legislatore e dagli interpreti ma senza esprimere un preciso significato. Riuso, riqualificazione, trasformazione si affiancano alla rigenerazione e tendono a identificare quella tendenza, in atto in alcuni Comuni italiani, a favorire un nuovo uso di spazi urbani e di beni pubblici attraverso una collaborazione tra enti territoriali e soggetti privati (singoli e associati). È un significato che si associa alla nozione, anch'essa incerta e in via di costruzione, di beni comuni. In quest'ambito di disciplina giuridica la rigenerazione può essere considerata come un sinonimo di riuso e ha come oggetto spazi urbani, edifici o altri beni pubblici che, partendo da una condizione di degrado, non solo fisico ma anche sociale, necessitano di interventi di rigenerazione. Questa operazione non si limita ad una riqualificazione o recupero o, ancora, risanamento o ristrutturazione di un singolo edificio o spazio ma prevede (o può prevedere) diverse destinazioni degli stessi più idonee allo stato dei luoghi e alle necessità delle comunità che vi sono interessate. Tre sembrano essere, in questa accezione, gli elementi che caratterizzano la rigenerazione: lo stato di degrado di uno spazio o edificio; un interesse pubblico e/o collettivo che sfocia in una presa in carico diretta da parte di soggetti privati, i quali sostengono le spese necessarie ad implementare le operazioni di rigenerazione; la possibilità di prevedere usi diversi degli spazi o edifici che possono comportare una verifica di compatibilità con gli strumenti di regolazione del territorio vigenti».

76. F. MUSCO, *Rigenerazione urbana e sostenibilità*, cit., 189, sottolinea, sul punto, che: «La rigenerazione urbana sostenibile si rivolge alle aree urbane nel loro insieme, piuttosto

quanto può interessare ai nostri fini, il concetto di rigenerazione urbana⁷⁷, a differenza del riuso, non dovrebbe limitarsi a considerare soltanto la realizzazione degli interventi tecnici necessari per il ripristino della funzionalità di un edificio, di un'area o di uno spazio, ma anche a imprimere sugli stessi una destinazione d'uso che persegua finalità di interesse generale e il miglioramento complessivo della qualità della vita della popolazione. Ciò può comportare financo una gestione condivisa o collettiva del bene, indipendentemente dal suo regime proprietario⁷⁸, tale da consentirne la fruizione da parte di chiunque.

che ai singoli residenti o alle singole proprietà. Consiste quindi in un'azione coordinata che si attiene alle necessità espresse dai cittadini, dalle associazioni, dalle istituzioni e dalle imprese locali. Si articola in più azioni: recupero fisico degli edifici storici, industriali e residenziali oltre che dello spazio pubblico, rafforzamento della cultura urbana, dell'ecologia, delle condizioni sociali, dell'offerta di lavoro e della democrazia. I diversi aspetti ovviamente hanno un peso diverso legato a fattori ed aspirazioni locali. Fondamentale rimane che ogni azione di rigenerazione venga sviluppata, coordinata e integrata con il funzionamento della città nel suo insieme, solo in questo modo i vantaggi della rigenerazione secondo l'approccio dell'area territorialmente delimitata (*area-based*) possono portare beneficio a tutta la città». Sul punto, G.F. CARTEI - E. AMANTE, *Strumenti giuridici per la rigenerazione urbana*, in M. PASSALACQUA - A. FLORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione*, cit., 22, sottolineano che: «[...] la rigenerazione urbana riguarda la scala territoriale, più ampia di quella che riguarda gli interventi comunemente denominati di recupero edilizio o riqualificazione urbana. Per quanto non sempre omogenea, la legislazione regionale allude, infatti, ad aree o contesti urbani, in luogo di singoli comparti o edifici, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dei medesimi».

77. Una proposta di definizione legislativa si rinviene nell'art. 2, comma primo, lett. e), del disegno di legge A.C. 2039 / A.S. 2383 presentato nella XVII legislatura, avente ad oggetto *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo*, il quale definisce «rigenerazione urbana» «un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, che persegua gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari». Si veda, per una sintesi delle diverse nozioni di rigenerazione, descritte nell'ambito di alcuni regolamenti comunali per la cura dei beni comuni, R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 138-141.

78. R. TUCCILLO, *Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive e forme di responsabilità*, cit., 108-109, sottolinea che la rigenerazione si caratterizza per «imprimere un vincolo di destinazione al bene e costituire, in capo a una collettività, un diritto di godimento di

Come ben sottolineato dalla dottrina, appare molto più semplice procedere con interventi che riguardino singoli beni, piuttosto che grandi aree – anche perché, in quest’ultimo caso, sarebbe necessaria una quantità di fondi difficilmente reperibile in via autonoma da parte della pubblica amministrazione, la quale finirebbe per dover scendere a compromessi con gli interessi economici degli investitori privati – e dalla durata limitata, in modo che sia possibile verificare se la funzione individuata soddisfi effettivamente i bisogni sociali o culturali della popolazione, i quali possono anche mutare nel corso del tempo⁷⁹.

Con specifico riguardo a un “edificio di culto dimesso” come oggetto di un possibile intervento, possiamo affermare che la rifunzionalizzazione e il riuso di un bene identitario, così simbolico ed evocativo, per non dire centrale nella pianificazione urbana e paesaggistica, debba auspicabilmente incidere sul tessuto urbano nel suo complesso e innescare reazioni anche sullo spazio pubblico circostante⁸⁰, contribuendo a migliorare la situazione complessiva del quartiere o del paese in cui esso si situa. Basti pensare alle ricadute positive che un centro culturale, un laboratorio per la creatività giovanile o un incubatore per *start-up* possono determinare in un’area che ne è priva.

Queste attività di riuso e di rigenerazione, avviate su impulso del proprietario, sia esso un ente ecclesiastico, un ente pubblico o un privato, ovvero da parte di un gruppo di cittadini attivi⁸¹, dovrebbero far leva sulla

una cosa per una o più utilità, che può insistere su beni pubblici o privati» e che «può comportare la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi». La nozione di «gestione condivisa» è identificata da R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 132, quale «forma di cura dei beni comuni urbani connotata da maggiore intensità, sia sul piano dei tempi di svolgimento sia con riguardo al grado di attivazione dei cittadini nei confronti dei beni».

79. F. GIGLIONI, *La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la funzione di gestione del territorio*, cit., 235.

80. F. DI LASCIO, *Spazi urbani e processi di rigenerazione condivisa*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, cit., 68-69, qualifica gli «spazi pubblici» come «aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico». Tale nozione ricomprende «sia luoghi urbani facilmente individuabili sotto il profilo del regime giuridico e del regime proprietario (aree verdi, piazze, strade, marciapiedi), sia luoghi la cui concreta delimitazione può avvenire solo sulla base di un intervento puntuale (altri spazi pubblici, spazi di proprietà pubblica, spazi assoggettati ad uso pubblico) e rispetto ai quali si pone, quanto meno sul piano teorico, anche la possibilità di un’appartenenza privata».

81. L’art. 2, comma primo, lett. c), del Regolamento del Comune di Bologna del 2014 definisce «cittadini attivi» «tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni

partecipazione della comunità, meglio se in un quadro coordinato dalle autorità pubbliche⁸², a garanzia del carattere democratico e inclusivo dei processi partecipativi e dell'effettivo perseguimento di un interesse pubblico. Allorquando vi siano, al contrario, inerzia e disinteresse da parte del privato proprietario, risulta in astratto ammissibile un intervento d'imperio da parte della pubblica amministrazione, comportante l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, al fine di tutelare il preminente interesse pubblico alla sicurezza e al decoro dello spazio urbano⁸³.

Proprio l'intervento economico pubblico risulta, il più delle volte, fondamentale al fine di promuovere e, infine, realizzare operazioni di riuso di edifici di culto, come la disamina dei casi ha testimoniato⁸⁴. In questa prospettiva, la Regione Emilia-Romagna ha adottato una disciplina urba-

sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento», ovvero di beni che, come sottolinea A. PERRONE, *Gli aspetti fiscali delle attività di rigenerazione e riuso di beni a fini di interesse generale*, cit., 245, «essi non posseggono a titolo di proprietà privata», ma di cui intendono prendersi cura, in quanto «beni di rilevanza sociale», «portatori di valori morali».

82. F. MUSCO, *Rigenerazione urbana e sostenibilità*, cit., 188, afferma che «l'agire condiviso di un processo partecipativo ha bisogno di essere governato dall'attore pubblico che lo promuove. Questo perché sebbene le politiche *bottom-up* partano da esigenze recepite dal basso e da istanze sociali, vanno comunque implementate dall'amministrazione locale specialmente se l'obiettivo è la rigenerazione di aree urbane».

83. F. DI LASCIO, *Spazi urbani e processi di rigenerazione condivisa*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, cit., 81, sottolinea che la «attitudine di taluni spazi urbani al perseguimento e alla soddisfazione di interessi generali prevale sul regime di appartenenza. L'attribuzione di poteri amministrativi di cura e di gestione è legittima, pertanto, anche qualora avvenga in favore di spazi privati, così come è ammissibile che il suo esercizio imponga all'autonomia proprietaria vincoli e limitazioni con l'obiettivo di preservarne la fruizione generale in condizioni ottimali [...]. In tal caso, l'avvio di azioni di cura o di rigenerazione su spazi o edifici privati deve essere subordinato all'espresso consenso dei proprietari, elemento questo che rappresenta il titolo stesso di legittimazione degli interventi discussi. In alternativa, è ammissibile che il comune interessato si avvalga della procedura indicata dall'art. 838 del codice civile, a mente del quale possono essere espropriati i beni privati il cui deperimento nuoce gravemente al decoro delle città. In questa ipotesi, però, il piano di sostenibilità economica dell'intervento dovrà tenere in considerazione anche i costi derivanti dall'indennizzo che andrà corrisposto al proprietario». Si veda, sul punto, anche A. LUCARELLI, *Beni comuni e funzione sociale della proprietà. Il ruolo del Comune*, cit., 118-121, secondo il quale, in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 838 c.c. in relazione all'art. 42 cost., il Comune non dovrebbe nemmeno corrispondere una indennità d'esproprio, in quanto l'acquisizione del bene al patrimonio pubblico mira al ripristino della funzione sociale della proprietà, e può comportare anche il mutamento della sua destinazione d'uso.

84. Si veda *supra*, cap. II, par. 14.

nistica che attribuisce una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria agli enti esponenziali delle confessioni religiose presenti sul territorio, individuate sulla base di criteri di consistenza e incidenza sociale, per la «realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici»⁸⁵.

Trattasi di una soluzione che dovrebbe essere esplorata anche dalle altre Regioni e, in ogni caso, ispirare la legislazione statale, nell'ambito delle proprie competenze relative ai principi e ai criteri direttivi in materia urbanistica, affinché il riuso delle strutture già esistenti, anziché la costruzione di nuovi edifici e il consumo di territorio vergine, diventi un principio d'ordine generale⁸⁶.

85. L'art. 9, comma primo, lett. h), della legge regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, *Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*, rubricato «Standard urbanistici differenziati», così dispone: «In attuazione della seconda parte dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la Regione stabilisce con apposito atto di coordinamento tecnico, emanato ai sensi dell'articolo 49 della presente legge, disposizioni in merito al sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici che concorrono a realizzare lo standard minimo di qualità urbana ed ecologico-ambientale da assicurare su tutto il territorio regionale. L'atto di coordinamento tecnico differenzia le prestazioni da realizzare nel territorio urbanizzato rispetto a quanto richiesto per i nuovi insediamenti, allo scopo di promuovere gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, conformandosi ai seguenti principi: [...] h) una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata dall'Assemblea legislativa con la deliberazione di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, è destinata dai Comuni agli enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici».

86. Nella XVII legislatura era stato approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge A.C. 2039 / A.S. 2383, avente ad oggetto *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo*, il quale, all'art. 1, comma secondo, afferma che: «Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio». Tale disegno di legge non è poi stato approvato in via definitiva dal Senato. Si veda, per un commento al succitato disegno di legge, S. VUOTO, *Rigenerazione urbana e beni vincolati*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione*, cit., 258-260. In generale, sul punto, F. MUSCO, *Rigenerazione urbana e sostenibilità*, cit., 63, afferma che: «Il recupero di parti già costruite delle città, magari destinate a funzioni ormai desuete rispetto a un rinnovato contesto storico, è una scelta di sostenibilità rispetto all'edificazione di nuovi territori», mentre F. GIGLIONI, *La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la funzione di gestione del territorio*, cit., 238, sottolinea che il riuso dell'esistente dà forma a «politiche per

In una prospettiva *de iure condendo*, queste normative, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale e nell'ambito della cosiddetta «urbanistica collaborativa»⁸⁷, dovrebbero subordinare l'erogazione dei contributi all'attivazione di processi partecipativi e collaborativi finalizzati all'individuazione dei beni da riusare e delle nuove funzioni da attribuire loro.

La normativa nazionale si limita, attualmente, a prevedere all'art. 5, comma nono, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che le Regioni adottino normative incentivanti la «razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente» e per «promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare», le quali consentano aumenti di volumetrie e loro delocalizzazioni, modifiche alle destinazioni d'uso, «purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari», e modifiche alla sagoma degli edifici. In mancanza di una disciplina regionale che disponga altrimenti, queste attività sono subordinate al rilascio di un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.

Questa normativa promozionale non si applica, per espressa previsione del successivo comma decimo, agli «edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta». In una prospettiva *de iure condendo*, sarebbe opportuno individuare meccanismi che, garantendo il rispetto delle sagome degli edifici, incoraggino i mutamenti di destinazione d'uso di immobili siti anche nei centri storici, come sono molte volte le chiese dimesse, prevedendo, tuttavia, soluzioni diverse rispetto al mero aumento della volumetria, facendo leva, ad esempio, su agevolazioni di natura fiscale.

Sulla stessa linea d'onda si muove l'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, il quale, prevedendo la possibilità di interventi edilizi, demolizioni e variazioni di destinazioni d'uso su edifici esistenti, al fine di aumentare «l'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti», precisa che tali operazioni non sono ammesse nei centri storici e, comunque, devono essere realizzate «nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali».

lo sviluppo sostenibile e inclusivo», ovvero che incoraggiano «iniziative che abbiano la forza di generare risorse crescenti che permettano l'autosostentamento economico e ambientale e [...] mobilitare quante più risorse possibile, tanto umane quanto economiche».

87. Nell'ambito dell'urbanistica collaborativa, il mancato rispetto delle garanzie partecipative dei cittadini dovrebbe costituire motivo di illegittimità del provvedimento. Si veda, sul punto, L.C. DE LUCA, *La ri-generazione urbana come laboratorio di cittadinanza attiva*, cit., 316.

Dal punto di vista urbanistico, come già accennato in precedenza⁸⁸, si dovrà valutare volta per volta a quale strumento abilitativo ricorrere, sulla base degli interventi da realizzare sul bene e della nuova tipologia di utilizzo⁸⁹. Se si dovranno effettuare interventi di manutenzione straordinaria ovvero di restauro e risanamento conservativo, occorrerà procedere con una segnalazione certificata di inizio attività, mentre, in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia, si dovrà ottenere un permesso di costruire o, in alternativa, procedere con una segnalazione certificata di inizio attività. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici potrà essere accordato laddove l'immobile o l'intervento di ristrutturazione edilizia rivestano un carattere di interesse pubblico, riconosciuto mediante delibera del Consiglio comunale.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità del codice dei beni culturali⁹⁰ e la necessità di procedere alla previa comunicazione al soprintendente del mutamento di destinazione d'uso, al fine di un suo pronunciamento in ordine alla compatibilità del nuovo uso con il carattere storico-arti-

88. Si veda *supra*, cap. I, par. 7.5.

89. Trattasi di istituti disciplinati, rispettivamente, degli artt. 3, 10, 14, 22, 23 e 23-ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* (TUE). In particolare, il permesso di costruire si rende necessario laddove gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica o edilizia portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino una modifica alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oppure il mutamento della destinazione d'uso relativamente ad immobili compresi in zona omogenea A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (ovvero nei centri storici), ovvero a modificazioni della sagoma di immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. In questi casi è possibile il ricorso, in alternativa al permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività. Il permesso di costruire in deroga è rilasciato, invece, previa deliberazione del Consiglio comunale, per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ovvero per interventi di ristrutturazione edilizia dei quali il Consiglio comunale attesti l'interesse pubblico. Il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante è regolato, infine, dall'art. 23-ter del Testo unico, fintantoché ciascuna Regione non abbia provveduto a adottare una propria disciplina specifica in materia.

90. Si vedano, sul rapporto tra rigenerazione urbana e beni culturali, G. MANFREDI, *Rigenerazione urbana e beni culturali*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, cit., 279-297; P. OTRANTO, *Rigenerazione delle aree degradate e patrimonio culturale*, in *Diritto e processo amministrativo* 11, n. 4 (2017), 1903-1910; S. VUOTO, *Rigenerazione urbana e beni vincolati*, cit., 241-263, mentre, sul rapporto tra beni culturali e disciplina urbanistica, si rinvia a G. RIZZI, *Beni culturali e normativa edilizia*, in *La funzione del notaio nella circolazione dei beni culturali. Atti del Convegno tenutosi a Ferrara il 21 e 22 aprile 2012*, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, n. 1 (2013), consultabile sul sito <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=40/4008&mn=3>.

stico dell'edificio⁹¹. Ne consegue, dunque, che attività di rigenerazione aventi ad oggetto beni culturali assumono una complessità ulteriore rispetto a quella di edifici e spazi di altra natura, al punto che si è fatto riferimento, in dottrina, al concetto di «rigenerazione identitaria»⁹², al fine di evidenziare la sussistenza di valori intrinseci, connaturati a questi beni, che devono essere conosciuti, tenuti in considerazione e salvaguardati dalle operazioni di rigenerazione urbana, a maggior ragione – aggiungiamo noi – se si tratta di edifici di culto dimessi. Ciò non significa, però, che operazioni di rigenerazione aventi ad oggetto questa peculiare tipologia di beni non possano caratterizzarsi per una decisa impronta culturale⁹³, ovvero volte a promuovere attività artistiche e culturali che possano costituire un motore per lo sviluppo della comunità territoriale, proprio alla luce della radice comune che pur sempre accomuna il culto e la cultura.

3. *Gli strumenti offerti dal codice dei beni culturali*

Non dimentichi del fatto che la maggior parte degli edifici di culto esistenti nel nostro Paese sono ricompresi nella categoria giuridica dei beni culturali, occorre esaminare brevemente quali opportunità offra il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, in termini di collaborazione tra il pubblico e il privato in materia di valorizzazione, potendo supportare, anche indirettamente, operazioni di riuso.

3.1 *L'uso individuale, strumentale e precario, e temporaneo di beni culturali*

Nell'ambito della concessione in uso di beni culturali, la prima disposizione a venire in rilievo è quella di cui all'art. 106 del codice⁹⁴, riguar-

91. Si fa riferimento agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio. Si veda, sul punto, *supra*, cap. I, par. 7.3.

92. S. VUOTO, *Rigenerazione urbana e beni vincolati*, cit., 251.

93. Si veda, sulla rigenerazione urbana a guida culturale, E. PETRILLI, *La rigenerazione urbana a guida culturale, ovvero come usare la rigenerazione urbana per creare utilità attraverso la cultura*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione*, cit., 265-288.

94. L'art. 106 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, rubricato «Uso individuale di beni culturali», così dispone: «1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in

dante l'uso individuale di beni culturali⁹⁵ che lo «Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali [...] abbiano in consegna». Tale forma d'uso si dovrebbe protrarre per un determinato periodo di tempo, generalmente maggiore rispetto a quello previsto dall'istituto dell'uso temporaneo, disciplinato dal successivo art. 107, ma non potrebbe comunque spingersi sino a «vanificare la persistenza del rapporto dominicale tra la *res*, oggetto della concessione in uso, e l'amministrazione cui essa pertiene»⁹⁶. Tale forma di concessione risulta accordata in favore di «singoli richiedenti», siano essi soggetti pubblici o privati⁹⁷.

La *ratio* della norma intende consentire l'uso di beni culturali pubblici, dietro il pagamento di un canone, calcolato in ragione della destinazione prospettata ai sensi dell'art. 108, e che potrebbe essere ridotto sino a divenire una cifra simbolica, a favore, ad esempio, di un'università, un comune o una fondazione privata, allo scopo di adibirli ad aula studio o di lezione, a sede di rappresentanza o a biblioteca⁹⁸. Secondo altra dottrina, la norma intenderebbe concretizzare attività di valorizzazione

consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene».

95. Si vedano, per un commento all'art. 106 del codice dei beni culturali, P. CARPENTIERI, *Art. 106 Uso individuale dei beni culturali*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 463-469; D. VAIANO, *Sezione II – Uso dei beni culturali – Artt. 106-107-108-109*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 684-686; G. CORSO - M. BROCCA, *Articolo 106. Uso individuale di beni culturali*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 421-423; C. VENTIMIGLIA, *Art. 106 Uso individuale di beni culturali*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 974-987.

96. UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, *Parere Prot. 13014/2009*, consultabile sul sito <https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Parere%20del%2016%20giugno%202009-imported-50650.pdf>.

97. Sulle peculiarità della concessione in uso di beni culturali pubblici, si veda I. FORGIONE, *La discrezionalità nella concessione in uso dei beni culturali: il bilanciamento tra esigenze di tutela, valorizzazione e interessi economici nell'uso strumentale e precario*, in *Osservatorio Giuridico sulla Tutela del Patrimonio Culturale*, marzo 2021, consultabile sul sito <https://www.ogipac.com/papers-in-diritto-dei-beni-cultural>, 3-8.

98. G. CORSO - M. BROCCA, *Articolo 106 Uso individuale di beni culturali*, cit., 422.

indiretta, ovvero attività gestionali promosse da parte di privati su beni culturali pubblici⁹⁹.

Per i beni diversi da quelli in consegna al Ministero, il rilascio della concessione appare, tuttavia, subordinato ad una previa autorizzazione ministeriale, frutto di discrezionalità tecnica, nella quale si verifica che il concessionario garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene, ovvero la sua serietà ed affidabilità, e che la destinazione d'uso risulti compatibile con il carattere storico-artistico dell'edificio. Tale provvedimento può dettare anche «prescrizioni per la migliore conservazione del bene».

In astratto si potrebbe ipotizzare il ricorso a questa disposizione quale base giuridica per il riuso di chiese cattoliche dimesse che siano al contempo beni culturali e di proprietà pubblica, da parte di altri enti pubblici ovvero di privati, soprattutto allorquando il bene si trovi in buone condizioni e non siano necessari interventi troppo onerosi da parte del concessionario.

In caso contrario, la norma di riferimento potrebbe diventare l'art. 71 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo settore*, il quale, dopo aver affermato al primo comma che: «Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica», nei due commi successivi consente agli enti del Terzo settore (ETS) di ricevere in comodato, per una durata massima di trent'anni, beni mobili e immobili pubblici, ovvero in concessione d'uso a canone agevolato, fino ad un massimo di cinquant'anni, beni culturali immobili pubblici, da adibire alle proprie attività istituzionali, in cambio dell'effettuazione degli interventi di manutenzione, recupero e restauro necessari allo scopo¹⁰⁰.

99. C. VENTIMIGLIA, *Art. 106 Uso individuale di beni culturali*, cit., 986.

100. L'art. 71, commi secondo e terzo, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo settore*, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, così dispone: «2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. 3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni inte-

Nel caso in cui l'immobile rivesta valore culturale, i succitati interventi potranno prevedere anche la «introduzione di nuove destinazioni d'uso», purché le attività di interesse generale perseguite per statuto dall'ETS ricomprendano la realizzazione di «interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio», la «organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale» ovvero di «attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso»¹⁰¹ oppure la «riqualificazione di beni pubblici inutilizzati».

Tornando alla disamina della normativa codicistica, il successivo art. 107 del codice dei beni culturali e del paesaggio¹⁰² si limita a consentire,

ressate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

101. Proprio con riferimento ad un potenziale uso religioso di questi beni, nella XVIII Legislatura è stato oggetto di discussione alla Camera dei Deputati il disegno di legge A.C. 1059, il quale intendeva modificare l'art. 71 del codice del Terzo settore, al fine di «escludere, per le associazioni di promozione sociale che svolgono (anche occasionalmente) attività di culto, l'applicazione della normativa di favore prevista (dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 117/2017) per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore». La modifica normativa non mirava tanto ad impedire il riuso di edifici di culto, quanto piuttosto la possibilità di utilizzare immobili pubblici per usi culturali, da parte, evidentemente, di confessioni religiose minoritarie, che reclamano sempre più spazi in cui esercitare il proprio culto. Si veda, sul punto, la documentazione consultabile al seguente link <http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/Am0049.pdf>.

102. L'art. 107 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, rubricato «Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali», così dispone: «1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. 2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale».

dietro il pagamento di un canone o di un corrispettivo, alcune fattispecie molto diverse tra loro, ovvero l'uso strumentale e precario e la riproduzione di beni culturali che gli enti pubblici territoriali abbiano in consegna¹⁰³.

Secondo certa dottrina, tale appiglio normativo potrebbe risultare particolarmente utile per utilizzi temporanei di chiese di proprietà pubblica, ad esempio per le chiese di Venezia, già utilizzate in passato per esposizioni o performance artistiche correlate alla Biennale d'architettura¹⁰⁴.

In linea teorica, un uso temporaneo potrebbe avere come effetto positivo quello di consentire mutamenti di funzioni, permettendo così un costante adeguamento alle esigenze sociali, economiche e culturali che possono variare nel tempo, che un riuso definitivo non può consentire. Ciò nonostante, questa disposizione sembra riferirsi a utilizzi molto brevi nel tempo, tali da non poter impattare, neanche minimamente, sul bene culturale nella sua materialità, come può essere un uso per un'esibizione artistica o musicale, per una visita culturale riservata, per una sfilata di moda, per le riprese di un film o per una serata di gala, e non per attività un minimo più strutturate, come possono essere un incubatore per *start-up* o uno spazio polifunzionale, tendenzialmente permanente, per lo svolgimento di attività artistiche o culturali.

Per quanto riguarda l'uso temporaneo, oltre a questa disposizione, si deve considerare anche l'art. 23-quater del Testo unico in materia edilizia¹⁰⁵, il quale disciplina gli usi temporanei di «immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione».

103. Si vedano, per un commento all'art. 107 del codice dei beni culturali, P. CARPENTIERI, *Artt. 107, 108 e 109*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 470-473; W. CORTESE, *Articolo 107. Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 423-425; C. VENTIMIGLIA, *Art. 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 987-993.

104. S. MARINI - M. ROVERSI MONACO, *Le chiese chiuse di Venezia. Mappatura, progetti e criteri di riuso di una costellazione di edifici a fondamento di una nuova idea di città*, cit., 367.

105. L'art. 23-quater del *Testo unico in materia edilizia*, introdotto dall'art. 10, comma primo, lett. m-bis), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, e rubricato «Usi temporanei», così dispone: «1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse

Trattasi di aree o beni pubblici o privati che possono essere adibiti a «usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico», al fine di realizzare «iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali» di «rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione», tali da «favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale». Questa norma, che trova alcuni diretti antecedenti nella legislazione regionale del Veneto¹⁰⁶

pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola: a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi. 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale».

106. Si fa riferimento all'art. 8 della legge Regione Veneto 6 giugno 2017, n. 14, *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*, rubricato «Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente», il quale così dispone: «1. Al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificio esistente, il comune può consentire l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quella agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo. 2. I progetti di riuso mirano preferibilmente a sviluppare l'interazione tra la creatività, l'innovazione la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme creando opportunità di impresa e di occupazione, start up. In particolare sono considerate funzioni prioritarie per il riuso: a) il lavoro di prossimità: artigianato di servizio all'impresa e alle persone, negozi temporanei, mercatini temporanei, servizi alla persona; b) la creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici; c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco; d) le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani. 3. Il riuso temporaneo è consentito anche nel caso in cui l'uso richiesto sia diverso dal precedente o da quello previsto dallo strumento urbanistico, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a

e dell'Emilia-Romagna¹⁰⁷, ci sembra davvero uno strumento in grado di attivare processi di rigenerazione urbana capaci di coinvolgere la società civile, soprattutto laddove l'edificio di culto dimesso risulti inutilizzato da lungo tempo e bisognoso di «interventi di adeguamento», per una sua successiva rifunzionalizzazione. Resta sottinteso che tali interventi do-

tre anni, prorogabili di altri due, dalla data di agibilità degli immobili oggetto di intervento. 4. Il comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, può autorizzare l'uso temporaneo di singoli immobili, stabilendo con apposita deliberazione: a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e delle norme igienico sanitarie e dell'ordine pubblico; b) gli utilizzi e le modalità d'uso vietate e quelle che possono creare situazioni di conflitto, tensione o pericolo sociale, o arrecare disturbo agli insediamenti circostanti; la violazione del divieto di tali utilizzi e modalità comporta la immediata sospensione della autorizzazione; c) il termine per l'utilizzo temporaneo, che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a cinque anni. 5. Il comune autorizza il riuso temporaneo previa presentazione di un progetto di riuso e la sottoscrizione di una convenzione approvata dal Consiglio comunale nella quale sono precisati: a) le condizioni per il rilascio degli immobili alla scadenza del termine fissato per l'utilizzo temporaneo; b) le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti; c) le eventuali misure di incentivazione, comprese quelle di natura contributiva, nel caso di immobili privati messi a disposizione del comune; d) le dotazioni territoriali e infrastrutturali minime necessarie e funzionali all'uso temporaneo ammesso, con particolare riferimento all'accesso viabilistico e ai parcheggi; e) le altre condizioni e modalità necessarie a garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. 6. I comuni pubblicano nel sito internet del comune l'elenco dei «Luoghi del Riuso», in cui sono riportate le aree e i volumi autorizzati al riuso temporaneo, con i progetti di riuso e le relative convenzioni, e lo trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno».

107. Ci riferiamo all'art. 16 della legge Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, *Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*, rubricato «Usi temporanei», il quale così dispone: «1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire l'utilizzazione temporanea di tali edifici, per usi diversi da quelli consentiti. L'uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che edifici pubblici, per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate. Esso, in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo abilitativo. 2. I criteri e le modalità di utilizzo degli spazi di cui al comma 1 da parte del soggetto gestore sono specificati con apposita convenzione. Il Comune individua il gestore di edifici pubblici attraverso apposito bando o avviso pubblico. 3. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per l'assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri previsti dalla normativa vigente. 4. Il Consiglio comunale disciplina gli usi temporanei nel regolamento edilizio ed approva una convenzione tipo che regola, tra l'altro, le cause di decadenza per gravi motivi dall'assegnazione di immobili e spazi urbani di cui al comma 1».

vranno pur sempre risultare «compatibili con il carattere storico-artistico dell'edificio», laddove quest'ultimo rivesta valore culturale.

Un aspetto indubbiamente positivo dell'utilizzazione temporanea consiste nel fatto che essa «non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari», evitando così tutte le complicazioni, di ordine procedimentale e di natura economica, ad esso correlate. Inoltre, la mancata precisazione di un termine di durata consente un ampio margine di discrezionalità ai singoli comuni, che possono, quindi, bilanciare il carattere di temporaneità dell'iniziativa con un periodo di tempo adeguato ad avviare processi di riattivazione del bene.

L'utilizzo temporaneo dell'immobile appare, tuttavia, subordinato alla stipula di una convenzione che, laddove l'immobile risulti essere di proprietà pubblica, richiederà inevitabilmente una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente privato, magari un'associazione o un comitato di cittadini attivi nati proprio con quella specifica finalità.

Tale convenzione potrebbe concretizzarsi in una sorta di “patto di collaborazione” (nella misura in cui i contenuti della convenzione risultino effettivamente concordati tra le parti), riconosciuto dal legislatore nazionale e recepito dal legislatore regionale – ma i cui criteri attuativi sono rimessi ad una deliberazione del Consiglio comunale – che riconosce finalmente il ruolo che i privati possono svolgere per la rigenerazione di aree e beni immobili e, soprattutto, la correlazione di questi interventi con obiettivi di sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale dei territori.

Nulla vieta che il ricorso a queste convenzioni possa avvenire anche per usi temporanei concernenti beni privati, e quindi anche per beni di proprietà di enti ecclesiastici. Ad esempio, in tal senso si muove la legge urbanistica emiliana¹⁰⁸, la quale prevede che l'ente comunale possa pre-

108. L'art. 15 della legge Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, *Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*, rubricato «Albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione urbana», così dispone: «1. Per promuovere la realizzazione degli interventi di addensamento o sostituzione urbana, il Comune predisponde e mantiene aggiornato l'albo degli immobili pubblici e privati resi disponibili per interventi di riuso e di rigenerazione urbana e predisponde appositi elaborati cartografici per renderne agevole l'individuazione. 2. Nell'albo sono individuati, in particolare: a) gli immobili che l'amministrazione comunale destina agli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, con indicazione del relativo prezzo base di cessione, calmierato rispetto a quello di mercato. Gli immobili sono individuati tra quelli facenti parte: 1) del patrimonio disponibile comunale; 2) delle aree pubbliche destinate a servizi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), ultimo periodo, della presente legge; 3) degli immobili acquisiti ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 4) degli immobili trasfe-

disporre delle manifestazioni di interesse per l'individuazione di soggetti privati che intendano mettere a disposizione, per almeno un quinquennio, il proprio bene per attività di rigenerazione urbana, attuate direttamente da parte del Comune o da terzi attuatori, e procedere alla stipula con gli stessi di un'apposita convenzione.

3.2 Gli accordi di valorizzazione per i beni culturali di proprietà pubblica e privata e la prefigurazione di piani strategici "all'italiana"

L'art. 112 del codice dei beni culturali¹⁰⁹ disciplina la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica. Per quanto a noi interessa in

riti al Comune ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 159 del 2011; b) gli immobili resi disponibili da altri enti pubblici, previa stipula di apposita convenzione; c) gli immobili che i proprietari interessati, attraverso la stipula di apposita convenzione, si impegnino per almeno cinque anni a cedere al Comune o a terzi attuatori ad un prezzo calmierato rispetto a quello di mercato. 3. Allo scopo di promuovere la stipula delle convenzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), il PUG può stabilire che, in sede di accordo operativo, siano riconosciute quote edificatorie aggiuntive o altre premialità, a compensazione dell'impegno assunto dal proprietario a cedere gli immobili al Comune o a terzi attuatori ad un prezzo convenzionato, ovvero può consentire la realizzazione di taluni interventi di riuso o rigenerazione urbana solo nel caso di immobili convenzionati. 4. Per individuare i proprietari interessati, l'amministrazione comunale provvede alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse e, nel corso della predisposizione del PUG, può stipulare accordi ai sensi dell'articolo 61 con i soggetti che abbiano avanzato la propria istanza di partecipazione. I privati interessati possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del PUG e provvedere alla sottoscrizione della convenzione entro il termine stabilito dal piano stesso».

109. L'art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, rubricato «Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica», così dispone: «1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. 3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei

questa sede, il comma quarto prevede la possibilità per lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali di stipulare «accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica». Tali accordi, «conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti», promuovono «l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati» e «possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati»¹¹⁰.

settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti. 5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. 7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. 9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

110. Si vedano, per un commento all'art. 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, P. CARPENTIERI, *Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 487-495; A. FANIZZA, *Articoli 111-112*, in A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 280-285; A. L. TARASCO, *Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 694-707; L. ZANETTI, *Articolo 112. Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in M. CAMMELLI

L'accordo può essere prefigurativo dell'istituzione di appositi soggetti giuridici, di cui al successivo comma quinto, ai quali possono partecipare, ai sensi del comma ottavo, anche i «privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto», mentre risultano esclusi gli enti che perseguono finalità di lucro¹¹¹.

È possibile, inoltre, ai sensi del comma nono, la stipula di ulteriori «accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali».

Un'ulteriore possibilità è prevista, infine, dall'art. 134, comma secondo, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici*, che consente «forme speciali di partenariato» tra enti pubblici territoriali, organismi pubblici e soggetti privati, in materia di tutela e valorizzazione di beni culturali¹¹². Purtroppo, questi accordi, già previsti nella previgente disciplina in materia di appalti, non sembrano aver trovato grande seguito nella prassi operativa¹¹³, anche per la difficoltà di coordinare le competenze

(a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 435-447; G. SEVERINI, *Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 1015-1033.

111. Critico, rispetto a questo profilo, appare A.L. TARASCO, *La valorizzazione del patrimonio culturale*, cit., 149-158, secondo il quale la partecipazione dei privati ai soggetti giuridici di cui all'art. 112, comma ottavo, non dovrebbe essere limitata ai soli enti privi di scopo di lucro, ma dovrebbe ricomprendere anche le imprese private, al fine di rendere possibile una valorizzazione anche economica dei beni culturali ed evitare una tensione rispetto ai principi costituzionali di libertà di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 cost., e di partecipazione ai processi culturali, desumibile quest'ultimo dal combinato disposto degli artt. 2, 9 e 118, comma quarto, cost.

112. L'art. 134, comma secondo, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici*, così dispone: «Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8».

113. B. ACCETTURA, *Politiche di valorizzazione e funzione sociale dei beni culturali. Pratiche di cittadinanza attiva, in federalismi.it* 17, n. 16 (2019), 13-14.

dei diversi attori, pubblici e privati, che, mediante la loro stipula, si devono confrontare con orizzonti di lungo periodo, che si stagliano ben oltre la durata dei mandati politico-amministrativi¹¹⁴.

Volendo tentare un'applicazione di queste normative che possa sfociare in forme di partenariato innovative – anche mediante la creazione di appositi soggetti giuridici –, volte a mettere a sistema i beni culturali di interesse religioso appartenenti allo Stato, al Fondo Edifici di Culto, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali e, eventualmente, anche agli enti ecclesiastici, si dovrebbe pensare di avviare la collaborazione mediante la realizzazione di percorsi e itinerari di conoscenza e di valorizzazione comuni. Si pensi, ad esempio, ad un'estensione, anche a questi beni, del progetto “Chiese a porte aperte”¹¹⁵, che consente l'apertura automatizzata di edifici di culto normalmente chiusi, per una visita di impronta culturale, previa prenotazione effettuata tramite una app per smartphone.

Limitandosi alla valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata¹¹⁶, il successivo art. 113 del codice¹¹⁷ disciplina la possibilità per lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali di sostenere finanziariamente iniziative di valorizzazione su beni di proprietà privata, previa stipula di

114. C.M. GOLINELLI, *Cultura, impresa e territorio. La valorizzazione del patrimonio culturale. Verso la definizione di un modello di governance*, Giuffrè, Milano, 2008, 65-67.

115. Si veda il sito https://www.cittaecattedrali.it/it/chiese_aperte.

116. Si vedano, per un commento all'art. 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, P. CARPENTIERI, *Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 496-500; A. FANIZZA, *Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in A. ANGULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 285-286; A.L. TARASCO, *Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 708-713; G. PIPERATA, *Articolo 113. Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in M. CAMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 447-450; G. SEVERINI, *Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 1033-1036.

117. L'art. 113 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, rubricato «Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata», così dispone: «1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. 3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. 4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3».

un accordo con il proprietario, possessore o detentore, comportante un obbligo di apertura al pubblico, tenuto conto della loro «rilevanza».

Questo concetto è riferito dal legislatore alla rilevanza culturale (sussistenza di un interesse particolarmente importante e non “semplice”), ma, a nostro avviso, dovrebbe considerare anche il rilievo che il singolo bene riveste per l’intera comunità civile, dal punto di vista dell’affezione e della possibilità di essere fruito da parte di tutti. Anche questo istituto, sebbene molto interessante dal punto di vista teorico, non ci risulta essere così diffuso nella prassi, attesa la scarsità di risorse pubbliche, che non appaiono nemmeno sufficienti per la cura e la gestione efficiente del patrimonio culturale pubblico.

Tuttavia, stante la rilevanza numerica del fenomeno della dimissione e del riuso, che nei prossimi decenni potrebbe riguardare migliaia di edifici, riteniamo opportuno far leva su una lettura congiunta degli artt. 112 e 113 del codice per prefigurare l’istituzione di soggetti giuridici di cui all’art. 112, commi quarto, quinto e ottavo o, quantomeno, la creazione di tavoli permanenti di coordinamento per l’adozione di “piani strategici” tra le Diocesi, le Parrocchie, le Soprintendenze, le Regioni e i Comuni di volta in volta interessati, in un dato territorio.

Tenuto presente il fatto che i confini delle regioni ecclesiastiche e delle diocesi non coincidono con i confini amministrativi regionali e provinciali¹¹⁸, forse la soluzione migliore potrebbe essere quella di costituire, a livello provinciale, una sorta di “conferenza di servizi per il riuso degli edifici di culto”, che, a differenza del modulo procedimentale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo¹¹⁹, dovrebbe

118. Si veda, sul punto, L. BARTOLOMEI - F. FULIGNI, *BeWeb e georeferenziazione dei confini delle diocesi italiane*, in UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L’EDILIZIA DI CULTO (a cura di), *BeWeb 2020. Vent’anni del portale*, Gangemi, Roma, 2020, 171-174.

119. La conferenza di servizi risulta disciplinata dagli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella nostra proposta, la succitata conferenza, intesa come un tavolo permanente di confronto, si dovrebbe riunire almeno due volte all’anno e secondo le necessità, per decidere come e su quali beni intervenire e con quali risorse. In alternativa, si potrebbe pur sempre ricorrere alla stipula di «accordi fra pubbliche amministrazioni», nel nostro caso tra il Ministero della Cultura, la Regione e i Comuni interessati, di cui al successivo art. 15. Si vedano, per un primo approccio alla conferenza di servizi e alla sua evoluzione nel corso del tempo, G.F. CARTEI, *Servizi (Conferenza di)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 1999, vol. XIV, 65-76; P. FORTE, *La conferenza di servizi*, CEDAM, Padova, 2000; G. SORICELLI, *Contributo in tema di conferenza di servizi*, Jovene, Napoli, 2000; D. D’ORSOGNA, *Conferenza di servizi e amministrazione della complessità*, Giappichelli, Torino, 2002; F. BASSANINI - L. CARBONE,

essere costituita come un organo permanente a composizione variabile, che ricomprenda i rappresentanti delle Parrocchie, delle Diocesi, della Regione e delle Soprintendenze aventi competenza in tutto o in parte su quel territorio, il sindaco o il rappresentante del Comune capoluogo e degli altri Comuni interessati, allo scopo di consentire un coordinamento tra questi enti e di far emergere e bilanciare i diversi interessi – di tutela e di valorizzazione, culturale, sociale, ma anche economica – esistenti su questi beni¹²⁰.

Si potrebbe, in questo modo, istituzionalizzare una sede idonea per periodici confronti e scambi di idee tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di promuovere iniziative progettuali comuni, prima dell'adozione dei provvedimenti di competenza di ognuno. In questo contesto si dovrebbe valutare anche la stipula di "piani strategici all'italiana", nella forma del "patto territoriale" che, ricalcando e adattando il modello delle Fiandre in Belgio¹²¹, possa offrire una visione di lungo periodo e sistemica circa le prospettive di utilizzo degli edifici di culto esistenti e di riuso di quelli che si riterranno sovrabbondanti rispetto alle esigenze religiose della popolazione situata in un determinato territorio. Tali piani non dovrebbero, tuttavia, limitarsi a prevedere la definizione delle attività di valorizzazione, ma ricomprendere anche una programmazione periodica degli interventi di tutela¹²², ispirata a criteri di priorità, correlati allo stato conservativo

La conferenza di servizi. Il modello e i principi, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), *La disciplina generale dell'azione amministrativa*, Jovene, Napoli, 2006, 173-199; D. D'ORSOGNA, *La conferenza di servizi: i procedimenti*, in *ivi*, 201-250; M. TALANI, *La conferenza di servizi. Nuovi orientamenti giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2008; G. COCOZZA, *La decisione plurale in conferenza di servizi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.

120. Si tratterebbe di recuperare, seppur a livello provinciale e con una diversa composizione, l'istituto delle "Commissioni regionali per i beni e le attività culturali", già disciplinate dagli artt. 154-155 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, abrogate dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, e già dotate di competenze di programmazione, monitoraggio e controllo, le quali prevedevano, tra i loro tredici membri, anche uno indicato dalla Conferenza episcopale regionale, con ciò evidenziando l'importanza del patrimonio culturale ecclesiastico rispetto all'insieme del patrimonio storico-artistico della Nazione.

121. Sull'esperienza belga dei piani strategici, si vedano J. DANCKERS - J. JASPERS - D. STEVENS, *The future of parish churches in Flanders, Belgium: a dialogue on municipality level*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 146-166; L. COLLIN - J. JASPERS, *Current and future use of parish churches in Flanders (Belgium)*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui?*, cit., 173-180; J. DANCKERS - J. JASPERS, D. STEVENS - L. COLLIN, *Research on Flanders' religious heritage. A basis for an endurable future for church buildings*, in *ivi*, 423-433.

122. Ciò appare conforme al disposto di cui all'art. 29, comma primo, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale afferma che: «La conservazione

del singolo edificio e alla tipologia di bisogni che la nuova funzione sociale o culturale andrebbe a soddisfare nella comunità di riferimento. Il coordinamento preventivo tra i diversi enti dovrebbe promuovere lo sviluppo delle comunità, sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello economico, così come evitare la realizzazione di inutili “doppioni”, a pochi km di distanza l’uno dall’altro. Inoltre, il riuso di edifici di culto dimessi dovrebbe essere inteso come una soluzione adeguata al fine di ospitare attività emergenti in cerca di spazio, le quali, altrimenti, dovrebbero trovare posto in erigende costruzioni, evitando così ulteriore consumo di suolo.

In questa prospettiva, i “piani strategici all’italiana” dovrebbero prendere le mosse dagli esiti del censimento delle chiese di proprietà ecclesiastica¹²³, che si avvia ormai verso la conclusione, e declinarsi in una serie di accordi tra le Parrocchie, le Diocesi, i Comuni e le altre istituzioni territoriali, che prevedano interventi coordinati e condivisi, meritevoli di un sostegno non solo economico, ma anche tecnico-organizzativo da parte del Ministero della Cultura e delle sue articolazioni decentrate. Questo meccanismo si dovrebbe tarare a seconda della grandezza del Comune e prevedere, per le nostre realtà rurali, piani su una scala più vasta del singolo comune, ovvero per aree omogenee, quali, ad esempio, le *core zone* Unesco¹²⁴, oppure per aree più circoscritte, nelle grandi città.

L’attuazione degli indirizzi concordati dovrebbe avvenire non soltanto mediante l’utilizzo di fondi messi a disposizione da parte di tutti gli enti pubblici e privati coinvolti, ma anche attraverso la partecipazione a progetti finanziati dalle fondazioni bancarie, dallo Stato e dall’Unione europea, nonché dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana, con il coinvolgimento di imprese culturali, enti del Terzo settore e associazioni di volontariato.

del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro».

123. I dati del censimento chiese sono riversati e gratuitamente fruibili da chiunque sul portale *BeWeb*, consultabile sul sito <https://www.beweb.chiesacattolica.it/>.

124. Si pensi, ad esempio, in Piemonte, alle Langhe, al Roero e al Monferrato, tre diverse zone territoriali vicine l’una all’altra e caratterizzate da tanti piccoli paesi immersi in un paesaggio prettamente collinare e vitivinicolo.

3.3 La sponsorizzazione di beni culturali

Il contratto di sponsorizzazione, previsto dall'art. 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio¹²⁵, prevede che un soggetto, detto *sponsor*, eroghi un contributo, in denaro, beni o servizi o una loro combinazione, al fine della progettazione o dell'esecuzione di iniziative di tutela o di valorizzazione del patrimonio culturale, ottenendo in cambio dal soggetto sponsorizzato, detto *sponsee*, l'associazione del proprio nome, marchio, immagine, attività o del prodotto della propria attività all'iniziativa sponsorizzata¹²⁶.

125. L'art. 120 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, rubricato «Sponsorizzazione di beni culturali», così dispone: «1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. 2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. 3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce».

126. Sul contratto di sponsorizzazione di cui all'art. 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, si vedano P. CARPENTIERI, *Art. 120 Sponsorizzazione di beni culturali e Art. 121 Accordi con le fondazioni bancarie*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 541-552; G. CRISTOFARO, *La sponsorizzazione culturale*, in G. TRUPIANO (a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali. Aspetti economici, giuridici e sociologici*, Franco Angeli, Milano, 2005, 139-163; A. FANIZZA, *Articolo 120 Sponsorizzazione di beni culturali*, in A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 305-309; A.L. TARASCO, *Articolo 120 Sponsorizzazione di beni culturali*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 770-777; G. PIPERATA, *Articolo 120. Sponsorizzazione di beni culturali*, in M. CAMELLI, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 481-484; G. FIDONE, *Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle forme di gestione*, in *Aedon* 15, n. 1-2 (2012); G. MANFREDI, *Le sponsorizzazioni dei beni culturali e il mercato*, in *Aedon* 17, n. 1 (2014); P. BARBERA, *Art. 120 Sponsorizzazione di beni culturali*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 1063-1076. Sui profili fiscali della sponsorizzazione, si veda O. LOMBARDI, *Il caso Ercolano e la sponsorizzazione dei beni*

Sebbene approfondito dalla dottrina con specifico riferimento a beni culturali di proprietà pubblica¹²⁷, nulla impedisce il ricorso a questo contratto, non solo per la realizzazione di progetti concernenti edifici di culto di proprietà di enti pubblici, ma anche per quelli appartenenti ad enti ecclesiastici, atteso che la norma consente espressamente la sponsorizzazione di «iniziative promosse da persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà».

Nell'ambito che qui ci interessa non appare peregrina l'ipotesi che un'impresa, particolarmente radicata in un determinato territorio, possa rendersi disponibile a sostenere i lavori di restauro e di rifunzionalizzazione di un edificio di culto dimesso, legando la propria attività a questa operazione, per l'evidente "ritorno di immagine", che sarà tanto più ampio quanto maggiore sarà l'affezione per quel bene da parte della comunità territoriale di riferimento. In concreto, ciò può avvenire, ad esempio, durante il periodo di esecuzione dei lavori, ricoprendo i ponteggi con un *camouflage* pubblicitario, ovvero anche successivamente, mediante l'apposizione di targhe o la riproduzione del nome o del marchio dello *sponsor* sul materiale a stampa e su quello informatico, elaborato in occasione di specifiche iniziative. Permane, tuttavia, una forma di controllo in capo al Ministero, al quale compete verificare l'effettiva compatibilità tra le modalità di attuazione delle controprestazioni richieste dallo *sponsor* e il carattere storico-artistico dell'edificio, anche con riguardo al rispetto delle norme tecniche e delle linee guida¹²⁸, alligate al D.M. 19 dicembre 2012.

Qualora, invece, il bene appartenga ad un ente pubblico e il valore del contratto superi la somma di quarantamila euro, sarà necessario pro-

culturali: profili fiscali, in R. CORDEIRO GUERRA - A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale*, cit., 333-339; P. PIANTAVIGNA, *Brevi riflessioni sui profili fiscali del contratto di sponsorizzazione di beni culturali*, in *ivi*, 377-391.

127. G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 115-118. Si veda, inoltre, sul contratto di sponsorizzazioni di beni pubblici e sul famoso caso del Colosseo, M. MATTALIA, *Il contratto di sponsorizzazione*, in T.S. MUSUMECI (a cura di), *La cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing ed altre iniziative)*, cit., 86-93.

128. Il testo del Decreto MIBACT 19 dicembre 2012, *Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate*, è consultabile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/12/13A02045/sg>.

cedere con la pubblicazione, sul sito Internet della stazione appaltante, di un avviso per la ricerca di sponsorizzazioni ovvero la sintesi di una proposta di sponsorizzazione ricevuta, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici*¹²⁹. Decorso il termine di almeno 30 giorni, l'amministrazione potrà procedere a negoziare il contenuto del contratto, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra agli operatori che hanno manifestato interesse.

4. *La fondazione di partecipazione*

Un altro possibile percorso di soluzione, che potrebbe consentire di coniugare una gestione organizzata ed efficiente per uno, alcuni, o, meglio ancora, per tutti gli edifici di culto dimessi, di proprietà ecclesiastica, siti in un determinato territorio, corrispondente magari a quello di una diocesi, e, al contempo, la partecipazione delle comunità di riferimento rispetto

129. L'art. 134, comma quarto, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici*, rubricato «Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato», così dispone: «L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi».

a beni che ciascuna di esse percepisce come “comuni”¹³⁰, si rinviene nella creazione di una fondazione di partecipazione¹³¹.

Questa particolare forma di fondazione non rinviene una specifica disciplina nel nostro ordinamento. Essa è nata nella prassi, ed è stata avallata dalla giurisprudenza¹³², al fine di coniugare profili propri delle

130. Come giustamente osserva G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 342, se è vero che il «gruppo-comunità di riferimento del bene deve preesistere alla costituzione dell'ente rappresentativo», sotto forma di associazione o di fondazione, parimenti la «costituzione dell'ente può contribuire a garantire il miglior funzionamento, a dare regole certe, a impedire che taluni membri del gruppo possano tradire lo spirito cooperativo e tornare a comportarsi da egoisti razionali». Per un approfondimento sul punto, si veda P. ROSSI, *Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali nella riforma del codice degli appalti*, in *federalismi.it* 16, n. 2 (2018), 16-23.

131. Si vedano, sulle fondazioni di partecipazione, E. BELLEZZA - F. FLORIAN, *Le fondazioni del terzo millennio. Pubblico e privato per il non-profit*, Passigli, Firenze, 1998; FONDAZIONE ITALIANA PER IL NOTARIATO (a cura di), *Fondazioni di partecipazione. Atti del convegno del convegno tenutosi a Firenze, 25 novembre 2006*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007; C. PRELE, *La fondazione. Evoluzione giuridica di un istituto alla ribalta*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2007, 1-64, e partic. 51-53; C.M. GOLINELLI, *Cultura, impresa e territorio*, cit., 144-149; A. POLICE, *Le fondazioni di partecipazione*, in F. MASTRAGOSTINO (a cura di), *La collaborazione pubblico-privato e l'ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme*, Giappichelli, Torino, 2011, 393-413; F. SUCCI, *Profili operativi della fondazione di partecipazione quale istituto idoneo alla gestione di servizi culturali alla luce della vigente situazione socio-economica*, in *Notariato* 20, n. 6 (2014), 627-635; M. ROMANO, *I limiti all'autonomia statutaria nelle fondazioni di partecipazione alla luce della riforma del terzo settore*, in *Le nuove leggi civili commentate* 42, n. 2 (2019), 345-373; G. SICCHIERO, *Le fondazioni di partecipazione*, in *Contratto e impresa* 36, n. 1 (2020), 19-63; D. CORSICO, *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni tra Codice civile e Codice del Terzo settore*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale* 10, n. 2 (2021), 419-445; A. DI SAPIO, *Le parole delle fondazioni di partecipazione*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2493-2501; A. FUSARO, *Organi delle fondazioni di partecipazione*, in *ivi*, 2521-2525; M. GRAZIADEI, *Le fondazioni di partecipazione nel prisma della comparazione*, in *ivi*, 2502-2507; A. LAUDONIO, *Fondazioni di partecipazione: fase estintiva ed operazioni straordinarie*, in *ivi*, 2534-2548; G. POSIO, *Norme del CTS applicabili a tutte le fondazioni di partecipazione*, in *ivi*, 2507-2513; G. SICCHIERO, *Lo scopo delle fondazioni*, in *ivi*, 2513-2521; L. TOSI - E.-M. BAGAROTTO, *Il trattamento fiscale delle fondazioni di partecipazione*, in *ivi*, 2525-2534; D. FAUCEGLIA, *Le fondazioni partecipate e contratti plurilaterali*, in *Jus civile* 7, n. 2 (2022), 465-510; E. VALERIANI, *La trasformazione delle associazioni di promozione culturale in fondazioni di partecipazione come strumento di riposizionamento strategico*, in *Lo Stato* 18 (2022), 337-353; A. SAPORITO, *Le fondazioni nel terzo settore*, in *Società e diritti* 8, n. 15 (2023), 169-187.

132. Cons. Stato, sez. II, sent. 30 ottobre 1996, n. 2452, in *Cons. Stato* 49, n. 1 (1998), 144: «La presenza nell'assetto organizzativo di una fondazione (nella specie, del Festival dei due mondi) di un organo assembleare non attribuisce “*ipso iure*” a tale Ente la qualifica di associazione, in quanto l'organo assembleare non incide sulla natura giuridica associativa».

fondazioni tradizionali, ovvero l'elemento patrimoniale, consistente nel vincolo di destinazione, a carattere tendenzialmente perpetuo, apposto su determinati beni per il perseguimento di scopi possibili, leciti e meritevoli di tutela, individuati nell'atto costitutivo, e profili propri delle associazioni, ovvero l'elemento personale, consistente nella messa a disposizione, da parte di più soggetti, di tempo, risorse e idee per il conseguimento di un obiettivo comune.

Parte della dottrina riconnette l'istituto in parola alle «altre istituzioni di carattere privato», menzionate nell'abrogato art. 12 c.c. e oggi richiamate dall'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, sottolineando che il n. 43 della relazione illustrativa al codice civile intendeva ricomprendere in tale nozione tutte quelle istituzioni che «non sono né associazioni né fondazioni e che sono contraddistinte per la loro destinazione ad uno scopo», già oggetto di attenzione da parte della «tradizione scientifica, specialmente canonistica»¹³³, con ciò richiamando, implicitamente, le persone giuridiche canoniche.

Dal punto di vista patrimoniale, questa fondazione deve prevedere, oltre a un peculiare “fondo di dotazione”, suscettibile di essere integrato nel corso del tempo e consistente nell'insieme di beni immobili e mobili vincolati al perseguimento di uno scopo, nel nostro caso specifico il riuso e la gestione degli edifici di culto dimessi, anche un “fondo di gestione”, corrispondente al cosiddetto «patrimonio spendibile»¹³⁴, necessario per poter affrontare le spese correnti.

La forma ibrida della fondazione di partecipazione si ripercuote, inevitabilmente, anche sulla sua struttura, detta “aperta”, in quanto i suoi componenti possono entrarvi anche in un momento successivo rispetto alla sua costituzione. Accanto ai “fondatori” o “promotori”, che contribuiscono al fondo di dotazione, vi possono essere anche i “partecipanti istituzionali”, ovvero persone giuridiche pubbliche e/o private che intendono partecipare alla fondazione sulla base di specifici «obblighi contrattuali di sostegno», ma «senza contribuire al fondo di dotazione»¹³⁵, limitandosi, quindi, ad accrescere il fondo di gestione. A quest'ultimo fondo possono contribuire anche gli “aderenti”, persone fisiche e giuridiche che si impegnano a versare «somme di denaro *una tantum* o annuali», oppure a conferire «beni materiali e immateriali»,

133. A. DI SAPIO, *Le parole delle fondazioni di partecipazione*, cit., 2495.

134. E. BELLEZZA, *Fondazione di partecipazione e riscoperta della comunità*, in FONDAZIONE ITALIANA PER IL NOTARIATO (a cura di), *Fondazioni di partecipazione*, cit., 15.

135. *Ibidem*.

ovvero un «apporto di natura personale, che può consistere in prestazioni di lavoro o apporti di esperienza»¹³⁶.

Dal punto di vista organizzativo, lo statuto può prevedere un “consiglio generale o d’indirizzo”, una sorta di assemblea che, richiamando l’organo tipico dell’istituto associativo, riunisce tutti, i fondatori, i partecipanti e gli aderenti, e a cui compete l’assunzione delle decisioni più importanti per la vita della fondazione, tra cui la nomina del consiglio di amministrazione, l’adozione delle modifiche statutarie, l’approvazione dei bilanci e lo scioglimento della fondazione. Attesa la diversa natura degli apporti, possono essere adottati anche meccanismi di ponderazione del voto in base alla categoria cui ciascun soggetto appartiene.

Questa formula organizzativa dell’ente fondazionale ha trovato da ultimo legittimazione, con riguardo agli enti del Terzo settore (ETS)¹³⁷, negli artt. 23, comma quarto, e 24, comma sesto, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo settore*, laddove si fa riferimento alle norme in materia di procedure di ammissione dei soci e assemblea delle associazioni ETS, che «si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili e ove non derogate dallo statuto», mentre l’art. 25, comma terzo, consente a tale organo di assumere, «nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore», tutte o parte delle competenze proprie dell’assemblea delle associazioni ETS, con ciò confermando la sua natura ibrida. Infine, l’art. 26, comma ottavo, consente a tali fondazioni di scegliere uno o più amministratori tra le diverse categorie di soggetti partecipanti all’organo assembleare o di indirizzo, oppure di rimetterne la scelta ad altri ETS, a enti religiosi civilmente riconosciuti o

136. C. PRELE, *La fondazione*, cit., 51.

137. Si vedano, per un primo approccio alla riforma del Terzo settore, P. CONSORTI, *La nuova definizione giuridica di Terzo settore*, in *Non profit* 23, n. 3 (2017), 29-46; A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo Settore. Profili civilistici e tributari (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)*, Giappichelli, Torino, 2017; M.A. QUIROZ VITALE - S. RICCI (a cura di), *Il Terzo Settore tra continuità e riforma. Teorie, diritti, pratiche e strumenti per affrontare il cambiamento*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2017; A. FICI (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), *Il finanziamento del terzo settore*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019; P. CONSORTI - L. GORI - E. ROSSI, *Diritto del terzo settore*, II ed., il Mulino, Bologna, 2021; F. SANCHINI, *Profili costituzionali del terzo settore*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021; A. FUSARO, *Gli enti del terzo settore: profili civilistici*, Giuffrè, Milano, 2022; P. RIVETTI (a cura di), *La riforma del Terzo settore. Profili civilistici e fiscali*, Eutekne, Torino, 2022.

alle fabbricerie, ovvero ai lavoratori o agli utenti dell'ente. Ciò significa, quindi, che una fondazione di partecipazione, dotata di un patrimonio minimo pari a 30.000 euro e costituita per perseguire in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale, può essere qualificata come ETS e iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)¹³⁸, con ciò conseguendo, nel caso in cui non ne fosse già dotata, la personalità giuridica secondo quanto disposto dal codice, in deroga alla disciplina generale dettata dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361¹³⁹. L'ente così costituito potrà assumere natura non commerciale o commerciale, a seconda di come intenderà perseguire l'attività di interesse generale, ovvero privilegiando la modalità erogativa piuttosto che quella imprenditoriale¹⁴⁰.

Declinando questo istituto rispetto al fenomeno oggetto della presente indagine, si potrebbe immaginare di costituire, a seconda dei casi, o una fondazione di partecipazione regolata dal diritto comune, oppure una fondazione di partecipazione ETS, regolata dal codice del Terzo settore, che operi nell'ambito del riuso degli edifici di culto dimessi. In quest'ultimo caso, essa dovrebbe perseguire «in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi» una o più attività di interesse generale tra le molte elencate dall'art. 5, comma primo, del codice, tra cui appaiono, *prima facie*, particolarmente calzanti quelle indicate dalle lett. f), i) e k), ovvero gli «interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni», la «organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo», nonché la «organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso».

I vantaggi derivanti dalla qualifica di ETS sono molti e riguardano, principalmente, il coinvolgimento, da parte delle pubbliche amministra-

138. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è regolato dal D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

139. Si vedano, per un approfondimento sul punto, R. LOMBARDI, *Personalità e soggettività giuridica degli enti alla luce della Riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2020, 90-112; AA.VV., *Gli enti del Terzo settore e il nuovo Registro unico*, Eutekne, Torino, 2021.

140. Si veda, sul punto, V.M. MARCELLI, *L'ente del terzo settore e l'esercizio di attività d'impresa*, in A. FICI (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, cit., 123-134.

zioni, «nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi» nei settori delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, «attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento» (art. 55), la possibilità di ottenere finanziamenti specifici da parte di enti pubblici e di privati (artt. 72-78), nonché agevolazioni di natura fiscale (artt. 79-83).

Tutti questi benefici appaiono particolarmente rilevanti, ai fini di assicurare un futuro sostenibile agli edifici di culto dimessi che siano, al contempo, beni culturali. Di contro, l'ottenimento e il mantenimento nel tempo di tale qualifica richiedono di configurare dapprima e, poi, di gestire l'ente in conformità alla disciplina speciale dettata dal codice.

In concreto, le parrocchie, le confraternite o le comunità di vita consacrata proprietarie di edifici di culto che intendono dimettere e riusare potrebbero conferire tali beni in proprietà a una sorta di "Fondazione per gli edifici di culto dimessi", costituita a livello diocesano. All'organo assembleare di questa fondazione potrebbero partecipare, oltre ai parroci e ai legali rappresentanti degli enti che avranno conferito i beni, anche una pluralità di altri soggetti, pubblici e privati¹⁴¹. Potrebbero essere coinvolti, infatti, per un supporto di natura tecnico-scientifica, i funzionari del Ministero della Cultura¹⁴², ma anche i rappresentanti di altri enti pubblici, come la Regione e i Comuni, i quali, ravvisando un interesse pubblico nella conservazione di questi beni, nella tutela dei loro valori culturali, materiali e immateriali, e nella loro rifunzionalizzazione, per attività di interesse generale sociali o culturali, potrebbero contribuire anche mediante l'erogazione di un contributo economico. Allo stesso modo potrebbero intervenire le fondazioni bancarie, le imprese, le associazioni impegnate a livello nazionale e locale nella valorizzazione del patrimonio culturale e singole persone fisiche, nonché tutti coloro che si rendano disponibili ad assumere la gestione di uno o più beni conferiti, ivi compresi i mem-

141. Si vedano, sulla collaborazione tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore, S. PELLIZZARI - A. MAGLIARI (a cura di), *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019; D. PALAZZO, *Pubblico e privato nelle attività di interesse generale. Terzo settore e amministrazione condivisa*, Giappichelli, Torino, 2022.

142. Sulla possibilità, per il Ministero di costituire e partecipare a fondazioni aventi ad oggetto beni culturali, conferendo eventualmente in uso anche beni che abbia in consegna, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nel D.M. 27 novembre 2001, n. 491, *Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni*.

bri delle comunità ecclesiali e territoriali di riferimento di ciascun bene, riuniti magari in forma di associazione o di comitato.

Disponendo di una visione d'insieme, il consiglio di amministrazione potrà operare economie di scala mediante la stipula di contratti di appalto per lavori, servizi e forniture e compiere operazioni ispirate a un principio di natura perequativa, tale da consentire la redistribuzione dei proventi derivanti dalla gestione economica di alcuni di questi beni, magari quelli meno pregevoli dal punto di vista architettonico, concedendoli, ad esempio, in locazione come studi professionali, sedi di organismi di mediazione o spazi per il *co-working*, a vantaggio di altri edifici, infruttiferi, che si intende gestire direttamente o indirettamente per finalità sociali o culturali¹⁴³. Altri beni potrebbero, infine, essere restituiti alle comunità di provenienza, per il tramite di soggetti già partner della fondazione oppure mediante la stipula di accordi con associazioni o gruppi di cittadini attivi che si impegnino ad assumerne la gestione. A garantire la qualità delle iniziative di valorizzazione culturale e la loro sostenibilità economica dovranno provvedere rispettivamente gli organi di consulenza scientifica e di controllo, nei quali dovrebbero poter sedere qualificati professionisti del settore e membri dell'accademia.

Questa soluzione si addice, quindi, per realizzare forme di collaborazione e partenariato innovative nell'ambito della tutela e della valorizzazione di beni culturali¹⁴⁴, in quanto in grado di coinvolgere non solo diversi enti, pubblici e privati, *profit* e *non profit*, ma anche i singoli cittadini, recuperando quella dimensione comunitaria che un tempo permise ad altri istituti giuridici, come il capitolo, la fabbrica o l'opera, di costruire e, successivamente, di mantenere le chiese cattedrali¹⁴⁵.

143. G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 355-356, sottolinea che la gestione di un bene comune può avere anche carattere economico, purché non venga meno la «caratteristica della non esclusione del bene» e i ricavi della gestione siano «reimpiegati in attività connesse al bene medesimo».

144. G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 147. Si vedano anche G.F. SCARSELLI, *La gestione dei servizi culturali tramite fondazione*, in *Aedon* 5, n. 1 (2002); Q. CAMERLENGO, *Analisi del quadro normativo-istituzionale per i distretti culturali*, in A. FRANCESCONI - G. CIOCCARELLI (a cura di), *Organizzare i distretti culturali evoluti*, Franco Angeli, Milano, 2013, 228-239.

145. E. BELLEZZA, *Fondazione di partecipazione e riscoperta della comunità*, cit., 8-10; E. BELLEZZA - F. FLORIAN, *Il modello delle cattedrali. Costruire l'impresa non lucrativa*, Passigli, Firenze, 2001, 23-26. Si pensi, a titolo di esempio, alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, istituita nel 1387 e tuttora operante, e si veda, inoltre, per un parallelo tra le fabbricere e le odierne fondazioni di partecipazione, G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 149-152.

Proprio perché consente di vincolare un patrimonio ad uno scopo, la fondazione di partecipazione, così come le fondazioni tradizionali, è soggetta a forme di controllo particolarmente rigorose. Se costituita come un ente di diritto comune, essa deve sottostare alle disposizioni di cui al Libro I, Titolo II, Capo II del codice civile e alle ordinarie procedure di riconoscimento¹⁴⁶, necessarie per l'attribuzione della personalità giuridica, le quali comportano un controllo pervasivo da parte dell'autorità governativa (prefettura o Regione, a seconda dell'ambito di operatività, nazionale o meramente regionale, della fondazione) circa le finalità dell'ente, l'idoneità del patrimonio rispetto allo scopo da conseguire (o, quantomeno, rispetto al suo «funzionamento attuale»)¹⁴⁷ e la legittimità delle deliberazioni¹⁴⁸. Nel caso in cui si decidesse di configurare la fondazione di partecipazione come un ETS, i medesimi controlli saranno esercitati, ai sensi dell'art. 90 del codice, dall'Ufficio del RUNTS, il quale dovrà verificare, altresì, la regolarità formale della documentazione depositata dal notaio all'atto della richiesta di iscrizione nel registro e il permanere nel tempo dei requisiti prescritti dal codice.

Ciò nonostante, parte della dottrina ritiene l'istituto della fondazione di partecipazione come uno strumento giuridico particolarmente idoneo per la gestione di beni comuni urbani, in quanto consente, da una parte, l'imposizione di un vincolo di destinazione sul bene, e, dall'altra, la possibilità di disegnare un modello di *governance* in grado di dare voce ai cittadini attivi, attraverso la previsione di appositi organi di stampo

146. Si tratta del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*.

147. G. SICCHIERO, *Lo scopo delle fondazioni*, cit., 2518-2519.

148. L'art. 25 del codice civile, rubricato «Controllo sull'amministrazione delle fondazioni», così dispone: «1. L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. 2. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. 3. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori».

assembleare, che possano rappresentare gli effettivi bisogni della comunità territoriale di riferimento¹⁴⁹.

Anche la prassi conferma la piena operatività di questa prospettiva, laddove alcuni regolamenti per la gestione dei beni comuni urbani, come quello della Città di Torino, fanno esplicito riferimento alla possibilità di costituire, come strumento di autogoverno, una “Fondazione Beni Comuni”, cui dapprima affidare in usufrutto per un breve periodo e poi conferire a titolo definitivo beni comuni urbani di proprietà comunale¹⁵⁰. La redazione dello statuto diviene, quindi, l’oggetto del patto di collaborazione, fermi restando alcuni principi fondamentali prestabiliti dal regolamento, tra cui la devoluzione delle funzioni di indirizzo e controllo ad un’assemblea, aperta a tutti gli abitanti interessati, le cui attività devono svolgersi nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza e democraticità, la garanzia dell’accesso agli spazi e alle attività in forma libera e gratuita, ovvero a condizioni economiche agevolate, e un ruolo di garante affidato alla Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino.

5. *Il trust*

Un’ulteriore ipotesi, poco investigata in ambito *non profit* e ancor meno con specifico riguardo ai beni culturali ecclesiastici, ma che può costituire davvero una valida alternativa alla fondazione di partecipazione

149. Si veda, sul punto, A. VERCELLONE, *Beni comuni urbani, fondazione e altri strumenti di destinazione patrimoniale*, in R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 259-273; IDD., *La fondazione*, in R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO - A. QUARTA (a cura di), *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive*, cit., 87-102.

150. Si fa riferimento al regolamento n. 391/2019 per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2019 (mecc. 2019 01609/070), resa esecutiva dal 16 dicembre 2019 ed in vigore dal 16 gennaio 2020. In particolare, il Titolo III, artt. 14-19, dedicato all’autogoverno dei beni comuni, prevede le forme dell’uso civico e collettivo urbano, della gestione collettiva civica e della Fondazione Beni Comuni. Tale fondazione può essere costituita a seguito della definizione di linee di indirizzo, da parte di un gruppo di lavoro composto da una rappresentanza del Comune, della Circoscrizione territorialmente competente, della comunità di riferimento e di esperti, inclusi in un albo di garanti, tenuto dalla Città di Torino, sulla base della loro esperienza e sensibilità verso i beni comuni. A partire da questo medesimo albo vengono sorteggiati gli undici componenti della Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino, con funzioni di garanzia all’interno della fondazione.

e una chiave di svolta del sistema, si rinviene, a nostro avviso, nel *trust*¹⁵¹. Questo istituto, originario dell'esperienza anglosassone di *common law*, consente ad un soggetto, detto *settlor*, di porre uno o più suoi beni, mobili o immobili, purché suscettibili di valutazione economica, sotto il controllo di un altro soggetto, detto *trustee*, affinché questo provveda, in conformità alle puntuali e stringenti indicazioni impartite dall'istituente e dalla legge, a gestirli nell'interesse di uno o più soggetti terzi, detti *beneficiaries*, ovvero a destinarli ad un fine specifico, cui devolvere le eventuali utilità. Da parte sua, il *trustee* non può trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale o indiretto, né può trarre vantaggi dalla sua gestione, all'infuori di un compenso, laddove si tratti di un soggetto che svolga professionalmente l'attività gestoria¹⁵². In definitiva, un *trust* consiste in un rapporto giuridico fiduciario tra il disponente e il gestore, che comporta la scissione tra la titolarità formale della proprietà su uno o più beni, che costituiscono, quindi, un «patrimonio separato o di destinazione»¹⁵³, non aggredibile dai creditori personali del *trustee*, e la regolazione, secondo esigenze specifiche e predeterminate, delle utilità derivanti dai medesimi, senza con ciò dar vita ad un autonomo soggetto di diritto¹⁵⁴.

151. Sull'istituto del *trust* interno in Italia si vedano, *ex multis*, N. CANESSA, *I trusts interni. Ammissibilità del trust e applicazioni pratiche nell'ordinamento italiano*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001; S. BARTOLI, *Il trust*, Giuffrè, Milano, 2001; M. LUPOI, *Trusts*, Giuffrè, Milano, 2001; ID., *I trust nel diritto civile. I diritti reali*, vol. II: *Trattato di diritto civile*, diretto da R. SACCO, UTET, Torino, 2004; E.Q. BASSI - F. TASSINARI (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 2007; M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, CEDAM, Padova, 2008; L. SANTORO, *Il trust in Italia*, Giuffrè, Milano, 2009; L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010; F. GAZZONI, *La trascrizione degli atti e delle sentenze. Trattato della trascrizione*, diretto da E. Gabrielli e F. Gazzoni, UTET Giuridica, Assago, 2012, vol. I, t. II, 467-504; L. DI COSTANZO, *Il trust e le sue applicazioni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014; F. GIGLIOTTI, *Trust interno e atto di destinazione*, in *Giustizia civile* 66, n. 4 (2016), 743-770; M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Wolters Kluwer - CEDAM, Assago-Padova, 2016; ID., *Atti istitutivi di trust*, Giuffrè, Milano, 2017; L. DI COSTANZO, *Il trust nel diritto italiano*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022.

152. M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit., 147-148.

153. M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, CEDAM, Padova, 1996, 20.

154. Cass. civ., sez. I, sent. 9 maggio 2014, n. 10105; Cass. civ., sez. trib., sent. 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass. civ., sez. I, sent. 22 dicembre 2015, n. 25800; Cass. civ., sez. III, sent. 27 gennaio 2017, n. 2043, affermano che l'atto istitutivo di *trust* «non ha come effetto proprio quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad una precisa finalità», per cui «il *trustee* non agisce quale legale rappresentante del *trust* ma quale soggetto che dispone in proprio del diritto».

Ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, avente ad oggetto il riconoscimento dei *trust* istituiti in conformità alla legge straniera e l'individuazione della legge applicabile al *trust*, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'Italia si è impegnata a riconoscere figure di *trust* che posseggano gli elementi costitutivi ivi descritti¹⁵⁵. Ciò significa che è possibile per i cittadini italiani o per soggetti residenti in Italia costituire *trust* aventi ad oggetto beni situati sul territorio italiano, in favore anche di beneficiari italiani, purché essi risultino conformi ad una legge regolatrice straniera che conosca e disciplini l'istituto. Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, infatti, questo tipo di *trust*, denominato *trust interno*, in quanto privo di elementi di estraneità all'infuori della legge regolatrice, può essere riconosciuto dal nostro ordinamento, in forza della Convenzione dell'Aja, purché persegua interessi meritevoli di tutela e non contrasti con norme qualificate come imperative dal nostro ordinamento¹⁵⁶, fatte salve ed espressamente richiamate dal medesimo testo convenzionale¹⁵⁷. Si comprende, dunque, che la notevole flessibilità

155. La definizione di *trust* è fornita dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, la cui traduzione in lingua italiana così dispone: «Ai fini della presente Convenzione, per *trust* s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o *mortis causa* – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il *trust* presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*; b) i beni del *trust* sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee*; c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il *trustee* stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust*».

156. Si rinvia, *ex multis* sul punto, a D. MURITANO, *Trust e diritto italiano: uno sguardo d'insieme (Tra teoria e prassi)*, in E.Q. BASSI - F. TASSINARI (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, cit., 1-4 e 20-26; M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, cit., 263-269; ID., *Il contratto di affidamento fiduciario*, in *Rivista del notariato* 66, n. 3 (2012), 513-516; ID., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., 261-280.

157. L'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 così dispone: «La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: a) la protezione di minori e di incapaci; b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima; d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità; f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede. Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del *trust*, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del *trust* con altri mezzi giuridici».

dell'istituto in parola, nonché l'assenza dei controlli governativi e di una dotazione minima, previsti, invece, per la costituzione delle fondazioni¹⁵⁸, unitamente al suo maggior grado di riservatezza¹⁵⁹, ne consentano innumerevoli applicazioni per le finalità più diverse.

Tuttavia, a seguito dell'introduzione, all'interno del Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile, dell'art. 2645-ter c.c.¹⁶⁰ in materia di «atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela», la dottrina si è da subito interrogata sul rapporto esistente tra questa nuova fattispecie e il *trust*¹⁶¹. Tale norma, consentendo la trascrizione degli atti in forma

158. In questo senso, C. MARCHETTI, *La costituzione di trust a tutela del patrimonio culturale privato: problematiche e soluzioni applicative*, in M. CENINI (a cura di), *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano 2019, 227-230.

159. L. DI COSTANZO, *Il trust nel diritto italiano*, cit., 15. N.D. LATROFA, *Dal trust charitable al trust ente del Terzo settore, in Trusts e attività fiduciarie* 21, n. 1 (2020), 34, sottolinea, però, la trasparenza nella gestione dei fondi, da parte dei *trust* Onlus, che è garantita dai guardiani, dai benefattori e dagli apportatori.

160. L'art. 2645-ter c.c., rubricato «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche», introdotto dall'art. 39-novies, comma primo, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51, così dispone: «1. Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

161. Si vedano, *ex multis*, sull'art. 2645-ter c.c., M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Rivista del notariato* 60, n. 5 (2006), 1175-1189; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Giuffrè, Milano, 2006; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, in *Giustizia civile* 56, n. 3 (2006), 165-186; M. LUPOI, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Rivista del notariato* 60, n. 2 (2006), 467-475; E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (articolo 2645 ter c.c.)*, in *Vita notarile* 58, n. 3 (2006), 1238-1260; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Rivista di diritto civile* 52, n. 2 (2006), 161-214; A. PICCIOTTO, *Brevi note sull'art. 2645 ter: il trust e l'araba fenice*, in *Contratto e impresa* 22, n. 4-5 (2006), 1314-1329; R. QUADRI, *L'articolo 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contratto e impresa* 22, n. 6 (2006), 1717-1761; G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'articolo 2645 ter cod. civ.*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata* 23, n. 10 (2007), 398-413; G. DORIA, *Il patrimonio finalizzato*, in *Rivista di diritto*

pubblica (unilaterali, bilaterali o plurilaterali) con i quali «beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri» sono destinati, per un periodo «non superiore a novanta anni o alla durata della vita della persona fisica beneficiaria», alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, in favore di «persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, altri enti o persone fisiche», sembrerebbe determinare alcuni effetti tipici dei *trust*, ovvero un vincolo di destinazione di un patrimonio nell'interesse di uno o più beneficiari, un meccanismo di separazione patrimoniale opponibile ai terzi e un obbligo di gestione dei beni in conformità alla loro finalizzazione. Conseguentemente, secondo alcuni Autori, sussisterebbe un rapporto di *genus a species* tra il *trust* e gli atti di destinazione¹⁶², per cui il *trust* continuerebbe a non essere disciplinato dal diritto italiano, mentre, secondo altri, i termini andrebbero invertiti¹⁶³ e, in ogni caso, l'art. 2645-ter c.c. det-

civile 53 n. 4 (2007), 485-515; S. BARTOLI, *Riflessioni sul «nuovo» art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giurisprudenza italiana* 159, n. 5 (2007), 1297-1312; M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Giuffrè, Milano, 2007; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Giuffrè, Milano, 2007; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, in *Contratto e impresa Europa* 12, n. 1 (2007), 351-427; G. VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust (Art. 2645 ter del codice civile)*, CEDAM, Padova, 2008; A.C. DI LANDRO, *L'art. 2645 ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione*, in *Rivista del Notariato* 63, n. 3 (2009), 583-619; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, CEDAM, Assago, 2010; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, CEDAM, Assago, 2010; F. GAZZONI, *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., 181-221; R.S. BONINI, *Destinazione di beni ad uno scopo: contributo all'interpretazione dell'art. 2645 ter c.c.*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015; G. PETRELLI, *Trust interno, art. 2645 ter c.c. e "trust italiano"*, in *Rivista di diritto civile* 62, n. 1 (2016), 167-216; A. MORACE PINELLI, *Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. Art. 2645 ter*, Zanichelli, Bologna, 2017; L. VITALE, *Trust interni e trust auto-dichiarati: ammissibilità e ruolo interpretativo dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Vita notarile* 69, n. 1 (2017), 179-206, e n. 3 (2017), 1313-1325; M. LUPOI, *Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?*, in *Trusts e attività fiduciarie* 20, n. 3 (2019), 237-240; G. PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust, quindici anni dopo*, in *Rivista del notariato* 74, n. 6 (2020), 1091-1165; P. DE MARTINIS, *Gli interessi meritevoli di tutela e l'art. 2645 ter cod. civ.*, in *Jus civile* 6, n. 4 (2021), 1222-1254; M.L. CHIARELLA, *Atti di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ.: incidenza del vincolo e sua qualificazione*, in *Jus civile* 7, n. 2 (2022), 346-361. 162. M. LUPOI, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust*, cit., 472; R.S. BONINI, *Destinazione di beni ad uno scopo*, cit., 36-37; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., 286-287.

163. L. GATT, *Dal trust al trust*, cit., 212-213.

terebbe, al di là dell'aspetto puramente nominalistico, una vera e propria disciplina sostanziale in materia di *trust italiano*¹⁶⁴, per cui non si potrebbe più affermare che il nostro ordinamento non conosca tale istituto e l'Italia sia un Paese *non-trust*¹⁶⁵. Seguendo questa prospettiva, la legge straniera regolatrice del *trust* interno potrebbe essere applicata soltanto con gli opportuni adattamenti, onde rispettare i requisiti ormai stabiliti dalla legge italiana¹⁶⁶. Altra dottrina sostiene, invece, che, in una fattispecie priva di collegamento con un ordinamento estero, sia ora possibile ricorrere, in alternativa, tanto al *trust* interno soggetto alla legge straniera, quanto al negozio di destinazione, disciplinato dall'art. 2645-ter c.c.¹⁶⁷. Altri autori, ancora, tendono ad esaltare le differenze tra i due istituti, in relazione al diverso tipo di giudizio sull'interesse, rispettivamente di liceità e di meritevolezza, all'obbligo di ritrasferimento della proprietà dei beni al disponente o ai beneficiari al termine del *trust*, e alla diversa natura dei beni vincolabili¹⁶⁸. Altri, infine, pur sostenendo che gli atti di destinazione si riferiscano ai diritti sulle «cose che circolano con l'assistenza di regole di pubblicità», mentre il *trust* ai diritti di obbligazione, affermano che esistono alcuni *trust* paragonabili ai vincoli di destinazione ovvero i *trust di scopo*¹⁶⁹.

Nel diritto inglese i *trust di scopo*, in quanto non prevedono un beneficiario determinato, bensì una destinazione solidaristica dei beni conferiti¹⁷⁰,

164. G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., 205; L. GATT, *Dal trust al trust*, cit., 170; G. PETRELLI, *Trust interno, art. 2645 ter c.c. e "trust italiano"*, cit., 191-192.

165. L. GATT, *Dal trust al trust*, cit., 95-96.

166. L. VITALE, *Trust interni e trust auto-dichiarati*, cit., 203-206; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale*, cit., 49-51.

167. In questo senso, S. BARTOLI, *Riflessioni sul «nuovo» art. 2645 ter c.c.*, cit., 1298; A. MORACE PINELLI, *Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela*, cit., 324-327; D. MURITANO, *Negozio di destinazione e trust interno*, in G. VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, cit., 275-276.

168. A. PICCIOTTO, *Brevi note sull'art. 2645 ter*, cit., 1324; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, cit., 389 e 406-408.

169. M. LUPOI, *Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?*, cit., 239-240.

170. ID., *I trust nel diritto civile*, cit., 330, afferma che «quando si parla di *trust* "di scopo" ci si riferisce a quei *trust* che non sono destinati ad avvantaggiare una o più persone identificate o identificabili; più precisamente, a quei *trust* rispetto ai quali, per come è configurato, non può esistere alcun soggetto legittimato ad agire contro il *trust* per tutelare un interesse proprio. [...] Lo scopo del *trust* salva la validità del *trust* in diritto inglese, quando lo scopo sia qualificabile come "*charitable*": in qualsiasi altro caso il *trust* è nullo. La giurisprudenza in materia è inflessibile ed è oramai pacifica la regola secondo la quale un *trust* di scopo è valido soltanto se l'impiego dei beni in *trust* sia destinato e destinabile unicamente in favore di scopi *charitable*; la semplice possibilità che siano

devono essere *charitable*¹⁷¹, cioè perseguire in via esclusiva un *charitable purpose*¹⁷², ovvero uno scopo specifico di natura sociale, religiosa o culturale, a vantaggio della collettività, ivi compreso il restauro delle chiese¹⁷³. L'obiettivo del *charitable trust* si ravvisa, quindi, nel conseguimento di un *public benefit*, ovvero sia di «beni pubblici in senso economico», i cui «risultati non sono appropriabili dai singoli in maniera esclusiva»¹⁷⁴. Ciò ci consente di ricondurre il *charitable trust* all'interno della nostra prospettiva, che interpreta gli edifici di culto dimessi come beni comuni. Inoltre, poiché il suo intento è quello di dispiegare i propri effetti benefici sul lungo periodo, esso può, a differenza di altri tipi di *trust*, non prevedere un termine di durata, ma dispone di norma della figura del guardiano o *protector*. Trattasi, quest'ultimo, di un soggetto, che si può configurare anche come organo collegiale, a cui spettano pervasivi poteri di controllo rispetto all'operato del *trustee*, quali la sua revoca o sostituzione, la verifica o l'intervento nella sua gestione, anche mediante la prestazione di un consenso previo per il compimento di specifici atti o l'impartizione di direttive, in conformità a quanto stabilito dall'atto istitutivo¹⁷⁵. Qualora,

legittime destinazioni che, pur di pubblico interesse, non rientrano nella nozione di «*charitable*» rendono il *trust* nullo».

171. Sui *charitable trust*, si vedano M. LUPOI, *Trusts*, cit., 206-216 e 390-394; S. BARTOLI, *Il trust*, cit., 271-278; M. GRAZIADEI, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Università degli Studi di Trento, Trento, 1996, 301-305; M. STALTERI, *Le funzioni e la disciplina del charitable trust*, in *Trusts e attività fiduciarie* 4, n. 4 (2003), 523-533; N. CANESSA, *I trusts interni*, cit., 36; M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, cit., 330-332; S. PALMIERI, *Compatibilità del sistema con il c.d. charitable trust o trust liberale*, in *Il civilista* 5, n. 10 (2012), II-VIII; D. ZANCHI, *Trust. Dizionario ragionato*, Giappichelli, Torino, 2021, 40-43 e 244-247.

172. Per *charitable purposes* si intendono, ai sensi dei *Charities Acts* inglesi del 2006 e del 2011, gli scopi definiti come tali da Lord Macnaghten in *Income Tax Commissioners v Pemsel* (1891), ovvero «the relief of poverty; the advancement of education; the advancement of religion; other purposes beneficial to the community not falling under any of the preceding heads», oltre ad altre ipotesi di più recente tipizzazione, tra cui «the advancement of citizenship or community development» e «the advancement of the arts, culture, heritage or science». Si veda il testo della legge sul sito <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25>.

173. J. CHEVALIER-WATTS, *Art and culture - Charity Law, International perspectives*, in M. CENINI (a cura di), *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, cit., 4-5, riporta il preambolo del *Charitable Uses Act* del 1601, detto anche *Statute of Elizabeth*, il quale ricomprende, in una lista di *charitable purposes*, anche «the reparation of churches».

174. M. STALTERI, *Le funzioni e la disciplina del charitable trust*, cit., 528.

175. N. CANESSA, *I trusts interni*, cit., 71-74; M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, cit., 310-312; ID., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit., 125-133; ID., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., 155-164; ID., *Atti istituitivi di*

infine, lo scopo dovesse diventare impossibile o il patrimonio insufficiente, la teoria del *cy-près* consente al giudice inglese di modificare i termini del *trust* ovvero di congiungerne il patrimonio a quello di altri *charitable trust*, aventi funzioni quanto più simili possibile a quelle stabilite dall'originario disponente¹⁷⁶.

Nella tradizione anglosassone appare frequente il ricorso ai *charitable trust* quali strumenti giuridici ritenuti idonei per perseguire obiettivi di tutela e valorizzazione di singoli o di un insieme beni culturali, pubblici o privati¹⁷⁷. Per quanto qui ci interessa, possiamo ricordare, tra gli altri¹⁷⁸, il *Churches Conservation Trust* di Londra¹⁷⁹, che gestisce oltre trecentocinquanta chiese anglicane non più utilizzate per il culto, la maggior parte delle quali classificate quali beni culturali.

Ciò nonostante, in Italia, non c'è unanimità di vedute in dottrina circa la possibilità di riconoscere un *trust di scopo* o un *charitable trust*¹⁸⁰, in quanto la mancanza di beneficiari predeterminati e la sua tendenziale

trust, cit., 129-131, 276-278, 295, 323 e 331-333; D. ZANCHI, *Trust. Dizionario ragionato*, cit., 105-107. Si aggiunga, inoltre, che la mancanza di beneficiari determinati o determinabili che possano agire nei confronti del *trustee* per far valere i propri *equitable interests* ha fatto sì che gli ordinamenti anglosassoni prevedessero anche la figura pubblica dell'*enforcer*, titolata dalla legge ad attivarsi per garantire l'effettivo rispetto dello scopo solidaristico. In Inghilterra, tale ruolo è assunto dall'*Attorney General* e dalla *Charity Commission*. Si veda, sul punto, ID., *Trust. Dizionario ragionato*, cit., 82-83.

176. S. RICCI, *Trust e non profit*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013, 42-45.

177. G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 153-158. Si vedano, sull'istituto del *trust*, impiegato per la gestione e valorizzazione di beni culturali, M. MACALLI, *Gestione dei beni culturali e trust*, EDUCatt, Milano, 2014; M. CENINI (a cura di), *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, cit.

178. Si veda, a titolo di esempio, sul *National Trust for England and Wales*, la più grande organizzazione di volontari in materia di conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico in Europa, C. LEONARD, *History of National Trust for England and Wales: from its foundation to present days*, in M. CENINI (a cura di), *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, cit., 21-34. Per una panoramica sull'uso del *charitable trust* in ambito culturale, si veda E. MORELLA, *I Trust per la cultura: l'esperienza inglese*, in E. BELLEZZA - F. FLORIAN, *Il modello delle cattedrali. Costruire l'impresa non lucrativa*, cit., 141-149.

179. Si veda il sito <https://www.visitchurches.org.uk>.

180. Si vedano, sui *trust di scopo* e sui *trust Onlus* in Italia, M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit., 135-144; ID., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, 165-176 e 359-361; ID., *Atti istitutivi di trust*, cit., 337-349; G.F. CONDÒ, *I trust interni e gli interessi della collettività: le funzioni sociali del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie* 11, n. 5 (2010), 478-483; A.C. DI LANDRO, *Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse*, in *Trusts e attività fiduciarie* 12, n. 5 (2011), 488-498; M. MOLINARI, *Il Trust Onlus: vince ancora la prassi virtuosa dei trust interni*, in *Trusts e attività fiduciarie* 13, n. 1 (2012), 21-26; S. RICCI, *Trust e non profit*, cit., 59-97; N.D.

perpetuità appaiono scontrarsi, oltre che con i principi generali dell'ordinamento, restio ad ammettere vincoli perpetui, anche con i requisiti di cui all'art. 2645-ter c.c., laddove sono individuate specifiche categorie di soggetti beneficiari e risulta prescritto un periodo massimo di durata del vincolo¹⁸¹. D'altronde, coloro che appaiono favorevoli al suo riconoscimento, evidenziano, da una parte, la genericità della norma, che utilizza l'aggettivo «riferibili», con riguardo al legame tra interessi perseguiti e beneficiari del vincolo, e, dall'altro, consente a «qualsiasi interessato» di agire per la realizzazione dei succitati interessi, legittimando così un numero di soggetti potenzialmente ben più ampio dei diretti beneficiari¹⁸².

Alla luce di questo breve *excursus* sulle caratteristiche fondamentali del *trust* possiamo ravvisare nell'estrema duttilità dell'istituto una delle ragioni del suo successo e della sua diffusione, sempre più ampia, anche in paesi di *civil law* come l'Italia. Da ciò discendono due ordini di considerazioni, che riteniamo possano risultare utili, al fine di affrontare il tema oggetto della nostra trattazione, in una prospettiva futura.

In primo luogo, proponiamo di adattare lo schema del *charitable trust* alla configurazione canonica dei beni temporali della Chiesa, prevedendo

LATROFA, *Dal trust charitable al trust ente del Terzo settore*, in *Trusts e attività fiduciarie* 21, n. 1 (2020), 27-38; D. ZANCHI, *Trust. Dizionario ragionato*, cit., 248-249.

181. In senso contrario al riconoscimento, si vedano M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., 1183; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, cit., 31; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., 177-178; R. QUADRI, *L'articolo 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., 1736; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, cit., 409-410 e 412; A. GENTILI, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, in *Rivista di diritto privato* 15, n. 1 (2010), 61; G. PALERMO, *Opponibilità del mandato*, in *Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale. Atti del Convegno tenutosi a Roma, 21 novembre 2009*, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, Gruppo 24 Ore, Milano, 2010, 113; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., 183; R.S. BONINI, *Destinazione di beni ad uno scopo*, cit., 81; L. VITALE, *Trust interni e trust auto-dichiarati: ammissibilità*, cit., 203.

182. Per un'interpretazione dell'art. 2645-ter c.c. favorevole al riconoscimento di un vincolo di mero scopo, senza indicazione di beneficiari determinati, si vedano E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili*, cit., 1251-1252; S. BARTOLI, *Riflessioni sul «nuovo» art. 2645 ter c.c.*, cit., 1304; G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale*, cit., 401-402; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., 248-249; D. MURITANO, *Negozi di destinazione e trust interno*, cit., 284-285; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale*, cit., 105-106, nota 129; A. MORACE PINELLI, *Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela*, cit., 260-264.

la dotazione in *trust* di un certo numero di edifici di culto dimessi da parte dei soggetti proprietari, parrocchie, confraternite o istituti di vita consacrata presenti in un determinato territorio, quale potrebbe essere quello diocesano¹⁸³, facendo ricorso ad una normativa estera che disciplini l'istituto e che possa risultare in concreto più idonea allo scopo.

Nello specifico, occorrerà affidare il ruolo di *trustee* a una pluralità di persone fisiche¹⁸⁴ ovvero a una persona giuridica *non profit* che operi nell'ambito dei beni culturali¹⁸⁵: in ambedue i casi, a nostro avviso, dovrebbero essere coinvolti qualificati professionisti del settore, nonché rappresentanti dell'autorità ecclesiastica e del mondo accademico, membri dell'associazionismo e delle comunità territoriali di riferimento. Poiché il *trust* consiste in un rapporto fiduciario e non dà vita, di per sé, a una persona giuridica, appare essenziale la sussistenza *ab origine* di un rapporto di "fiducia" nei confronti della pluralità di soggetti che saranno individuati come gestori dei beni. Allo stesso modo, anche la figura fondamentale del *protector* dovrebbe essere configurata come un organo collegiale, composto da esperti, nominati, per una parte, dalla Diocesi e, magari, per la restante, dall'Università locale e dalla Soprintendenza competente per territorio¹⁸⁶. Laddove, infine, risultasse dirimente, ai fini del suo riconoscimento, l'indicazione specifica di un beneficiario determinato, si potrebbe individuare come *beneficiary* la Diocesi sul cui territorio insistono i beni istituiti in *trust*.

In alternativa o parallelamente ci si potrebbe spingere ancora oltre, con un'iniziativa di maggior respiro internazionale, volta a innovare fortemente l'approccio patrimoniale e gestionale della Chiesa, con riguardo a questa tipologia di beni. Non appare, infatti, irragionevole auspicare l'adozione, da parte dello Stato della Città del Vaticano, di una normativa in materia, di un testo che costituisca una sorta di minimo comune denominatore, molto

183. Ciò appare compatibile con il diritto canonico vigente, atteso che il can. 1279, §1, concernente la cosiddetta "amministrazione mediata" dell'Ordinario, afferma che: «[...] l'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore».

184. M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, cit., 296-297, sottolinea l'importanza che i *trustee* siano più di uno, secondo alcune leggi fino a un massimo di quattro, ma per i *charitable trust* tali limiti non valgono e possono essere tranquillamente superati.

185. Così suggerisce M. MACALLI, *Gestione dei beni culturali e trust*, cit., 48-49, 102-104 e 110-113, con specifico riferimento a *trust* in ambito culturale.

186. *Ivi*, 141-143.

semplice ed elastico, capace di fissare i punti principali di un *trust* specifico per i beni ecclesiastici, pur rimanendo flessibile quanto basta per potersi adattare ai diversi contesti nazionali in cui la Chiesa si ritrova ad operare. La promulgazione di una disciplina in tal senso da parte dello Stato della Città del Vaticano, giustificabile anche alla luce dell'influenza canonistica sull'istituto del *trust*¹⁸⁷, comporterebbe il riconoscimento di un siffatto “*ecclesiastical trust*” da parte dei Paesi che hanno sinora aderito alla Convenzione dell'Aja del 1985¹⁸⁸ o che, quantomeno, riconoscono i *trust* costituiti in conformità ad una normativa straniera, in quanto esso troverebbe il proprio fondamento nella legislazione di uno Stato sovrano¹⁸⁹. Tale riconoscimento opererebbe indipendentemente da un'eventuale ma pur sempre possibile adesione dello Stato della Città del Vaticano a tale convenzione¹⁹⁰.

I vantaggi per la gestione dei beni ecclesiastici appaiono evidenti e molteplici: infatti, sarebbe possibile istituire *trust* aventi ad oggetto la gestione di edifici di culto dimessi, situati anche in Stati in cui manchi una disciplina sostanziale sul *trust*, seguendo la cornice legislativa apprestata dalla normativa vaticana. Il rinvio a una legislazione pensata specificatamente per questa tipologia di beni, che determini quali figure, tra laici ed ecclesiastici, debbano gestire e controllare questi beni, e quali dovrebbero essere i loro diritti e obblighi, in conformità al diritto canonico, potrebbe facilitare la diffusione di questo “*ecclesiastical trust*” in tutto il mondo.

Al contrario, per lo Stato della Città del Vaticano non si determinerebbe alcuna conseguenza negativa, atteso che quest'ultimo consiste in uno stato patrimoniale al cui interno non si configura, al momento, alcuna proprietà diversa da quella della Santa Sede o di enti ad essa strumentali. Senza contare che l'adozione di tale normativa consentirebbe di evitare il riferimento alla disciplina adottata da uno Stato estero e, conseguente-

187. Si vedano, per un primo inquadramento del tema, S. HERMAN, *Utilitas Ecclesiae: The Canonical Conception of the Trust*, in *Tulane Law Review* 70, n. 6 (1996), 2239-2278; M. LUPOI, *Trust and confidence*, in *The Law Quarterly Review* 125 (2009), 253-287; J. OTADUY, *Perspectiva canónica del trust*, in *Ius canonicum* 55, n. 2 (2015), 593-640.

188. L'elenco dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 è consultabile sul sito <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=59>. Si tratta di Australia, Canada, Cina (solo Hong Kong), Cipro, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Panama, San Marino, Svizzera e Regno Unito.

189. Sull'ordinamento giuridico vaticano, si vedano G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, II ed., Giappichelli, Torino, 2020; J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, II ed., EDUSC, Roma, 2022.

190. Lo Stato della Città del Vaticano ha aderito a numerose convenzioni internazionali. Si veda, per un elenco, il sito <https://www.vaticanstate.va/it/stato-governo/rapporti-internazionali/adesione-a-convenzioni-internazionali.html>.

mente, all'interpretazione offertane dai giudici di quell'ordinamento¹⁹¹, potendo riconoscere, al contrario, la competenza a conoscere le controversie giudiziarie in capo al giudice vaticano, al quale spetterebbe di valutare anche il rispetto della finalizzazione dei beni ecclesiastici conferiti in *trust*, in conformità al diritto canonico, che rappresenta pur sempre la prima fonte e il primo criterio interpretativo dell'ordinamento vaticano¹⁹².

Nel caso in cui, invece, l'autorità ecclesiastica non intendesse percorrere una siffatta soluzione, si dovrà ricercare in ciascuno Stato una legge applicabile idonea a configurare questo tipo di *trust*, nel cui regolamento si dovranno prevedere, come attività esclusive o principali, la tutela e la valorizzazione di questi beni, a vantaggio dell'intera comunità, sia ecclesiale sia civile. Di fatto, si dovrà costituire un *trust* regolato dal solo ordinamento civile, cercando di plasmarlo in modo da contemperare gli interessi ecclesiastici e quelli delle comunità di riferimento, valutando la possibilità di prevedere, laddove ciò sia possibile e in concreto auspicabile, un rinvio al diritto canonico. Tuttavia, indipendentemente dalla volontà di disciplinare in modo specifico, tramite il diritto vaticano, l'istituto del *trust* in relazione ai beni ecclesiastici, il diritto canonico in realtà già conosce alcuni istituti di natura fondazionale¹⁹³, come le pie volontà¹⁹⁴, le pie fon-

191. L. GATT, *Dal trust al trust*, cit., 28-29, fa giustamente notare che, al fine di valutare la compatibilità con l'ordinamento italiano di una clausola inserita in un atto istitutivo di un *trust* interno, l'operatore pratico, *in primis* il notaio, non si possa limitare a conoscere, da un punto di vista meramente teorico, le diverse leggi straniere regolatrici, ma debba valutare attentamente anche la «tipologia di effetti che ne deriva e il modo in cui questi sono stati gestiti, in caso di conflitti, dai giudici degli ordinamenti di appartenenza».

192. L'art. 1, n. 1, della Legge LXXI del 1° ottobre 2008, *Legge sulle fonti del diritto*, dispone che: «L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo». Si veda, per un approfondimento sul punto, G. BONI, *L'ordinamento canonico' come 'primo criterio di riferimento interpretativo' del diritto vaticano: una rilevanza crescente*, in *JusOnline* 8, n. 6 (2022), 99-170.

193. La fondazione autonoma è definita dal can. 115 § 3 come un «insieme di cose» che «consta di beni o di cose, sia spirituali sia materiali, e lo dirigono, a norma del diritto e degli statuti, sia una o più persone fisiche sia un collegio».

194. Can. 1302 - §1. Chi riceve fiduciariamente dei beni per cause pie sia con atto tra vivi sia con testamento, deve informare l'Ordinario di questa fiducia, indicandogli tutti i beni anzidetti sia mobili sia immobili con gli oneri annessi; che se il donatore glielo avesse espressamente ed assolutamente proibito, non accetti la fiducia. §2. L'Ordinario deve esigere che i beni fiduciari siano collocati al sicuro e così pure vigilare sull'esecuzione della pia volontà a norma del can. 1301, §3. Per i beni fiduciari affidati ad un membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se i beni furono devoluti al luogo o alla diocesi o ai loro abitanti oppure a favore di cause pie, l'Ordinario di cui nel §§1 e 2

dazioni¹⁹⁵ e il fondo comune diocesano per le altre necessità¹⁹⁶, ai quali la *trust* può essere sin da ora opportunamente accostato¹⁹⁷, nell'ambito della reciproca influenza che si può riscontrare tra istituti dell'ordinamento canonico e dell'ordinamento civile¹⁹⁸.

è l'Ordinario del luogo; altrimenti è il Superiore maggiore nell'istituto clericale di diritto pontificio e nelle società clericali di vita apostolica di diritto pontificio; negli altri istituti religiosi è l'Ordinario proprio del religioso fiduciario.

195. Can. 1303 - §1. In diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie: 1) le *pie fondazioni autonome*, cioè la massa di beni destinati ai fini di cui nel can. 114, §2, ed eretti in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente; 2) le *pie fondazioni non autonome*, cioè i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui nel can. 114, §2, in ragione dei redditi annui. §2. I beni della pia fondazione non autonoma, se furono affidati ad una persona giuridica soggetta al Vescovo diocesano, trascorso il tempo, devono essere destinati all'istituto di cui nel can. 1274, §1, a meno che il fondatore non abbia espressamente manifestato una volontà diversa; altrimenti passano alla stessa persona giuridica.

196. Il fondo comune diocesano per le altre necessità, regolato dal can. 1274 § 3, consiste in un patrimonio separato in seno a quello della diocesi, destinato a determinate finalità, quali «soddisfare gli obblighi verso le altre persone che servono la Chiesa», «andare incontro alle varie necessità della diocesi», nonché svolgere una qualche forma di perequazione, ovvero che «le diocesi più ricche possano aiutare le più povere».

197. Si vedano, sulle pie volontà e sulle pie fondazioni, L. MISTÒ, *I beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1992, vol. III, 409-415; A. PAGLIARINI, *Le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983. Excerptum thesios ad Doctoratum in Iure Canonico*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005; J. MIÑAMBRES, *Fondazioni pie e figure affini*, in *Ius Ecclesiae* 21, n. 2 (2009), 333-346; G. BRUGNOTTO, *Le fondazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 27, n. 3 (2014), 352-365; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 107-119 e 135-150; J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., 86-89 e 100-113; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., 295-311; P. GHERRI, *Pie volontà e pie Fondazioni: uno sguardo ad una prassi di Curia spesso disattesa*, in *Periodica de re canonica* 105, n. 4 (2016), 593-620, e 106, n. 1 (2017), 1-27; A. PALMA, *Le pie fondazioni e le pie volontà nella legislazione canonica*, in *Salvis Juribus*, 2020, consultabile sul sito <http://www.salvisjuribus.it/le-pie-fondazioni-e-le-pie-volontana-legislazione-canonica/>; J. MIÑAMBRES - J.-P. SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 125-137.

198. Si vedano, sul punto, A. D'EMILIA, *Per una comparazione fra le piae causae nel diritto canonico, il charitable trust nel diritto inglese e il waqf khairi nel diritto musulmano*, Estratto dagli atti del Primo congresso di diritto comparato, Istituto italiano di studi legislativi, Roma, 1953, vol. I, 187-230; M. FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, Giuffrè, Milano, 2008.

In particolare, se la creazione di una pia fondazione si fonda sulla volontà di un soggetto di destinare stabilmente una parte del proprio patrimonio alla Chiesa, per il perseguimento di determinate finalità di culto o di carità, allo stesso modo si potrebbe qualificare come “pia fondazione”¹⁹⁹ nell’ordinamento canonico una fondazione o un *trust*, aventi ad oggetto più edifici di culto sovrabbondanti, conferiti non da singoli fedeli, bensì dalle comunità parrocchiali “proprietarie”, per destinarli a nuovi fini sociali o culturali, ovvero caritatevoli in senso ampio²⁰⁰, ma pur sempre compatibili con quelli della Chiesa.

Occorre, tuttavia, precisare che, se i beni di cui ci si occupa in questa sede hanno perso l’uso cultuale, una fondazione, avente ad oggetto la loro gestione, non potrebbe essere qualificata dall’ordinamento civile come una “fondazione di culto”, ovvero come un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi dell’art. 12 della legge 20 maggio 1985, n. 222²⁰¹, bensì come un ente di diritto privato, nel cui atto costitutivo o nello statuto possono essere previste clausole che ne garantiscano il carattere ecclesiale²⁰².

199. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 135, definisce le pie fondazioni come un «insieme di beni temporali (mobili o immobili) volti al conseguimento dei fini di cui al c. 114 § 2, ossia attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità». Una pia fondazione autonoma è eretta dall’autorità ecclesiastica in persona giuridica, si discute in dottrina se necessariamente pubblica o anche privata, mentre la pia fondazione non autonoma consiste soltanto in un fondo, destinato ad uno specifico scopo, amministrato e gestito da una persona giuridica canonica pubblica già esistente.

200. Il can. 114 § 2 individua, come fini delle persone giuridiche canoniche, le opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale.

201. Le fondazioni di culto di cui all’art. 12 della legge 20 maggio 1985, n. 222, «possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione». Nel caso che qui ci occupa, le attività che si intenderebbero esercitare mediante il riuso di questi beni, di cui è cessato l’uso cultuale, non potrebbero essere qualificate come «attività di religione o di culto» ai sensi dell’art. 16, lett. a), della medesima legge, bensì potrebbero rientrare nelle attività diverse di cui alla successiva lett. b), ovvero «assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro». Ne consegue che fondazioni aventi ad oggetto la gestione di tali beni non potrebbero essere qualificate come “fondazioni di culto”.

202. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 153, 410, afferma che: «Altre finalità sociali che non rientrano tra le attività di religione o di culto elencate dall’art. 16, lett. a, della legge n. 222/1985, possono essere perseguite mediante la costituzione di fondazioni civili riconoscibili come persone giuridiche private. Si ponga tuttavia attenzione al fatto che dette istituzioni non sono qualificabili come enti ecclesiastici: a esse non si applicano le limitazioni dei poteri di rappresentanza e i controlli

Dal punto di vista dell'ordinamento canonico questi enti, se ricondotti all'istituto delle "pie fondazioni autonome", potranno essere riconosciuti come persone giuridiche pubbliche o private²⁰³, assicurando in questo modo un controllo maggiore da parte dell'autorità ecclesiastica. Una siffatta soluzione appare perfettamente idonea se ci si vuole limitare a conseguire una rinnovata gestione intra-ecclesiale per questi beni, mentre, al contrario, potrebbe rendere più difficile il coinvolgimento di enti pubblici, di associazioni e di privati in genere, i quali forse nemmeno potrebbero o vorrebbero, alla luce dei principi di laicità, imparzialità ed eguaglianza, partecipare direttamente a un ente di natura confessionale.

Volendo mirare al più ampio coinvolgimento possibile delle forze attive disponibili a concorrere alla gestione e alla cura di questi beni, sarebbe forse più utile limitarsi a creare enti governati esclusivamente dal diritto civile²⁰⁴. Facendo sapiente uso dell'autonomia negoziale, sarà possibile inserire clausole che garantiscano, da una parte, la fruizione e la valorizzazione economico-culturale dei beni, secondo modalità compatibili con il rispetto dell'originaria destinazione e, dall'altra, assicurino un ampio margine di intervento e di controllo da parte dell'autorità ecclesiastica, ad esempio mediante la nomina di parte dei membri del consiglio di amministrazione, dei *trustee* o dei *protector*. In questo modo sarebbe possibile, altresì, prevedere modalità gestionali che consentano la partecipazione diretta e il coinvolgimento delle comunità e degli attori sociali, culturali, politici ed economici presenti sul territorio.

Ciò che ci preme sottolineare è la coerenza di queste proposte di soluzione rispetto a istituti che la Chiesa già conosce, come la pia fondazione autonoma, ovvero una forma di vincolo di destinazione patrimoniale, astrattamente perpetua, dotata di soggettività giuridica, che consente di perseguire nel tempo le specifiche finalità caritatevoli impresse dal suo fondatore. Ne consegue che soluzioni giuridiche innovative per affrontare il riuso degli edifici di culto, come la fondazione di partecipazione o

canonici sull'amministrazione previsti dal codice di diritto canonico e i loro beni non fanno parte del patrimonio ecclesiastico. Il riferimento ecclesiale può tuttavia essere assicurato mediante l'apposizione di specifiche clausole statutarie».

203. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 138; J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., 107.

204. Anche la dottrina più restrittiva sul punto ammette la possibilità di «ricorrere agli enti meramente civili laddove l'ordinamento canonico si riveli carente o la Chiesa [...] non sia riconosciuta da un determinato sistema giuridico secolare». Così V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., 12.

il *trust*, non si pongono in contrasto, bensì appaiono, con gli opportuni adattamenti, in linea di perfetta continuità rispetto a una tradizione plurisecolare.

In questo senso, alcuni studi hanno attentamente esaminato l'influenza esercitata dal diritto canonico rispetto alla nascita dell'istituto inglese del *trust*, evidenziando come i suoi caratteri costitutivi trovino radice nell'*equity*, ovvero in un sistema giuridico parallelo rispetto a quello di *common law*. L'*equity*, fondata sull'*aequitas* canonica, consentiva di rendere giustiziabili situazioni giuridiche che non lo sarebbero state altrimenti, come il *nudum pactum*, accordo stipulato in assenza di formalità, ed era rimessa alla giurisdizione della *Court of Chancery*, ovvero del Cancelliere, ruolo ricoperto per secoli da un ecclesiastico di alto rango²⁰⁵. L'uso del *trust* si sviluppò, così, nell'ordinamento inglese, non soltanto per la trasmissione dei diritti feudali tra diverse generazioni, ma anche per la destinazione di beni a cause *pie*²⁰⁶.

Per questo motivo, concordiamo con quella dottrina che, alla luce dell'origine canonistica dell'istituto, individua nel *trust* e, più nello specifico, nel *charitable trust*, lo strumento più idoneo per riconoscere oggi, in Italia, le fondazioni fiduciarie di culto²⁰⁷. Dal nostro punto di vista e per analogia, tale istituto potrebbe essere adeguatamente utilizzato anche per la gestione di un insieme omogeneo di edifici di culto dimessi.

Ciò appare, in definitiva, pienamente conforme rispetto all'attuale disciplina canonica dei beni temporali della Chiesa, la quale opera una sorta di "canonizzazione"²⁰⁸ degli istituti di diritto civile operanti nei singoli Paesi²⁰⁹, la cui applicazione si rende necessaria per l'acquisto, la gestione

205. Si veda, sul punto, M. FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., 69-102.

206. *Ivi*, 117-146.

207. *Ivi*, 155-156 e 188-207.

208. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 20 e 209-214; A. PAGLIARINI, *Le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983*, cit., 56-62; J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., 7-8 e 20; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., 9; 68-80; J. MIÑAMBRES - J.-P. SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 87-91. Si veda, per un approfondimento specifico sull'istituto della *canonizatio*, G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Giuffrè, Milano, 1998.

209. Can. 22 - Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti. Can. 1259 - La Chiesa può acquistare beni temporali in tutti i giusti modi di diritto sia naturale sia positivo, alla stessa maniera di chiunque altro. Can. 1290 - Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia

e l'alienazione dei beni ecclesiastici, ovvero per dare concreta attuazione alle disposizioni canonistiche in materia di beni temporali, le quali si pongono, pur sempre, su un piano di piena indipendenza rispetto agli ordinamenti statali. La Chiesa resta, infatti, sempre libera di dettare norme proprie sul punto²¹⁰.

La nostra proposta di normare, per il tramite del diritto vaticano, l'istituto di un "ecclesiastical trust" per la gestione dei beni ecclesiastici sovrabbondanti non mira a trasformare la Chiesa in una sorta di "grande società immobiliare", ma intende soltanto facilitare la creazione dei presupposti per evitare che questo immenso patrimonio vada distrutto, disperso o gestito malamente, senza limitarsi a rinviare alla normativa di diritto comune prevista nei diversi ordinamenti statali. Procedendo in questo modo, infatti, si potrebbe garantire la finalizzazione dei beni ecclesiastici, ai sensi del can. 1254 § 2, e si riuscirebbe, altresì, a adattare questo istituto di *common law* all'organizzazione e al diritto della Chiesa, con indubbe ricadute positive per l'applicazione pratica dello stesso.

Da un punto di vista pratico, in attesa che i nostri auspici possano essere eventualmente accolti e una siffatta normativa possa essere approntata dallo Stato della Città del Vaticano, come già avvenuto di recente con l'emanazione di una nuova disciplina sulle persone giuridiche²¹¹, si potrebbe tentare di dare vita a un primo caso di studio, magari proprio in Italia, avviando la costituzione di un *trust* che, regolato dalla disciplina straniera che si riterrà in concreto più idonea, possa riunire insieme più beni, situati nella medesima diocesi, appartenenti a enti ecclesiastici diversi ma distinti dagli istituti di vita consacrata. Laddove le circostanze in concreto lo consentano, si potrebbe lasciare comunque aperta la possibilità di conferire beni anche da parte degli istituti religiosi. Per questi ultimi, sarebbe auspicabile la creazione di *trust* che riguardino specificatamente i beni monastici e conventuali in disuso, magari appartenenti a diverse

in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547.

210. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 210; J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, 19; J. MIÑAMBRES - J.-P. SCHOUPE, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 16-17. Questo principio trova il proprio fondamento nel can. 1254 §1, il quale afferma il diritto nativo della Chiesa cattolica, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri.

211. Il riferimento è alla Legge n. DL sulle persone giuridiche del 5 dicembre 2022.

comunità facenti parte del medesimo ordine o della medesima congregazione o federazione, i quali potrebbero costituire una valida alternativa alla più immediata alienazione. Quest'ultima, se da un lato consente di rimpinguare le casse nel breve periodo, dall'altro comporta la definitiva perdita della proprietà di questi beni, spesso di elevato valore culturale, che potrebbero, in un futuro non troppo lontano, tornare ad essere utilizzati per nuove finalità di interesse generale, mantenendo e rinnovando l'originario carisma del fondatore.

5.1 *Il project management*

Operazioni giuridiche e gestionali complesse, come quelle connesse all'istituzione di un *trust*, dovrebbero rientrare nell'ambito di una cornice economico-giuridica ancora più ampia, ovvero quella offerta dal cosiddetto *project management*²¹². Trattasi di un istituto di matrice economico-aziendale che può essere definito in molti modi diversi²¹³. Dal punto di vista qualitativo, possiamo configurare il *project management* come un sistema di pianificazione e realizzazione di un progetto²¹⁴, ovvero di un'opera unica – nel nostro caso la rifunzionalizzazione e l'avvio della gestione di edifici di culto dimessi – che intende prevedere e governare le incertezze relative ai tempi e ai costi²¹⁵, dividendo il progetto in fasi e affidandone l'esecuzione a un *project manager* e a un team di progetto,

212. Si vedano, sul project management in generale, R.D. ARCHIBALD, *Project management. La gestione di progetti e programmi complessi*, Franco Angeli, Milano, 1997; S. NOKES - S. KELLY, *Il project management. Tecniche e processi*, II ed., Pearson, Torino-Milano, 2008; R. AMATO - R. CHIAPPI, *Tecniche di project management. Pianificazione e controllo dei progetti*, Franco Angeli, Milano, 2009; PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, *Guida al Project Management Body of Knowledge (Guida al PMBOK®)*, VI ed., Project Management Institute, Newtown Square, 2017; M. SAMPIETRO, *Project management. Un approccio integrato a metodologie e comportamenti*, Egea, Milano, 2018.

213. P. FERRARESE, *Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali*, Cafoscarina, Venezia, 2016, 13-16, distingue quattro definizioni di *project management*: qualitativa; processuale; quantitativa-strumentale; informativa-relazionale.

214. R.D. ARCHIBALD, *Project management*, cit., 59. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, *Guida al Project Management Body of Knowledge*, cit., 4, definisce «progetto» una «iniziativa temporanea intrapresa per creare un prodotto, un servizio o un risultato con caratteristiche di unicità», mentre a 13 definisce «programma» «un gruppo di progetti, programmi ausiliari e attività di programma correlati e gestiti in modo coordinato al fine di ottenere benefici non possibili con la gestione individuale dei singoli progetti».

215. R.D. ARCHIBALD, *Project management*, cit., 63-64. Si veda anche M. SAMPIETRO, *Project management*, cit., 8-24.

al fine di coinvolgere lo *sponsor*²¹⁶ e tutti gli *stakeholders*²¹⁷. Questi ultimi sono identificabili come gli «individui, gruppi o organizzazioni che partecipano, sono influenzati o possono influenzare o sono interessati nell'esecuzione o nei risultati di un progetto»²¹⁸. Di fatto, si tratta di un approccio non molto dissimile da quello adottato dalla progettazione europea, nella quale è usuale lavorare per progetti, divisi in *work packages*, *milestones* e *deliverables*, e in cui si tende a privilegiare le proposte in grado di sviluppare interazioni tra una pluralità di università e i portatori di interessi rispetto al tema oggetto di indagine, localizzati in Paesi diversi. Allo stesso modo si potrebbe procedere, su scala locale, nei progetti di riuso degli edifici di culto, nel tentativo di far emergere e conciliare gli interessi dei diversi soggetti e delle comunità coinvolte²¹⁹.

Per meglio cercare di approcciare questo istituto in vista dei nostri fini, occorre considerare gli studi relativi alle organizzazioni e alle imprese che si occupano di beni, servizi o attività culturali, ovvero situazioni che più di altre si possono avvicinare al nuovo uso dei beni di cui ci occupiamo in questa sede²²⁰. Un'impresa di questo tipo, si caratterizza, infatti, per il perseguimento di uno scopo di natura culturale, per la mancanza di una finalità di lucro²²¹, per la presenza di un complesso di beni e di risorse da amministrare e per l'escludibilità della fruizione dei servizi erogati, in quanto subordinata a forme di accesso controllate²²².

216. S. NOKES - S. KELLY, *Il project management: tecniche e processi*, 35 definisce *sponsor* «la persona o il gruppo che fornisce le risorse finanziarie per il progetto, in denaro o in natura».

217. R.D. ARCHIBALD, *Project management*, cit., 137.

218. M. SAMPIETRO, *Project management*, cit., 57.

219. *Ivi*, 59-60, afferma che gli *stakeholder* possono fornire apporti di diversa natura: informativi, consultivi, decisionali e approvativi, progettuali, realizzativi, facilitativi e valutativi. Essi possono essere classificati secondo diversi profili di interesse e gradi di coinvolgimento nel progetto. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, *Guida al Project Management Body of Knowledge*, cit., 550, distingue *stakeholder* interni (*sponsor*, responsabile delle risorse, *project management office*, *steering committee* del portfolio, *program manager*, *project manager* di altri progetti, membri del gruppo) ed esterni (clienti, utenti finali, fornitori, azionisti, autorità di regolamentazione, concorrenti).

220. Si vedano, sul project management in ambito culturale, M. AMARI, *Progettazione culturale. Metodologia e strumenti di cultural planning*, Franco Angeli, Milano, 2006; L. ARGANO, *Manuale di progettazione della cultura. Filosofia progettuale, design e project management in campo culturale e artistico*, Franco Angeli, Milano, 2012; P. FERRARESE, *Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali*, Cafoscarina, Venezia, 2016.

221. P. FERRARESE, *Elementi di project management*, cit., 27, sottolinea che: «Per i progetti culturali non si tratta di raggiungere “un profitto”, ma di perseguire l'economicità della gestione mediante un ammontare di proventi in linea con i consumi di risorse».

222. L. SOLIMA, *Management per l'impresa culturale*, Carocci, Roma, 2018, 13-14.

In questo ambito, dunque, la progettazione culturale²²³ intende contrastare le externalità negative (costi eccessivi per i lavori di restauro e rischio di depauperamento del patrimonio culturale) e favorire la produzione di externalità positive (creazione di posti di lavoro e di opportunità per il territorio)²²⁴. Occorre, pertanto, alla luce dello specifico contesto territoriale, definire un programma con obiettivi fattibili e sostenibili dal punto di vista economico-finanziario, sulla base delle risorse disponibili e dei vincoli esistenti²²⁵, distinguendo una serie di azioni²²⁶ e fasi²²⁷, dallo studio di prefattibilità sino all'attuazione, oggetto ciascuna di una apposita valutazione, comportante la redazione di specifici report²²⁸.

Una particolare tipologia di progettazione culturale è quella cosiddetta “negoziata”: essa si fonda, in ossequio al principio di sussidiarietà, su diverse tipologie di accordi tra attori pubblici e privati, allo scopo di

223. L. ARGANO, *Manuale di progettazione della cultura*, cit., 131, definisce il «*project management culturale*» come la «gestione sistemica di una attività complessa, unica, di durata predeterminata, orientata al conseguimento di più obiettivi e finalità predefinite a carattere innovativo, sociale e culturale, realizzando un risultato che consiste in un prodotto, un servizio o una esperienza originale, a elevato contenuto intellettuale e creativo, attraverso un processo di conduzione progettuale, una logica adattativa e l'impiego di persone e risorse organizzate differenziate materiali e finanziarie, unitamente alle informazioni (prescrizionali, modelli, dati, ecc.) e relazioni, privilegiando il lavoro di gruppo (team), con vincoli interdipendenti derivanti da tempi, ambiente, ambito e sostenibilità del progetto, risorse, qualità complessiva».

224. M. AMARI, *Progettazione culturale*, cit., 30-31.

225. L. ARGANO, *Manuale di progettazione della cultura*, cit., 129, individua sei vincoli in materia di progettazione culturale: ambito, ambiente, sostenibilità, risorse, qualità e tempi.

226. M. AMARI, *Progettazione culturale*, cit., 95-119, distingue sei tipi di azioni: tutela, conservazione, valorizzazione, gestione, promozione e fruizione, il cui insieme definisce il programma della progettazione culturale. L. ARGANO, *Manuale di progettazione della cultura*, cit., 135, aggiunge ulteriori fasi, ovvero sviluppo, riqualificazione e rigenerazione; commercializzazione e sfruttamento; informazione e sensibilizzazione; comunicazione, promozione, immagine, sponsorizzazione; educazione, formazione, didattica, divulgazione; studio e ricerca; intrattenimento e ricreazione; servizio e supporto.

227. M. AMARI, *Progettazione culturale*, 120-152, distingue sei fasi di gestione del ciclo di progetto: analisi identificativa del soggetto progettuale di riferimento; identificazione della proposta progettuale; istruzione del progetto; finanziamento; messa in opera; valutazione, mentre il PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, *Guida al Project Management Body of Knowledge*, cit., 548, suddivide il ciclo di vita del progetto nelle seguenti fasi: avvio; organizzazione e preparazione; svolgimento del lavoro; chiusura del progetto. In aggiunta, a 553, si distinguono dieci aree di conoscenza del progetto: integrazione; ambito; schedulazione; costi; qualità; risorse; comunicazione; rischi; approvvigionamento; stakeholders.

228. L. SOLIMA, *Management per l'impresa culturale*, cit., 160-164.

raggiungere obiettivi di politica culturale e produrre ricadute positive per lo sviluppo economico-territoriale²²⁹.

Tutte queste qualità potrebbero, in determinate circostanze, applicarsi anche a un insieme omogeneo di edifici di culto dimessi, se messi a sistema e gestiti come un tutt'uno. Si dovrebbe, quindi, individuare, in ambito quantomeno diocesano, una figura di *project manager*²³⁰ che si preoccupi di seguire tutto l'iter, dalla fase di progettazione, alla rifunzionalizzazione e restauro degli immobili sino all'avvio della loro successiva gestione in un'ottica di sistema, mediante la creazione, dal punto di vista giuridico, di un *trust* o di una fondazione di partecipazione. Inquadrate in quest'ottica progettuale, le operazioni di riuso degli edifici di culto di proprietà ecclesiastica dovrebbero risultare più efficaci e facilmente realizzabili, e ambire al coinvolgimento di un ampio spettro di partner pubblici e privati, interessati a collaborare per il loro buon esito.

5.2 Il *project financing*

Strettamente legato al *trust* e al *project management* vi è anche l'istituto del *project financing*, che consiste nel finanziamento ad uno specifico progetto anziché ad un'impresa²³¹. Esso è volto a facilitare il reperimento di capitali per la realizzazione di un'opera, pubblica o privata che sia, in cambio della sua gestione per un determinato periodo di tempo. In questo ambito il *trust*, determinando la segregazione patrimoniale dei beni conferiti, in deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale illimitata del debitore di cui all'art. 2740 c.c.²³², risulta particolarmente indicato allor-

229. M. AMARI, *Progettazione culturale*, cit., 32-34 e 176-181.

230. Sulla figura del *project manager* e sulla sua distinzione rispetto al progettista culturale, si veda L. ARGANO, *Manuale di progettazione della cultura*, cit., 220-238.

231. Si vedano, sul *project financing*, P.K. NEVITT, *Project financing*, traduzione e presentazione a cura di P. de Sury, Laterza-Cariplo, Roma-Bari-Milano, 1988; R. COHEN - V. COMITO - L. DAL PRATO, *La gestione finanziaria dei progetti. Dal contract financing al project financing*, Guerini e associati, Milano, 1995; G. IMPERATORI, *Il project financing: una tecnica, una cultura, una politica*, Il Sole 24 Ore, Milano, 1995; P. CARRIÈRE, *Project financing. Profili di compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano*, CEDAM, Padova, 1999; C. VACCÀ (a cura di), *Il project financing. Soggetti, disciplina, contratti*, Egea, Milano, 2002; D. SCANO, *Project financing. Società e impresa*, Giuffrè, Milano, 2006; E. SARTORI, *Il project financing e la segregazione patrimoniale. Profili economico-aziendali*, RIREA, Roma, 2008.

232. L.F. RISSO - D. MURITANO, *Il trust: diritto interno e convenzione dell'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in E.Q. BASSI - F. TASSINARI (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, cit., 56-58; E. SARTORI, *Il project financing e la segregazione patrimoniale*, cit., 83-84.

quando le attività intraprese generino flussi di cassa significativi, con i quali poter rimborsare i prestiti ricevuti²³³. Esiste, infatti, una specifica tipologia di *trust*, detto *borrowing vehicle*, nel quale le entrate derivanti dal progetto risultano separate rispetto alle altre attività dell'impresa e sono incassate direttamente dal *trustee*, il quale dovrà poi ripartirle tra tutti i finanziatori del progetto, ovvero i beneficiari del *trust*, sulla base dell'ordine dei loro privilegi²³⁴. Tali somme di denaro non potranno essere aggredite dai creditori del *trustee*, ma soltanto dai creditori dell'attività a cui il *trust* è vincolato, dando così vita al cosiddetto *ring fence*²³⁵. In alternativa, si potrà ricorrere al *security trust*, nel quale i finanziatori conferiscono, sin dalla fase di progettazione, i fondi necessari alla realizzazione dell'iniziativa al *trustee*, cui spetterà l'onere di gestirli e poi di ripartire tra i sovvenzionatori gli incassi derivanti dalla gestione dell'opera²³⁶.

In ambedue i casi, le attività di progetto dovranno essere precedute da accurati studi preliminari e di fattibilità e costituire oggetto di momenti di verifica rispetto ai tempi e ai costi indicati nel piano economico-finanziario, e ciò dovrà avvenire sia nella fase di implementazione, sia nella successiva gestione, contemplando tutti i rischi possibili.

Inoltre, se è pur vero che il ricorso a soluzioni di *project financing* appare preferibile per progetti di grandi dimensioni, esse non si possono, tuttavia, escludere a priori anche per «operazioni di più ridotta dimensione, nella misura in cui consentono di abbassare i costi e i tempi di realizzazione»²³⁷.

Prendendo anche qui come esempio le imprese e le attività aventi ad oggetto la fruizione e la valorizzazione di beni culturali²³⁸, quali sono, per

233. P.K. NEVITT, *Project financing*, cit., 13, definisce il *project financing* come «un'operazione di finanziamento di una particolare unità economica nella quale un finanziatore è soddisfatto di considerare, sin dallo stadio iniziale, il flusso di cassa e gli utili dell'unità economica in oggetto come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell'unità economica come garanzia collaterale del prestito».

234. M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, cit., 336-338; E. SARTORI, *Il project financing e la segregazione patrimoniale*, cit., 79-80.

235. P. CARRIÈRE, *Project financing*, cit., 91, definisce *ring fence* la «situazione di isolamento reciproco tra i rischi e le responsabilità che fanno capo al progetto e quelli che fanno capo ai suoi *sponsors*». Sul punto, si vedano anche G. IMPERATORI, *Il project financing*, cit., 47-49; E. SARTORI, *Il project financing e la segregazione patrimoniale*, cit., 6-7.

236. E. SARTORI, *Il project financing e la segregazione patrimoniale*, cit., 80-81.

237. G. IMPERATORI, *Il project financing*, cit., 71.

238. Si veda, sul punto, L. GILLI, *Finanza di progetto e beni culturali*, in G.F. FERRARI - F. FRACCHIA (a cura di), *Project financing e opere pubbliche. Problemi e prospettive alla luce delle recenti riforme*, Egea, Milano, 2004, 135-146.

la maggior parte, gli edifici di culto dimessi, occorre evidenziare alcune peculiarità. In questo ambito, il ricorso all'istituto del *project financing* ha come scopo precipuo quello di reperire il denaro necessario ai lavori di restauro di beni culturali, che sarebbero, in questo modo, anticipati da soggetti privati, come possono essere le fondazioni bancarie, ai quali spetterebbero, in cambio, le entrate derivanti dalla loro gestione sul lungo periodo, che dovrebbero essere tali da ripagare l'investimento iniziale, con un auspicabile margine di guadagno, in grado di coprire anche le spese operative e gli eventuali imprevisti²³⁹. Inoltre, si potrebbe ipotizzare di ricollegare il *project financing* a diverse tipologie di contratti di appalto, somministrazione e fornitura che consentano di ridurre i costi degli impianti tecnologici e di distribuirli sul lungo periodo, garantendo, ad esempio, agli installatori la manutenzione pluriennale degli stessi. Dal punto di vista giuridico, infatti, il *project financing* non costituisce nient'altro che un collegamento negoziale tra diversi contratti²⁴⁰, teleologicamente connessi uno con l'altro al fine di consentire un adeguato finanziamento e un'efficace gestione dei rischi del progetto sul lungo periodo.

Tuttavia, i beni culturali sono considerati, di per sé, beni "freddi"²⁴¹, ovvero difficilmente in grado di ripagare autonomamente i costi di produzione dei beni e dei servizi ad essi relativi, senza dover imporre un prezzo eccessivo, tale da comportare la fuoriuscita dell'iniziativa dal mercato. Per porre un rimedio, occorre considerare la possibilità di un intervento diretto dello Stato o di altri soggetti pubblici e privati, volto a coprire i deficit di gestione²⁴². Tale contributo dovrebbe ridursi al minimo possibile, onde contenere l'influenza dei soggetti erogatori rispetto alle scelte di gestione.

Altre forme di finanziamento in grado di compensare queste mancanze dovrebbero derivare da entrate autogenerate, dal volontariato, dal *fundraising* (raccolta fondi strutturata e organizzata nel tempo, volta alla fidelizzazione dei donatori, anche attraverso campagne pubblicitarie) e

239. P.K. NEVITT, *Project financing*, cit., 49.

240. P. CARRIÈRE, *Project financing*, cit., 87-89; M. MISCALI, *I tratti giuridici delle operazioni di project financing*, in C. VACCÀ (a cura di), *Il project financing*, cit., 112; C. SALVATO, *Le operazioni di project financing: struttura, soggetti, ruoli, tratti operativi*, in *ivi*, 5.

241. G. TAMBURI, *Come applicare il project financing alle opere «calde» e alle «opere fredde»*, in C. VACCÀ (a cura di), *Il project financing. Soggetti, disciplina, contratti*, cit., 77-107; A. CARDELLA - M.E. MUSUMECI, *Il project financing nei beni culturali*, in T.S. MUSUMECI (a cura di), *La cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing ed altre iniziative)*, cit., 100-101; T.S. MUSUMECI, *Investire in cultura per uscire dalla crisi*, in *ivi*, 206-207.

242. L. SOLIMA, *Management per l'impresa culturale*, cit., 217.

dal *crowdfunding* (raccolta fondi che intende riunire attorno ad un progetto predeterminato un insieme vasto di persone che si riconoscono in ideali e interessi comuni, attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme telematiche)²⁴³.

Invero, il ricorso al *project financing* per i beni culturali pubblici, ormai pacificamente ammesso dalla dottrina²⁴⁴ e dalla giurisprudenza amministrativa²⁴⁵, e, quindi, a maggior ragione, ammissibile anche per beni privati quali sono quelli ecclesiastici, è risultato sinora particolarmente scarso²⁴⁶. Le ragioni si rinvergono, in primo luogo, nella difficoltà dei beni culturali a generare autonomamente flussi di cassa in grado di ripagare i costi dell'investimento iniziale e, *in secundis*, nella resistenza degli operatori e di gran parte della dottrina, che, facendo leva sulla prevalenza assoluta della tutela rispetto alla valorizzazione, affermano il principio di non redditività dei beni culturali²⁴⁷.

A nostro sommo giudizio, la tutela del bene culturale non deve necessariamente risultare compromessa da operazioni di questo tipo; anzi, la presenza di investitori interessati a promuovere e a sostenere determinati progetti in quest'ambito significa che il bene culturale in questione dispone di un elevato grado di attrattività e merita, a maggior ragione, di essere conservato, valorizzato e fruito, ricorrendo magari anche a forme innovative di partenariato che sarebbe controproducente non voler esplorare per motivi meramente ideologici, anche con riguardo ai beni culturali

243. L. SOLIMA, *Management per l'impresa culturale*, cit., 227-250. Per un approfondimento sul *crowdfunding*, si veda I. PAIS, *Nuove comunità tra economia e società*, in G. ARENA - C. IAIONE (a cura di), *L'età della condivisione*, cit., 89-96.

244. Si vedano, sul punto, A.L. TARASCO, *La valorizzazione del patrimonio culturale*, cit., 88-91; P. MICHIARA, *La finanza di progetto nei beni culturali*, in *Aedon* 11, n. 1 (2008); G. MARI, *Concessione di valorizzazione e finanza di progetto: il difficile equilibrio tra conservazione, valorizzazione culturale e valorizzazione economica*, in *Aedon* 22, n. 2 (2019).

245. Cons. Stato, sez. IV, sent. 11 luglio 2008, n. 3507; Cons. Stato, sez. IV, sent. 23 luglio 2009, n. 4639.

246. A. CARDELLA - M.E. MUSUMECI, *Il project financing nei beni culturali*, cit., 125-126. Uno dei pochi esempi si rinviene nel caso della Villa Reale di Monza, riportato da O.M. BAIONE - F. GROTTI - E. TETI, *Il project financing per i beni culturali*, in *Economia e diritto del terziario* 29, n. 2 (2017), 229-234.

247. Così riporta M. VERONELLI, *Il project financing nei beni culturali*, in *Giornale di diritto amministrativo* 14, n. 7 (2008), 761. In senso contrario rispetto alla dottrina tradizionale prevalente, si veda A.L. TARASCO, *Diritto ed economia nella gestione del patrimonio culturale*, in T.S. MUSUMECI (a cura di), *La cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato*, cit., 163-165, nonché P. ROSSI, *Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali nella riforma del codice degli appalti*, cit., 2-4.

ecclesiastici o ecclesiali. All'estero, peraltro, soluzioni di *partnership* tra pubblico e privato in ambito culturale risultano assai praticate²⁴⁸.

Il problema, qui, risiede principalmente nell'individuazione di un uso che risulti sostenibile economicamente e, al contempo, compatibile sia con la nozione di uso non indecoroso, propria del diritto canonico, sia con quella di uso compatibile con il carattere storico-artistico, imposto dalla normativa amministrativistica di tutela. Ciò sarà forse più facile con riguardo ad immobili più ampi rispetto a un singolo edificio di culto, come, sono, in genere, gli ex monasteri e gli ex conventi, nei quali alcune parti potrebbero essere adibite a nuovi usi in grado di generare un reddito (visite culturali e turistiche, ospitalità, produzioni artigianali e agricole, ristorazione ecc.), mentre altre potrebbero essere conservate a memoria del loro plurisecolare uso religioso-culturale.

6. Cenni sui profili tributari

Da ultimo meritano un cenno, soprattutto per la loro incidenza, talvolta dirimente, rispetto ai possibili nuovi usi, i profili tributari. Se l'edificio destinato esclusivamente al culto è sicuramente esente dalle imposte reali sui redditi dei fabbricati²⁴⁹, occorre verificare quali altre agevolazioni ed esenzioni si possano usufruire, in ragione della natura di "beni culturali"²⁵⁰ propria di questi edifici e delle attività che in concreto vi si potrebbero esercitare.

6.1 Le agevolazioni fiscali per usi culturali e per attività sociali e culturali esercitate da enti del Terzo settore (ETS)

Per quanto riguarda l'imposta sui redditi, l'art. 36, comma terzo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, *Testo unico delle imposte sui redditi* (TUIR), dispone l'esenzione per gli edifici destinati esclusivamente ad uso culturale²⁵¹. Come ben evidenziato anche da autorevole dottrina, tale

248. Si veda, in un'ottica comparata, E. BORIN, *Public-Private Partnership in the Cultural Sector. A comparative Analysis of European Models*, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2017.

249. Si veda, da ultimo, sul punto, L. DECIMO, *Edifici di culto e imposte reali: l'effettiva destinazione libera dal peso fiscale*, in *Diritto e religioni* 17, n. 2 (2022), 607-626.

250. Si rimanda, sul punto, a R. CORDEIRO GUERRA - A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale. Prime riflessioni*, Giappichelli, Torino, 2019.

251. L'art. 36, comma terzo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, *Testo Unico delle imposte sui redditi* (TUIR), così dispone: «Non si considerano produttive di reddito, se non sono

disposizione si applica anche se la chiesa risulta essere chiusa al culto, sia temporaneamente, sia *sine die*, con ciò consentendo all'autorità ecclesiastica di riflettere con calma circa la futura destinazione del bene, evitando, in questo modo, l'assunzione di decisioni affrettate²⁵².

Con riguardo alla tassa sui rifiuti (TARI), il legislatore non ha previsto alcun tipo di esenzione per gli edifici di culto²⁵³, salva diversa previsione da parte dei regolamenti comunali²⁵⁴, fondata sull'incapacità del bene di produrre, in concreto, rifiuti.

Un discorso più complesso deve essere svolto con riguardo all'imposta locale sul reddito dei fabbricati, ovvero la nuova imposta municipale propria (IMU). L'art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, prevede l'esenzione dall'imposta per diverse tipologie di beni²⁵⁵, tra cui ri-

oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunemente utilizzata».

252. P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 3, aprile 2009, 29.

253. L'art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*, individua il presupposto della TARI nel «possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani».

254. L'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che: «Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune».

255. L'art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*, così dispone: «Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli

entrano non solo gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici, ma anche i fabbricati destinati ad usi culturali²⁵⁶ e gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, dai *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale²⁵⁷, nonché dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, «destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»²⁵⁸. Altre attività, non sarebbero, invece, esenti dal pagamento dell'imposta.

Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. [...]».

256. L'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, *Disciplina delle agevolazioni tributarie*, rubricato «Immobili con destinazione ad usi culturali», così dispone: «Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni».

257. Sui profili tributari del *trust*, si rinvia a A. LONGO, *Profili tributari del trust per la gestione, la valorizzazione e il trasferimento di patrimoni artistici e culturali*, in M. CENINI (a cura di), *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, cit., 285-299.

258. Questa categoria eterogenea di soggetti esenti si evince dalla lettura dell'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, *Riordino della finanza degli enti*

Da ciò si evince che il mantenimento dell'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati, prevista per gli edifici destinati esclusivamente all'esercizio del culto e per le loro pertinenze, una volta che venga meno l'uso culturale, è subordinata all'esercizio, senza scopo di lucro (*non profit*), di un'attività sociale o culturale ovvero religiosa²⁵⁹. Di fatto, occorre che la gestione del bene sia assunta direttamente dall'ente ecclesiastico proprietario oppure sia affidata, per il perseguimento di una o più attività di interesse generale, ad un autonomo ente del Terzo settore (ETS)²⁶⁰, la cui

territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il quale richiama a sua volta l'art. 73, comma primo, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

259. La questione dell'esercizio, secondo modalità non commerciali, di attività che perseguano il fine di religione o di culto è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e di corposa giurisprudenza in materia che in questa sede non ci è possibile approfondire. Ci si limita, pertanto, a rinviare ad alcune massime, espressione di una giurisprudenza ormai consolidata, pubblicate sull'argomento dalla rivista *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 28, n. 3 (2020), 691-695, nonché, per un approfondimento sulla nozione di «fine di religione e di culto», al volume di G. D'ANGELO, *Declinazioni giuridiche del fine di religione e di culto. Dalla forma all'interesse*, Giappichelli, Torino, 2020.

260. Per un approfondimento sul dibattito emerso in dottrina sul rapporto tra gli enti ecclesiastici e la riforma del Terzo settore, si vedano A.G. CHIZZONITI, *Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Problemi e prospettive degli enti ecclesiastici anche alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Il diritto ecclesiastico* 128, n. 3-4 (2017), 437-451; P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11, n. 22 (2017), 1-27; A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 20 (2018), 1-15; P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 4 (2018), 1-18; G. D'ANGELO, *Sul significato e le implicazioni ecclesiasticistico-canonistiche del Codice del Terzo settore. Questioni problematiche e considerazioni prospettive a partire dalle prime riflessioni della dottrina*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 26, n. 3 (2018), 655-682; G. DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 16 (2018), 1-17; L. SIMONELLI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del Terzo Settore*, in A. FICI (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, cit., 307-342; P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 3 (2018), 1-22; A. MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 27 (2018), 1-34; A. PERRONE - V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 35 (2018), 1-12; P. CONSORTI, *Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 13, n. 10 (2019), 1-31; A. PEREGO, *Enti religiosi, Terzo settore e categorie della soggettività tributaria*, in *JusOnline* 5,

disciplina è stata riformata dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117²⁶¹, *Codice del Terzo settore*, ovvero, in alternativa, a un ramo ETS di un ente religioso (nel nostro caso, ecclesiastico) civilmente riconosciuto, costituito in conformità alle condizioni prescritte dal codice²⁶².

n. 3 (2019), 225-278; L. SIMONELLI, *L'impatto della Riforma del Terzo settore sugli enti religiosi: prospettive, vantaggi e criticità*, in *Terzo settore, non profit e cooperative* 3, n. 3 (2019), 6-26; A. TOMER, *Gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» (e in particolare gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica) alla prova del Codice del Terzo settore: l'applicazione delle condizioni di cui all'art. 4, comma 3, tra sintesi di ordinamenti e divergenze interpretative*, in *Il diritto ecclesiastico* 130, n. 1-2 (2019), 261-285; P. CAVANA, *Profili canonistici della riforma del terzo settore*, in *Il diritto di famiglia e delle persone* 49, n. 2 (2020), 560-574; G. D'ANGELO, *Il modello partecipativo del Codice del Terzo settore e la dimensione ecclesiasticistica del principio di collaborazione. Prime note*, in *Diritto e religioni* 15, n. 2 (2020), 97-117; L. SIMONELLI, *Il ramo di Terzo settore degli Enti religiosi fra modifiche normative e iscrizione al RUNTS*, in *Terzo settore, non profit e cooperative* 5, n. 3 (2021), 17-36; P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 16, n. 18 (2022), 45-60; A. LICASTRO, *Gli enti religiosi tra diritto comune e diritto speciale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 16, n. 1 (2022), 82-106. Per quanto riguarda i contributi monografici, si segnalano, tra i più recenti sull'argomento, A. GIANFREDA - M. ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, Libellula, Tricase, 2018; A. FUCCILLO - R. SANTORO - L. DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019; M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2019; I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa, buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, Giappichelli, Torino, 2021; P. CAVANA (a cura di), *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2021; S. BERETTA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2021; P. CONSORTI - L. GORI - E. ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, II ed., il Mulino, Bologna, 2021; A. FUCCILLO - L. DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi. Tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

261. L'art. 4, comma primo, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo Settore*, definisce «enti del Terzo settore» le «organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». L'elenco delle numerose attività di interesse generale che possono essere svolte da questi enti è specificato nel successivo art. 5.

262. L'art. 4, comma terzo, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo Settore*, dispone che: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo

Come si è avuto modo di constatare precedentemente, una fondazione di partecipazione può, sussistendone i presupposti, assumere la qualifica di ETS. Al contrario, essa non può essere al momento conseguita dai *trust* di scopo, diversamente da quanto avvenuto con la previgente disciplina in materia di Onlus, ritenuta applicabile nei confronti dei *trust* opachi (ovvero privi di beneficiari individuati) da una circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2011²⁶³. Dobbiamo, infatti, segnalare che una circolare del Ministero del Lavoro del 2022 ha escluso, in mancanza di un'espressa modifica legislativa in tal senso, la possibilità di ricomprendere tra gli «*altri enti di carattere privato diversi dalle società*», menzionati dalla definizione di ETS, contenuta nell'art. 4, comma primo, del codice, anche i *trust* il cui oggetto esclusivo o principale avesse natura non commerciale. La mancanza di personalità giuridica in capo al *trust* ovvero la sua inconfigurabilità come ente è stata individuata come elemento ostativo all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)²⁶⁴. Tuttavia, secondo alcuni autori, tale soluzione restrittiva si porrebbe in contrasto non solo con i lavori preparatori del codice e con i suggerimenti provenienti dalle Commissioni parlamentari,

svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6».

263. AGENZIA DELLE ENTRATE, *Circolare n. 38/E/2011. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti*, 1° agosto 2011, consultabile sul sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/299827/Circolare+38+del+01+08+2011_28806+CIRCOLAR+E+TAVOLO+TECNICO+ONLUS_28-07-2011.pdf/a80b9cf3-3add-c87f-ebb5-c47f236e6a67.

264. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Circolare n. 9/2022. Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS*, 21 aprile 2022, consultabile sul sito <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-n-9-del-21042022-art-54-CTS.pdf>.

ma anche con la *ratio* stessa di alcune sue disposizioni, che si sarebbero ispirate alle prassi dei *trust* interni²⁶⁵.

La qualificazione dell'ente gestorio come un ETS dovrebbe comportare molteplici vantaggi, ovvero, da una parte, garantire il perseguimento di una o più finalità di interesse generale e, dall'altra, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, consentire più facilmente di configurare l'ente in modo da coinvolgere tutti i portatori di interesse nella gestione di questi beni. Tale soluzione appare suffragata anche dalla peculiare attenzione riservata agli enti ETS da alcuni regolamenti per la gestione dei beni comuni urbani, come il nuovo regolamento del Comune di Bologna, entrato in vigore il 1° gennaio 2023, il quale menziona tra i "soggetti civici", abilitati a stipulare i patti di collaborazione con il Comune, gli enti del Terzo settore, le imprese sociali, le libere forme associative, i cittadini singoli e associati, gli operatori economici e le associazioni di categoria, gli enti territoriali, le Case del Quartiere²⁶⁶.

Non si può dimenticare, inoltre, che gli ETS godono di una particolare normativa fiscale di favore, di cui all'art. 82 del codice. Oltre a confermare l'esenzione dall'imposta municipale propria sugli immobili che gli ETS possiedono e utilizzano per attività non commerciali e a consentire agli enti locali di deliberare esenzioni dal pagamento di altri tributi, questa disposizione prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie. La medesima norma esenta i trasferimenti a titolo gratuito in favore degli ETS dal pagamento dell'imposta su successioni e donazioni e dalle relative imposte ipotecarie e catastali, mentre prevede la corresponsione di quest'ultime in misura fissa, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di costituzione di diritti reali di godimento, purché gli immobili «siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso».

Qualora, invece, un ETS intenda attivarsi per recuperare «immobili pubblici inutilizzati», tra cui potrebbero ben rientrare anche edifici di culto dimessi, al fine di svolgere in essi la propria attività di interesse generale,

265. N.D. LATROFA, *Dal trust charitable al trust ente del Terzo settore*, cit., 35-38.

266. Il riferimento è all'art. 3 del Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale del Comune di Bologna DC/PRO/2022/90 del 14 novembre 2022, scaricabile dal sito <https://www.comune.bologna.it/regolamenti/regolamento-collaborazione-soggetti-civici-amministrazione-beni-comuni-urbani>.

l'art. 81 del codice del Terzo settore prevede il cosiddetto “social bonus”, che consiste in un credito di imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, ovvero del 50%, se effettuate da enti o società, in favore dell'anzidetto ETS.

A rendere ulteriormente allettante il ricorso alla normativa in materia di ETS si aggiunge il fatto che le erogazioni liberali disposte da persone fisiche in favore degli ETS non commerciali beneficiano, ai sensi del successivo art. 83, di una detrazione d'imposta pari al 30-35%, sino a un massimo di trentamila euro per periodo d'imposta, ovvero di una deduzione dall'imponibile, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (in quest'ultimo caso, il soggetto erogatore potrà essere anche un ente o una società).

Inoltre, un ETS può accedere al meccanismo del 5 per mille dell'IR-PEF²⁶⁷, istituto che, se accompagnato da una campagna di promozione adeguata al proprio contesto territoriale di riferimento, risulta potenzialmente in grado di garantire significative entrate sul lungo periodo, laddove si riesca a fidelizzare nel tempo i propri sottoscrittori.

Infine, nel caso in cui l'ETS non commerciale svolgesse, a titolo strumentale e secondario, un'attività diversa da quella d'interesse generale, nel rispetto di determinati requisiti quantitativi²⁶⁸ e senza poter conseguire un lucro soggettivo, l'art. 80 prevede la possibilità di optare per un regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa così conseguito.

Qualora, invece, si volesse costituire un ETS avente natura commerciale, che abbia per oggetto principale l'esercizio di attività economiche all'interno di edifici di culto dimessi, appare possibile il ricorso all'istituto dell'impresa sociale²⁶⁹. Si tratta di una peculiare forma di ETS all'interno della quale possono rientrare tutti gli enti privati di cui al Libro V del

267. Si veda, per un approfondimento sul punto, G. D'ANGELO, *Il cinque per mille*, in A. GIANFREDA - M. ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, cit., 135-176.

268. MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Decreto 19 maggio 2021, n. 107, *Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse*.

269. L'istituto dell'impresa sociale risulta disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*. Sull'applicazione di questo istituto nell'ambito della valorizzazione culturale, si veda C.M. GOLINELLI, *Cultura, impresa e territorio*, cit., 142-144, mentre, per un approccio più generale, si rinvia a G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del Terzo settore, società benefit*, Giappichelli, Torino, 2019.

codice civile che «esercitano un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività».

Un'impresa può dirsi sociale, quindi, quando esercita, in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, in grado di generare più del 70% dei ricavi complessivi, oppure se si avvale, secondo determinate percentuali, di lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, soggetti beneficiari della protezione internazionale e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Le attività di interesse generale, elencate dall'art. 2, comma primo, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, possono riguardare, tra l'altro, ai sensi delle lett. f), i) e k), anche «interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni», la «organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo», nonché la «organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso».

Gli aspetti interessanti della disciplina dell'impresa sociale consistono nel fatto che essa può trovare applicazione, seppure con alcune peculiarità (adozione di un regolamento, costituzione di un patrimonio destinato e tenuta separata delle scritture contabili), anche con riguardo agli enti religiosi civilmente riconosciuti²⁷⁰, e che sono previste significative misure

270. L'art. 1, comma terzo, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, afferma, infatti: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto

fiscali e di sostegno economico, tra cui spiccano la detassazione degli utili reinvestiti nelle attività istituzionali o destinati a riserve e la detrazione fiscale, pari al 30% della somma investita, per le persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire al suo capitale sociale²⁷¹. Inoltre, le imprese sociali sono sempre più spesso destinatarie di *venture philanthropy*, ovvero forme di investimento, a scopo filantropico, da parte di altre imprese o delle fondazioni bancarie²⁷².

Da ultimo appare opportuno considerare, in alternativa rispetto alla creazione di una impresa sociale, la possibilità di costituire una “*società benefit*”. Questa peculiare società, che può essere costituita anche da un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto²⁷³, consente di perseguire sia uno scopo di lucro e di distribuzione degli utili sia «una o più finalità di beneficio comune», a vantaggio di «*persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*»²⁷⁴. La qualificazione di una società come “benefit” prescinde dal tipo sociale (società di persone o di capitali) e risulta subordinata alla previsione di determinate finalità di interesse generale all’interno del proprio oggetto sociale, nonché di specifici obiettivi di impatto, sottoposti annualmente a valutazione e ridefinizione²⁷⁵. Fino all’abrogazione del codice appalti del 2016, il vantaggio derivante dalla configurazione di una società come “benefit” è consistito nell’attribuzione di una premialità, in termini di punteggio, in caso di partecipazione a bandi pubblici²⁷⁶. Non

o della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2».

271. Le misure fiscali e di sostegno economico sono disciplinate dall’art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

272. Si vedano, sul punto, A. METZ CUMMINGS - L. HEHENBERGER, *Strategie per le fondazioni: quando, come e perché usare la venture philanthropy*, Fondazione CRT, Torino, 2010; A. MIGLIETTA - G. QUAGLIA, *I nuovi orizzonti della filantropia. La Venture Philanthropy*, Cittadella, Assisi, 2014.

273. Si veda, sul punto, A. FUCCILLO, *Gli enti religiosi nel «terzo settore» tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 26, n. 2 (2018), 356-362.

274. La “società benefit” è disciplinata dall’art. 1, commi 376-383, e dagli allegati 4 e 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, *Legge di stabilità 2016*.

275. Si rinvia, per un approfondimento sulla società benefit nell’ambito dei beni culturali, a S. CANNIZZARO, *Ambiente, paesaggio e beni culturali quali beni comuni, responsabilità delle imprese e funzione fiscale*, in R. CORDEIRO GUERRA - A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale*, cit., 513-518.

276. Si veda l’art. 95, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *Codice dei contratti pubblici*, così come sostituito dall’art. 49, comma 1-bis, lett. b), del decreto-legge 26 ottobre 2019,

si può escludere che, in futuro, il legislatore non possa riconoscere anche agevolazioni di natura fiscale a questa peculiare tipologia di impresa, che si distingue per l'impatto positivo che la destinazione di parte degli utili a scopi predeterminati di interesse generale intende generare sull'intera società civile.

In ogni caso la scelta, in favore di questa ovvero di altre soluzioni²⁷⁷, dipenderà, volta per volta, dalle circostanze in concreto riscontrabili (quantità e qualità dei beni, intenzione degli enti ecclesiastici proprietari di assumere direttamente o indirettamente la responsabilità della loro gestione, disponibilità di personale interno altamente specializzato) e dal carattere più o meno imprenditoriale dell'attività che si intende svolgere.

6.2 *L'Art Bonus e le altre agevolazioni per la tutela del patrimonio culturale*

L'*Art Bonus* consiste in un'agevolazione fiscale che è stata introdotta dall'art. 1, comma primo, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, allo scopo di incentivare il cosiddetto "mecenatismo culturale". Questo istituto prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, pari al 65%, in favore delle erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico ovvero dello spettacolo dal vivo, entro il limite massimo del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività d'impresa e del 5% dei ricavi annui per i titolari di reddito d'impresa²⁷⁸.

n. 124, *Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale norma è stata abrogata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

277. Per una sintesi dei criteri che possono orientare l'ente ecclesiastico nella scelta della soluzione migliore, alla luce delle possibilità offerte dal codice del Terzo settore, si veda S. BERETTA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, cit., 243-248.

278. Ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, *Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106, il meccanismo dell'*Art Bonus* risulta applicabile soltanto alle erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti, nonché per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Si veda, sul punto, V. DI MARCANTONIO, *L'Art Bonus: presupposti applicativi attuali e potenziali, efficacia e criticità*, in R. CORDEIRO

Dal punto di vista pratico, il singolo cittadino o l'ente privato interessato a fruire di questa opportunità dovrà individuare un progetto da sostenere tra quelli presenti sul portale ministeriale *artbonus.gov.it* ed effettuare la sua donazione. Oltre al riconoscimento di natura fiscale, potrà godere anche di una sorta di "pubblico ringraziamento", consistente nella pubblicazione del suo nominativo e dell'entità del proprio contributo sia sul sito ministeriale sia su quello dell'ente proponente, fatta salva la possibilità di voler preferire l'anonimato.

Attualmente questo meccanismo può essere utilizzato soltanto per beni culturali di proprietà pubblica, inseriti nella piattaforma ministeriale dall'ente proprietario, a fronte della predisposizione di un progetto. Ciò significa che, per reperire i fondi necessari ai lavori di restauro e di rifunzionalizzazione di un edificio di culto dimesso di proprietà pubblica, sarà possibile, quindi, ricorrere anche all'*Art Bonus*. Nel caso in cui, tuttavia, l'ente pubblico non si dovesse attivare autonomamente, dovrebbe essere a nostro avviso la cittadinanza, interessata alla realizzazione di questo intervento, a dover sollecitare l'amministrazione, affinché valuti la predisposizione e l'inserimento di un siffatto progetto sul portale.

In una prospettiva *de iure condendo*, alcune novelle legislative lasciano intravedere qualche spiraglio circa una possibile estensione dell'iniziativa anche ai beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, così come auspicato, peraltro, anche da autorevole dottrina²⁷⁹. Si deve segnalare, infatti, una prima estensione di questo meccanismo in favore dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, ovvero ad altre confessioni religiose, colpiti nel 2016 dagli eventi sismici²⁸⁰, e poi a quelli, situati a Venezia e a Matera, gravemente dan-

GUERRA - A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale*, cit., 189-197.

279. M. CAMMELLI, *La riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art Bonus e dintorni*, in *Aedon* 17, n. 3 (2014); G. SCIULLO, *I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare - una spesa, un investimento*, in *Aedon* 20, n. 3 (2017); V. DI MARCANTONIO, *L'Art Bonus*, cit., 192-193; R. ALFANO - M. BISOGNO, *Le agevolazioni fiscali al mecenatismo culturale nell'esperienza francese: spunti per un'analisi comparata*, in R. CORDEIRO GUERRA, A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale*, cit., 483.

280. L'art. 17, comma primo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma primo, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni (ovvero l'*Art Bonus*), «anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

neggiati da eventi atmosferici eccezionali nel corso del 2019 (alta marea anomala e fenomeni alluvionali particolarmente intensi)²⁸¹.

Per il momento, in attesa di un allargamento generalizzato dell'*Art Bonus*, in favore di coloro che desiderino sostenere attività di tutela e di valorizzazione di beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici, anche per finalità di riuso, può essere accordata soltanto l'agevolazione apprestata dall'art. 15, comma primo, lett. h), del TUIR, ovvero la detraibilità dall'imposta sui redditi delle persone fisiche, nei limiti del 19%, delle erogazioni liberali destinate in favore di determinati soggetti, tra i quali rientrano anche le «fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico», per il restauro di beni culturali²⁸², e dal successivo art. 100, comma secondo,

decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. [...].

281. L'art. 3-sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, *Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, ha previsto l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma primo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, «anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera».

282. L'art. 15, comma primo, lett. h), del TUIR, *Testo unico in materia di imposte sui redditi*, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così dispone: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: [...] h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e

lett. f) e m), il quale consente specularmente la deducibilità dal reddito d'impresa della medesima tipologia di erogazioni liberali²⁸³. Queste disposizioni sono state ritenute applicabili anche per erogazioni effettuate in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, come una parrocchia, dalla risoluzione n. 89/E dell'Agenzia delle Entrate²⁸⁴.

6.3 I contratti di partenariato sociale

Una riflessione a parte meritano gli aspetti fiscali connessi ad interventi di rigenerazione di beni comuni urbani. In particolare, l'art. 24 del

le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

283. L'art. 100, comma secondo, del TUIR, *Testo unico in materia di imposte sui redditi*, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così dispone: «Sono inoltre deducibili: [...] f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. [...] m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. [...]».

284. AGENZIA DELLE ENTRATE, *Risoluzione n. 83/E. Erogazioni liberali. Art. 15, comma 1, lett. h) e art. 100 comma 2, lett. f) del TUIR*, 11 luglio 2017, consultabile sul sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302668/Risoluzione+n+89+del+11+luglio+2017_RISOLUZIONE+N_89+DEL+11-07-2017.pdf/94e66430-0e9f-18fa-2932-c4ab83586823.

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, il cosiddetto “decreto Sblocca Italia”, prevedeva l’opportunità per i Comuni di stabilire i criteri e le condizioni per la realizzazione, da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio, con la possibilità di riconoscere loro «riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere»²⁸⁵. In pratica, l’esenzione fiscale costituiva il mezzo attraverso il quale l’amministrazione riconosceva pubblicamente il valore e l’utilità sociale «dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere», ovvero di un’attività che sarebbe stato compito dell’amministrazione compiere direttamente, ma che i cittadini hanno inteso assumere e svolgere in prima persona. Tuttavia, la succitata norma è stata abrogata a seguito delle modifiche che il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ha apportato al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *Codice dei contratti pubblici*, e, con essa, è venuto meno il riconoscimento legislativo di un principio di ordine generale, che correlava la sussidiarietà orizzontale alla fiscalità. Allo stesso modo è stato abrogato, con decorrenza dal 1° luglio 2023, anche l’art. 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevedeva il cosiddetto «baratto amministrativo»²⁸⁶. Tale istituto consentiva

285. L’art. 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, *Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato «Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio», così disponeva: «1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».

286. Si vedano, sull’istituto del baratto amministrativo, E. CAMPAGNANO, *Artt. 179-191*, in F. GARELLA - M. MARIANI (a cura di), *Il codice dei contratti pubblici. Commento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, Giappichelli, Torino, 2016, 427-428; A. CRISMANI, *Art. 190*, in L.R. PERFETTI (a cura di), *Codice dei contratti pubblici. Commentato*, cit., 1546-1563; R. DE NICTOLIS, *Il baratto amministrativo (o partenariato sociale)*, in P. CHIRULLI - C. IAIONE (a cura di), *La co-città*, cit., 61-81; A. GIUSTI, *La rigenerazione urbana*, cit., 167-173; A. GIOVANNINI, *Il contratto di disponibilità, la sussidiarietà, il baratto amministrativo e la cessione di immobili (artt. 188-191)*, in M. CLARICH (a cura di), *Commentario al codice*

ai cittadini, singoli o riuniti in forma associata, la possibilità di vedersi riconosciute riduzioni o esenzioni di tributi locali, come la TARI (tassa sui rifiuti), la TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)²⁸⁷ o il COSAP (canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), in cambio di una prestazione d'opera che poteva riguardare anche «interventi di decoro urbano, recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati», indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata degli stessi²⁸⁸, purché ciò rientrasse nell'ambito di «contratti di partenariato sociale», stipulati con gli enti pubblici territoriali sulla base di «criteri e condizioni» predeterminati dall'amministrazione²⁸⁹.

Proprio questi contratti di partenariato sociale, disciplinati *ex novo* dall'art. 201 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici*²⁹⁰,

dei contratti pubblici, Giappichelli, Torino, 2019, 1280-1305; R.A. ALBANESE, *Nel prisma dei beni comuni*, cit., 287-290, mentre, per un confronto tra l'art. 24 del decreto *Sblocca Italia* e il baratto amministrativo del codice appalti del 2016, si veda L.C. DE LUCA, *La ri-generazione urbana come laboratorio di cittadinanza attiva*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione*, cit., 311-313.

287. La TOSAP è stata abrogata, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dall'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*, ed è stata sostituita dal «canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria».

288. A. PERRONE, *Gli aspetti fiscali delle attività di rigenerazione e riuso di beni a fini di interesse generale*, cit., 249-250; A. GIOVANNINI, *Il contratto di disponibilità, la sussidiarietà, il baratto amministrativo e la cessione di immobili (artt. 188-191)*, cit., 1288-1289.

289. Si tratta, di fatto, dei regolamenti per la cura e la gestione dei beni comuni urbani e dei conseguenti patti di collaborazione.

290. L'art. 201 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, così dispone: «1. Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti: a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali; b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento; c) compimento

hanno “assorbito” il baratto amministrativo. La disciplina attualmente vigente rimette, infatti, ad un atto generale, emanato dall’ente concedente, la determinazione della «natura» e della «misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione di contratti di partenariato sociale», i quali possono riguardare, tra l’altro, anche

la gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all’uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento.

Nell’ambito che qui ci interessa, bisogna pur sempre rammentare il limite costituito dal rispetto della disciplina vincolistica in materia di tutela dei beni culturali, fatta salva dal codice appalti e che impone, in ogni caso, una previa autorizzazione da parte della competente Soprintendenza per qualsiasi lavoro o opera e l’attribuzione degli stessi a restauratori qualificati. Non si può, tuttavia, escludere che determinate attività, come, ad esempio, quelle di pulizia ordinaria e straordinaria dell’edificio di culto dimesso oppure di manutenzione di eventuali aree verdi ad esso circostanti, possano essere realizzate usufruendo di questa possibilità, che consentirebbe, altresì, di manifestare concretamente il legame affettivo tra la comunità e un “suo” bene.

La riforma apportata dal nuovo codice appalti, seppur apprezzabile nel suo intento di voler lasciare margini di manovra più ampi agli enti concedenti, passando dal concetto di “corrispondenza” a quello di “attinenza” tra attività e incentivi fiscali, avrebbe potuto essere sicuramente più

di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell’ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l’esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l’imposta sul valore aggiunto. 2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’ANAC. 3. Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1. 4. Con l’atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

coraggiosa. Come ben evidenziato già a suo tempo da parte della dottrina, occorrerebbe slegare l'agevolazione dall'attività messa in opera dai privati e rendere così possibili non soltanto esenzioni e riduzioni delle tasse, ma anche delle imposte²⁹¹. In questo modo le agevolazioni non costituirebbero una sorta di "controprestazione", adempiuta nell'ambito di un rapporto sinallagmatico tra i cittadini e l'ente pubblico, ma assumerebbero, invece, il carattere di un contributo economico indiretto, concesso dall'amministrazione quale pubblico riconoscimento del valore sociale dell'iniziativa intrapresa in favore della collettività.

7. *La grande sfida del riuso degli edifici di culto tra gestione e partecipazione*

All'esito di questa nostra indagine, vorremmo proporre un quadro conclusivo e riepilogativo circa le diverse soluzioni giuridiche da noi proposte come primo approccio innovativo per tentare di affrontare su larga scala il tema del riuso degli edifici di culto, nella prospettiva per cui tale fenomeno non potrà che accrescere nei prossimi decenni.

L'inquadramento degli edifici di culto dimessi tra i beni comuni, ovvero la creazione di una fondazione di partecipazione o l'istituzione di un *trust* sono tutte soluzioni caratterizzate dall'apposizione, in positivo, di un vincolo, di natura pubblicistica o privatistica, su questi beni, volto a garantirne un uso non indecoroso, a preservarne il valore culturale e, al contempo, a metterli a disposizione della comunità, per finalità di interesse pubblico. In particolare, queste soluzioni riescono a superare le problematiche relative all'opponibilità ai terzi delle clausole di utilizzo non indecoroso inserite nei più tradizionali contratti di alienazione, in quanto il vincolo di un utilizzo compatibile con l'originaria destinazione è direttamente impresso all'interno dell'atto costitutivo o istitutivo.

La scelta dell'uno piuttosto che dell'altro strumento richiederà di distinguere, volta per volta, caso per caso, le diverse situazioni concrete. Si possono immaginare, infatti, operazioni riguardanti singoli beni ritenuti particolarmente significativi dalla comunità di riferimento, in relazione ai quali può risultare interessante e persino opportuno procedere con la stipula di un patto di collaborazione, riguardante, ad esempio, una specifica chiesa dimessa, al cui riuso la cittadinanza appaia interessata. A questa prima possibilità se ne aggiunge una seconda, ovvero quella della fondazione di

291. A. PERRONE, *Gli aspetti fiscali delle attività di rigenerazione e riuso di beni a fini di interesse generale*, cit., 274-275; ID., *La dimensione fiscale della rigenerazione*, cit., 110-111.

partecipazione o del *trust*, a nostro avviso maggiormente preferibili, soprattutto per i beni di proprietà ecclesiastica, in quanto in grado di restituire una visione complessiva e sistematica del fenomeno, di giustificare i costi operativi necessari per la loro creazione e di poter garantire sul lungo periodo una gestione economicamente sostenibile.

Se è vero, infatti, che una fondazione di partecipazione potrebbe riguardare anche un singolo bene, sarebbe molto meglio se si conferissero ad essa una molteplicità di beni in condizioni simili, situati in un ambito territoriale omogeneo, in modo da poter operare economie di scala e prevedere anche forme di perequazione. Allo stesso modo, le ricadute positive derivanti dall'istituzione di un *trust* potrebbero aumentare esponenzialmente laddove risultino coinvolti più edifici, assicurando così un'amministrazione oculata ed efficiente ad un numero maggiore di beni (in Inghilterra, il *Churches Conservation Trust* annovera e gestisce oltre trecentocinquanta chiese). Si cercherebbe, in questo modo, di ricondurre *ad unitatem* il tradizionale «frazionamento del patrimonio della Chiesa»²⁹², con riguardo alla specifica categoria degli edifici di culto dimessi.

Tuttavia, anche nel caso in cui si optasse in favore di una gestione sistemica e ad ampio raggio per questi beni, si dovrebbero costruire gli strumenti giuridici prescelti (fondazione di partecipazione o *trust*) nella prospettiva dei beni comuni, co-progettando il modello di *governance*, in modo da bilanciare un'inevitabile tendenza alla centralizzazione con l'imprescindibile partecipazione delle diverse comunità di riferimento alla gestione dei singoli beni, in modo che il legame affettivo di ciascuna di esse con il "proprio" bene non venga mai meno ma, al contrario, risulti pienamente valorizzato. D'altra parte, riunire insieme in un'unica assemblea o in un organismo i rappresentanti delle diverse comunità di riferimento conduce inevitabilmente ad un'interazione, ad una migliore conoscenza reciproca, a scambi di idee e a sinergie dapprima neppure immaginabili.

Tutte queste operazioni, ovvero la stipula di un patto di collaborazione, la costituzione di una fondazione di partecipazione o l'istituzione di un *trust*, devono essere attentamente valutate e pianificate a livello diocesano²⁹³ e possono rientrare tra le attività di straordinaria amministrazione²⁹⁴,

292. J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., 25.

293. Il can. 1276 conferisce all'Ordinario un potere di vigilanza e di regolamentazione sull'amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, entro i limiti stabiliti dal diritto universale e particolare.

294. L'allegato C dell'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana offre una bozza di decreto vescovile ex can. 1281 § 2, esemplificativa e non vinco-

individuate dal vescovo diocesano e sottoposte alla sua licenza ex can. 1281, se tali strumenti giuridici sono creati da enti ecclesiastici sottoposti alla sua giurisdizione²⁹⁵, oppure ex can. 1277, se creati direttamente dalla diocesi²⁹⁶.

Occorre, inoltre, rammentare che, una volta costituita la fondazione di partecipazione o istituito il *trust*, sarà necessario procedere con una dotazione patrimoniale che si sostanzia in un'alienazione, ovvero in un formale trasferimento della proprietà da parte di uno o più enti ecclesiastici in favore di un altro soggetto, ovvero la fondazione medesima o il *trustee*. Conseguentemente, si renderà necessario procedere con le debite richieste di licenza all'autorità competente, a norma del diritto canonico.

Il vescovo diocesano è competente a concedere la licenza²⁹⁷ ex can. 1292 §1, per l'alienazione di beni ecclesiastici appartenenti al patrimonio

lante. Seppur non previsti espressamente, i casi del patto di collaborazione, della fondazione e del *trust* possono essere ricondotti alle disposizioni pregiudizievoli per il patrimonio, alla costituzione o partecipazione in società di qualunque tipo o alla costituzione di un ramo di attività Onlus. Si veda, per un approfondimento sugli atti di straordinaria amministrazione, A. INTERGUGLIELMI, *Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici*, in P. CLEMENTI - L. SIMONELLI (a cura di), *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, Giuffrè, Milano, 2015, 111-133.

295. Can. 1281 - §1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario. §2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette. §3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni.

296. Can. 1277 - Il Vescovo diocesano per porre gli atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza, deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori; ha tuttavia bisogno del consenso del medesimo consiglio ed anche del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di amministrazione straordinaria. Spetta poi alla Conferenza Episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria.

297. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 228, definisce la licenza canonica come una «dichiarazione unilaterale per la rimozione di limiti posti all'esercizio di alcuni diritti propri della persona giuridica e costituisce un requisito richiesto per la realizzazione dell'atto. Non va a perfezionare la capacità di agire della persona giuridica, che è perfetta già di per sé, ma è l'atto conclusivo di un procedimento posto in essere dall'autorità competente a svolgere l'attività di controllo. [...] la licenza è una dichiarazione necessaria a

stabile²⁹⁸ delle persone giuridiche soggette alla sua giurisdizione²⁹⁹, come le parrocchie e le confraternite, allorché il valore del bene superi la soglia minima stabilita dalla Conferenza Episcopale, attualmente pari a duecentocinquantamila euro³⁰⁰. Non esistendo, tuttavia, un mercato di riferimento per questi beni, appare quantomai difficile stimarne il valore; pertanto, molte volte esso potrà risultare inferiore alla soglia dei duecentocinquantamila euro e, quindi, non comportare inevitabilmente il rilascio della licenza vescovile.

Non può essere, invece, esclusa la necessità di richiedere la licenza della Santa Sede, ovvero del Dicastero per il Clero (se il bene appartiene ad una persona giuridica inquadrabile nella “Chiesa gerarchica”) oppure del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (se il bene appartiene a una comunità religiosa)³⁰¹, laddove i beni in questione ricadano, rispettivamente, nella categoria degli «og-

fornire un'autorizzazione dell'atto di alienazione, in modo che la persona giuridica possa concludere validamente un contratto, previa rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio della facoltà di disporre inerente al diritto di proprietà».

298. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, in *Notiziario CEI* 39, n. 8-9 (2005), determinazione n. 53, 358-59, definisce «patrimonio stabile» di una persona giuridica canonica i «beni legittimamente assegnati (cfr. can. 1291) alla persona giuridica come dote permanente – siano essi beni strumentali o beni redditizi – per agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantirne l'autosufficienza economica», e li individua come:

- «– i beni facenti parte della dote fondazionale dell'ente;
- quelli pervenuti all'ente stesso, se l'autore della liberalità ha così stabilito;
- quelli destinati a patrimonio stabile dall'organo di amministrazione dell'ente;
- i beni mobili donati ex voto alla persona giuridica».

Si veda, per un approfondimento sul punto, D. MILANI, *Il patrimonio stabile*, in A. GIANFREDA - M. ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, cit., 223-242. 299. Can. 1292 - §1. Salvo il disposto del can. 638, §3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e la somma massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati; il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.

300. La necessità di dover procedere con i controlli canonici di cui al can. 1291 e ss. non viene meno se il trasferimento proprietario avviene tra due enti ecclesiastici. Si veda, sul punto, C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 221.

301. Si veda, sul punto, A. NERI, *Legislazione canonica e prassi della Congregazione per il Clero per le alienazioni di beni immobili: dialogo tra Santa Sede e Chiese particolari*, 5, consultabile sul sito <https://economato.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/36/2017/06/Mons.-Antonio-Neri.pdf>.

getti preziosi di valore artistico o storico» ex can. 1292 § 2³⁰² ovvero tra le «cose preziose per valore artistico o storico» ex can. 638 § 3³⁰³. Tale qualificazione sembrerebbe poter prescindere dall'effettivo valore economico³⁰⁴, potendosi invece presumere laddove il bene sia dichiarato di interesse culturale da parte dello Stato, a seguito della conclusione del procedimento ministeriale di verifica³⁰⁵. La licenza della Santa Sede sarà allo stesso modo necessaria anche nel caso in cui il valore del bene superi la soglia massima fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana, attualmente pari a 1 milione di euro³⁰⁶.

Per i beni appartenenti a persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano, come possono essere le comunità di vita consacrata, valgono le medesime regole, con la sola differenza che è rimessa agli statuti propri l'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione e delle loro condizioni di validità (can. 638 § 1), mentre si richiede la licenza del Superiore competente, con il consenso del suo consiglio, al fine di autorizzare le alienazioni il cui valore supera la soglia minima ma non la soglia massima, oltre la quale bisogna necessariamente interpellare la Santa Sede (can. 638 § 3). È richiesto anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo, se il bene appartiene a monasteri *sui iuris* o ad istituti di diritto diocesano (can. 638 § 4).

L'importanza di tutte queste autorizzazioni si comprende alla luce della finalizzazione dei beni della Chiesa ai sensi del can. 1254 § 2 e delle gravi responsabilità, anche di natura penale, che derivano, in caso di amministrazione infedele. Sul punto, è intervenuta la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021 che ha riformato il Libro VI del codice di diritto canonico, prevedendo, nel nuovo testo del can. 1376³⁰⁷,

302. Can. 1292 - §2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

303. Can. 638 - §3. Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa.

304. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 230-231.

305. A. NERI, *Legislazione canonica e prassi della Congregazione per il Clero per le alienazioni di beni immobili: dialogo tra Santa Sede e Chiese particolari*, cit., 9.

306. Si vedano, sul punto, *supra*, cap. I, par. 8, e cap. II, par. 3.1.

307. Can. 1376 - § 1. Sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno: 1° chi sottrae beni ecclesiastici o impedisce che ne siano

sanzioni penali più severe nei confronti di coloro che, in mancanza delle prescritte formalità, provvedano ad alienare o ad eseguire atti di amministrazione su beni ecclesiastici, ivi compresi, quindi, i beni culturali, ovvero li sottraggano oppure risultino gravemente negligenti nella loro amministrazione³⁰⁸.

In una prospettiva *de iure condendo*, stante la complessità, dal punto di vista burocratico, di tutti questi procedimenti canonici che tendono inevitabilmente a sovrapporsi, si dovrebbe operare una netta semplificazione, limitandosi ad un'unica autorizzazione complessiva, rilasciata per tutti i beni coinvolti nel progetto di riorganizzazione gestionale, da parte del solo Vescovo diocesano, in favore dei singoli enti ecclesiastici proprietari dei beni che si intendono conferire alla fondazione o al *trust*.

Peraltro, a queste autorizzazioni canoniche si dovrà aggiungere, allorquando gli immobili ricadano nella nozione di bene culturale secondo la normativa statale, anche l'autorizzazione ministeriale all'alienazione di cui all'art. 56, comma primo, lett. b), del codice dei beni culturali, il cui rilascio sarà subordinato alla previa conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale, attivato dall'Incaricato Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici, su istanza dell'Ufficio Diocesano Arte e Beni Culturali competente, nonché la successiva denuncia di trasferimento di cui all'art. 59.

La gestione in parallelo di tutti questi procedimenti richiede all'Ufficio Arte e Beni Culturali e all'Ufficio Amministrativo di ciascuna diocesi lo sforzo di operare congiuntamente e armonicamente, al fine di contribuire al buon esito di queste operazioni.

Comunque, una volta individuata e approvata un'opzione giuridica a livello intra-ecclesiale, si dovranno aprire il confronto e la collaborazione con tutti i soggetti potenzialmente interessati, ovvero gli enti pubblici e privati e gli altri attori presenti sulla scena sociale, al fine di giungere a soluzioni condivise e davvero soddisfacenti per tutti, capaci di contempe-

percepiti i frutti; 2° chi senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità, aliena beni ecclesiastici o esegue su di essi un atto di amministrazione. § 2. Sia punito con giusta pena, non esclusa la privazione dall'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno: 1° chi per grave colpa propria commette il delitto di cui al § 1, n. 2; 2° chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

308. Si veda, per un primo commento sul punto, B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021, 358-362.

rare le esigenze della conservazione del patrimonio con quelle della sua valorizzazione culturale, sociale ed economica³⁰⁹.

Centrale risulterà l'impegno dei laici, professionisti esperti in ambito giuridico, economico, architettonico e gestionale, che dovranno concretamente occuparsi di mettere in pratica queste soluzioni. Se appare realistico, infatti, ipotizzare che, in un futuro non molto lontano, a causa della diminuzione del numero di sacerdoti e dei fedeli, il numero delle 25.494 parrocchie attualmente esistenti in Italia³¹⁰ si ridurrà in modo significativo, il clero rimasto dovrà necessariamente lasciare più spazio e maggiori responsabilità ai laici. Sarà così possibile sgravare i presbiteri dai compiti più propriamente amministrativi e gestionali, con l'inevitabile vantaggio per questi ultimi di potersi dedicare pienamente e principalmente alle attività pastorali.

In questa prospettiva, occorrerebbe valutare attentamente la possibilità di ricorrere alle succitate soluzioni gestionali e giuridiche anche per i beni ancora in uso per il culto³¹¹, come già riscontrato in alcuni casi-pilota di valorizzazione culturale di alcuni santuari e altri luoghi di culto³¹², per i quali si è suggerito il ricorso all'istituto giuridico della fondazione di partecipazione, al fine di dar vita ai cosiddetti "parchi culturali ecclesiali"³¹³.

309. Sulla valorizzazione economica dei beni culturali, si veda A.L. TARASCO, *La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozione culturale*, Giappichelli, Torino, 2006.

310. Dati tratti dal sito <https://www.chiesacattolica.it/annuario-cei/regioni-diocesi-e-parrocchie/> (ultima consultazione: 5 maggio 2023).

311. S. BERETTA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, cit., 47-48, sottolinea la possibilità di ricorrere a fondazioni di partecipazione nell'ambito di Comunità o Unità pastorali tra più parrocchie, al fine di «avviare un cammino unitario e coordinato, condividendo progetti e iniziative; utilizzare razionalmente le risorse; mantenere le tradizioni e i legami originari tra i fedeli e la loro parrocchia di riferimento».

312. In effetti, si è fatto ricorso a una fondazione di partecipazione per gestire il Parco Culturale Ecclesiale "Terre del Capo di Leuca - De finibus terrae", che coinvolge anche la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca. Si veda il sito https://www.progettopolicoro.it/gesti_concreti/fondazione-di-partecipazione-parco-culturale-ecclesiale-terre-del-capo-di-leuca-de-finibus-terrae/.

313. UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Parchi culturali ecclesiali. Idee e linee orientative*, febbraio 2016, 8, consultabile sul sito https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2018/01/09/IDEE-E-LINEE-ORIENTATIVE_Lusek_febbr2016.pdf propone, a titolo esemplificativo, per la struttura centrale di coordinamento del parco culturale ecclesiale, il ricorso a una fondazione, cooperativa, associazione o a un gruppo di promotori. Si veda anche UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Bellezza e Speranza per*

Si rende, dunque, necessario un cambio di paradigma e di mentalità, che possa riuscire a trasformare finalmente un problema in una risorsa. Questa è una delle grandi sfide che attende la Chiesa cattolica italiana in tutte le sue declinazioni, lo Stato, le Regioni, i Comuni, gli altri enti pubblici, gli enti del Terzo settore, le comunità di riferimento, le Università, le fondazioni bancarie, le imprese, i professionisti e i singoli cittadini nei prossimi decenni. Riuscire a vincerla, nonostante tutte le difficoltà e le resistenze che si potranno incontrare lungo il cammino, potrà costituire davvero una delle chiavi di (s)volta per il rilancio del nostro Paese. Di questo, noi siamo assolutamente certi.

Tutti, settembre 2018, consultabile sul sito https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2018/09/11/Bellezza_e_Speranza.pdf.

Conclusioni

Studiare i temi della gestione e del riuso e degli edifici di culto, intesi quali beni culturali di interesse religioso, ha mostrato quanto sia difficile oggi governare la complessità di un fenomeno che implica non solo la capacità di districarsi tra due ordinamenti, quello canonico e quello civile, e tra una pluralità di fonti, unilaterali e bilaterali, ma anche la necessità di approfondire diverse discipline giuridiche e di aprirsi a un dialogo e a un confronto fruttuoso con altre scienze e con metodologie differenti.

Nelle operazioni di riuso del patrimonio culturale religioso, al giurista spetta un ruolo fondamentale, sia dal punto di vista teorico, come ricercatore e studioso del diritto, sia dal punto di vista pratico, come avvocato in sede di consulenza stragiudiziale e, eventualmente, anche in sede contenziosa. Lungi dallo svolgere un ruolo meramente passivo, di colui che deve ricordare a se stesso e agli altri i numerosi paletti imposti da normative complesse, contraddittorie e molto spesso in contrasto tra di loro, al giurista compete di mettere tutte le proprie capacità e, perché no, anche un po' di creatività, per costruire gli strumenti giuridici in concreto più utili per la realizzazione dei progetti di riuso, gestione e valorizzazione, contribuendo, in questo modo, a determinarne i presupposti. Al giurista spetta, in altre parole, immaginare e creare il futuro.

Altrettanto fondamentali appaiono la volontà e l'impegno delle singole persone, responsabili politici, autorità ecclesiastiche e membri della società civile. Senza la passione, la costanza, la determinazione dei cittadini ovvero senza l'amore per la bellezza racchiusa nei circa centomila edifici di culto che costellano il nostro Paese, dai piccoli centri alle grandi città, questo problema non può essere approcciato e, infine, risolto. In altre parole, non si può prescindere dall'attivazione di processi partecipativi ai diversi livelli, *intra* ed *extra* ecclesiali, al fine di conseguire risultati quanto più possibile condivisi e soddisfacenti per l'intera comunità civile.

Le soluzioni giuridiche individuate, ovvero l'inquadramento degli edifici di culto tra i beni comuni e il ricorso agli istituti della fondazione di

partecipazione e del *trust*, ovvero l'affidamento in gestione ad un ente del Terzo settore, possono astrattamente essere utilizzate per gestire qualsiasi tipologia di beni inutilizzati o dismessi, pubblici o privati. Tuttavia, alle problematiche comuni a questa ampia categoria di beni, si aggiunge, qui, la sussistenza dell'interesse religioso, che non può essere in alcun modo negato e che continua a permanere, soprattutto laddove tali valori, culturali e culturali, emergano dalle parti caratterizzanti questi edifici e la dimissione a usi profani risulti poco risalente nel tempo.

Le proposte suggerite in questo nostro lavoro potranno forse apparire, agli occhi di qualcuno, troppo audaci e innovative se non, addirittura, difficilmente realizzabili. Ciò che per noi appare importante è, in ogni caso, aprire un dibattito serio e approfondito, a tutti i livelli, su questi temi. Forse i tempi non sono ancora maturi, ma siamo sicuri che, nei prossimi anni, il fenomeno della sovrabbondanza degli edifici di culto cattolici rispetto ai bisogni religiosi della popolazione tenderà ad aumentare nelle sue dimensioni: ciò potrà spingere la gerarchia ecclesiastica a una riflessione più serena e maggiormente pragmatica sull'argomento che, in un contesto diverso da quello attuale, potrà portare a riconsiderare ciò che adesso appare ancora futuribile. In realtà, le nostre proposte intendono semplicemente auspicare una gestione dei beni meglio organizzata e funzionale, ispirata a criteri, perché no, anche perequativi, la cui importanza è già stata sottolineata anche da autorevole dottrina¹.

Peraltro, per concretizzare queste soluzioni, occorrerà investire ingenti somme di denaro sui beni culturali di interesse religioso nei prossimi decenni: tra il 1996 e il 2016 la Chiesa cattolica italiana ha speso per la tutela dei beni culturali ecclesiastici 1 miliardo di euro dei fondi derivanti dall'8% mille², cifra cospicua, pari in media a 50 milioni di euro l'anno, ma certamente non sufficiente, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei beni e del numero delle diocesi italiane, pari, attualmente, a 226³.

1. L. MISTÒ, *L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione*, in P. CLEMENTI - L. SIMONELLI (a cura di), *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, Giuffrè, Milano, 2015, 280-286; M. RIVELLA, *La titolarità dei beni ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 125-126.

2. SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA, *Otto per mille. Destinazione ed impieghi 1990-2016*, 6, consultabile sul sito https://economato.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/36/Cartella-Stampa-rendiconto-1990_2016_in-allegato-8xmille-2017.pdf.

3. Dividendo la cifra media di 50 milioni di euro l'anno per 226 diocesi, risultano disponibili in media circa 220.000 euro l'anno per ciascuna diocesi.

Da parte sua e secondo i dati Eurostat riferibili al 2021, lo Stato italiano ha investito in cultura, intesa in senso molto ampio, sotto la dizione “*Recreation, culture and religion*”, solo lo 0,8% del PIL, l’1,5% se considerato in rapporto al totale della spesa pubblica, mentre la media degli attuali 27 Paesi membri dell’Unione europea si attesta rispettivamente all’1,2% e al 2,3%⁴. Peraltro, il bilancio del Ministero dei Beni Culturali (oggi della Cultura) nel 2018 ha assorbito lo 0,28% sul totale del bilancio complessivo dello Stato, pari a 2,4 miliardi di euro⁵.

Si potrebbe, sicuramente, fare meglio e investire ancora di più in cultura, anche perché ciò ripaga: secondo dati riferiti all’anno 2017, il settore culturale e creativo ha costituito il 6% del PIL italiano, pari a 92 miliardi di euro, ed è stato in grado di generare ricadute per altri 153 miliardi in altri settori, garantendo un posto di lavoro a più di 1,5 milioni di persone, pari al 6,1% degli occupati⁶.

Aumentare le risorse a disposizione di questo settore, attingendo anche ai fondi del *recovery plan*, potrebbe contribuire in modo significativo al rilancio economico dell’intero Paese, il quale potrebbe trovare, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso e nel riuso degli edifici di culto sovrabbondanti, un suo punto di innovazione e di attrattività a livello europeo.

A nostro avviso, le prospettive future per il riuso degli edifici di culto situati in Italia dovranno poggiare su alcuni pilastri, che intendiamo qui di seguito enumerare, descrivendo una sorta di “decalogo per il riuso”, da sottoporre all’attenzione della comunità accademica, dei decisori ecclesiastici e politici.

1) La preferenza per soluzioni di uso misto, nello spazio o, quantomeno, nel tempo, le quali possano conciliare, laddove possibile e richiesto dalla comunità, un seppur saltuario utilizzo religioso con altri usi, culturali, sociali ed economici, capaci di rendere sostenibile la gestione dei beni sul lungo periodo. A tale scopo sarà necessario, in una prospettiva *de iure condendo*, procedere ad una modifica della restrittiva normativa adottata dall’episcopato italiano sul punto, nonché agli opportuni adeguamenti

4. EUROSTAT, *General government expenditure by function*, query interrogabile al seguente link <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/cofog/>.

5. Si veda il comunicato stampa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in data 31 ottobre 2017, disponibile sul sito https://storico.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1563170958.html.

6. G. GRANATO - R. PICILLI, *L’investimabile valore. Marketing e fundraising per il patrimonio culturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019, 14-15.

della disciplina amministrativistica, civilistica e tributaria in materia di edifici di culto e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di attenuare la rigidità delle norme che attualmente tendono a preferire e a garantire per questi beni un uso esclusivamente culturale. In questa prospettiva, sarà opportuno valutare l'opportunità di modificare l'art. 831 del codice civile, nel senso di riconoscere la possibilità di svolgere stabilmente, all'interno degli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, attività diverse da quelle strettamente culturali, purché ritenute "compatibili" con il vincolo di destinazione al culto da parte dell'autorità ecclesiastica. Si dovrebbe, al contempo, considerare la possibilità di mantenere le agevolazioni tributarie concernenti questi beni, laddove i nuovi usi profani risultino di interesse culturale o sociale per la collettività intera e si svolgano senza scopo di lucro, magari mediante qualche forma di coinvolgimento del Comune, ente pubblico più vicino ai bisogni delle persone.

2) L'imprescindibilità della partecipazione della comunità, ecclesiale e civile, sia per quanto riguarda l'individuazione dei nuovi possibili usi, sia per quanto attiene il reperimento dei fondi per i lavori di restauro e per la successiva gestione dei beni, facendo precedere l'assunzione delle decisioni da parte dei decisori politici ed ecclesiastici dall'attivazione di appositi processi partecipativi e di ascolto, per la raccolta di informazioni, idee e proposte. L'elaborazione di "piani strategici", volti a restituire una visione circa il futuro degli edifici di culto in un determinato territorio, potrebbe costituire un primo passo verso una gestione "condivisa" di questi beni⁷, da parte di associazioni o gruppi formali e informali di cittadini, laddove effettivamente percepiti dalle comunità di riferimento come "beni comuni". L'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI ha dimostrato di avere contezza di questa prospettiva e, con l'iniziativa dei CLI-Lab⁸, ha promosso la partecipazione delle comunità

7. Su questo punto, appare significativo il disposto di cui all'art. 11 della Convenzione di Faro, rubricato «Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di patrimonio culturale», il quale così dispone: «Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti si impegnano a: 1. promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli; 2. sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile; 3. sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori; 4. rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche; 5. incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell'interesse pubblico».

8. Si vedano, sull'esperienza dei CLI-LAB, L. BARTOLOMEI, *Prime intersezioni tra "Participation research" e "Participatio actiosa". Percorsi di progettazione partecipata per la*

per la progettazione di nuovi complessi parrocchiali, ricompensandola con un significativo incentivo economico⁹, ma non ha provveduto sinora a fare altrettanto per quanto riguarda il riuso dei beni già esistenti.

3) Il perseguimento di una strategia sistemica, volta a mettere in rete casi simili, per condizioni territoriali, sociali, proprietarie, in modo da consentire una gestione più oculata, efficiente e sostenibile di questi beni sul lungo periodo. In questa prospettiva, occorrerà considerare la possibilità di ricorrere agli istituti della fondazione di partecipazione e del *trust*, i quali impongono la necessità di lavorare per fasi e per progetti complessi. Si segue, in questo modo, un'impostazione di matrice economicistica che può meglio soddisfare le condizioni inserite nei bandi per l'erogazione di contributi da parte degli enti pubblici e delle fondazioni bancarie, e che appare in grado di poter generare economie di scala sul lungo periodo. Tali istituti, inoltre, imprimendo fin dalla loro creazione un vincolo di destinazione per lo svolgimento di attività sociali o culturali, aggirano e superano definitivamente le difficoltà sin qui riscontrate nel rendere ultrattive le clausole di utilizzo non indecoroso degli edifici di culto dimessi, contenute nei decreti ex can. 1222 §2, e riportate, di norma, nel primo atto traslativo della proprietà.

4) L'inquadramento di questi beni nell'ambito di più ampi e complessi percorsi e itinerari turistici, paesaggistici e culturali a livello territoriale, già esistenti o da creare *ex novo*, anche ma non solamente a carattere religioso, che possano dar vita a innovative forme di "distretti culturali"¹⁰, sia nelle

realizzazione di edifici di culto, in J. BENEDETTI (a cura di), *Comunità e progettazione. Atti della Giornata Nazionale "Comunità e progettazione. Dai Progetti pilota alla Progettazione pastorale" organizzata dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana - Viareggio, 17-18 giugno 2019*, Gangemi, Roma, 2021, 123-136; A. LONGHI, *Competenze e partecipazione per progetti ecclesiali: la sperimentazione e i metodi del CLI/LAB*, in *ivi*, 137-150.

9. L'art. 7 § 3, lett. b) del *Regolamento applicativo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, così come modificato in data 15 gennaio 2019, ha previsto fondi aggiuntivi, «qualora la diocesi presenti la volontà di intraprendere un processo di accompagnamento con l'Ufficio Nazionale BCE per la redazione di uno studio di fattibilità, a partire esclusivamente dalle richieste del 2019, del Documento preliminare alla progettazione e l'indizione di un bando di progettazione».

10. Per un approfondimento sui distretti culturali, si vedano P.A. VALENTINO, *Le trame del territorio. Politiche di sviluppo dei sistemi territoriali e distretti culturali*, Sperling & Kupfer, Milano, 2003; M. AMARI, *Progettazione culturale*, cit., 53-59; L. ARGANO, *Manuale di progettazione della cultura*, cit., 79-82; P.L. SACCO - G. FERILLI - G. TAVANO BLESSI (a cura di), *Cultura e sviluppo locale. Verso il distretto culturale evoluto*, il Mulino, Bologna,

città sia nei centri minori, capaci di coinvolgere tutti gli attori, pubblici e privati, ivi compresi gli enti del Terzo settore, presenti sul territorio, e di valorizzarne le caratteristiche specifiche¹¹.

5) L'importanza del ruolo svolto dall'ente pubblico, in particolare del Comune, nelle diverse situazioni, sia quale soggetto promotore, gestore e attuatore di attività di rigenerazione e riuso, sia come mediatore, co-gestore o controllore delle attività di riuso svolte da altri.

6) La collaborazione tra le autorità ecclesiastiche e quelle pubbliche, per affrontare un problema che è comune e che riguarda tutta la collettività. Beni in stato di abbandono o in disuso, a rischio di crolli, costituiscono un pericolo per la sicurezza, il decoro e l'incolumità pubblica e, altresì, occasioni mancate per un possibile rilancio dei nostri territori, anche da un punto di vista occupazionale. In una prospettiva *de iure condendo*, occorrerà individuare se non, addirittura, creare apposite sedi dove tutte le autorità, ecclesiastiche e civili, riunite in una sorta di "conferenza di servizi per il riuso degli edifici di culto", possano confrontarsi e ricercare insieme le soluzioni di volta in volta ritenute più opportune per fronteggiare insieme questo fenomeno, destinato inevitabilmente ad accrescere nei prossimi decenni. Ciò costituirebbe, peraltro, attuazione dell'art. 7, lett. b), della Convenzione di Faro, che richiede ai Paesi firmatari di stabilire procedimenti in cui bilanciare la pluralità di interessi, provenienti da comunità diverse – in questo caso da quella religiosa e da quella civile – sui beni del patrimonio culturale¹².

2012; A. FRANCESCONI - G. CIOCCARELLI (a cura di), *Organizzare i distretti culturali evoluti*, Franco Angeli, Milano, 2013; G.P. BARBETTA - M. CAMMELLI - S. DELLA TORRE (a cura di), *Distretti culturali. Dalla teoria alla pratica*, il Mulino, Bologna, 2013. In particolare, P.A. VALENTINO, *Le trame del territorio*, cit., 20, definisce «distretto culturale» «un "sistema di relazioni" che, da un lato, connette le attività per la valorizzazione delle differenti risorse (culturali e ambientali, tangibili e intangibili, riproducibili e non) dando vita a un "meta processo" o processo integrato di valorizzazione e, dall'altro, connette questo processo integrato con le offerte di professionalità, di infrastrutture e di servizi del territorio e con le imprese che, a monte o a valle, hanno significative correlazioni con le attività di valorizzazione». L'Autore, a 47-63, individua e illustra sette criteri per la definizione dei "confini" di un distretto culturale, ovvero criteri culturali; storici; geografici e fisico-spaziali; politico-amministrativi; sociali; economici; demografici.

11. Sui tematismi territoriali, che possono riguardare anche l'offerta turistico-culturale di matrice religiosa, si veda C.M. GOLINELLI, *Cultura, impresa e territorio. La valorizzazione del patrimonio culturale. Verso la definizione di un modello di governance*, cit., 84-92 e 251-258.

12. L'art. 7, lett. b), della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, rubricato «Patrimonio culturale e dialogo», dispone che: «Le Parti si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti a: [...]

L'occasione per individuare e formalizzare queste nuove sedi di dialogo e di confronto potrebbe essere una nuova intesa tra il Ministero della Cultura e la Presidenza della CEI. Dopo un'intesa, quella del 2005, sui "principi"¹³, ne occorrerebbe una nuova sulle "azioni", nella quale, prescindendo questa volta dal criterio dell'appartenenza dei beni culturali di interesse religioso, si stabiliscano meccanismi chiari e sedi idonee per individuare priorità e risorse economiche, messe a disposizione da ambo le Parti, per attuare le ipotesi migliori di riuso. Il fondamento dell'intervento pubblico in questo settore ci pare ravvisabile non solo nell'interesse culturale connaturato a questi beni, che la Repubblica, nel suo insieme, si è impegnata a tutelare all'art. 9 cost., ma anche in quello religioso, garantito dall'art. 19 cost., e nel principio di collaborazione pattizia con la Chiesa, consacrato dall'art. 7 cost., per la «promozione dell'uomo e del bene del Paese» (art. 1 dell'Accordo di Villa Madama). Ne consegue che, all'esito dei necessari studi preliminari, le autorità religiose e civili dovranno elaborare insieme una strategia per il futuro di questi beni, che osiamo definire "comuni", ovvero beni sui quali l'interesse alla salvaguardia, valorizzazione e godimento prescinde da considerazioni meramente patrimoniali e proprietarie, ma abbraccia la collettività intera.

7) La peculiare attenzione che deve essere prestata con riguardo ai beni degli istituti di vita consacrata, quelli più a rischio di alienazione e di divenire oggetto di speculazione, a motivo della «giusta autonomia di vita, specialmente di governo», riconosciuta loro dal can. 586 § 1, e del fatto che la vendita e la demolizione di questi complessi seguono di norma la decisione di chiudere una casa religiosa. Tale tendenza dovrebbe essere invertita, ricorrendo a innovative forme di partenariato tra l'ente ecclesiastico proprietario e gli attori presenti sul territorio, interessati a partecipare alla rigenerazione e al riuso di questi beni, agevolando, altresì, nuove forme di coordinamento e di sinergia tra comunità religiose appartenenti a ordini o a congregazioni diversi¹⁴.

b) stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse».

13. Trattasi dell'intesa tra il Ministro dei Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, resa esecutiva con D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78. Si veda, sul punto, M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: la tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, Marcianum Press, Venezia, 2007.

14. Sia consentito rinviare, sul punto, a D. DIMODUGNO, *Dal capitolo monastico a forme di gestione partecipata per la rigenerazione del patrimonio culturale delle comunità di vita consacrata*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 62, n. 1 (2022), 257-282.

8) La creazione di centri di ricerca interdisciplinari, che siano sostenuti economicamente sia dagli enti ecclesiastici sia dagli enti pubblici, magari in parte anche attraverso i fondi dell'8 per mille non optati o destinati allo Stato, potrebbe costituire un'occasione concreta per una riflessione a più ampio spettro su questi temi, nonché un'opportunità di lavoro per molti giovani qualificati. Essi si dovrebbero occupare sia delle operazioni di catalogazione e inventariazione dei beni sia del supporto ai processi partecipativi, nonché di assistere le autorità ecclesiastiche e civili nell'individuazione degli strumenti giuridici in concreto più idonei rispetto al contesto sociale e territoriale e nell'assunzione delle determinazioni conseguenti. Tali enti non dovrebbero dimenticare di prestare attenzione all'ancor più fragile patrimonio mobiliare e immobiliare degli istituti religiosi, che attualmente non gode in Italia di particolari sovvenzioni, né dell'8 per mille, e, conseguentemente, appare ancora più a rischio di svendite e di speculazioni, come traspare dai casi che talora riescono a conquistare la ribalta della cronaca, certamente non per essere additati come esempi positivi¹⁵. L'istituzione di un unico ente con filiali regionali, ovvero di enti autonomi, almeno uno per ogni Regione italiana, sarebbe oltremodo auspicabile, per far fronte alla grande quantità di beni esistenti in Italia e alle specificità dei singoli territori.

9) La necessità di formare adeguatamente e responsabilizzare tutti i fedeli, nei loro diversi ruoli e condizioni, rispetto all'importanza delle tematiche e delle problematiche relative ai beni culturali ecclesiastici ed ecclesiali, aumentando, al contempo, il coinvolgimento dei laici nella gestione di questi beni. Ciò deve comportare l'abbandono definitivo, da parte della Chiesa cattolica, di un'interpretazione meramente patrimoniale, che vede questi beni solo come un peso di cui volentieri ci si vorrebbe disfare, in favore di un nuovo paradigma, in grado di percepire il loro potenziale nascosto e di incoraggiare soluzioni gestionali innovative, che possano contribuire allo sviluppo della comunità territoriale di riferimento. Sul fronte della valorizzazione, un ruolo particolare deve essere rivestito dai volontari, la cui importanza è sottolineata anche dall'art. 12 della Convenzione di Faro¹⁶: non si tratta di sostituire il lavoro di qualificati professio-

15. I. BINI, *Vacanze da sogno negli ex conventi a quattro stelle. Antichi chiostrì e monasteri abbandonati trasformati in hotel di charme e resort per artisti*, in *ansa.it*, 20 luglio 2016, consultabile sul sito http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2016/07/20/ex-conventi-a-quattro-stelle_a597c8d8-2ee4-4081-8285-a700d213bb96.html.

16. L'art. 12, lett. c), della Convenzione di Faro afferma che: «Le Parti si impegnano a: [...] c) riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato sia come partner nelle

nisti del settore con manodopera gratuita, ma di fare emergere il valore che il bene riveste per la comunità e che traspare dalle parole e dai gesti delle persone che mettono a disposizione parte del proprio tempo, al fine di consentire l'apertura del bene al pubblico e l'accoglienza dei visitatori, contribuendo così a fornire loro una esperienza culturale e spirituale particolarmente significativa.

10) Una specifica riflessione intorno ai beni siti nei piccoli comuni, nelle aree rurali e più periferiche del nostro Paese, dove l'inutilizzo e la sovrabbondanza degli edifici di culto sta assumendo dimensioni ancora più preoccupanti rispetto alle città e dove non sempre è facile reperire le risorse necessarie e individuare nuovi usi, economicamente sostenibili, cui adibire questi edifici.

I beni di questo tipo, in Italia, sono, come si è visto, decine di migliaia: occorrerà, dunque, individuare le priorità sulle quali concentrarsi. In questo processo di discernimento, risulteranno sicuramente molto utili i censimenti e le ricerche già effettuate e quelle ancora in corso in ambito architettonico, in grado di considerare i rischi dei singoli edifici in rapporto alle loro caratteristiche costruttive e alla loro localizzazione geografica, tenendo anche conto della composizione demografica della popolazione e dei suoi concreti bisogni, così come riscontrabili all'esito di appositi processi partecipativi. In questo modo si potranno individuare in maniera precisa quali e quanti sono gli edifici di culto sovrabbondanti, già dimessi o che lo saranno in futuro, in un determinato territorio, e compararli rispetto alle necessità evidenziate dalle comunità di riferimento, al fine di comporre e bilanciare i diversi interessi.

Per raggiungere questo scopo, appare certamente auspicabile anche una revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, con l'obiettivo, tra l'altro, di graduare in qualche modo la tutela, un po' come avviene all'estero, ad esempio in Francia e in Belgio, dove sussistono diverse categorie di beni protetti. Prendendo atto del fatto che l'Italia è dotata di una quantità e qualità di beni culturali, così ampia e diversificata, che non trova eguali in Europa e, oseremmo dire, nel mondo intero, appare contraddittorio voler affermare che bisogna conservare e restaurare tutto¹⁷,

attività che come fattori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per il patrimonio culturale».

17. Interessante appare la riflessione, sul punto, di L. DAL POZZOLO, *Il patrimonio culturale tra memoria, lockdown e futuro*, Editrice Bibliografica, Milano, 2021, 37-38, secondo il quale: «Conservare e ricordare tutto, non solo è un'alternativa inesistente, ma come insegna Funes, è una maledizione comparabile al perdere tutto, anche fosse data questa

imponendo gli stessi vincoli, tanto per la grande basilica in centro città quanto per la piccola cappella montana o campestre, e poi lasciare molto spesso i proprietari dei beni, ivi compresi gli enti ecclesiastici, da soli ad affrontare i relativi oneri. Forse potrebbe essere utile riconsiderare l'intera materia secondo un approccio maggiormente pragmatico e individuare livelli differenziati di tutela, che sappiano distinguere ciò che è veramente eccezionale e pregevole, degno della massima protezione, e ciò che, pur rivestendo un valore culturale, può essere salvaguardato in modo meno rigido. Le conseguenti semplificazioni burocratiche e normative dovrebbero poter consentire usi innovativi, capaci di assicurare un futuro sostenibile – dal punto di vista economico, sociale e culturale – per questi beni e, magari, diventare *best practices* a livello internazionale.

In questa prospettiva, si potrebbero bandire concorsi internazionali di idee, con commissioni di concorso composte da esperti del settore, docenti universitari, rappresentanti dell'autorità ecclesiastica e delle autorità pubbliche, quali, ad esempio, le Soprintendenze, nonché degli altri *stakeholders* interessati ad investire in queste operazioni di riuso (pensiamo, *in primis*, alle fondazioni bancarie¹⁸) e gli altri enti dotati di *expertise* nell'ambito dell'architettura religiosa, in modo da poter offrire ulteriori occasioni di lavoro e di affermazione per i giovani professionisti del settore.

A nostro avviso, la Chiesa cattolica non dovrebbe pensare di risolvere il problema della sovrabbondanza degli edifici di culto e degli altri beni culturali ecclesiastici percorrendo sempre e comunque la strada dell'alienazione, la quale dovrebbe rappresentare, al contrario, l'ultima opzione, in ossequio anche alle previsioni del diritto canonico medesimo. Si dovrebbe preferire, invece, il ricorso a strumenti giuridici innovativi, in grado, da un lato, di evitare la dispersione di questo immenso patrimonio e di assicurare un efficace controllo sulla sua gestione, e, dall'altro, di metterlo a disposizione dell'intera società «per la promozione dell'uomo e il bene del Paese». In altre parole, bisogna riuscire a trasformare un problema in una

possibilità. Tuttavia, se la perdita e il degrado scoliscono per sottrazione le forme e le masse del patrimonio che di generazione in generazione viene trasmesso, la nostra azione, le nostre politiche possono aiutarci a modellare a nostra volta le forme del patrimonio, contrastando quanto si può lo scalpello del tempo e delle distruzioni, non con improbabili recinti o paratie, ma con la cura del nostro quotidiano, con il nostro far quadrato attorno ai beni, riproponendone e consolidandone i valori contro l'abbandono, traendone ispirazione per creare nuovo patrimonio»

18. Sul ruolo delle fondazioni bancarie per la tutela del patrimonio culturale di interesse religioso, si veda F. VECCHI, *Fondazioni bancarie, libertà sociali e finalità di interesse religioso*, in *Diritto e religioni* 3, n. 1 (2008), 506-518.

risorsa. Ovviamente tutto ciò richiede notevoli sforzi, la ricerca di dialogo con tutte le componenti della società civile e il sempre più imprescindibile coinvolgimento di laici impegnati e professionisti altamente qualificati nelle diverse discipline, architettoniche, economiche e giuridiche.

In conclusione, il nostro auspicio è che le suggestioni e le soluzioni giuridiche proposte e contenute in questa monografia possano non soltanto costituire argomenti utili ad alimentare il dibattito accademico ma, soprattutto, incominciare ad innescare processi di cambiamento – di mentalità, di approccio, di gestione – e reazioni positive. La nostra speranza è quella di offrire un contributo concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i più giovani, nonché occasioni di sviluppo sostenibile per i nostri territori, in grado di apportare vantaggi concreti e duraturi per l'intera collettività. In questo modo, la popolazione si potrebbe riavvicinare alla Chiesa cattolica, o quantomeno accrescere la fiducia e la stima nei suoi confronti. Da parte sua l'Italia, così stanca, malinconica e sfiduciata, ancora provata dalla crisi economica post coronavirus, potrebbe finalmente, con uno scatto d'orgoglio, volgere il proprio sguardo avanti e riaprire la mente e il cuore alla sua vera grande bellezza.

Bibliografia

- AA.VV., *Gli enti del Terzo settore e il nuovo Registro unico*, Eutekne, Torino, 2021.
- ACCETTURA B., *Politiche di valorizzazione e funzione sociale dei beni culturali. Pratiche di cittadinanza attiva*, in *federalismi.it* 17, n. 16 (2019), 1-20.
- ACRI. COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI (a cura di), *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione, valorizzazione*, il Mulino, Bologna, 2021.
- AINIS M. - FIORILLO M., *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022.
- ALBANESE A., *Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici*, in *Diritto pubblico* 8, n. 1 (2002), 51-84.
- ALBANESE R.A., *Nel prisma dei beni comuni. Contratto e governo del territorio*, Giappichelli, Torino, 2020.
- ALBANESE R.A. - MICHELAZZO E., *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, Celid, Torino, 2020.
- ALBANESE R.A. - MICHELAZZO E. - QUARTA A. (a cura di), *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive. Atti del convegno di Torino, 27-28 febbraio 2019*, Università degli Studi di Torino, Torino, 2020.
- ALBANI F., *New lives for deconsecrated churches. Symbolic values and the identity of the places*, in D. FIORANI - L. KEALY - S.F. MUSSO (a cura di), *Conservation adaptation. Keeping alive the spirit of the place adaptive reuse of heritage with symbolic value*, EAAE, Hasselt, 2017, 11-16.
- ALBISETTI A., *Brevi note in tema di 'deputatio ad cultum publicum' e art. 42 della Costituzione*, in *Il diritto ecclesiastico* 87, n. 2 (1976), 133-146.
- *I beni culturali di interesse religioso*, in R. BOTTA (a cura di), *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, 1-14.
- ALFANO R. - BISOGNO M., *Le agevolazioni fiscali al mecenatismo culturale nell'esperienza francese: spunti per un'analisi comparata*, in R. CORDEIRO GUERRA - A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale. Prime riflessioni*, Giappichelli, Torino, 2019, 463-490.
- ALLIATA P. - BISCALDI A. - MARZAGALLI C. - PALOMBA A. - PIGLIONICA V. - SALVEMINI L. - ZANETTI T., *L'arte e il mistero. Sui beni culturali di interesse religioso*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2020.

- ALGOSTINO A., *Riflessioni sui beni comuni tra il “pubblico” e la Costituzione*, in *Costituzionalismo.it* 11, n. 3 (2013), 1-43.
- ALVINO F. - PETRILLO C., *La gestione dei beni culturali ecclesiastici*, in ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE (a cura di), *La gestione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali nella prospettiva aziendale. Atti del convegno svoltosi a Siena, 30-31 ottobre 1998*, CLUEB, Bologna, 1998, 591-639.
- AMARI M., *Progettazione culturale. Metodologia e strumenti di cultural planning*, Franco Angeli, Milano, 2006.
- AMATO C., *I beni comuni. Una questione di paradigma r(el)azionale*, Aracne, Roma, 2014.
- AMATO R. - CHIAPPI R., *Tecniche di project management. Pianificazione e controllo dei progetti*, Franco Angeli, Milano, 2009.
- AMBROSI A., *La garanzia del diritto al luogo di culto: un interminabile percorso ad ostacoli*, in *Le Regioni* 48, n. 2 (2020), 331-356.
- AMOROSINO S., *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 53, n. 2 (2003), 375-392.
- ANGELINI G., *L'idea di bene culturale e le questioni di principio sottese*, in *I beni culturali nello sviluppo e nelle attese della società italiana. Analisi e proposte per la legge di tutela dei beni culturali. Atti del Convegno di studio promosso dalle Commissioni per l'arte delle diocesi lombarde, dall'Unione giuristi cattolici, dalla rivista “Città e Società”, Milano, 28-29 marzo 1980*, Vita e Pensiero, Milano, 1981, 20-45.
- ARCHIBALD R.D., *Project management. La gestione di progetti e programmi complessi*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- ARENA G., *I beni comuni nell'età della condivisione*, in G. ARENA - C. IAIONE (a cura di), *L'età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni comuni*, Carocci - Forum terzo settore - Laboratorio per la sussidiarietà, Roma, 2015, 15-30.
- *Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, in M. BOMBARDELLI (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Jovene, Napoli, 2016, 283-305.
- ARENA G., *Un nuovo diritto per l'amministrazione condivisa*, in T. DALLA MASSARA - M. BEGHINI (a cura di), *La città come bene comune*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, 1-13.
- ARENA G. - IAIONE C. (a cura di), *L'età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni comuni*, Carocci - Forum terzo settore - Laboratorio per la sussidiarietà, Roma, 2015.
- ARGANO L., *Manuale di progettazione della cultura. Filosofia progettuale, design e project management in campo culturale e artistico*, Franco Angeli, Milano, 2012.
- ARRIETA J.I., *Corso di diritto vaticano*, II ed., EDUSC, Roma, 2022.
- ASSELLE E. - DE LUCIA G., *Luoghi di culto, spazi ibridi: la conoscenza del fenomeno per la gestione dei processi di trasformazione*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 73, n. 2 (2019), 117-124.
- ASSINI N. - CORDINI G., *I beni culturali e paesaggistici. Diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, CEDAM, Padova, 2006.

- ASTORRI R., *I beni culturali di interesse religioso: tra legislazione canonica e intese con le regioni*, in *Panorami* 6 (1994), 33-60.
- *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano, spunti problematici*, in C. CARDIA (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Giappichelli, Torino, 2003, 21-34.
- AUDRERIE D., *La notion et la protection du patrimoine*, PUF, Paris, 1997.
- AURIEMMA M., *Solidarietà, cultura e beni comuni nell'art. 9 della Costituzione*, in N. GENGA - M. PROSPERO - G. TEODORO (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Giappichelli, Torino, 2014, 147-163.
- AZZIMONTI C., *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, EDB, Bologna, 2001.
- *La nuova intesa in materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica*, in *Ex lege* 6, n. 4 (2004), 47-56.
- *L'ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni (can. 1221)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18, n. 2 (2005), 194-201.
- *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 59-69.
- *I beni culturali ecclesiali in Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 3 (2016), 347-378.
- AZZIMONTI C. - FEDELI A., *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, in *Ex lege* 4, n. 4 (2002), 84-94.
- BABELON J.-P. - CHASTEL A., *La notion de patrimoine*, Lévi, Paris, 1995.
- BACCARI R., *La situazione giuridica delle chiese nel diritto italiano*, in *Il diritto ecclesiastico* 66, n. 2 (1955), 36-42.
- BAGNOLI L. - CAPURRO R., *Il riuso delle chiese anglicane in Riviera e Costa Azzurra*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 8, n. 11 (2017), 335-345.
- BAIONE O.M. - GROTTI F. - TETI E., *Il project financing per i beni culturali*, in *Economia e diritto del terziario* 29, n. 2 (2017), 225-238.
- BALBONI D., *Problemi attuali dei beni culturali ecclesiastici*, in R. BERTOLINO (a cura di), *Beni culturali e interessi religiosi. Atti del Convegno di studi. Napoli, 26-28 novembre 1981*, Jovene, Napoli, 1983, 41-61.
- *L'articolo 12 del nuovo concordato*, in *Apollinaris* 60, n. 1 (1987), 177-181.
- BALSAMO F., *Il riuso delle chiese dismesse alla luce delle Linee guida del Pontificio Consiglio della Cultura*, in V. BUONOMO - M. D'ARIENZO - O. ÉCHAPPÉ (a cura di), *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, Pellegrini, Cosenza, 2022, vol. I, 135-150.
- BAMBERG A., *Édifices cultuels face aux recompositions paroissiales. Réflexions autour du canon 1222, §2*, in *Revue de droit canonique* 67, n. 2 (2017), 363-388.
- BANDARIN F., *Il patrimonio religioso nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO*, in M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia*, Marcianum Press, Venezia, 2007, 183-186.
- BARBATI C., *Articolo 111. Attività di valorizzazione*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, il Mulino, Bologna, 2007, 431-435.

- BARBATI C. - CAMMELLI M. - CASINI L. - PIPERATA G. - SCIULLO G., *Diritto del patrimonio culturale*, il Mulino, Bologna, 2020.
- BARBATI C. - CAMMELLI M. - SCIULLO G. (a cura di), *Il diritto dei beni culturali*, il Mulino, Bologna, 2006.
- BARBERA P., *Art. 120 Sponsorizzazione di beni culturali*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 1063-1076.
- BARBERO P., *Diritto amministrativo canonico*, a cura di L. Musselli e L. Bianchi, Eupress FTL, Lugano, 2014.
- BARBERINI G. - CANONICO M., *Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2013.
- BARBETTA G.P. - CAMMELLI M. - DELLA TORRE S. (a cura di), *Distretti culturali. Dalla teoria alla pratica*, il Mulino, Bologna, 2013.
- BARILLARO D., *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 179, n. 1-2 (1959), 3-129.
- *Edifici di culto ed art. 700 cod. proc. civ.*, in *Il diritto ecclesiastico* 77, n. 1 (1966), 181-215.
- BARONCINI E. (a cura di), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale nel diritto internazionale*, Bononia University Press, Bologna, 2021.
- BARTOLE S. - BIN R., *Art. 9*, in *Commentario breve alla Costituzione*, CEDAM, Padova, 2008, 70-80.
- BARTOLI S., *Il trust*, Giuffrè, Milano, 2001.
- *Riflessioni sul «nuovo» art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giurisprudenza italiana* 159, n. 5 (2007), 1297-1312.
- BARTOLOMEI L. (a cura di), *Il futuro degli edifici di culto: temi*, IN_BO. *Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016).
- *Le chiese abbandonate d'Italia. Cause, significato, prospettive di gestione*, in IN_BO. *Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 6-26.
- (a cura di), *Il futuro degli edifici di culto: paesaggi*, IN_BO. *Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 8, n. 11 (2017).
- *Prime intersezioni tra “Partecipazione research” e “Partecipatio actiosa”*. *Percorsi di progettazione partecipata per la realizzazione di edifici di culto*, in J. BENEDETTI (a cura di), *Comunità e progettazione. Atti della Giornata Nazionale “Comunità e progettazione. Dai Progetti pilota alla Progettazione pastorale” organizzata dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana - Viareggio, 17-18 giugno 2019*, Gangemi, Roma, 2021, 123-136.
- BARTOLOMEI L. - FULIGNI F., *BeWeb e georeferenziazione dei confini delle diocesi italiane*, in UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L’EDILIZIA DI CULTO (a cura di), *BeWeB 2020. Vent’anni del portale*, Gangemi, Roma, 2020, 171-174.
- BARTOLOMEI L. - LONGHI A. - RADICE F. - TILOCA C., *Italian debates, studies and experiences concerning reuse projects of dismissed religious heritage*, in A. GERHARDS - K. DE WILDT (a cura di), *Wandel und Wertschätzung. Synergien für die Zukunft von Kirchenräumen*, Schnell & Steiner, Regensburg, 2017, 107-136.

- BARTOLOMEI L. - NANNINI S. (a cura di), *La casa comune*, IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura, v. 12, n. 6 (2021).
- BARTOLOZZI C. (a cura di), *Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi di trasformazione*, Gangemi, Roma, 2017.
- BARTOLOZZI C. - NOVELLI F. - DABBENE D., *Adaptive reuse di beni architettonici religiosi. Restauro e inclusione sociale in alcuni casi studio torinesi*, in *Bollettino del Centro Calza Bini* 19, n. 1 (2019), 47-74.
- BASSANINI F. - CARBONE L., *La conferenza di servizi. Il modello e i principi*, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), *La disciplina generale dell'azione amministrativa*, Jovene, Napoli, 2006, 173-199.
- BASSI E.Q. - TASSINARI F. (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 2007.
- BEAL J.P. - CORIDEN J.A. - GREEN T.J., *New Commentary on the Code of Canon Law*, Paulist Press, Mahwah, 2000.
- BEGUS C., *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007.
- *Adnotationes in Decreta*, in *Apollinaris* 85, n. 2 (2012), 445-464.
- BELLEZZA E., *Fondazione di partecipazione e riscoperta della comunità*, in FONDAZIONE ITALIANA PER IL NOTARIATO (a cura di), *Fondazioni di partecipazione. Atti del convegno tenutosi a Firenze, 25 novembre 2006*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, 8-20.
- BELLEZZA E. - FLORIAN F., *Le fondazioni del terzo millennio. Pubblico e privato per il non-profit*, Passigli, Firenze, 1998.
- *Il modello delle cattedrali. Costruire l'impresa non lucrativa*, Passigli, Firenze, 2001.
- BELLIN M., *La circolazione degli edifici (s)consacrati al culto cattolico*, in *I Contratti* 28, n. 5 (2020), 612-621.
- BELLINI P., *I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo concordato*, in *Il diritto ecclesiastico* 95, n. 1 (1984), 265-275.
- *Il patrimonio artistico ecclesiastico italiano fra concordato e intesa di attuazione*, in *Giurisprudenza italiana* 144, n. 11 (1992), 486-496.
- BENATO E., *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*, in L. MAZZA (a cura di), *Le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Una prima lettura*, Pacini giuridica, Pisa, 2023, 99-119.
- BENEDETTI J. (a cura di), *Comunità e progettazione. Atti della Giornata Nazionale "Comunità e progettazione. Dai Progetti pilota alla Progettazione pastorale" organizzata dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana - Viareggio, 17-18 giugno 2019*, Gangemi, Roma, 2021.
- BENIGNI R., *Tutela e valorizzazione del bene culturale religioso. Tra competenza statale e collaborazione con le confessioni religiose*, in E. BATTELLI - B. CORTESE - A. GEMMA - A. MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, RomaTrE-Press, Roma, 2017, 115-145.
- BERETTA S., *Enti ecclesiastici e riforma del terzo settore*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2021.

- BERRI M., *Sulla commerciabilità e personalità giuridica delle Chiese nel diritto canonico e nel diritto concordatario italiano*, in *Il diritto ecclesiastico* 40 (1939), 238-251.
- BERTOLI R., *Il mutamento di destinazione d'uso (art. 23-ter TUED)*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 30, n. 3-4 (2014), 627-670.
- BERTOLINO R., *Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali*, in ID. (a cura di), *Beni culturali e interessi religiosi. Atti del Convegno di studi. Napoli, 26-28 novembre 1981*, Jovene, Napoli, 1983, 99-165.
- BETTETINI A., *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 3-26.
- *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, II ed., Giuffrè, Milano, 2013.
 - *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 20 (2018), 1-15.
 - *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.
 - *Il Consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto: natura e composizione*, in *Diritto e religioni* 15, n. 2 (2020), 69-84.
- BETTETINI A. - PEREGO A., *Diritto ecclesiastico*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2023.
- BIANCA M., *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, CEDAM, Padova, 1996.
- *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Rivista del notariato* 60, n. 5 (2006), 1175-1189.
 - (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Giuffrè, Milano, 2007.
- BIANCA M. - D'ERRICO M. - DE DONATO A. - PRIORE C., *L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Giuffrè, Milano, 2006.
- BIANCO G., *Il fondo edifici di culto: il trasferimento degli edifici di culto ex art. 6 l. n. 848/29*, in V. TOZZI (a cura di), *Lo studio del diritto ecclesiastico. Attualità e prospettive*, Edisud, Salerno, 1996, vol. II, 41-48.
- *Osservazioni sulla disciplina del Fondo Edifici di Culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 1 (1997), 833-866.
- BOLGIANI I., *La Chiesa cattolica in Italia. Normativa pattizia*, Giuffrè, Milano, 2009.
- *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ('vecchi' e 'nuovi')*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 6, n. 33 (2012), 1-25.
 - *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, in *Jus* 61, n. 3 (2014), 555-582.
 - *Chiesa cattolica e diffusione della 'prassi pattizia' a livello locale in Italia*, in *Studia Z Prawa Wyznaniowego*, Tom 20 (2017), 267-303.
 - *Dismissione e nuove destinazioni degli edifici di culto tra normativa canonica e diritto comune*, in C. BARTOLOZZI (a cura di), *Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi di trasformazione*, Gangemi, Roma, 2017, 23-30.
 - *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa, buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, Giappichelli, Torino, 2021.
- BOMBARDELLI M. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

- BONI G., *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Giuffrè, Milano, 1998.
- *L'ordinamento canonico' come 'primo criterio di riferimento interpretativo' del diritto vaticano: una rilevanza crescente*, in *JusOnline* 8, n. 6 (2022), 99-170.
- BONINI R.S., *Destinazione di beni ad uno scopo. Contributo all'interpretazione dell'art. 2645 ter c.c.*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015.
- BORDONALI S., *L'art. 12 del Nuovo Concordato dieci anni dopo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 3, n. 1 (1995), 76-100.
- BORIN E., *Public-Private Partnership in the Cultural Sector. A comparative Analysis of European Models*, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2017.
- BORIO DI TIGLIOLE R., *La legislazione italiana dei beni culturali. Con particolare riferimento ai beni culturali ecclesiastici*, Giuffrè, Milano, 2018.
- BOSCOLO E., *Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 302-306.
- BOTTA R., *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Giappichelli, Torino, 2002.
- BOTTI A., *Questioni e ipotesi ricostruttive interpretative della gestione del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.)*, in *Gazzetta Ambiente* 2, n. 6 (1996), 179-191.
- BREDENBECK M., *Kirche als Moschee - wie geht das eigentlich aus kunsthistorischer Sicht? Gedanken zu einer notwendigen Debatte*, in A. GERHARDS - K. DE WILDT (a cura di), *Der Sakrale Ort im Wandel*, Ergon, Würzburg, 2015, 193-208.
- BRECCIA U. - COLOMBINI G. - NAVARRETTA E. - ROMBOLI R. (a cura di), *I beni comuni. Seminario congiunto della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche. Programma di diritto privato, programma di diritto pubblico e dell'economia, programma di giustizia costituzionale e diritti fondamentali. Università di Pisa, 12-13 ottobre 2012*, Pisa University Press, Pisa, 2015.
- BROCCA M., *La disciplina d'uso dei beni culturali*, in *Aedon* 9, n. 2 (2006).
- BRUGNOTTO G., *Le fondazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 27, n. 3 (2014), 352-365.
- *I beni culturali e quelli di interesse liturgico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 90-112.
- BRUNETTA G. - MORONI S. (a cura di), *La città intraprendente. Comunità contrattuali e sussidiarietà orizzontale*, Carocci, Roma, 2011.
- BUCCI A., *Brevi note sul vincolo della destinazione all'uso degli edifici di culto in Italia*, in *Caietele Institutului Catolic*, n. 2 (2009), 111-136.
- BULLEN P.A. - LOVE P.E., *The rhetoric of adaptive reuse or reality of demolition: Views from the field*, in *Cities* 27, n. 4 (2010), 215-224.
- *Factors influencing the adaptive re-use of buildings*, in *Journal of Engineering, Design and Technology* 9, n. 1 (2011), 32-46.
 - *New future for the past: a model for adaptive reuse decision-making*, in *Built Environment Project and Asset Management* 1, n. 1 (2011), 32-44.
- BUONAURO M., *Artt. 60-61-62*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006, 398-425.

- BUOSO E., *La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: una proposta interpretativa alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 22, n. 4 (2006), 471-512.
- BUZZANCA A., *La valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019.
- CABIDDU M.A., *Il quadro costituzionale*, in M.A. CABIDDU - N. GRASSO (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2007, 1-21.
- CALABRÒ M., *Art. 14 Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Testo unico dell'edilizia*, Giuffrè, Milano, 2015, 389-409.
- CALDERONI G., *I patti di collaborazione: (doppia) cornice giuridica*, in *Aedon* 19, n. 2 (2016).
- *Patti di collaborazione? Sì, ma preferibilmente (e, talvolta, necessariamente) con una seconda (e più esterna) cornice giuridica*, in P. CHIRULLI - C. IATONE (a cura di), *La città. Diritto urbano e politiche pubbliche per i beni comuni e la rigenerazione urbana*, Jovene, Napoli, 2018, 35-54.
- CALÌ V. - LEO F., *Edifici di culto: tutela dell'acquirente e responsabilità del notaio*, in *Il diritto ecclesiastico* 114, n. 1 (2003), 1383-1394.
- CALVI M., *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13, n. 2 (2000), 228-247.
- *C'è posto per una chiesa sussidiaria in parrocchia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 70-78.
- CAMASSA AUREA E., *I beni culturali d'interesse religioso: norme statali, norme pattizie e norme confessionali*, in L. MEZZETTI (a cura di), *I beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti*, CEDAM, Padova, 1995, 163-209.
- CAMASSA E., *Art. 9 (Beni culturali di interesse religioso)*, in *Le nuove leggi civili commentate* 28, n. 5/6 (2005), 1102-1115.
- *I beni culturali di interesse religioso*, in V. PIERGIGLI - A.L. MACCARI (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, Giuffrè, Milano, 2006, 307-330.
- *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Giappichelli, Torino, 2013.
- CAMERLENGO Q., *Analisi del quadro normativo-istituzionale per i distretti culturali*, in A. FRANCESCONI - G. CIOCCARELLI (a cura di), *Organizzare i distretti culturali evoluti*, Franco Angeli, Milano, 2013, 169-241.
- CAMMELLI M. (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, il Mulino, Bologna, 2007.
- *La riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art Bonus e dintorni*, in *Aedon* 17, n. 3 (2014).
- CAMPAGNANO E., *Artt. 179-191*, in F. GARELLA - M. MARIANI (a cura di), *Il codice dei contratti pubblici. Commento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, Giappichelli, Torino, 2016, 399-431.
- CANCELLERIA DELLA CURIA METROPOLITANA DI TORINO, *Guida dell'Arcidiocesi di Torino 2014*, Opera Diocesana della Preservazione della Fede - Buona Stampa, Torino, 2014.

- CANESSA N., *I trusts interni. Ammissibilità del trust e applicazioni pratiche nell'ordinamento italiano*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001.
- CANNIZZARO S., *Ambiente, paesaggio e beni culturali quali beni comuni, responsabilità delle imprese e funzione fiscale*, in R. CORDEIRO GUERRA - A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale. Prime riflessioni*, Giappichelli, Torino, 2019, 505-518.
- CANOSA J., *Giurisprudenza della Segnatura Apostolica e prassi amministrativa*, in E. BAURRA - J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2006, 99-131.
- *I diversi effetti della tutela garantita dal diritto amministrativo canonico*, in *Ius Ecclesiae* 26, n. 1 (2014), 103-111.
 - *L'impugnazione del decreto di demolizione di una chiesa parrocchiale da parte di un gruppo di fedeli*, in *Ius Ecclesiae* 33, n. 2 (2021), 635-648.
- CANU R., *Cultural heritage e nuove tecnologie. L'apertura automatizzata dei Beni Culturali Ecclesiastici*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 72, n. 2 (2018), 31-36.
- CAPANNI F. (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage*, Artemide, Roma, 2019.
- CAPPELLO L., *Beni culturali di interesse religioso come beni paesaggistici: l'elaborazione di una nuova categoria giuridica*, in AA.Vv., *Tutele parallele, norme processuali. Trattato di diritto dell'ambiente*, CEDAM, Padova, 2015, vol. III, 241-276.
- CAPUTI JAMBRENGHI V. - CAPUTI JAMBRENGHI M.T.P., *Articolo 9 Beni culturali di interesse religioso*, in A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2005, 57-59.
- CARDELLA A. - MUSUMECI M.E., *Il project financing nei beni culturali*, in T.S. MUSUMECI (a cura di), *La cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing ed altre iniziative)*, CEDAM, Padova, 2012, 96-144.
- CARDIA C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1999.
- *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, il Mulino, Bologna, 2003.
 - *La condizione giuridica*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, 9-35.
 - *La condizione giuridica degli edifici di culto*, in *Jus* 55, n. 1 (2008), 141-163.
- CARMOSINO C., *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in *Aedon* 16, n. 1 (2013).
- CARPENTIERI P., *Art. 106 Uso individuale dei beni culturali*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, Giuffrè, Milano, 2005, 463-469.
- *Artt. 107, 108 e 109*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, Giuffrè, Milano, 2005, 470-473.

- *Art. 111 Attività di valorizzazione*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, Giuffrè, Milano, 2005, 478-486.
 - *Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, Giuffrè, Milano, 2005, 487-495.
 - *Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, Giuffrè, Milano, 2005, 496-500.
 - *Art. 120 Sponsorizzazione di beni culturali e Art. 121 Accordi con le fondazioni bancarie*, in R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, Giuffrè, Milano, 2005, 541-552.
 - *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)*, in *federalismi.it* 15, n. 4 (2017), 1-29.
 - *La Convenzione di Faro sul valore del Cultural Heritage per la società. Un esame giuridico*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 37, n. 2 (2021), 274-290.
- CARRIÈRE P., *Project financing. Profili di compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano*, CEDAM, Padova, 1999.
- CARTEI G.F., *Servizi (Conferenza di)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 1999, vol. XIV, 65-76.
- CARTEI G.F. - AMANTE E., *Strumenti giuridici per la rigenerazione urbana*, in M. PASALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, 17-38.
- CASTRONOVO C., *I beni ecclesiastici dopo il nuovo Concordato*, in *Jus* 36, n. 1 (1989), 61-75.
- CASUSCELLI G., *Calamità naturali, opere pubbliche ed edifici di culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 89, n. 2 (1978), 368-381.
- *Edifici ed edilizia di culto. Problemi generali*, Giuffrè, Milano, 1979.
 - *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2009.
 - *La nuova legge regionale lombarda sull'edilizia di culto: di male in peggio*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 9, n. 14 (2015), 1-25.
- CATERINA R., *Usufrutto, uso, abitazione, superficie. Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, UTET Giuridica, Torino, 2009.
- CAVALLO PERIN R., *Il diritto al bene culturale*, in *Diritto amministrativo* 24, n. 4 (2016), 506-510.
- *Il diritto al bene culturale come libertà individuale e interesse della nazione*, in F. ASTONE (a cura di), *Patrimonio culturale modelli organizzativi e sviluppo territoriale. Atti del Convegno di Messina, 14-15 ottobre 2016*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 22-28.
- CAVANA P., *Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile dei controlli canonici nell'amministrazione degli enti ecclesiastici*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, Marcianum Press, Venezia, 2007, 273-298.

- *Gli edifici dismessi*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, 199-243.
 - *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 3, aprile 2009, 1-38.
 - *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 49-74.
 - *Lo spazio fisico della vita religiosa (luoghi di culto)*, in V. TOZZI - G. MACRÌ - M. PARISI (a cura di), *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiosa*, Giappichelli, Torino, 2010, 209-225.
 - *Chiese dismesse: una risorsa per il futuro*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 44-56.
 - *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11, n. 22 (2017), 1-27.
 - *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 13, n. 20 (2019), 19-39.
 - *Profili canonistici della riforma del terzo settore*, in *Il diritto di famiglia e delle persone* 49, n. 2 (2020), 560-574.
 - (a cura di), *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2021.
 - *Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 16, n. 18 (2022), 45-60.
- CENALMOR D. - MIRAS J., *Il Diritto della Chiesa. Corso di Diritto Canonico*, EDUSC, Roma, 2014.
- CENINI M. (a cura di), *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2019.
- CEOLIN M., *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, CEDAM, Assago, 2010.
- CHEVALIER-WATTS J., *Art and culture - Charity Law, International perspectives*, in M. CENINI (a cura di), *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2019, 3-20.
- CHIARELLI R., *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Giappichelli, Torino, 2010.
- CHIRULLI P., *Sussidiarietà e collaborazione «amministrata» nei beni comuni urbani*, in P. CHIRULLI - C. IAIONE (a cura di), *La co-città. Diritto urbano e politiche pubbliche per i beni comuni e la rigenerazione urbana*, Jovene, Napoli, 2018, 55-60.
- CHIRULLI P. - IAIONE C. (a cura di), *La co-città. Diritto urbano e politiche pubbliche per i beni comuni e la rigenerazione urbana*, Jovene, Napoli, 2018.
- CHITI E., *La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, il Mulino, Bologna, 2017, 15-40.
- CHIZZONITI A.G., *Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio: prime considerazioni di interesse ecclesiasticistico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 12, n. 2 (2004), 399-406.

- *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità e innovazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 13, n. 2 (2005), 387-398.
 - *Enti ecclesiastici e beni culturali*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, Marcanum Press, Venezia, 2007, 299-310.
 - *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, in L. DEGRASSI (a cura di), *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008, 63-104.
 - *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Libellula, Tricase, 2008.
 - *I beni culturali nell'ordinamento canonico*, in R. MAZZOLA - I. ZUANAZZI (a cura di), *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Giappichelli, Torino, 2011, vol. I, 125-154.
 - *Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Problemi e prospettive degli enti ecclesiastici anche alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Il diritto ecclesiastico* 128, n. 3-4 (2017), 437-451.
 - *Il patrimonio immobiliare della Chiesa di interesse culturale: risorsa o zavorra?*, in G. D'ANGELO (a cura di), *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Grazia Folliero*, Giappichelli, Torino, 2018, vol. I, 179-195.
- CHIZZONITI A.G.M. - GIANFREDA A., *Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina di diritto ecclesiastico italiano*, in *Aedon* 24, n. 3 (2021).
- CIERVO A., *I beni comuni*, Ediesse, Roma, 2012.
- CIPOLLETTI C., *La Commissione europea tra promozione del patrimonio culturale e tutela del mercato interno*, in R. CORDEIRO GUERRA - A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale. Prime riflessioni*, Giappichelli, Torino, 2019, 51-66.
- CLEMENTE DI SAN LUCA G. - SAVOIA R., *Elementi di diritto dei beni culturali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.
- COCOZZA G., *La decisione plurale in conferenza di servizi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.
- COGNETTI F., *Enabling spaces. Quali ponti tra istituzioni e cittadini per pratiche di governo collaborative*, in *Tracce urbane* 2, n. 3 (2018), 52-63.
- COHEN R. - COMITO V. - DAL PRATO L., *La gestione finanziaria dei progetti. Dal contract financing al project financing*, Guerini e associati, Milano, 1995.
- COLAIANNI N., *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 6, n. 21 (2012), 1-18.
- COLELLA P., *Sulla «deputatio ad cultum» di una chiesa aperta al culto pubblico*, in *Diritto e giurisprudenza* 105, n. 2-3 (1990), 473-482.
- COLLIN L. - JASPERS J., *Current and future use of parish churches in Flanders (Belgium)*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione*

integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage, Artemide, Roma, 2019, 173-180.

COLOMBO P. - SANTI G., *I beni culturali ecclesiastici in Italia*, in *Aggiornamenti sociali* 41, n. 9-10 (1990), 647-662.

CONSOLI A., *L'attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1961.

CONSORTI P., *La nuova definizione giuridica di Terzo settore*, in *Non profit* 23, n. 3 (2017), 29-46.

- *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 4 (2018), 1-18.

- *Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 13, n. 10 (2019), 1-31.

CONSORTI P. - GORI L. - ROSSI E., *Diritto del Terzo settore*, II ed., il Mulino, Bologna, 2021.

CONTARIN E., *Le chiese invisibili. Viaggio fra i casi di riduzione ad usi profani della Diocesi di Torino dal 1999 al 2018*, Tesi di laurea magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio, Relatore Prof. A. Longhi, Politecnico di Torino, a.a. 2018/2019.

COOMANS T. - GROOTSWAGERS L., *Developing a European Network for the Future of Religious Heritage*, in K. VAN BALEN - A. VANDESANDE (a cura di), *Heritage Counts*, Garant, Antwerpen, 2016, 221-228.

- *Future of Religious Heritage and the Benefits of European Cooperation*, in D. VIDAL-CASELLAS - S. AULET - N. CROUS-COSTA (a cura di), *Tourism, Pilgrimage and Intercultural Dialogue*, CABI, Wallingford, Oxfordshire, 2019, 160-173.

COPPOLA R., *Tutela del patrimonio storico e artistico*, in *Apollinaris* 60, n. 1 (1987), 163-176.

CORDEIRO GUERRA R. - PACE A. - VERRIGNI C. - VIOTTO A. (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale. Prime riflessioni*, Giappichelli, Torino, 2019.

CORIDEN J.A., *The vindication of parish rights*, in *The Jurist* 54, n. 1 (1994), 22-39.

CORSICO D., *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni tra Codice civile e Codice del Terzo settore*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale* 10, n. 2 (2021), 419-445.

CORSO G. - BROCCA M., *Articolo 106. Uso individuale di beni culturali*, in M. CAMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, il Mulino, Bologna, 2007, 421-423.

CORTE DEI CONTI. SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, *La gestione del "Fondo Edifici di Culto"*, Deliberazione 3 luglio 2017, n. 8/2017/G, consultabile sul sito http://www.rivistacorteconti.it/export/sites/rivistaweb/RepositoryPdf/2017/fascicolo_18_2017/14_CDC_gestione_edifici-di-culto.pdf.

CORTESE W., *Articolo 107. Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali*, in M. CAMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, il Mulino, Bologna, 2007, 423-425.

- COSTA P., *La città post-secolare. Il nuovo dibattito sulla secolarizzazione*, Queriniana, Brescia, 2019.
- COTTINO P. - ZEPPELELLA P., *Creatività, sfera pubblica e riuso sociale degli spazi. Forme di sussidiarietà orizzontale per la produzione di servizi non convenzionali*, in *Cittalia Paper*, n. 4 (2009), 1-64.
- COZMA I. - GIORDA M.C., *Sostituire, condividere, costruire: le parrocchie ortodosse romene nel tortuoso cammino del riconoscimento*, in *Religioni e Società* 96, n. 1 (2020), 25-32.
- CRISMANI A., *Art. 190*, in L.R. PERFETTI (a cura di), *Codice dei contratti pubblici commentato*, II ed., Wolters Kluwer, Milano, 2017, 1546-1563.
- CRISTOFARO G., *La sponsorizzazione culturale*, in G. TRUPIANO (a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali. Aspetti economici, giuridici e sociologici*, Franco Angeli, Milano, 2005, 139-163.
- CROSETTO V., *Le dirò con due parole...*, in FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO (a cura di), *Carmina Burana*, Teatro Regio, Torino, 2015, 11-14.
- CROSETTI A., *La tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi tra Stato e Chiesa: profili giuridici e problematici*, in *Diritto e processo amministrativo* 9, n. 2-3 (2015), 445-489.
- *Art. 45 Prescrizioni di tutela indiretta*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 486-503.
- CROSETTI A. - VAIANO D., *Beni culturali e paesaggistici*, V ed., Giappichelli, Torino, 2018.
- D'ALESSANDRO C.A., *La ratifica della Convenzione di Faro e il difficile inserimento del cultural heritage nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Società e diritti* 5, n. 10 (2020), 208-218.
- D'ANGELO G., *Il cinque per mille*, in A. GIANFREDA - M. ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, Libellula, Tricase, 2018, 135-176.
- *Sul significato e le implicazioni ecclesiasticistico-canonistiche del Codice del Terzo settore. Questioni problematiche e considerazioni prospettiche a partire dalle prime riflessioni della dottrina*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 26, n. 3 (2018), 655-682.
- *Declinazioni giuridiche del fine di religione e di culto. Dalla forma all'interesse*, Giappichelli, Torino, 2020.
- *Il modello partecipativo del Codice del Terzo settore e la dimensione ecclesiasticistica del principio di collaborazione. Prime note*, in *Diritto e religioni* 15, n. 2 (2020), 97-117.
- D'EMILIA A., *Per una comparazione fra le piae causae nel diritto canonico, il charitable trust nel diritto inglese e il waqf khairi nel diritto musulmano*, Estratto dagli Atti del Primo congresso di Diritto comparato, Istituto italiano di studi legislativi, Roma, 1953, vol. I, 187-230.
- D'ORSOGNA D., *Conferenza di servizi e amministrazione della complessità*, Giappichelli, Torino, 2002.
- *La conferenza di servizi: i procedimenti*, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), *La disciplina generale dell'azione amministrativa*, Jovene, Napoli, 2006, 201-250.
- DAL POZZOLO L., *Il patrimonio culturale tra memoria, lockdown e futuro*, Editrice Bibliografica, Milano, 2021.

- DALLA TORRE G., *I beni culturali ecclesiastici. Appunti per una riflessione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 1, n. 1 (1993), 109-121.
- *Dalle "chiese" agli "edifici di culto"*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, 3-8.
 - *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 16 (2018), 1-17.
 - *Lezioni di diritto vaticano*, II ed., Giappichelli, Torino, 2020.
- DALLA VEDOVA R., *I beni culturali di interesse religioso. Dal Codice Urbani alle intese Stato-Chiesa*, Editoriale Italiana, Roma, 2005.
- DAMMACCO G., *I santuari*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, 147-171.
- DANCKERS J. - JASPERS J. - STEVENS D., *The future of parish churches in Flanders, Belgium: a dialogue on municipality level*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 146-166.
- DANCKERS J. - JASPERS J. - STEVENS D. - COLLIN L., *Research on Flanders' religious heritage. A basis for an endurable future for church buildings*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage*, Artemide, Roma, 2019, 423-433.
- DANEELS F., *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiae* 10, n. 1 (1998), 111-148.
- *The reduction of a former parish church to profane use in the light of the recent jurisprudence of the Apostolic Signatura*, in M. JĘDRASZEWSKI (a cura di), *Quod iustum est et equum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio*, Arcidiocesi di Poznań, Poznań, 2013, 164-169.
- DANIEL W., *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin with English Translation*, Librairie Wilson & Lafleur, Montreal, 2011, vol. I.
- *Ministerium Iustitiae. The lex propria and more recent contentious administrative jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, Librairie Wilson & Lafleur, Montreal, 2021, vol. II.
- DE BERNARDIS L.M., *Destinazione al culto di edifici sacri e trasferimento degli oneri di culto*, in AA.Vv., *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo. Diritto canonico. Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1963, vol. I, t. I, 321-327.
- DE CARIA F. - TAVERNA D., *Luci d'arte a Pianezza. La pieve di San Pietro*, Pianezza, 1994.
- DE CARLI P., *Ripercussioni legislative del principio di sussidiarietà orizzontale*, in *Amministrazione* 34, n. 2 (2004), 275-286.
- DE LUCA L.C., *La ri-generazione urbana come laboratorio di cittadinanza attiva*, in M. PAS-SALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, 309-323.
- DE LUCIA G., *La conoscenza storica per la valutazione delle vulnerabilità del patrimonio culturale ecclesiastico: un approccio sistemico per strategie di valorizzazione e rigenerazione*, in *Bollettino del Centro Calza Bini* 19, n. 1 (2019), 75-88.

- (a cura di), *Patrimonio culturale e rischio. Storia, analisi e prevenzione per un patrimonio resiliente*, CittàStudi, Milano, 2023.
- DE MARCO A. (a cura di), *Sul recupero degli edifici di culto dismessi*, CUES, Fisciano, 2006.
- *Le chiese alla luce del diritto canonico*, in ID. (a cura di), *Sul recupero degli edifici di culto dismessi*, CUES, Fisciano, 2006, 29-37.
- *Sul significato di "uso profano non indecoroso"*, in ID. (a cura di), *Sul recupero degli edifici di culto dismessi*, CUES, Fisciano, 2006, 9-28.
- DE NICTOLIS R., *Il baratto amministrativo (o partenariato sociale)*, in P. CHIRULLI - C. IAIONE (a cura di), *La co-città. Diritto urbano e politiche pubbliche per i beni comuni e la rigenerazione urbana*, Jovene, Napoli, 2018, 61-81.
- DE PAOLIS V., *I beni temporali della Chiesa*, II ed., EDB, Bologna, 2011.
- DECIMO L., *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Diritto e religioni* 11, n. 1 (2016), 153-165.
- *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021.
- *Edifici di culto e imposte reali: l'effettiva destinazione libera dal peso fiscale*, in *Diritto e religioni* 17, n. 2 (2022), 607-626.
- DEGRASSI L., *Patrimonio culturale e identità europea*, in M. MALO - F. MORANDI (a cura di), *Declinazioni di patrimonio culturale*, il Mulino, Bologna, 2021, 45-64.
- DEL NOCE A., *L'epoca della secolarizzazione*, Aragno, Torino, 2015.
- DEL POZZO M., *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, EDUSC, Roma, 2013.
- DELL'AGNESE C., *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, in *Il diritto ecclesiastico* 101, n. 2 (1990), 192-201.
- DI CAPUA V., *La Convenzione di Faro. Verso la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune*, in *Aedon* 24, n. 3 (2021).
- DI COSTANZO L., *Il trust e le sue applicazioni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014.
- *Il trust nel diritto italiano*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022.
- DI IORIO T., *Il Fondo Edifici di Culto. Tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 15, n. 5 (2021), 1-18.
- DI LANDRO A.C., *L'art. 2645 ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione*, in *Rivista del Notariato* 63, n. 3 (2009), 583-619.
- *Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse*, in *Trusts e attività fiduciarie* 12, n. 5 (2011), 488-498.
- DI LASCIO F. - GIGLIONI F. (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, il Mulino, Bologna, 2017.
- DI MARCANTONIO V., *L'Art Bonus: presupposti applicativi attuali e potenziali, efficacia e criticità*, in R. CORDEIRO GUERRA - A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale. Prime riflessioni*, Giappichelli, Torino, 2019, 189-197.
- DI SAPIO A., *Le parole delle fondazioni di partecipazione*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2493-2501.

- DIMODUGNO D., *Il riuso degli edifici di culto: Casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 115-132.
- *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11, n. 23 (2017), 1-32.
 - *I beni culturali ecclesiali dal Codice del 1917 al Pontificio Consiglio della Cultura*, in O. NIGLIO - M. DE DONÀ (a cura di), *Arte, diritto e storia. La valorizzazione del patrimonio culturale*, Aracne, Canterano, 2018, 223-245.
 - *Attualità del riuso degli edifici di culto: il caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 27, n. 2 (2019), 375-396.
 - *Monasteri dismessi: proposte per una soluzione giuridica*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 12, n. 6 (2021), 136-161.
 - *Un caso emblematico di discriminazione per motivi religiosi: la chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo tra esigenze cultuali e culturali*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 153, n. 2 (2021), 515-545.
 - *Dal capitolo monastico a forme di gestione partecipata per la rigenerazione del patrimonio culturale delle comunità di vita consacrata*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 62, n. 1 (2022), 257-282.
 - *Ecclesiastical properties as common goods. A challenge for the cultural, social and economic development of local communities*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 16, n. 12 (2022), 11-37.
- DINISI A., *Sillabario della Rigenerazione - voce Dismissione*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, 328.
- *Sillabario della Rigenerazione - voce Riuso*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, 335.
- DIOTALLEVI L., *L'ordine imperfetto. Modernizzazione, Stato, secolarizzazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014.
- *Letture sociologica e pastorale del fenomeno della dismissione di chiese*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical heritage*, Artemide, Roma, 2019, 35-48.
 - *Secolarizzazione, religione, chiese dismesse. Una ricognizione sociologica*, in *Religioni e Società* 96, n. 1 (2020), 15-24.
- DOUGLAS J., *Building Adaptation*, Spon Press, London-New York, 2011.
- DUNN B., *The Merger of Parishes and the Closure of Churches. Lessons Learned from a Bishop's Perspective*, in *Studia canonica* 51, n. 2 (2017), 471-496.
- DURET P., *L'amministrazione della società e l'emersione del principio della sussidiarietà sociale*, in *Amministrare* 48, n. 2 (2018), 219-233.
- ELEFANTE C., *Il valore interpretativo della libertà religiosa: destinazione al culto e sottoposizione del bene a procedura esecutiva in una significativa pronuncia del giudice salernitano*, in *Diritto e religioni* 7, n. 2 (2012), 633-646.

- ERRÁZURIZ MACKENNA C.J., *Corso fondamentale sul diritto della Chiesa. 2: I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa. I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano, 2017.
- ESTRELLA FARIA J.A., *The international protection of religious cultural property*, in *Uniform Law Review* 20, n. 4 (2015), 594-609.
- FALASCA R.M., *Sull'art. 23 del Trattato Lateranense. Il vincolo di destinazione degli edifici di culto cattolico*, in *Giustizia civile* 29, n. 1 (1979), 1977-1982.
- FABBIANI E., *Finanziamenti a istituzioni religiose. Brevi appunti in materia di ponderazione di credito e garanzie ipotecarie su edifici di culto*, 28 agosto 2019, consultabile sul sito <https://www.tidona.com/brevi-appunti-in-materia-di-ponderazione-di-credito-e-garanzie-su-edifici-di-culto/>.
- FALCHI F., *Il Fondo Edifici di Culto*, in I. BOLGIANI (a cura di), *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio (1985-2005)*, il Mulino, Bologna, 2007, 135-177.
- FANIZZA A., *Articoli 111-112*, in A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2005, 280-285.
- *Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2005, 285-286.
 - *Articolo 120 Sponsorizzazione di beni culturali*, in A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2005, 305-309.
- FAUCEGLIA D., *Le fondazioni partecipate e contratti plurilaterali*, in *Jus civile* 7, n. 2 (2022), 465-510.
- FEDELE P., *In tema di «dicatio ad cultum publicum»*, in *Giurisprudenza italiana* 100, n. 1 (1948), 171-186.
- *Ancora in tema di «deputatio ad cultum publicum»*, in *Giurisprudenza italiana* 101, n. 1 (1949), 753-756.
- FELICIANI G., *I beni culturali ecclesiastici tra Stato e Regioni*, in *Le Regioni* 9, n. 2 (1981), 338-348.
- *I beni culturali nel nuovo codice di diritto canonico*, in W. SCHULZ - G. FELICIANI (a cura di), *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano-Roma, 1986, 249-259.
 - (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, il Mulino, Bologna, 1995.
 - *I beni culturali ecclesiastici. Dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense alla recente Intesa*, in *Vita e pensiero* 84, n. 7-9 (1997), 493-507.
 - *Principio di sussidiarietà e organizzazioni non profit nella dottrina sociale della Chiesa*, in G. VITTADINI (a cura di), *Il non profit dimezzato*, ETAS libri, Milano, 1997, 47-60.
 - *La disciplina canonica dei santuari*, in *Aedon* 6, n. 3 (2003).
 - *Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive*, in *Il diritto ecclesiastico* 117, n. 1 (2006), 5-17.

- *Le intese regionali. b) profili canonistici*, in M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, Marcianum Press, Venezia, 2007, 137-149.
 - *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, 255-269.
 - *La questione del ticket d'accesso alle chiese*, in *Aedon* 13, n. 3 (2010).
 - *Chiesa e beni culturali: nuove prospettive della legislazione canonica*, in ID., *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, 229-243.
 - *I beni culturali ecclesiastici nell'Accordo Italia-Santa Sede del 1984 e nelle sue norme di attuazione*, in ID., *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, 245-266.
 - *I santuari cristiani*, in ID., *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, 279-294.
 - *La nozione di bene culturale nell'ordinamento canonico*, in ID., *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, 267-278.
- FERRANTE M., *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, Giuffrè, Milano, 2008.
- *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2019.
- FERRARESE P., *Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali*, Cafoscarina, Venezia, 2016.
- FERRARI DA PASSANO P., *I beni culturali ecclesiastici*, in *La civiltà cattolica* 3434 (17 luglio 1993), 116-128.
- FERRETTI A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Simone, Napoli, 2019.
- FICI A. (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
- FIDELBO E., *Strumenti giuridici di valorizzazione del rapporto tra patrimonio culturale e territorio: il caso dei patti di collaborazione tra amministrazioni locali e cittadini*, in *Aedon* 21, n. 3 (2018).
- FIDONE G., *Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle forme di gestione*, in *Aedon* 15, n. 1-2 (2012).
- *Proprietà pubblica e beni comuni*, ETS, Pisa, 2017.
- FILIOS L., *Il culto dismesso*, in *Jesus* 43, n. 4 (aprile 2021), 28-35.
- FINI M., *Bologna sacra. Tutte le chiese in due millenni di storia*, Pedragon, Bologna, 2007.
- FINOCCHIARO F., *I beni d'interesse religioso nell'ordinamento italiano*, CEDAM, Padova, 1969.
- *I beni culturali d'interesse religioso: tra formalismo giuridico e sistema delle fonti*, in *Il diritto ecclesiastico* 105, n. 1 (1994), 427-445.
 - *Appunti sulla natura giuridica e sul patrimonio del Fondo Edifici di Culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 1 (1997), 297-306.
 - *Diritto ecclesiastico*, X ed., aggiornamento a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2009.
- FIORITTO A., *Come pianificare la rigenerazione urbana*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, 39-60.

- FLICK G.M., *Un contributo essenziale al dialogo tra cultura e fede: il patrimonio artistico e ambientale nell'art. 9 della costituzione*, in O. NIGLIO con C. VISENTIN (a cura di), *Conoscere, conservare, valorizzare il patrimonio culturale religioso*, Aracne, Canterano, 2017, vol. I, 71-76.
- FLORIS P., *Apertura e destinazione al culto*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, 57-77.
- *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 3 (2018), 1-22.
- FOLLO F., *Lo stato dell'arte del Patrimonio Culturale Mondiale dell'UNESCO. Spunti di riflessione con particolare riferimento ai siti culturali di interesse religioso*, in O. NIGLIO con C. VISENTIN (a cura di), *Conoscere, conservare, valorizzare il patrimonio culturale religioso*, Aracne, Canterano, 2017, vol. I, 61-69.
- FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), *Il finanziamento del terzo settore*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.
- FONDAZIONE ITALIANA PER IL NOTARIATO (a cura di), *Fondazioni di partecipazione. Atti del convegno tenutosi a Firenze, 25 novembre 2006*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007.
- FORGIONE I., *Quali regole per la rigenerazione sostenibile*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, 173-194.
- *Le norme edilizie della rigenerazione urbana tra esigenze di semplificazione, sostenibilità ambientale e rilancio dell'economia*, in *P.A. Persona e Amministrazione* 3, n. 1 (2019), 444-451.
 - *La discrezionalità nella concessione in uso dei beni culturali: il bilanciamento tra esigenze di tutela, valorizzazione e interessi economici nell'uso strumentale e precario*, in *Osservatorio Giuridico sulla Tutela del Patrimonio Culturale*, marzo 2021, consultabile sul sito <https://www.ogipac.com/papers-in-diritto-dei-beni-cultural>, 1-12.
- FORTE P., *La conferenza di servizi*, CEDAM, Padova, 2000.
- FRANCESCHI F., *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 8, n. 33 (2014), 1-51.
- *Manuale di diritto ecclesiastico. Analisi di principi generali, istituti e problematiche dottrinali e giurisprudenziali*, Neldiritto, Molfetta, 2019.
- FRANCHI SCARSELLI G., *La gestione dei servizi culturali tramite fondazione*, in *Aedon* 5, n. 1 (2002).
- FRANCESCONI A. - CIOCCARELLI G. (a cura di), *Organizzare i distretti culturali evoluti*, Franco Angeli, Milano, 2013.
- FRATI A., *L'ufficio diocesano per i beni culturali. Profili storico-normativi, competenze e problematiche attuali*, Marcianum Press, Venezia, 2015.
- FRIGO M., *Beni culturali e diritto dell'Unione europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 4, novembre 2010, 1-17.
- FUCCILLO A., *I beni immobili culturali ecclesiastici tra principi costituzionali e neo dirigismo statale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 3, marzo 2009, 1-17.
- *Gli enti religiosi nel «terzo settore» tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 26, n. 2 (2018), 341-365.

- FUCCILLO A. - DECIMO L. (a cura di), *Gli enti religiosi. Tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.
- FUCCILLO A. - SANTORO R. - DECIMO L., *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019.
- FUMAGALLI MERAVIGLIA M., *La valorizzazione del patrimonio culturale nel diritto internazionale*, in L. DEGRASSI (a cura di), *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008, 23-61.
- FURLAN E., *Il permesso di costruire in deroga (artt. 14 tued e 5 d.l. 70 del 2011)*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 30, n. 3-4 (2014), 549-587.
- FUSARO A., *Organi delle fondazioni di partecipazione*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2521-2525.
- GABETTI R. - MARENGO A. (a cura di), *Arte e Liturgia. Interventi nella Diocesi di Torino 1967-1998*, Quaderni dell'Ufficio Liturgico Diocesano, n. 18, Arcidiocesi di Torino, Torino, 1998.
- GADDO I. - TORTAROLO E., *Secolarizzazione e modernità. Un quadro storico*, Carocci, Roma, 2017.
- GARELLI F., *Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell'Italia incerta di Dio*, il Mulino, Bologna, 2020.
- GARZIA G., *Il vincolo storico-artistico indiretto tra attività di accertamento e ponderazione degli interessi coinvolti*, in *Aedon* 5, n. 3 (2002).
- GATT L., *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
- GAZZONI F., *Osservazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, in *Giustizia civile* 56, n. 3 (2006), 165-186.
- *La trascrizione degli atti e delle sentenze. Trattato della trascrizione*, diretto da E. Gabrielli e F. Gazzoni, UTET Giuridica, Assago, 2012, vol. I, t. II.
- GENGA N. - PROSPERO M. - TEODORO G. (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Giappichelli, Torino, 2014.
- GENTILI A., *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, in *Rivista di diritto privato* 15, n. 1 (2010), 49-75.
- GEREMEK B., voce "Chiesa", in *Enciclopedia*, Einaudi, Torino, 1977, vol. II, 1087-1140.
- GERHARDS A., *Dialogo interculturale attraverso i beni culturali*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical heritage*, Artemide, Roma, 2019, 133-140.
- GERHARDS A. - DE WILDT K. (a cura di), *Der sakrale Ort im Wandel*, Würzburg, Ergon Verlag, 2015.
- GHERRI P., *Pie volontà e pie Fondazioni: uno sguardo ad una prassi di Curia spesso disattesa*, in *Periodica de re canonica* 105, n. 4 (2016), 593-620, e 106, n. 1 (2017), 1-27.
- GIACCHI O., *La condizione giuridica degli edifici di culto nel diritto italiano*, in *Foro della Lombardia* 9 (1939), 21-34.
- GIACOBBI A. - MONTAN A., *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1992, vol. III, 317-345.

- GIACOMAZZO G.R., *Sul pubblico uso degli edifici di culto di proprietà privata: premesse ed effetti*, in *Il diritto ecclesiastico* 68, n. 2 (1957), 225-235.
- *Art. 831, comma 2 c.c.: rinvio o presupposto?*, in *Il diritto ecclesiastico* 69, n. 1 (1958), 338-340.
- GIANFREDA A. - ABU SALEM M. (a cura di), *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, Libellula, Tricase, 2018.
- GIANNI A., *Beni culturali religiosi e nuovo concordato*, in *Aggiornamenti sociali* 38, n. 12 (1987), 753-766.
- GIANNINI M.S., *I beni culturali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 26, n. 1 (1976), 3-38.
- GIGLIONI F., *La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la funzione di gestione del territorio*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, il Mulino, Bologna, 2017, 209-239.
- GIGLIOTTI F., *Trust interno e atto di destinazione*, in *Giustizia civile* 66, n. 4 (2016), 743-770.
- GILLI L., *Finanza di progetto e beni culturali*, in G.F. FERRARI - F. FRACCHIA (a cura di), *Project financing e opere pubbliche. Problemi e prospettive alla luce delle recenti riforme*, Egea, Milano, 2004, 135-146.
- GIORDA M.C. - LONGHI A., *Religioni e spazi ibridi nella città contemporanea: profili di metodo e di storiografia*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 73, n. 2 (2019), 108-116.
- GIOVANNINI A., *Il contratto di disponibilità, la sussidiarietà, il baratto amministrativo e la cessione di immobili (artt. 188-191)*, in M. CLARICH (a cura di), *Commentario al codice dei contratti pubblici*, Giappichelli, Torino, 2019, 1257-1320.
- GIOVETTI G., *Il regime giuridico italiano dei beni culturali ecclesiastici*, in *Il diritto ecclesiastico* 102, n. 1 (1991), 512-515.
- *Rassegna delle recenti intese regionali in tema di beni culturali di interesse religioso*, in *Il diritto ecclesiastico* 116, n. 1 (2005), 737-752.
- GISMONDI P., *Le limitazioni alle facoltà di godimento del privato proprietario degli edifici destinati al culto cattolico*, in *Il foro italiano* 75 (1952), 605-612.
- GIUSTI A., *La rigenerazione urbana. Temi, questioni e approcci nell'urbanistica di nuova generazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
- *I patti di collaborazione come esercizio consensuale di attività amministrativa non autoritativa*, in R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO - A. QUARTA (a cura di), *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive. Atti del convegno di Torino, 27-28 febbraio 2019*, Università degli Studi di Torino, Torino, 2020, 19-38.
- GOLINELLI C.M., *Cultura, impresa e territorio. La valorizzazione del patrimonio culturale. Verso la definizione di un modello di governance*, Giuffrè, Milano, 2008.
- GRANATO G. - PICILLI R., *L'instimabile valore. Marketing e fundraising per il patrimonio culturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019.
- GRAZIADEI M., *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Università degli Studi di Trento, Trento, 1996.

- *Le fondazioni di partecipazione nel prisma della comparazione*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2502-2507.
- GRAZIAN F., *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 18-36.
- GUALDANI A., *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, in *Aedon* 23, n. 3 (2020).
- GULLO A., *Soppressione di parrocchia: uno tsunami proveniente dagli Stati Uniti*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, vol. I, 55-89.
- GULLO C., *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 2 (1997), 7-11.
- GULLO N., *Art. 9 Beni culturali di interesse religioso*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 87-127.
- GUZZO L.M., *Gli edifici destinati al culto cattolico tra disciplina normativa e nuove esigenze*, in A. FUCCILLO (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 507-528.
- HARDIN G.J., *The tragedy of commons*, in *Science* 162, n. 3859 (1968), 1243-1248.
- HERMAN S., *Utilitas Ecclesiae: The Canonical Conception of the Trust*, in *Tulane Law Review* 70, n. 6 (1996), 2239-2278.
- HULS M.E., *Adaptive reuse of churches: a bibliography of recent periodical literature*, Vance bibliographies, Monticello, Iowa, 1986, 1-6.
- IAIONE C., *La collaborazione civica per l'amministrazione, la governance e l'economia dei beni comuni*, in G. ARENA - C. IAIONE (a cura di), *L'età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni comuni*, Carocci - Forum terzo settore - Laboratorio per la sussidiarietà, Roma, 2015, 31-62.
- IMPERATORI G., *Il project financing: una tecnica, una cultura, una politica*, Il Sole 24 Ore, Milano, 1995.
- INGOGLIA A., *Welfare migration ed enti religiosi*, in *JusOnline* 3, n. 3 (2017), 225-238.
- INTERGUGLIELMI A., *Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici*, in P. CLEMENTI - L. SIMONELLI (a cura di), *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, Giuffrè, Milano, 2015, 111-133.
- *Amministrare la parrocchia oggi in Italia. Manuale teorico-pratico per parroci, componenti del consiglio parrocchiale affari economici, sacerdoti e uffici di curia corredato da schemi ed esempi pratici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018.
- INVERNIZZI R., *Artt. 60-62*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 601-636.
- JEMOLO A.C., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1975.
- LA LOGGIA G., *I beni culturali e di interesse religioso: le prospettive a seguito della riforma federale dello Stato*, in *federalismi.it* 2, n. 3 (2004), 1-8.
- LACROCE L., *I beni culturali d'interesse religioso e l'intesa sull'art. 12 dell'Accordo del 1984*, in *Il diritto ecclesiastico* 109, n. 1 (1998), 483-537.
- LAMACCHIA L., *I beni culturali di interesse religioso alla luce dell'Intesa 26 gennaio 2005*, in *Notariato* 13, n. 4 (2007), 441-452.

- LATHAM D., *Creative Re-use of Buildings*, Donhead, Shaftesbury, 2000, voll. I-II.
- LATROFA N.D., *Dal trust charitable al trust ente del Terzo settore*, in *Trusts e attività fiduciarie* 21, n. 1 (2020), 27-38.
- LAUDONIO A., *Fondazioni di partecipazione: fase estintiva ed operazioni straordinarie*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2534-2548.
- LEONARD C., *History of National Trust for England and Wales: from its foundation to present days*, in M. CENINI (a cura di), *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2019, 21-34.
- LEONE G. - TARASCO A.L. (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006.
- LEZIROLI G., *In tema di edifici di culto (osservazioni preliminari)*, in *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica. Atti del 2° Convegno nazionale di diritto ecclesiastico. Siena, 27-29 novembre 1980*, Giuffrè, Milano, 1981, 381-411.
- *Problemi di «destinazione» in materia ecclesiasticistica*, in *Il diritto ecclesiastico* 94, n. 1 (1983), 433-456.
 - *Edifici di culto cattolico*, in *Il diritto ecclesiastico* 105, n. 1 (1994), 859-907.
- LICASTRO A., *Sulla questione della pignorabilità degli edifici di culto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 13, n. 31 (2019), 71-101.
- *Gli enti religiosi tra diritto comune e diritto speciale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 16, n. 1 (2022), 82-106.
- LO FARO A. - MICELI A., *Sustainable Strategies for the Adaptive Reuse of Religious Heritage: A Social Opportunity*, in *Buildings* 9, n. 10 (2019), 1-16.
- LOHSE E., *Restricting the right of the faithful to enter a church for divine worship: law and jurisprudence*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2016.
- *Brief note on the Contentious-Administrative Process and the Jurisprudence on the Status and Use of Churches*, in *The Jurist* 77, n. 1 (2021), 217-223.
- LOMBARDI O., *Il caso Ercolano e la sponsorizzazione dei beni culturali: profili fiscali*, in R. CORDEIRO GUERRA - A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale. Prime riflessioni*, Giappichelli, Torino, 2019, 323-340.
- LOMBARDI R., *Personalità e soggettività giuridica degli enti alla luce della Riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2020.
- LOMBARDI S., *Diritto dei beni culturali*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2021.
- LOMONACO C., *La licenza della Santa Sede per l'alienazione di un bene culturale di proprietà di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, in *Ex lege* 15, n. 2 (2013), 103-108.
- LONGHI A., *Il ruolo contemporaneo delle chiese storiche, tra processi di appropriazione, patrimonializzazione e abbandono*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 30-43.
- *Beni culturali della Chiesa e vita ecclesiale negli anni del Concilio Vaticano II*, in A. LONGHI - E. ROMEO (a cura di), *Patrimonio e tutela in Italia. A cinquant'anni dall'istituzione della Commissione Franceschini (1964-2014)*, Ermes, Ariccia, 2017, 111-132.
 - *Storie di architettura ecclesiale e processi di patrimonializzazione: valori, resilienza, adattività, riuso*, in *Bollettino del Centro Calza Bini* 19, n. 1 (2019), 9-26.

- *Chiese abbandonate, invisibili, resilienti: storie di architetture ecclesiali, tra conoscenza e rigenerazione*, in *Religioni e Società* 96, n. 1 (2020), 33-40.
 - *Competenze e partecipazione per progetti ecclesiali: la sperimentazione e i metodi del CLI/LAB*, in J. BENEDETTI (a cura di), *Comunità e progettazione. Atti della Giornata Nazionale "Comunità e progettazione. Dai Progetti pilota alla Progettazione pastorale" organizzata dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana - Viareggio, 17-18 giugno 2019*, Gangemi, Roma, 2021, 137-150.
 - *Calling 'Values' by 'Name': Historical Analysis and Critical Discernment for the Interpretation and Regeneration of Underused Religious Heritage*, in O. NIGLIO (a cura di), *Regenerating Cultural Religious Heritage. Intercultural Dialogue on Places of Religion and Rituals*, Springer Nature, London, 2022, 9-25.
- LONGHI A. - DE LUCIA G., *Patrimonio culturale ecclesiastico, rischio e prevenzione. Analisi e politiche territoriali per un approccio multiscalare al rischio sismico*, Politecnico di Torino, Torino, 2019.
- LONGHI A. - DE LUCIA G. - S. STERKEN S. - DE WILDT K. - ESPOSITO D., *Decommissioning and reusing churches: issues and research perspectives*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui? Dimissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical heritage*, Artemide, Roma, 2019, 291-307.
- LONGHITANO A., *Il sacro nel Codice di Diritto Canonico*, in *Ius Ecclesiae* 6, n. 2 (1994), 709-730.
- *Execración*, in J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, vol. III, 841-843.
- LONGO A., *Profili tributari del trust per la gestione, la valorizzazione e il trasferimento di patrimoni artistici e culturali*, in M. CENINI (a cura di), *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2019, 239-299.
- LOPRESTI G., *Il diritto dei beni culturali d'interesse religioso. Storia e legislazione*, Edizioni Saletta dell'Uva, Caserta, 2014.
- LOSANNO A., *La disciplina regionale e locale dei beni culturali di interesse religioso. La tutela partecipata e le varie forme di collaborazione*, in *Diritto e religioni* 5, n. 2 (2010), 177-245.
- LUCARELLI A., *La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2013.
- *Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica*, in *Costituzionalismo.it* 12, n. 3 (2014), 1-40.
 - *Beni comuni e funzione sociale della proprietà. Il ruolo del Comune*, in L. SACCONI - S. OTTONE (a cura di), *Beni comuni e cooperazione*, il Mulino, Bologna, 2015, 111-122.
- LUPOI M., *Trusts*, Giuffrè, Milano, 2001.
- *I trust nel diritto civile. I diritti reali*, vol. II: *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, UTET, Torino, 2004.
 - *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Rivista del notariato* 60, n. 2 (2006), 467-475.

- *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, CEDAM, Padova, 2008.
 - *Trust and confidence*, in *The Law Quarterly Review* 125 (2009), 253-287.
 - *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Wolters Kluwer - CEDAM, Assago-Padova, 2016.
 - *Atti istitutivi di trust*, Giuffrè, Milano, 2017.
- MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, Giappichelli, Torino, 2021.
- MACALLI M., *Gestione dei beni culturali e trust*, EDUCatt, Milano, 2014.
- MACDONALD G., *Sussidiarietà orizzontale. Cittadini attivi nella cura dei beni comuni*, Aracne, Canterano, 2018.
- MADONNA M. (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, Marcianum Press, Venezia, 2007.
- MAFFETTONE A., *Articolo 20 Interventi vietati*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006, 221-229.
- MALECHA P., *La riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, in *JusOnline* 4, n. 3 (2018), 173-198.
- *Riduzione a uso profano delle chiese e sfide attuali*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage*, Artemide, Roma, 2019, 49-58.
 - *Riduzione di una chiesa a uso profano non sordido (can. 1222) e perdita della dedizione (can. 1212). Distinzioni e analogie*, in L. SABBARESE (a cura di), *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del cardinale Velasio De Paolis*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2020, vol II, 297-313.
- MANENTI C., *La chiesa e i luoghi dell'inutile nella città contemporanea*, in *Religioni e Società* 96, n. 1 (2020), 41-48.
- MANFREDI G., *Le sponsorizzazioni dei beni culturali e il mercato*, in *Aedon* 17, n. 1 (2014).
- *Il riparto delle competenze in tema di beni culturali e la leale collaborazione*, in *Le istituzioni del federalismo* 38, n. 3 (2017), 791-809.
 - *Rigenerazione urbana e beni culturali*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, il Mulino, Bologna, 2017, 279-297
 - *Il riuso dei beni culturali di interesse religioso*, in *Urbanistica e appalti* 26, n. 5 (2022), 589-595.
- MANFREDI M., *In tema di passaggio per l'accesso ad un edificio di culto di proprietà privata*, in *Il diritto ecclesiastico* 69, n. 1 (1958), 447-477.
- MANGANO S., *I territori culturali in Italia. Geografia e valorizzazione turistica*, Carocci, Roma, 2018.
- MANTINEO A., *La legislazione sull'edilizia di culto alla prova della giurisprudenza (nella Regione Calabria e altrove)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 13, n. 3 (2005), 675-705.
- *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 27 (2018), 1-34.

- MARANO V., *La proprietà*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, 37-56.
- *Regime proprietario e limiti di utilizzazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 93-106.
 - *Art. 831*, in A. JANNARELLI - F. MACARIO (a cura di), *Della proprietà. Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, UTET Giuridica, Torino, 2012, vol. I, 262-288.
- MARASÀ G., *Imprese sociali, altri enti del Terzo settore, società benefit*, Giappichelli, Torino, 2019.
- MARCELLI V.M., *Lente del terzo settore e l'esercizio di attività d'impresa*, in A. FICI (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 123-154.
- MARCHEI N., *Sentimento religioso e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Giuffrè, Milano, 2006.
- *La legge della Regione Lombardia sull'edilizia di culto alla prova della giurisprudenza amministrativa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 8, n. 12 (2014), 1-16.
 - *Il diritto al tempio. Dai vincoli urbanistici alla prevenzione securitaria. Un percorso giurisprudenziale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
 - *La Corte costituzionale sugli edifici di culto tra limiti alla libertà religiosa e interventi positivi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 14, n. 5 (2020), 64-80.
- MARCHETTI C., *La costituzione di trust a tutela del patrimonio culturale privato: problematiche e soluzioni applicative*, in M. CENINI (a cura di), *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2019, 225-238.
- MARELLA M.R. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Ombre corte, Verona, 2012.
- MARGIOTTA BROGLIO F., *Articolo 9. Beni culturali di interesse religioso*, in M. CAMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, il Mulino, Bologna, 2007, 84-93.
- MARGIOTTA BROGLIO F., *La tutela dei beni culturali di interesse religioso nel diritto internazionale*, in M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, Marcianum Press, Venezia, 2007, 169-181.
- MARI G., *Art. 170 Uso illecito*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 1480-1484.
- *Concessione di valorizzazione e finanza di progetto: il difficile equilibrio tra conservazione, valorizzazione culturale e valorizzazione economica*, in *Aedon* 22, n. 2 (2019).
- MARINI F.S. - PIROZZI L., *Il regime della prelazione storico-artistica nel codice dei beni culturali e del paesaggio*, in V. PIERGIGLI - A.L. MACCARI (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, Giuffrè, Milano, 2006, 267-286.
- MARINI S. - ROVERSI MONACO R., *Le chiese chiuse di Venezia. Mappatura, progetti e criteri di riuso di una costellazione di edifici a fondamento di una nuova idea di città*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 8, n. 11 (2017), 358-369.
- MARINI S. - ROVERSI MONACO R. - MONACI E., *Guida alle chiese "chiuse" di Venezia*, Libria, Melfi, 2020.

- MARTENS K., *Brief note regarding the reconfiguration of parishes and the relegation of churches to profane use*, in *The Jurist* 73, n. 2 (2013), 626-643.
- *Commento/Note - Decretum n. 46612/12 CA*, in *Monitor ecclesiasticus* 129 (2014), 241-244.
- MARZARO P., *Gli edifici di culto di proprietà privata. Condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, Libellula, Tricase, 2017.
- MATERNINI ZOTTA M.F., *Amministrazione pubblica e beni ecclesiastici. L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico negli accordi di Villa Madama*, Giappichelli, Torino, 1998.
- MATTALIA M., *Il contratto di sponsorizzazione*, in T.S. MUSUMECI (a cura di), *La cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing ed altre iniziative)*, CEDAM, Padova, 2012, 53-93.
- MATTEI U., *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari, 2011.
- *I beni comuni e le comunità locali. Dai lavori della commissione Rodotà ai percorsi di rigenerazione urbana*, in R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, Cedid, Torino, 2020, 15-22.
- MATTIONI A., *Cultura e persona nella Costituzione*, in L. DEGRASSI (a cura di), *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008, 1-21.
- MAURO T., *Beni culturali d'interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Archiva Ecclesiae* 28-29 (1985-1986), 37-72.
- MAZZONI G. (a cura di), *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021.
- MAZZULLO A., *Il nuovo Codice del Terzo Settore. Profili civilistici e tributari (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)*, Giappichelli, Torino, 2017.
- MELIS S. - VERTONE D., *L'applicazione di criteri per un'ipotesi di riuso adattivo del patrimonio religioso dismesso*, Tesi di laurea magistrale in Architettura Costruzione Città, Relatore Prof.ssa I.M. Lami, Politecnico di Torino, a.a. 2017/2018.
- MERUSI F., *Art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Artt. 1-12. Principi fondamentali. Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1975, vol. I, 434-460.
- *Beni culturali, esigenze religiose e art. 9 della Costituzione*, in G. FELICIANI (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, il Mulino, Bologna, 1995, 21-28.
- METZ CUMMINGS A. - HEHENBERGER L., *Strategie per le fondazioni: quando, come e perché usare la venture philanthropy*, Fondazione CRT, Torino, 2010.
- MEUCCI S., *La destinazione tra atto e rimedi*, in G. VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust (Art. 2645-ter del codice civile)*, CEDAM, Padova, 2008, 219-265.
- *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Giuffrè, Milano, 2009.
- MICCICHÈ C., *Beni comuni. Risorse per lo sviluppo sostenibile*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
- MICHIARA P., *La finanza di progetto nei beni culturali*, in *Aedon* 11, n. 1 (2008).
- *I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L'esperienza del Comune di Bologna*, in *Aedon* 19, n. 2 (2016).

- MIGLIETTA L., *Redundant churches: a toolkit for a strategy of reuse*, Tesi di laurea magistrale in Architecture for Sustainable Design, Relatori Prof. M. Robiglio, Prof. A. Longhi, Prof.ssa L. Galluzzo, Arch. L. Baima, Politecnico di Torino, a.a. 2019/2020.
- MIGLIETTA A. - QUAGLIA G., *I nuovi orizzonti della filantropia. La Venture Philanthropy*, Cittadella, Assisi, 2014.
- MILANI D., *Il patrimonio stabile*, in A. GIANFREDA - M. ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, Libellula, Tricase, 2018, 223-242.
- MILLEFIORI N.E., *L'art. 23-ter del testo unico dell'edilizia ed il problematico raccordo sistematico della nuova – rectius: ulteriore – disciplina statale del mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante nell'ordinamento di settore*, in *Rivista giuridica dell'edilizia* 63, n. 2 (2020), 173-190.
- MIÑAMBRES J., *Fondazioni pie e figure affini*, in *Ius Ecclesiae* 21, n. 2 (2009), 333-346.
- MIÑAMBRES J. - SCHOUPPE J.-P., *Diritto patrimoniale canonico*, EDUSC, Roma, 2022.
- MINELLI C. (a cura di), *L'edilizia di culto. Profili giuridici. Atti del convegno di studi. Università cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22-23 giugno 1994*, Vita e Pensiero, Milano, 1995.
- *La rilevanza giuridica della 'Deputatio ad cultum' (art. 831 c.c.)*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, Marcianum Press, Venezia, 2007, 257-271.
- MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI (a cura di), *Il Fondo Edifici di Culto. Chiese Monumentali, storie, immagini, prospettive*, Elio De Rosa Editore, Roma, 1997.
- MISCALI M., *I tratti giuridici delle operazioni di project financing*, in C. VACCÀ (a cura di), *Il project financing. Soggetti, disciplina, contratti*, Egea, Milano, 2002, 109-120.
- MISTÒ L., *I beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1992, vol. III, 349-430.
- *L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione*, in P. CLEMENTI - L. SIMONELLI (a cura di), *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, Giuffrè, Milano, 2015, 275-286.
- MOLINARI M., *Il Trust Onlus: vince ancora la prassi virtuosa dei trust interni*, in *Trusts e attività fiduciarie* 13, n. 1 (2012), 21-26.
- MONTINI G.P., *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio. Villa S. Giuseppe - Torino, 29 giugno - 3 luglio 1998*, Glossa, Milano, 1999, 85-119.
- *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13, n. 3 (2000), 281-299.
- *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 37-58.
- *I diritti dei fedeli di fronte all'autorità ecclesiastica che procede per vie di fatto*, in *Periodica de re canonica* 111, n. 2 (2022), 321-341.
- MORACE PINELLI A., *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Giuffrè, Milano, 2007.

- *Trascrizione degli atti negoziali di destinazione e amministrazione di sostegno*, in *Rivista di diritto civile* 55, n. 4 (2009), 495-507.
 - *Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche*. Art. 2645 ter, Zanichelli, Bologna, 2017.
- MORELLA E., *I Trust per la cultura: l'esperienza inglese*, in E. BELLEZZA- F. FLORIAN, *Il modello delle cattedrali. Costruire l'impresa non lucrativa*, Passigli, Firenze, 2001, 141-149.
- MORONI A., *Natura ed effetti della «deputatio ad cultum»*, in *Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione. Sezioni civili* 6, n. 2 (1949), 1023-1028.
- *Chiese ed edifici destinati all'esercizio del culto*, in *Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione. Sezioni civili* 11, n. 4 (1954), 75-79.
 - *Contributo allo studio sulla Deputatio ad cultum*, Giuffrè, Milano, 1954.
- MORRONE A., *Patrimonio culturale fra Chiesa e Stato*, Prospettive, Roma, 2013.
- MURITANO D., *Trust e diritto italiano: uno sguardo d'insieme (Tra teoria e prassi)*, in E.Q. BASSI - F. TASSINARI (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 2007, 1-36.
- *Negoziato di destinazione e trust interno*, in G. VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust (Art. 2645-ter del codice civile)*, CEDAM, Padova, 2008, 267-286.
- MUSUMECI T.S., *Investire in cultura per uscire dalla crisi*, in ID. (a cura di), *La cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing ed altre iniziative)*, CEDAM, Padova, 2012, 199-219.
- MUSSELLI L., *Beni culturali nel diritto canonico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 1987, vol. II, 226-228.
- MUZI L., *L'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani: il ruolo dei privati nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, il Mulino, Bologna, 2017, 117-139.
- NEGRI A.T., *La visita delle moschee e le interviste ai «dirigenti»*, in A.T. NEGRI - S. SCARANARI INTROVIGNE (a cura di), *Musulmani in Piemonte. In moschea, al lavoro, nel contesto sociale*, Guerini, Milano, 2005, 139-166.
- NERI A., *Legislazione canonica e prassi della Congregazione per il Clero per le alienazioni di beni immobili: dialogo tra Santa Sede e Chiese particolari*, 1-16, consultabile sul sito <https://economato.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/36/2017/06/Mons.-Antonio-Neri.pdf>.
- NERVI A., *Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti di organizzazione e rappresentanza*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, il Mulino, Bologna, 2017, 41-64.
- NEVITT P.K., *Project financing*, traduzione e presentazione a cura di P. de Sury, Laterza-Cariplo, Roma-Bari-Milano, 1988.
- NIGLIO O., *Proposta di una Carta per la «Risignificazione e la Rigenerazione del Patrimonio culturale di interesse religioso»*, in F. CANALI (a cura di), *Studium. Città, monumenti e cultura tra XVI e XXI secolo. Miscellanea per i vent'anni della «SSF-Società di Studi Fiorentini» (1997-2017)*, Altralinea Edizioni, Firenze, 2018, 566-568.

- NIGLIO O. con VISENTIN C. (a cura di), *Conoscere, conservare, valorizzare il patrimonio culturale religioso*, Aracne, Roma, 2017, voll. I-III.
- NOKES S. - KELLY S., *Il project management. Tecniche e processi*, II ed., Pearson, Torino-Milano, 2008.
- NOVARESE F., *Tutela del patrimonio storico ed artistico ed uso compatibile*, in *Rivista giuridica dell'edilizia* 37, n. 1 (1994), 238-240.
- NÚÑEZ G., *Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquias y reducción de una iglesia a un uso profano no indecoroso*, in *Ius canonicum* 53, n. 1 (2013), 279-309.
- OBERTO G., *Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, in *Contratto e impresa Europa* 12, n. 1 (2007), 351-427.
- OLIOSI F., *La legge regionale lombarda e la libertà di religione: storia di un culto (non ammesso e di uno (non?) ammissibile)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 10, n. 3 (2016), 1-38.
- *La Corte Costituzionale e la legge regionale lombarda: cronaca di una morte annunciata o di un'opportunità mancata?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 10, n. 33 (2016), 1-29.
- OLIVERO G., *Note sul regime civile degli edifici di culto, e in particolare sull'acquisto di essi per usucapione*, in *Archivio di diritto ecclesiastico* 5 (1943), 240-266.
- OSTROM E., *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia, 2006.
- OTADUY J., *Perspectiva canónica del trust*, in *Ius canonicum* 55, n. 2 (2015), 593-640.
- OTRANTO P., *Rigenerazione delle aree degradate e patrimonio culturale*, in *Diritto e processo amministrativo* 11, n. 4 (2017), 1871-1917.
- PAGLIARI G., *Le novità in materia urbanistico-edilizia introdotte dal decreto Sblocca Italia*, in *Rivista giuridica dell'edilizia* 57, n. 6 (2014), supplemento, 9-19.
- PAGLIARINI A., *Le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983. Excerptum thesaeos ad Doctoratum in Iure Canonico*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005.
- PAIS I., *Nuove comunità tra economia e società*, in G. ARENA - C. IAIONE (a cura di), *L'età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni comuni*, Carocci - Forum terzo settore - Laboratorio per la sussidiarietà, Roma, 2015, 83-97.
- PADULA C., *Il diritto al luogo di culto: la Corte costituzionale censura nuovamente la disciplina lombarda "antimoschee"*, in *Il diritto ecclesiastico* 130, n. 3-4 (2019), 599-617.
- PALAZZO D., *Pubblico e privato nelle attività di interesse generale. Terzo settore e amministrazione condivisa*, Giappichelli, Torino, 2022.
- PALERMO G., *Opponibilità del mandato*, in *Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale. Atti del Convegno tenutosi a Roma, 21 novembre 2009*, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, Gruppo 24 Ore, Milano, 2010, 113-118.
- PALMA A., *Le pie fondazioni e le pie volontà nella legislazione canonica*, in *Salvis Juribus*, 2020, consultabile sul sito <http://www.salvisjuribus.it/le-pie-fondazioni-e-le-pie-volonta-nella-legislazione-canonica/>.

- PALMIERI S., *Compatibilità del sistema con il c.d. charitable trust o trust liberale*, in *Il civilista* 5, n. 10 (2012), II-VIII.
- PAPROCKI T.J., *Parish closing and administrative recourse to the Apostolic See: recent experiences of the Archdiocese of Chicago*, in *The Jurist* 55, n. 2 (1995), 875-896.
- PARISE G., *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, EDUSC, Roma, 2015.
- *Il dato codiciale in materia di soppressione, unione, modifica di parrocchie (can. 515 § 2) e la riduzione ad uso profano di edifici sacri (can. 1222 § 2)*, in *Angelicum* 93, n. 4 (2016), 843-874.
 - *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica sul mutamento di stato di parrocchie ed edifici sacri (cann. 515 § 2 e 1222 § 2): riflessioni e proposte*, in *Ius Ecclesiae* 29, n. 2 (2017), 327-352.
 - *Soppressione, unione e modifica di parrocchie (can. 515 § 2) e riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri (can. 1222 § 2): evoluzioni recenti della giurisprudenza della Segnatura apostolica in materia*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 57, n. 1 (2017), 187-212.
 - *Sul concetto canonico di edificio-luogo sacro e la norma del can. 1222 § 2*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 152, n. 1 (2020), 289-299.
 - *Soppressione di una parrocchia e impossibilità di sanare un atto amministrativo illegittimo da parte del superiore gerarchico*, in *Ius Ecclesiae* 33, n. 1 (2021), 252-274.
- PARISI M., *Diritto pattizio e beni culturali di interesse religioso. Sulla cooperazione tra Stato e Chiese nella tutela giuridica del patrimonio storico-artistico ecclesiastico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.
- PASSALACQUA M. - FIORITTO A. - RUSCI S. (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018.
- PASSASEO F., *La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra ius conditum e ius condendum*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 7 (2018), 1-29.
- *Prospettive attuali di tutela dell'interesse religioso dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, allo Stato o ad altri enti pubblici*, in G. DAMMACCO - C. VENTRELLA (a cura di), *Religioni, diritto e regole dell'economia*, Cacucci, Bari, 2018, 431-444.
 - *La dimensione giuridico-ecclesiologica degli altari delle chiese dismesse: questioni divise tra diritto canonico, diritto liturgico e diritto dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 15, n. 14 (2021), 155-207.
 - *Beni comuni e accesso a pagamento alle chiese. Il progetto 'LeccEcclesiae - alla scoperta del Barocco' dell'arcidiocesi di Lecce*, in *Archivio giuridico online* 1, n. 1 (2022), 358-397.
- PASTORI G., *L'art. 12 del nuovo concordato: interpretazione e prospettive di attuazione*, in *Jus* 36, n. 1 (1989), 77-90.
- *L'art. 12 dell'Accordo 18 febbraio 1984 nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano*, in G. FELICIANI (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, il Mulino, Bologna, 1995, 29-40.

- *I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la normazione più recente*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 13, n. 1 (2005), 191-200.
- PELLIZZARI S. - MAGLIARI A. (a cura di), *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.
- PEREGO A., *Enti religiosi, Terzo settore e categorie della soggettività tributaria*, in *JusOnline* 5, n. 3 (2019), 225-278.
- PERRONE A., *Gli aspetti fiscali delle attività di rigenerazione e riuso di beni a fini di interesse generale*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, il Mulino, Bologna, 2017, 241-275.
- *La dimensione fiscale della rigenerazione*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, 91-112.
- PERRONE A. - MARANO V., *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 35 (2018), 1-12.
- PERSANO D. (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008.
- PESCE S., *Il concetto di bene culturale ecclesiastico*, in *Diritto e religioni* 7, n. 2 (2012), 88-130.
- PETRANGELI F., *Il riparto di funzioni legislative fra Stato e Regioni in materia di beni culturali*, in P. BILANCIA (a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studio dei modelli di gestione integrata*, Franco Angeli, Milano, 2005, 43-62.
- PETRAROIA P., *Il ruolo delle regioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni culturali: ciò che si 'può' fare e ciò che 'resta' da fare*, in *Aedon* 4, n. 3 (2001).
- PETRELLI G., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Rivista di diritto civile* 52, n. 2 (2006), 161-214.
- *Trust interno, art. 2645 ter c.c. e "trust italiano"*, in *Rivista di diritto civile* 62, n. 1 (2016), 167-216.
- *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust, quindici anni dopo*, in *Rivista del notariato* 74, n. 6 (2020), 1091-1165.
- PETRILLI E., *La rigenerazione urbana a guida culturale, ovvero come usare la rigenerazione urbana per creare utilità attraverso la cultura*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, 265-288.
- PETRONCELLI M., *La "deputatio ad cultum publicum". Contributo alla dottrina canonica degli edifici pubblici di culto*, Giuffrè, Milano, 1937.
- *La condizione giuridica degli edifici di culto ed il nuovo codice civile*, in *Archivio di diritto ecclesiastico* 3 (1941), 31-48.
- *Commerciabilità degli edifici di culto e comunione del muro divisorio*, in *Il diritto ecclesiastico* 53 (1942), 27-31.
- *Osservazioni in materia di impignorabilità delle cose sacre*, in *Il diritto ecclesiastico* 53 (1942), 65-75.

- *Sulla discrezionalità dell'esercizio del culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 53 (1942), 156-159.
 - *Destinazione al culto e disponibilità dell'edificio da parte del proprietario*, in *Diritto e giurisprudenza* 68 (1953), 102-108.
 - *Edifici di culto cattolico*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1965, vol. XIV, 297-312.
 - *La disciplina dei luoghi sacri e la nuova classificazione degli edifici di culto*, in W. SCHULZ - G. FELICIANI (a cura di), *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano-Roma, 1986, 261-276.
- PETRONCELLI HÜBLER F., *Brevi note sulla tutela dei beni culturali nell'accordo di modificazione del Concordato*, in R. COPPOLA (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, 717-726.
- *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, Jovene, Napoli, 2001.
- PIANTAVIGNA P., *Brevi riflessioni sui profili fiscali del contratto di sponsorizzazione di beni culturali*, in R. CORDEIRO GUERRA - A. PACE - C. VERRIGNI - A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale. Prime riflessioni*, Giappichelli, Torino, 2019, 377-391.
- PICCHI M., *Tutela e valorizzazione dei beni culturali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Verso un progressivo accentramento delle competenze?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna* 6, n. 10 (2017), 1-38.
- PICCINNI M.R., *La qualificazione giuridica dei beni culturali tra interesse pubblico e interessi religiosi*, Phasar, Firenze, 2021.
- PICCIOTTO A., *Brevi note sull'art. 2645 ter: il trust e l'araba fenice*, in *Contratto e impresa* 22, n. 4-5 (2006), 1314-1329.
- PICOZZA P., *I beni culturali di interesse religioso nella nuova legislazione statale: le innovazioni nell'intesa con la Conferenza episcopale italiana*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, Giappichelli, Torino, 2008, vol. V, 31-41.
- PIERGIGLI V. - MACCARI A.L. (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, Giuffrè, Milano, 2006.
- PIGHIN B.F., *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, Marcianum Press, Venezia, 2007, 117-138.
- *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021.
- PIGNATTI A. - BARALDI L., *Il patrimonio culturale di interesse religioso. Sfide e opportunità tra scena italiana e orizzonte internazionale*, Franco Angeli, Milano, 2017.
- PIPERATA G., *La valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Aedon* 7, n. 1 (2004).
- *Articolo 113. Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004*, n. 42, il Mulino, Bologna, 2007, 447-450.
 - *Articolo 120. Sponsorizzazione di beni culturali*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004*, n. 42, il Mulino, Bologna, 2007, 481-484.
- PIRAS P., *I beni culturali di interesse religioso: alcune considerazioni di sintesi*, in *Aedon* 8, n. 3 (2005).

- POGGI A., *La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni culturali*, in *federalismi.it* 1, n. 8 (2003), 1-10.
- *La Corte torna sui beni culturali (Brevi osservazioni in margine alla sentenza n. 26/04)*, in *federalismi.it* 2, n. 6 (2004), 1-4.
- POLICE A., *Le fondazioni di partecipazione*, in F. MASTRAGOSTINO (a cura di), *La collaborazione pubblico-privato e l'ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme*, Giappichelli, Torino, 2011, 393-413.
- POLITECNICO DI TORINO. DIPARTIMENTO CASA-CITTÀ, *Beni culturali ambientali nel Comune di Torino*, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Torino, 1984, vol. I.
- PONTRELLI A., *Articolo 56 Altre alienazioni soggette ad autorizzazione*, in A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2005, 173-174.
- POSIO G., *Norme del CTS applicabili a tutte le fondazioni di partecipazione*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2507-2513.
- POZZOBON E., *Religious architectural heritage losing its functions. Strategies to mitigate the problem and provide new value through territorial context analysis*, Tesi di Dottorato in Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni (XXXI ciclo), Tutor Prof.ssa E. Karwacka, Prof.ssa L. Santini, Università di Pisa.
- PRELE C., *La fondazione. Evoluzione giuridica di un istituto alla ribalta*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2007.
- PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, *Guida al Project Management Body of Knowledge (Guida al PMBOK)*, VI ed., Project Management Institute, Newtown Square, 2017.
- PROSPERO M., *Beni comuni. Tra ideologia e diritto*, in N. GENGA - M. PROSPERO - G. TEODORO (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Giappichelli, Torino, 2014, 1-86.
- PROTO M., *Artt. 793 e 794*, in G. BONILINI (a cura di), *Delle donazioni. Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, UTET Giuridica, Torino, 2014, 380-390.
- PROVOST J.H., *Some canonical considerations on closing parishes*, in *The Jurist* 53, n. 2 (1993), 362-370.
- QUADRI R., *L'articolo 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contratto e impresa* 22, n. 6 (2006), 1717-1761.
- QUARTA A., *Introduzione*, in R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, Celid, Torino, 2020, 9-13.
- QUARTA A. - SPANÒ M. (a cura di), *Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni*, Mimesis, Milano-Udine, 2016.
- QUAGLINI A.M., *Valore sociale e buon andamento nella lentezza della Corte dei conti*, in P. CHIRULLI - C. IAIONE (a cura di), *La co-città. Diritto urbano e politiche pubbliche per i beni comuni e la rigenerazione urbana*, Jovene, Napoli, 2018, 171-188.
- QUIROZ VITALE M.A. - RICCI S. (a cura di), *Il Terzo Settore tra continuità e riforma. Teorie, diritti, pratiche e strumenti per affrontare il cambiamento*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2017.
- RABOTTI F.S., *Problemi attuali dei beni culturali ecclesiastici*, in R. BERTOLINO (a cura di), *Beni culturali e interessi religiosi. Atti del Convegno di studi. Napoli, 26-28 novembre 1981*, Jovene, Napoli, 1983, 63-72.

- RADICE F., *L'architettura delle cappelle universitarie: città, spazi, liturgia*, Tesi di laurea magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio, Relatore Prof. A. Longhi, Politecnico di Torino, a.a. 2011/2012.
- *Chiese 'sconsacrate': processi di dismissione e riuso. Dal caso di Venezia un metodo di analisi*, Tesi di Dottorato in Beni Culturali (XXVIII ciclo), Tutor Prof.ssa Carla Bartolozzi, Prof. A. Longhi, Politecnico di Torino.
 - *Il metodo A.U.R.A. Conoscenza e riuso delle chiese dismesse*, in O. NIGLIO con C. VISENTIN (a cura di), *Conoscere, conservare, valorizzare il patrimonio culturale religioso*, Aracne, Canterano, 2017, vol. III, 147-153.
 - *Connaitre pour réutiliser: méthode d'analyse pour une approche systémique du patrimoine des églises désaffectées*, in B. CHAVARDÈS - P. DUFIEUX (a cura di), *L'avenir des églises. État des lieux, stratégies et programmes de reconversion*, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 2018, 101-113.
- REALDON R. (a cura di), *La sussidiarietà orizzontale nel titolo V della Costituzione e la sussidiarietà generativa. Verso l'auto-organizzazione della società civile istituyente. Atti del convegno "Sussidiarietà orizzontale nel titolo V della Costituzione. L'autoamministrazione" (20 settembre 2017 - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Verona)*, Wolters Kluwer, Milano, 2018.
- REDAELLI C.R.M., *Le finalità dei beni ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 23, n. 2 (2020), 237-251.
- RENDE A., *I beni culturali di interesse religioso*, in G. VOLPE, *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, III ed., CEDAM, Padova, 2013, 148-163.
- RENNA M., *I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista*, in *Aedon* 6, n. 2 (2003).
- RESCIGNO G.U., *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Diritto pubblico* 8, n. 1 (2002), 5-50.
- RICCA M., *Edilizia di culto, normativa concordataria e partecipazione democratica*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 218, n. 3-4 (1998), 369-395.
- RICCI S., *Trust e non profit*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013.
- RIMOLI F., *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Rivista giuridica dell'edilizia* 59, n. 5 (2016), 505-526.
- *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in E. BATTELLI - B. CORTESE - A. GEMMA - A. MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, RomaTrE-Press, Roma, 2017, 91-114.
- RINCÒN-PÉREZ T., *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, EDUSC, Roma, 2014.
- RISSO L.F. - MURITANO D., *Il trust: diritto interno e convenzione dell'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in E.Q. BASSI - F. TASSINARI (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 2007, 37-69.
- RIVELLA M., *Procedura per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici*, in *Ex lege* 6, n. 4 (2004), 57-67.
- *Presentazione nota CEI sull'accesso nelle chiese*, in *Ius Ecclesiae* 24, n. 2 (2012), 494-498.
 - *Rilevanza civile dei controlli canonici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 4 (2016), 490-499.

- RIVETTI P. (a cura di), *La riforma del Terzo settore. Profili civilistici e fiscali*, Eutekne, Torino, 2022.
- RIZZI G., *Beni culturali e normativa edilizia*, in *La funzione del notaio nella circolazione dei beni culturali. Atti del Convegno tenutosi a Ferrara il 21 e 22 aprile 2012*, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, n. 1 (2013), consultabile sul sito <https://elibrary.fondazione notarariato.it/articolo.asp?art=40/4008&mn=3>.
- ROCCELLA A., *Regioni e beni culturali ecclesiastici*, in *Il diritto ecclesiastico* 112, n. 1 (2001), 919-931.
- *I beni culturali di interesse religioso della Chiesa cattolica*, in AA.VV., *Studi in onore di Umberto Pototschnig*, Giuffrè, Milano, 2002, vol. II, 1093-1127.
 - *I beni culturali ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 12, n. 1 (2004), 199-232.
 - *La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Aedon* 9, n. 1 (2006).
 - *Le intese delle Regioni con le autorità ecclesiastiche sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Le Regioni* 34, n. 6 (2006), 1105-1126.
 - *Le intese regionali. a) profili pubblicistici*, in M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, Marcianum Press, Venezia, 2007, 117-135.
 - *Il regime giuridico delle opere d'arte negli edifici di culto in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 4, aprile 2010, 1-13.
 - *Manuale di legislazione dei beni culturali*, II ed., Cacucci, Bari, 2022.
- RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2012.
- *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, il Mulino, Bologna, 2013.
- ROLLI R., *Sul concetto di «bene culturale» e di «bene culturale di interesse religioso»*, in M. D'ARIENZO (a cura di), *Il diritto come «scienza di mezzo»*. Studi in onore di Mario Tedeschi, Pellegrini, Cosenza, 2017, vol. IV, 2113-2133.
- ROMANO M., *I limiti all'autonomia statutaria nelle fondazioni di partecipazione alla luce della riforma del terzo settore*, in *Le nuove leggi civili commentate* 42, n. 2 (2019), 345-373.
- ROMANO W., *Project Manager oggi. Come realizzare progetti in tempi ridotti in un mondo complesso e veloce*, Franco Angeli, Milano, 2019.
- ROSSI P., *Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali nella riforma del codice degli appalti*, in *federalismi.it* 16, n. 2 (2018), 1-23.
- ROVERSI MONACO M., *Il Comune, amministratore del patrimonio edilizio inutilizzato*, in *Rivista giuridica dell'edilizia* 59, n. 5 (2016), 541-553.
- *Tutela e utilità collettiva del patrimonio pubblico e del patrimonio culturale: alcune considerazioni critiche*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 32, n. 2 (2016), 79-93.
 - *Da res sacrae a beni culturali: prospettive per l'ordinamento statutario*, in *Diritto amministrativo* 27, n. 2 (2019), 349-380.
 - *Prospettive giuridiche per le chiese "chiuse" veneziane*, in S. MARINI - M. ROVERSI MONACO - E. MONACI, *Guida alle chiese "chiuse" di Venezia*, Libria, Melfi, 2020, 134-173.

- RUSCI S., *Le risorse della rigenerazione. Alla ricerca dell'innovazione tra valore d'uso e valore di mercato*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, 197-222.
- RUSO E., *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (articolo 2645 ter c.c.)*, in *Vita notarile*, 58 n. 3 (2006), 1238-1260.
- SACCO P.L. - FERILLI G. - TAVANO BLESSI G. (a cura di), *Cultura e sviluppo locale. Verso il distretto culturale evoluto*, il Mulino, Bologna, 2012.
- SACCONI L. - OTTONE S. (a cura di), *Beni comuni e cooperazione*, il Mulino, Bologna, 2015.
- SALAMONE F.E., *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, Giappichelli, Torino, 2017.
- SALVATO C., *Le operazioni di project financing: struttura, soggetti, ruoli, tratti operativi*, in C. VACCÀ (a cura di), *Il project financing. Soggetti, disciplina, contratti*, Egea, Milano, 2002, 3-76.
- SAMPIETRO M., *Project management. Un approccio integrato a metodologie e comportamenti*, Egea, Milano, 2018.
- SANCHINI F., *Profili costituzionali del terzo settore*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.
- SANDULLI M.A. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.
- SANTI G., *Conservazione, tutela e valorizzazione degli edifici di culto*, in C. MINELLI (a cura di), *L'edilizia di culto. Profili giuridici. Atti del convegno di studi. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22-23 giugno 1994*, Vita e Pensiero, Milano, 1995, 65-72.
- *I beni culturali ecclesiastici. Sistemi di gestione*, EDUCatt, Milano, 2016.
 - *Una proposta*, in A. ALESSIO (a cura di), *La valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. Presentazione degli Atti del Convegno "Dio non abita più qui?", su dismissione e riuso di Chiese. Status quaestionis nella Chiesa italiana*, Koinè Ricerca, 27 ottobre 2020, 61-66, consultabile sul sito https://www.koinexpo.com/koine/pdf/atti_convegno_valorizzazione.pdf.
- SARTORI E., *Il project financing e la segregazione patrimoniale. Profili economico-aziendali*, RIREA, Roma, 2008.
- SANTORO L., *Il trust in Italia*, Giuffrè, Milano, 2009.
- SAPORITO A., *Le fondazioni nel terzo settore*, in *Società e diritti* 8, n. 15 (2023), 169-187.
- SAVATTERI A., *Gli interventi di recupero delle aree urbane ed il permesso di costruire in deroga*, in *Urbanistica e appalti*, n. 7 (2014), 840-854.
- SCANDURA M.F., *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Jus* 42, n. 3 (1995), 481-489.
- *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Amici dei musei* 31, n. 99-100 (2004), 8-18.
- SCANO D., *Project financing. Società e impresa*, Giuffrè, Milano, 2006.
- SCAVO LOMBARDO L., *Aspetti del vincolo civile protettivo della "deputatio ad cultum"*, in *Il diritto ecclesiastico* 61 (1950), 250-307.
- SCHIANO G., *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 831 comma 2 c.c.*, in *Diritto e religioni* 3, n. 2 (2008), 409-431.
- SCHÖCH N., *Religion of churches to profane use (C. 1222 § 2): reasons and procedure*, in *The Jurist* 67, n. 2 (2007), 485-502.

- SCHOUPPE J.-P., *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 2008.
- SCIULLO G., *Beni culturali e riforma costituzionale*, in *Aedon* 4, n. 1 (2001).
- *Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio culturale*, in *Aedon* 20, n. 1 (2017).
 - *Accertamento di compatibilità ex post e autorizzazione in sanatoria in tema di interventi su beni culturali*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 35, n. 3 (2019), 456-472.
 - *I beni culturali della Chiesa cattolica nel codice Urbani*, in *Aedon* 23, n. 2 (2020).
- SEGRETERIA DI STATO VATICANO. UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA CHIESA CATTOLICA, *Annuario Pontificio per l'anno 2022*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022.
- SERRA A., *L'incidenza del regime dominicale dei beni culturali sulle modalità di gestione*, *Aedon* 5, n. 3 (2002).
- *Il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni nelle materie 'tutela' e 'valorizzazione' dei beni culturali*, in *Autonomie territoriali e beni culturali dopo il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, *Aedon* 9, n. 2 (2006).
- SERRA B., *La protección de los bienes culturales de la Iglesia católica: la experiencia italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11, n. 42 (2017), 1-21.
- SESSA V.M., *La disciplina dei beni culturali di interesse religioso*, Electa, Milano, 2005.
- *Articolo 9 Beni culturali di interesse religioso*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006, 78-99.
- SEVERINI G., *Art. 111 Attività di valorizzazione*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 1006-1015.
- *Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 1015-1033.
 - *Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 1033-1036.
- SEVERINI G. - CARPENTIERI P., *La ratifica della Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società: politically correct v. tutela dei beni culturali?*, in *federalismi.it* 19, n. 8 (2021), 224-274.
- SHELDRAKE P., *The spiritual city. Theology, Spirituality and the Urban*, Wiley-Blackwell, Hoboken, 2014.
- SICCHIERO G., *Le fondazioni di partecipazione*, in *Contratto e impresa* 36, n. 1 (2020), 19-63.
- *Lo scopo delle fondazioni*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2513-2521.
- SIMONATI A., *Il ruolo della cittadinanza nella valorizzazione dei beni culturali alla luce della Convenzione di Faro: niente di nuovo sotto il sole?*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 37, n. 2 (2021), 248-273.
- SIMONELLI L., *L'alienazione dei beni ecclesiastici e i cosiddetti "atti peggiorativi"*, in *Ex lege* 15, n. 2 (2013), 11-47.

- *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del Terzo Settore*, in A. FICI (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 307-342.
 - *L'impatto della Riforma del Terzo settore sugli enti religiosi: prospettive, vantaggi e criticità*, in *Terzo settore, non profit e cooperative* 3, n. 3 (2019), 6-26.
 - *Il ramo di Terzo settore degli Enti religiosi fra modifiche normative e iscrizione al RUNTS*, in *Terzo settore, non profit e cooperative* 5, n. 3 (2021), 17-36.
- SIRCHIA G., *I beni culturali come beni economici: le teorie di riferimento*, in EAD. (a cura di), *La valutazione economica dei beni culturali*, Carocci, Roma, 2000, 15-32.
- SOLIMA L., *Management per l'impresa culturale*, Carocci, Roma, 2018.
- SORICELLI G., *Contributo in tema di conferenza di servizi*, Jovene, Napoli, 2000.
- SPATAFORA E., *I beni culturali e la comunità internazionale: aspetti generali*, in G. TRUPIANO (a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali. Aspetti economici, giuridici e sociologici*, Franco Angeli, Milano, 2005, 225-235.
- SPINELLI L., *Osservazioni sul regime giuridico degli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico*, in *Il foro italiano* 77, n. 7 (1954), 153-164.
- STALTERI M., *Le funzioni e la disciplina del charitable trust*, in *Trusts e attività fiduciarie* 4, n. 4 (2003), 523-533.
- STEFANÌ P., *I beni culturali di interesse religioso*, in M.A. CABIDDU - N. GRASSO (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2007, 291-302.
- STEFINI U., *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, CEDAM, Assago, 2010.
- SUCCI F., *Profili operativi della fondazione di partecipazione quale istituto idoneo alla gestione di servizi culturali alla luce della vigente situazione socio-economica*, in *Notariato* 20, n. 6 (2014), 627-635.
- SUDANO M. - TOMATIS P. (a cura di), *Architettura, arte e liturgia, Interventi nella diocesi di Torino 1998-2015*, Quaderni dell'Ufficio Liturgico Diocesano, n. 24, Effatà, Cantalupa, 2017.
- SUMMA S., *Manutenzione e restauro del patrimonio ecclesiastico: monitoraggio e interpretazione delle attività nella Diocesi di Torino (2006-2016)*, Tesi di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, Tutor Prof.ssa Carla Bartolozzi, Prof. A. Longhi, Arch. A. Sozza, Politecnico di Torino, dicembre 2017.
- *La manutenzione del patrimonio culturale della diocesi di Torino: analisi qualitativa e quantitativa degli interventi di conservazione e restauro*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 74, n. 1 (2020), 33-38.
- SUMMA S. - SURRA C., *Edifici di culto dismessi: conservazione e rigenerazione in una prospettiva metodologica internazionale*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 71, n. 1-2-3 (2017), 97-100.
- SUSINI F., *Chiese non più chiese. Itinerari inediti pisani tra sacro e profano*, Aracne, Canterano, 2018.
- TAGLIAFERRI R., *Edifici sacri, segni visibili della presenza di Dio*, in *Religioni e Società* 96, n. 1 (2020), 57-66.

- TALAMANCA A., *I beni culturali ecclesiastici tra legislazione statale e normativa bilaterale*, in *Il diritto ecclesiastico* 96, n. 1 (1985), 3-36.
- TALANI M., *La conferenza di servizi. Nuovi orientamenti giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2008.
- TAMBURI G., *Come applicare il project financing alle opere «calde» e alle «opere fredde»*, in C. VACCÀ (a cura di), *Il project financing. Soggetti, disciplina, contratti*, Egea, Milano, 2002, 77-107.
- TAMIOZZO R., *Art. 9 Beni culturali di interesse religioso*, in ID. (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, Giuffrè, Milano, 2005, 24-30.
- TARASCO A.L., *Articolo 111 Attività di valorizzazione*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006, 689-693.
- *Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006, 694-707.
 - *Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006, 708-713.
 - *Articolo 120 Sponsorizzazione di beni culturali*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006, 770-777.
 - *La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozione culturale*, Giappichelli, Torino, 2006.
 - *Diritto ed economia nella gestione del patrimonio culturale*, in T.S. MUSUMECI (a cura di), *La cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing ed altre iniziative)*, CEDAM, Padova, 2012, 145-175.
- TARULLO S., *Il Fondo Edifici di Culto ed i suoi beni visti dall'amministrativista. Un'analisi strutturale funzionale*, in *Diritto e religioni* 5, n. 1 (2010), 176-229.
- TIGANO F., *Art. 24 Interventi su beni pubblici*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 314-335.
- TIGANO M., *Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali d'interesse religioso*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.
- *Un 'modello Unesco' per la gestione, in chiave economica, dei beni culturali di interesse religioso?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 23 (2018), 1-21.
 - *Sulla gestione, secondo criteri economici, dei beni culturali di interesse religioso*, in F. ASTONE (a cura di), *Patrimonio culturale e modelli organizzativi e sviluppo territoriale. Atti del Convegno di Messina, 14-15 ottobre 2016*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 95-115.
- TOCCI M., *Il regime giuridico dei beni culturali di interesse religioso*, Pacini giuridica, Ospe-daletto, 2017.
- TOMATIS P., *Gli edifici ecclesiali, tra culto liturgico e cultura cristiana*, in C. BARTOLOZZI (a cura di), *Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi di trasformazione*, Gangemi, Roma, 2017, 31-38.

- *Le chiese non più utilizzate per il culto: principi per un discernimento*, Documento a uso interno dell'Arcidiocesi di Torino, non datato, 1-10.
- TOMER A., *Gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» (e in particolare gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica) alla prova del Codice del Terzo settore: l'applicazione delle condizioni di cui all'art. 4, comma 3, tra sintesi di ordinamenti e divergenze interpretative*, in *Il diritto ecclesiastico* 130, n. 1-2 (2019), 261-285.
- *'Loca sacra' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto'. La condizione giuridica delle chiese cattoliche in Italia tra diritto canonico e ordinamento statale: linee di una ricerca*, in *Diritto e religioni* 14, n. 1 (2019), 116-152.
- *Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina canonica*, in *Aedon* 24, n. 3 (2021).
- *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, Bologna University Press, Bologna, 2022.
- TOSI L. - BAGAROTTO E.-M., *Il trattamento fiscale delle fondazioni di partecipazione*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2525-2534.
- TOZZI V., *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 1990, vol. IV, 385-392.
- *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Edisud, Salerno, 1990.
- *Gli edifici di culto tra fedele e istituzione religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 27-47.
- TRIMARCHI BANFI F., *La sussidiarietà orizzontale*, in *Amministrare* 48, n. 2 (2018), 211-218.
- TRUPIANO G. (a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali. Aspetti economici, giuridici e sociologici*, Franco Angeli, Milano, 2005.
- TSIVOLAS T., *Law and Religious Cultural Heritage in Europe*, Springer, Cham, 2014.
- TUCCILLO R., *Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive e forme di responsabilità*, in F. DI LASCIO - F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, il Mulino, Bologna, 2017, 89-116.
- UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L'EDILIZIA DI CULTO (a cura di), *BeWeB 2020. Vent'anni del portale*, Gangemi, Roma, 2020.
- VACCÀ C. (a cura di), *Il project financing. Soggetti, disciplina, contratti*, Egea, Milano, 2002.
- VACCARO GIANCOTTI W., *Il patrimonio culturale nella legislazione costituzionale e ordinaria. Analisi, proposte e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2008.
- VAIANO D., *Sezione II - Uso dei beni culturali - Artt. 106-107-108-109*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006, 684-686.
- VALENTI F., *Beni comuni, autonomia privata, obligationes propter rem*, in U. BRECCIA - G. COLOMBINI - E. NAVARRETTA - R. ROMBOLI (a cura di), *I beni comuni. Seminario congiunto della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche. Programma di diritto privato, programma di diritto pubblico e dell'economia, programma di giustizia costituzionale e diritti fondamentali. Università di Pisa, 12-13 ottobre 2012*, Pisa University Press, Pisa, 2015, 221-235.

- VALENTINO P.A., *Le trame del territorio. Politiche di sviluppo dei sistemi territoriali e distretti culturali*, Sperling & Kupfer, Milano, 2003.
- VALERIANI E., *La trasformazione delle associazioni di promozione culturale in fondazioni di partecipazione come strumento di riposizionamento strategico*, in *Lo Stato* 18 (2022), 337-353.
- VANNUCCI ZAULI E., *I beni culturali come bene comune: come garantirne una tutela adeguata a tale natura tra vincoli e sussidiarietà orizzontale*, in U. BRECCIA - G. COLOMBINI - E. NAVARRETTA - R. ROMBOLI (a cura di), *I beni comuni. Seminario congiunto della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche. Programma di diritto privato, programma di diritto pubblico e dell'economia, programma di giustizia costituzionale e diritti fondamentali. Università di Pisa, 12-13 ottobre 2012*, Pisa University Press, Pisa, 2015, 397-408.
- VARNIER G.B., *Osservazioni in tema di alienazione di edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico con speciale riferimento alle successioni «mortis causa» nella proprietà della basilica di S.M. Assunta di Carignano in Genova*, in *Il diritto ecclesiastico* 86, n. 2 (1975), 237-260.
- VECCHI F., *Fondazioni bancarie, libertà sociali e finalità di interesse religioso*, in *Diritto e religioni* 3, n. 1 (2008), 506-518.
- VECCHIO CAIRONE I., *Principio di bilateralità e processi di innovazione. Il caso emblematico del patrimonio culturale a valenza religiosa*, in *Diritto e religioni* 9, n. 1 (2014), 251-320.
- VENTIMIGLIA C., *Art. 106 Uso individuale di beni culturali*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 974-987.
- *Art. 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 987-993.
- VERCELLONE A., *Beni comuni urbani, fondazione e altri strumenti di destinazione patrimoniale*, in R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, Celid, Torino, 2020, 259-273.
- *Il Community Land Trust. Autonomia privata, conformazione della proprietà, distribuzione della rendita urbana*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.
 - *La fondazione*, in R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO - A. QUARTA (a cura di), *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive. Atti del convegno di Torino, 27-28 febbraio 2019*, Università degli Studi di Torino, Torino, 2020, 87-102.
 - *Sulla derogabilità dell'art. 1379 c.c.: pactum de non alienando e vincoli di destinazione immobiliare*, in *Notariato* 26, n. 2 (2020), 155-162.
- VETTORI G., *Atti di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645-ter*, in *Obbligazioni e contratti* 2, n. 10 (2006), 775-779.
- (a cura di), *Atti di destinazione e trust (Art. 2645 ter del codice civile)*, CEDAM, Padova, 2008.
- VIANA A., *Consultar no es informar de una decisión ya tomada. Comentario de la Sentencia de la Signatura Apostólica de 27 de noviembre de 2012*, in *Ius canonicum*, 55, n. 2 (2015), 763-767.

- VICECONTE G.N., *Parrocchia, Chiesa e fabbriceria nel diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1963.
- VIDETTA C., *Alla ricerca di un punto di equilibrio tra valutazioni tecniche opinabili e uso dei beni culturali*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 15, n. 2 (2017), 282-310.
- *Cultura e sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro*, Giappichelli, Torino, 2018.
 - *Patrimonio culturale e religioso e identità europea: riflessioni critiche*, in M. ANDREIS - G. CREPALDI - S. FOÀ - R. MORZENTI PELLEGRINI - M. RICCIARDO CALDERARO (a cura di), *Studi in onore di Carlo Emanuele Gallo*, Giappichelli, Torino, 2023, vol. II, 568-581.
- VISMARA MISSIROLI M., *I beni culturali di interesse religioso dall'accordo del 1984 al Codice Urbani*, in *Iustitia* 57, n. 2-3 (2004), 310-327.
- VITALE A., *L'art. 831, comma 2, c.c.*, in *Giustizia civile* 24, n. 4 (1974), 602-632.
- *Chiesa (come edificio di culto)*, in *Novissimo Digesto Italiano. Appendice*, UTET, Torino, 1980, vol. I, 1142-1145.
 - *Beni culturali nel diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 1987, vol. II, 228-232.
 - *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 2005.
- VITALE L., *Trust interni e trust auto-dichiarati: ammissibilità e ruolo interpretativo dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Vita notarile* 69, n. 1 (2017), 179-206, e n. 3 (2017), 1313-1325.
- VITALI E. - CHIZZONITI A.G., *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, XIV ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.
- VEGAS G., *Vincolo di destinazione degli edifici di culto e danni materiali*, in *Il diritto ecclesiastico* 96, n. 2 (1985), 571-580.
- *Spesa pubblica e confessioni religiose*, CEDAM, Padova, 1990.
- VERONELLI M., *Il project financing nei beni culturali*, in *Giornale di diritto amministrativo* 14, n. 7 (2008), 761-765.
- VOLPE G., *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, III ed., CEDAM, Assago, 2013.
- VUOTO S., *Rigenerazione urbana e beni vincolati*, in M. PASSALACQUA - A. FIORITTO - S. RUSCI (a cura di), *Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, 241-263.
- ZANCHI D., *Trust. Dizionario ragionato*, Giappichelli, Torino, 2021.
- ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO F., *Edifici di culto*, in *Enciclopedia giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana - Treccani, Roma, 1989, vol. XII, 1-10.
- ZANETTI L., *Articolo 112. Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in M. CAMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, il Mulino, Bologna, 2007, 435-447.
- ZANNOTTI L., *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso. Contributo allo studio della problematica del dissenso religioso*, Giuffrè, Milano, 1990.
- ZUANAZZI I., *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, in R. BERTOLINO - S. GHERRO - L. MUSSELLI (a cura di), *Diritto per valori e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Giappichelli, Torino, 1996, 399-450.

- *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Jovene, Napoli, 2005.
- *Beni culturali ecclesiali e dismissione del patrimonio monastico*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 12, n. 6 (2021), 60-69.
- *Il quadro attuale dei sistemi giuridici di convivenza delle religioni nei Paesi europei*, in I. ZUANAZZI - M.C. RUSCAZIO - M. CIRAVEGNA, *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, Giappichelli, Torino, 2022, 55-73.
- *La libertà di religione e di coscienza: principi fondamentali*, in I. ZUANAZZI - M.C. RUSCAZIO - M. CIRAVEGNA, *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, Giappichelli, Torino, 2022, 187-210.
- *Le fonti del diritto in materia di convivenza delle religioni*, in I. ZUANAZZI - M.C. RUSCAZIO - M. CIRAVEGNA, *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, Giappichelli, Torino, 2022, 115-148.

Legislazione canonica

Documenti pontifici

BENEDETTO XVI, *Antiqua Ordinatione*. Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* con la quale è stata promulgata la *Lex Propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 28 giugno 2008, in *Acta Apostolicae Sedis* 100, n. 8 (2008), 513-538.

- *Pulchritudinis fidei*. Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio* con la quale la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa viene unita al Pontificio Consiglio della Cultura, 30 luglio 2012, in *Acta Apostolicae Sedis* 104, n. 8 (2012), 631-632.

FRANCESCO, *Evangelii Gaudium*. Esortazione Apostolica ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013.

- *Messaggio ai partecipanti al convegno “Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici”*, 29 novembre 2018, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage*, Artemide, Roma, 2019, 19-22.

– *Fratelli tutti*. Lettera Enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale, 3 ottobre 2020, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020.

- *Praedicate Evangelium*. Costituzione Apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022.

GIOVANNI PAOLO II, *Discorso per l'inaugurazione della III Conferenza Generale dell'Episcopato Latino-americano*, 28 gennaio 1979, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. II, n. 1 (1979), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1979, 212-230.

- *Pastor Bonus*. Costituzione Apostolica sulla Curia Romana, 28 giugno 1988, Edizioni Paoline, Roma, 1988.

– *Centesimus annus*. Lettera Enciclica ai venerati fratelli nell'episcopato al clero, alle famiglie religiose, ai fedeli della Chiesa cattolica e a tutti gli uomini di buona volontà nel centenario della «*Rerum novarum*», 1° maggio 1991, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991.

- *Discorso alla conclusione della seduta per la celebrazione del I centenario della «Rerum novarum»*, 15 maggio 1991, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. XIV, n. 1 (1991), 1258-1267.
 - *Allocuzione papale alla I Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa*, 12 ottobre 1995, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, EDB, Bologna, 2002, 560-564.
- GIOVANNI XXIII, *Mater et magistra*. Lettera Enciclica sui recenti sviluppi della questione sociale, nella nuova condizione dei tempi nel 70° anniversario della «*Rerum novarum*», 15 maggio 1961, in P. MAGAGNOTTI (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa. Testi integrali della Rerum novarum e dei documenti pontifici pubblicati per le ricorrenze dell'enciclica leonina*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1991, 181-245.
- LEONE XIII, *Rerum novarum*. Lettera Enciclica sulla condizione dei lavoratori, 15 maggio 1891, in P. MAGAGNOTTI (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa. Testi integrali della Rerum novarum e dei documenti pontifici pubblicati per le ricorrenze dell'enciclica leonina*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1991, 63-101.
- PAOLO VI, *Octogesima adveniens*. Lettera Apostolica nell'80° anniversario dell'enciclica *Rerum novarum*, 14 maggio 1971, in P. MAGAGNOTTI (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa. Testi integrali della Rerum novarum e dei documenti pontifici pubblicati per le ricorrenze dell'enciclica leonina*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1991, 257-292.
- PIO XI, *Quadragesimo anno*. Lettera Enciclica sulla ricostruzione dell'ordine sociale secondo il Vangelo nel 40° anniversario della «*Rerum novarum*», 15 maggio 1931, in P. MAGAGNOTTI (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa. Testi integrali della Rerum novarum e dei documenti pontifici pubblicati per le ricorrenze dell'enciclica leonina*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1991, 103-164.

Documenti di istituzioni curiali

- CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera e linee guida procedurali circa la modificazione delle parrocchie e la chiusura, riduzione e alienazione delle chiese*, 30 aprile 2013, in L. GRASSELLI (a cura di), *Enchiridion Vaticanum 29* (2013), EDB, Bologna, 2015, versione originale in lingua inglese e traduzione in lingua italiana, 378-395.
- CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Concerti nelle chiese*, 5 novembre 1987, in *Notitiae* 24, n. 1 (1988), 33-39.
- PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA, *Carta sulla destinazione d'uso degli antichi edifici ecclesiastici*, 28 ottobre 1987, Arti Grafiche Scalia, Roma, 1987.
- PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Responsiones ad proposita dubia*, 29 aprile 1987, in *Acta Apostolicae Sedis* 80, n. 13 (1988), 1818.

- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, in F. CAPANNI (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage*, Artemide, Roma, 2019, 258-271.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Istruzione Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004, 3 maggio 2004, in *Acta Apostolicae Sedis* 96, n. 11 (2004), 762-822.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota. La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*, 12 febbraio 2004, in *Communicationes* 36, n. 1 (2004), 24-32.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, *Dialogo nella verità e nella carità. Orientamenti per il dialogo interreligioso*, 19 maggio 2014, in L. GRASSELLI (a cura di), *Enchiridion Vaticanum* 30 (2014), EDB, Bologna, 2016, versione originale inglese e traduzione italiana, 436-495.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25 marzo 1993, in E. LORA - B. TESTACCI (a cura di), *Enchiridion Vaticanum* 13 (1991-1993), EDB, Bologna, 1995, versione originale francese e traduzione italiana, 1092-1299.

Documenti dell'Episcopato italiano

- COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Circolare n. 32. Cessione di spazi pastorali a terzi per uso diverso*, Roma, 10 maggio 2002, consultabile sul sito <https://giuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/37/2017/07/13/circolare-32.pdf>.
- COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Le chiese non più utilizzate per il culto*, Roma, 4 ottobre 2012, consultabile sul sito <http://www.diocesisalerno.it/wp-content/uploads/2012/02/documento-cei-chiese-non-utilizzate.pdf>.
- COMMISSIONE ECCLESIALE PER LE MIGRAZIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Ero straniero e mi avete ospitato. Orientamenti pastorali per l'immigrazione*, 18 novembre 1993, in *Notiziario CEI* 27, n. 10 (1993), 304-350.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*, in *Notiziario CEI* 8, n. 6 (1974), 107-117.
- *Delibera n. 20*, 6 settembre 1984, così come modificata dalla XLV Assemblea Generale della CEI, 9-12 novembre 1998, in *Notiziario CEI* 33, n. 3 (1999), 92.
 - *Delibera n. 37*, 21 settembre 1990, in *Notiziario CEI* 24, n. 8 (1990), 205.
 - *Delibera n. 38*, 21 settembre 1990, in *Notiziario CEI* 24, n. 8 (1990), 206.

- *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, in *Notiziario CEI* 26, n. 9 (1992), 309-336.
- *I turisti nelle chiese. Un'accoglienza generosa e intelligente*, 13 dicembre 2002.
- *Istruzione in materia amministrativa*, 1° settembre 2005, promulgata con Decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Prot. 753/05, in *Notiziario CEI* 39, n. 8-9 (2005), 325-427.

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *L'accesso nelle chiese*, 31 gennaio 2012, in *Notiziario CEI* 46, n. 1 (2012), 26-27.

PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto di promulgazione dell'Istruzione in materia amministrativa Prot. 753/05*, in *Notiziario CEI* 39, n. 8-9 (2005), 328.

UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, in L. GRASSELLI (a cura di), *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana. Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana, 8: 2006-2010*, EDB, Bologna, 2011, 1622-1656.

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Parchi culturali ecclesiali. Idee e linee orientative*, febbraio 2016, consultabile sul sito https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2018/01/09/IDEE-E-LINEE-ORIENTATIVE_Lusek_febr2016.pdf.

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Bellezza e Speranza per Tutti*, settembre 2018, consultabile sul sito https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2018/09/11/Bellezza_e_Speranza.pdf.

STAMPATO IN ITALIA
nel mese di settembre 2023
da Rubbettino print
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)

Il volume affronta i temi della gestione e del riuso degli edifici di culto e, nello specifico, delle chiese cattoliche, quali beni culturali di interesse religioso in Italia. Ricostruita la complessa disciplina sottesa alla “dimissione” - riduzione ad uso profano non indecoroso ex can. 1222 § 2 - e alla “dismissione” - trasferimento di proprietà - delle chiese, l’esposizione prosegue con la disamina di casi concreti di riuso, verificatisi nell’Arcidiocesi di Torino tra il 1978 e il 2019. Una volta inquadrati gli edifici di culto dimessi tra i “beni comuni”, si individuano nei patti di collaborazione, nella fondazione di partecipazione e nel *trust* i nuovi modelli di *governance*, inclusivi e sostenibili, che potranno trasformare questi immobili sovrabbondanti in una risorsa per lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità territoriali di riferimento.

Davide Dimodugno ha conseguito con lode nel 2022 il Dottorato di Ricerca in “Diritti e Istituzioni” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. È stato visiting scholar presso la KU Leuven (Belgio) e l’Université Paris-Saclay (Francia). Ha pubblicato numerosi contributi in tema di beni culturali ecclesiali e riuso degli edifici di culto e del patrimonio monastico, nonché sulla libertà religiosa in pandemia. Dal 2023 è membro di ICOMOS, di *Future for Religious Heritage* e di ICLARS, nonché socio aggregato dell’ADEC. È abilitato all’esercizio della professione forense.

ISBN 978-88-7590-260-5



9 788875 902605

€ 25,00